Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

06/07/2025 - 16:49

Indice

1. DDL S. 1133 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1133 . . . 6
1.2.2. Testo correlato 1133 (SUPPLEMENTO) . . . 126
1.2.3. Relazione 1133-A . . . 215
1.2.4. Testo approvato 1133 (Bozza provvisoria) . . . 297
1.2.5. Testo 1 . . . 315
1.3. Trattazione in Commissione . . . 436
1.3.1. Sedute . . . 437
1.3.2. Resoconti sommari . . . 438
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 439
1.3.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237(pom.) del 14/05/2024 . . . 440
1.3.2.1.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 83(ant.) del 20/05/2024 . . . 450
1.3.2.1.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84(pom.) del 20/05/2024 . . . 451
1.3.2.1.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024 . . . 452
1.3.2.1.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242(ant.) del 23/05/2024 . . . 455
1.3.2.1.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243(pom.) del 23/05/2024 . . . 457
1.3.2.1.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244(pom.) del 28/05/2024 . . . 458
1.3.2.1.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245(ant.) del 29/05/2024 . . . 468
1.3.2.1.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 246(ant.) del 29/05/2024 . . . 633
1.3.2.1.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 247(pom.) dell'11/06/2024 . . . 637
1.3.2.1.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248(ant.) del 12/06/2024 . . . 647
1.3.2.1.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 249(pom.) del 12/06/2024 . . . 650
1.3.2.1.13. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 250(ant.) del 13/06/2024 . . . 652
1.3.2.1.14. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251(pom.) del 17/06/2024 . . . 654
1.3.2.1.15. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 252(ant.) del 18/06/2024 . . . 666
1.3.2.1.16. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 253(pom.) del 18/06/2024 . . . 687
1.3.2.1.17. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 254(ant.) del 19/06/2024 . . . 691
1.3.2.1.18. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 255(pom.) del 19/06/2024 . . . 699
1.4. Trattazione in consultiva . . . 712
1.4.1. Sedute . . . 713
1.4.2. Resoconti sommari . . . 714

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 715
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58(pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2024 . . . 716
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 219(nott.) del 22/05/2024 . . . 718
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223(ant.) del 19/06/2024 . . . 721
1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 224(pom.) del 19/06/2024 . . . 724
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 725
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154(pom.) del 21/05/2024 . . . 726
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 734
1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162(pom.) del 21/05/2024 . . . 735
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 168(ant.) del 12/06/2024 . . . 740
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 749
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256(pom.) del 25/06/2024 . . . 750
1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 755
1.4.2.5.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155(pom.) del 28/05/2024 . . . 756
1.4.2.5.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156(ant.) del 29/05/2024 . . . 759
1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . 763
1.4.2.6.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126(pom.) del 15/05/2024 . . . 764
1.4.2.6.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128(pom.) del 22/05/2024 . . . 776
1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . 783
1.4.2.7.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114(pom.) del 15/05/2024 . . . 784
1.4.2.7.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115(pom.) del 28/05/2024 . . . 789
1.4.2.8. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 795
1.4.2.8.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130(pom.) del 14/05/2024 . . . 796
1.4.2.8.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132(pom.) del 21/05/2024 . . . 799
1.4.2.9. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 809
1.4.2.9.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191(pom.) del 14/05/2024 . . . 810
1.4.2.9.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 193(pom.) del 21/05/2024 . . . 814
1.4.2.10. Comitato per la legislazione . . . 817
1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 38(ant.) del 28/05/2024 . . . 818
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 828

1.5.1. Sedute 829
1.5.2. Resoconti stenografici 830
1.5.2.1. Seduta n. 200 del 19/06/2024 831
1.5.2.2. Seduta n. 201 del 25/06/2024 923
1.5.2.3. Seduta n. 202 del 26/06/2024 1050

1. DDL S. 1133 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1133

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"

Iter

26 giugno 2024: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1133	**approvato**
C.1933	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 95/24 del 4 luglio 2024, GU n. 157 del 6 luglio 2024. Testo coordinato G.U. n. 157 del 6 luglio 2024.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giorgia Meloni** , Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR **Raffaele Fitto** (Governo Meloni-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Giancarlo Giorgetti** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Marina Elvira Calderone** , Ministro dell'istruzione e merito **Giuseppe Valditara** , Ministro dell'università e ricerca **Anna Maria Bernini** , Ministro delle imprese e made in Italy **Adolfo Urso** , Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica **Gilberto Pichetto Fratin** , Ministro dell'interno **Matteo Piantedosi** , Ministro della cultura **Gennaro Sangiuliano**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **60** del **7 maggio 2024**, G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 , scadenza il 6 luglio 2024 Include relazione tecnica. Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 29 maggio 2024. Relazione AIR pervenuta il 29 maggio 2024.

Presentazione

Presentato in data **7 maggio 2024**; annunciato nella seduta n. 186 dell'8 maggio 2024.

Classificazione TESEO

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, PIANI DI SVILUPPO, MEZZOGIORNO

Articoli

PROGRAMMI E PIANI (Artt.1-4), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.1, 2, 4), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Artt.1, 2, 4, 15), AMBIENTE (Artt.1, 2, 4, 14, 15), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Artt.1, 2, 4, 14), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.1, 2, 4, 14), TRASPORTI (Artt.1, 2, 4), OSSERVATORI (Artt.1, 4, 5, 8, 36), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.2, 36), ENERGIA (Artt.2, 8, 14), IMPRESE (Artt.2, 8, 18, 21), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.2, 11, 12, 14, 15, 17), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Art.3), FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (Artt.3, 4, 7, 10, 30), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 8, 11, 12, 13, 17, 34), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.3, 7, 11, 12), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 15, 27, 36), REGIONI (Artt.3, 4, 7, 10), PROVINCE AUTONOME (Artt.3, 4, 7), TRENTO (Art.3), BOLZANO (Art.3), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.3, 7, 13), VIGILANZA (Artt.4, 9, 28), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.5), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.6, 7), INFORMATICA (Art.6), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Artt.6, 35), ABRUZZI (Artt.6, 11, 18, 24), BASILICATA (Artt.6, 11, 18, 24), CALABRIA (Artt.6, 11, 15, 18, 24), CAMPANIA (Artt.6, 11, 14, 18, 24), MOLISE (Artt.6, 11, 18, 24), PUGLIA (Artt.6, 11, 18, 24), SARDEGNA (Artt.6, 11, 18, 24), SICILIA (Artt.6, 11, 14, 18, 24), AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (Art.6), ENTI LOCALI (Art.6), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.6, 14), MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR (Artt.7, 10, 12, 13, 14), ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR (Art.7), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.8, 21, 31), BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA (Art.8), MEDICINALI (Art.8), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Art.8), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.8), PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA (Art.8), FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA - JTF (Art.8), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.9), OPERE PUBBLICHE (Art.11), AUTOSTRADE (Art.11), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.11), PERSONALE E ATTIVITA' DELLA SANITA' (Art.11), SCUOLA (Artt.11, 29), ABROGAZIONE DI NORME (Art.11), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Artt.11, 15), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Art.13), CREDITO DI IMPOSTE (Art.14), POZZUOLI (Art.14), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.14), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.14), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Artt.14, 33), NAPOLI (Art.14), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.15), ARTIGIANATO (Art.15), COMMERCIO AL DETTAGLIO (Art.15), COMUNI (Art.15), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.15), FONDO ITALIANO PER IL CLIMA (Art.15), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.15), RISCHI (Art.15), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.16, 17, 18, 20), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.16, 17, 18, 20), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.16, 17), PARTITA IVA (Artt.17, 18), GIOVANI (Artt.17, 18, 20, 21, 22), DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (Artt.17, 18, 20), INFORMAZIONE (Artt.17, 18, 19), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Artt.17, 18, 19), VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI (Artt.17, 18), TERREMOTI (Artt.17, 18), CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Artt.17, 18), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Art.19), ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (Art.19), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.21, 22, 23, 24), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.21, 22, 25, 27), DONNE (Art.22), ASSUNZIONE

AL LAVORO (Artt.22, 24), SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL) (Art.26), LAVORO NERO (Art.28), STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE (Art.29), PERSONALE NON DOCENTE NELLA SCUOLA (Art.29), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.31), RISANAMENTO URBANO (Art.32), QUESTIONE DELLA CASA (Art.32), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.34), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.35), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.35), DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (Art.35), BASI DI DATI (Art.35)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Dario Damiani** (FI-BP-PPE) (dato conto della nomina il 28 maggio 2024).

Relatore alla Commissione Sen. **Matteo Gelmetti** (FdI) (dato conto della nomina il 28 maggio 2024).

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. **Elena Murelli** (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 28 maggio 2024).

Relatore di maggioranza Sen. **Dario Damiani** (FI-BP-PPE) nominato nella seduta pom. n. 255 del 19 giugno 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 20 giugno 2024; annuncio nella seduta n. 201 del 25 giugno 2024

Relatore di maggioranza Sen. **Matteo Gelmetti** (FdI) nominato nella seduta pom. n. 255 del 19 giugno 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 20 giugno 2024; annuncio nella seduta n. 201 del 25 giugno 2024

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. **Elena Murelli** (LSP-PSd'Az) nominato il 19 giugno 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale nella seduta pom. n. 255 del 19 giugno 2024.

Presentato il testo degli articoli il 20 giugno 2024; annuncio nella seduta n. 201 del 25 giugno 2024

Assegnazione

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** **in sede referente** il 9 maggio 2024.
Annuncio nella seduta n. 187 del 9 maggio 2024. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1133

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesionee il PNRR** (FITTO)di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)e con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, come di seguito si illustra:

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge oggetto della presente relazione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il decreto-legge in esame definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, in alcuni settori strategici richiamati all'articolo 2 del decreto in esame e condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al decreto in esame e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 – 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel decreto in esame, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** introduce le definizioni, prevedendo che, ai fini del decreto in esame, si intende per:

a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021 – 2027;

b) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

d) «FSC», il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) «Accordo per la coesione», gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno», le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) «amministrazione titolare di programma», le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) «regioni meno sviluppate», le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

i) «Autorità di gestione», l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) «condizioni abilitanti», il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV del regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

l) «Sistema nazionale di monitoraggio», il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in argomento.

In particolare, al **comma 1** si prevede che in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel capo 1 si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Si tratta, da un lato, di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese, quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, per i quali si registrano ancora condizioni di arretratezza strutturale in diverse regioni, in particolare al Sud; dall'altro, di settori quali l'energia e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, fondamentali per accrescere la competitività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle nuove sfide, in particolare quelle della transizione verde e digitale.

ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del decreto in esame.

L'articolo 1, comma 703, della predetta legge n. 190 del 2014 prevede, infatti, alla lettera c), che entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri., su proposta dell'Autorità politica per la coesione, si prevede l'istituzione di una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del FSC, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento,

con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. La citata Cabina di regia è stata istituita con d.P.C.M. del 25 febbraio 2016 recante "Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la finalità di costituire, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi sopra richiamati.

Tanto premesso, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la richiamata Cabina di regia, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 – 2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;

b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

Il **comma 2** provvede a integrare la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021–2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso

finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici: *a*) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti; *b*) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2, già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti; *c*) complementarietà degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR; *d*) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale; *e*) rafforzamento dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio; *f*) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060; *g*) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435; *h*) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-*bis* del regolamento (UE) 2021/1060; *i*) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; *m*) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 1060/2021.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari, individuati ai sensi dei commi 1 e 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;

b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto in esame le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, oltre ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 3, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, si prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Si prevede, inoltre, che le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal Sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il

Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili, pone in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

Al **comma 2** si prevede, poi, che, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il medesimo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 – *bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- *bis*, comma 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Al riguardo, giova osservare che, l'articolo 1, comma 179 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che, per le finalità e l'attuazione degli interventi ivi indicati, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo ivi indicati ed entro la spesa massima ivi prevista.

Il successivo comma 179-*bis* prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Dal canto suo, l'articolo 31-bis, comma 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

Al successivo **comma 3** si prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato d.l. n.152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8. Il comma 8 prevede, infatti, che il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale. In deroga a tale meccanismo, che assegna all'Agenzia per la coesione territoriale il

compito di selezionare il personale da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, il comma in esame prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale, siano direttamente gli enti beneficiari a procedere con la selezione e con la contrattualizzazione del personale in questione. Ciò dovrà avvenire sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8.

Il comma 3 prevede, da ultimo, che all'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

Il **comma 4** introduce un limite di durata relativamente ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, prevedendo appunto che i contratti stipulati entro il 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma in esame reca, altresì, disposizioni relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento.

Il **comma 6** stabilisce che, all'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole

europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina i casi di inerzia o inadempimento da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi o dei relativi soggetti attuatori e le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto – legge n. 77 del 2021.

Più precisamente, l'articolo 13 del d.l. n. 77 del 2021, al comma 1, prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il comma 2 prevede poi che, ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,

il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 ("regolamento STEP"), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea. Ciò al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech";

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

Per le finalità di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Il comma in esame, inoltre, nell'ambito del Programma nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027*, destina la somma di 300 milioni di euro, (nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato) ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare o ridurre il richiamato importo di 300 milioni di euro, in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Si stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate

dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027 dei tassi di cofinanziamento UE fino a un massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto in esame.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo 9, costituito da un **unico comma**, prevede modifiche all'articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. In particolare, si interviene sul comma 11, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al **comma 1**, si prevede che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - può essere riconosciuta un'assegnazione a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 17 novembre 2023, n. 269 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre, si prevede che la delibera del CIPESS di cui al primo periodo deve definire i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

L'assegnazione può essere disposta, altresì, anche laddove non venga raggiunta un'intesa sul contenuto degli Accordi per la coesione e sulla loro conseguente sottoscrizione. Detta assegnazione è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

Il **comma 4** prevede che, in relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, a mente della quale: "*le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato*". Si prevede inoltre che le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, si modifica l'articolo 23, comma 1-*ter*, del predetto d.l. n. 152 del 2021, aggiungendo, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo, volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178possono essere destinate a copertura del cofinanziamento

regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Fondo perequativo infrastrutturale» sia destinato al Mezzogiorno e lo rinomina di conseguenza.

Il **comma 2** specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, a tale fine, degli elementi specificamente indicati dalla norma in commento;

b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili,

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione del citato articolo 22 della legge n. 42 del 2009, (commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* ed al comma 1-*ter* le parole «Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater»), in quanto tale articolo reca misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo.

Il **comma 5** modifica l'articolo 7–*bis*, comma 2, del decreto–legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedendo che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto ovvero in esame che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5 dell'articolo in esame, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), del presente articolo in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Il **comma 8** introduce modifiche all'articolo 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne), comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In particolare, si prevede l'inserimento, dopo il secondo periodo, di un nuovo periodo, volto a stabilire che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone, poi, che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** prevede che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS).

In particolare, il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024.

Il **comma 2** prevede che il contributo di cui al comma 1 dell'articolo in esame è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ovvero quelle in cui in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle predette Autorità rientrino scali siti in differenti regioni).

Il **comma 3** prevede che le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, siano stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** prevede che per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il , il fondo di cui al comma 196, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 dell'articolo in esame.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 -*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa, recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al successivo comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Per le finalità di cui al comma 1, infatti, al **comma 2** si prevede un'autorizzazione di spesa complessiva nel periodo 2024-2029 pari a euro 1.218 milioni di euro, con la relativa copertura. Si prevede, inoltre che delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante "*Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*". In particolare, si modifica il comma 14 prevedendo, in primo luogo:

a) la soppressione dell'inciso "*comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli*"; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) si prevede, poi, l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*". In particolare, si modifica l'articolo 14-*quater* (*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana*), prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-*bis*, volto a prevedere che il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al periodo precedente sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Si prevede, inoltre, che gli oneri di cui al comma in esame sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ed, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.

In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. A tale scopo, si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 – ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 – *ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-*ter*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020. Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura, dovute sia a complessità procedurali, sia alla poca chiarezza di alcune disposizioni del d.P.C.M. stesso. Con la norma in esame si introduce, dunque, la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità, oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 – *sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 – sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 – sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020. L'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ha previsto l'incremento del fondo di cui al comma 65-ter, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021. L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: «*Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.*». Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che «*L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla*

conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.» Si ritiene quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Il **comma 3** esclude l'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria, concorrenti all'attuazione degli investimenti prioritari delle politiche di coesione in settori strategici o oggetto di procedure di infrazione, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato. L'esclusione delle norme citate è consentita, per espressa previsione della norma, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente, che preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio. La modifica introdotta è volta a prevedere che il sistema dei limiti di rischio sia determinato, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa.

In particolare, al **comma 1,** si prevede che, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro, sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto in esame (recante le disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa).

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di autoimpiego nei territori del centro-nord Italia.

In particolare, al **comma 1,** si prevede l'ammissione a finanziamento delle iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi

professionali non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al successivo **comma 2**, si prevede che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Si precisa, altresì, che alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** sono individuati dettagliatamente i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Al **comma 4** sono individuate le iniziative che possono essere ammesse a finanziamento:

a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Al **comma 5** si precisa che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e, gli sportelli regionali per le imprese.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Al **comma 7**, si precisa che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c), sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, si prevede che l'importo massimo del *voucher* è di quarantamila euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessantacinque per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che, laddove le iniziative precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0.)

L'articolo in esame reca misure volte a promuovere la costituzione di nuove imprese nei territori del sud Italia.

In particolare, al **comma 1,** si prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (ovvero nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) è istituita una specifica misura denominata "*Resto al SUD 2.0.*".

Al **comma 2,** si prevede che sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** vengono dettagliatamente individuati i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4 individua** le iniziative ammissibili a finanziamento:

a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** stabilisce che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al settantacinque per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento per l'avvio delle attività suddette, localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

Al **comma 8** si prevede che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che, per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del già menzionato decreto-legge n. 91 del 2017.

Il **comma 10** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.

ART. 19 (Soggetti gestori)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Si prevede inoltre che il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre l'attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate a Invitalia S.p.A.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel PN "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del Pnrr.

Al **comma 3** si prevede che le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

Il **comma 4** dispone che, per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali, nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** prevede che all'attuazione dei commi 1 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto in esame e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

Il **comma 6** prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 20 (Copertura finanziaria)

L'articolo in esame prevede le risorse finanziarie stanziate per le misure di cui agli articoli 17 e 18.

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica)

L'articolo in esame introduce incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In particolare, al **comma 1** si prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 e operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2**, si prevede, inoltre, che l'esonero in questione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonchè i termini e le modalità di presentazione delle comunicazione per l'accesso ai benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 5** contiene la cd. clausola di *stand still*, a norma della quale l'efficacia delle disposizioni del presente articolo viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Si prevede, inoltre, che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in questione, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede, al **comma 1**, la concessione, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Restano esclusi

dall'esonero in questione i premi e contributi dovuti all'INAIL e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero in argomento spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Si esclude l'applicabilità dell'esonero ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre si prevede che lo stesso spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3**, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, prevede che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 4** dispone che l'esonero di cui ai commi precedenti spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la quantificazione e la copertura finanziaria della norma. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** dispone che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in

coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 23 (Bonus donne)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'occupazione femminile.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Restano esclusi dal beneficio in questione premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che, ai fini del diritto allo sgravio, le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si prevede, infine, l'esclusione dall'esonero di cui al presente articolo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Qualora dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, si prevede che l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 5** prevede che l'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede, inoltre, che l'esonero

di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027, la definizione dei rapporti con l'INPS, in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame è volto a favorire e sostenere il rilancio e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, attraverso una sperimentazione mirata di misure più incisive in termini di *empowerment* e sostegno del tessuto economico-sociale degli ambiti geografici interessati, contribuendo pertanto anche alla riduzione dei divari territoriali.

A tal fine, la disposizione prevede che sia riconosciuto un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

In termini analitici, la norma, al **comma 1**, prevede il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** viene precisato che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Il **comma 3** dispone che, fermo quanto previsto al comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Al **comma 4** si prevede che l'esonero in questione spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui all'articolo in esame.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali

per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** individua i limiti di spesa entro i quali sono riconosciuti i benefici contributivi e reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** prevede che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** stabilisce che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Al **comma 10** si rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Al **comma 11** si prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, dell'articolo in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, cosiddetta NASPI e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto SIISL, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio *curriculum vitae*, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

Al **comma 2** si prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal predetto decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Al **comma 3** si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo disciplina il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto "SIISL", di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

Il **comma 1** prevede che, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in forza delle normi vigenti.

Al **comma 2** si prevede che, all'interno del SIIL, sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel SIISL sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati.

Il **comma 5** associa a ciascun ente formatore un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679.

Il **comma 7** prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

L'articolo in esame reca disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi.

In particolare, nelle ipotesi di crisi di grandi imprese, come indicato nel Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (da qui in poi "Regolamento FEG") l'Italia può fare domanda di finanziamenti FEG per attuare un pacchetto di iniziative rivolte ai beneficiari e nello specifico:

a) *formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;*

b) *misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza.* (Regolamento FEG, articolo 7).

Tali iniziative vengono attuate in larga misura nella competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Regioni nell'ambito dei servizi di politica attiva per i lavoratori realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la rete dei Servizi per il Lavoro pubblici e privati e l'ausilio della società Sviluppo Lavoro Italia nonché nell'ambito delle iniziative finanziate dai Fondi Interprofessionali e vigilate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poiché il sostegno fornito dal FEG ai beneficiari "*integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni*" (Regolamento FEG Art. 9), la norma introduce dall'1 luglio 2024 una Cabina di Regia FEG per le grandi imprese in modo da contribuire ad armonizzare e coordinare gli interventi programmati dai diversi attori per una più efficiente e tempestiva attuazione delle misure per i beneficiari anche in ottica di complementarietà delle fonti di finanziamento poiché "*Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione.*" (Regolamento FEG Art. 9); la Cabina di Regia favorisce anche interventi mediante la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Secondo la normativa comunitaria, il FEG è attivabile nei seguenti casi:

a) *"la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell'attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;*

b) *la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;*

c) *la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2. "*(Regolamento FEG Art. 4).

In funzione di tale casistica, la composizione della Cabina di Regia ed il coinvolgimento dei rappresentanti delle grandi Imprese mira a facilitare e velocizzare la programmazione di interventi focalizzati sulla casistica a) sopra richiamata, ossia rivolti a lavoratori espulsi da grandi imprese che generalmente sono multilocalizzate e operano in diverse Regioni. Tali interventi richiedono, infatti, un maggior sforzo di coordinamento sia nella fase di predisposizione delle domande di finanziamento sia nella gestione e monitoraggio (regia) degli interventi multilocalizzati ed interregionali.

Nello specifico, al **comma 1** dell'articolo in commento si prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Al **comma 2**, si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1. In merito alla composizione dell'organismo, il decreto ministeriale potrà provvedere a determinarne la possibile estensione anche a soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o portatori di interesse presenti su base territoriale.

Al **comma 3,** si prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Al **comma 4,** si prevede che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Al **comma 5,** si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, mediante l'introduzione di talune modifiche all'articolo 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto

del lavoro irregolare) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le suddette modifiche riguardano i commi 10, 11 e 12, introduttivi di specifiche sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili di cui al D.M. n. 143/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Le modifiche operate, invece, sui commi 11 e 12 del citato articolo 29, hanno la funzione di incidere sui valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate.

In base alla formulazione attualmente in vigore, infatti, tali valori negli appalti pubblici risultano pari o superiori a 150.000 euro e in quelli privati pari o superiori a 500.000 euro.

L'attuale previsione rischia di vanificare, per tutti i lavori al di sotto delle predette soglie, l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni.

Quanto al comma 11, con l'intervento apportato dall'articolo in esame si intende, in linea con il D.M. n. 143/2021, eliminare la soglia minima per i lavori pubblici, poiché il decreto non prevede alcun limite di applicazione, e sostituire la soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal decreto pari a 70.000 euro. Nel dettaglio, il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

In merito alla novella apportata al comma 12, nell'ambito dei lavori privati, si intende porre in capo ad una specifica figura tecnica, laddove nominata dal committente, l'adempimento della verifica dell'attestazione della congruità, con relativa sanzione, evitando che in tale ipotesi gravi sul committente. Nel particolare, la modifica è volta a prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a

70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

L'articolo disciplina alcune iniziative in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa da attuarsi nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, vale a dire le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

Il **comma 1** prevede un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027 per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR. La misura in questione si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

Il **comma 2** autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica. I legami e il coordinamento con il PNRR sono da rintracciare nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy.

Il **comma 3** prevede la possibilità di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR attraverso la possibilità di dotare anche le strutture oggetto di finanziamento PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in

questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

Il **comma 4** è finalizzato a consentire che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del piano Agenda Sud, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.1 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano), nonché degli interventi relativi al PNRR (di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 21) stipulino possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-*bis*, dell'articolo 20-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-*bis*.

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il rafforzamento degli interventi del PNRR da parte di comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria, in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

In tale maniera, si intende garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e di sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*", Componente 2 "*Dalla Ricerca all'impresa*" (M4C2) del PNRR. Viene, così, assicurato pieno ed effettivo sostegno agli investimenti effettuati nel Paese una forte sinergia dei suddetti interventi rispetto alle iniziative progettuali finanziate con i fondi europei, quali il Programma nazionale 2021-2027, e con fondi nazionali della coesione, quali il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, coerenti con gli investimenti promossi con fondi PNRR.

Il Piano di Azione RicercaSud mira a favorire lo sviluppo della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma Nazionale "*Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027*" (PN RIC 2021-2027), promuovere la mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari), anche proveniente dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno per consentire la partecipazione a progettualità specifiche, rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca localizzate nelle aree del Mezzogiorno, nonché sostenere la creazione di spin-off per lo sviluppo della ricerca nelle medesime aree per rafforzare le connessioni tra ricerca e impresa, nell'ambito di un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico e di una nuova e più ambiziosa politica industriale.

Tali finalità si inseriscono nel percorso di valorizzazione dei territori del Sud mediante l'adozione di interventi mirati volti a consentire il rafforzamento delle conoscenze e lo sviluppo di competenze professionali dedicate, attraendo il maggior numero di talenti nelle università e nei centri di ricerca del Mezzogiorno, migliorando così la qualità della ricerca.

Al **comma 2**, si prevede che il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Al **comma 3,** al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, si prevede che possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. Si prevede, inoltre, che i criteri di selezione e valutazione dei richiamati progetti possono prevedere punteggi aggiuntivi, al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal descritto comma 2.

ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

L'articolo reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027. Si prevede, altresì, che ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3**, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, prevede che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo prevede, al **comma 1**, che al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Si prevede inoltre che il predetto decreto prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e

alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

L'articolo, al **comma 1**, prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, si prevede che la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

La disposizione , al **comma 1**, introduce modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, l'articolo 9 del predetto d.l. n. 19 del 2024, recante "*Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali*" prevede, al comma 1, l'istituzione di una cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Con la novella in esame si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, al fine di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.

In virtù di tanto, le diposizioni relative alla cabina di coordinamento non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita "a regia".

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare – individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui sia data adeguata contezza, con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili. Pertanto, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, così da salvaguardare le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette procedure.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

La disposizione apporta modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* previste dal decreto-legge n.19 del 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". L'obiettivo principale è quello di individuare la copertura finanziaria mediante la corrispondente riduzione del "Fondo automotive" e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo disciplinati dall'articolo 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si tratta, infatti, di importanti risorse grazie alle quali il Ministero delle imprese e del made in Italy sostiene la realizzazione di progetti che perseguono particolari finalità di sviluppo relativamente a progetti di sviluppo industriale.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Relazione tecnica

Decreto – legge recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In particolare, al **comma 1,** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il presente decreto-legge definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 del presente decreto, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al presente decreto e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 – 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** reca le definizioni utili ai fini del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame individua i settori strategici della riforma della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La disposizione in argomento, limitandosi a definire l'ambito applicativo del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente decreto.

In particolare, il **comma 1**, oltre a prevedere che la richiamata Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 – 2027, definisce funzioni e compiti della stessa.

Il **comma 2** disciplina la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico, in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ad invarianza di spesa dal momento che, come espressamente stabilito al comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021–2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base degli indici dettagliatamente individuati dal comma in esame.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già

selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi, trasmessi ai sensi del comma 1, con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal citato comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere meramente ordinamentale, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Per tali motivi, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, il comma in esame prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni

pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili, ponga in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riferimento a quelli preposti alla realizzazione delle condizioni abilitanti.

Il **comma 2** per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 – *bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- *bis*, comma 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024, per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, e che risultano disponibili a legislazione vigente.

Al successivo **comma 3** si prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, alla selezione ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del terzo periodo del comma 8. Il citato Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a trasferire agli enti beneficiari le

risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2. La disposizione ha natura ordinamentale.

Il **comma 4** prevede che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, entro il termine del 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento, si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 6** stabilisce che la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La disposizione *de qua* ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di premialità volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome, al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, possano utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee

relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri d alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, possa richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto – legge n. 77 del 2021.

Le disposizioni di cui all'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a). La disposizione ha natura meramente programmatica e ordinamentale e non determina, pertanto. effetti finanziari.

Al **comma 2**, per le finalità di cui al comma 1, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni sulle aree territoriali previste dal Programma medesimo, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma. La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali ed alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795, come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.,.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo introduce disposizioni in materia di controlli.

Il **comma 1** reca un'integrazione all'articolo 50, comma 11, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di prevedere che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, sia determinato in cinque unità.

L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il **comma 1**, prevede che nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti gli Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. **L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione.** La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

La disposizione del comma in esame, limitandosi a prevedere assegnazioni in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e già imputate programmaticamente alle regioni in forza della sopra menzionata delibera del CIPESS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad

avviare le attività. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

Al **comma 4** si prevede che, alla procedura di anticipazione delle risorse ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, e le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica all'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inerente all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, si introduce un ulteriore periodo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno»

Al **comma 2** si specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma;

b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e le parole "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" dal comma 1-ter in quanto recanti misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata ai sensi del presente articolo

Il **comma 5** modifica l'articolo 7–*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di prevedere che, in ogni caso, il volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna non può esser inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** stabilisce che le disposizioni di cui al citato articolo 7–*bis*, comma 2, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243 , come modificato dal precedente comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2 , del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, anche al fine di realizzaredegli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Tale disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** inserisce un periodo aggiuntivo all'articolo 7, comma 3, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede che ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.

Le disposizioni recate dei commi 5, 6 e 8 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, di provvedere alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Le disposizioni del presente articolo presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

Il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. La disposizione prevede, altresì, l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

Il **comma 2** stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

Il **comma 4**, prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (contrasto a fenomeni di deindustrializzazione), il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e

la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che presenta sufficienti disponibilità, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati ai commissari straordinari di governo.

Il comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 *-bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Il **comma 2** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1pari a complessivi **1.218** milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

All'uopo, si evidenzia che ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in commento, sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto – legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi.

Nella tabella sono riportati i valori considerati:

PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA BAGNOLI - COROGLIO
RISORSE DISPONIBILI E FONTI FINANZIARIE DA REPERIRE (valori in euro)

TITOLO DELL'INTERVENTO	CUP	Livello di progettazione disponibile	Costo totale intervento	Fonti finanziarie già disponibili		Fonti finanziarie da reperire
				FSC 2014-2020	Altre fonti finanziarie	

Parco Urbano – Lotto completamento bonifica	C65E19000370001 C65E19000360001	Progetto definitivo	56.385.214,21	0,00	0,00	56.385.214,21
Infrastrutture Energia e TLC	C64I19001560001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	1.700.218,70		203.996,42	1.496.222,28
Viabilità interna e accessibilità all'area SIN Bagnoli - Coroglio (Infrastrutture Trasporti)	C61G19000250001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	50.449.827,59		2.387.485,65	48.062.341,94
Infrastrutture idriche	C62D19000020001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	218.129.872,02		15.006.900,81	203.122.971,21
Rimozione colmata e bonifica arenili	C65E19000350001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	228.090.896,64		7.770.630,00	220.320.266,64
Esecuzione interventi di risanamento sedimenti marini	-	Progetto definitivo (in VIA)	408.779.959,13			408.779.959,13
Esecuzione Interventi Waterfront	-	PFTE	157.596.510,00			157.596.510,00
Esecuzione Parco Urbano	C68G19000150008 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	PFTE	128.148.311,23	6.000.000,00		122.148.311,23
			1.249.280.809,52	6.000.000,00	25.369.012,88	1.217.911.796,64

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1 del decreto - legge 20 settembre 1996, n. 486, recante "disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni". In particolare:

a) al comma 14, sopprime le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli» escludendo, pertanto, il predetto ripristino morfologico dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli;

b) inserisce il comma 14 - bis che prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto - legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. La disposizione del comma 14-*bis* ha carattere ordinamentale e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** inserisce all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", il comma 6-*bis*. *Il* nuovo comma dispone che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti esperti o consulenti sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Restano fermi i limiti retributivi previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri connessi alle retribuzioni degli esperti o dei consulenti sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, che presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente. A tal riguardo, si evidenzia che l'articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023 (norma istitutiva della gestione commissariale in discorso) prevede, al comma 9, che gli interventi in parola – e, dunque, i relativi quadri economici – siano finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione. Conseguentemente, i compensi da riconoscere agli esperti o consulenti di cui al presente comma, essendo posti a carico dei quadri economici, trovano copertura nelle predette fonti di finanziamento, evidenziandosi che, nell'ambito degli stanziamenti destinati al finanziamento di ciascun quadro economico, è ordinariamente prevista una quota destinata a prestazioni di assistenza tecnica e sulla quale verranno a gravare gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai sopra menzionati esperti o consulenti.

Infatti, la previsione del supporto al Commissario straordinario da parte della struttura regionale di cui all'art. 14 quater, sesto comma, del d.l. 181/2023 non consente di risolvere la questione dell'acquisizione di specifiche professionalità per la progettazione preliminare e predisposizione delle procedure per la realizzazione delle complesse infrastrutture in oggetto.

Il quadro economico relativo al supporto di tali tecnici esterni ammonta a 400 mila euro annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per i 2 anni di durata del Commissariamento ed equivale appena all'1 per mille dello stanziamento della medesima norma a valere sul FSC quale assistenza per il conseguimento dell'obiettivo della norma e trova copertura nelle risorse individuate dalla medesima disposizione (comma 9) che prevede, peraltro, la contabilità speciale.

Tali fondi già individuati dalla disposizione sono inseriti nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.

ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.

In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. A tale scopo si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 – ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 – *ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-ter, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020.

Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura.

Con la norma in esame si introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Attualmente, le risorse sono state trasferite sia in termini di cassa che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate in un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 01) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 1).

Tabella n. 1

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 ter e quinquies L. 205/2017 DPCM 24/09/2020 210 Meuro (90 Meuro 2020 - 60 Meuro 2021 - 60 Meuro 2022) **(AREE INTERNE)**						
dotazione fondo	Trasferimenti ai Comuni effettuati dal MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Trasferimenti a favore dei Comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	trasferimenti ancora da effettuare ai comuni su risorse trasferite da Mef a ex ACT (c-d)	Trasferimenti effettuati dal MEF a PCM a saldo dotazione fondo DMT N. 275587 del 12 dicembre 2023	Saldo disponibilità totale risorse competenza e cassa trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (e+f)
a	*B*	*c*	*D*	*e*	*F*	*g*

210.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	28.101.424,91	31.897.575,09	60.000.000,00	91.897.575,09

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 – sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 – sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 65 – sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

Il richiamato articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-ter istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo delle aree interne, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021.

L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: «*Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse*.». Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che «*L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni*.»

Appare quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Attualmente le risorse in questione sono state trasferite, sia in termini di cassa, che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate ad un apposito capitolo di Bilancio della PCM (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 02) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 2).

Tabella 2

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 sexies L. 205/2017 e art. 1 c 198 L 178/2020 DPCM 30/09/2021 180 Meuro							
dotazione fondo	importo pagamenti diretti MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Pagamenti a favore dei comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	Restituzioni da Comuni per trasferimenti non dovuti dopo il 30/11/2023	Importi ancora da trasferire ai comuni su risorse trasferite dal MEF a ex ACT (c-d)	trasferimenti effettuati dal MEF alla PCM a saldo dotazione fondo DMT	totale risorse trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (f+g)

						N. 275587 del 12 dicembre 2023	
a	*B*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
180.000.000,00	-	**165.000.000,00**	**72.518.657,50**	-	**92.481.342,50**	**15.000.000,00**	**107.481.342,50**

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziate a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Comma 3 L'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

La norma proposta mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria),e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.

Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può esere gestito esclusivamente mediate apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).

In seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata avviata una interlocuzione tra il Ministro per il Sud e la Regione Calabria, volta a promuovere e coordinare la sottoscrizione del "CIS Volare", avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i predetti aeroporti.

Con successiva Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, sono state individuate le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare" e sono state indicate le risorse con cui coprire il fabbisogno finanziario derivante da tali interventi.

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotone (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotone (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

È opportuno rilevare che SACAL ha subìto un profondo rinnovamento della gestione caratteristica, finanziaria e patrimoniale negli ultimi due anni determinato dal cambiamento dell'assetto proprietario che ha portato la Regione ad assumere de jure il ruolo di socio di maggioranza.

I risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive negli anni a seguire fino al 2033 sono contenuti nel piano economico-finanziario a carattere strategico.

In particolare, il bilancio 2023 - che quindi ha completato l'iter amministrativo degli organi sociali - espone un utile netto di oltre 290 mila euro. Inoltre, il suddetto piano economico-finanziario prevede già dal 2024 un EBITDA di circa il 20% con una crescita che si attesta a partire dal 2028 stabilmente a circa il 40%.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio

della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego, definisce specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia".

Il **comma 1** prevede che sono ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Il **comma 2** dispone che le attività di cui al comma 1 possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione società in nome collettivo società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento indicati al comma 3, fermo restando che, in tal caso, il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** dispone che i destinatari dell'intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** individua le seguenti iniziative ammissibili al finanziamento:

a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro 2021- 2027 e con il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 5** specifica che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli sportelli regionali per le imprese.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti individuati al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021 – 2027.

Al **comma 7** si specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de *minimis,* e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di quarantamila euro, incrementabile fino a cinquantamila euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Si prevede, infine, che le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Resto al SUD 2.0".

In particolare, **il comma 1** prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per promuovere l'avvio di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Abruzzo e regioni del Mezzogiorno), è istituita una specifica misura denominata Resto al SUD 2.0.

Il **comma 2** prevede che le attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi

professionali, possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando che in tal caso il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** elenca le seguenti iniziative ammissibili a finanziamento:

a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3,in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con il regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de *minimis,* in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2, localizzate nelle aree del Mezzogiorno.

Il **comma 8** dispone che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi la misura "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017.

Il **comma 10** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 19 (Soggetti gestori)

L'articolo in esame disciplina le modalità di gestione della Misura nazionale di sostegno di per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa cui all'articolo 16.

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia spa, Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -Invitalia Spa- ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia Spa.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del PNRR.

Al **comma 3** si dispone che le regioni possono cofinanziare le misure di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 4.

Il **comma 4** prevede che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** afferma che all'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma 5.

Il comma 6 prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui devono ottemperare le

Amministrazioni pubbliche interessate rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto delle Amministrazioni stesse.

ART. 20 (Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri connessi alle misure di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a 800 milioni di euro complessivi di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. (comma 1).

Il **comma 2** prevede che agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto ad euro 700 milioni a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Piano nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
b) quanto ad euro 100 milioni a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Gli articoli 16, 17 e 18, prevedono diverse iniziative finanziabili per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.
Le iniziative sono di seguito sintetizzate:

Autoimpiego Centro-Nord Italia	**Investo al SUD**
• Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività	• Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività nelle regioni del sud
• Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali	• Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali nelle regioni del sud
• Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del centro-nord	• Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del sud

Le azioni sono finanziate nell'ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro per un ammontare di 700 milioni di euro e di 100 milioni di euro sul PNRR per il periodo dal 2024 al 2029.

Occorre precisare che le iniziative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 4, sono, ai sensi dei rispettivi e successivi commi 5, oggetto di attività di divulgazione informativa e di promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese nonché, per la misura di cui all'articolo 18, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. Tali attività sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziate per l'assistenza tecnica.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul Piano nazionale giovani, donne e lavoro, l'articolo 20, comma 2, lettera a), stabilisce che la dotazione è pari a 700 milioni ed è a valere sulla Priorità 1 del PN, "Giovani sotto 35 anni".

La dotazione complessiva di 700 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione che potranno essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 comma 1, secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità propri del predetto PN, è destinata, in coerenza con le percentuali di ripartizione delle categorie di

regioni del PN, agli interventi per i destinatari, all'azione "Investo al sud" per circa il 65% delle risorse e la parte residua per l'azione "Autoimpiego Centro Nord Italia".

Per il dimensionamento del fabbisogno delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato. Si segnala che le azioni non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno rendicontate alla CE e pertanto rimborsate al Programma sulla base delle norme sull'ammissibili delle spese del FSE+.

Intervento	Numero destinatari	Costo unitario stimato	Costo totale
Formazione centro nord	5.000,00	1.847,00	9.965.000,00
Formazione sud	10.000,00	1.847,00	18.470.000,00
Tutoring centro nord	5.000,00	4.771,00	23.855.000,00
Tutoring sud	10.000,00	4.771,00	47.710.000,00
Incentivi centro-nord	5.000,00	40.000,00	200.000.000,00
Incentivi sud	10.000,00	40.000,00	400.000.000,00

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

I costi della formazione sono stati calcolati stimando interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. I costi del tutoraggio sono stati valorizzati ipotizzando per ciascun destinatario la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento fruiti.

Di seguito, si riporta la ripartizione della dotazione complessiva per anno e per categoria di regione, secondo le percentuali previste dalla Priorità 1 del PN.

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Autoimpiego GIOVANI UNDER 35				Regioni per categoria/note
				2024	2025	% ripartizione per categoria di regione	Totale	
1	ESO4.1	FSE+	Più sviluppate	21.665.786,00	194.992.076,00	30,951123142955 60%	216.657.862,00	*Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto*
1	ESO4.1	FSE+	In transizione	3.828.792,00	34.459.124,00	5,469702146716 64%	38.287.916,00	*Abruzzo, Marche, Umbria*
1	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	44.505.422,00	400.548.800,00	63,579174710327 80%	445.054.222,00	*Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna*
				70.000.000,00	630.000.000,00	100,000000000000 0%	700.000.000,00	

Nella stima delle risorse da destinare al Sud, pari a oltre il 65% della dotazione complessiva, è ricompresa la previsione di fabbisogno della regione Abruzzo, stante l'appartenenza della medesima nell'ambito del PN alla categoria "In transizione". Al riguardo si precisa che le regioni Marche e Umbria, ugualmente appartenenti alla categoria "In transizione" rientrano nella dotazione delle risorse destinate al centro-nord Italia.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia (245 milioni di euro) e all'area sud (455 milioni di euro), pari rispettivamente a circa il 35% e 65% della dotazione complessiva pari a 700 milioni a valere sul PN, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), pari a 100 milioni di euro (di cui 40 milioni per "Investo al sud" e 60 milioni per il Centro Nord), la prevista

disponibilità finanziaria gravante sul PNRR viene programmato nell'imminente decreto riparto 2024 in cui il coordinamento nazionale si riserva una quota per "progetti d'innovazione e sperimentazione" da destinarsi a specifici progetti da adottare d'intesa con le regioni aderenti (10% del finanziamento complessivo). Così prevede sia il Programma GOL adottato con decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che il Piano nazionale Nuove Competenze. Pertanto, la disponibilità finanziaria viene programmata all'interno di questa quota nazionale del Programma GOL. Tali progetti d'innovazione non modificano in alcun modo target del Programma anzi vi concorrono (soprattutto in relazione al target dei beneficiari coinvolti in attività di formazione" (M5C1-4).

Tra le aree d'innovazione sono annoverati percorsi di attivazione per target occupazionali normalmente non intercettati dai servizi per l'impiego tra i quali lavoratori autonomi o persone orientate all'autoimpiego.

La coerenza e la funzionalità rispetto agli obiettivi di Programma Gol è garantita dagli obiettivi formativi volti a sostenere in termini di competenze di base e trasversali e di accompagnamento nella creazione del progetto d'impresa; tali elementi strutturalmente concorrono all'incremento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia e all'area sud, pari rispettivamente a circa al 60% e 40% della dotazione complessiva pari a 100 milioni a valere sul PNRR, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Di seguito, si riporta la tabella di riparto delle risorse per fonte di finanziamento, azione e annualità.

Azioni Autoimpiego	PN GDL			PNRR			Totale		
	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025
Autoimpiego centro-nord Italia	245	24,5	220,5	60	6	54	305	30,5	274,5
Resto a Sud 2.0	455	45,5	409,5	40	4	36	495	49,5	445,5
Totale	700	70	630	100	10	90	800	80	720

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

L'articolo in esame disciplina, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, il riconoscimento di incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di incentivare l'occupazione giovanile le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4, nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata

massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 che, alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** si prevede che l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, nonché i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 5 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** prevede che i benefici contributivi di cui al comma 1 siano riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. All'onere conseguente, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Per quanto attiene l'onere di esonero contributivo derivante dall'assunzione di lavoratori under 35 anni, da parte dei sopra citati datori di lavoro, la relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

- N° medio lavoratori assunti da ciascun datore di lavoro: 2;
- Importo medio di esonero contributivo mensile: 700 euro
- Durata esonero contributivo: 36 mesi

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato con riferimento alle numerosità delle nuove aziende sorte nel 2024 e nel 2025 sopra citate e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione dello esonero contributivo alle nuove assunzioni sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-5,0
2025	-39,5
2026	-58,8
2027	-53,7
2028	-19,3

Il comma 3 introduce un ulteriore beneficio per le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1 della norma, ovverosia coloro che non abbiano compiuto 35 anni, in condizioni di disoccupazione, che avviino sul territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della proposta normativa in esame ed entro il 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nei settori strategici del digitale e della transizione ecologica. Il beneficio consiste in un contributo per l'avvio dell'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Stima degli effetti finanziari

La valutazione degli effetti finanziari presenta oggettive difficoltà per l'individuazione dei soggetti potenziali beneficiari dell'esonero.

Ciò premesso, si è proceduto secondo le seguenti basi di lavoro:

- da una rilevazione Istat risulta che nel 2021 sono state avviate circa 295.000 nuove imprese di cui circa 140.000 nel settore dei Servizi che si ritiene essere il settore di appartenenza rappresentativo di attività volte a nuove tecnologie e alla transizione al digitale e ecologica;
- delle citate 140.000 si è ipotizzato che il 5% sia, per l'appunto, indirizzato verso nuove tecnologie (7.000 attività);

- delle 7.000 attività il 50% sia avviato da under 35 anni con le caratteristiche di disoccupazione sopra enunciate.

Si è ipotizzato che la norma entri in vigore il 1° luglio 2024 e che, quindi, per poter beneficiare dell'esonero l'attività debba essere intrapresa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025; nella stima degli effetti finanziari si è ipotizzato che, dei 3.500 beneficiari, 1.200 avviino l'attività nel corso del 2024 e i restanti 2.300 nel corso del 2025 secondo una ipotesi di uniforme distribuzione nel periodo.

Di seguito la proiezione degli effetti finanziari della norma.

Effetti finanziari derivanti da erogazione bonus 500 euro
(+) effetti positivi per finanza pubblica
(-) effetti negativi per finanza pubblica
(milioni di euro)

Anno	Totale nuove attività nel biennio 2024-2025	Spesa per contributo INPS (limite di spesa)
2024	1.200	-1,8
2025	3.500	-14,1
2026	0	-21,0
2027	0	-19,2
2028	0	-6,9

Gli oneri complessivi stimati per entrambe le misure sono posti a carico del PN "Giovani, donne e lavoro"

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, prevede, al **comma 1,** che, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che, fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di

età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui al comma 1, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. ~~In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028.~~

Il **comma 5** specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** dispone che i benefici contributivi di cui al presente articolo siano riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** chiarisce che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ai fini fiscali, il **comma 9** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero previsto.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in

coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché dei contenuti e degli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205 del 2017 prevede lo esonero contributivo del 100% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all'assunzione.

Con circolare n. 57/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di concessione dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 -dicembre 2025, partendo dai dati 2023, si è ipotizzata l'invarianza della platea rispetto alle osservazioni effettuate per l'anno precedente, con un effetto di contrazione del 30% per giovani NORD e del 50% per giovani SUD legato al minor periodo riconosciuto per l'esonero dal nuovo dettato normativo. Considerato che la data di inizio dell'incentivo potrebbe generare un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti, sui mesi di assunzione del 2024 le percentuali di riduzione sono state dimezzate.

Di seguito è riportata la platea considerata, distinta per anno di assunzione ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

	2024	2025
Giovani NORD 0-30	49.400	122.000
Giovani NORD 31-34	3.600	9.000
Giovani SUD 0-30	7.000	14.000
Giovani SUD 31-34	500	1.000
Totale giovani	60.500	146.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.400 euro al NORD e 3.526 al SUD (su base mensile pari a circa 283 euro al NORD e 294 euro al SUD).

Non essendo previsto a normativa vigente un apposito esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con una età compresa tra i 31 e i 34 anni, è stato stimato un prudenzialmente un onere annuo di esonero contributivo pro-capite pari a circa 6.000 euro al NORD e 7.800 euro al SUD (su base mensile pari a circa 500 euro al NORD e 650 euro al SUD).

Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 24 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 con importo massimo mensile di esonero contributivo pari a 500 euro (650 euro nelle Regioni del Sud)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale
2024	- 31,1	-3,3	-34,4
2025	-418,0	-40,3	-458,3
2026	-618,3	-64,2	-682,5-
2027	-231,4	-22,7	-254,1
2028	0,0	0,0	0,0

ART. 23 (Bonus Donne)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, prevede, al **comma 1**, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, prevede che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità

previsti dal sopra menzionato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. In particolare si prevede i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 5** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** chiarisce, ai fini finanziari, che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 – 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

Con circolare n. 58/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Pertanto, dalle osservazioni effettuate sugli archivi gestionali INPS, sulla base dei dati per l'anno 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di proroga dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025, si è ipotizzata la seguente platea su base annua, valutata in modo prudente per tener conto debitamente di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Donne TD NORD	35.300
Donne TD SUD	29.000
Donne TI NORD	19.600
Donne TI SUD	16.100
Totale	**100.000**

La stima è stata condotta su una platea complessiva di 35.700 lavoratrici a tempo indeterminato; inoltre, è stato ipotizzato che il 30% delle donne assunte a TD che sarebbero state trasformate a TI, vengano direttamente assunte a tempo indeterminato data l'attrattività della norma.

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato, per i primi 18 mesi di esonero contributivo in 2.840 euro per le assunzioni al NORD e 2.430 al SUD (su base mensile 237 euro al NORD e 203 euro al SUD); per i successivi 6 mesi di esonero tali contributi medi differenziali raddoppiano in quanto la normativa vigente non prevede sgravi per le tipologie di assunzioni in esame. Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2024 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 (24 mesi con tetto maxesonero contributivo 650 su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale
2024	-4,8	-2,3	-7,1
2025	-71,5	-35,8	-107,3
2026	-131,7	-76,5	-208,2
2027	-73,2	-42,4	-115,7
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, al **comma 1** prevede che ai datori di lavoro di aziende che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal citato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori residenti nelle medesime regioni

Il **comma 3**, fermo quanto previsto dal comma 4, specifica che l'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'agevolazione di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che l'esonero contributivo, nel rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo. In particolare si prevede che i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** chiarisce che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027-e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto come di seguito si illustra.

Dall'indagine condotta sugli archivi gestionali INPS, è emerso che nel 2023 il numero delle nuove assunzioni di lavoratori over 35, rientranti nel campo di applicazione della norma in esame è stato pari a circa 35.000 incrementate a 40.000 (3.330 mensili) per tener conto dell'effetto attrattivo della disposizione e di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Conseguentemente, si è proceduto sulla base delle seguenti ipotesi:

- invarianza della platea;
- importo medio di esonero contributivo mensile pari a 600 euro, ridotto per tener conto dello esonero contributo già concesso già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-11,2
2025	-170,9
2026	-294,1
2027	-115,2
2028	0,0

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

L'articolo in esame disciplina l'iscrizione nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro, dei percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e della DIS-COLL.

Il **comma 1** prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della DIS-COLL sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio curriculum vitae, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato

Il **comma 2** prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il **comma 3** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e quelli di DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, con il duplice obiettivo: semplificazione e miglioramento dei servizi. Infatti, il percettore di NASpI o di DIS-COLL potrà accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica e i Centri per l'Impiego potranno utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti

relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

La disposizione, limitandosi a prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione dei percettori di NASpI alla piattaforma SIIS, iscrizione che avverrà d'ufficio, attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, disponibili a legislazione vigente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica in ragione delle modalità di realizzazione del SIISL. L'articolo 5 del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede l'istituzione di tale sistema presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne affida la realizzazione all'INPS. Tale ente ha, quindi, implementato il SIISL per permettere la cooperazione e interoperabilità delle diverse banche coinvolte nella gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, utilizzando risorse proprie anche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nell'ambito dei diversi progetti avviati sulla trasformazione digitale. Pertanto, le previsioni del presente articolo che si traducono in un ampliamento delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del SIISL.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo in esame disciplina il funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione riconosce, in particolare, al SIISL il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d'individuare le attività formative più utili alla collocazione e riqualificazione dei beneficiari, non solo di misure di contrasto alla povertà o di ammortizzatori sociali, ivi iscritti obbligatoriamente, ma anche di tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Inoltre, l'utilizzo della piattaforma sarà consentito anche ai datori di lavoro. IL SIISL rappresenta, dunque, una vera e propria piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di formazione, messa a disposizione di tutti gli operatori interessati da tale processo, per migliorare l'ottimizzazione e l'efficientamento di tale processo. Infatti, dagli ultimi dati del bollettino annuale di Unioncamere e ANPAL del 2023, il mismatch in Italia continua ad aumentare per tutti i profili ricercati, collocandosi al 45,1% delle assunzioni, in particolare, raggiunge il 60,3% la quota di criticità per gli operai specializzati.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in base alle normi vigenti.

Il **comma 2** dispone che all'interno del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

Il **comma 5** dispone che a ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro 6 mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (UE 2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il **comma 7** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui deve ottemperare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto del Ministero stesso. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica, anche in questo caso, perché l'ampliamento ed evoluzione delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse con cui è stato realizzato il SIISL e che sono state destinate dall'INPS al progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del sistema.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

Il **comma 1** prevede che, a partire dall'1 luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Il **comma 4** dispone che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 5** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato dal momento che i lavoratori beneficiano delle misure previste dal Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 nel rispetto degli stanziamenti già previsti. Per il funzionamento della Cabina di Regia, è specificato espressamente che ai partecipanti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati, mentre le attività di supporto e di segreteria alla predetta Cabina di regia saranno svolte dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

In particolare, il comma 1 prevede la sostituzione dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Il nuovo comma 12, prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del

direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a 70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024 non alterano, in alcun modo, l'impianto originario della citata disposizione, in relazione alla quale non erano stati stimati, nella relativa relazione tecnica, effetti negativi per la finanza pubblica. Invero, le modifiche operate, mediante la riduzione del valore degli appaltanti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024, determinano un ampliamento dei soggetti responsabili del controllo di regolarità negli appalti privati, nonché delle imprese destinatarie degli obblighi. Conseguentemente, per effetto delle modifiche operate è verosimile un incremento degli introiti già previsti con riferimento al citato articolo 29 del decreto legge n. 19/2024, di cui non si rende conto per ragioni di prudenza.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

La disposizione, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, contiene disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate, autorizzando il finanziamento delle seguenti iniziative:

comma 1: piano da 200 milioni di euro, a valere a valere sulle risorse del Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del PNRR.

comma 2: autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio;

comma 3: 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione, 2021-2027, priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui ai **commi 1**, **2** e **3 –** avendo natura programmatica e procedurale - non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste per i piani indicati sono a valere sulle risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR sia FSE+ per azioni coerenti con le relative finalità.

Il **comma 4** consente alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico nel limite di 18,513 milioni.

Tale importo è determinato sulla base di una rilevazione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche a seguito della proroga sino al 15 aprile 2024, disposta ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, da cui risulta il seguente numero complessivo di incarichi temporanei prorogati sino al 15 aprile 2024:

	PNRR	Agenda SUD	TOTALE
CS	4587	1560	6.147

Tenuto conto che taluni dei predetti contratti prevedono un'articolazione oraria in part time, si è provveduto a calcolare il numero dei Full Time Equivalent (FTE) che risultano pari a 5.166.

Ai fini della quantificazione degli oneri necessari per la stipula dei contratti sino al 15 giugno, considerando che l'onere per una mensilità è pari a euro 2.389 LS per ciascun collaboratore scolastico, il costo complessivo per il periodo 2 maggio 15 giugno 2024) e per 5166 FTE - è pari ad euro 18.512.361 (18.513.000 arrotondato per eccesso).

Per l'attuazione della disposizione si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il solo anno 2024, se ne dispone il corrispettivo incremento per l'anno 2025 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-*bis*, dell'articolo 20-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione in commento non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi dei contratti stipulati rientrano nelle risorse finanziarie già previste dal comma 1-*bis*, del citato articolo 20-*bis*.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 4 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-*bis*.

In particolare, si prevede che le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in commento, limitandosi a stabilire le priorità di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale e l'imprenditorialità, e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, definisce, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti ed obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "*RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027*".

Al **comma 2** si prevede che il Piano di azione, che opera in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2), individua nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse di seguito specificate:

a) Nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027), a valere sulla Priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" e nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, viene individuata una dotazione pari a 1.065,6 milioni di euro.

b) Nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Delibera CIPESS n. 48/2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150 milioni di euro, nonchè eventuali economie derivanti dal Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Al **comma 3,** si prevede che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e di valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Posta la sua natura programmatica e procedurale, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente.

In particolare, le risorse finanziarie destinate al Piano RicercaSud sono così ripartite:

a) 1.065,6 milioni di euro afferenti alle azioni previste nel PN RIC 2021-2027, priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale".;

b) 150 milioni di euro, in attesa di assegnazione, del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 destinati ai sensi della delibera CIPESS n. 48 del 2021, alla costituzione degli "Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno", nonché delle economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Con particolare riguardo al comma 4 si precisa che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell'attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell'ambito del quadro finanziario definito dal presente articolo.

ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027. A tali fini viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027,** con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del **PN RIC** 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3** prevede che, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possano essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nelle regioni di cui al comma 1 ed in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Si prevede, inoltre, che il decreto di cui al comma 1 possa individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

L'articolo in esame – avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo, in parola, al **comma 1**, prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonchè con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della

cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Al **comma 2** viene individuata la copertura finanziaria del piano di cui al comma 1, a cui si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

L'articolo in esame – avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

Il **comma 1** prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione.
Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono qualificate di importanza strategica anche le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

L'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente norma mira a riconoscere la qualità "di importanza strategica" ad alcuni progetti già ammessi a finanziamento o suscettibili di essere ammessi a finanziamento a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", la cui gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per una valutazione dei risvolti economico-finanziari sottesi alla disposizione, è utile ricordare che il menzionato Programma nazionale dispone di una dotazione finanziaria pari a 235,249 mln. di euro, con una quota a carico del bilancio dell'Unione europea pari a 200 mln. di euro e una quota di 35,249 mln. di euro a carico del bilancio nazionale.

Attualmente, è stato ammesso a finanziamento a valere sul predetto Programma un unico progetto, di cui si dirà appresso, per il quale è stata "accantonata" la somma di 38,250 mln. euro, cui devono aggiungersi ulteriori 7,58 mln. di euro destinati all'acquisizioni di servizi di "assistenza tecnica" per la gestione, valutazione e comunicazione del Programma; pertanto, la disponibilità residua è pari a 189,941 milioni di euro.

Ciò premesso, occorre far presente che la norma riconosce come "di importanza strategica" il cennato progetto già ammesso a finanziamento il 5 marzo u.s., riguardante la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Si precisa che l'intervento sostenuto con le risorse del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027" riguarda la porzione del progetto riferibile alle sette Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La norma, tuttavia, dà atto della possibilità che l'iniziativa sia estesa sul resto del territorio attraverso sinergie con altri Programmi compatibili.

Tale possibilità, in effetti, è stata già praticata dalla competente Autorità di gestione che, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha ammesso a finanziamento l'estensione del progetto su scala nazionale con risorse del Programma nazionale "Fondo sicurezza interna 2021-2027" (ISF).

La norma, inoltre, prevede che siano considerate "di importanza strategica" le linee di intervento riguardanti altri tre ambiti.

Si tratta di ambiti sui quali sono già pervenute proposte progettuali in corso di valutazione, il cui importo è stato ipotizzato dalle Amministrazioni proponenti come riportato nella seguente Tabella.

Linee di intervento in corso di valutazione

Linee di intervento	Ente proponente	Importi ipotizzati
Prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese	Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa	4 mln. di euro
Prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura	Ministero della cultura	31 mln. di euro
Erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura	Ministero della cultura	44 mln. di euro

Complessivamente, dunque, gli importi stimati raggiungono oggi la somma di 79 milioni di euro che trova ampia copertura nella quota residua di fondi a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", pari, come detto, ad oltre 189 mln. di euro.

Gli effetti del riconoscimento della qualità "di importanza strategica" determina a carico dell'Autorità di gestione alcuni di obblighi di informazione in favore della Commissione europea, stabiliti dall'art. 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

L'esecuzione di tali adempimenti può essere tranquillamente assicurata dalla competente Autorità di gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Difatti il cennato art. 73 non prevede a carico dell'Autorità di gestione l'obbligo di effettuare elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli normalmente richieste durante lo sviluppo del Programma.

Il ripetuto art. 73 richiede, piuttosto, di effettuare le attività informative entro più ristretto lasso di tempo (un mese), in modo da consentire alla Commissione europee di disporre di un quadro di situazione chiaro delle priorità strategiche perseguite nell'ambito dei Programmi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le iniziative contemplate dalla disposizione in commento sono finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

Il **comma 1** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 che prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Il comma 1-bis dispone che le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare – individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico di cui sia data adeguata contezza con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4: in tale modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo in esame sostituisce la copertura prevista alla lettera l) dell'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (inerente "ulteriori disposizioni urgenti pe l'attuazione del PNRR") con le seguenti:

- la lettera l) ridefinisce in 70 milioni di euro per l'anno 2024, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- la lettera l-bis) prevede l'utilizzo di risorse pari a 60 milioni di euro, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto. Si precisa che le predette risorse derivano dalla riduzione delle risorse stanziate per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7323, piano gestionale 1, sempre per l'esercizio finanziario 2024, libere da impegno;
- la lettera l-*ter*) prevede l'utilizzo di risorse pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2024, derivanti dalla riduzione delle risorse stanziate per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7333, piano gestionale 1, libere da impegno contabile.
- Infine, con la lettera l-*quater*) si prevede la riduzione per l'anno 2025, di euro 250 milioni di euro, del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

07/05/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Decreto-legge
"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
13	2		Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, da c. 61 a c. 65-bis, della L. 205/2017	S	K	80,0				80,0				80,0			
13	4		Incremento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui all'art.1, c. 196, della L. 178/2020	S	K	20,0	50,0	50,0		20,0	50,0	50,0		20,0	50,0	50,0	
13	5		Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali.	S	K	-100,0	-50,0	-50,0		-100,0	-50,0	-50,0		-100,0	-50,0	-50,0	
15	3		Ricapitalizzazione, da parte della Regione Calabria, delle due società controllate SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato) e SACAL (società di gestione degli aeroporti)	S	K					100,0	50,0						
15	3		Riduzione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro di cui all'art. 1-quater, c. 1, del D.L. 137/2020	S	C	-100,0	-50,0			-100,0	-50,0						
29	4		Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, c. 4-bis.2, del D.L. 75/2023	S	C	18,5				18,5				18,5			
29	4		Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, c. 4-bis.2, del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC					9,0				9,0			
29	4		Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C	-14,0				-14,0				-14,0			
29	4		Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C		14,0				14,0				14,0		
29	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C		-14,0				-14,0				-14,0		
29	4		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-4,5				-4,5				-4,5			
37	1		Reintegrazione del finanziamento relativo ai contratti di sviluppo per progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 253 della L. 213/2023	S	K	80,0	250,0			80,0	250,0			80,0	250,0		
37	1		Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-60,0				-60,0				-60,0			
37	1		Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-20,0				-20,0				-20,0			
37	1		Riduzione del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K		-250,0				-250,0				-250,0		
			Entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	s		-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			100,0	50,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 105 del 7 maggio 2024.*

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « Cabina di regia »: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « Fondo FSC » o « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/1060;

i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;

b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-*bis* del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;

b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla

medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8,. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione

e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 7.

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore

interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »;

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera *a)*. L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori

e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 , del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

4) dell'estensione delle superfici territoriali;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;

b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

4. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati ed al comma 1-*ter* le parole « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater* » sono sopresse.

5. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c)*, in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota

afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-*ter* e 65-*quinquies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-*sexies* e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema di limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Autoimpiego Centro-Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e

lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno

2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non

oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli

territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

*(*Bonus *Giovani)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede

all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

*(*Bonus *Donne)*

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della

base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

*(*Bonus *Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da

almeno ventiquattro mesi.

4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal

lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« *10*. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione

e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle « regioni meno sviluppate » è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » del PNRR.

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;

b) al comma 1-*ter*, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR , adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle

procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488

milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Capo I

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, la lettera *l)* è sostituita dalle seguenti:

« *l)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22,

comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; ».

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Urso, *Ministro delle imprese e del* made in Italy
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1133 (SUPPLEMENTO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesionee il PNRR** (FITTO)di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)e con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15, commi 1, 2 e 4, 30, 32 e 36 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Titolo: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*".

Articoli da 1 a 15: MAE

Articoli da 16 a 28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articoli 30, 32, 33 e 36: MAE

Articolo 31: MUR

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento è volto a realizzare la **riforma della politica di coesione** che è stata inserita nell'ambito della **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR), modificato con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, all'interno della Missione 1, Componente 1, è stata inserita la nuova riforma 1.9.1, attuata dal presente decreto-legge e diretta ad accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

La revisione del PNRR, nata per aggiornare e adeguare il Piano al mutato contesto internazionale, è stata resa dal Governo un'occasione per mettere a sistema tutti i programmi di investimenti finanziati con fondi europei, conferendo unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione a disposizione del nostro Paese.

La riforma della politica di coesione, una delle sette nuove riforme inserite nella revisione del PNRR, rappresenta dunque l'ultimo tassello di un più ampio disegno strategico avviato con il decreto-legge 13/2023, che ha ridisegnato la *governance* del PNRR e della politica di coesione, proseguito con il decreto-legge 124/2023 rivolto alle politiche di coesione e per il Sud, e successivamente con il decreto-legge 19/2024, che perfeziona la revisione del PNRR.

Il decreto-legge in esame riguarda in particolar modo la politica di coesione europea, ovvero quei programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.

Con la riforma, viene assicurato il **coordinamento** tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la **complementarietà** e la **sinergia** tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR: finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all'interno del medesimo **orizzonte strategico**.

La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, mutuando l'approccio orientato ai risultati sperimentato con successo con il PNRR.

La riforma prevede l'individuazione di **interventi prioritari** in una serie di **settori strategici** condivisi con la Commissione europea, secondo un **approccio orientato al risultato**, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da **servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese** e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori – in particolare, nelle regioni del meridione – è, pertanto, fondamentale per accrescere la **competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno** e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira tra l'altro a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "**condizioni abilitanti**", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliano accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno un **elenco di interventi prioritari** nei settori strategici che saranno **monitorati a livello centrale** coordinata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare un presidio sistematico del **rispetto dei tempi** previsti per l'attuazione del **conseguimento effettivo dei risultati** programmati.

Il provvedimento restituisce **concretezza e tempestività alla politica di coesione**, accelerando la spesa e rafforzando la capacità delle istituzioni di abbattere i divari economici e sociali che ancora si registrano sul territorio nazionale.

Il decreto prevede anche il **rafforzamento della capacità amministrativa** di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell'attuazione della politica di coesione, con particolare **attenzione al Mezzogiorno**.

La riforma prevede poi un **meccanismo incentivante** per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l'attuazione degli interventi potranno usufruire di un **sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei**, liberando così risorse preziose per i bilanci regionali.

In casi di **inerzia o inadempimento** dei soggetti responsabili dell'attuazione, il decreto prevede misure di **accelerazione** ulteriore della realizzazione degli interventi prioritari, anche attraverso il ricorso a **poteri sostitutivi**, per assicurare il raggiungimento dei risultati definiti strategici per la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese dei territori, in analogia linea con quanto previsto dal PNRR. Laddove, poi, dovesse verificarsi uno stato di *impasse* nella realizzazione di uno o più interventi prioritari, determinato dall'eventuale dissenso di talune delle Amministrazioni coinvolte, viene opportunamente prevista l'applicazione di appositi meccanismi, già sperimentati e consolidati in sede di attuazione del PNRR, di superamento dell'eventuale dissenso.

Coniugando l'attenzione alla coesione con la **spinta allo sviluppo**, il decreto definisce inoltre le modalità di adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per sostenere i programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Tale Piattaforma è stata istituita solo recentemente dalla Commissione europea, ed il Governo ha predisposto, con il decreto in esame, le condizioni per sfruttarne appieno le potenzialità.

A valere sul Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, sono destinati 300 milioni di euro **ai programmi di investimento**, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle **imprese, anche di grandi dimensioni**, per investimenti sui **settori delle tecnologie strategiche individuati nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)**.

Il decreto provvede anche ad assicurare l'attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021, istitutivo del Fondo per una transizione giusta, prevedendo misure per sostenere la realizzazione di investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori.

Il provvedimento, poi, nell'ottica di garantire una più razionale ed efficace utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si preoccupa, per quelle Regioni che ancora non abbiano raggiunto un accordo con il Governo per la sottoscrizione degli Accordi per la coesione (introdotti dal c.d. "decreto-legge Sud", n. 124 del 2023), di assicurare comunque l'erogazione di risorse *ad hoc* assegnate – e posta a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 – per la realizzazione di interventi di pronta cantierabilità, non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione ovvero di particolare complessità o rilevanza per i diversi ambiti territoriali, in modo tale da garantirne comunque la realizzazione indipendentemente dall'esito dell'interlocuzione per la conclusione dell'Accordo per la coesione.

Vengono poi previste specifiche misure di semplificazione amministrativa, rafforzamento della capacità amministrativa e disposizioni specificamente rivolte a potenziare l'azione di perequazione infrastrutturale ed altri strumenti della politica di coesione all'interno di una visione strategica che prende le mosse dalle specifiche esigenze di rilancio del Mezzogiorno, per estendere la portata delle politiche di sviluppo e coesione anche al Centro Nord.

Attraverso il provvedimento si intende, innanzitutto, contribuire a **riequilibrare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno** e i connessi servizi, destinando appositamente ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno il Fondo perequativo già attivo per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, che ora viene anche ridenominato in "Fondo perequativo infrastrutturale". Inoltre, il provvedimento vincola la destinazione al Mezzogiorno di una quota pari almeno al 40 per cento delle risorse del Fondo pluriennale per gli investimenti, in modo da realizzare una vera perequazione infrastrutturale.

In materia di **Contratti Istituzionali di Sviluppo** il provvedimento prevede la revisione ed il rafforzamento della *governance* e delle relative modalità attuative, consentendo un miglior coordinamento di questi interventi di natura complessa. Attualmente risultano sottoscritti 15 Contratti Istituzionali di Sviluppo che prevedono l'attuazione di circa 700 interventi per un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro.

Oggetto di particolare attenzione del provvedimento è anche il sistema delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Inoltre, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale.

Oltre a tali misure incentivanti, il decreto si preoccupa anche di definire la soluzione di peculiari situazioni di rilevante criticità presenti in talune aree del Mezzogiorno, già attribuite alla competenza di Commissari straordinari *ad hoc*. È il caso, soprattutto, dell'area dell'ex polo industriale di Bagnoli-Coroglio e degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana previsti per tale sito, per il quale il decreto prevede, nelle more della definizione degli Accordi di Coesione, la possibilità di finanziare alcuni interventi ritenuti strategici. In tale contesto, il decreto destina 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione dell'area di Bagnoli, per restituire ai cittadini un territorio oggi fortemente degradato e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno.

Il decreto intende anche favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni svantaggiati, nonché assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, con la previsione della riduzione dei casi di revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti e alle attività economiche, artigianali e commerciali.

Il decreto-legge contiene, poi, nella seconda parte, misure specifiche, di natura settoriale.

In primo luogo, il provvedimento contiene una serie di misure per sostenere l'occupazione e rendere più efficiente il mercato del lavoro. In particolare, sono introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL, quali:

- le norme sull'autoimpiego, che identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati;
- il "Bonus Giovani", che riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- il "Bonus Donne", che riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri specifiche categorie;
- il "Bonus ZES" (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), misura che prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi, per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Per il sostegno ai disoccupati è stata prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego e l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

In materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, poi, il provvedimento persegue l'obiettivo rafforzare il sistema istruzione, nei suoi vari settori, superando i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

In tale contesto, le misure introdotte dall'articolo 29 rispondono, in primo luogo, all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

In secondo luogo, l'articolo 29 risponde all'ulteriore esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. In tale ottica, il comma 2 della norma ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La disposizione risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Tale intervento si coordina con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy.

Il comma 3 dell'articolo 29 risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, come previsto dalla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.

L'intervento normativo, pertanto, si pone come risposta alle criticità dalla carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia, dalla difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni e dalla denatalità.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, proprio nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Il comma 4 risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e della riduzione dei divari territoriali.

Il comma 5 interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024

con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali.

Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge si occupa altresì di potenziare l'attività di ricerca all'articolo 31, che si inserisce pienamente nel quadro normativo nazionale volto alla realizzazione degli obiettivi del programma di governo. Le misure per il potenziamento dell'attività di ricerca previste dall'articolo 31 concorrono a conferire, infatti, unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione attesa la finalità della norma di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027.

La norma mira, infatti, ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare a pieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative "*capital intensive*" che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

Al tal fine, in una logica di piena sinergia tra Politica di Coesione europea e nazionale e PNRR, l'istituzione di un Piano d'azione "*RicercaSud*" consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPESS n. 48/2021 per dare attuazione agli "Ecosistemi per l'innovazione" istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti – analogamente a quanto può fare il PNRR - anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l'istituzione e l'attuazione di un apposito Piano d'azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistemica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali

PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell'ambito di alcune "misure di sistema" MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR sono stati introdotti alcuni nuovi target, volti a tracciare l'effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l'effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, va dunque affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai Regolamenti settoriali della Politica europea di coesione, dall'Accordo di Partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del suddetto provvedimento) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i "*ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno*", mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i "*posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*". Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "*Ricerca Sud*" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Attraverso il Programma nazionale Città metropolitane e città medie, con una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro, il provvedimento intende contribuire a sostenere la **rigenerazione urbana**, a **contrastare il disagio socio-economico e abitativo** nelle aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, nonché a **promuovere la mobilità «green»**, **l'inclusione e l'innovazione sociale**, operando anche in questo ambito per rafforzare la complementarietà con il PNRR. Il programma è destinato alle 14 città metropolitane e alle 39 città medie del sud.

Inoltre, nell'ambito del Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, 1,2 miliardi di euro sono destinati a interventi di recupero dei siti industriali per la realizzazione di **investimenti nelle aree industriali produttive ed artigianali** localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti ubicati nelle regioni del **Sud** per la **produzione di energia da fonti rinnovabili**, anche termica, destinata alle **imprese** ovvero all'**autoconsumo** nonché la realizzazione di investimenti per lo **sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti**.

Sono oggetto di attenzione nell'ambito del provvedimento anche iniziative rivolte ai luoghi della cultura. In tale ambito è quindi prevista l'adozione di uno specifico Piano d'azione, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative,

in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il Piano d'azione suddetto contiene l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Inoltre, il predetto decreto prevede, tra gli altri:

- un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori;
- un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma;
- un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
- la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni liricosinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310;
- la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;
- interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura;
- un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;
- un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il decreto provvede anche a dettare misure di rafforzamento della legalità nel Sud, che si inseriscono nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità* 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021 – 2027*".

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto l'intervento normativo definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di

gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, viene riconosciuta:

- l'"importanza strategica" di un'operazione già selezionata ed ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027*", ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l'"importanza strategica" delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
  - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
  - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
  - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, vengono circoscritte in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni "meno sviluppate", devono qualificarsi come operazioni di "importanza strategica" e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Infine, il provvedimento introduce misure volte ad agevolare l'efficace e celere attuazione di interventi PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ripristina la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, per un ammontare di risorse complessive pari a 400 milioni di euro che erano state destinate al finanziamento di programmi, in ambito PNRR, previsti dal Decreto- legge n. 19/2024.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 1** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione*";
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie

applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 2** è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 3** è il seguente:

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 4** è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 6** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 7** è il seguente:

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 8** è il seguente:

- regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 9** è il seguente:

- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 10** è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*";
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione*";
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 11** è il seguente:

- legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione*";
- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*";
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*";
- decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*";
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";
- legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 12** è il seguente:

- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 13** è il seguente:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione*";
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*".

L'intervento normativo di cui all'**articolo 14** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante "*Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*";
- decreto - legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*";
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*".

L'intervento normativo di cui all'**articolo 15** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*";
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*".

Le misure adottate agli **articoli 16-28** attengono alla materia disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n.123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis;
- decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*";
- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216, recante "*attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*";
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- legge 23luglio 1991, n. 223, recante "*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*";
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

L'intervento normativo di cui all'**articolo 29** si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- ✓ Comma 1: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3.;
- ✓ Comma 2: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.1.;
- ✓ Comma 3: Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1;
- ✓ Comma 4:
  - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023: piano "Agenda Sud";
  - Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-bis.2;
  - Articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - Articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ✓ Comma 5: Articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 30** è il seguente:

- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*".

le disposizioni di cui all'**articolo 31** si inseriscono nel contesto della vigente legislazione in materia di politica di coesione.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art. 31, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse previste nel Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN e le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48, nonché eventuali ulteriori economie disponibili a valere sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Il PN RIC 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, sostiene la competitività delle regioni meno

sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca - Direzione generale della ricerca con il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, è pari a 1.065.600.000 euro, dotazione prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 31 in esame.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art.31 individua inoltre le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48 con la quale si è proceduto alla assegnazione di risorse (150,00 milioni di euro) al Ministero dell'università e della ricerca per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Completano tale dotazione le eventuali economie prodotte e disponibili sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Gli eventuali ulteriori meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'art.31 sono previsti all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). Eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 terranno conto alle ulteriori disposizioni normative adottate dall'Unione: Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

I meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 31 eventualmente adottati sono previsti in conformità ai nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), volto a promuovere le tecnologie strategiche critiche attraverso il sostegno finanziario, il "marchio di sovranità" e il "portale della sovranità".

Il comma 4 dell'articolo 31 prevede criteri di selezione che riconoscono punteggi aggiuntivi, per i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), volti a favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, ponendosi in linea con le disposizioni già adottate al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori, e promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 33** si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali"*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione"*;
- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 34** è il seguente:

- Artt. 77 e 87 della Costituzione;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- Accordo di partenariato 2021 – 2027;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- legge 11 novembre 2003, n. 310.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 35** si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 – 2027".
L'intervento normativo di cui all'**articolo 36** si colloca nel quadro normativo delineato dal seguente provvedimento:

- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 37** è il seguente:

- articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, che prevede la determinazione delle risorse previste al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, il comma 8 lett. l) attiene all'attuazione delle misure PNRR

mediante conseguente riduzione delle risorse previste per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale;

- articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che definisce i contratti di sviluppo, individuando apposite misure di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede la ripartizione di risorse destinate ai contratti di sviluppo per gli anni 2024 (190 milioni di euro), 2025 (310 milioni) e dal 2026 al 2030 (100 milioni all'anno);
- articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, afferente a riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integra la composizione e le competenze della Cabina di regia istituita dalla norma citata.

L'articolo 4, al comma 7, prevede la modifica all'art. 11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 7:

- al comma 1, si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- al comma 3, ai fini del superamento dell'inerzia delle amministrazioni responsabili degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 o dei relativi soggetti attuatori, prevede la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, estendendo, di conseguenza, il raggio d'applicazione di tale strumento;
- al comma 4, si prevede che, ai fini di consentire il superamento di eventuali dissensi, dinieghi, opposizioni o altri atti equivalenti idonei a precludere la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, si possa attivare il procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto – legge n. 77 del 2021, anche in tal caso estendendone il raggio d'applicazione.

L'articolo 9 novella il comma 11 dell'articolo 50 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

L'articolo 10 estende il raggio applicativo delle disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 e dell'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, la cui disciplina viene estesa alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 della norma in esame. Infine, al comma 5, viene novellato l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, nel quale viene inserito un periodo aggiuntivo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto.

L'articolo 11 ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", e ne destina appositamente le risorse ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno. La norma, poi, novella l'articolo 22 della medesima legge n. 42 del 2009, abrogandone i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e parzialmente modificando il comma 1-ter; ciò, per ragioni di mero coordinamento normativo, dal momento che le norme incise recano misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo. Infine, la norma in esame introduce modifiche all'articolo 7 comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

L'articolo 13 estende, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 124 del 2023 al nuovo credito d'imposta previsto per le Zone logistiche semplificate dall'articolo in commento.

L'articolo 14, al comma 3, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, prevedendo:

a) la soppressione dell'inciso "comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli"; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Al comma 4, poi, la norma in esame apporta modifiche all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-bis, volto a prevedere che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione

del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti.

L'articolo 15 limita il raggio d'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge n. 350 del 2003, escludendone l'applicazione alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria. Inoltre, la norma novella l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021, prevedendo che il sistema dei limiti di rischio del Fondo italiano per il clima – determinato dal competente Comitato di indirizzo operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – sia determinato anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

L'articolo 28 incide sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modificando l'articolo 29, commi da 10 a 12.

L'articolo 29 incide sui seguenti provvedimenti legislativi:

- Articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- Articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 30 modifica l'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituendone i periodi secondo, terzo e quarto. Più in particolare, la norma in esame fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziate dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta. Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

L'articolo 36 novella parzialmente l'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024, aggiungendovi un comma 1-bis con il quale esclude l'applicazione del medesimo articolo 9, comma 1 – che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, rideterminando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per i contratti di sviluppo.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 12, da 16 a 27, 31, 32, 33, 34 e 35 non risultano incidere su provvedimenti di rango legislativo o regolamentare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi della Costituzione. In particolare, come chiarito dall'articolo 1, le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento normativo non risultano utilizzati gli strumenti di rilegificazione, delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento disegni di legge vertenti su materie analoghe a quelle oggetto delle disposizioni in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Allo stato, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità vertenti sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario.

In particolare, come chiarito già dall'articolo 1, il presente decreto-legge è adottato in diretta attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tenuto conto che, all'esito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 è stata inserita, all'interno della Missione 1, Componente 1, del PNRR, la

nuova riforma 1.9.1, diretta ad accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

Relativamente all'articolo 2, poi, si evidenzia che le disposizioni del presente decreto-legge relative all'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 e, pertanto, in piena armonia con le previsioni comunitarie in materia.

Inoltre, si osserva che l'articolo 8 è esplicitamente finalizzato a definire l'adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), di cui al regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, nonché ad assicurare l'attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del Fondo per una transizione giusta.

Con specifico riferimento, invece, all'articolo 35, si osserva che tale disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060 recante la disciplina applicabile ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR) che alimenta il Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 – 2027". Si fa riferimento, in particolare, all'art. 73, paragrafo 5 del cennato Regolamento, che introduce gli obblighi di comunicazione delle Autorità di gestione dei Programmi a co-finanziamento dei fondi europei oggetto della disciplina al momento della selezione di operazioni di "importanza strategica". Nello specifico, la norma qualifica le operazioni di "importanza strategica" tra quelle già selezionate o da selezionare dall' Autorità di gestione del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 – 2027" ai sensi degli artt. 72 e 73 del Regolamento in discorso, individuando, pertanto, le casistiche che originano gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte della cennata Autorità di gestione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si registrano procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali. In particolare, con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa di origine comunitaria, si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 10). Con particolare riferimento, poi, alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 21, 22 e 24, l'efficacia delle misure ivi previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dai trattati vigenti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno evidenze in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo 11, con una novella all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale ivi istituito in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", coerentemente con la ridefinizione della destinazione prioritaria delle risorse del detto fondo ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno, operata dal medesimo articolo 11.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nel corso della predisposizione dello schema di decreto-legge in parola, si è proceduto alla verifica della correttezza dei riferimenti normativi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'articolo 4 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 11, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

L'articolo 9 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 10 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'articolo 11 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

La medesima norma, poi, abroga le seguenti disposizioni:

- articolo 22, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'articolo 14 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582;
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024;

L'articolo 15 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 28 novella l'articolo 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'articolo 29 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

L'articolo 30 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'articolo 36 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'articolo 37 novella l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il presente decreto-legge determina taluni effetti abrogativi per mezzo di norme di abrogazione espressa ovvero integralmente sostitutive di disposizioni vigenti. Conseguentemente, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti. Con particolare riferimento all'articolo 29, comma 5, si evidenzia che tale intervento si limita a prevedere la soppressione dell'inciso "*entro il 15 aprile 2024*" dal corpo del comma 1-ter dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non sono presenti disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Si è proceduto alla verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, con esito negativo.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'erogazione, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, della somma di 300 milioni di euro, da destinare ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché finalizzati a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti indicati al comma 1 della norma in discorso.

L'articolo 11, in relazione all'attuazione degli interventi da finanziare mediante il "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;
- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il predetto decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

L'articolo 12 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo. Tale decreto è adottato entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo già in vigore (di cui al comma 1 della norma).

L'articolo 13, in merito all'estensione del credito d'imposta per la ZES unica anche alle imprese insediate nelle Zone logistiche semplificate, demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Gli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6, prevedono l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 21, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 23, comma 7, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 24, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25, comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 27, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 32 rimette ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021 – 2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027.

L'articolo 33 demanda ad un prossimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione dei criteri per la selezione di investimenti, da effettuare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno, finanziabili secondo le modalità previste dalla norma in esame.

L'articolo 34 prevede che l'approvazione del Piano d'azione ivi previsto sia disposta con decreto del Ministero della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso delle Amministrazioni competenti. Di conseguenza, non è stato necessario commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*".

Articoli da 1 a 3: MAE (esenzione)

Articolo 4: MAE

Articoli da 5 a 12: MAE (esenzione)

Articoli 13 e 14: MAE

Articolo 15, commi 1, 2 e 4: MAE (esenzione)

Articolo 15, comma 3: MAE

Articoli 16-28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articolo 31: MUR

Articolo 33: MAE

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articoli 30, 32 e 36: MAE (esenzione)

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, si è reso necessario definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici delle risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, dell' energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Pertanto, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 – 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle

risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060. Le relative disposizioni normative, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Con riferimento **agli articoli da 16 a 28** concernenti "Disposizioni in materia di lavoro" si fa presente quanto segue Nell'ambito della riforma della politica di coesione inserita nella revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali, sono state introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Di seguito le principali misure introdotte.

Le norme sull'autoimpiego identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati. In particolare, le due azioni denominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, rivolte a territori diversi (centro-nord e sud) prevedono un serie di interventi specifici.

Per l'attuazione della misura nazionale sono state definite due azioni specifiche: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, contenenti più interventi integrati:

- erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività;
- tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali;
- concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività:
- voucher di avvio in regime de minimis;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro.

Per il dimensionamento del numero di potenziali destinatari delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfiemployment) già promosse dal Ministero del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

Gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, prevedono che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025,

avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale, che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL). Si tratta di dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025). L'esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Il "Bonus Giovani" riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sfociato in contratto a tempo indeterminato).

Il "Bonus Donne" è una misura che riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il "Bonus ZES" (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) è una misura che prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
L'esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l'esonero. Inoltre, il dipendente deve:

a) aver compiuto 35 anni di età;

b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;

c) essere assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES.

Inoltre, è stato prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

E' stata introdotta una cabina di regia, coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità di gestione del Fondo europeo per la globalizzazione (FEG), che finanzia interventi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese.

Infine, sono stati modificati gli articoli 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di consentire l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni, per tutti i lavori al di sotto delle soglie indicato nel provvedimento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, analiticamente individuati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 60 del 2024. Ciò, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021–2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Più in particolare, l'articolo 4 prevede l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori – in particolare, nelle regioni del meridione – è, pertanto, fondamentale per accrescere la competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira, tra l'altro, a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "condizioni abilitanti", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliano accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno – sulla base degli appositi indici parimenti definiti dalla norma – un elenco di interventi prioritari nei settori strategici che saranno monitorati a livello centrale dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per assicurare un presidio sistematico del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del conseguimento effettivo dei risultati programmati.

Infine, la norma, al comma 7, novellando l'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Infine, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale, con un incremento complessivo per il triennio 2024-2026 di 120 milioni di euro a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali".

Sul tema, si evidenzia che l'istituto della Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 principalmente allo scopo di creare "condizioni favorevoli" in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire lo "sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate" del Centro-Nord Italia.

L'introduzione delle ZLS rispondeva, in particolare, all'esigenza di estendere, anche alle imprese che operano al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscono, alcuni dei vantaggi che soltanto pochi mesi prima erano stati previsti dal c.d. Decreto Mezzogiorno a favore delle ZES, le Zone Economiche Speciali, regionali e interregionali.

Nella visione originaria le ZLS, in sinergia con le ZES regionali e interregionali, avrebbero dovuto attirare – anche dall'estero – flussi commerciali e investimenti significativi per lo sviluppo del territorio e del tessuto produttivo italiano, sviluppando economie di agglomerazione intorno a poli logistici/portuali e distretti industriali territorialmente delimitati e opportunamente localizzati. La fase attuativa delle ZLS (e delle ZES) ha scontato, però, troppi ritardi ed incertezze.

Nel corso degli anni successivi, le norme istitutive delle ZES e delle ZLS hanno formato oggetto di ripetuti interventi emendativi e integrativi, con l'obiettivo dichiarato di renderne

più efficaci e funzionali la governance, le semplificazioni e i vantaggi fiscali, anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi nel frattempo fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); ciò, tuttavia, ha dato luogo ad un percorso normativo lungo e accidentato, che ha creato molteplici incertezze sul piano applicativo, impedendo di fatto la piena operatività dei progetti di sviluppo economico e di crescita finora elaborati dalle Regioni interessate.

In tale contesto, inoltre, occorre evidenziare che l'Italia è il paese europeo con la maggiore quota di popolazione residente in regioni costiere. Ne consegue la posizione di assoluto rilievo dell'Italia nelle filiere dell'economia del mare. I porti, in particolare quelli localizzati all'interno delle maggiori aree urbane nel Mezzogiorno, rappresentano i principali nodi di produzione di valore logistico e di scambio di flussi di persone, merci, informazioni, tecnologia, conoscenza ecc. della cosiddetta "Blue Economy" (Rapporto Svimez, 2022). Il sistema economico del mare risulta oggi di rilevanza strategica nell'ambito delle politiche industriali del nostro Paese per almeno due ragioni:

Si tratta di un settore ad altissimo valore aggiunto. Secondo quanto rilevato dal Rapporto Svimez, per ogni euro di valore aggiunto prodotto nell'ambito del sistema economico del mare italiano se ne attivano 1,7 nel resto dell'economia. Questo significa che i 51,2 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto del mare in Italia nel 2020 hanno attivato 84,8 miliardi.

Ciononostante, il sistema portuale e logistico italiano sconta ancora carenze infrastrutturali e difficoltà ad intercettare i grandi flussi di traffico e le "lavorazioni logistiche" delle catene del valore globali. Del resto, le inefficienze del sistema logistico italiano costano 50 miliardi l'anno, mentre il cluster portuale dell'intero Paese genera solo il 2,6% del Pil nazionale (a fronte del 2,1% prodotto dal solo porto di Rotterdam per i Paesi Bassi). Le infrastrutture portuali sono di scarsa qualità, tanto che l'Italia è al 45° posto nel ranking "Quality of port infrastructure" stilato dal sito "TheGlobalEconomy.com" e nel 56° posto nella graduatoria del Global Competitiveness Report 2015-2016 del World Economic Forum (assai distante da Spagna e Portogallo e dietro a Marocco, Grecia e Croazia).

In questo contesto le ZLS, attraverso i vantaggi localizzativi forniti, possono rilanciare lo sviluppo economico di un determinato territorio.

L'obiettivo è, quindi, anche attraverso l'applicazione di agevolazioni economiche, quello di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui insistono Zone logistiche semplificate.

A livello normativo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, è stato emanato l'atteso Regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento, reca finalmente la disciplina attuativa delle ZLS. Il quadro normativo di riferimento delle ZLS è stato infine completato con la norma in esame, che prevede l'estensione dei benefici fiscali previsti per la ZES Unica per il Mezzogiorno anche alle ZLS.

Occorre infatti rammentare che, sino all'adozione del dPCM n. 40 del 2024, le Zone logistiche semplificate non sono state destinatarie di una regolamentazione di dettaglio *ad hoc*, ma ad esse è stata estesa, per affinità di materia, la disciplina stabilita per le Zone economiche speciali, contenuta, sino all'avvento del d.l. n. 124/2023, nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In ordine, poi, alle previsioni del comma 4, viene incrementata la dotazione delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in sei specifiche aree del Lazio e delle Marche incluse nei territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Il rifinanziamento della dotazione finanziaria – che segue a quella già effettuata dalla legge n. 178 del 2020 (art. 1, comma 200), che ha destinato un importo complessivo pari a 136 milioni di euro – è funzionale a contrastare il fenomeno della deindustrializzazione tramite la concessione di incentivi economici in favore delle imprese manifatturiere che realizzano gli investimenti di potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti o per l'insediamento di nuove attività produttive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno affidati ai commissari straordinari di governo.

In particolare, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo sottoscrivano un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con risorse pari a 1.200 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e imputata sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. L'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, a concorrenza integrale degli importi annuali.

Inoltre:

- viene escluso dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli il ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli;
- viene previsto che, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, relativi all'area marino costiera, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica basata anche sull'individuazione dei valori di fondo naturale dei sedimenti e delle migliori tecniche disponibili in funzione dei benefici attesi per la collettività, anche in difformità dalla morfologia naturale della linea di costa. Al fine di consentire l'elaborazione della suddetta analisi di rischio, l'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti è effettuata dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario. Per tali interventi, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a quest'ultima. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un unico provvedimento.

Infine, viene disposto che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia, di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con compensi nel limite massimo di 70.000 euro annui ciascuno.

L'articolo 15, comma 3, mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni di euro, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria. Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediate apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).

La delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, ha individuato le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare".

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di

119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotone (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotone (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte

all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con riferimento agli **articoli da 16 a 28** di competenza del Ministero del lavoro si fa presente quanto segue. La crisi connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha generato forti ripercussioni economiche e sociali il cui impatto è stato solo in parte mitigato dall'introduzione di misure che incentivano le assunzioni e salvaguardano i livelli occupazionali.

Le difficoltà legate alla stima della durata della crisi e del suo successivo sviluppo hanno determinato un clima di elevata incertezza che ha avuto riflessi negativi sulle prospettive economiche delle imprese e sul mercato del lavoro

In questo ambito, gli interventi pubblici di sostegno hanno mirato a rallentare o contenere l'impatto complessivo della crisi pandemica affinché la riduzione imprevista della domanda di lavoro non si trasformasse in contrazione permanente.

Ad aggravare una situazione non ancora pienamente stabile è intervenuto, a partire dal febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente crisi energetica, che hanno contribuito a rafforzare le incertezze e il rallentamento della ripresa economica.

Per cercare di contenerne l'impatto negativo sono state impiegate risorse addizionali per bilanciare i mancati guadagni delle imprese e migliorarne le prospettive di crescita. L'impegno, nell'immediato, si è tradotto nuovamente in misure destinate a salvaguardare l'operatività dei settori produttivi attraverso contributi a favore delle imprese e misure di esonero contributivo al cento per cento per incentivare le assunzioni. Tali agevolazioni, previste per l'assunzione di giovani e donne dalla legge di Bilancio 2023, sono ormai terminate.

Dai dati Istat dell'ultimo trimestre del 2023, emerge comunque che i divari territoriali rimangono comunque molto elevati: il tasso di occupazione nel Nord (69,4%) è di 21 punti superiore a quello del Mezzogiorno (48,2%) e il tasso di disoccupazione nelle regioni meridionali (14,0%) è circa tre volte quello del Nord (4,6%). In questo scenario, gli interventi in esame introducono misure di agevolazione contributiva, volte a favorire l'ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione di categorie "deboli" nel mercato del lavoro che necessitano di particolare tutela. Nello specifico, destinatari degli interventi sono i giovani

under 35, le donne svantaggiate e i disoccupati della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

La definizione di un piano nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa si pone quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero del lavoro ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro.

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

Per la formazione sono stati stimati interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. Le attività di tutoraggio, invece, forniranno un supporto consulenziale – anche in chiave di coaching – al fine di accompagnare il beneficiario nell'analisi delle eventuali criticità relative alla fase di start-up e nell'individuazione di soluzioni percorribili; per ciascun destinatario è stata stimata la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento.

L'**articolo 29** si inserisce nell'ambito di un più generale progetto di rafforzamento del sistema istruzione, nei suoi vari settori, al fine, altresì, di colmare i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

La coesione economica, sociale e territoriale rappresenta, infatti, ai sensi dell'articolo 3 del TUE, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 174 del TFUE sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare debba essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione Europea - sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri (Accordi di Partenariato) e secondo regole condivise – assegna, in un arco temporale di sette anni (Ciclo di programmazione), specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono quelle nazionali messe a disposizione dai medesimi Stati Membri.

L'utilizzo e il funzionamento di tali fondi sono disciplinati da regolamenti della Commissione europea.

Con riferimento al ciclo di programmazione 2021-2027 sono previsti i seguenti fondi:

- **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**, mira a correggere i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, contribuendo allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;
- **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**, destinato a sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, a sostenere l'occupazione e a creare una società equa e socialmente inclusiva. Il FSE+ riunisce, a sua volta, quattro strumenti di finanziamenti:

l'ex Fondo Sociale Europeo (FSE), l'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI), il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e il Programma Europeo per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI);

- **Fondo di coesione (FC)**, istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'UE;
- **Fondo per la giusta transizione (JTF)**, sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

In particolare, l'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, approvato il 19 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di *policy* su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale con una assegnazione particolarmente rilevante per le regioni meno sviluppate (in base alla Decisione n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), cui sono dedicati più di 30 miliardi di euro del Fondo europeo regionale e di sviluppo (FESR) e del (FSE+).

Ai contributi europei, altresì, si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 pari a oltre 75 miliardi di euro complessivi.

La programmazione prevede la realizzazione di programmi (nazionali, regionali e interregionali) cofinanziati a valere sui fondi strutturali.

In particolare, il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027", è finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale.

Nel dettaglio, il **comma 1** della proposta normativa in esame risponde all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 – Componenete 1 – Investimento 1.3 "*Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole*" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole.

In base ai dati della fondazione OpenPolis, nell'anno scolastico 2022/2023 la presenza della palestra è stata dichiarata dagli enti proprietari per oltre un terzo degli edifici esistenti (il 35,8%): con una percentuale che supera il 40% al nord ovest, 36,7% al centro e scende nel sud (31,7% nel continente e 30,1% nelle isole).

Appare, pertanto, necessario colmare tale divario, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

L'implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti, ma è anche un investimento per gli enti locali e per le singole realtà territoriali. Consente, infatti, di riqualificare anche aree e spazi urbani annessi alle scuole e favorire una maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell'intera comunità locale.

Quanto alla stima dei costi, si evidenzia che, sulla scorta dei rilievi effettuati durante la predisposizione del PNRR, gli interventi di nuova costruzione e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati a palestre, monitorati negli ultimi anni, i costi/mq sostenuti per l'attuazione di progetti analoghi a quelli oggetto del presente finanziamento sono risultati i seguenti[1]:

Per le palestre:

- Costo medio per nuova costruzione: 2.000,00 euro/mq
- Costo medio per messa in sicurezza: 600,00 euro/mq
- Dimensioni medie: 576 mq

Nel caso delle palestre e/o di strutture sportive si va da una media di 1.152.000,00 euro per nuove costruzioni a 345.000,00 euro per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, con un costo medio per intervento stimabile in euro 748.500,00.

A ciò vanno aggiunti ulteriori 50.000 circa per attrezzature sportive.

Con la proposta in esame, pertanto, si prevede per le Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027 un piano da 200 milioni di euro per consentire gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, già candidati e positivamente verificati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 *"Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole"* del PNRR.

La misura in questione, quindi, si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 1 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23,

[1] Fonte: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole".

comprese la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza;

- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il **comma 2** della proposta normativa in esame nasce anch'esso all'esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. Il comma in esame ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La proposta risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Infatti, secondo quanto emerso dal focus realizzato dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, gli istituti tecnici e professionali sono frequentati, rispettivamente, dal 31,70% e dal 16,90% degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado del nostro Paese. In altre parole, dei circa 2.631.879 studenti, appena la metà (1.280.570 studenti complessivi) frequenta un istituto tecnico o professionale.

Partendo da tali dati, letti unitamente a quelli emersi dal report «*Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027)*», relativo agli scenari previsivi sui fabbisogni occupazionali che da diversi anni vengono elaborati nell'ambito del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, la formazione tecnico-professionale potrebbe riscontrare in futuro un sempre maggiore interesse da parte degli studenti.

In base al rapporto di Unioncamere sopra citato rileva, tuttavia, che, con riferimento al totale dei neodiplomati provenienti dagli istituti tecnici o professionali, sussiste ad oggi uno disallineamento significativo tra domanda e offerta, cosiddetto *"mismatch"*, che è sempre più diffuso nel mercato del lavoro italiano. Le aziende cercano una specifica professionalità, ma non riescono a trovarla.

Alla base di questo paradosso c'è un sistema formativo ancora poco collegato al mondo del lavoro, che non riesce a creare adeguate forme di orientamento, pratica laboratoriale e, più in generale, di collegamento tra scuola e lavoro.

Occorre, tuttavia, evidenziare come, in considerazione anche delle grandi transizioni già in atto sul fronte digitale e ambientale, tale situazione sia destinata a mutare. Ed invero, secondo le suddette previsioni, il numero degli iscritti agli istituti tecnici o professionali potrebbe crescere nel quinquennio 2023-2027 grazie alla sempre maggiore richiesta lavorativa proveniente da settori strategici cui si rivolgono, sotto il profilo formativo, gli istituti tecnici o professionali.

Secondo il rapporto di Unioncamere, infatti, circa il 48,1% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili in possesso di una formazione secondaria superiore di tipo tecnico-professionale.

Appare, pertanto, indubbio che un cambio di direzione potrà avvenire con l'adozione di politiche volte a potenziare tali istituti, da un lato, aumentando la consapevolezza di studenti e famiglie circa le molteplici opportunità offerte sia in termini di accesso diretto al mondo del lavoro che di prosecuzione degli studi nei percorsi accademici e dell'istruzione terziaria; dall'altro, riorganizzando, sotto il profilo qualitativo e organizzativo, i percorsi di studi offerti e gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche.

La proposta normativa in esame, attraverso lo stanziamento previsto, risponde, pertanto, alle suesposte esigenze di rafforzamento del sistema dell'istruzione tecnica e professionale, anche in coordinamento con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS *Academy*.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 2 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli istituti tecnici e professionali;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il **comma 3** risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR, attraverso la possibilità di dotare anche le strutture beneficiarie dei fondi PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

La proposta, pertanto, si pone come risposta alle seguenti criticità:

- difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni;
- denatalità;
- carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 3 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130: rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- i Comuni, che accederanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- i bambini e le bambine della fascia d'età 0-6 e le loro famiglie.

Il **comma 4** della presente proposta normativa risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Infatti, il decreto-legge n. 75/2023, all'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e del piano "Agenda Sud", di cui al decreto ministeriale n. 176 del 30 agosto 2023, per le attività di contrasto alla dispersione scolastica.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 4 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- il personale scolastico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75: 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per il Piano "Agenda Sud").

L'articolo 31 mira a definire un Piano nazionale Ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 – *RicercaSud*, quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle politiche pubbliche volte allo sviluppo della capacità di ricerca e innovazione.

La proposta normativa è stata formulata, infatti, allo scopo di mettere a sistema tutte le opzioni di sinergia, integrazione e complementarità tra gli strumenti programmatici di titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, quali:

- il Programma nazionale Ricerca, innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027;

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel quadro della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, componente 2 – dalla ricerca all'impresa;
- il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

L'opera di sistematizzazione è volta, altresì, all'introduzione di tecnologie avanzate, nonché allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, e la collaborazione tra sistema della ricerca e le imprese nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento.

In particolare l'articolo in commento mira ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare appieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative "*capital intensive*" che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

A tal fine, in una logica di piena sinergia tra politica di coesione europea e nazionale e PNRR, l'istituzione di un Piano d'azione "*RicercaSud*" consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile, pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPESS n. 48/2021 per dare attuazione agli "Ecosistemi per l'innovazione" istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti – analogamente a quanto può fare il PNRR - anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l'istituzione e l'attuazione di un apposito piano d'azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistemica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell'ambito di alcune "misure di sistema" MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sono stati introdotti alcuni nuovi *target*, volti a tracciare l'effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l'effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di

potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, andava, infatti, affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai regolamenti settoriali della politica europea di coesione, dall'accordo di partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del decreto-legge medesimo) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i "*ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno*", mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i "*posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*". Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "Ricerca Sud" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Quanto ai beneficari si evidenzia come, nel tempo, l'azione concernente la ricerca e l'innovazione sviluppata a livello centrale abbia riguardato prevalentemente destinatari pubblici; mentre iniziative a favore dei privati, in particolar modo nelle categorie di regioni meno sviluppate, sono risultate di un rilievo molto modesto.

Il PN RIC 2021-2027, pilastro del Piano *RicercaSud*, per contro, è orientato al miglioramento della competitività delle imprese da realizzarsi, per la parte di competenza MUR, mediante il trasferimento di innovazione tecnologica nelle varie forme possibili che vede il coinvolgimento diretto e/o indiretto delle imprese in tutte le azioni previste.

Allo stato attuale, anche a causa della mancanza di dati oggettivi, l'individuazione numerica dei destinatari, così come quella delle categorie di appartenenza, è possibile se circoscritta al PN RIC 2021-2027 e, in particolare, alla parte di competenza del MUR.

Le principali azioni, attualmente previste dal PN, che possono essere oggetto di eventuali rimodulazioni, riguardano: il finanziamento di infrastrutture di ricerca finalizzate all'attività collaborativa con le imprese, progetti di ricerca che vedono coinvolti enti e imprese, dottorati industriali, borse di apprendistato, etc.

Complessivamente i destinatari delle azioni del PN, come quantificato attraverso i target degli indicatori, sono potenzialmente circa **15.100** soggetti, di cui: **100 tra Enti Pubblici di Ricerca e Università**; **14.000 imprese (in prevalenza PMI) e 1.000 persone fisiche**.

L'**articolo 33** reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali, con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La coesione economica, sociale e territoriale è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del TUE. Un'attenzione particolare viene rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Com'è noto, l'articolazione per macro-aree territoriali dei fondi strutturali tiene conto della dotazione specificamente destinata alle regioni più sviluppate, alle regioni in transizione e alle regioni meno sviluppate, sulla base dei parametri macroeconomici stabiliti a livello europeo. In Italia, per il ciclo 2021-2027, le regioni meno sviluppate sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Secondo quanto emerge dall'Accordo di partenariato 2021-2027, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, tra gli obiettivi da perseguire assume particolare rilievo l'efficienza energetica, secondo il principio "*energy efficiency first*" cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone. Anche se il carbone rappresenta una quota minoritaria nel mix energetico italiano (9,3% nel 2018, significativamente inferiore alla media UE di 18,3%, Fonte Eurostat), esso determina ancora il 40% delle emissioni di CO2 legate alla produzione di energia (Fonte ISPRA). Per ridurre le proprie emissioni di gas serra, l'Italia si è impegnata a eliminare gradualmente il carbone entro il 2025, trasformando la sua strategia industriale ed energetica. Il sostegno alle fonti rinnovabili si concentra prioritariamente su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico.

Anche il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final della Commissione europea del 29 novembre 2022, e finalizzato al sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, si pone l'obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato da un prolungato periodo di crisi, anche mediante l'avvio di investimenti volti a promuovere la transizione ecologica e lo sviluppo di energie rinnovabili.

In virtù di tanto, l'articolo in esame, al comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che sono appunto definite quali regioni meno sviluppate, attribuisce a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati: a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Ciò dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027.

Al comma 3, si prevede, inoltre, che con delibera del CIPESS potranno essere assegnate, a valere sul Fondo FSC, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le predette

aree, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Le carenze delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel Mezzogiorno contribuiscono, infatti, a ostacolare lo sviluppo economico del territorio. Il divario è particolarmente marcato nel confronto tra le grandi città, che nel Mezzogiorno, anche per questo, stentano a svolgere il ruolo di soggetti catalizzatori dello sviluppo economico. Secondo quanto emerge dall'analisi contenuta nell'Accordo di partenariato 2021-2027, con riferimento alle reti ferroviarie regionali e locali, la pur maggiore estensione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno nei confronti del Centro-Nord, quando rapportata alla superfice territoriale (16,1 Km contro 11,4 km di rete ogni 1.000 kmq) sottende una consistenza di tratte elettrificate di oltre la metà inferiore (28,8 contro 66,3 per cento del Centro-Nord, dati riferiti al 2018). Per questo motivo, gli interventi previsti nell'Accordo sono inseriti nella programmazione regionale e in larga parte nelle regioni meno sviluppate, e sono diretti a perequarne la consistenza infrastrutturale, presupposto per avvicinare dotazione e qualità dei servizi a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Il comma 4, infine, per accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono, infatti, strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.

L'**articolo 34** si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento normativo volto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, attraverso la definizione del quadro normativo nazionale, finalizzato a rendere più efficiente la politica di coesione europea e ad accelerarne l'attuazione, in settori strategici definiti all'interno del decreto in oggetto.

Nello specifico, il Capo VII "*Disposizioni in materia di cultura*", reca l'art. 34, rubricato "*Programma nazionale cultura*". La disposizione in oggetto si prefigge di favorire lo sviluppo e di rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027.

Pertanto, al comma 1, si prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, venga approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere

finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Inoltre, si dispone che il decreto di cui al primo periodo, preveda, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

La copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1 è prevista al comma 2, che dispone che vi si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

La previsione normativa di cui all'**articolo 35** si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità* 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021 – 2027*".

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l'"importanza strategica" di un'operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale

"*Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027*", ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

- con il comma 2, l'"importanza strategica" delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
  - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
  - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
  - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni "meno sviluppate", devono qualificarsi come operazioni di "importanza strategica" e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con l'**articolo 37** si vuole prevedere l'individuazione di apposite misure finanziarie per l'attuazione del PNRR evitando la riduzione delle risorse previste per sostenere i cd. Contratti di sviluppo.

Come è noto, il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

Relativamente allo specifico intervento in esame, se i Contratti di sviluppo costituiscono ad oggi uno dei più importanti strumenti di politica industriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e di attrazione di investimenti esteri, che si potrebbe definire "Mini Contratti di sviluppo", se ne amplia, di fatto, il campo di applicazione rafforzandone l'utilizzo e l'efficacia.

A conferma di quanto appena affermato, si fornisce qualche numero sull'attuale operatività dei Contratti di sviluppo che costituisce il principale strumento di agevolazione nazionale per il sostegno a investimenti industriali di grande dimensione finanziaria e che nel Mezzogiorno rappresenta un concreto fattore di coesione e valorizzazione dei territori.

Infatti negli ultimi anni lo strumento, operativamente gestito da Invitalia, ha consentito di finanziare 434 grandi progetti di investimento, per un ammontare di investimenti realizzati pari a 17,7 miliardi di euro che hanno consentito di creare o salvaguardare occupazione per

un numero di posti di lavoro pari oltre 260 mila unità, di cui il 70% circa riferibile al Mezzogiorno (fonte MIMIT).

La disposizione di cui all'articolo 37 apporta quindi modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del made in Italy previste dal Decreto-legge n.19/2024 in materia di PNRR. L'obiettivo principale è quello di intervenire per individuare la copertura finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR nella corrispondente riduzione del Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo. Destinatari della misura sono quindi le imprese e gli investitori.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 4**, delinea un apposito meccanismo procedimentale per l'individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall'articolo 2 e condivisi con la Commissione europea.

L'obiettivo generale sotteso alla selezione degli interventi ritenuti strategici e di maggiore rilevanza da realizzare è quello di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027, favorendo un approccio orientato al risultato, in modo da assicurare l'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi considerati prioritari, evitando il disimpegno automatico delle risorse dei Fondi europei non utilizzate nei termini prefissati o il definanziamento delle risorse della quota di cofinanziamento nazionale nel caso di non assunzione nei termini delle obbligazioni giuridicamente rilevanti.

Altro obiettivo principale sotteso alla disposizione in commento è quello di rafforzarne il coordinamento tra gli interventi prioritari finanziati con i Fondi delle politiche di coesione e gli interventi finanziati dal PNRR in modo da evitare possibili sovrapposizioni di misure e/o misure non perfettamente allineate in un medesimo contesto territoriale, con conseguente rischio di dispersione di risorse e di ottenere un risultato non ottimale in favore dei destinatari. Nella stessa ottica nell'ambito degli interventi finanziati con la politica di coesione si intende favorire il necessario coordinamento tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali sulle misure da realizzare in un determinato ambito territoriale.

Come obiettivo specifico si intende intervenire nei settori strategici individuati (risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno alle imprese per le transizioni digitale e verde) in cui si registrano i maggiori ritardi infrastrutturali delle regioni del Sud rispetto alle aree centro-nord del Paese, al fine di accrescere la competitività e l'attrattività del Mezzogiorno e rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

Altro obiettivo specifico è quello di assicurare con l'individuazione degli interventi prioritari, la realizzazione di quegli investimenti che costituiscono condizioni abilitanti per ottenere le risorse dei Fondi strutturali europei.

Il comma 7 della norma, infine, risponde all'esigenza di assicurare un termine certo e definito per l'approvazione del Piano strategico della ZES unica, oltre a quella di chiarire

che il procedimento per l'aggiornamento periodico del Piano è speculare a quello già seguito per la sua predisposizione.

Quanto all'**articolo 13**, il principale obiettivo che l'intervento normativo intende conseguire è rappresentato dall'incremento dell'attrattività delle Zone logistiche semplificate, tramite l'estensione della platea delle imprese beneficiarie delle agevolazioni economiche previste per la nuova ZES unica, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento, in tali aree, di nuove imprese.

Allo stesso modo, l'incremento della dotazione finanziaria delle risorse da destinare al contrasto della deindustrializzazione nelle aree delle regioni Lazio e Marche appartenenti ai territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno è funzionale all'erogazione di incentivi agli operatori economici operanti nelle zone interessate, in modo tale arginare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale delle aree beneficiarie delle misure incentivanti. In termini più specifici, gli incentivi dovranno ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti:

• iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile in cui è svolta l'attività manifatturiera;

• ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi;

• investimenti immateriali;

• conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;

• avvio di nuove unità produttive.

Relativamente all'**articolo 14,** l'intervento normativo è, in primo luogo, finalizzato ad assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014. A tal riguardo, si evidenzia che la crisi dell'area industriale ex ILVA e Italsider ha contribuito allo smarrimento di una identità industriale forte e radicata in quel territorio, influendo, di conseguenza, sulla perdita di terreno competitivo da parte dell'intera città di Napoli. Inoltre, l'arresto delle attività industriali e siderurgiche attive degli scorsi decenni ha lasciato un'ampia porzione di territorio soggetto ad un alto tasso di inquinamento e degrado. Pertanto, l'intervento normativo in discorso, in quanto finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi di recupero e rilancio del sito, è diretto a restituire ad un'area strategica per lo sviluppo della città una nuova vocazione multifunzionale, con la realizzazione di infrastrutture moderne oltre a spazi verdi, residenziali, ricettivi e commerciali, secondo il modello della c.d. "Smart city". In secondo luogo, la norma in esame, laddove prevede la possibilità di affiancare qualificati esperti tecnici a supporto del Commissario straordinario operante nella regione Sicilia ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, è finalizzata ad agevolare l'attuazione degli interventi di completamento della rete impiantistica integrata regionale, di competenza del Commissario straordinario. Tali interventi sono finalizzati, in un'ottica più estesa, a consentire, sul territorio regionale, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Relativamente all'**articolo 15, comma 3,** la disposizione si pone come obiettivo generale quello di prevedere la deroga all'articolo 3, comma 19, della legge 350/2003 che pone il divieto, tra l'altro, per le regioni a statuto ordinario di procedere a finanziamenti o ricapitalizzazioni di società in perdita di esercizio, al fine di consentire alla regione Calabria di fornire alle due società controllate SACAL e SORICAL, una quota parte delle risorse necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti programmati (come illustrati al punto 1) e di cui le due società sono soggetti attuatori. A tal fine la Regione Calabria (in qualità di socio) potrà sottoscrivere un aumento di capitale nel limite di massimo di 75 milioni di euro per ciascuna delle due società (fino a 50 milioni di euro per il 2024 e fino a 25 milioni di euro per il 2025) in modo da fornire alle stesse i mezzi necessari per la realizzazione degli investimenti. L'obiettivo specifico dell'intervento a favore di SACAL è quello di favorire lo sviluppo degli aeroporti calabresi, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, considerati un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, favorendo nello specifico il finanziamento dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme da realizzare entro il 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda SORICAL l'obiettivo specifico è quello di avviare la gestione unitaria del servizio idrico integrato in ambito regionale, finalizzata ad efficientare sotto il profilo qualitativo e quantitativo il servizio idrico e il servizio di depurazione delle acque nell'ottica di garantire l'efficientamento del sistema con la riduzione dei costi e l'eliminazione degli sprechi, una maggiore soddisfazione dell'utenza, ed assicurare, al contempo, una più ampia sostenibilità dell'uso della risorsa idrica.

Con riferimento agli **articoli da 16 a 28** concernenti le disposizioni in materia di lavoro si fa presente quanto segue. Sotto un profilo generale, le disposizioni prevedono interventi che hanno la finalità di ottimizzare il sostegno all'autoimpiego riconosciuto come una promettente possibilità per la creazione di nuovi posti di lavoro. I meccanismi di incentivazione previsti, infatti, puntano a sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite la concessione di contributi economici e l'offerta di servizi formazione, tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Gli interventi proposti, pertanto, sono orientati a fornire risposte in tale direzione, attraverso gli strumenti previsti dalla promozione del lavoro autonomo e dell'autoimpiego.
Dunque, l'obiettivo generale perseguito è favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti under 35 privi di occupazione, nonché di qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari delle azioni e promuovere la cultura d'impresa, prevedendo una maggiore concentrazione delle risorse, oltre il 65%, alle iniziative nei territori del sud, nonché promuovere l'occupazione di giovani, donne e disoccupati, soprattutto nel Mezzogiorno. A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.
Gli interventi avranno caratteristiche di unitarietà nella gestione e promozione al fine di convergere con le politiche attive regionali per gli obiettivi di occupabilità collegati al programma GOL e con gli altri strumenti attivati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfiemployment) già promosse dal Ministero

del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.

In particolare, la concessione di contributi a fondo perduto ha come obiettivo specifico quello di favorire l'accesso al credito ai giovani under 35, oltre che agevolare, nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis", la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a promuovere il rafforzamento del sistema produttivo e la creazione di nuove imprese da parte di giovani che non lavorano, ma che hanno sviluppato un'idea progettuale che vogliono realizzare.

Nella recente esperienza del Ministero del Lavoro è stato riconosciuto il valore importante della formazione come mezzo per fornire le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà. Pertanto, nella strategia del Ministero sono stati previsti degli interventi di formazioni che consistono in corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria attività autonoma, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione per partecipare ai bandi per la concessione dei contributi a fondo perduto. L'obiettivo specifico è quello di migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani che intendono trasformare un'idea imprenditoriale in realtà.

Altro intervento previsto è quello di un tutoraggio che ha come obiettivo specifico consolidare le competenze dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali. Infatti, la fase post avvio attività e il consolidamento sono le fasi più delicate e decisive per la sopravvivenza della nuova realtà imprenditoriale e pertanto i servizi di tutoraggio svolgeranno un ruolo fondamentale con un programma strutturato sulle specifiche esigenze di ogni singola nuova attività. L'obiettivo perseguito è duplice: la nascita di una nuova impresa non solo rappresenta una fonte di occupazione per l'imprenditore stesso ma può portare alla creazione di altri posti di lavoro con l'assunzione di nuovi dipendenti nella neonata realtà imprenditoriale.

Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche iniziative a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali iniziative sono finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del Programma, e a valere sulle risorse della Missione 5 del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori, nel rispetto dei relativi vincoli.

L'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, ha il duplice obiettivo di semplificare e migliorare dei servizi.

La finalità specifica della previsione normativa risiede nel consentire al percettore e di NASpI e di DIS-COLL di accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica, e ai Centri per l'Impiego di utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

In merito all'**articolo 29**, gli obiettivi generali che hanno guidato la formulazione della presente disposizione sono rappresentati dal superamento, nell'ambito del sistema istruzione, dei divari territoriali, infrastrutturali e negli apprendimenti presenti tra le Regioni e il contrasto alla dispersione scolastica.

Il presente intervento normativo, nel solco dei più ampi obiettivi fissati dall'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia e dal piano "Agenda Sud", è volto a implementare la coesione del sistema nazionale di istruzione e a garantire che i bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse possano accedere alla medesima offerta educativa e formativa, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalle istituzioni scolastiche frequentate.

Quanto, poi, agli obiettivi specifici ai quali le disposizioni contenute nella norma in esame sono preordinate possono essere così riassunti:

Comma 1

- progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole;
- potenziare l'attività sportiva e motoria nelle scuole;
- promuovere stili di vita salutari;
- promuovere l'inclusione sociale, attraverso l'attività sportiva;
- scoperta delle attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo;
- incrementare l'offerta formativa e potenziare le strutture scolastiche;
- incrementare del tempo scuola e aprire la scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico.

Comma 2

- implementare e riqualificare le attività laboratoriali;
- consentire lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studi;
- rafforzare la connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica col tessuto socioeconomico, anche in un'ottica di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti;
- consentire di spendere le competenze acquisite in contesti lavorativi o di studio, esterni rispetto al percorso di studi.

Comma 3

- rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia d'età 0-6 anni;
- riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole dell'infanzia;
- migliorare la conciliazione vita-lavoro, in particolare per le donne;
- sostegno alla natalità.

Comma 4

- consentire alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico;

- garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche, attraverso la maggiore disponibilità di personale ausiliario;
- dare continuità ai rapporti di lavoro a tempo determinato di 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per Agenda Sud).

Relativamente **all'articolo 31** l'obiettivo generale è il miglioramento dell'attività amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca.

L'obiettivo specifico è quello di poter massimizzare gli impatti dei diversi strumenti su cui fa leva il Piano *RicercaSud*, tramite una tempestiva azione di concertazione e condivisione tra gli attori coinvolti al fine di poter individuare le azioni e quindi gli interventi da realizzare.

Tale attività si rende necessaria per consentire all'Amministrazione titolare di rispettare la tempistica propria degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali che prevedono *step* di verifica intermedi, nonché come data ultima di chiusura il 31 dicembre 2029. A tali *step* sono riconducibili gli obiettivi relativi ai vari indicatori di cui al punto successivo.

Quanto all'**articolo 33**, esso si pone come obiettivo, in primo luogo, di consentire alle regioni meno sviluppate una transizione verde, prevedendo il finanziamento di investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare rilievo per l'efficienza energetica, secondo il principio "*energy efficiency first*" cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone.

Tale obiettivo è attuato mediante la previsione di investimenti nei suddetti territori, volti sia alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, sia all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Altro obiettivo perseguito dalla norma in esame è quello di ridurre il "gap" infrastrutturale e dei servizi pubblici delle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, mediante il finanziamento di investimenti volti al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Tale intervento normativo si pone, quindi, l'obiettivo di avvicinare dotazione e qualità dei servizi dei territori del Mezzogiorno a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Quanto all'**articolo 34**, la misura ivi prevista si propone, all'interno della cornice del Programma nazionale cultura, di predisporre uno specifico Piano d'azione che individua la tipologia di iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei

luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027. Si prevede, altresì, un criterio di preferenza verso i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 35** mira a rafforzare il sistema della legalità nelle regioni meno sviluppate nell'ambito delle attività riconducibili al Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità* 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022.

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l'"importanza strategica" di un'operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027*", ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- con il comma 2, l'"importanza strategica" delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
  - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
  - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
  - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni "meno sviluppate", devono qualificarsi come operazioni di "importanza strategica" e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con riferimento all'**articolo 37**, l'obiettivo di carattere generale che la norma è finalizzata a perseguire è rappresentato dall'individuazione della copertura finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR mantenendo inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

Per l'attuazione di tale obiettivo generale è stata individuata, quale obiettivo specifico, una riduzione delle risorse previste per il Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

2.2 Indicatori

L'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 4 potrà essere valutata sulla base dell'effettiva trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, degli elenchi degli interventi prioritari, per ciascuno dei settori strategici da parte dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome, nonché dalla verifica. Asempre ad opera del predetteo Dipartimento, della coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici indicati all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 della medesima norma in commento.

Relativamente, poi, al comma 7 della norma in esame, l'indicatore di riferimento sarà rappresentato dall'approvazione del Piano strategico della ZES unica entro il 31 luglio 2024.

Con riferimento alle previsioni di cui **all'articolo 13**, la verifica della realizzazione degli obiettivi delle misure in discorso potrà essere effettuata prioritariamente sulla base dei seguenti indicatori:

- tasso di crescita delle immobilizzazioni materiali delle imprese operanti nelle ZLS;
- volume di affari delle imprese ivi insediate;
- numero delle imprese di nuovo insediamento;
- tasso di crescita del numero dei dipendenti.

In merito **all'articolo 14**, come indicatori dell'effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- nel breve periodo, sottoscrizione, nel termine indicato dalla norma, del protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Commissario straordinario di Governo per l'ex area industriale Bagnoli-Coroglio, recante l'individuazione degli interventi di risanamento e di rigenerazione urbana finanziabili;
- adozione della delibera CIPESS di assegnazione delle risorse nonché la concreta utilizzazione, nel periodo 2024-2029, delle risorse stanziate dalla norma;
- effettiva realizzazione degli interventi finanziabili tramite le risorse stanziate dalla disposizione in discorso;
- adozione dei provvedimenti di nomina degli esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario *ex* art. 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023.

Con riferimento alle previsioni di cui all'**articolo 15, comma 3** la verifica della realizzazione degli obiettivi potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- Stato di avanzamento dei lavori;
- Effettiva realizzazione delle opere entro la data prefissata di conclusione degli investimenti;
- Monitoraggio dell'impatto economico e sociale degli investimenti.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** si riportano i seguenti indicatori di riferimento.

Coerentemente con il set di indicatori del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, ai fini del monitoraggio e della valutazione della misura sono individuati i seguenti indicatori:

Tipo indicatore	Denominazione indicatore	Valore target stimato
Indicatori di output	Numero complessivo dei partecipanti	15.000
Indicatori di risultato	Partecipanti che hanno un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	80%
	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	65,5%

Per il calcolo del valore target degli indicatori sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Sulla base dei dati storici, si stima di raggiungere 15.000 giovani, di cui oltre il 65% al Sud, tenuto conto di un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro per destinatario.

Per la parte finanziata a valere sul PNRR, saranno da monitorare e valorizzare eventuali indicatori comuni, ove associati a livello di misura/submisura, eventuali indicatori di target di riferimento, ovvero indicatori di output specifici da individuare a livello di progetto.

Quanto all'**articolo 29**, si indicano di seguito gli indicatori che saranno adottati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati per ciascun comma:

Comma 1

- numero di palestre scolastiche attivate nelle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria/numero di palestre attivate con un PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (il piano da 200 milioni di euro).

Comma 2

- numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni meno sviluppate/ Numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche

competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni sviluppate.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 150 milioni di euro).

Comma 3

- numero di asili e scuole dell'infanzia operanti nelle regioni meno sviluppate nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento; Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 100 milioni di euro).
- numero di posti disponibili nelle suddette strutture per l'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di bambini e bambine iscritti negli asili e nelle scuole dell'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di donne lavoratrici che si dimettono dal posto di lavoro a partire dal settembre 2024 rispetto agli anni precedenti: % di decremento.

Comma 4

- numero di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, fino al 15 giugno 2024.

Quanto **all'articolo 31** Il PN RIC 2021-2027, così come approvato dalla Commissione, contiene un *set di indicatori* rispetto ai quali sono stati quantificati i target che misurano la performance e che sono propri del FESR.

Ad essi sono collegati i target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 e i target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029.

Per attuare il Piano Ricerca Sud dovranno essere definite nuove azioni (quali, ad esempio, STEP) diverse da quelle attualmente previste nel PN. A tal fine si renderà necessario rivedere gli attuali *indicatori e i relativi target*, nonché individuarne di nuovi scelti tra quelli stabiliti nel regolamento FESR.

Indicatori del raggiungimento degli obiettivi saranno, in ogni caso, rappresentati:

- dal numero delle unità lavorative che sarà dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- dal numero di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- dal numero di collaborazioni realizzate tra enti di ricerca ed imprese.

In merito **all'articolo 33**, come indicatori dell'effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- tipologia e valore degli investimenti realizzati nei territori contemplati dalla norma;

- adozione della delibera del CIPESS per l'assegnazione delle risorse per il finanziamento degli interventi di miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, dei servizi;
- stato di avanzamento dei lavori relativi miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità;
- nel lungo periodo: aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

In merito all'**articolo 34**, si tiene conto del grado di adozione delle misure in relazione a quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, fermo restando il rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali.

In ordine all'**articolo 35**, l'indicatore è costituito dal numero delle comunicazioni alla Commissione europea delle operazioni di importanza strategica selezionate a valere sul Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017. La baseline è 0 mentre il target 4.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'**articolo 4**, delineando un apposito meccanismo procedimentale diretto all'individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall'articolo 2, spiega effetti, in via diretta, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche indicate al comma 1 (Ministeri, regioni e province autonome titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027), oltre che del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che espressamente svolge la funzione di coordinamento, monitoraggio e verifica della coerenza degli elenchi di interventi predisposti dalle Amministrazioni competenti con i settori individuati dall'articolo 2 e con gli indici definiti dal comma 2 della medesima norma in commento. La norma, pertanto, pone obblighi funzionali allo scopo di responsabilizzare le Amministrazioni titolari dei programmi verso un'attuazione efficace.

La norma, al contrario, non determina effetti diretti ed immediati in capo a soggetti quali, in particolare, gli operatori economici e la popolazione dei territori sui quali gli interventi saranno effettuati, considerata la natura procedimentale della disposizione in esame, indirizzata unicamente a soggetti pubblici.

Ciononostante, non può non rilevarsi che gli interventi prioritari, una volta attuati, contribuiranno alla creazione di un contesto favorevole allo sviluppo socio-economico in tutte le aree del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. In particolare, tenuto conto del contenuto degli indici di selezione degli interventi definiti dal comma 2, gli interventi in parola sono funzionali ad obiettivi quali il superamento dei divari infrastrutturali, il rafforzamento dei servizi di interesse economico generale e la promozione della transizione verde e digitale, con la conseguenza che possono ragionevolmente prevedersi effetti, di segno unicamente positivo, sia per gli operatori economici che per la popolazione residente nei territori di attuazione degli interventi.

In ordine **all'articolo 13**, l'incremento dell'attrattività delle ZLS per gli operatori economici può portare a due tipologie principali di benefici: da un lato, i benefici economici "statici" o "diretti", come l'occupazione, la crescita delle esportazioni, le entrate fiscali per lo Stato e i flussi in entrata di valuta estera; dall'altro, i benefici economici più "dinamici" o "indiretti", come l'aggiornamento delle competenze, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, la diversificazione economica e il miglioramento della produttività delle imprese locali. Le ZLS possono portare benefici anche alle altre imprese nazionali in esse insediate, in termini di esternalità positive o effetti di apprendimento ("effetto spillover") e degli effetti positivi degli investimenti esteri nel paese. Le stime fino ad oggi effettuate hanno avuto ad oggetto le ZES. Rilevanti saranno anche gli impatti in termini di economia circolare e sviluppo delle fonti rinnovabili. Data la posizione geografica e strategica che ricopre il nostro Paese nell'area Medio Oriente e Nord Africa (MENA), la piena operatività delle ZLS, potrebbe attrarre investimenti nel settore delle rinnovabili, così da ridurre, sensibilmente e in maniera sostenibile, la dipendenza da fonti di approvvigionamento estere e, al contempo, soddisfare parte del fabbisogno energetico interno (porti compresi, notoriamente energivori).

Relativamente **all'articolo 14**, in merito alle disposizioni riguardanti l'ex polo di Bagnoli-Coroglio, si osserva che tali previsioni, in quanto funzionali all'accelerazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area, determineranno impatti ampiamente positivi sull'intero territorio della periferia nord-occidentale di Napoli, in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana, oltre a creare, del tutto ragionevolmente, una maggiore attrattività per gli investimenti. In merito, poi, alle previsioni relative alla nomina di esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario *ex* art. 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, si evidenzia che tale intervento non appare idoneo a determinare, *ex se*, impatti di immediata rilevabilità su specifiche categorie di destinatari. In termini generali, comunque, può ragionevolmente prevedersi un effetto acceleratorio sull'attuazione degli interventi demandati al Commissario straordinario, in ragione dell'incremento del personale di supporto allo stesso.

Relativamente **all'articolo 15, comma 3** per quanto riguarda l'investimento di SACAL, dal finanziamento degli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi ci si attende un notevole incremento del trasporto aeroportuale, con conseguente rilancio e impulso all'economia e allo sviluppo dell'intero territorio calabrese per effetto dell'incremento del traffico merci/passeggeri in transito nella Regione. Si segnala, in particolare, che Lamezia Terme è il più importante e trafficato scalo della Calabria e uno dei primi del Mezzogiorno per traffico passeggeri, ed effettua collegamenti di linea sia per voli nazionali che per voli internazionali. L'intervento mirato allo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia è finalizzato a potenziarne ulteriormente la capacità di trasporto anche nell'ottica di incrementare il flusso di passeggeri internazionali e sviluppare la vocazione turistica della Regione. In ogni caso, in termini generali, si evidenzia che l'incremento del volume del trasporto (aeroportuale) porta benefici ed esternalità positive per tutto l'indotto dei servizi legati alla movimentazione di merci e persone. Da tale investimento si attendono, infine, risultati positivi per la collettività in termini di crescita del livello occupazionale del territorio.

Gli investimenti di SORICAL sul servizio idrico integrato mirano a superare le specifiche criticità registrate in relazione alle reti di distribuzione idropotabile e, più in generale, alle infrastrutture di approvvigionamento idrico e agli impianti di depurazione, che per via dello stato di usura soffrono di varie inefficienze (ad esempio rilevanti perdite d'acqua) che

sono tra le cause della maggiorazione del costo totale del servizio, in parte scaricato sull'utenza finale. Con il rinnovo delle reti di distribuzione dell'acqua si mira a ottimizzare l'erogazione del servizio, migliorare la qualità dell'acqua distribuita, ed efficientare la gestione del sistema idrico, eliminando i costi connessi alle perdite e agli sprechi. L'efficientamento ed il rinnovo delle infrastrutture idriche determinerà anche risvolti positivi per l'ambiente, non solo evitando la dispersione dell'acqua, ma anche favorendo la riduzione dei consumi energetici; si rappresenta infatti che il servizio idrico è un settore altamente energivoro e pertanto il relativo efficientamento avrà effetti positivi anche in termini di risparmio energetico, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione cui il Paese è tenuto sulla base dei regolamenti europei.

In merito all'**articolo 29**, si illustrano di seguito i principali impatti della proposta normativa in esame, suddivisi per ciascuna categoria di destinatari:

- le **regioni meno sviluppate** conseguiranno, in termini di benefici, una riduzione dei divari territoriali rispetto alle altre Regioni, sia per quanto concerne l'offerta educativa e formativa e sia con riferimento alle infrastrutture scolastiche. Come ulteriori impatti attesi, si prevede una riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e un aumento della loro capacità attrattiva per le famiglie, con conseguente contenimento dei tassi migratori.
- Gli **enti locali**, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge n. 23 del 1996, conseguiranno, in termini di vantaggi, un aumento e, laddove già presenti, la messa in sicurezza delle infrastrutture per lo sport all'interno della scuole, altresì otterranno la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati all'interno degli istituti tecnici e professionali e, infine, il rinnovo degli arredi presenti all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda i costi che dovranno sostenere gli enti locali per la realizzazione di tali interventi, l'intervento normativo prevede espressamente che detti oneri saranno coperti con le risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR, che FSE+.

- Le **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione** potranno garantire opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti. Potranno offrire nuove infrastrutture dove poter praticare sport e, con riferimento agli istituti tecnici e professionali, dei laboratori innovati, idonei a formare adeguatamente gli studenti alle istanze provenienti dal mondo del lavoro. In ragione del potenziamento dell'offerta educativa e formativa, si prevede anche un aumento del numero degli iscritti.
- Gli **alunni e le loro famiglie** potranno accedere ad un'offerta formativa uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare, la possibilità di poter praticare sport durante le ore di scuola comporterà per gli studenti dei benefici, in termini di salute fisica e mentale. Potranno, altresì, migliorare anche le loro capacità relazionali. Gli studenti degli istituti tecnici e professionali, dal momento che potranno beneficiare di laboratori avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, potranno accedere a più ampie offerte di lavoro e saranno maggiormente competitivi rispetto ai loro coetanei collocati in altre regioni. Il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0 – 6 porterà vantaggi anche per le famiglie, in particolare per le donne, che potranno

contare su un concreto aiuto nel bilanciamento tra lavoro e famiglia. Tale misura, pertanto, produrrà effetti in termini di incremento del lavoro femminile e diminuzione del fenomeno della denatalità.

Alla luce di quanto sopra esposto in materia di impatti, si evidenzia come l'intervento possa apportare importanti benefici alla **collettività** nel suo complesso.

In merito **all'articolo 31** l'impatto atteso dalla norma proposta è soprattutto di carattere sociale: grazie alla realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente sezione si dovrebbe ridurre il divario territoriale con le regioni del centro-nord nei punti di caduta delle politiche pubbliche di sostegno e investimento attuate con il Piano *RicercaSud*, e in particolare rispetto ai seguenti ambiti:

- potenziamento del capitale umano ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali;
- consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti alle aree della strategia di specializzazione intelligente delle Regioni meno sviluppate;
- innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.

Sotto il profilo dell'impatto ambientale, sono attesi effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.

In relazione **all'articolo 33**, l'incremento degli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile nei territori del Mezzogiorno potrà comportare effetti positivi, in primo luogo, per gli operatori economici insediati nelle aree industriali beneficiarie degli investimenti oggetto dell'articolo in esame, tenuto conto che l'incremento della produzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo delle imprese nonché lo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti oggetto dei predetti interventi comporterà, del tutto ragionevolmente, una riduzione dei costi (non predeterminabili nel dettaglio) di approvvigionamento energetico e di stoccaggio sostenuti dagli operatori economici operanti nelle dette aree industriali, con conseguenti benefici, innanzitutto, per l'attività produttiva. Allo stesso modo, effetti positivi potranno essere determinati dagli investimenti nei settori della viabilità, delle infrastrutture, nonché dallo sviluppo dei servizi pubblici, con riferimento, in primo luogo, ai costi di trasporto legati all'attività produttiva.

Con riferimento, invece, alla popolazione residente, sono, anche in tal caso, ragionevolmente prevedibili effetti di segno positivo, in termini di crescita economica ed occupazionale delle aree di intervento, con conseguenze positive anche per il contrasto allo spopolamento di tali territori. Ci si attende, inoltre, che gli investimenti nel rinnovabile determineranno effetti positivi in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana. Anche dall'attuazione degli investimenti nei settori della

viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, non potranno che derivare effetti positivi per la collettività, in termini, soprattutto, di aumento del numero e della qualità dei servizi per il cittadino. L'ampliamento dei servizi e la creazione di nuove attività economiche, inotre, potranno determinare anche un saldo positivo in termini demografici.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la natura programmatica della norma in esame consente, allo stato, di determinare gli effetti – pur di segno positivo – conseguenti all'attuazione della stessa soltanto in via generale; la norma in commento, infatti, non provvede direttamente ad individuare e selezionare gli investimenti da attuare, limitandosi a fissare gli obiettivi generali ai quali gli investimenti sono preordinati, rimettendo la concreta individuazione di questi ultimi ad atti di normazione secondaria.

In ordine all'**articolo 34**, i principali benefici attesi sono dati dalla predisposizione, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, di risorse volte a finanziare le specifiche iniziative individuate all'interno del Piano d'azione previsto al comma 1 dell'art. 34. Il finanziamento è funzionale a favorire lo sviluppo di iniziative di carattere culturale, valorizzanti i territori interessati, sotto molteplici profili quali la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

Relativamente all'**articolo 35**, destinatari dell'intervento normativo sono l'Autorità di gestione del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027", l'Amministrazione beneficiaria del finanziamento del Programma citato per la realizzazione dell'operazione di reingenerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ossia il Ministero della Giustizia, nonché le Amministrazioni, presumibilmente due, potenzialmente beneficiarie degli ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle altre "operazioni di importanza strategica". La norma produce come beneficio quello di chiarire le operazioni di "importanza strategica" nell'ambito del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027" e, conseguentemente, le iniziative che devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea.

Quanto all'**articolo 37** e alle risorse finanziarie per l'attuazione del PNRR, ivi previste, sebbene si sia avuta una riduzione del fondo Automotive, si rileva che non sono attesi impatti negativi sui destinatari di tale misura, posto che il tiraggio della stessa negli anni 2022 e 2023 mette in evidenza come questo non abbia mai superato il 46,6% delle risorse disponibili (anno 2023, mentre era il 44,1% nel 2022) per le categorie di veicoli M1, N1 e N2. I dati del 2024, comunque parziali, mostrano inoltre che dell'anno la percentuale di utilizzo dei fondi è stata del 27,1%, dove però l'80% del valore è dato dalla categoria di emissioni 61-135. Mentre le altre categorie di emissioni sono rimaste stazionarie. Pertanto, si riscontra pressoché un aspetto essenzialmente positivo in ragione della mancata riduzione delle risorse disponibili per i contratti di sviluppo che, come è noto, costituiscono uno dei più importanti strumenti di politica industriale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Relativamente all'**articolo 4**, come già in parte chiarito al punto 3.1, la norma non spiega effetti immediati e diretti nei confronti delle PMI ma è volto a dispiegare effetti positivi su tutto l'assetto imprenditoriale dei territori interessati alle politiche di coesione, tenuto conto che la norma pone l'obbligo di individuare interventi prioritari in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese, sulla base di indici che tengono conto di tale obiettivo.

Le misure disposta dall'**articolo 13** si rivolgono indifferentemente a tutti gli operatori economici che già operano nell'ambito delle aree logistiche semplificate (ZLS) e a quelli che intendano insediarsi sfruttando la nuova disciplina incentivante. Nello specifico, le agevolazioni economiche che verranno introdotte dalle Regioni interessate potranno essere graduate anche in relazione alla grandezza delle imprese, prevedendo un regime di maggior favore a vantaggio delle PMI. Peraltro la normativa europea inerente gli aiuti a finalità regionale (articolo 14 del Regolamento UE n. 651/2014), richiamata come base giuridica di riferimento per le agevolazioni da riconoscere alle imprese all'interno delle ZLS, già contempla una disciplina speciale a favore delle PMI, ivi incluso il riconoscimento di una maggiore intensità dell'aiuto da corrispondere laddove l'investimento incentivato sia realizzato dalle imprese di piccole dimensioni.

Relativamente **all'articolo 14**, si evidenzia che il recupero e la rigenerazione urbana del sito dell'ex polo industriale Bagnoli-Coroglio, ai quali le previsioni in discorso sono preordinate, potrà ragionevolmente spiegare effetti positivi anche per le PMI, considerando, in particolare, che la riqualificazione del tessuto urbano renderà l'area interessata attrattiva per gli investimenti di nuovi operatori economici e consentirà, altresì, di agevolare lo sviluppo delle attività delle imprese già insediate. In merito alle ulteriori previsioni recate dalla norma in commento, si rinvia a quanto espresso al paragrafo 3.1.

Con riferimento all'**articolo 15, comma 3** si evidenzia che gli investimenti infrastrutturali finanziati dalla Regione e descritti analiticamente nei punti precedenti, favorendo lo sviluppo ed il rilancio economico del territorio regionale, possono incidere positivamente su tutto il settore produttivo e sullo sviluppo delle PMI con sede operativa nel medesimo territorio.

Relativamente all'**articolo 29**, l'intervento regolatorio produce effetti positivi sul sistema delle PMI, in quanto le PMI ne saranno interessate nella misura in cui potranno rilevare quali potenziali aggiudicatari delle procedure d'appalto predisposte dagli enti locali beneficiari dei fondi previsti.

Con riferimento **all'articolo 31** si fa presente quanto segue**:**

- La misura non ha impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione, anzi si attendono benefici per queste ultime, rinvenibili nel miglioramento della capacità di accesso ai processi della ricerca per superare le difficoltà che queste incontrano nel traguardare le attività verso obiettivi sfidanti in materia di ricerca e sviluppo. In particolare, nel quadro del regime di aiuti di cui del Regolamento (UE) 651/2014, le PMI possono accedere a soglie di contribuzione più alte;
- L'intervento normativo non incide sulla concorrenza, in quanto la concessione di contributi avviene nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di

aiuti di Stato. Tale aspetto è strettamente monitorato durante l'attuazione degli interventi attraverso il ricorso obbligatorio al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per il controllo e la trasparenza delle agevolazioni concesse alle imprese;

- Non sono presenti oneri amministrativi;
- Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

Con riguardo **all'articolo 33**, fermo restando che la natura programmatica della norma in esame non consente di prefigurare nel dettaglio gli effetti derivanti dalla sua attuazione, si conferma che l'attuazione di significativi investimenti nelle aree industriali del Mezzogiorno del Paese, nel settore delle energie rinnovabili, della viabilità e delle infrastrutture, non potrà che determinare un impatto positivo per l'attività delle PMI insediate in tali aree, particolarmente (come già rilevato nel punto 3.1) in termini di minori costi di approvvigionamento energetico, stoccaggio e logistici, oltre a favorire una maggiore attrattività per l'insediamento di nuovi operatori economici.

In ordine alle previsioni contenute nell'**articolo 34**, non si rilevano impatti negativi sulle PMI.

In merito all'**articolo 35**, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'**articolo 37**, gli effetti sulle PMI sono sicuramente positivi in ragione del fatto che si stanziano risorse per effettuare investimenti in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese. Inoltre, non vengono sottratte risorse per la realizzazione di contratti di sviluppo, con conseguenti conseguenze positive per tutte le imprese che ne beneficiano.

B. Effetti sulla concorrenza

Con riferimento all'articolo 4 deve segnalarsi che l'intervento normativo essendo volto ad efficientare l'utilizzo dei fondi della politica di coesione europea in termini di orientamento al risultato ed efficientamento nella spesa delle risorse, produrrà effetti positivi sulla concorrenza e sulla competitività delle imprese del Mezzogiorno insediate nei territori nei quali si realizzeranno gli interventi. Infatti l'efficientamento nell'utilizzo delle risorse, unitamente ad un maggiore coordinamento con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Fondo per lo sviluppo coesione è orientato a garantire l'effettiva realizzazione gli interventi prioritari individuati nell'ambito dei settori strategici di cui all'articolo 2, permettendo di colmare i divari infrastrutturali che riguardano le regioni del Sud del Paese. In termini generali l'efficientamento nell'attuazione delle politiche di coesione determinerà effetti positivi sulla competitività dei territori interessati ponendo le condizioni per un effettivo rilancio economico del Paese.

Con riferimento **all'articolo 13**, si può ragionevolmente sostenere che l'intervento normativo produrrà effetti positivi sulla concorrenza, atteso che le agevolazioni economiche che si intende riconoscere sono finalizzate ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZLS. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree portuali e retroportuali delle regioni interessate dal provvedimento: ciò agevolerà il rilancio dell'economia nel suo complesso consentendo,

nello specifico, di attrarre capitali, incrementare i traffici e la movimentazione merci, nonché i livelli occupazionali e il PIL delle aree interessate.

Relativamente all'intervento di cui **all'articolo 14**, pur non rilevandosi diretti impatti sotto il profilo concorrenziale, occorre comunque considerare che il rilancio dell'area interessata dagli interventi di rigenerazione urbana nel territorio dell'ex comprensorio di Bagnoli-Coroglio contribuirà sensibilmente alla creazione di condizioni idonee all'avvio di nuovi investimenti produttivi e al consolidamento di quelli già intrapresi, comportando, per effetto del progressivo completamento del piano di risanamento, effetti positivi sulla concorrenza. Quanto, infine, alle ulteriori previsioni contenute nella norma, non si evidenziano diretti effetti sul piano concorrenziale.

Con riferimento **all'articolo 15, comma 3** si evidenzia che per quanto attiene agli investimenti sul servizio idrico integrato non ci sono effetti sulla concorrenza dal momento che tale servizio si svolge in un contesto necessario di monopolio, in quanto l'infrastruttura idrica non è replicabile. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti a favore di Sacal per gli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi si segnala che la misura, a carico della finanza regionale, (e in parte a valere sui fondi della coesione-riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020) ha la finalità di incentivare un asset strategico per lo sviluppo della Regione, favorendo la competitività del territorio con risvolti positivi per tutto l'indotto e il contesto socio-economico regionale.

In merito all'**articolo 29**, l'intervento non produce un'alterazione del sistema della concorrenza, in quanto alla materia in oggetto trova applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.

Con riferimento **all'articolo 33**, si ritiene che l'intervento normativo potrà produrre effetti positivi sulla concorrenza, atteso che i finanziamenti ivi previsti sono finalizzati ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nei territori del Mezzogiorno, nonché a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici presenti nei medesimi territori. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nei predetti territori.

In ordine alle previsioni contenute nell'**articolo 34**, non si rilevano impatti negativi sulla concorrenza.

In merito all'**articolo 35**, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'**articolo 37**, non si riscontrano effetti negativi sulla concorrenza, posto che le misure in esame hanno una funzione volta a valorizzare le politiche di coesione e sviluppo dell'economia, senza pertanto apportare limitazioni o restrizioni all'interno del mercato.

C. Oneri informativi

L'**articolo 4** prevede l'obbligo delle Amministrazioni (Ministeri e regioni) titolari dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di comunicare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari per ciascuno dei settori strategici indicati all'articolo 2 con specificazione degli indici utilizzati per determinarli. Le predette Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, sono tenute a comunicare al Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Gli articoli 13, 14, 15 comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 non introducono oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli articoli 4, 13, 14, 15, comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 rispettano i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Quanto all'attuazione dell'**articolo 4,** si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri verifica l'elenco degli interventi prioritari trasmessi dai Ministeri e dalle regioni e le province autonome, identificati con il codice unico di progetto e corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il Dipartimento provvede altresì alla verifica e al monitoraggio degli interventi prioritari inseriti negli elenchi secondo le modalità previste all'articolo 5 del decreto legge di cui al successivo punto 4.2 cui si rinvia.

Quanto **all'articolo 13**, la *governance* del sistema ZLS delineata dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante "*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*") prevede, quali organi di governo, il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.

Segnatamente, il Comitato di indirizzo, in qualità di "soggetto per l'amministrazione" della ZLS deve assicurare gli strumenti che garantiscono la piena operatività delle aziende presenti in tali aree. E' composto da:

- il Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati sono componenti del Comitato di indirizzo e la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle Regioni interessate, individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato;
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
- i Sindaci dei Comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati.

La Cabina di regia provvede al coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS finalizzate a garantirne la piena operatività e l'azione sinergica. E' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la Pubblica amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal

Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS istituite, qualora diversi dai Presidenti delle regioni in cui è istituita la ZLS, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.

Quanto, poi, alle disposizioni contenute **nell'articolo 14**, l'attuazione delle previsioni relative alla bonifica e al risanamento dell'area dell'ex complesso di Bagnoli-Coroglio (commi 1-3) sarà curata, prioritariamente:

- dall'apposita Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, con compiti di definizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nonché di coinvolgimento dei soggetti interessati e di coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato ed è composta da:
  - il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;
  - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura;
  - un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli;
- dal Commissario straordinario suddetto e della relativa struttura commissariale;
- dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allo stesso modo, all'attuazione di quanto disposto dalle ulteriori previsioni della norma in esame (comma 4) provvederanno il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, la regione Sicilia nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** concernenti le misure del Ministero del lavoro si fa presente che, in merito all'attuazione delle misure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di soggetti gestori degli interventi: Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Le Regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari degli interventi attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

Circa il monitoraggio si evidenzia che le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e sul PNRR - Programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori; pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie dei programmi succitati.

In particolare, per gli interventi finanziati dal PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, la misura concorre all'avanzamento del Programma nel rispetto degli obblighi previsti

dall'articolo 42 e dall'allegato XVII "Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione – articolo 72, paragrafo 1, lettera e)", sulla base dei quali è prevista la trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Più in generale, si applicheranno gli obblighi di monitoraggio previsti a livello nazionale e normati dalle circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 (per il PNRR) e n. 20 del 9 maggio 2023 per la politica di coesione, così come aggiornate dalla circolare MEF-RGS n. 2 del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure del PNRR e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027."

Le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie del programma.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

Inoltre, l'efficacia delle misure per l'autoimpiego nei settori strategici, bonus giovani e bonus Zes è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

In ordine alle disposizioni contenute nell'**articolo 29**, si evidenzia quanto segue:

Commi 1, 2 e 3

Le misure previste ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto (200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio e 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR) non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste sono a valere su quelle di cui alla Programmazione Nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, FESR, per azioni coerenti con le relative finalità.

Il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito, le cui funzioni saranno individuate contestualmente alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Comma 4

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4 si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud, che potranno stipulare i contratti a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto nell'ambito di tali progetti, fino al 15 giugno 2024.

Quanto all'**articolo 31** il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'articolo 5, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Con riferimento **all'articolo 33**, l'attuazione delle disposizioni sarà curata prioritariamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Inoltre, come espressamente previsto dalla norma, al fine di supportare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi in questione.

In merito all'**articolo 34**, per l'attuazione delle relative disposizioni l'Amministrazione responsabile va individuata nel Ministero della cultura.

Quanto all'**articolo 35**, responsabile dell'attuazione è l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017.

Relativamente all'**articolo 37**, l'attuazione delle relative disposizioni sarò curato, prioritariamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy nonché dalla Struttura di missione per il PNRR operante presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'**articolo 4** si rappresenta che il monitoraggio sull'attuazione degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori strategici di cui all'articolo 2, viene effettuato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legge che reca per l'appunto disposizioni specifiche in materia di monitoraggio rafforzato. In particolare, nel citato articolo 5 si prevede che, fermi restando gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relazioni semestrali (entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno) sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario dei predetti interventi prioritari. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei predetti cronoprogrammi, le Amministrazioni titolari di programma comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio alle criticità e ritardi, anche al fine di individuare eventuali misure di accelerazione.

L'articolo 4 in commento prevede, inoltre, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui il monitoraggio sul rispetto da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi delle condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti. A tal fine le Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori suindicati, devono trasmettere al citato Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

In merito all'**articolo 13**, secondo quanto previsto dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante "*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*") e, in particolare, dall'articolo 13, comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, trasmettendo una relazione periodica al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZLS. In particolare, trascorsi sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza periodica, tale Dipartimento valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR che, in caso di esito negativo propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.

Relativamente all'**articolo 14,** l'Amministrazione centrale competente per l'attività di monitoraggio può essere individuata nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione dell'**articolo 15, comma 3** non prevede alcun sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Calabria, tuttavia deve evidenziarsi che la Regione è comunque legittimata, nella qualità di socio, ad esercitare tutti i poteri di verifica e controllo sulle due società controllate -SACAL e SORICAL- per le quali effettuerà le ricapitalizzazioni finalizzate al finanziamento degli investimenti programmati e descritti al punto 1.

In merito all'**articolo 29**, i soggetti responsabili dell'attuazione di tutte le misure previste dall'intervento in esame sono i competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, in sinergia con gli enti locali destinatari degli stanziamenti e con le istituzioni scolastiche beneficiarie.

Con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 della disposizione proposta, il soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi previsti è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1 sono quelle di cui alla Programmazione Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.

Quanto all'**articolo 31**, il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'articolo 5, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Relativamente all'**articolo 33**, le attività di monitoraggio saranno seguite dai competenti uffici del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine alle previsioni di cui all'**articolo 34**, si evidenzia che il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura.

Quanto all'**articolo 35**, l'attuazione dell'intervento sarà seguita dagli Uffici della competente Autorità di gestione presso il Ministero dell'Interno.

Con riferimento all'**articolo 37**, l'attività di monitoraggio sarà effettuata dai competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (e, in primo luogo, dalla Struttura di missione per il PNRR).

Esenzione dall'AIR

UL_AECOPNRR-0000439-P-17/05/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Al **Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

Oggetto: **Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*". RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR degli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15 (commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36.**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento agli articoli da 1 a 12, 15 (limitatamente ai commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36 dello schema di decreto-legge di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Articolo 1 (*Principi, finalità e definizioni*)

L'intervento normativo mira a dettare i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In merito:

a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a prevedere principi e finalità e a introdurre le definizioni utili ai fini del presente decreto, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.**

Articolo 2 (*Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione*)

La norma si limita a individuare i settori strategici oggetto della riforma cui dare priorità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027.

In particolare:

a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a individuare i settori strategici della riforma, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

1

d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.

Articolo 3 (*Cabina di regia*)

La disposizione in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incaricata di definire specifici piani operativi per le aree tematiche nazionali relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.

In particolare:

a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto, l'integrazione della composizione della Cabina di regia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica atteso che la partecipazione alle relative riunioni avviene a titolo gratuito. Inoltre si prevede, al comma 3, che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle nuove attività della Cabina individuate dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

b) **la norma è rivolta a un numero esiguo di destinatari**: la Cabina di regia istituita con il d.P.C.M. 25 febbraio 2016, i componenti che andranno a integrarla (i ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud;

c) **non sono utilizzate risorse pubbliche in quanto**, per le motivazioni di cui alla lettera a), l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 5 (*Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari*)

La presente norma reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

In particolare, al comma 1 si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma relativo alle politiche di coesione europea 2021-2027 deve trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno,

relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nei settori strategici.

Al comma 2 si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al comma 3 si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il comma 4 reca apposita clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito:

a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto le disposizioni, limitandosi a introdurre previsioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari, hanno carattere meramente ordinamentale;

b) **destinatari dell'intervento normativo** sono le amministrazioni titolari di programma delle politiche di coesione europea e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

c) **non sono utilizzate risorse pubbliche** in quanto in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione e stante la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4 dell'articolo in commento, le relative disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 6 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa*)

L'articolo in esame dispone che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, in coerenza con le

previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. Ciò al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione (commi 1-4).

Inoltre, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le autorità di gestione dei predetti programmi regionali (commi 5 e 6).

In particolare:

Per i commi da 1 a 4 **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto, per le finalità sopra descritte, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud viene autorizzato a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 già destinate alle 2.800 assunzioni e ai contratti di collaborazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024.

Quanto al comma 5, con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e la società in house Eutalia s.r.l, si segnala che agli stessi si provvede a valere sulle risorse già stanziate del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, e quindi senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il comma 6 stabilisce, infine, che la società Eutalia r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: la disposizione *de qua* ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

a) destinatari dell'intervento normativo è il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e il Ministero dell'interno;

b) **non risulta un utilizzo delle risorse pubbliche per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in quanto queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le sottoscrizioni dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 e che risultano disponibili a legislazione vigente; mentre agli oneri derivanti dalle convenzioni con la società in house Eutalia srl si provvede a valere sulle risorse già stanziate del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.**

c) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 7 (*Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità*)

L'articolo in esame introduce ai commi 1 e 2 criteri di premialità a favore delle regioni e delle province autonome, per incentivare una più efficiente attuazione della politica di coesione europea, con particolare riguardo agli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione. La premialità viene riconosciuta in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali; la premialità consiste nella possibilità di utilizzare, fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei e FESR ed FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio.

L'articolo disciplina, inoltre, (al comma 3) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili (o dei soggetti attuatori) degli interventi prioritari della politica di coesione; (al comma 4) meccanismi di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario.

Pertanto:

a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto tutte le suindicate disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano pertanto oneri a carico della finanza pubblica;

b) **destinatari dell'intervento normativo** sono le regioni, le province autonome e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

c) non sono impiegate risorse pubbliche per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);

d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 8 (*Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa - "STEP" e del Fondo per una transizione giusta - "JTF"*)

L'articolo in esame reca disposizioni per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Per tali finalità, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento STEP. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro sia destinata ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale. Si prevede, altresì, che tale importo di 300 milioni di euro possa essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati (commi 1 e 2). La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri finanziari in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Al comma 3 si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori. Tale disposizione ha carattere ordinamentale.

Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi nell'ambito degli Accordi per la coesione.

6

Il comma 5 dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Infine, il comma 6 prevede che le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1 possano essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

In particolare:

a) non si rilevano **costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari**, in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) **numero esiguo dei destinatari:** la Cabina di regia delle politiche di coesione, amministrazioni titolari dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027;

c) **non si rileva l'impiego di risorse pubbliche** per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);

d) **non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 9 (*Disposizioni in materia di controlli*)

L'articolo in esame prevede che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di autorità di audit sia determinato in 5 unità. L'articolo in esame ha mera natura ordinamentale e non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

In particolare:

a) **non sono previsti costi di adeguamento** in quanto i costi relativi alle 5 unità addette al controllo nell'ambito del contingente di personale del Nucleo per le politiche di coesione trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri già previsti a legislazione vigente (articolo 50, comma 9, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41);

b) **numero esiguo dei destinatari:** il Nucleo per le politiche di coesione;

c) **non sono utilizzate risorse pubbliche:** per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);

d) **non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 10 (*Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

L'articolo prevede al comma 1 che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia, possa essere riconosciuta un'assegnazione in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25/2023. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. L'assegnazione in parola è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- ✓ **al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;**
- ✓ **al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di** programmazione;
- ✓ **al finanziamento di interventi o di particolare complessità o rilevanza per i territoriali.**

Il comma 2 dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud proceda all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività; si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione deve dare evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi beneficiari dell'anticipazione.

Il comma 4 prevede che le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il comma 5 introduce una modifica alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che le risorse possano essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

In particolare:

a) **non si rilevano costi di adeguamento in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
b) **numero esiguo dei destinatari:** Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e CIPESS;

8

c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto i commi 1-4 disciplinano il procedimento relativo all'assegnazione, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, delle risorse da attribuire alle amministrazioni beneficiarie, per interventi di immediata cantierabilità o di particolare rilevanza, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già previste a legislazione vigente, per il periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che con tale finanziamento ci si limita ad anticipare alle amministrazioni titolari degli interventi risorse già disponibili a valere sul FSC, che vengono utilizzatati, previa delibera del CIPESS, per assicurare l'immediata attuazione di interventi indifferibili e urgenti, nelle more della definizione degli accordi per la coesione. Tale assegnazioni sono possibili anche laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione degli accordi per mancata raggiungimento dell'intesa tra i soggetti sottoscrittori. Anche il comma 5 riveste natura ordinamentale in quanto introduce semplicemente una nuova modalità di utilizzo delle risorse del FSC che possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

d) **non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 11 (*Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la ridenominazione del "Fondo perequativo infrastrutturale" istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", finalizzato al recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché ad assicurare analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi.

Il comma 2 specifica la destinazione delle risorse riconducibili al predetto Fondo (finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica) e precisa che gli interventi finanziabili possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;

- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- **delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;**
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il comma 4 apporta necessarie modifiche di coordinamento normativo alla legge istitutiva del Fondo (ossia, l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009).

I commi 5 e 6 apportano modifiche all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo, ai fini del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, un vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili per interventi da realizzare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno. Ciò, a condizione che le risorse afferenti ai predetti programmi di spesa non presentino criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il comma 7 estende l'applicazione delle modalità di ripartizione previste dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, anche alle risorse riferibili ad altri specifici fondi, analiticamente individuati dalla norma in esame.

Il comma 8 integra i criteri di predisposizione del PSNAI (Piano strategico nazionale delle aree interne) prevedendo che a tali fini si tiene conto, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni che non rientrano nel Mezzogiorno.

Premesso quanto sopra, in relazione al presente articolo:

a) **non si rilevano costi di adeguamento,** in quanto tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame presentano carattere ordinamentale o programmatico e non comportano, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) sussiste **un numero esiguo di destinatari,** individuabili nel Ministero dell'economia e delle finanze (nel cui ambito sono operativi i fondi contemplati dalla norma in commento), nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nelle Amministrazioni titolari degli interventi ai quali sono destinate le risorse erogate ai sensi del presente articolo;

c) **non sono impiegate risorse pubbliche,** in ragione della già illustrata natura programmatica od ordinamentale delle disposizioni previste dal presente articolo, rinviandosi, per ogni dettaglio in merito a ciascun comma, a quanto sopra esposto;

d) le previsioni contenute nell'articolo in esame non comportano alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 12 (*Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo*)

La norma prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui, entro il 31 luglio 2024, la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il comma 2 dispone, poi, che nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

Il comma 3 prevede infine che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provveda alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

In particolare:

a) non risultano costi di adeguamento in quanto stante la natura ordinamentale della norma, dalle relative disposizioni non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;

b) numero esiguo dei destinatari: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le disposizioni del presente articolo presentano mero carattere ordinamentale afferendo al procedimento e alla *governance* dei contratti istituzionali di sviluppo che costituiscono il principale strumento di programmazione delle politiche di coesione.

d) non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 15 (*Disposizioni in materia di investimenti*)

La norma prevede, ai commi 1 e 2, che nelle aree interne non viene disposta la revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter, 65-quinquies e 65-sexies della legge n. 205 del 2017 e dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020, per attività economiche, artigianali e commerciali e per realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti, qualora dette risorse siano utilizzate dai Comuni beneficiari entro la data del 31 dicembre 2025. Le disposizioni *de quibus* intendono favorire la coesione sociale e

lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, e assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese. I commi 1 e 2 in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziate a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione in commento ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni sopra illustrate:

a) non risultano costi di adeguamento, trattandosi di previsioni di contenuto meramente ordinamentale o programmatico, dalle quali, di conseguenza, non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;

b) sussiste un numero esiguo di destinatari, tutti riconducibili ad Amministrazioni pubbliche; le previsioni contenute nelle disposizioni in esame, infatti, risultano indirizzate ai Comuni svantaggiati beneficiari delle risorse contemplate ai commi 1 e 2, e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel cui ambito operano i Comitati di indirizzo e controllo del Fondo italiano per il clima, per quanto concerne il comma 4);

c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le disposizioni sopra illustrate presentano mero carattere ordinamentale o programmatico, in quanto:

- ai commi 1 e 2 vengono introdotte previsioni di natura procedimentale in materia di utilizzazione delle risorse già erogate nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;
- le previsioni di cui al comma 4 hanno ad oggetto le competenze del Comitato di indirizzo del Fondo italiano per il clima e presentano, pertanto, natura meramente programmatica.

d) non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 30 (*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati*)

L'articolo 30, tramite una novella all'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziate dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta.

Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni contenute nella norma in rassegna:

a) non risultano costi di adeguamento, considerata la natura programmatica delle disposizioni in esame;

b) sussiste un numero esiguo di destinatari; le previsioni contenute nella norma in rassegna, finalizzate a risolvere il contenzioso sviluppatosi in ordine alle procedure competitive per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inclusa nel PNC, sono principalmente indirizzate al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, Amministrazione titolare della misura, e ai soggetti partecipanti alle procedure di selezione (prevalentemente strutture universitarie) utilmente classificatisi in graduatoria. Questi ultimi sono destinatari della norma sia laddove risultino parti dei citati procedimenti giurisdizionali, sia laddove, pur estranei al detto contenzioso, risultino comunque classificati in graduatoria in posizione utile, potendo, in tale ultimo caso, beneficiare della dotazione residua dello stanziamento previsto dall'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, per il finanziamento dei relativi progetti.

c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le previsioni in parola hanno esclusivamente ad oggetto la destinazione di risorse pubbliche già stanziate; le stesse presentano, quindi, un contenuto meramente programmatico, senza determinare nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica;

d) all'esito di quanto rilevato nei punti precedenti, non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 32 (*Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo*)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

In particolare, il comma 1, demanda al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, l'individuazione di iniziative volte a sostenere in maniera significativa la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, e a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria suesposta, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le modalità attuative delle stesse. Per le finalità predette viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

In particolare:

a) **non si rilevano costi di adeguamento** stante la natura ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) **numero esiguo dei destinatari:** Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e i comuni capoluogo delle città metropolitane;

c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e programmatico e mira semplicemente a delineare il procedimento amministrativo per la selezione di iniziative significative in materia di rigenerazione urbana, contrasto del disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promozione della mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, da ammettere al finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 già stanziate a legislazione vigente;

d) **non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 36 (*Disposizioni in materia di soggetti attuatori*)

La disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 - che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile, che è connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

L'esclusione è giustificata dalla circostanza che il citato articolo 9 delinea una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4 del PNRR. In tal modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

In particolare:

a) **non si rilevano costi di adeguamento** stante la natura ordinamentale della norma;

b) **numero esiguo dei destinatari:** le imprese pubbliche che esercitano servizi di interesse economico generale (SIEG);

c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) **non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del citato articolo, comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)
(Avv. Mario Capolupo)

Firmato digitalmente da
CAPOLUPO MARIO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO: _____
Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

15

1.2.3. Relazione 1133-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133-A

Relazione Orale

Relatori Damiani, Gelmetti *e* Murelli

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Comunicato alla Presidenza il 20 giugno 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il **Ministro dell'istruzione e del merito** con il **Ministro dell'università e della ricerca** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** con il **Ministro dell'interno** e con il **Ministro della cultura**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

22 maggio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due titoli e nove capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR,

come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;

considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo per lo sviluppo e la coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

- l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;

- l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;

- l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46/2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON « Città metropolitane 2014-2020 », anziché il Programma Operativo Complementare al PON « *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020 »;

- all'articolo 7, comma 1, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento - anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall'articolo - alle province autonome, onde specificare l'ambito di applicazione delle delibere CIPESS anche nei loro confronti;

- all'articolo 11, comma 3, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto;

- all'articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

- all'articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all'intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;

- all'articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;

- agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

sugli emendamenti approvati

19 giugno 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

19 giugno 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta antimeridiana del 19 giugno 2024, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Zanettin)

sul disegno di legge

21 maggio 2024

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)

sul disegno di legge

12 giugno 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

considerato, in particolare, che:

- le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, riforma aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023;

- l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform - STEP*);

- nel capo IV, relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 », nei limiti della normativa europea *de minimis*;

- gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691;

- l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 « Dalla ricerca all'impresa », nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno;

- al capo VI, l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 « Inclusione e coesione », Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore », Investimenti 2.1 « Rigenerazione urbana » e 2.2 « Piani urbani

integrati », del PNRR;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 32, l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR e andrebbe quindi corretto in « Investimenti 4 e 5 », come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo **Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione **Conversione in legge**, con modificazioni, **del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.	1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « (PNRR) italiano » *sono sostituite dalle seguenti:* « (PNRR) »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari »;

al comma 4:

la lettera a) *è soppressa*;

alla lettera d)*, le parole:* « "Fondo FSC" o » *sono soppresse*;

alla lettera f)*, le parole:* « di cui all'articolo 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 9 »;

alla lettera h)*, le parole:* « individuate dall'articolo 108 » *sono sostituite dalle seguenti:* « individuate ai sensi dell'articolo 108 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « Partenariato » *sono inserite le seguenti:* « 2021-2027 »*, dopo le parole:* « e l'Italia » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, »*, le parole:* « riferimento alle » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle »*, dopo le parole:* « infrastrutture per il rischio idrogeologico e » *sono inserite le seguenti:* « il rischio idraulico e per » *e dopo le parole:* « sostegno allo sviluppo » *è inserita la seguente:* « sostenibile ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono inserite le seguenti*: « e gli enti locali »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale » *sono aggiunte le seguenti:* « in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « articolo 4 » *sono aggiunte le seguenti:* « ; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 2, le parole: « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal FSC »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060 »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « anche per esaurimento delle risorse, » *sono inserite le seguenti:* « con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, »;

alla lettera c)*, le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC »*, le parole:* « e con le risorse del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a valere sulle risorse del PNRR » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) »;

dopo la lettera f) *è inserita la seguente:*

« *f-bis)* sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale »;

alla lettera h)*, le parole:* « 118-*bis* del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 118 *bis* del regolamento »;

alla lettera l)*, le parole:* « del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »;

dopo la lettera m) *sono aggiunte le seguenti:*

« *m-bis)* azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;

m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « corredati da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati di »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « trasmessi ai sensi del comma 1 » *sono sostituite dalle*

seguenti: « trasmessi ai sensi del comma 3 »*, dopo le parole:* « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « articolo 5 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi »;

al comma 6, le parole: « di programmi, che » *sono sostituite dalle seguenti:* « di programmi che » *e le parole:* « dei trasporti, trasmettono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei trasporti trasmettono »;

al comma 7, le parole: « decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »*, le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse e le parole:* « e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « Stato » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri » *e le parole:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 »;

al comma 4, dopo le parole: « presente articolo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*.

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni » *sono inserite le seguenti:* « centrali, regionali e locali » *e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione 2021-2027 »;

al comma 2, la parola: « deliberazione »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « delibera »*, le parole:* « n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017 »*, le parole:* « n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 36/2020 »*, le parole:* « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 2024 » *e dopo le parole:* « del predetto Programma » *sono aggiunte le seguenti:* « operativo complementare »;

al comma 3, le parole: « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »*, le parole:* « comma 8,. » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 8. »*, le parole:* « all'acquisizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'acquisizione » *e dopo le parole:* « criteri di ammissibilità del Programma » *sono inserite le seguenti:* « operativo complementare »;

al comma 4, le parole: « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 luglio 2024 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »;

al comma 5, le parole: « delle e regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle regioni »*, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 »;

al comma 6, dopo le parole: « al comma 5 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis.* Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*ter*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quinquies*, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*septies.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse

disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: "da legge," sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)*" ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)* - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « modalità di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, le parole:* « programmi europei FESR e FSE Plus » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus » *e le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC » *e*, *al secondo periodo, dopo le parole:* « delle regioni » *sono inserite le seguenti:* « e delle province autonome di Trento e di Bolzano »*, le parole:* « sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e dopo le parole:* « delle finanze » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3, le parole da: « In caso di inerzia » *fino a:* « ovvero dei relativi soggetti attuatori » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 » *e le parole:* « assegna all'amministrazione responsabile ovvero » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegna, sentita l'Autorità di gestione, » *e dopo le parole:* « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 »;

al comma 4, dopo le parole: « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 77 del 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 77 del 2021 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione ».

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;

al comma 3, dopo le parole: « regolamento (UE) 2021/1056 » *sono inserite le seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 » *e dopo le parole:* « indicate al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, le parole: « 11 e 12 , del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 11 e 12 del regolamento »;

al comma 6, dopo le parole: « lettere *a)* e *b)*, » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « programmi e progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi e progetti ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3 del presente decreto » e *le parole:* « n. 25 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 25/2023 del 3 agosto 2023 » *e, al terzo periodo, le parole:* « delibera di cui al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera adottata ai sensi del primo periodo »;

al comma 2, le parole: « interventi, cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi ai quali »;

al comma 3, le parole: « delibera del CIPESS di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1 » *e dopo le parole:* « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025" ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: « nazionale, » *sono inserite le seguenti:* « di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione » *e le parole da:* « il Fondo di cui all'articolo 22 » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" »;

al comma 2, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno », *le parole*: « aeroportuali, idriche » *sono sostituite dalle seguenti:* « aeroportuali e idriche » *e dopo la parola:* « assistenziali » *sono inserite le seguenti:* « , per la cura dell'infanzia »*;*

al comma 3:

all'alinea, la parola: « adottato *» è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

alla lettera a)*:*

all'alinea, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno »;

al numero 1), le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;

al numero 7), le parole: « dal Piano complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Piano nazionale per gli investimenti complementari » *e le parole:* « per realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la realizzazione »;

alla lettera b)*, le parole:* « l'amministrazione statale o regionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana »;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio »;

al numero 2), le parole: « servizi educativi, sanitari o assistenziali » *sono sostituite dalle seguenti:* « servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, le parole: « che non abbia » *sono sostituite dalle seguenti:* « che non abbiano »;

al comma 7, le parole: « dell'articolo 1 »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 1 » *e dopo le parole:* « nei territori di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il Sud »;

al comma 3, le parole: « e per il PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e il PNRR ».

All'articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 »;

al comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 2 e 4 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « ed imputati sulla quota » *sono sostituite dalle seguenti:* « con imputazione alla quota ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)* - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "più sviluppate," sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione

delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 2, dopo le parole: « 400 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e le parole:* « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 » *sono soppresse*;

al comma 3, lettera b)*, capoverso 14*-bis*, le parole:* « comma 13- bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 13-*bis* »*, le parole:* « marino costiera » *sono sostituite dalla seguente:* « marino-costiera »*, dopo le parole:* « di cui al comma 14 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, dopo le parole:* « valutazione di impatto ambientale » *è inserita la seguente:* « (VIA) » *e le parole:* « assoggettati a VAS » *sono sostituite dalle seguenti:* « assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".

3-*ter.* In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. »;

al comma 4, alinea, le parole: « n. 11 del 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 febbraio 2024, n. 11 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi";

d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « piccole e microimprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « piccole imprese e microimprese »;

al comma 3, le parole: « legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 »*, le parole:* « leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43 » *e le parole da:* « aventi ad oggetto » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis.* A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

al comma 4, le parole: « di limiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei limiti »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 ».

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 15-*bis*. - (*Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni*)-1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15-*ter*. - *(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)* - 1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2024" ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « i termini, criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « i termini, i criteri ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « professionali localizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « professionali, localizzate »;

al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;

al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;

al comma 6, le parole: « entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro novanta giorni »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis* »;

alla lettera b)*, le parole:* « di cui al comma 1. » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 1; »;

alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a »;

al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*. - *(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)* - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d-ter)*, del medesimo articolo 13" ».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;

al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;

al comma 5, le parole: « la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

al comma 6, le parole: « il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Sud » e *dopo la parola:* « vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « disposizioni al regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « disposizioni del regolamento » *e le parole:* « sugli aiuti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , relativo agli aiuti »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « 75 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;

alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a » *e dopo le parole:* « 70 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;

al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della NASpI »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « articoli 17 e 18 delle società » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 17 e 18, delle società »*, le parole:* « Italia S.p.A., Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Italia S.p.A. e Agenzia nazionale »*, le parole:* « ed Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'Ente nazionale per il microcredito », *le parole:* « all'Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'Ente nazionale per il microcredito » *e le parole:* « ed erogazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'erogazione »;

al comma 4, dopo le parole: « Ministero del lavoro » *sono inserite le seguenti:* « e delle politiche sociali » *e le parole:* « con le piattaforme regionali nonché dei soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a)*, le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a »*;*

alla lettera b)*, le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a » *e le parole:* « risorse del PNRR programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del PNRR relative al programma ».

All'articolo 21:

al comma 2, le parole: « e non è cumulabile » *sono sostituite dalle seguenti:* « , non è cumulabile » *e le parole:* « , ma è compatibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è compatibile »;

al comma 3, le parole: « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico di cui al decreto »;

al comma 4, la parola: « adottato » *è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: « L'INPS, provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'INPS provvede » *e le parole:* « ai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo e al secondo periodo » *e, al quinto periodo, le parole:* « dai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo e dal secondo periodo, » *e le parole:* « e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, ».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: « soggetti che alla data » *sono sostituite dalle seguenti:* « soggetti che, alla data »;

al comma 3, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;

al comma 7, quarto periodo, le parole: « dal primo periodo del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo periodo, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »*, alle parole:* « per la definizione » *sono premesse le seguenti:* « le modalità » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;

al comma 11, le parole: « a 10, del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « a 10 del presente articolo ».

All'articolo 23

al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »*, le parole:* « comma seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 » *e dopo la parola:* « (INAIL) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, le parole: « Zona Economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES »*, le parole:* « e nelle aree di cui all'articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » *e le parole:* « annualmente individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « annualmente individuati »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « e di 115,7 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 115,7 milioni » *e, al quarto periodo, le parole:* « del presente comma pari a » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pari a »*, le parole:* « e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto », *le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;

al comma 2, le parole: « Zona economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato »;

al comma 4, le parole: « commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi da 1 a 3 »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2026, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e, al quarto periodo, le parole:* « primo periodo del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo periodo, », *le parole:* « per il 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 », *le parole:* « per l'anno 2026, e a » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2027 »;

al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », *le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;

alla rubrica, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis*. - *(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)* - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 25:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « (NASPI) e quelli di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « (NASpI) e quelli dell'indennità », *al secondo periodo, dopo le parole:* « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e, al terzo periodo, le parole:* « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « ferma restando »;

alla rubrica, le parole: « e di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'indennità ».

All'articolo 26:

al comma 5, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 27:

al comma 1, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, le parole: « lavoratori, e che » *sono sostituite dalle seguenti:* « lavoratori e che »;

al comma 4, le parole: « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese ».

All'articolo 28:

al comma 1:

al capoverso 10, le parole: « il direttore dei lavori o il committente, » *sono sostituite dalle seguenti:* « il direttore dei lavori, o il committente »;

al capoverso 11, dopo le parole: « responsabile del progetto » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*. - *(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)* - 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 28-*ter*. - *(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)* - 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni" ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « "regioni meno sviluppate' » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni meno sviluppate » *e le parole:* « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » *sono sostituite dalle seguenti:* « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025" »;

al comma 3, le parole: « età 0-6 anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « età da zero a sei anni »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « in esecuzione » *sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole:* « euro per l'anno 2024 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, al quarto periodo, le parole:* « per l'anno 2025, » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2025; » *e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti:* « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: « del citato programma *», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto di cui al medesimo primo periodo »*, le parole:* « stanziamento di cui » *sono sostituite dalla seguente:* « stanziamento », *le parole:* « modificazione, dalla legge 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « modificazioni, dalla legge 1° » *e le parole:* « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro la data del 7 luglio 2024 ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione », *le parole:* « di collaborazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « la collaborazione »*, le parole:* « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore » *e le parole:* « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « programmi, di competenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi di competenza »;

alla lettera a)*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione » *e le parole:* « del PN » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Programma nazionale »;

alla lettera b)*, le parole:* « 27 luglio 2021, n. 48 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 48/2021 del 27 luglio 2021 »*, le parole:* « per l'Innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'innovazione » *e la parola:* « euro » *è sostituita dalle seguenti:* « di euro »;

al comma 4, le parole: « delle individuate fonti di finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana » *sono inserite le seguenti:* « evitando ulteriore consumo di suolo » *e le parole:* « nonché a contrastare » *sono sostituite dalle seguenti:* « a contrastare »;

al comma 2, al primo periodo, la parola: « , adottato » *è sostituita dalle seguenti:* « , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e dopo le parole:* « del comma 1 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e, al secondo periodo, le parole:* « , secondo periodo, » *sono soppresse*;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

All'articolo 33:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione »*, le parole:* « adottato, di concerto » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto » *e le parole:* « con la Conferenza Stato - Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

alla lettera a)*, le parole:* « aree industriali produttive » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive » *e le parole:* « comuni superiori a » *sono sostituite dalle seguenti:* « comuni con popolazione superiore a »;

al comma 3, le parole: « a valere sul Fondo FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul FSC » *e le parole:* « aree di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*, »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « Struttura di missione ZES unica » *sono sostituite dalle*

seguenti: « Struttura di missione ZES » *e le parole:* « n. 163 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 162 » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « citato Programma » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 33-*bis*. - *(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)* - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33-*ter*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)* - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « aree urbane caratterizzati » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree urbane caratterizzate » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « da determinate con » *sono sostituite dalle seguenti:* « da determinare con ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « Ministero dell'Interno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'interno »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « seguenti ambiti » *è aggiunto il seguente segno di interpunzione:* « : ».

Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis*. - (*Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)* - 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Al titolo II, la partizione: « Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI » *è soppressa*.

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso 1-bis*, le parole:* « investimento 2.1b) » *sono sostituite dalle seguenti:* « investimento 2.1.b, ».

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - *(Disposizioni finanziarie)* - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che è corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, che è corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ».

Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: « TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI ».

All'articolo 38 è premesso il seguente:

« Art. 37-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 105 del 7 maggio 2024.*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni dalla Commissione
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;	
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;	
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund-JTF*);	
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;	
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;	
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;	
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;	
Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento	

europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla

Commissione europea in data 15 luglio 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA
Articolo 1.

TITOLO I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COES
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EURO
Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)	*(Principi, finalità e definizioni)*
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) **italiano**, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.	1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale d e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consig ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decis Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente dec definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad ac l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica d coesione europea, periodo di programmazione 2021-202 settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approcci orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livell efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanzi
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.	2. *Identico*.
	2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizion procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e regolamenti specifici di fondo che disciplinano la poli coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezio interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Auto gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente art del Comitato di sorveglianza di ciascun programma e all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/ anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornam programmi ove necessari.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.	3. *Identico*.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:	4. *Identico*:
***a)* « Cabina di regia »: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;**	*soppressa*
b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza	*b) identica*;

approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;	
c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;	*c) identica*;
d) **« Fondo FSC » o** « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;	*d)* « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, perio programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;	*e) identica*;
f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;	*f)* « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES uni Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **ai sensi dell'**articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 noven 2023, n.162;
g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;	*g) identica*;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/1060;	*h)* « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane indivi **sensi dell'**articolo 108, paragrafo 2, lettera *a)*, del regola (UE) 2021/1060;
i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;	*i) identica*;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;	*l) identica*;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.	*m) identica*.
Articolo 2.	Articolo 2.
(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)	*(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)*
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno	1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposi contenute nel presente capo si applicano ai programmi n e regionali della politica di coesione 2021-2027 approva dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021 Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato **2021-2027** tra la

2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.	Commissione europea e l'Italia**, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787** 15 luglio 2022, con **l'obiettivo prioritario di accelerare realizzazione delle** azioni dei programmi ricadenti nei s settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il risc idrogeologico e **il rischio idraulico e per** la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; ene sostegno allo sviluppo **sostenibile** e all'attrattività delle i anche per le transizioni digitale e verde.
Articolo 3. *(Cabina di regia)*	Articolo 3. *(Cabina di regia)*
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:	1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, le della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai comma 2 **del presente articolo**, costituisce la sede di co tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano **e gli enti locali** per un'efficace attuazione della di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;	*a)* assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere risorse della politica di coesione europea, il coordinamen quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello n **in raccordo con le attività del Comitato con funzioni sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 20 e delle relative articolazioni**;
b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;	*b) identica*;
c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;	*c)* verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettua Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud del Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanz degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'a **i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministr affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNR il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasm alle competenti Commissioni parlamentari**;
d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.	*d) identica*.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.	2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui **al medesimo** è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Ministri competenti per i settori della riforma ovvero tito programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti n elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni province autonome di Trento e di Bolzano **nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni ita (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d' (UPI)**.
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura,	3. *Identico*.

nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori stra della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risc politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinar con gli interventi finanziati dal PNRR e dal **FSC**, come nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le le province autonome, titolari di programmi della politic coesione europea relativi al periodo di programmazione 2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'a degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori inc all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finan o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è spe rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corris obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste regolamenti che disciplinano la politica di coesione euro particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascu programma **dal Comitato di sorveglianza di cui all'art del regolamento (UE) 2021/1060**, l'individuazione degl interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base seguenti indici:

a) identica;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all' già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, **con priorità per le opere stra e di pubblica utilità,** a valere su altri strumenti di interv europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della di coesione europea e con le disposizioni previste dai pe regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati sulle risorse **del** FSC, con particolare riguardo a quelli d dagli Accordi per la coesione, e **a valere sulle** risorse de **e del Piano nazionale per gli investimenti complemen PNRR (PNC)**;

d) identica;

di servizio a livello nazionale, regionale o locale;	
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;	*e) identica*;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;	*f) identica*;
	***f-bis)* sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubbli privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;**
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;	*g) identica*;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118**-** *bis* del regolamento (UE) 2021/1060;	*h)* realizzazione di progetti non completati nel periodo 2 e da completare nell'ambito della programmazione 2021 applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 *b* regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;	*i) identica*;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;	*l)* coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui al 7, comma 3, del **citato** decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.	*m) identica* **;**
	***m-bis)* azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, disoccupati di lunga durata;** ***m-ter)* interventi mirati alla formazione e all'istruzion popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori** ***m-quater)* interventi mirati a progetti per aumentare conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro d persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla educativa con riferimento al Sistema europeo di gara i bambini vulnerabili;** ***m-quinquies)* valutazione dell'impatto occupazionale di ciascun intervento.**
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i	3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regio

Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:	province autonome trasmettono al Dipartimento per le p di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio d ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elen interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 **presente articolo**, con la specificazione degli indici di c comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari gia selezionati nell'ambito del programma sono identificati c codice unico di progetto (CUP) e sono corredati **di** detta cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indica degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in r alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investi
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;	*a) identica*;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;	*b) identica*;
c) completamento dell'intervento.	*c) identica*.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.	4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Su Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verif coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma **3** co settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal co **del presente articolo**, nonché al monitoraggio degli inte inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall' 5**, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui al 3 per l'approvazione di essi**. In relazione agli elenchi tr dalle regioni e delle province autonome, l'attività di veri cui al primo periodo è effettuata unitamente alle ammini centrali competenti per materia.
5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.	5. *Identico*.
6. Le amministrazioni titolari di programmi**,** che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti**,** trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.	6. Le amministrazioni titolari di programmi che non han soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente dec condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei tra trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento pe politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Co dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacime
7. All'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023, **al primo periodo,** dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».	7. All'articolo 11, comma 3, **del citato** decreto-legge n. 2023, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » **ed** è **in fine,** il seguente **periodo**: « Il Piano strategico è aggio secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. »
	7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungime obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolame

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino a
dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G
realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a
servizi radiomobili con velocità di trasmissione di alm
Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzaz
degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'interven
disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di
all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001,
sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazio
come indicati dal relativo bando di gara.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e **di** accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degl interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazion monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di prog trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e p della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragion generale dello Stato**,** entro il 31 agosto ed entro il 28 feb ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzam procedurale e finanziario degli interventi prioritari indiv nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e ident con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettiva periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'art In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individu suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartiment politiche di coesione e per il Sud **della Presidenza del C dei ministri** le ragioni dei disallineamenti e le azioni pia in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fi dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monito

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazional regionali che intervengono sulla medesima priorità di in sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud **de Presidenza del Consiglio dei ministri** promuove nell'a Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagname dell'attuazione **dei programmi, previsto dall**'Accordo d Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una spec azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Auto

delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.	Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo**,** si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente arti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuo maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.	Articolo 6.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)	*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)*
1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione**, periodo di programmazione** 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.	1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi pri cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati amministrazioni **centrali, regionali e locali** interessate i Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud del Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle riso all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capac amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei so degli organismi di attuazione e coordinamento delle poli coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguime condizioni abilitanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.	2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazi ovvero per l'implementazione di processi di informatizza di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud del Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad ut risorse del Programma operativo complementare al Prog operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2020, di cui alla **delibera** del Comitato interministeriale programmazione economica n. **47/2016** del 10 agosto 20 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. **39 del 16 febbraio** integrato sul piano finanziario dalla **delibera** del Comita interministeriale per la programmazione economica n. **3** del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'arti commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del d legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modifica dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle ris non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiar data del **31 luglio** 2024 mediante la sottoscrizione dei co con il personale selezionato sulla base delle predette disp nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità predetto Programma **operativo complementare**.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8**,**. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine accelerare la selezione delle unità di personale di cui all' 31-*bis*, comma 7, del **citato** decreto-legge n. 152 del 202 enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comm medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel r dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e l procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del d legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazion legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al te periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8. All'esito delle pro selettive e **dell**'acquisizione dei relativi contratti di collab professionale, il Dipartimento per le politiche di coesion Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti pe copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei c ammissibilità del Programma **operativo complementar** al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

4. I contratti stipulati entro il termine del **31 luglio** 2024 dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dice 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma **citato** decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle **e** regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo**,** si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi d rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati a accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi re della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le polit coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei stipula apposite convenzioni con la società *in house* Euta per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso svolgimento di attività di informazione, di accompagnam supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniz rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destina risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori dell meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'at delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a v sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecn Capacità per la **coesione** 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5**,** la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la so *house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne

risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

compreso il personale assunto mediante contratti di lavo
subordinato a tempo determinato, con personale esterno,
con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridic
disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito da
unico in materia di società a partecipazione pubblica, di
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice d
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
36.

6-*bis*. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle l sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto leg 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal period precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degl dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse dis a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comm lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento d competenze del Ministero delle infrastrutture e dei tr in materia di valutazione delle politiche pubbliche e d revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del nell'ottica di un progressivo efficientamento del proc programmazione delle risorse finanziarie e degli inve a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di ga gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli inter previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e terri svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero d infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 un personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, econom contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *aud* aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*t* fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il proces rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero del infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altres autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei fu e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti d destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegna prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsu

previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 20
spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di
funzionamento indotte dal reclutamento del personal
al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una sp
ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 an
decorrere dall'anno 2025.
6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quin*
pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.2
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediar
corrispondente riduzione dello stanziamento del fond
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di ris
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello s
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastru
dei trasporti.
6-s*epties*. Per il coordinamento delle attività inerenti
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei tr
in materia di analisi, di valutazione delle politiche pu
di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi d
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893,
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un pro
efficientamento del processo di programmazione dell
finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte
allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024,
nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al f
coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzio
strategiche e di indirizzo in materia di valutazione de
politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato
dirigente di livello generale e costituito da tre dirigen
livello non generale, anche in deroga alle percentuali
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 ma
2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle artic
ministeriali interessate dai processi di revisione della
nonché da esperti in materia di analisi, valutazione d
politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attr
convenzioni con università e istituti di formazione, m
utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articol
comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a fa
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1,
891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022.
Conseguentemente la dotazione organica del predetto
Ministero è incrementata di quattro posti di funzione
dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di live
generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325
l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'
2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'a
e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per
relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli one

complessivi derivanti dal presente comma, pari a eur
328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a dec
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pa
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-20
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speci
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di pr
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquid
enti locali, anche in considerazione delle esigenze di
normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativ
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifi
***a)* all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: « da**
sono soppresse;
***b)* all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: « sta**
per legge o » sono soppresse;
***c)* all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il**
periodo: « Il regime vincolistico di competenza si este
cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere
».
Articolo 6-*bis*.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provin
1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segre
comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto n
tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, a
per il rafforzamento della capacità amministrativa de
locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PN
le finalità connesse allo svolgimento della procedura
concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di
comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 20
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio
autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.00
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.00
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente rid
per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, com
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 7.

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, nei cronoprogrammi inviati,

Articolo 7.

(Misure di premialità per le regioni e le province auton
***fine di** favorire l'attuazione della politica di coesione)*

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati
politica di coesione europea, anche mediante una più eff
tempestiva programmazione e attuazione degli interven
ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi pr
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di
raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema n
di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'arti
degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sens
dell'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, nei cronoprogra
inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'a

le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al co **del presente articolo** e fino a concorrenza dell'intera qu regionale di cofinanziamento dei programmi **cofinanzia fondi** europei FESR e FSE Plus, le economie delle risor FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli A per la coesione che risultano conclusi in base alle risulta Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premia riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli e dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i di utilizzo da parte delle regioni **e delle province auton Trento e di Bolzano** delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono **definiti** co delibera del Comitato interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le po coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'eco delle finanze**,** tenendo conto delle nuove regole europee al coordinamento delle politiche economiche degli Stati ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

2. *Identico*.

3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri

3. **Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestio** caso di inerzia o inadempimento **dei soggetti attuatori** interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anch riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessa di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dal europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e pe della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna**, sent l'Autorità di gestione,** al soggetto attuatore interessato termine per provvedere non superiore a quindici giorni. perdurante inerzia, la Cabina di regia **di cui all'articolo** richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le polit coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazi

l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.	legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previs comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.	4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idor precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un inter prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vige disposizioni, la Cabina di regia **di cui all'articolo 3**, sull dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'interve richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le polit coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedi superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del **ci** decreto-legge n. 77 del 2021.
Articolo 8. *(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)*	Articolo 8. *(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le te strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una tra giusta - JTF)*
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (**regolamento** STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:	1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnolo strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti d particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europ fine di:
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti: 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »; 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;	*a) identica*;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.	*b) identica*.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle	2. *Identico*.

tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera *a)*. L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una tra giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento 2021/1056 **del Parlamento europeo e del Consiglio, de giugno 2021**, favorendo gli investimenti relativi alle tec per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al rec siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e con perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) come indicate al comma 1 **del presente articolo**, nel ris delle procedure individuate dal medesimo regolamento (2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibili previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali de politica di coesione relativi al periodo di programmazion 2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo d per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 1 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, effetto della decisione di approvazione della Commissio europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

5. *Identico*.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolame

regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed

2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al c
lettere *a)* e *b)*, **del presente articolo** possono essere sost
anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PI

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIV
CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAP
AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbr
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 april
n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contin
componenti del Nucleo per le politiche di coesione adde
svolgimento delle attività di controllo di programmi e **pr**
investimento pubblici e di Autorità di audit è determinat
cinque unità. ».

Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse de
per lo sviluppo e la coesione)*

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coes
cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 d
2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (C
adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, i
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regi
all'articolo **3 del presente decreto**, può essere disposta
un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione d
medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla
del Comitato interministeriale per la programmazione ec
e lo sviluppo sostenibile n. **25/2023 del 3 agosto** 2023,
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novemb
afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscri
Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sv
la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
L'assegnazione di cui al primo periodo può essere dispos
secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddov
addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accord
coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delib
adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronopro
procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applic
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del d
legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modific
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione d
sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del c
aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di cop
finanziarie già presenti:

escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:
a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

a) identica;

b) identica;

c) identica.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Su Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individ degli interventi **ai quali** può essere riconosciuto il finanz ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1) legge n. 178 del 2020.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di c della delibera del CIPESS **adottata ai sensi del** comma ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è au ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesio definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, de n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle riso annuali assegnate ai sensi del comma 1 **del presente art**

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma **presente articolo** si applica la disciplina di cui all'articol comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le ri sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegna compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

5. *Identico*.

5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicem 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'ann di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituit seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 di euro per l'anno 2025 ».

Capo III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)
1. Al fine di promuovere il recupero del divario

Capo III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale Mezzogiorno)
1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastru

infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geo del territorio nazionale, **di contrastare gli svantaggi de dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 11 comma, della Costituzione** nonché di garantire analogh essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi conne all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, **i comm 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al** comma 1-*te* **parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui a comma 1-*quater* » sono soppresse e le parole: « Fond perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle se** Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

2. Il **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzo** destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle r Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali **e** idriche, nonché a stru sanitarie, assistenziali**, per la cura dell'infanzia** e scola coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembr n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 nov 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel rec del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto,** su pro Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coe PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regional autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in s Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorn** realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascu regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tr

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'ar comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, **nel testo** vi **prima della** data di entrata in vigore del presente decret

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

2) *identico*;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

3) *identico*;

4) dell'estensione delle superfici territoriali;	4) *identico*;
5) della densità della popolazione e delle unità produttive;	5) *identico*;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;	6) *identico*;
7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;	7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle del PNRR e **del Piano nazionale per gli investimenti complementari** di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, p realizzazione della medesima tipologia di interventi;
b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;	*b)* l'amministrazione statale**,** regionale**, provinciale, di c metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di ci metropolitana** responsabile, nei limiti delle risorse asse della selezione degli interventi, con l'indicazione degli o iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risors annualmente rese disponibili;
c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:	*c) identico*:
	01) le proposte formulate dagli enti locali del territor
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;	1) *identico*;
2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;	2) la capacità dell'intervento di determinare un significat miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qu servizi **idrici,** sanitari**,** assistenziali**, educativi** o **scolasti** erogati;
3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;	3) *identico*;
d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;	*d) identica*;
e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.	*e) identica*.
4. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati ed al comma 1-*ter* le parole « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater* » sono sopresse.	*Soppresso*
5. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».	5. *Identico*.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno	6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal co del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla cres sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero terri

degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

nazionale, che non **abbiano** criteri o indicatori di attribu individuati alla data di entrata in vigore del presente dec ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c)*, in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modific dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato da 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 **all**'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 201 **all**'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, **all**'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del P del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato n *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decret Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pub nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, da del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 20 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giug recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al degli investimenti delle amministrazioni centrali dello S sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Cons ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Uf* 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli in nei territori di cui al comma 2 **del presente articolo** e se sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c)*, in coeren assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settemb n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 nov 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il segue fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, con esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, **nel testo** vigente all **del 7 maggio 2024** e, in particolare, degli esiti della rico relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decret

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di svilu

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio

1. *Identico*.

dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.	2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e de formalizzazione delle conseguenti determinazioni da par tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituz decorrere dalla data di entrata in vigore del presente dec funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il **Sud** Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e **per** il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.	3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'e e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione d ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisior *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei co istituzionali di sviluppo.
Articolo 13. *(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)*	Articolo 13. *(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)*
1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.	1. *Identico*.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 **e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**.	2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui a 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milio per l'anno 2024.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le	3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Minis dell'economia e delle finanze, **da adottare entro sessan dalla data di entrata in vigore della legge di conversio**

modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, an fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al c

4. *Identico*.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4**,** quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede m corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo s la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di c all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 **con imputazione alla** quota afferente alle amministrazio centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, nu della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 13-*bis*.
(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle reg transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembr n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserit seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zon economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, c comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembr n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 n 2023, n. 162, ».

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplif nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con dec Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su pro Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di c e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei tras con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, senti Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorn data di entrata in vigore della legge di conversione de presente decreto, sono disciplinate le procedure di ist delle Zone logistiche semplificate per le medesime reg loro modalità di funzionamento e di organizzazione e definite le condizioni per l'applicazione delle misure c semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 201 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore de 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vig predetto decreto del Presidente del Consiglio dei min applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relat procedura di istituzione delle Zone logistiche semplif le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, **adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020** iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ma 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6 legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel te del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari d governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli inter inseriti nel programma di risanamento ambientale e rige urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'arti comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Com straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del med articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa l'individuazione degli interventi finanziabili con le risors al comma 2 **del presente articolo** e dei relativi cronopro procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-20 cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 mi euro per l'anno 2027 e 400 milioni **di euro** per ciascuno anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indic la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/20 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesi periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articol comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con del Comitato per la programmazione economica e lo svi sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europe le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegn delle risorse relative al finanziamento del programma de interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al prese comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europ Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'artic comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n.

3. *Identico*:

a) identica;

soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- *bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

b) identico:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, c modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risaname ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al com **del presente articolo**, per i quali sono in corso le proced valutazione di impatto ambientale **(VIA)**, qualora la ride dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integ singoli interventi già assoggettati a **valutazione ambien strategica (VAS)**, può procedersi alla valutazione integr VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'a di un provvedimento unico. ».

3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente pe di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal co lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le p valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , comprese le valutazioni ambientali strategiche integr procedure di VIA, ».

3-*ter*. In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis* nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIE all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 a 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, sen o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolg delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocomm VAS si applica la normativa vigente per le Sottocomm PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecn PNRR-PNIEC.

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 20 181, convertito, con modificazioni, dalla legge **2 febbra** n. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis Identico* ».

posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 ago
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ott
2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni
***a)* al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » so**
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
***b)* al quarto periodo, le parole: « cinque unità » sono**
sostituite dalle seguenti: « dieci unità » e le parole: «
unità » sono sostituite dalle seguenti: « due unità »;
***c)* dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il**
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandat
altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di
subcommissari ai quali delegare attività e funzioni pr
scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di sp
esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi son
preposti. La remunerazione dei subcommissari è stab
nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura
massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro
lordi onnicomprensivi »;
***d)* al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024**
sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 202
»;
***e)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oner**
alle spese di personale della struttura commissariale
subcommissari di cui al presente comma si provvede,
limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 eu
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comm
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di investimenti)
1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-*ter* e 65-*quinquies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*ter*, secondo periodo, della

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegn economico in favore di piccole **imprese** e microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, no procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, a dell'articolo 1, commi 65-*ter* e 65-*quinquies*, della legge dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedi recante l'individuazione degli operatori economici benef delle azioni di sostegno economico come individuate da del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art comma 65-*ter*, secondo periodo, della citata legge n. 20 2017.

citata legge n. 205 del 2017.	
2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-*sexies* e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.	2. *Identico*.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge **regionale** della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi **regionali** della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.	3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della l dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del s gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico re cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge della regione Cal aprile 2022**,** n. 10, e alla deliberazione n. **9** del 25 ottobr dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milio euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione de aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabri luglio 2021**,** n. 28, e 28 dicembre 2021**,** n. 43, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione C **purché le suddette operazioni abbiano** ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazio finanziaria o l'attuazione di un programma di investimen approvato **e** le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico fina approvato dall'autorità competente, **il quale** preveda una redditività adeguata superiore a quella dei **titoli** di Stato termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni d l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzi fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto- ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dall 18 dicembre 2020, n. 176.
	3-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio d regione Calabria non si applica l'addizionale comuna

diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cu
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 200
e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comun
regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di c
lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calab
provvede a ristorare annualmente i comuni interessa
relazione a quanto previsto dal periodo precedente, l
Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, co
carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2
somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, ent
aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di eur
effetto di quanto previsto dai primi due periodi del p
comma sono trasferite all'Istituto nazionale della pre
sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno
di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 202
della relativa destinazione alle gestioni interessate. A
finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*,
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1,
1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinat
l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrer
dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui.
la regione Calabria non disponga il versamento di cu
presente comma entro il termine previsto, si applica
previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, d
legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema di limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 20
234, dopo le parole: « sistema **dei** limiti di rischio » sono
le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzional
perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumib
Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destin
ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a
perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità
del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato
portafoglio complessivo ».

4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dall
29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata
all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a
distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*,
2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazio
fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposi
cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre
213, sulla base delle destinazioni previste con specific
indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con un
dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro
1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello st
previsione del Ministero dell'università e della ricerc
fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'a
2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.00
l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero

dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 p
2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.00
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente rid
del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge
dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo peri
assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con
separati decreti del Ministero dell'interno e del Minis
dell'università e della ricerca, da adottare, di concert
Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta
dalla data di entrata in vigore della legge di conversio
presente decreto. I decreti di cui al presente comma s
adottati non prima dell'emanazione del primo dei de
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato c
553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Articolo 15-*bis*.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finan
di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli en
le università che a seguito di sentenze passate in giud
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano cred
confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.0
abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento de
corrente sostenuta come risultante dalla media degli
tre rendiconti approvati possono concludere con i con
interessati, entro un anno dalla data di entrata in vig
legge di conversione del presente decreto, accordi ai s
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti
regolare anche il debito finanziario tra le parti in mis
almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accord
determini effetti negativi sull'equilibrio economico
finanziario dell'università interessata. Agli accordi di
primo periodo possono partecipare anche gli enti ter
che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al pre
comma si applicano alle sentenze passate in giudicato
data di entrata in vigore della legge di conversione de
presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non de
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbl

Articolo 15-*ter*.

(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla T
alla tariffa corrispettiva)

1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del
legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificaz
dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: « 30 giug
» sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2024 ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego n
autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impre

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni

a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Autoimpiego Centro-Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al

sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, impre
e libero-professionali, nell'ambito della strategia naziona
politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termi
criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli artic
comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

*(**Misure per l'**autoimpiego **nelle regioni del** Centro **e de**
Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo
modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economicl
finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo,
imprenditoriali e libero-professionali, in forma individua
collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione
ordini o collegi professionali**,** localizzate nei territori div
quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma in
mediante apertura di partita IVA **nonché, ove richiesta
l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo
professionale** per la costituzione di impresa individuale
svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in fo
collettiva mediante costituzione di società in nome colle
società in accomandita semplice, società a responsabilità
nonché società cooperativa o società tra professionisti. A
imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti
da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso
l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della soc
parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. *Identico*:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di
discriminazione, come definite dal **Programma** naziona
Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) identica;

c) identica.

4. *Identico.*

comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

5. *Identico*.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e
finanze, da emanarsi entro **novanta** giorni dalla data di e
vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i
le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al co
aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in c
con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2
nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Progra
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili
conformità con le disposizioni **del** regolamento (UE) 20
della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo ag
de minimis , in via alternativa e consistono nel riconosci
di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

a) identica;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa
valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un co
a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento pe
delle attività di cui al comma 1**;**

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa
valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro,
consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 p
dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comm

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono
destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL bene
della nuova prestazione di assicurazione sociale per l
(NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22
soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento so
di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazi
unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvi
conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanzi

articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui **all'articolo 12 del** decreto-maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da es percepita ai sensi **del medesimo** articolo 12.

9. *Identico*.

Articolo 17-*bis*.
(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria continuità reddituale e operativa - ISCRO)
1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'IS condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiorn professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erog dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a p di aggiornamento professionale »;**
***b)* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell' all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmiss regioni e alle province autonome di Trento e di Bolza propri dati di contatto nell'ambito del sistema inform per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all' 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, c modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché sistema informativo unitario delle politiche del lavoro all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 201 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di atti digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d* citato articolo 13 ».**

Articolo 18.
(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

Articolo 18.
(Resto al SUD 2.0)

1. *Identico*.

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economi finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individua collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo sono avviate in forma individuale mediante apertura di p IVA **nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale** per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva r costituzione di società in nome collettivo, società in acco semplice, società a responsabilità limitata, nonché societ

società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in f collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli i comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del contr dell'amministrazione della società da parte dei soggetti d comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

3. *Identico*:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal **Programma** naziona Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

b) identica;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

c) identica.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

4. *Identico.*

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivit divulgazione informativa e promozione, attraverso i cen regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Co Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regional imprese, la Struttura **di missione per il coordinamento processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpi** sisma **del 6 aprile** 2009 e la struttura del Commissario straordinario **del Governo per la riparazione, la** ricostr **l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica d territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umb interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data d agosto** 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani,

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s concerto con il Ministro per gli affari europei, il **Sud**, le di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entr vigore **della legge di conversione** del presente decreto, individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziame iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i sog cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Ac partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavo 2027

donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:	7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili conformità con le disposizioni **del** regolamento (UE) 20 **relativo agli** aiuti *de minimis*, in via alternativa e consist riconoscimento di:
a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;	*a) identica*;
b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;	*b)* un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un co a fondo perduto fino al 75 per cento **dell'investimento** p delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle a Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centra colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.	*c)* un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa **valore superiore a** 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 p **dell'investimento** per l'avvio delle attività di cui al com aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territ regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.	8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL bene **della NASpI** di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento so di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazi unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvi conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanzi presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per l formazione e il lavoro di cui **all'articolo 12 del** decreto- maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da es percepita ai sensi **del medesimo** articolo 12.
9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,	9. *Identico*.

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.	
10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.	10. *Identico*.
Articolo 19.	Articolo 19.
(Soggetti gestori)	*(Soggetti gestori)*
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.	1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avva soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18**,** società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. **e** Agenzia **nazion** l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - I S.p.A. **e dell'**Ente **nazionale per il microcredito**. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente **nazionale per il microcredito**. Le attività di tutoraggio, selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione **e l'**erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 so affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.	2. *Identico*.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.	3. *Identico*.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.	4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie all gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per fa l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del la **delle politiche sociali** implementa il sistema informativo l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regional **con quelle** dei soggetti gestori che concorrono all'attuaz misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.	5. *Identico*.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	6. *Identico*.
Articolo 20.	Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)	*(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere profe nell'attività d'impresa)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

1. *Identico*:

a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

a) quanto **a** 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a vale Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-202 copertura degli interventi previsti per i beneficiari del m Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli an territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

b) quanto **a** 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valer risorse del PNRR **relative al** programma GOL a copertu interventi previsti per i beneficiari del medesimo progra

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sv nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

1. *Identico*.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti domestico e ai rapporti di apprendistato**,** non è cumulabi altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento p dalla normativa vigente **ed** è compatibile, senza alcuna r con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione i presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del dec legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, po richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svo dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in fo anticipata. Il contributo di cui al presente comma non co alla formazione del reddito ai sensi del **testo unico di cu** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 198 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s **adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto,** di con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di co il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2 nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Progra nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategi sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentaz delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. *Identico*.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

6. *Identico*.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS**,** provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconos limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro p 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 m euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 mi euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui **al pri secondo periodo** fornendo i risultati dell'attività di moni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mini dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e **a** 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.	monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non p all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'acces benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante **d e dal secondo periodo,** pari a 6,8 milioni di euro per l'an 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 di euro per l'anno 2028**,** si provvede a valere sul Program nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispett procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissi stesso applicabili.
Articolo 22. *(*Bonus *Giovani)* 1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	Articolo 22. *(*Bonus *Giovani)* 1. *Identico*.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.	2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta riferimento ai soggetti che**,** alla data dell'assunzione ince non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e no stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di c presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro dom ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei c precedente assunzione con contratto di lavoro di apprend non proseguito come ordinario rapporto di lavoro suboro tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di	3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Z **economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica** e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condiz cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati

lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.	assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubica regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispett procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissi previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavor 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.	4. *Identico*.
5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.	5. *Identico*.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.	6. *Identico*.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo **del presente comma** pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di	7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro pe 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prov monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al pri periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministe dell'economia e delle finanze secondo le modalità indica decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitorag emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del l spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della c finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ul comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente All'onere derivante dal primo periodo**,** pari a 34,4 milion per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro p 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale gio donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi p per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto d

euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.	procedure**,** dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissi stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.	8. *Identico*.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.	9. *Identico*.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.	10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto,** sono modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto p dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i co gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, lavoro 2021-2027, **le modalità** per la definizione dei rap **l'**INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del ri limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10**,** del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 de presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 23. *(*Bonus *Donne)* 1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli	Articolo 23. *(*Bonus *Donne)* 1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Z **economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica**, ai lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre assumono le lavoratrici di cui al comma **2** è riconosciuto periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal vers del 100 per cento dei complessivi contributi previdenzia carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e co dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli sul lavoro (INAIL)**,** nel limite massimo di importo pari a euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunqu limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo del

territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto d regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 1 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribu almeno sei mesi, residenti nelle regioni della **ZES** unica Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito d strutturali dell'Unione europea**, o operanti nelle profess nei settori** di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del pr regolamento, annualmente **individuati** con decreto del M del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto c Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazio assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi e di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiqu mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

3. *Identico*.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e **di** 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo **del presente comma** pari a 7,1 milioni di euro per

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milio per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e de politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle fina secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospe raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'acce benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante d periodo**,** pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 115,7 milioni di euro per l'anno 2027**,** si provvede a vale

l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e **a** 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.	Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-202 copertura degli interventi previsti per i beneficiari del m Programma nel rispetto delle procedure**,** dei vincoli terri dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.	5. *Identico*.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.	6. *Identico*.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.	7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **d adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto,** sono d modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto p dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i co gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, lavoro 2021-2027, **le modalità** per la definizione dei rap **l'**INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del ri limite di spesa di cui al comma 4.
Articolo 24. *(*Bonus *Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)*	Articolo 24. *(*Bonus *Zona **economica speciale per il Mezzogiorno - Z unica)***
1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-	1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Z **economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica** e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 a personale non dirigenziale con contratto di lavoro subor tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo mas ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per complessivi contributi previdenziali a carico dei datori d con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto n per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAI limite massimo di importo pari a 650 euro su base mens ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa aut ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei v territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Prog nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta fer l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.	2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciu esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano f dipendenti nel mese di assunzione e che assumono press sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regi
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.	3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui a 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età disoccupati da almeno ventiquattro mesi. **L'esonero di c presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.**
4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.	4. L'esonero di cui ai commi **da 1 a 3** spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incer sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenz diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.	5. *Identico*.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.	6. *Identico*.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026**,** e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per	7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro pe 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prov monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e del politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle fina secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospe raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'acces benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante d periodo**,** pari a 11,2 milioni di euro per **l'anno** 2024, 170

l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo **del presente articolo** pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026**,** e **a** 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.	milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro pe 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021- copertura degli interventi previsti per i beneficiari del m Programma, nel rispetto delle procedure**,** dei vincoli terr dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.	8. *Identico*.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.	9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di presente articolo, nella determinazione degli acconti dov periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2027**, si assur imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe de non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.	10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto**, sono d modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto p dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i co gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, lavoro 2021-2027, **le modalità** per la definizione dei rap **l'**INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del ri limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	11. *Identico*.
	Articolo 24-*bis*. ***(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)*** **1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 18, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono so dalle seguenti: « a novanta mesi »;** ***b)* al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 20 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituit seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024** **2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al com pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mo corrispondente riduzione del Fondo sociale per occup formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*

	decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 25. *(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)*	Articolo 25. *(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e **dell'indennità** di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabo coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)*
1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.	1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione s l'impiego (**NASpI**) e quelli **dell'indennità** di disoccupaz i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sis informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, co con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli st soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vi* patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del M del lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro se giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**. A tal fine, potranno precompilate le informazioni presenti nelle banche dati d Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, **ferma** la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'inter
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.	2. *Identico*.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	3. *Identico*.
Articolo 26. *(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)*	Articolo 26. *(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione e lavorativa - SIISL)*
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce: *a)* le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici; *b)* le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.	1. *Identico*.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme	2. *Identico*.

pubbliche nazionali e internazionali.	
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.	3. *Identico*.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.	4. *Identico*.
5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei m termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali**, da adottare entro novanta giorni dal di entrata in vigore della legge di conversione del pre decreto**.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.	6. *Identico*.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	7. *Identico*.
Articolo 27. *(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)*	Articolo 27. *(Riconversione del personale dipendente delle grandi im crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo euro adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espul lavoro)*
1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (**regolamento** STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.	1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano del politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnol strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favori efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espuls lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi d formazione, riqualificazione, orientamento professionale promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche soci autorità di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s

sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.	adottato entro trenta giorni **dalla data di** entrata in vigor presente decreto sono definiti la composizione e le moda funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di att della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori**,** e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.	3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territ Stato con organico complessivamente pari o superiore a lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazi salariale da almeno un biennio senza soluzione di contin possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politich l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 sec modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle provinc autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trov imprese o le unità produttive che fanno richiesta di acce FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.	4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi **di** spese né altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	5. *Identico*.
Articolo 28. *(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)*	Articolo 28. *(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del l sommerso)*
1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:	1. *Identico*:
« *10*. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.	« *10*. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realiz dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lav responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il dire lavori**,** o il committente, in mancanza di nomina del dire lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'i della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secc modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decret 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato	*11*. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto vers del saldo finale da parte del responsabile del progetto**,** in di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazion posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutaz della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Auto nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'eser

all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto leg 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

12. *Identico* ».

Articolo 28-*bis*.
(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)
1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dall seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 28-*ter*.
(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a fa dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Al Cityliner S.p.a.)
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agos n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ott 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricor sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le par 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 mil

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle « regioni meno sviluppate" è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali r regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 m euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « S competenze », periodo di programmazione 2021-2027, n rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, program finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e de di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coer quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuo beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del c Programma nazionale, già positivamente valutati nell'am delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Mi componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infras per lo sport **a scuola** » del PNRR.

cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento **delle** infrastrutture per lo sport nelle scuole » del PNRR.

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi ed scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le par nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

2. *Identico*.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fas **da zero a sei** anni è autorizzata la spesa di 100 milioni d valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto del procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finan previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coeren quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle struttu oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate Missione 4-componente 1 - investimento 1.1 « Piano per nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito **in esecuzione** del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del p Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzio merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastic del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipu limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, c per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell' 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 202 fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, r la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere all graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente d pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024**,** si provved

scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 di 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di c all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006 incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025**;** al re onere si provvede mediante corrispondente riduzione de proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, a bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e d merito. **Ai soli fini della partecipazione ai bandi finali costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA p l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il perio intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipula contratti di cui al primo periodo. Con riferimento all riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo sciog della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizi effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui a presente comma sono valutati alla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto.**

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-*bis*, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;
b) al comma 1-*ter*, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

5. *Identico*.

Articolo 30.
(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)
1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti margina

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 ma 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono d in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdiz anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministraz concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del **progetto di cui medesimo primo periodo** ed utilmente collocatisi nella graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del decreto-le

stanziamento di cui **di cui** al citato articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

maggio 2021, n. 59, convertito, con **modificazioni**, dalla luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo po essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori proge valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativ **progetto di cui al medesimo primo periodo**, secondo l della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle riso al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro p affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottare di concerto con il Ministro dell'economia e dell entro **la data del 7 luglio 2024** ».

Articolo 31.
(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

Articolo 31.
(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca**,** innovazione e competitività per la transizione v digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorn rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuov creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di compete specializzate, la transizione industriale, l'imprenditoriali collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'univ della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europ le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni **data di** entrata in vigore del presente decreto, definisce, coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariat 2027, nonché con i contenuti e **gli** obiettivi specifici del 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaS Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-20

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi**,** di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel qua piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca**,** innov competitività per la transizione verde e digitale 2021-20 RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criter ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di affer laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifi **Programma nazionale**, una dotazione pari a 1.065.600.

PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della CIPESS **n. 48/2021 del** 27 luglio 2021, pubblicata nella *Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno Ecosistemi **dell'innovazione** nel Mezzogiorno », la dota complessiva di 150.000.000 **di** euro, nonché eventuali ec derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

3. *Identico*.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* possono essere individuati tra i principali gruppi di desti previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale rice sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destin territoriale delle fonti di finanziamento **di cui al comma** criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al pri periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadr finanziario definito dal comma 2.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 32.
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 32.
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione u di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, **nonché** a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore de decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e pe della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sen Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individu di iniziative che possono contribuire in modo significativ sostenere la rigenerazione urbana **evitando ulteriore co suolo**, a contrastare il disagio socio-economico e abitativ periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'i e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniz complementari agli interventi di cui alla missione 5, con 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR , adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, politiche di coesione e il PNRR**, da adottare entro tre dalla data di entrata in vigore della legge di conversio presente decreto** sulla base dell'istruttoria effettuata ai s

valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, **secondo periodo,** nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

comma 1**,** sono indicate le iniziative ammissibili a finanz
a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro p
Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuativ
stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di amm
della spesa previste in relazione al predetto Programma
coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariat
2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita
preferenza agli interventi complementari a quelli previst
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investim
del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli
interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criti
sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie
istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali
competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di i
complessi, anche in linea con le misure attivate per la ric
dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà edu
il rafforzamento dei servizi sociali.

**2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani
mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vige
ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianifica
dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attua
Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere nec
alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pu
fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo s
considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'artic
comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizi
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui a
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200
purché destinate ad essere immediatamente rimosse
cessare della temporanea necessità e comunque entro
termine non superiore a centottanta giorni comprens
tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti non
ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazion
dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. L
di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure
valutazione ambientale di cui alla parte seconda del d
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette a
autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 de
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto leg
22 gennaio 2004, n. 42.**

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economic
competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimen
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, S
e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo d
partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e **gli** obi
specifici del Programma nazionale « Ricerca**,** innovazion
competitività per la transizione verde e digitale 2021-20
RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente

digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul **Fondo** FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES **unica** di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163. Al fine di supportare

sicurezza energetica**, da adottare, entro novanta giorn**
data di entrata in vigore della legge di conversione de
presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affa
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e prev
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra l
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 199
281, sono individuati i criteri per la selezione di investim
territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali**,** produttive e artigianali localizza
comuni **con popolazione superiore** a 5.000 abitanti, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica
destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbina
sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) identica.

2. *Identico*.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente a
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Minis
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PN
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e
delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizza
nei territori ove sono ubicate le aree **industriali, produt**
artigianali di cui al comma 1**, lettera *a)*,** e in coerenza c
previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all
11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, converti
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di
investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità,
infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e
all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi c
commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le p
di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti ist
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES d
all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 12
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti
commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a essere individuata quale soggetto responsabile per l'attua degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse des alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa rela Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finar citato Programma**,** e nel limite del 2 per cento nel caso d interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Articolo 33-*bis*.
(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale competitività dei territori interessati nonché l'attrazi nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milion euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per gara copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettol
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
***a)* quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscr fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missi Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Min dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo sco parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;**
***b)* quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a vale risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 2 dicembre 2006, n. 296.**
Articolo 33-*ter*.
(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)
1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anch infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo svilu l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:
***a)* un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 202 comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;**
***b)* un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 202 comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;**
***c)* un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 202 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Ma afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota Garibaldi a Bergamo.**
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastruttu

trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data d
in vigore della legge di conversione del presente decr
definite le modalità di assegnazione delle risorse di cu
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrisp
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di co
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-20
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speci
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di pr
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Articolo 34.
(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo**,** prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Articolo 34.
(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della c promozione della creatività e della partecipazione cultur rigenerazione socio-culturale di aree urbane **caratterizz** marginalità sociale ed economica, di riqualificazione en di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali de della cultura, di promozione delle imprese nei settori cul creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo d partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e obiett specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e ammissibilità della spesa del predetto Programma, con d del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Mi gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PN approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da amme finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno intere programma, privilegiando i progetti suscettibili di deter maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territo interessati. In particolare, il decreto di cui al primo perio prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monument simbolo della storia e dell'identità dei territori; un proget grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizz valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regio oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio- di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed ec la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazio sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicu rischi naturali in luoghi della cultura da **determinare** co del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sos valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della

costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere a cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano su Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

2. *Identico*.

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 35.
(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 35.
(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamen legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno svil l'operazione concernente la reingegnerizzazione del siste informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di g del Ministero dell'**interno** nell'ambito del Programma na Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di im strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regol (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può svilu sinergie con altri programmi finanziati a valere su risors nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altre qualificate di importanza strategica le operazioni, eventu selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risors citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2 », nei seguenti ambiti**:**

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

a) identica;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

b) identica;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

c) identica.

Articolo 35-*bis*.
(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
1. Al fine di assicurare il completamento e la continu

funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra
sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire
sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle F
polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra.
***Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione**
protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato
procedere alla realizzazione di un piano di interventi
quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modi
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria
copertura delle aree territoriali interessate dai XXV
olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurez
delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di pre
del Ministero della difesa, un fondo con una dotazion
milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, par
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione d
per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicu
di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge
dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziament
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bil
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fo
riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartir
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la sp
milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro p
2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, m
riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzaz
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 d
2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comm
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 202
mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comm
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 m
euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TITOLO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

TITOLO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Capo I
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. *Identico*:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applica

applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.
(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, la lettera *l)* è sostituita dalle seguenti:

« *l)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;
l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;
l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; ».

attività di monitoraggio relative alla missione 2, compon investimento **2.1.b,** del PNRR, svolte dalle regioni e dal province autonome. ».

Articolo 37.
*(Disposizioni **finanziarie**)*
1. **L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, com della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'**articolo 1, comma 8, **lettera *l),*** del decreto-legge 2 2024, n. 19, convertito**,** con modificazioni**,** dalla legge 2 2024, n**.** 56, **è incrementata di 80 milioni di euro per l 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.**

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 202 provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024**,** mediante delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto- marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente d Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Ga Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non in di categoria M1, N1 e N2 **e** iscritte nello stato di previsio Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che **è** corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024**,** mediante delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto- marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente d Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Ga Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'a di infrastrutture di ricarica ad uso domestico **e** iscritte ne di previsione del Ministero delle imprese e del *made in I* **è** corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025**,** mediant corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, co modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37-*bis*.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano n regioni a statuto speciale e nelle province autonome d

e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, anche con riferimento a
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 38.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Urso, *Ministro delle imprese e del* made in Italy
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Sangiuliano, *Ministro della cultura*
Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.4. Testo approvato 1133 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 giugno 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « (PNRR) italiano » *sono sostituite dalle seguenti:* « (PNRR) »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari »;

al comma 4:

la lettera a) *è soppressa*;

alla lettera d)*, le parole:* « "Fondo FSC" o » *sono soppresse*;

alla lettera f)*, le parole:* « di cui all'articolo 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 9 »;

alla lettera h)*, le parole:* « individuate dall'articolo 108 » *sono sostituite dalle seguenti:* « individuate ai sensi dell'articolo 108 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « Partenariato » *sono inserite le seguenti:* « 2021-2027 »*, dopo le parole:* « e l'Italia » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, »*, le parole:* « riferimento alle » *sono sostituite dalle seguenti:* «

l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle », *dopo le parole:* « infrastrutture per il rischio idrogeologico e » *sono inserite le seguenti:* « il rischio idraulico e per » *e dopo le parole:* « sostegno allo sviluppo » *è inserita la seguente:* « sostenibile ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono inserite le seguenti*: « e gli enti locali »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale » *sono aggiunte le seguenti:* « in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « articolo 4 » *sono aggiunte le seguenti:* « ; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 2, le parole: « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal FSC »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060 »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « anche per esaurimento delle risorse, » *sono inserite le seguenti:* « con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, »;

alla lettera c)*, le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC »*, le parole:* « e con le risorse del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a valere sulle risorse del PNRR » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) »;

alla lettera h)*, le parole:* « 118-*bis* del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 118 *bis* del regolamento »;

alla lettera l)*, le parole:* « del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « corredati da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati di »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « trasmessi ai sensi del comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « trasmessi ai sensi del comma 3 »*, dopo le parole:* « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « articolo 5 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi »;

al comma 6, le parole: « di programmi, che » *sono sostituite dalle seguenti:* « di programmi che » *e le parole:* « dei trasporti, trasmettono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei trasporti trasmettono »;

al comma 7, le parole: « decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »*, le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse e le parole:* « e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « Stato » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri » *e le parole:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 »;

al comma 4, dopo le parole: « presente articolo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*.

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni » *sono inserite le seguenti:* « centrali, regionali e locali » *e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione 2021-2027 »;

al comma 2, la parola: « deliberazione »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « delibera »*, le parole:* « n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017 »*, le parole:* « n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 36/2020 »*, le parole:* « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 2024 » *e dopo le parole:* « del predetto Programma » *sono aggiunte le seguenti:* « operativo complementare »;

al comma 3, le parole: « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »*, le parole:* « comma 8,. » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 8. »*, le parole:* « all'acquisizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'acquisizione » *e dopo le parole:* « criteri di ammissibilità del Programma » *sono inserite le seguenti:* « operativo complementare »;

al comma 4, le parole: « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 luglio 2024 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »;

al comma 5, le parole: « delle e regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle regioni »*, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 »;

al comma 6, dopo le parole: « al comma 5 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis.* Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*ter*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quinquies*, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*septies.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno

2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: "da legge," sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)*" ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)* - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « modalità di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, le parole:* « programmi europei FESR e FSE Plus » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus » *e le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC » *e*, *al secondo periodo, dopo le parole:* « delle regioni » *sono inserite le seguenti:* « e delle province autonome di Trento e di Bolzano »*, le parole:* « sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e dopo le parole:* « delle finanze » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3, le parole da: « In caso di inerzia » *fino a:* « ovvero dei relativi soggetti attuatori » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »*, le parole:* « assegna all'amministrazione responsabile ovvero » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegna, sentita l'Autorità di gestione, » *e dopo le parole:* « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 »;

al comma 4, dopo le parole: « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 77 del 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 77 del 2021 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione ».

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;

al comma 3, dopo le parole: « regolamento (UE) 2021/1056 » *sono inserite le seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 » *e dopo le parole:* « indicate al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, le parole: « 11 e 12 , del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 11 e 12 del regolamento »;

al comma 6, dopo le parole: « lettere *a)* e *b)*, » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « programmi e progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi e progetti ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: « n. 25 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 25/2023 del 3 agosto 2023 » *e, al terzo periodo, le parole:* « delibera di cui al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera adottata ai sensi del primo periodo »;

al comma 2, le parole: « interventi, cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi ai quali »;

al comma 3, le parole: « delibera del CIPESS di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1 » *e dopo le parole:* « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025" ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: « nazionale, » *sono inserite le seguenti:* « di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione » *e le parole da:* « il Fondo di cui all'articolo 22 » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" »;

al comma 2, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno », *le parole*: « aeroportuali, idriche » *sono sostituite dalle seguenti:* « aeroportuali e idriche » *e dopo la parola:* « assistenziali » *sono inserite le seguenti:* « , per la cura dell'infanzia »*;*

al comma 3:

all'alinea, la parola: « adottato *» è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

alla lettera a)*:*

all'alinea, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno »;

al numero 1), le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;

al numero 7), le parole: « dal Piano complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Piano nazionale per gli investimenti complementari » *e le parole:* « per realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la realizzazione »;

alla lettera b)*, le parole:* « l'amministrazione statale o regionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana »;

alla lettera c):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio »;

al numero 2), le parole: « servizi educativi, sanitari o assistenziali » *sono sostituite dalle seguenti:* « servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, le parole: « che non abbia » *sono sostituite dalle seguenti:* « che non abbiano »;

al comma 7, le parole: « dell'articolo 1 »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 1 » *e dopo le parole:* « nei territori di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il Sud »;

al comma 3, le parole: « e per il PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e il PNRR ».

All'articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 »;

al comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 2 e 4 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « ed imputati sulla quota » *sono sostituite dalle seguenti:* « con imputazione alla quota ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)* - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "più sviluppate," sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 2, dopo le parole: « 400 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e le parole:* « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 » *sono soppresse*;

al comma 3, lettera b)*, capoverso 14*-bis*, le parole:* « comma 13- bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 13-*bis* »*, le parole:* « marino costiera » *sono sostituite dalla seguente:* « marino-costiera »*, dopo le parole:* « di cui al comma 14 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, dopo le parole:* « valutazione di impatto ambientale » *è inserita la seguente:* « (VIA) » *e le parole:* « assoggettati a VAS » *sono sostituite dalle seguenti:* « assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".

3-*ter.* In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC »;

al comma 4, alinea, le parole: « n. 11 del 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 febbraio 2024, n. 11 »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi";

d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « piccole e microimprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « piccole imprese e microimprese »;

al comma 3, le parole: « legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 »*, le parole:* « leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio

2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43 » *e le parole da:* « aventi ad oggetto » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis.* A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

al comma 4, le parole: « di limiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei limiti »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 ».

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 15-*bis.* - (*Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni*)-1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano

creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15-*ter*. - *(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)* - 1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « i termini, criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « i termini, i criteri ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « professionali localizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « professionali, localizzate »;

al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;

al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;

al comma 6, le parole: « entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro novanta giorni »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis* »;

alla lettera b)*, le parole:* « di cui al comma 1. » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 1; »;

alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a »;

al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*. - *(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)* - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è

accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d-ter)*, del medesimo articolo 13" ».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;

al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;

al comma 5, le parole: « la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

al comma 6, le parole: « il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Sud » e *dopo la parola:* « vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « disposizioni al regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « disposizioni del regolamento » *e le parole:* « sugli aiuti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , relativo agli aiuti »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « 75 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;

alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a » *e dopo le parole:* « 70 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;

al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della NASpI »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « articoli 17 e 18 delle società » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 17 e 18, delle società »*, le parole:* « Italia S.p.A., Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Italia S.p.A. e Agenzia nazionale »*, le parole:* « ed Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'Ente nazionale per il microcredito », *le parole:* « all'Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'Ente nazionale per il microcredito » *e le parole:* « ed erogazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'erogazione »;

al comma 4, dopo le parole: « Ministero del lavoro » *sono inserite le seguenti:* « e delle politiche sociali » *e le parole:* « con le piattaforme regionali nonché dei soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a)*, le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a »;

alla lettera b)*, le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a » *e le parole:* « risorse del PNRR programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del PNRR relative al programma ».

All'articolo 21:

al comma 2, le parole: « e non è cumulabile » *sono sostituite dalle seguenti:* « , non è cumulabile » *e le parole:* « , ma è compatibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è compatibile »;

al comma 3, le parole: « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico di cui al decreto »;

al comma 4, la parola: « adottato » *è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: « L'INPS, provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'INPS provvede » *e le parole:* « ai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo e al secondo periodo » *e, al quinto periodo, le parole:* « dai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo e dal secondo periodo, » *e le parole:* « e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, ».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: « soggetti che alla data » *sono sostituite dalle seguenti:* « soggetti che, alla data »;

al comma 3, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;

al comma 7, quarto periodo, le parole: « dal primo periodo del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo periodo, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »*, alle parole:* « per la definizione » *sono premesse le seguenti:* « le modalità » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;

al comma 11, le parole: « a 10, del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « a 10 del presente articolo ».

All'articolo 23

al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »*, le parole:* « comma seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 » *e dopo la parola:* « (INAIL) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, le parole: « Zona Economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES »*, le parole:* « e nelle aree di cui all'articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » *e le parole:* « annualmente individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « annualmente individuati »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « e di 115,7 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 115,7 milioni » *e, al quarto periodo, le parole:* « del presente comma pari a » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pari a »*, le parole:* « e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »*, le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;

al comma 2, le parole: « Zona economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato »;

al comma 4, le parole: « commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi da 1 a 3 »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2026, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e, al quarto periodo, le parole:* « primo periodo del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo periodo, »*, le parole:* « per il 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 »*, le parole:* « per l'anno 2026, e a » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;

al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2027 »;

al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »*, le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;

alla rubrica, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis*. - *(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)* - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 25:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « (NASPI) e quelli di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « (NASpI) e quelli dell'indennità », *al secondo periodo, dopo le parole:* « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e, al terzo periodo, le parole:* « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « ferma restando »;

alla rubrica, le parole: « e di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'indennità ».

All'articolo 26:

al comma 5, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 27:

al comma 1, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, le parole: « lavoratori, e che » *sono sostituite dalle seguenti:* « lavoratori e che »;

al comma 4, le parole: « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese ».

All'articolo 28:

al comma 1:

al capoverso 10, le parole: « il direttore dei lavori o il committente, » *sono sostituite dalle seguenti:* « il direttore dei lavori, o il committente »;

al capoverso 11, dopo le parole: « responsabile del progetto » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*. - *(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)* - 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 28-*ter*. - *(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)* - 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni" ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « "regioni meno sviluppate' » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni meno sviluppate » *e le parole:* « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » *sono sostituite dalle seguenti:* « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025" »;

al comma 3, le parole: « età 0-6 anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « età da zero a sei anni »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « in esecuzione » *sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole:* « euro per l'anno 2024 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, al quarto periodo, le parole:* « per l'anno 2025, » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2025; » *e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti:* « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: « del citato programma *», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto di cui al medesimo primo periodo »*, le parole:* « stanziamento di cui » *sono sostituite dalla seguente:* « stanziamento », *le parole:* « modificazione, dalla legge 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « modificazioni, dalla legge 1° » *e le parole:* « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro la data del 7 luglio 2024 ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione », *le parole:* « di collaborazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « la collaborazione »*, le parole:* « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore » *e le parole:* « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « programmi, di competenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi di competenza »;

alla lettera a)*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione » *e le parole:* « del PN » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Programma nazionale »;

alla lettera b)*, le parole:* « 27 luglio 2021, n. 48 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 48/2021 del 27

luglio 2021 »*, le parole:* « per l'Innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'innovazione » *e la parola:* « euro » *è sostituita dalle seguenti:* « di euro »;

al comma 4, le parole: « delle individuate fonti di finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana » *sono inserite le seguenti:* « evitando ulteriore consumo di suolo » *e le parole:* « nonché a contrastare » *sono sostituite dalle seguenti:* « a contrastare »;

al comma 2, al primo periodo, la parola: « , adottato » *è sostituita dalle seguenti:* « , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e dopo le parole:* « del comma 1 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e, al secondo periodo, le parole:* « , secondo periodo, » *sono soppresse*;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

All'articolo 33:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione »*, le parole:* « adottato, di concerto » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto » *e le parole:* « con la Conferenza Stato - Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

alla lettera a)*, le parole:* « aree industriali produttive » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive » *e le parole:* « comuni superiori a » *sono sostituite dalle seguenti:* « comuni con popolazione superiore a »;

al comma 3, le parole: « a valere sul Fondo FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul FSC » *e le parole:* « aree di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*, »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « Struttura di missione ZES unica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Struttura di missione ZES » *e le parole:* « n. 163 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 162 » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « citato Programma » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 33-*bis*. - *(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)* - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno

degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33-*ter*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)* - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « aree urbane caratterizzati » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree urbane caratterizzate » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « da determinate con » *sono sostituite dalle seguenti:* « da determinare con ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « Ministero dell'Interno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'interno »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « seguenti ambiti » *è aggiunto il seguente segno di interpunzione:* « : ».

Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis*. - (*Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)* - 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano

Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Al titolo II, la partizione: « Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI » *è soppressa*.

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso 1-bis*, le parole:* « investimento 2.1b) » *sono sostituite dalle seguenti:* « investimento 2.1.b, ».

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - *(Disposizioni finanziarie)* - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che è corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che è corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ».

Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: « TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI ».

All'articolo 38 è premesso il seguente:

« Art. 37-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.5. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
24 giugno 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (1133-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «definisce il quadro normativo nazionale finalizzato» *aggiungere le seguenti:* « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.100 (già 1.500/1)
MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «anche in relazione a» *con le seguenti:* «relativi alle»;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole da: "da «In caso di inerzia» fino a*:* «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,»" *con le seguenti:* "«il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero» con le seguenti: «l'Autorità di gestione del programma assegna»"

1.2
DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" *con le seguenti:* "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.".

1.3
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4
PIRRO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.*«*

Art. 2

2.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » *aggiungere le seguenti: «* crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.100 (già 2.9)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti*: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) *al comma 1, dopo le parole* "energia;" *inserire le seguenti*: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.101 (già 2.12)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente», *inserire le seguenti:* «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "transizione digitale dei territori"

2.24

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire la seguente*: *"*turismo*"*

2.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola "energia;" *inserire le seguenti:* "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "anche per le transizioni digitale e verde" *aggiungere le seguenti:* "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», *inserire le seguenti:* «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», *inserire le seguenti:* «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027.".

2.33

DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

ORDINI DEL GIORNO

G2.100
LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.101
PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.102
FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui con-

sumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.103

LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.104
FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.

G2.105
LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede, all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi", interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica

di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

G2.106

FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire:* "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-*bis*) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-*bis*) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.».

3.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti:* ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali.".

3.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 dopo le parole: "Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti:* "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico BORGHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.40

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.42

PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Art. 4

4.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» *con le seguenti: «* il completo utilizzo» *e le parole: «*individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» *con le seguenti: «* predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.3

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", *inserire le seguenti:* "sentite le Province"

4.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", *aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.100 (già 4.31)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*), *inserire la seguente:*

"*m*-sexies*)* Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 7-bis.

Art. 5

5.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale.".

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", *aggiungere le seguenti:* "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione

dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

Art. 6

6.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del loro territorio».

6.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* "selezionato sulla base delle predette disposizioni" *inserire le seguenti:* "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo*: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni"*, inserire le seguenti:* "e alle medesime condizioni contrattuali" *e aggiungere infine il seguente periodo:* "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo de-

terminato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3 e 4*;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente*: "4-*bis.* la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.14a (già 5.5)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" *con le seguenti:* "sono a tempo indeterminato".

6.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", *con le seguenti:* "sono a tempo indeterminato".

6.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*) Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi pro-

fili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.19a (già 5.13)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comu-

ni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

6.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.31
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.30
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

Art. 7

7.1
DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5"

7.4
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" *sono sostituite dalle seguenti:* "che risultano in stato di attuazione".

Art. 8

8.1

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* "anche realizzati da grandi imprese" *con le seguenti:* "realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole:* "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" *con le seguenti:* "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, *digital hubs* (eDIH e DIH) e *competence centre*".

8.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «anche realizzati da» *inserire le seguenti:* «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* "lo sviluppo"*, inserire la seguente:* "sostenibile".

8.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

"*b*-bis*)* Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", *aggiungere le seguenti:* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" *e al quarto periodo, dopo le parole* "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", *aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" *inserire le seguenti* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.9
DAMANTE

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" *sono inserite le seguenti* "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9

G9.100
PAITA

Il Senato,

premesso che:

il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all'amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo: l'accertamento scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentiva all'Amministrazione finanziaria di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.

il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche;

impegna il Governo:

ad abolire il comma quinto dell'articolo 38 del DPR 600/1973, al fine di sopprime lo strumento c.d redditometro, ormai del tutto invasivo e che non consente di contrastare realmente l'evasione fiscale.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.100
DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "legge 30 dicembre 2020, n. 178," *inserire le seguenti:* "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";

b) *al comma 2, dopo le parole* "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" *inserire le seguenti:* ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,".

10.1
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» *aggiungere le seguenti:* «previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» *e sostituire le parole:* «può essere disposta» *con le seguenti:* «è disposta»

10.4
LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere disposta» *con le seguenti:* «è disposta»

10.5
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» *inserire le seguenti: «* pari al 20 per cento.»

10.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.11

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede» *aggiungere le seguenti:* «previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.101 (già 10.14)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: «di spese di investimento»;

b) *dopo il comma 5*-bis, *aggiungere i seguenti*:

«5-*ter*. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5-*quater*. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord.»

10.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» *con le seguenti*: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.102 (già 10.19)

DAMANTE

Dopo il comma 5-bis*, inserire i seguenti*:

«*5*-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.»

10.103 (già 10.25)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5-bis*, inserire il seguente:*

«5-*ter*. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative».

10.104 (già 10.26)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5-bis *aggiungere il seguente:*

"5-*bis*.1. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.7 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.100 (già 11.2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e de-

gli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1-*ter* è così sostituito:

"L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno deli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".»

11.101 (già 11.1)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sostituire il comma 1, con il seguente: "*1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

*1) Al comma 2, sostituire le parole: «*Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» *con le seguenti: «* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

*2) Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «*del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno » *con le seguenti: «* di cui al comma 2»

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.6

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.102 (già 11.12)

DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. La dotazione finanziaria del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è incrementata di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,

200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.13

PIRRO, MARTON

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» *inserire le seguenti:* «e 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» *con le seguenti:* «di cui ai commi 2 e 2-*bis* per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281:» *inserire le seguenti:* «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.30

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-*bis*) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.34

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.".

11.38
DAMANTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-*bis*. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

Art. 12

12.1
LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Sopprimere il comma 2

12.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3

12.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.0.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di

sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

Art. 13

13.5

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «* 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti: «* 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «*, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

Art. 14

14.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.100

PIRRO, DAMANTE, TURCO

Sopprimere il comma 4-bis.

14.0.8

NICITA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su

risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019.»

14.0.6
NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7
NICITA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»

14.0.5
NICITA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.9 (testo 2)
NICITA, MELONI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*
(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

14.0.100 (già 11.0.3)
Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*
(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.100 (già 15.7)
Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4-ter*, inserire il seguente:*

"*4*-ter.*1*. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

Art. 15-*ter*

15-*ter*.0.100 (già 15.0.7)
MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*quater*
(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

Art. 16

16.1
NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'inserimento al lavoro» *inserire le seguenti:* «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" *inserire le seguenti* ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", *aggiungere le seguenti* ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

Art. 17

17.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017.".

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13 (testo corretto)
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.17
LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19
NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «*30.000 euro» *con le seguenti:* «40.000 euro», *e sostituire le parole:* «40.000 euro» *con le seguenti:* «50.000 euro».

17.20
MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 17-*bis*

17-*bis*.100
PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Art. 18

18.3
PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» *inserire le seguenti:* «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera *c)*, e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4
VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: «* 49,5 milioni di euro» *con le seguenti: «* 59,5 milioni di euro» *e le parole:* « 445, 5 milioni» *con le seguenti: «* 500 milioni»;

- Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

18.8

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.10

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;*"*;

b) *al comma 5, dopo le parole* "sportelli regionali per le imprese," *inserire le seguenti:* "le associazioni imprenditoriali,";

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole:* "40.000 euro" *con le seguenti:* "50.000 euro"; *e le parole:* "50.000 euro" *con le seguenti:* "70.000 euro"

18.12
FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» *inserire le seguenti:* «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» *con la seguente:* «50.000»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» *con la seguente:* «70.000»

18.100 (già 18.18)
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

c) Al comma 5, dopo le parole "24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81";

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

18.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo10 della legge n. 81 del 2017".

18.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.34

NAVE

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e operativa»

18.29

PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, lettera a), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.33
PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.35
MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 19

19.100 (già 19.5)
NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «all'Ente Nazionale per il Microcredito» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

19.2
MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2*-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

Art. 20

20.0.5
FREGOLENT

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4
MISIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*
(Riapertura termini indennità TPL)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

Art. 21

21.2
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i dipendenti assunti a tempo indeterminato», *inserire le seguenti:* «e a tempo pieno».

21.5
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", *aggiungere le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

Art. 22

22.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", *inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

22.5

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *dopo le parole*: «da tempo determinato a tempo indeterminato» *inserire le seguenti*: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti*: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", *aggiungere le seguenti:* "aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", *inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* "100 per cento" *con le seguenti:* "50 per cento";

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente*: "11-*bis*. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole* "100 per cento" *con le seguenti*: "50 per cento";

b) *al comma 2 sopprimere le parole*: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente*: "11-*bis*. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-

getto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.».

22.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato.".

22.15

FREGOLENT

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.28

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.31

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

22.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 22-*bis*

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-*bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-*bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-*bis*."

Art. 23

23.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1.Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.

2.Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del

lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.6

MISIANI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» *con le seguenti* «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" *inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle

Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene

proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" *e dopo le parole* "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "e a tempo pieno".

23.100 (già 23.14)

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole «residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno» *sopprimere le seguenti:* «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.15
FREGOLENT

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.19
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.21
FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22
MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

23.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale"

24.6

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.7

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11
FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti:* «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12
PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti*: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) *dopo il primo periodo inserire i seguenti*: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "e a tempo pieno".

24.16
FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti* "trentasei mesi".

24.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti:* "36 mesi".

24.18

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.27

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.33
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", *inserire:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24-*bis*

24-*bis*.0.100 (già 24.0.5)
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.1
(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Abrogare il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»

24-*bis*.0.101 (già 24.0.4)
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*ter*
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.»

24-*bis*.0.102 (già 24.0.8)
MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*ter*
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24-*bis*.0.103 (già 24.0.9)
FREGOLENT

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*ter*
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 25

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "sono iscritti", *sostituire le parole:* "d'ufficio" *con le seguenti:* "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) *sopprimere il comma 2.*

25.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" *con le seguenti:* "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.7

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

Art. 26

26.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le seguenti:* ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le seguenti:* "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* "ai datori di lavoro" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

b) *Al comma 2, dopo le parole:* "nazionali e internazionali" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

c) *Al comma 3, dopo le parole:* "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" *inserire le seguenti*: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".

26.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.".

26.9

PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a infor-

mazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.»

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori ".

26.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole "*disposizioni vigenti*" sono aggiunte le seguenti: "*e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" *sono inserite le seguenti: "*, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto*"*.

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" *inserire le seguenti:* ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.17
PIRRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-*ter*), è aggiunta la seguente: «d-*quater*) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.16
Enrico BORGHI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*«*6-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»*

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione dei commi da 6-*bis* a 6-*quater*».

26.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 27

27.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" *aggiungere le seguenti:* "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le seguenti:* ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le seguenti:* "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le seguenti:* ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le seguenti:* "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.".

27.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "250 lavoratori" *con le seguenti* "200 lavoratori";

b) sostituire le parole "almeno un biennio" *con le seguenti* "almeno 12 mesi";

c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" *inserire le seguenti* ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.13
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" *con le seguenti* "da almeno un anno".

Art. 28

28.2
MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, capoverso «11», dopo le parole: "Negli appalti pubblici" *inserire le seguenti:* "di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.4
FREGOLENT

*Al comma 1, capoverso comma «*11.*», dopo le parole:* «Negli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

Art. 28-*ter*

28-*ter*.100
DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole da: «comma 3» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole "al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento";

b. le parole "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "38,8 milioni";

c. all'ultimo periodo, le parole "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55,4 milioni."».

Art. 29

29.8
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" *con le seguenti:* "fino al 30 giugno 2024".

29.100
PIRONDINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex

aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024"

Art. 31

31.1

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «la collaborazione tra ricerca e imprese,» *inserire le seguenti:* «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "la collaborazione tra ricerca e imprese," *inserire le seguenti:* "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.100 (già 31.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale» *inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

31.101 (già 31.6)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale" *inserire le*

seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

Art. 32

32.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *sono sostituite con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.6

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" *inserire le seguenti: ",* e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" *inserire le seguenti:* ", e previa intesa della Conferenza Unificata,".

32.9

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» *inserire le seguenti:* «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

32.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.100

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 2-bis.

32.101 (già 32.16)

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-*quater*. Ai fini di cui al comma 2-*ter*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenera-

zione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*ter*.

32.102 (già 32.21)

MARTELLA

Dopo il comma 2-bis *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

32.0.1

MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

FREGOLENT

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie

complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.5

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle"*, inserire le seguenti:* "micro e piccole"

33.6

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle»*, inserire le seguenti:* «micro e piccole»

33.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.9

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4*-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.".

Art. 33-*ter*

33-*ter*.0.100 (già 33.0.1)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall''Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-*ter*.0.101 (già 33.0.5)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33-*ter*.0.102 (già 33.0.7)

MISIANI, BASSO, NICITA, LORENZIN, MANCA, MARTELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi

dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33-*ter*.0.103 (già 33.0.8)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al-

la spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33-*ter*.0.104 (già 33.0.9)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono

ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di eu-

ro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-*ter*.0.105 (già 33.0.10)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-*ter*.0.106 (già 33.0.11)

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'imprese e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33-*ter*.0.107 (già 33.0.13)
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita,

incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 34

34.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole* "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" *inserire le seguenti* "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.6

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", *inserire le seguenti:* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", *aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» *aggiungere le seguenti:* «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.13

NICITA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" *inserire le seguenti:* "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "predetto Programma" *aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

Art. 36

36.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis* - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.6
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis* - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*ter* Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

Art. 37

37.100 (già 37.500/1)
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

« a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed elimi-

nazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025.».

37.101 (già 37.1)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.102

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

"a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 37-*bis*

37-*bis*.0.100 (già 37.0.1)
MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*ter*
(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto.";*

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole "*30 aprile 2024*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*31 luglio 2024*";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole "*31 maggio 2024*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*30 settembre 2024*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31*-bis*, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32.*"

37-*bis*.0.101 (già 37.0.2)
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 37-*bis***

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. All'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono

prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«

2. All'articolo 33, comma 1, lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".

3. All'articolo 33, comma 1, lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58215

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237(pom.) del 14/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
237ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1092) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria***
(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, alla luce della relazione tecnica depositata, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n.

150)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testè illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) ***Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto di competenza, in merito alla previsione dell'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, andrebbero fornite garanzie circa l'attuabilità di tali operazioni utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 23, comma 1, che prevede l'individuazione tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, appare utile, al fine di escludere eventuali minori entrate nei bilanci degli enti interessati, che siano fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti di tali misure rispetto a quanto attualmente previsto a legislazione vigente. In particolare, andrebbero fornite informazioni circa l'eventuale ampliamento dei veicoli esentati dal pagamento della sosta e l'entità dei limiti massimi delle tariffe, nonché in merito alla possibilità di modificarli da parte degli enti proprietari delle strade.

Con riferimento all'articolo 32, occorre avere conferma che le diverse modalità con cui sarà previsto l'accesso agevolato dei veicoli di interesse storico e collezionistico nelle aree soggette alle limitazioni della circolazione non determinino minori entrate per gli enti interessati, in particolare per l'accesso alle aree limitate alla circolazione per le quali è prevista la corresponsione di un pedaggio. Sempre in tale ambito, occorre avere conferma che la disposizione non comporti rilievi a livello comunitario con conseguenti effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 35, osserva che i decreti legislativi di attuazione della delega ivi contemplata, nonché l'attività di regolamentazione prevista dovranno attenersi a una serie di principi e criteri direttivi che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.

A tale riguardo la relazione tecnica, allegata al provvedimento iniziale, non reca i dati e gli elementi che consentano una quantificazione dei potenziali effetti sui saldi di finanza pubblica, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte da parte dei medesimi decreti.

Tutto ciò premesso, appare utile che siano forniti elementi di valutazioni, sia pure di massima, relativamente agli effetti che tali disposizioni potrebbero recare sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 143.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 38 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (comma 1). L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (comma 2). Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR (comma 3). Sono riportate, infine, nel comma 4 le principali definizioni.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, specificando che esse si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei settori strategici sopra richiamati.

L'articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, integrata dei componenti, ai sensi del comma 2, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

L'articolo 4 reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1). Il comma 2 elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3). Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi (comma 4). I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. Le relazioni sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché

l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7.
L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (comma 1); autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 (comma 2); prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo (comma 3); i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (comma 4). L'articolo 6, al comma 5, stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma 6 stabilisce che, all'espletamento di tali attività la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.
L'articolo 7 istituisce, nei primi due commi, un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostituitivi e di superamento del dissenso.
L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP).
L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.
L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.
L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 provvede a ridenominare il precedente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche (comma 2). Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3). L'articolo 11 al comma 5 eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e

Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili. Il comma 8 dell'articolo 11 interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ai fini della ricognizione dello stato di attuazione.

L'articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 prevede che tale agevolazione fiscale non trovi applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. L'articolo 13 al comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

L'articolo 14, commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quate*r recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana.

L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali" non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche. L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L'articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0" delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'articolo 20 provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo 18.
L'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. L'articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni.
L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025, di lavoratori infratrentacinquenni.
L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.
L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Al riguardo, sarebbe necessario un chiarimento, anche in relazione al precedente articolo 23, sulle risorse disponibili nell'ambito del Programma Nazionale giovani, donne, lavoro 2021 - 2027, con particolare riguardo alla Priorità 2.
L'articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).
L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori).
L'articolo 29, ai commi da 1 a 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda Sud». L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e

ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.
L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».
L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative.
L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.
L'articolo 34 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.
L'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Sono i progetti relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.
L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b).
L'articolo 37 reca una modifica alla copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto decreto PNRR) posti originariamente a carico dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.
Ai sensi dell'articolo 38, il decreto-legge è vigente dall'8 maggio 2024.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 284 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota di lettura n. 146 del Servizio del bilancio del Senato.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere a un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

Comunica inoltre che è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di martedì 28 maggio, alle ore 13.
Avverte che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione bilancio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 2, con riferimento alle innovazioni in materia di adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di dilazione, prevedendo differenti durate di rateazione, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, in base all'importo del debito iscritto a ruolo e alla situazione economica del contribuente. La relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica: in particolare, sembrerebbe determinarsi una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro. Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, osserva che non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate, in quanto la relazione tecnica non indica la misura dei tassi di interesse alla base della stima. Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. A tale riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile. Rileva altresì che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica, e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Appare pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, in quanto la disposizione in esame potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne gli interventi di coordinamento normativo, non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025. Su tale aspetto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo nonché valutare l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 19. Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di riscossione nei

confronti dei coobbligati solidali, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere. Per quanto concerne l'articolo 15, che reca disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile, in analogia a quanto già osservato in merito all'esame dell'articolo 12. In relazione all'articolo 16, che reca la clausola di copertura degli oneri, osserva che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 145 e della Camera dei deputati n. 204.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 15, è anticipata alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 2, si osserva che le disposizioni ivi contenute - quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione - pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Al riguardo, il Governo ha chiarito che si tratta di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali; si esclude, pertanto, possano derivare esigenze di finanziamento dall'attuazione delle disposizioni in esame, né tantomeno pregiudizi su attività già avviate o programmate;
in relazione all'articolo 4, viene chiarito che l'intera infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata progettata, sviluppata e realizzata "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Si escludono, pertanto, nuovi oneri derivanti dalle previste attività di potenziamento che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto nel Capo IX, dall'articolo 90 del citato decreto legislativo;
in relazione all'articolo 5, viene chiarita l'assenza di maggiori oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica. Con specifico riguardo

all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e "FAQ" in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, il Governo assicura che le attività correlate saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 6, si rappresenta che la disposizione prevede dei meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità; la diffida, pertanto, costituisce pedissequa attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell'articolo di riferimento della legge di delega. Il Governo conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 7, posto che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati, viene chiarito che la norma introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative: si rileva, pertanto, che le risorse attualmente impiegate presso le amministrazioni nell'esame e istruttoria delle richieste di interpello possano assolvere alla ulteriore - laddove non coincidente - attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame;
in relazione all'articolo 8, il Governo conferma - come già illustrato nella relazione tecnica - la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose anche con altri soggetti, quali ad esempio le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni. Si assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 9, si rappresenta che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, si ricorda che ogni amministrazione nei propri bilanci vede contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento sia dell'hardware che del software informatico; pertanto le stesse potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse all'uopo già stanziate;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 83(ant.) del 20/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 83
LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
CALANDRINI
Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SVIMEZ, SBILANCIAMOCI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, FONDAZIONE INARCASSA, FEDERTERZIARIO, A.D.S.I. (ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE) E ASSOCIAZIONE CULTURALE "CUM DOMINIUM BAGNOLI", SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133 (D-L 60/2024 - "COESIONE")

1.3.2.1.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84(pom.) del 20/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 84
LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 18

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, CISL (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, ANCE, CONFAPI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFPROFESSIONI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CNA, RETE PROFESSIONI TECNICHE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, UPI E CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1133 (DECRETO-LEGGE 60/2024 - "COESIONE")

1.3.2.1.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
240ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-*ter*, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.
La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.
Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.
Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.
La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.
Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.
Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.
Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.
Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.
La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.
Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242(ant.) del 23/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024
242ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rammentando che si è convenuto di concludere la discussione generale martedì prossimo 28 maggio.
Ricorda infine che, in relazione all'esame del provvedimento in titolo, nel pomeriggio di oggi, alle 15, si svolgerà l'audizione del ministro Fitto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(837) ***DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.
Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni in ordine all'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha chiesto, lo scorso 22 aprile, la predisposizione di una relazione tecnica.
La sottosegretaria ALBANO risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di fornire elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo, rammentando che il termine per l'espressione del parere scade formalmente nella giornata odierna.
La sottosegretaria ALBANO, nel riservarsi di trasmettere quanto prima i chiarimenti richiesti, assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.3.2.1.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243(pom.) del 23/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024
243ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La Commissione prende atto.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, in merito all'esame del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133)
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro FITTO svolge una relazione sui temi oggetti dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori PATUANELLI (*M5S*), GELMETTI (*FdI*), Beatrice LORENZIN (*PD-IDP*), LIRIS (*FdI*) e DAMIANI (*FI-BP-PPE*), ai quali replica il ministro FITTO.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione in titolo e la procedura informativa.
La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
244ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.
Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.
Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.
Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".
Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.
La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudenziale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornite assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione.

L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a".

Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).
Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.
In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191 del 2015.
Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.
Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.
La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) ***Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.
Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.
Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'oneri conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di rassicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni.
In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.
Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite rassicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.
Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.
Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.
L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.
Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'oneri.
Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.
Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.
Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.
In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.
La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.
Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudenziale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:
- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;
in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare "*immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione*", nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere *b)* e *c)*, dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-*sexies* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, "*gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati*".
Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245(ant.) del 29/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
245ª Seduta (1 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
SUL LUTTO DELLA SENATRICE TESTOR
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), interpretando i sentimenti della Commissione, esprime alla senatrice Elena Testor le condoglianze per il lutto familiare che l'ha colpita.
La Commissione si associa.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ringrazia sentitamente i componenti della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1143) ***Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.
(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria ALBANO esprime una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 1.11, sulla quale si riserva di formulare l'avviso del Governo in una prossima seduta.
Il relatore LIRIS (*FdI*) , alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.11, il cui esame resta sospeso.".
Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) ***CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa all'ulteriore corso del provvedimento, condizionata, per i profili finanziari, all'accoglimento di una riformulazione del comma 5 dell'articolo 4, di cui dà lettura.

Riguardo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione sulla natura delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, conferma che i relativi oneri sono riconducibili a spese in conto capitale.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore LIRIS (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "devoluzione alla stessa" delle seguenti: ", fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,".

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 737 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata dichiarata conclusa la discussione generale. Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1133

G/1133/1/5

Paroli, Lotito, Rosso, Zanettin, Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Fazzone, Galliani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, è stato accolto l'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 3), che impegna il Governo a ripartire le risorse previste dall'articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede all'articolo 1, commi 551 e 552, l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

attualmente è in corso di definizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna le risorse del fondo in conto capitale di cui al citato comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché quota parte delle risorse afferenti al fondo di parte corrente previsto dal comma 551 del medesimo articolo;

ravvisata la necessità di assegnare quanto prima le residue risorse, nel limite di spesa previsto dalla specifica disposizione contenute nel presente decreto, previste dal già menzionato ordine del giorno G/926/111/5 in favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio mediante separati decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima, e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Ministero dell'interno e il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad assegnare quota parte delle risorse previste dal fondo di cui al comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore dei seguenti enti e secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di

solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

f) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

g) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

h) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS).

G/1133/2/5

Fazzone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

si è aperto un ampio dibattito in merito alla validità delle scelte operate con la legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha attribuito ad Arera in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti gli stessi poteri già spettanti alla medesima in ordine al servizio di distribuzione ed erogazione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua;

in particolare, il dibattito trae origine dalla accentuata diversità del settore dei rifiuti rispetto a quelli tradizionalmente sottoposti al controllo di Arera, fra cui: la diversità tra i settori idrici ed energetico, dove vengono in rilievo attività caratterizzate da alta intensità di capitale, e il settore dei rifiuti, carattierizzato all'opposto da alta intensità di manodopera; la consequenziale idoneità dei primi ad essere ricondotti nell'alveo concettuale e normativo della concessione, gran parte dei servizi afferenti alla gestione dei rifiuti sono tuttora utilmente erogati in regime di appalto; la presenza nel settore dei rifiuti (diversamente che in quelli idrico ed energetico) di un numero considerevole di imprese private di medie e grandi dimensioni che rappresenta un tessuto produttivo che i provvedimenti di Arera tendono ad azzerare, favorendo la concentrazione dell'attività in capo alle società pubbliche di grandi e spesso abnormi dimensioni;

particolarmente incisive nel produrre i risultati di compressione dell'attività delle imprese private e di cancellazione del confronto concorrenziale risultano le attività di Arera volte a imporre la eterointegrazione dei contratti in essere al fine di assicurarne la conformità allo schema tipo da essa adottato e a definire un modello di bando tipo che prevede quale unica modalità di affidamento del servizio quella della concessione, sovrapponendo indebitamente la propria volontà espressa in atti amministrativi alle disposizioni di legge, in primis quelle del codice degli appalti, che invece prevedono quale modalità parimenti idonea e legittima quella dell'appalto;

risulta necessario sospendere gli effetti dei procedimenti tesi alla eterointegrazione dei contratti e alla imposizione di un bando tipo quale quelli ipotizzato da Arera nel modello sottoposto a consultazione, per non pregiudicare gli esiti del dibattito in corso sulla possibile riparametrazione dei poteri di Arera,

impegna il Governo:

a prevedere che vi sia un differimento del termine di cui alla deliberazione di Arera del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, per rendere conformi i contratti di servizio allo schema tipo approvato da Arera, al 31 luglio 2025;

ad adottare quanto prima la sospensione fino al 31 luglio 2025 del procedimento avviato da Arera con deliberazione 50/2023/R/RIF del 14 febbraio 2023 per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

G/1133/3/5

Garavaglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'articolo 12-*quinquies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale;

tale articolo ha introdotto la qualifica di start-up a vocazione sociale per le imprese che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

il citato articolo attribuisce una serie di benefici e incentivi contributivi e fiscali per i lavoratori assunti e specifica che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

considerato che:

l'efficacia delle misure agevolative è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ad oggi l'efficacia delle agevolazioni è ancora sospesa per la mancata conclusione dell'iter dell'autorizzazione dell'Unione europea e il termine per fruire delle agevolazioni sta decorrendo senza che esse siano attivate;

tale condizione impedisce alle norme di dispiegare gli effetti positivi sulle realtà imprenditoriali che hanno promosso iniziative specifiche attraverso l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo a intervenire in tempi rapidi per concludere l'iter autorizzativo e realizzare la piena efficacia delle norme di agevolazione per le imprese star up a vocazione sociale.

Art. 1

1.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « definisce il quadro nazionale finalizzato» *aggiungere le seguenti: «* a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.2

Damante

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" *con le seguenti:* "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.".

1.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

Pirro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

Damante

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.*«*

1.7

Parrini, Giorgis

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» *con le seguenti:* «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

1.8

Parrini, Giorgis

Al comma 4, lettera d), *sopprimere le parole:* «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» *con le seguenti:* «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» *con le seguenti:* «a valere sul FSC».

Art. 2

2.1

Liris, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, sostituire le parole: «riferimento alle» *con le seguenti:* «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle».

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » *aggiungere le seguenti: «* crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.3

Spelgatti, Pirovano, Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al Comma 1, sostituire le parole: "e la protezione dell'ambiente;" *con le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria e la protezione dell'ambiente; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori;" .

2.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.5

Damante

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti*: ", ivi compresi gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,".

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.7

Lotito

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:*

"ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico» *aggiungere le seguenti: «* e per il rischio idraulico»

2.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori";

c) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.10

Nocco, Liris

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche";

2.11

Lotito

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti*: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) *dopo le parole* "energia;" *inserire le seguenti*: "transizione digitale dei territori"; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"."

2.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente», *inserire le seguenti:* «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:*

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.15

Damante

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;"

2.16

Lotito

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:*

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:*

"transizione digitale dei territori"

2.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "transizione digitale dei territori"

2.19

Damante

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire le seguenti:* "transizione digitale dei territori;".

2.20

Lotito

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:*

"transizione digitale dei territori"

2.21

Lotito

Al comma 1, dopo la parola "energia," aggiungere la parola "turismo".

2.22

Liris, Mennuni

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire la seguente:* "turismo;".

2.23

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, dopo la parola "energia," *inserire la seguente:* "turismo"

2.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire la seguente*: *"*turismo*"*

2.25

Damante

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire le seguenti*: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo la parola "energia;" *inserire le seguenti:* "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.27

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: "sostegno allo sviluppo"*, inserire la seguente:* "sostenibile".

2.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le 'parole "anche per la transizione verde "*aggiungere:* "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», *inserire le seguenti:* «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde»*, inserire le seguenti:* «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027.".

2.32

Damante

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.33

Damante

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 3

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" *inserire:* "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.3

Pirro

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" *inserire le seguenti* "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.4

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.5

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente "d-*bis*.) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2."

3.6

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" *aggiungere le seguenti "*e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi."

3.7

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole* "da detto programma" *inserire le seguenti "*sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

2) *al comma 2, sostituire le parole* "30 giugno 2024" *con le seguenti* "30 settembre 2024"

3.8

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" *con le seguenti* "sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

3.9

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti* "e dal Presidente dell'ANCI".

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.10

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: "e gli Enti Locali",

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti parole: "e dai Presidenti dell'Anci e dell'UPI"

3.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'ANCI".

3.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2 dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* "e dal Presidente dell'ANCI".

3.13

Lotito

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *sono aggiunte le seguenti* "e gli Enti Locali",

b) *al comma 2 dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *sono aggiunte le seguenti*: "e dal Presidente dell'UPI"

3.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'UPI".

3.15

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti* "e gli Enti Locali";

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole* "e dal Presidente dell'UPI."

3.16

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* "e gli Enti Locali",

3.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai rappresentanti delle Province».

3.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI».

3.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.21

Pirro

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.".

3.22

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, "e ne dà comunicazione alle competenti commissioni parlamentari con cadenza periodica e comunque non superiore a tre mesi".

3.23

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis*)* trasmette al Parlamento, a seguito della verifica di cui alla lettera c), i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »

3.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica non superiore a tre mesi, lo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 4;"

3.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-*bis*) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-*bis*) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

"*d*-bis*)* Assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.".

3.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti* ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali.".

3.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* "e dal Presidente dell'UPI",

3.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 dopo le parole "Trento e Bolzano" *aggiungere le parole* "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico Borghi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.35

Pirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.36

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché dai rappresentanti del partenariato

economico e sociale″

3.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.38

Ambrogio, Liris

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.39

Lotito

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.40

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.41

Pirro, Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»

3.42

Pirro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

3.43

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) partecipano ai lavori della Cabina di regia le Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

Art. 4

4.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» *con le seguenti: «* il completo utilizzo» *e le parole: «*individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» *con le seguenti: «* predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.2

Ambrogio, Liris

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027"*, inserire le seguenti:* "sentite le Province".

4.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", *inserire le seguenti:* "sentite le Province"

4.4

Lotito

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", *inserire le seguenti:*

"sentite le Province".

4.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027"*, inserire le seguenti:*

"sentite le Province".

4.6

Damante

Al comma 1, dopo le parole "programmazione 2021-2027" *inserire le seguenti* "sentite le Province".

4.7

Liris, Nocco

Al comma 1, dopo la parola «individuano»*, inserire le seguenti:* «, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.8

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Al comma 1, dopo la parola «*individuano*» aggiungere le seguenti: «*nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,*».*

4.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target,* dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.12

Pirro

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", *aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.14

Parrini, Giorgis

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» *con le seguenti:* «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

4.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.16

Liris, Ambrogio

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti: "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.17

Lotito

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire infine le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.18

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera b), dopo le parole "*anche per esaurimento delle risorse,*", inserire le seguenti "*con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità*";*

*b) alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole "*e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)*".*

4.19

Parrini, Giorgis

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «e con le risorse del PNRR» *con le seguenti:* «e a valere sulle risorse del PNRR».

4.20

Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modifiche:

*a) al comma 2, lettera d), aggiungere sostituire le parole "*regionale o locale*" con le seguenti:"* regionale o provinciale, con particolare riferimento ai divari fra aree rurali e centri urbani*";*

*b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola "*dettagliati*".*

4.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-*bis*) impatto occupazionale e sociale degli interventi.

4.22

Nocco, Mennuni

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-*bis*) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;".

4.23

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-*bis*) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.24

Tosato, Spelgatti, Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-*bis*. Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;".

4.25

Damante

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente "f-*bis*.) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;".

4.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-*bis*) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;".

4.27

Lotito

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-*bis*) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;".

4.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-*bis*) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

m-*ter*) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-*quater*) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.29

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-*bis*) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

"m-*ter*) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-*quater*) interventi mirata a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.30

Damante

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"m-*bis*) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-*ter*) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-*quater*) interventi mirata a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.31

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:*

"*m*-bis*)* Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.32

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «; m-*bis*) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.»

4.33

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" *aggiungere le seguenti:* ", e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.34

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" *aggiungere le seguenti:* "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.35

Castelli, Liris, Sigismondi

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima del punto inserire le seguenti parole: «, nonché i territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

7-*ter*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-*quater*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-*quinquies*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma «4. Per le finalità di cui al comma 2 il Piano strategico della ZES è integrato con gli obiettivi dell'area Cratere 2016 entro sessanta giorni dalla data di inclusione nella ZES unica.».

7-*sexies*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole « e nelle zone assistite della regione Abruzzo» e prima delle parole «, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) » inserire le seguenti parole: « nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

4.36

Castelli, Liris, Sigismondi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2023 dopo le parole «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," e prima delle parole "dal presidente dell'Unione delle province d'Italia,» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,».

4.37

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."»

4.38

Damante

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*"*7-bis*. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "*Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.*« .*

4.39

Paroli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.".».

4.40

Liris, Nocco

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.»

Art. 5

5.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.2

Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.».

5.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.5

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

5.6

Parrini, Giorgis

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» *con le seguenti:* «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

5.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale.".

5.9

Pirro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi"*, aggiungere le seguenti:* "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di

Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis: "Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

5.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 6

6.1

Ambrogio, Nocco

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) Al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti

locali e ".

6.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni**"** *inserire le seguenti:* "centrali, regionali e locali" *e dopo le parole:* "con particolare riguardo" *inserire le seguenti:* "agli enti locali e ".

6.3

Lotito

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni**"** inserire le seguenti:

"centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti:

"agli enti locali e ".

6.4

Damante

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" *inserire le seguenti* "centrali, regionali e locali,";

b) *dopo le parole* "con particolare riguardo" *inserire le seguenti* "agli enti locali e".

6.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e".

6.6

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" *inserire le seguenti* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

b) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" *con le parole* "30 settembre 2024"

6.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

b) al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"

6.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del

loro territorio».

6.9

Damante

Al comma 2, sostituire le parole: «*Governance* e capacità istituzionale 2014-2020» *con le seguenti* "Città metropolitane 2014-2020«.

6.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserite le seguenti "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.11

Pirro

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole «*selezionato sulla base delle predette disposizioni*» inserire le seguenti «*e alle medesime condizioni contrattuali*»;*

*b) in fine, inserire il seguente periodo «*Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal medesimo comma 4.».

6.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni"*, inserire le seguenti:* "e alle medesime condizioni contrattuali" *e aggiungere infine il seguente periodo:* "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.13

Parrini, Giorgis

Al comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» *aggiungere le seguenti:* «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» *inserire le seguenti:* «operativo complementare».

6.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 3 e 4;

b) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-*bis* "la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all Amministrazioni diverse da quelle

regionali.

6.15

Liris, Sigismondi, Mennuni

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024».

6.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" *con le seguenti* "sono a tempo indeterminato".

6.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026"*, con le seguenti:* "sono a tempo indeterminato".

6.18

Pirro

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*) Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.21

Pirro

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse*.».*

6.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.24

Pirro

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

*«*4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione*.».*

6.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.26

Russo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».

6.27

Damante

*Al comma 5, sopprimere le parole "*ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate*,"* **.**

6.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5 sono soppresse le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

6.31

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.32

Lotito

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

6.33

Fregolent

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

*«*6-*bis.* All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole "senza finalità di lucro" sono soppresse».

6.34

Malpezzi, Manca

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-*bis.* All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "senza finalità di lucro" sono soppresse.

6.35

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, dopo le parole: «*dipendente della pubblica amministrazione*» sono inserite le seguenti: «*, delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici nonché delle Società a controllo pubblico, purché in servizio all'esito di superamento di prova di esame nell'ambito di selezione pubblica*».".

6.36

Liris

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

6.37

Lotito

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di implementarne e supportarne l'attività di monitoraggio e semplificazione, nonché anche allo scopo di verificare l'impatto della misurazione della performance dei pubblici dipendenti in termini di revisione della spesa pubblica e in materia sociale, è previsto un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, di cui all'articolo 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.38

Minasi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. *Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge*.".

6.39

Damante

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-*bis*. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024.".

6.40

Barcaiuolo, Liris

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-*bis*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-

giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quater*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dai commi 6-*bis* e 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 500.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi 6-*bis* e 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, pari a euro pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

6.41

Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con compiti di consulenza, studio e ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.42

Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

6-*ter*. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

6-*quater*. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

6-*quinquies*. I dipendenti di cui al comma 6-*bis*, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

6-*sexies*. Le previsioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*nonies* si applicano anche al personale indicato al comma 6-*bis* che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6-*septies*. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

6-*octies*. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

6-*nonies*. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 6-*bis*, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

6.0.1

Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I dipendenti di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

8. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 1, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

Art. 7

7.1

Damante

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui

all'articolo 5"

7.2

Parrini, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» *con le seguenti:* «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

7.3

Damante

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole **"** *che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio*".

7.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, le parole "*che risultano conclusi*" *sono sostituite dalle seguenti* "*che risultano in stato di attuazione*".

7.5

Damante

Al comma 1, sostituire le parole "*che risultano conclusi*" *con le seguenti* "*che risultano in stato di attuazione*".

7.6

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Al comma 1, sostituire le parole "*che risultano conclusi*" con le seguenti "*che risultano in stato di attuazione*"*

7.7

Liris, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le economie restano nella disponibilità della Regione, nel rispetto del criterio di riparto territoriale e regionale e possono essere impiegate dalle Regioni per finanziare interventi di sviluppo; solo in caso di raggiungimento degli obiettivi su detti, le regioni possono utilizzare le economie anche per il cofinanziamento dei programmi europei.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entità delle economie e delle premialità sono riconosciute ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2.».

7.8

Nave

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle Regioni" aggiungere le seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

7.9

Parrini, Giorgis

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

Art. 8

8.1

Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* "anche realizzati da grandi imprese" *con le seguenti:*

"realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole:* "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" *con le seguenti:* "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, *digital hubs* (eDIH e DIH) e *competence centre*".

8.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole : «anche realizzati da» *inserire le seguenti:* «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* "lo sviluppo"*, inserire la seguente:* "sostenibile".

8.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

"*b*-bis*)* Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.5

Pirro

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole* "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" *inserire le seguenti* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità";

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento"*, aggiungere le seguenti:* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" *e al quarto periodo, dopo le parole* "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma"*, aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" *inserire le seguenti* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e

digitale FESR 2021-2027."

8.9

Damante

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" *sono inserite le seguenti* "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

8.10

Speranzon

All'articolo 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis Al fine di rafforzare la capacità di innovazione e ricerca delle imprese nel campo della intelligenza artificiale, favorendo il trasferimento tecnologico e promuovendo alleanze per l'innovazione anche con i Paesi in via di sviluppo rientranti nel Piano Mattei, è istituita una Piattaforma denominata "Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile", presso la fondazione di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli oneri pari a 1 milioni per l'anno 2024 e 3 milioni annui a decorrere dal 2025 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate alla fondazione ai sensi dell'art. 62 bis, comma 11, del predetto decreto.

6 ter Con l'obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 1, all'art. 62-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 62-*bis* è sostituita dalla seguente: «Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole "nel settore dell'automotive" sono sostituite dalle seguenti " nel campo dell'intelligenza artificiale" e le parole "Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale" sono sostituite dalle seguenti "Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali";

c) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «nonché di organizzazioni internazionali»

d) al comma 6, secondo paragrafo, dopo le parole comunità scientifica sono aggiunte le parole «e dell'industria» e dopo il termine «nazionale» sono aggiunte le seguenti «e internazionale.».

e) al comma 8, primo paragrafo, le parole «nel settore dell'automotive» sono sostituite da «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria».

Art. 9

9.1

Damante

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.»

9.0.1

Gasparri

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. Il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, è abrogato.»

9.0.2

Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Semplificazioni in materia di DURC*)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-*septies*, aggiungere il seguente:

«8-*octies*. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 120 giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.».

Art. 10

10.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178,» *aggiungere le seguenti: «* previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» *e sostituire le parole: «* può essere disposta» *con le seguenti: «* è disposta»

10.2

Damante

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178," *inserire le seguenti* "su richiesta della regione interessata".

10.3

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "legge 30 dicembre 2020, n. 178," *inserire le seguenti* "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";

b) *al comma 2, dopo le parole* "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" *inserire le seguenti* ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";

10.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: « può essere disposta» *con le seguenti: «* è disposta»

10.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» *inserire le seguenti: «* pari al 20 per cento.»

10.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.9

Damante

Sopprimere il comma 2.

10.10

Damante

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle Regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni.".

10.11

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo le parole: « Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede,» *aggiungere le seguenti: «* previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.12

Liris, Ambrogio

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di garantire il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, per gli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del bando «Sport e Periferie 2020»*, che non hanno generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ma per i quali è intervenuta proposta di aggiudicazione entro il 28 febbraio 2023, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione con le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera* d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, può essere disposta un'assegnazione, pari alle quote di contributo originariamente assegnate con decreto del Capo del dipartimento per lo Sport della Presidenza del*

Consiglio dei Ministri 12 aprile 2022, di approvazione delle graduatorie riferite al predetto bando «Sport e Periferie 2020»*, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera* d)*, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.»*

10.13

Liris, Sigismondi

Al comma 5, sopprimere le parole: «di spese di investimento».

10.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: "di spese di investimento";

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti*:

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5 ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

10.15

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 5, sopprimere le parole "*spese di investimento*";*

b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

*"*5-*bis*. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota

regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1 , comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023."

10.16

Damante

Al comma 5, dopo le parole "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" *inserire le seguenti* "e di spesa correnti".

10.17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» *con le seguenti*: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.18

Damante, Barbara Floridia, Lorefice, Bevilacqua, Pirro

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-*bis*. Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 272-275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

a) quanto a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

b) quanto 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

5-*ter*. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5-*bis*, sono assegnate a Regione siciliana e Regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari, al e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a per favorire l'inclusione sociale.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati nel limite massimo di euro 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5-*quinquies*.

5-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina".».

10.19

Damante

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.*"*

10.20

Testor, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.

5-*ter*. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma."

10.21

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma".

5-*ter*. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.»

10.22

Damante

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. *All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "*è consentito,*" sono inserite le seguenti "*esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili".

10.23

Lotito

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 1, comma 697 della legge 197/2022, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"."

10.24

Lotito

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del presente decreto, nonché per garantire l'implementazione di quanto previsto dall'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2024, le risorse rinvenienti da economie, riprogrammazioni e minori spese del PSC 2000-2020 della regione Calabria possono essere utilizzate per l'attuazione dell'aiuto di stato SA.108998 di cui alla Decisione finale C(2023) 6283 del 21.9.2023."

10.25

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

10.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 - bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.»

10.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

10.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

("Abolizione sanzioni certificazione finale Covid)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.?

10.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis*"*

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-*bis*; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.6

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(*Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027.*"*

10.0.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(U tilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Sostituire il comma 1, con il seguente: "*1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) Al comma 2, sostituire le parole: « Il Fondo di cui al comma 1» *con le seguenti: «* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

2) Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti: «* di cui al comma 2»

3) Sopprimere il comma 4;

4) Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole: "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".";

c) sostituire il comma 4, con il seguente: "4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

"1. L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno deli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere

corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1 sexies le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".

11.3

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

*"*1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";*

*b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole "*nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto*", con le seguenti "*secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

*"*4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.»;

c) il comma 1-*ter*, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno deli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036.»;

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies*, le parole «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti «dall'ultimo periodo»;

g) al comma 2, le parole «sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «gli».".

11.4

Nicita

Al comma 1 dopo la parola: "nazionale," *inserire le seguenti:* "di contrastare gli svantaggi derivanti

dalla condizione di insularità ai sensi dell'art. 119 comma 6,"

11.5

Parrini, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

11.6

Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.8

Castelli, Liris, Sigismondi, Mennuni

Al comma 2, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» *e prima delle parole* «e relativi a infrastrutture» *inserire le seguenti:* «, nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.9

Damante, Pirro

Al comma 2, dopo le parole "Sicilia, Sardegna" *inserire le seguenti* ", con priorità nei territori dei Comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

11.10

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

*1) dopo le parole «*aeroportuali, idriche*» aggiungere le seguenti «*dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità,»;

*2) sostituire le parole «*possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o*» con le seguenti «*devono prioritariamente consistere»*;*

*b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente «*7-*bis*) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati»;

11.11

Parrini, Giorgis

Al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» *inserire le seguenti:* «, per la cura dell'infanzia» *e*

Al comma 3, lettera c)*, numero 2), sostituire le parole:* «servizi educativi, sanitari o assistenziali» *con le seguenti:* «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

11.12

Damante

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.13

Pirro, Marton

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» *inserire le seguenti:* «e 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» *con le seguenti:* «di cui ai commi 2 e 2-*bis* per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.14

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo il comma 2, inserire il seguente "2-*bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) al comma 3) lettera c) aggiungere, in fine, il seguente numero "3-*bis*.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.".

11.15

Damante

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.16

Lombardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis*:*

"Al fine di sostenere e rafforzare il piano di delocalizzazione già previsto dalla struttura commissariale di Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia e superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sismici del 21 agosto 2017, si provvede all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, attraverso l'utilizzo di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 1. Il piano ha ad oggetto anche la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali".

11.17

Damante

Al comma 3, sostituire la parola: « *adottato*» *con le seguenti: "*da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

11.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, dopo le parole : «28 agosto 1997, n. 281:» *inserire le seguenti:* «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" *inserire le seguenti parole:* "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.20

Pirro

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" *inserire le seguenti* "ovvero l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana"

11.21

Tosato, Spelgatti, Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" *aggiungere le seguenti parole:* "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" *aggiungere le seguenti parole:* "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.23

Mennuni, Nocco

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale" *aggiungere le seguenti:* "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.24

Lotito

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile,**"** inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) alla lettera c) al punto 1) premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali";

b) al comma 3 lett. c) prima del punto 1) di cui all'elenco inserire il seguente: "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.26

Nocco, Liris

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile,**"** inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) al comma 3, lettera c) prima del punto 1) inserire il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.27

Di Girolamo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo le parole* "l'amministrazione statale o regionale responsabile," *inserire le seguenti* "sentiti gli enti locali";

b) *alla lettera c) premettere il seguente numero* "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.28

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale responsabile" *inserire le seguenti:* "sentiti gli enti locali ".

11.29

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, lettera c), al numero 1), premettere il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.30

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-*bis*) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

3-*bis*) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

11.32

Damante, Pirro

*Al comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente "3-*bis*)* la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Kmq); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (%); quota % di popolazione in età attiva;".

11.33

Naturale

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole* "proporzionale alla popolazione residente" *sono aggiunte le seguenti* ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente* "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

11.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

Damante, Pirro

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.".

11.36

Parrini, Giorgis

Al comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

11.37

Damante

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

8-*ter*. Il Fondo di cui al comma 8-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

8-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.38

Damante

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-*bis*. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

11.0.1

Matera, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 143, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I termini per gli interventi di cui al primo periodo che scadono tra il 18 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024 sono comunque prorogati di ulteriori sei mesi".

11.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

a) Dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo",* sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*

b) Le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *". Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."*

11.0.3

Sabrina Licheri, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 12

12.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere il comma 2

12.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 3

12.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" *inserire le seguenti parole* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto"

12.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.6

Sabrina Licheri, Damante

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia.»

12.0.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis* - 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

12.0.2

Russo, Pogliese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(*Disposizioni in materia di spese di personale etero finanziate*)

1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'art. 267e all'art. 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti durante la procedura di risanamento procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'art. 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

Art. 13

13.1

Lorefice

*Al comma 1 premettere il seguente: "*01. All'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "più sviluppate" sono sostituite dalle seguenti "meno sviluppate".

13.2

Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» e aggiungere infine il seguente periodo: "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

b) al comma 2, le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2024".

c) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2024".

13.3

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma*: «1-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito di imposta di cui al comma 1, è concesso altresì, secondo le medesime modalità, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, nonché agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati nella Zona Economica Speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dal comma 100, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo è concesso anche ai soggetti che operano nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma*: «2-*bis*. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE».

13.4

Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

13.5

Martella, Manca

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «* 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

Martella, Manca

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti: «* 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «*, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

13.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.8

Lotito

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.9

Martella, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," *sono aggiunte le seguenti* "emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

13.10

Damante

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti: ",* da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

13.0.1

Castelli, Liris, Sigismondi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole «più sviluppate,» sono inserite le parole «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,».

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 14

14.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020″

14.2

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

14.3

Calandrini, Liris

Al comma 3, lettera b) dopo l'ultimo periodo e prima della chiusura del virgolettato, è inserito il seguente periodo:

«L'Autorità competente per la VIA provvede a quanto stabilito dal periodo precedente attraverso la sottocommissione VAS che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza di quest'ultima. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR E PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-

PNIEC.»

14.4

Lorefice

Sopprimere il comma 4.

14.5

Lorefice

*Sostituire il comma 4 con il seguente: "*4. L'articolo 14-*quater* del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato.*"*

14.6

Lotito

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 181.404 di euro per l'anno 2024 e di 544.213 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

14.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.0.1

Liris, Sigismondi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. Al fine di rafforzare il progetto: "INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016" previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata, fino all'anno 2027, la somma pari al 2 % della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, assegnata alle Amministrazioni centrali. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a iniziative e misure

finalizzate alla ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in coerenza con gli obiettivi e le strategie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e del PNC per le aree sisma 2009 e 2016, secondo principi di complementarità e di addizionalità. All'assegnazione del contributo di cui al presente comma si provvede con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità alla governance di cui all'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La cabina di coordinamento individua il cronoprogramma finanziario e procedurale nonché i programmi unitari di intervento articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede, d'intesa con la Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14.0.2

Nave

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alla realizzazione delle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n.887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022- 2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive ai Passaggi a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree, possono essere considerati progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».»

14.0.3

Lorefice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.4

Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1.Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-*bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.»."

14.0.5

Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.6

Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le

assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.

14.0.8

Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019

14.0.9

Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Art. 15

15.1

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis: " Al fine di assicurare la continuità delle attività delle imprese che forniscono in ambito locale servizi media audiovisivi attraverso la trasmissione in tecnica digitale, all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il termine di efficacia delle autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri decorre da quando ha inizio la possibilità effettiva e operativa di trasmissione in modalità digitale terrestre, con lo spegnimento definitivo del segnale analogico e la contestuale migrazione sul sistema di distribuzione digitale terrestre.»"

15.2

Parrini, Giorgis

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

15.3

Gasparri, Lotito

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 novembre 2024, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di euro 4.900.000, e a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun

anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 3.750.000 euro. A decorrere dal 2025 il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 8.950.000 euro annui. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.150.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 2.650.000 euro annui."

15.4

Garavaglia, Borghesi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

4-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 4-*bis* del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27, del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 4-*bis* del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».

15.5

Lotito

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.6

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*"*4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4*-bis. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15.8

Nocco, Liris

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo la parola "autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche tramite impianti a distanza";

15.9

Nocco, Liris

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4.bis- All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sostituire le parole "ad eccezione delle biomasse" con le seguenti «incluse le biomasse in conformità a quanto dalla Direttiva 2023/2413 c.d. RED III;»

15.10

Paroli, Lotito, Rosso, Zanettin, Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Fazzone, Galliani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, l'autorizzazione di spesa di cui al fondo indicato all'articolo 1, comma 551, della citata legge n. 213 del 2023, è ridotta di euro

1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati successivamente alla emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.»

15.0.1

Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo del settore economico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-*bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)*

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione

dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinunzia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-*bis*."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.2

Calandrini, Silvestroni, Salvitti

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità".

15.0.3

Liris, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche

alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità."

15.0.4

Matera, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(*Proroga termini per aggiudicazione lavori*)

1. Per i contributi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'annualità 2020, i termini per aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sono prorogati al 30 giugno 2024."

15.0.5

Matera, Ambrogio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*

(*Fissazione del termine per affidamento lavori*)

1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, 205, è sostituito dal seguente:

"**857.** Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 giugno 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo."."

15.0.6

Lotito

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'art. 3, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".».

15.0.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 15 , inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

15.0.8

Matera, Mennuni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*

(*Proroga termini piccole e medie opere*)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza al 31 maggio 2024, sono prorogati al 31 luglio 2024, e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1,

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

2) a1la lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite da "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-*bis* nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"."

15.0.9

Calandrini, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(*Accordi pubbliche amministrazioni e comuni*)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

15.0.10

Mennuni, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti, una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai contratti di sviluppo stessi.

2. In assenza di fondi disponibili, è comunque autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di cui al comma 1, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità.»

15.0.11

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole : «dell'inserimento al lavoro» *inserire le seguenti:* «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" *inserire le seguenti* ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.3

Pirro

Al comma 1, dopo le parole «e delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, in coerenza con l'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,».

16.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali"*, aggiungere le seguenti* ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

16.0.1

De Priamo, Mancini, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(*Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato*)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

16.0.2

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(*Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato*)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.".

Art. 17

17.1

Cantalamessa

Al comma 1, sostituire la parola: «*localizzate*» *con le seguenti:* «*la cui sede operativa è localizzata*».

17.2

Potenti

Al comma 2, dopo le parole: «*apertura di partita IVA*» *inserire le seguenti:* «*nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale*».

17.3

Liris, Ambrogio

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" *aggiungere le seguenti:* "o società di professionisti o studi associati."

17.4

Pirro

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," *aggiungere le seguenti* "studi associati e Società di Professionisti".

17.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.6

Potenti

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «*disoccupati*» *aggiungere le seguenti:* «*da almeno sei mesi*».

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.8

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017.".

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. del 2017".

17.14

Russo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-*bis*. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

17.15

Cantalamessa

Al comma 6, sostituire le parole: «*entro trenta giorni*» *con le seguenti:* «*entro novanta giorni*».

17.16

Pirro

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» *inserire le seguenti:* «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

17.17

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «*30.000 euro» *con le seguenti:* «40.000 euro», *e sostituire le parole:* «40.000 euro» *con le seguenti:* «50.000 euro».

17.20

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17.21

Parrini, Giorgis

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord

Italia».

17.0.1

Mancini, Liris

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*

(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

1.All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n.213, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole:" L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite con:" L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) Dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-*ter*) del citato articolo 13.".

Art. 18

18.1

Mancini, Liris

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte le seguenti ", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) Al comma 7, lettera c), le parole "fino a 200.00 euro" sono sostituite dalle parole "fino a 200.000 euro".

Conseguentemente

a) All'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* La partecipazione alle attività di formazione e di accompagnamento previste dall'articolo 17, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 4, lettera a) determina l'attribuzione di una specifica premialità in caso di presentazione della domanda per l'accesso agli incentivi previsti dalla lettera c) dei medesimi articoli. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attribuzione della premialità, i termini e le modalità di attivazione, erogazione, attestazione delle attività di formazione e di accompagnamento, nonché i requisiti per l'individuazione dei soggetti attuatori delle misure di formazione e di accompagnamento di cui al primo periodo."

b) All'articolo 22, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'esonero contributivo di cui al presente comma è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7".

c) All'articolo 23, comma 2, dopo le parole "adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016".

d) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "per il Mezzogiorno e" sono aggiunte le seguenti: "dei territori ricadenti comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nonché al fine di".

18.2

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate"*, con le seguenti:* "la cui sede operativa è localizzata"

18.3

Parrini, Giorgis

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» *inserire le seguenti:* «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera *c)*, e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

Verducci

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: «* 49,5 milioni di euro» *con le seguenti: «* 59,5 milioni di euro» *e le parole:* « 445, 5 milioni» *con le seguenti: «* 500 milioni»;

- Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

18.5

Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, dopo le parole: "apertura di partita IVA"*, inserire le seguenti:* "nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale,"

18.6

Liris, Nocco

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" *aggiungere le seguenti:* "società di professionisti o studi associati."

18.7

Pirro

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," *aggiungere le seguenti* "studi associati e Società di Professionisti".

18.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.9

Liris, Mennuni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b)-*bis* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»;

2) al comma 5, dopo le parole: «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,»;

3) al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i. sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»;

ii. sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

18.10

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;*"*;

b) *al comma 5, dopo le parole* "sportelli regionali per le imprese," *inserire le seguenti:* "le associazioni imprenditoriali,";

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole:* "40.000 euro" *con le seguenti:* "50.000 euro"; *e le parole:* "50.000 euro" *con le seguenti:* "70.000 euro"

18.11

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;*"*

2) *al comma 5, dopo le parole* "sportelli regionali per le imprese," *inserire le seguenti:* "le Associazioni imprenditoriali,".

3) *al comma 7, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola:* "40.000" *con la seguente:* "50.000"; *nonché la parola:* "50.000" *con la seguente:* "70.000".

18.12

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» *inserire le seguenti:* «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» *con la seguente:* «50.000»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» *con la seguente:* «70.000»

18.13

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» *con le seguenti:* «soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025»;

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-*bis*) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

18.14

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» *con le seguenti:* «soggetti di età inferiore ai quaranta anni»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025»;

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-*bis*) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

18.15

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni"*, inserire,* «e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età"

18.16

Nave

Al comma 3, dopo le parole: «trentacinque anni di età» *inserire le seguenti:* «, residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento»

18.17

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «ricostruzione sisma 2016» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

18.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

c) Al comma 5, dopo le parole "ricostruzione sisma 2016" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché

alle libere associazioni di professionisti».

18.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo10 della legge n. 81 del 2017".

18.24

Russo, Liris

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

18.25

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 6, dopo la parola "vigore"*, inserire le seguenti:* "della legge di conversione".

18.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.28

Pirro

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» *inserire le seguenti:* «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

18.29

Parrini, Giorgis

Al comma 7, lettera a)*, secondo periodo, sopprimere le parole:* «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.30

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 7, alla lettera a) dopo le parole "avvio di attività di cui al comma 2"*, inserire le seguenti;* "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche"*; e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* "il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.31

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "al 75 per cento"*, con le seguenti:* "fino al 60 per cento e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.32

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.33

Parrini, Giorgis

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.34

Nave

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e operativa»

18.35

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.36

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

18.37

Pirro, Damante

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole «Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di

cui al presente articolo, e».

Art. 19

19.1

Liris, Mennuni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

Fregolent

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

19.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

Art. 20

20.0.1

Liris, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il

30 settembre 2024.»

20.0.2

Dreosto, Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

20.0.5

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Riapertura termini indennità TPL)

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.7

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di lavoro stagionale*)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*».".

20.0.8

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. La lettera b), del comma 29, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 7 milioni

annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.9

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale*)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione*.».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b*-bis*) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "*11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.".».".

20.0.10

Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(*Disposizioni a tutela dei lavoratori del numero di pubblica utilità 1500*)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono assumere, a tempo indeterminato o determinato, tale personale, anche qualora non più in servizio, nel limite delle facoltà assunzionali previste. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al personale di cui al comma 1 è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

Art. 21

21.1

Potenti

Al comma 1, dopo le parole: «*persone disoccupate*» *inserire le seguenti:* «*da almeno sei mesi*».

21.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per i dipendenti assunti a tempo interminato"*, inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

21.3

Potenti

Sopprimere il comma 3.

21.4

Damante

Al comma 4, sostituire la parola: «*adottato*» *con le seguenti:* "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

21.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.6

Pirro

Al comma 4*, dopo le parole* «*nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027*» *inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

21.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, aggiungere le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

21.8

Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

b) al comma 7, al terzo periodo, sostituire le parole "e al Ministero dell'economia e delle finanze" *con le seguenti*: ", al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR";

Art. 22

22.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a

tempo parziale".

b) Al comma 2, le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato", sono soppresse.

c) Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"*, inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

22.5

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi"*, aggiungere le seguenti:*

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi"*, inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";

b) al comma 2, sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".

22.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";

b) al comma 2 sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.10

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* "100 per cento" *con le seguenti:* "50 per cento";

b) *Al comma 2, sopprimere le parole:* "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";

c) *Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente*:

"11-*bis*. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*: "*le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato*".

22.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.13

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "*7-*bis*. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

22.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato.".

22.15

Fregolent

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.17

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi".

22.18

Liris, Mennuni, Nocco

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di 36 mesi».

22.19

Lotito

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.20

Lotito

Al comma 3, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" *inserire le seguenti:* "o sede di lavoro".

22.21

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole: "unità produttiva", *aggiungere le seguenti:* "o sede di lavoro".

22.22

Liris, Mennuni

Al comma 3, dopo le parole: "che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata" *aggiungere le seguenti:* "o sede di lavoro".

22.23

Castelli, Liris, Sigismondi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.»

22.24

Potenti

Al comma 6, sostituire le parole: «*nei sei mesi successivi*» *con le seguenti:* «*nei dodici mesi successivi*».

22.25

Naturale

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

22.26

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

22.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 10, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze*» inserire le seguenti:* «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.29

Pirro

Al comma 10, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» *inserire le seguenti*: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

22.30

Parrini, Giorgis

Al comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità».

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis".».

22.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 22-*bis*

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-*bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-*bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-*bis*."

22.0.2

Lotito

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono sostituiti con i seguenti:

"5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-*bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-*bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-*bis*.".»

22.0.3

Mennuni, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*

(*Servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale)*

1. Al fine di dare attuazione al servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».

22.0.4

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*.

(Bonus Giovani per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci sono disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla con-dotta di

locomotori.

3. Il buono per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 è riconosciuto per una sola volta in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni che intendono conseguire l'abilitazione presso i centri di formazione riconosciuti dall'ANSFISA o presso le imprese ferro-viarie, per un valore di 2.000 euro che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i ter-mini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

Art. 23

23.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1.Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.

2.Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.2

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Bonus donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sopprimere le seguenti parole: "*di tre o più figli*".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 181 è soppresso.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;

b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.5

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole "*le lavoratrici di cui al comma seguente*" inserire le seguenti "*o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato*";*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente "4-*bis*.* Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

23.6

Misiani, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» *con le seguenti* «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" *inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

Pirro

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" *e dopo le parole* "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le parole* "a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

23.13

Castelli, Liris, Sigismondi

Al comma 2, dopo le parole «Speciale unica per il Mezzogiorno» *e prima delle parole* «, ammissibili ai finanziamenti» *inserire le seguenti:* «nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 4».

23.14

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo le parole "residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" *sopprimere le seguenti:* "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"

23.15

Fregolent

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.16

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, sopprimere le parole: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea".

23.17

Liris, Mennuni

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.18

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» *e le parole:* «annualmente individuate» *con le seguenti:* «annualmente individuati».

23.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le parole* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.20

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi»;

*b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "*4-*bis*. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*"*.

23.21

Fregolent

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.23

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

23.24

Mennuni, Liris

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.».

23.25

Lotito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.26

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente "*7-*bis*. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

23.27

Naturale

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

23.28

Damante

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti: "*da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

23.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 7, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze*» inserire le seguenti:* «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

23.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.31

Pirro

Al comma 7, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» *inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

23.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, inserire:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.1

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente* «1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente* «2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.»;

c) *sopprimere il comma 3*.

24.2

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole «al 31 dicembre 2025»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla

voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

24.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le parole* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le parole* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale"

24.6

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-*bis*. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.7

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.8

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

24.9

Mennuni, Liris

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti:* «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

24.10

Lotito

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la

trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

Fregolent

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti:* «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

Pirro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

24.14

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» *con le seguenti* «trentasei mesi»;

b) al comma 7:

1) al primo periodo, sostituire le parole "e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028";

2) al quarto periodo, dopo le parole "2021-207," inserire le seguenti "e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".

24.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «per un periodo massimo di trentasei mesi».

24.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti* "trentasei mesi".

24.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti:* "36 mesi".

24.18

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.20

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Al comma 2, sostituire e parole «*occupano fino a 10 dipendenti*» con le seguenti: «*occupano fino a 250 dipendenti*»*

Conseguentemente, al comma 7:

*a) al primo periodo, sostituire le parole "*11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027*" con le seguenti: "*32,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e di 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

*b) al secondo periodo, sostituire le parole "*11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027*" con le seguenti: "*32,7 milioni di euro per l'anno 2024, 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e a 336,6 milioni di euro per l'anno 2027"*;*

24.21

Pirro, Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "fino a «10» con le seguenti «fino a 50».

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "*7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 150 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

24.22

Liris, Mennuni

Al comma 2, dopo le parole: "che assumono presso una sede o unità produttiva" *aggiungere le seguenti:* "o sede di lavoro".

24.23

Lotito

Al comma 2, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" *inserire le seguenti:* "o sede di lavoro".

24.24

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 2, dopo le parole: "unità produttiva"*, aggiungere le seguenti:* "o sede di lavoro".

24.25

Liris, Ambrogio

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.26

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

*Al comma 3, sostituire le parole «*sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi*» con le seguenti: «*sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.27

Pirro, Damante

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.28

Potenti

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

24.29

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

24.30

Damante

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti: ",* da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

24.31

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.32

Pirro

Al comma 10*, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

24.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, inserire:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.34

Castelli, Liris, Sigismondi

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

24.0.1

Lotito

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: "8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.»

24.0.2

Zullo, Nocco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma l, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.»

24.0.3

Zullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

I . All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l , le parole: ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma l, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

24.0.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato."

24.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1) E' abrogato il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108".

24.0.6

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"24-*bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.7

Lotito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.8

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.9

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«24-*bis*

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24.0.10

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.11

Lotito

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente :

«Art. 24-*bis*

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.12

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-*bis*.

(*Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali*)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 25

25.1

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti d'ufficio» con le seguenti: «sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta»;

b) sopprimere il comma 2.

25.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, dopo le parole "sono iscritti", sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) il comma 2 è abrogato

25.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" *con le seguenti* "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.5

Damante

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti: ",* da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,«.

25.6

Mennuni, Liris

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

25.7

Fregolent

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.9

Pirro, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio

2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse".".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" *inserire le seguenti* ", nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro".

25.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Sopprimere il comma 2.

25.11

Mazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

25.0.1

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-*ter* è sostituito dal seguente:

"11-*ter*. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-*bis*

(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.3

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.4

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre

forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 5o per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 3o per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 1o milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.5

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di Indennità di malattia per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

25.0.6

Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(*Rifinanziamento fondo nuove competenze*)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Art. 26

26.1

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, dopo le parole* "del presente decreto" *inserire le seguenti* "previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*"nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego.".

26.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le seguenti* ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le parole* "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a) dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

b) Al comma 2, dopo le parole "nazionali e internazionali" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

c) Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".

26.5

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

b) al comma 2 dopo le parole «nazionali e internazionali» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.».

26.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" *inserire le seguenti* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.7

Parrini, Giorgis

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le modalità di accesso» *inserire le seguenti:* «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

26.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.".

26.9

Pirro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*) Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

26.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego.".

26.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento

ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori ".

26.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole "*disposizioni vigenti*" sono aggiunte le seguenti "*e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto*".*

26.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" *inserire le parole* ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.15

Damante

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti: "*da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

26.16

Enrico Borghi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*«*6-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «*presente articolo*» inserire le seguenti «*, ad esclusione dei commi da 6-*bis* a 6-*quater*».*

26.17

Pirro

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-*ter*), è aggiunta la seguente: «d-*quater*) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.19

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.20

Bergesio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo,

con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2.000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.21

Liris, Ambrogio

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.1

Mancini, Liris

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 26-*bis*

(Incremento del Fondo Risorse decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, finanziati dai fondi nazionali ed europei, nonché per l'attuazione del PNRR, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incrementato di euro 5.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.".

Art. 27

27.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" *aggiungere le seguenti:* "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le parole* ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le parole* "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le parole* ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le seguenti* "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.6

Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di partecipazione» inserire le seguenti: «a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.»

27.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.".

27.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

Pirro, Damante

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "250 lavoratori" *con le seguenti* "200 lavoratori";

b) sostituire le parole "almeno un biennio" *con le seguenti* "almeno 12 mesi";

c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" *inserire le seguenti* ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.11

Pirro, Damante

Al comma 3, sostituire le parole "250 lavoratori" *con le seguenti* "200 lavoratori".

27.12

Pirro, Damante

Al comma 3, sostituire le parole "almeno un biennio" *con le seguenti* "almeno 12 mesi".

27.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" *con le seguenti* "da almeno un anno".

27.14

Pirro, Damante

Al comma 3, dopo le parole "senza soluzione di continuità" *inserire le seguenti* ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.0.1

Lorenzin

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno."

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.

27.0.2

Pirro, Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Proroga del Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.0.3

Lotito

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.4

Mancini, Liris

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-*bis*

(*Interventi di welfare aziendale per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, in attuazione al dpcm n. 230 del 22 novembre 2023, alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita lavoro. I risparmi conseguiti, previa verifica da parte degli organi di controllo, possono essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, al fine di incrementare i servizi ai dipendenti negli ambiti della conciliazione vita lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile nell'ambito degli interventi di welfare integrativo.

Art. 28

28.1

Liris, Ambrogio

Al comma 1, i capoversi "10" *e* "12" *sono sostituiti dai seguenti:*

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e negli appalti privati, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del committente dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

28.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: "Negli appalti pubblici" *inserire le seguenti:* "di valore

complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.3

Liris, Mennuni

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «Negli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.4

Fregolent

*Al comma 1, capoverso comma «*11.*», dopo le parole:* «Negli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.5

Liris, Ambrogio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, non possono essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, ancorché in part-time ed anche se in misura minore del 50%».

28.0.1

Pirondini, Patuanelli, Scarpinato, Lopreiato, Mazzella, Castellone

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 28-*bis*

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente*: «Art.589*-quater *(Omicidio sul lavoro)*. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 28-*ter*

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente*: «Art. 590*-septies *(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)* Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni

gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-*quater*

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni*:*

a*) all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole:* «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» *sono sostituite dalle seguenti:* «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale»;

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:* «Art.20-*bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)* 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente*: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale».

«Art. 28-*quinquies*

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater*»;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-*sexies*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è inserita la seguente: «m-*quater*.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*) è inserita la seguente: «m-*quinquies*.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;

c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;

g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 28-*septies*

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1.*All'articolo 25*-septies *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;

b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;

c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 28-*octies*

(*Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168*-bis *del codice penale)*

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 28-*novies*

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 28-*decies*

(Norme di coordinamento)

1.In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

28.0.2

Turco, Patuanelli, Pirondini, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-*bis*.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - *1.* Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 28-*ter*.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - *1.* Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 28-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1.* Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 28-*quinquies*.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

«Art. 28-*sexies*

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1*. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 28-*septies*.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*6.* Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

«Art. 28-*octies*.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 28-*decies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

28.0.3

Patuanelli, Mazzella

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-*bis*

(*Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva*)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche

cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

28.0.4

Turco, Patuanelli, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a

riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".

28.0.5

Turco, Mazzella

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-*bis*

(*Adeguamenti salariali*)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

28.0.6

Turco, Patuanelli, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(*Fondo per la detassazione del salario minimo*)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.7

Mancini, Liris

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19)

1.All'articolo 29, il comma 15 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello

qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

2.All'articolo 29, il comma 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0, in deroga per le annualità 2027 e 2028 a quanto disposto dal DL 19/06/2020 n. 34 e s.m.i. art. 242 comma 7 subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.".

28.0.8

Pirro, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di

lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

28.0.9

Pirro, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.

28.0.10

Pirro, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.11

Romeo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*.

(*Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.".

28.0.12

Pirro, Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(*Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)*

1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.13

Lotito

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

28.0.14

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 162, sostituire le parole:* «30 giugno 2024» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024»;

b) *al comma 495, sostituire le parole:* «30 giugno 2024» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024».

28.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente :

"Articolo 28 - bis

(Proroga utilizzo lavoratori socialmente utili)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Proroga della possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere lavoratori socialmente utili nei limiti delle risorse stanziate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 29

29.1

Marti

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-*ter*. All'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta".

29.2

Damante

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo "L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."

29.3

Pirondini, Aloisio, Castiello

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3-*ter*. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».

29.4

Pirondini

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» *inserire le seguenti:* «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»

conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" *con le seguenti:* "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" *con le seguenti*: "16,854 milioni"

29.5

Pirondini

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno 2024" *con le seguenti:* "30 giugno 2026";

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" *con le seguenti*: "271,5 milioni" *e le parole*: "4,513 milioni" *con le seguenti*: "257,5 milioni"

29.6

Pirondini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" *con le seguenti:* "31 dicembre"

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" *con le seguenti:* "74,05 milioni" *e le parole:* "4,513 milioni" *con le seguenti:* "60,05 milioni"

29.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:

a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";

b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";

c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

29.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" *con le parole* "fino al 30 giugno 2024".

29.9

Pirondini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" *con le seguenti:* "30 giugno".

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" *con le seguenti: "*24,684 milioni" *e le parole:* "4,513 milioni" *con le seguenti:* "10,684 milioni"

29.10

Marti

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" *inserire le seguenti:* "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.11

Bucalo, Liris, Iannone

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" *inserire le seguenti:* "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024."

29.13

Parrini, Giorgis

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» *con le seguenti:* «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

29.14

Castelli, Liris, Sigismondi

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Gli interventi e i piani in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono estesi ai

territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti previsti dalle dotazioni e dalle relative autorizzazioni di spesa.».

29.15

Occhiuto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»

29.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."

29.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"

29.18

Pirondini, Aloisio, Castiello

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

29.0.1

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Disposizioni relative alla International School of Trieste (IST))

All'art. 393 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Sono parimenti riconosciuti a tutti gli effetti i percorsi educativi della scuola per l'infanzia, nonché gli ulteriori servizi educativi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, organizzati nell'ambito della International School of Trieste».

29.0.2

Calandrini, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

29.0.3

Pirro, Di Girolamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.1

Parrini, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro la data del 7 luglio 2024».

Art. 31

31.1

Fregolent

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» *inserire le seguenti:* «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: "di collaborazione tra ricerca e imprese," *inserire le seguenti:* "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.3

Liris, Mennuni

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» *inserire le seguenti:* «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

31.5

Pirro

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN» *inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

31.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

31.7

Parrini, Giorgis

Al comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» *con le seguenti:* «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

31.8

Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«*4-*bis*. Al fine di realizzare una maggior aderenza alle proposte programmatiche, in armonia con le varie componenti dell'università, all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) durata della carica di rettore per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta;"

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le modifiche statutarie di cui al comma 1, lettera d) sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, il rinnovo della carica di rettore per un mandato di quattro anni si applica anche ai rettori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

31.9

Bucalo, Mennuni, Iannone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

4-*ter*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni

caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."

31.0.1

Rosa, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*ter*. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».».

Art. 32

32.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.2

Spelgatti, Pirovano, Tosato, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 1, le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *sono sostituite con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.4

Mennuni, Ambrogio

Al comma 1, le parole: "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *sono sostituite con le seguenti:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.5

Pirro

Al comma 1 sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *con le seguenti* ", ove necessario, può procedere, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative".

32.6

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" *inserire le seguenti ",* e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" *inserire le seguenti* ", e previa

intesa della Conferenza Unificata,".

32.7

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti: «* evitando ulteriore consumo di suolo»

32.8

Parrini, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2»» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

32.9

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.10

Damante

Al comma 2, sostituire la parola: «*adottato*» *con le seguenti: "*da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

32.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" *inserire le seguenti* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

32.12

Pirro

Al comma 2, dopo le parole: «*nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma*» *inserire le seguenti:* «*a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»*

32.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.14

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

32.15

Damante

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: « secondo periodo,».

32.16

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

32.17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-quter. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.18

Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-quter. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.19

Pirro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, in caso di acquisto del diritto di superficie, anche con riferimento alle somme corrisposte in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;»

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

32.20

Liris, Nocco

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31

dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

32.21

Martella

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:"2-*bis*. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*ter* .

2-*ter* . Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.*»*

Art. 33

33.1

Damante

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «*adottato*» *con le seguenti: "*da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.2

Damante

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti».

33.3

Lotito

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti»

33.4

Liris, Mennuni

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «all'autoconsumo delle»*, inserire le seguenti:* «micro e piccole».

33.5

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle"*, inserire le seguenti:* "micro e piccole"

33.6

Fregolent

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle»*, inserire le seguenti:* «micro e piccole»

33.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.8

Damante

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nel rispetto della funzione produttiva.».

33.9

Nicita

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.12

Parrini, Giorgis

Al comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» *con le seguenti:* «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*,».

33.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4*-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.".

33.0.1

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall''Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.2

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano

i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".»

33.0.3

Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili*)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».

33.0.4

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Misure urgenti a sostegno di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

33.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.6

Lotito

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.".».

33.0.7

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33.0.8

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la

remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33.0.9

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella

ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.10

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema

di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.11

Basso, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle

microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'imprese e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33.0.12

Ambrogio, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nei periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nei periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

33.0.13

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.14

Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonchè l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro, per l'anno 2024, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di

prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

33.0.15

Romeo, Centinaio, Pirovano, Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare «Ex Matteo Rota» di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

33.0.16

Melchiorre, Nocco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis*

(Rafforzamento della operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

Art. 34

34.1

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «adottato»*, inserire le seguenti*: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

34.2

Pirovano, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

Damante

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole* "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" *inserire le seguenti* "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.5

Lotito

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", *inserire le seguenti:* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"*, aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.8

Damante

*Al comma 1, dopo le parole "*le politiche di coesione e il PNRR," inserire le seguenti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

34.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» *aggiungere le seguenti:* «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.10

Parrini, Giorgis

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» *con le seguenti:* «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

34.11

Parrini, Giorgis

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» *con le seguenti:* «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

34.12

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;», *inserire le seguenti*: «la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;».

34.13

Nicita

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" *inserire le seguenti:* "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.14

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In coerenza con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, priorità III, per la realizzazione di una sede distaccata a Messina del MAXXI (Museo Nazionale

delle arti del XXI secolo), denominata MAXXI MED e destinata ad essere Polo della creatività contemporanea nel Mediterraneo, si prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione MAXXI, a valere sulle risorse di cui al comma 2.»

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "*488 milioni di euro*", con le seguenti "*489 milioni di euro*"*

34.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

34.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo",* sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*;

b) le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *". Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata." »*

34.0.2

Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-*bis*

(Iniziative per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero)

1. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative suscettibili di diffondere.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.0.3

Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*

1. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma Nazionale Cultura, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.»

Art. 35

35.0.1

Liris, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(*Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)*

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard TETRA sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie TETRA e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 37 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni per l'anno 2025».

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 36

36.1

Dreosto, Claudio Borghi, Testor

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio."»

36.2

Dreosto, Claudio Borghi, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "di norma" sono soppresse.".

36.3

Lotito

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis* All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse".».

36.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis* - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.5

Damante

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio,

costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".".

36.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis* - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*ter* Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.7

Lotito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*ter* Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.0.1

Pirro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 36-*bis*.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1:

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".".

36.0.2

Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(*Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR*)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 37

37.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-*bis*) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

l-*ter*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

l-*quater*) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.2

Lotito

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle

imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.3

Gasparri, Paroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto.";*

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole "*30 aprile 2024*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*31 luglio 2024*";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole "*31 maggio 2024*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*30 settembre 2024*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31*-bis*, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32.*"

37.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37-*bis*

(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«

2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole:

"31 luglio 2024".

3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

37.0.3

Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)

1. All'articolo 34-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

37.0.4

Gasparri, Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Modifiche relative alla disciplina dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno per Roma Capitale)

«1. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-*ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge.»

37.0.5

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 38

38.1

Parrini, Giorgis

Al Titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

38.2

Parrini, Giorgis

All'articolo, premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

1.3.2.1.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 246(ant.) del 29/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
246ª Seduta (2 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 12,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto accantonato l'emendamento 1.11.
Dà quindi la parola al relatore.
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra l'emendamento accantonato nella precedente seduta, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.
La sottosegretaria ALBANO rileva che l'emendamento introduce il comma 3-*bis* all'articolo 4 della legge 145 del 2016, consentendo l'anticipazione di risorse, nel limite del 25 per cento delle somme iscritte sul Fondo per la prosecuzione delle missioni internazionali, prima dell'adozione delle relative delibere, al fine di consentire, tra l'altro, la tempestività dei pagamenti.
Al riguardo, tenuto conto che l'anticipazione viene concessa nel limite del 25 per cento delle somme iscritte sul Fondo di cui all'articolo 4, rappresenta che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il PRESIDENTE non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sull'emendamento 1.11, che risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 10.15 (testo 2), 28.0.14 (testo 2) e 33.0.15 (testo 2), pubblicate in allegato.
Avverte, altresì che l'emendamento 5.5 è stato rinumerato come 6.14a (già 5.5) e l'emendamento 5.13 è stato rinumerato come 6.19a (già 5.13), pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

Art. 6

6.14a (già 5.5)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.19a (già 5.13)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 10

10.15 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 5, sopprimere le parole "*spese di investimento*";*

b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

"5-*bis*. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1 , comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

5-*ter*. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021-2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

Art. 28

28.0.14 (testo 2)

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

Art. 33

33.0.15 (testo 2)

Romeo, Centinaio, Pirovano, Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

1.3.2.1.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 247(pom.) dell'11/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
247ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI
indi del Vice Presidente
MISIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA

(785) ***CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"***
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti approvati riferiti al Nuovo Testo (NT)del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 e 3.2 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della natura di limite di spesa dell'onere relativo ai contributi previsti dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
L'emendamento 4.1 recepisce la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.
Sui restanti emendamenti, atteso il loro carattere eminentemente ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI dichiara di concordare con l'illustrazione del relatore, fatta eccezione per la proposta 2.4, su cui propone di condizionare il parere non ostativo a una riformulazione, che viene resa disponibile, volta a rendere finanziariamente più idonea la formulazione della norma.
Non essendovi interventi, il presidente CALANDRINI (*FdI*) propone di esprimere la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.4, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel seguente testo: «all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola: "paesaggistiche" inserire le seguenti: "nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti di promozione culturale"».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La Commissione approva.

(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra l'emendamento del Governo 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica,

segnalando che l'emendamento è volto a consentire l'attribuzione dell'indennità di missione nei casi in cui l'equipaggio di una unità navale della Marina militare oppure l'equipaggio di un aereo militare è impiegato in un'area di operazioni non soggetta alla sovranità di alcuno stato, ad esempio l'alto mare.
A legislazione vigente, tali fattispecie non determinano la corresponsione dell'indennità missione di cui all'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, bensì il meno remunerativo compenso forfettario di impiego (CFI), di cui all'articolo 6 della medesima legge, generando una disparità di trattamento economico rispetto al personale delle altre forze armate, parimenti impiegato in missioni internazionali.
La relazione tecnica non presenta una quantificazione degli oneri determinati dall'emendamento in esame, limitandosi ad affermare che tali oneri troveranno copertura a valere sulle ordinarie dotazioni del Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 4 della suddetta legge n. 145 del 2016.
Per quanto di competenza, benché la relazione illustrativa definisca tali fattispecie residuali, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla stima degli oneri. Il Governo dovrebbe inoltre confermare, nell'ambito della dotazione a legislazione vigente del Fondo missioni internazionali, la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura di tali oneri.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando la disponibilità delle relative risorse.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo dell'emendamento all'esame.
La Commissione approva.

(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Il provvedimento ha la finalità di realizzare per le persone con epilessia e le loro famiglie adeguate misure inclusive, garantendo il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, la presa in cura sanitaria e sociale, omogenea su tutto il territorio nazionale, l'accesso a tutte le cure e la continuità delle terapie farmacologiche, contrastando i fenomeni di carenza o indisponibilità dei medicinali, la formazione del personale sanitario, sociosanitario, scolastico, formativo e lavorativo, nonché degli operatori comunque impegnati nella cura, sanitaria e sociale, e nell'inclusione delle persone con epilessia, il sostegno della ricerca scientifica e adeguate campagne informative sull'epilessia.
L'articolo 3 prevede che le persone soggette alle limitazioni per crisi epilettica o epilessia siano destinatarie di un programma personalizzato, finalizzato alla loro inclusione sociale.
L'articolo 5 prevede che il Ministro della salute provveda, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia.
Viene previsto inoltre che le persone a cui il medico competente per le epilessie certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, la condizione di farmacoresistenza, siano destinatarie di misure per la promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale, in particolare in ambito educativo e lavorativo, che venga loro riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano riconosciute le agevolazioni per la mobilità.
Si dispone altresì che la revisione dello stato d'invalidità della persona affetta da epilessia farmacoresistente, operata dalla commissione medica, salvo non subentri una modifica della condizione patologica, deve essere intervallata su frequenza non inferiore al precedente arco di tempo in cui questa condizione sia stata già certificata. Viene previsto inoltre che la somministrazione di farmaci in orario scolastico, necessitanti a persone con epilessia che manifestano crisi prolungate, sia garantita dalle autorità scolastiche anche durante il trasporto scolastico dell'alunno.
L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE).

L'osservatorio, presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, tra i propri compiti, provvede all'attivazione del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica, provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, anche ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali, promuove l'adozione, da parte delle regioni di iniziative a favore delle persone con epilessia, propone alle regioni percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di presa in cura delle persone con epilessia, e ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione, promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato, contribuisce alla revisione e all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia, provvede alla definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia e ne verifica l'adeguata distribuzione sul territorio nazionale e promuove la ricerca scientifica.
A tale riguardo, alla luce delle molteplici funzioni attribuite all'Osservatorio, occorre valutare gli effetti finanziari in ordine ad eventuali oneri di funzionamento e di segreteria, a carico del Ministero della salute, per consentire all'Osservatorio di espletare le suddette funzioni.
Il comma 5 del medesimo articolo 7, inoltre, dovrebbe essere meglio riformulato in una disposizione del seguente tenore: "5. Ai componenti dell'ONPE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o emolumenti comunque denominati.".
L'articolo 9 dispone che i benefici previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.
L'articolo 10, relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge in esame, reca la stima di un onere valutato in 5 milioni di euro per il solo anno 2023, a fronte di oneri aventi presumibilmente carattere permanente, alla copertura dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
A tale riguardo, oltre alla necessaria riformulazione della clausola di copertura, occorre valutare l'opportunità, al fine di valutare gli effetti finanziari della proposta di legge in esame, di acquisire dal Governo una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
Il sottosegretario FRENI concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al concorso di idee di cui all'articolo 2, comma 2, che occorre chiedere conferma che le relative attività possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.
Relativamente all'articolo 3, ove si prevede che gli operatori del settore della ristorazione inseriscano nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli articoli da 1 a 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale, in relazioni alle quali non ha osservazioni da formulare.
L'articolo 6, in materia di ampliamento del numero di emergenza infanzia 114, prevede, al comma 1, che i fornitori di servizi della società dell'informazione rendano disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.
La disposizione non propone una stima dell'onere relativo all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, né l'anno di decorrenza, limitandosi, al primo periodo del comma 2, a prevedere che all'onere di cui al comma 1 si farà fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo, anche in questo caso senza effettuare una stima del gettito di tale contributo.
Viene inoltre previsto, al secondo periodo del comma 2, che il contributo debba essere versato entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza, senza indicare l'anno di decorrenza, necessario al fine di verificare la corrispondenza temporale tra onere e copertura.
In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Evidenzia la necessità che il Governo provveda alla predisposizione della relazione tecnica in tempi ridotti, considerando i lavori parallelamente in corso presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
Il sottosegretario FRENI, in ordine al rilievo della relatrice, si impegna a fornire la relazione tecnica in tempi congrui, ricordando tuttavia come tale relazione tecnica sarà oggetto di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ma deve essere predisposta dal Ministero di merito.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1146) ***Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale***
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, fa presente che la norma garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni. Al riguardo andrebbe confermato, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 26, che alla predetta disposizione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Analogamente, all'articolo 7, comma 4, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi derivanti dalla promozione della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale alle persone con disabilità. Al comma 6 è previsto che i sistemi d'intelligenza artificiale in ambito sanitario vengano sottoposti a verifiche e controlli: al riguardo, andrebbe parimenti confermata la possibilità di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 9, per la realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, di cui al comma 2, la relazione tecnica non si sofferma sui profili di quantificazione per cui andrebbero forniti dati che siano idonei a ricostruire la stima effettuata al fine di confermare la congruità dello stanziamento di 50 milioni di euro finanziato dal PNRR.

Andrebbero, inoltre, approfonditi ed eventualmente esclusi oneri correlati al suo funzionamento a regime, la cui copertura non potrà essere individuata nelle risorse del PNRR e per i quali l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria riferita alle attività dell'AGENAS appare meritevole di elementi informativi a supporto.
In merito all'istituzione dell'osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, di cui all'articolo 11, occorre valutare se alla definizione di strategie, al monitoraggio dell'impatto, all'identificazione dei settori lavorativi e alla promozione della formazione possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 13, commi 3 e 4, sarebbe opportuna una stima dei fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali, correlati alle misure tecniche, organizzative e formative che le Amministrazioni dovranno porre in essere per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale; andrebbero altresì forniti chiarimenti sull'adeguatezza delle risorse finanziarie previste nei bilanci ai sensi della legislazione vigente per analoghe finalità.
In relazione all'articolo 18, andrebbero acquisiti elementi informativi e dati a conferma che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale ivi designate potranno provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili dalla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 22, recante deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, premesso che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, in relazione alla lettera *b*) del comma 2, andrebbero indicate le risorse che potranno essere oggetto di rimodulazione al fine di istituire attività di alfabetizzazione e formazione in tema di intelligenza artificiale; analogamente, con riferimento alla lettera *d*), laddove è previsto il potenziamento delle competenze scientifiche all'interno dei curricoli scolastici, andrebbero sin d'ora chiariti i profili di sostenibilità del ricorso alle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per l'Amministrazione scolastica.
Sulle lettere *e*) e *f*) del medesimo comma 2, la relazione tecnica si sofferma esclusivamente sugli ITS *Academy*, mentre i principi ivi considerati riguardano anche le Università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e, solo per la lettera *f*), gli enti pubblici di ricerca. Andrebbero, quindi, forniti idonei elementi di documentazione a conferma della sostenibilità delle previsioni normative con le risorse umane a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, come affermato dalla relazione tecnica.
Per quanto concerne l'articolo 23, nel rilevare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) rientra nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche redatto a fini di contabilità nazionale (SEC2010), sarebbe utile acquisire dati e elementi informativi diretti ad evidenziare la piena sostenibilità dei fabbisogni, correlati alle ulteriori funzioni attribuite con le norme in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 151.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.
La relatrice NOCCO (*FdI*), per quanto di competenza, in merito alle osservazioni relative all'articolo 2, rileva, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, nell'ambito della verifica della relazione tecnica da parte del Servizio del bilancio, con riferimento alla perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, pari a 167,4 milioni di euro complessivi, distribuiti su due anni per tenere conto delle scadenze dei versamenti contributivi nel settore agricolo, che essa corrisponde alla riduzione del 68 per cento dell'aliquota contributiva complessiva indicata dalla relazione tecnica, pari al 45,54 per cento.

Su tale punto osserva che la normativa richiamata dal comma 1, in realtà prevede l'agevolazione contributiva in questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7 per cento, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato, dovendosi attestare sul livello di circa 135 milioni di euro.
Va inoltre sottolineato che la relazione tecnica non sconta prudenzialmente gli effetti fiscali indiretti, ma automatici, aventi natura virtuosa per la finanza pubblica, valutabili in circa 30 milioni di euro, sulla base delle ipotesi recentemente assunte nelle relazioni tecniche in ordine all'aliquota fiscale applicabile.
Al riguardo chiede una conferma al Governo.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio maggio 2024, n.148.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 29 maggio.
Il presidente CALANDRINI comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.37, 4.38, 4.39, 6.33, 6.34, 6.38, 6.39, 6.42, 6.0.1, 9.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 11.0.2, 12.0.2, 15.0.1 (limitatamente ai commi 3 e 4), 20.0.7, 20.0.8, 27.0.1, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.10, 29.1 (testo 2) (limitatamente all'ultimo capoverso), 29.3, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.0.1, 31.8, 31.0.1, 32.17, 32.18, 32.19, 34.0.1, 37.2, 37.3, 37.0.3 e 37.0.4.
Avverte, altresì, che sono state presentate le riformulazioni 10.0.7 (testo 2), 11.33 (testo 2), 13.4 (testo 2), 14.0.9 (testo 2), 17.13 (testo corretto), 18.2 (testo 2), 22.17 (testo 2), 29.1 (testo 2), 33.0.15 (testo 3) e 34.15 (testo corretto), pubblicate in allegato.
Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 10.24.
Dichiara quindi aperta l'illustrazione degli emendamenti, ricordando che, in base a quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, si procederà all'illustrazione degli emendamenti sino alla giornata di giovedì.
Non essendovi interventi, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

Art. 10

10.0.7 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

Art. 11

11.33 (testo 2)

Naturale

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 4:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023, 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2) All'articolo 7-*bis*:

a) al comma 2, dopo le parole: "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti: ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."

5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.4 (testo 2)

Pucciarelli, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"*2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.*"*

Art. 14

14.0.9 (testo 2)

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

Art. 17

17.13 (testo corretto)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

Art. 18

18.2 (testo 2)

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire la parola "*localizzate*" con le seguenti "*la cui sede operativa è localizzata*";*

*b) al comma 3, dopo le parole "*i giovani di età inferiore ai trentacinque anni*", inserire "*e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età*";*

*c) al comma 6, dopo le parole "*entrata in vigore*", inserire le seguenti "*della legge di conversione*";*

d) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

*1) alla lettera a), dopo le parole "*avvio di attività di cui a comma 2*", inserire le seguenti "*che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche*", e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti "*Il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale.*";*

*2) alla lettera b), sostituire le parole "*fino al 75 per cento*", con le seguenti "*fino al 60 per cento, e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale,*";*

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

*"*c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale*";*

e) sostituire il comma 9 con il seguente:

*"*9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.*"*

Art. 22

22.17 (testo 2)

Cantalamessa, Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi".

Conseguentemente, al comma 7:

a. *sostituire il primo periodo con il seguente:* "I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, di 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, di 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.";
b. *all'ultimo periodo, sostituire le parole da "pari a 34,4 milioni" a "per l'anno 2027" con le seguenti:* "pari a 36,05 milioni di euro per l'anno 2024, 478,45 milioni di euro per l'anno 2025, 713,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 265,45 milioni di euro per l'anno 2027.".

Art. 29

29.1 (testo 2)

Marti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-*ter*. All'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta.";

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-*bis*. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 33

33.0.15 (testo 3)

Romeo, Centinaio, Pirovano, Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Art. 34

34.15 (testo corretto)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, aggungere, in fine, le seguenti parole: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

1.3.2.1.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248(ant.) del 12/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
248ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(413) ***DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario FRENI dichiara che si è in attesa della relazione tecnica, impegnandosi a sollecitare la presentazione di tale relazione tecnica.
Il PRESIDENTE, sollecitando il Governo a fornire gli elementi richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(484) ***TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle***
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario FRENI pone in evidenza la complessità dell'istruttoria sul provvedimento in titolo in quanto diversi Ministeri sono coinvolti, riservandosi di fornire gli elementi di chiarimento richiesti appena disponibili.
Il PRESIDENTE, sollecitando il Governo a fornire gli elementi richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(875) ***Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario FRENI dichiara che è ancora in corso l'attività istruttoria del Governo sul provvedimento in titolo, riservandosi di fornire elementi appena disponibili.
Il PRESIDENTE, sollecitando il Governo a fornire gli elementi richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1086) ***Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI rileva che si è in attesa dei necessari elementi istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente per i profili di merito.

Il PRESIDENTE, sollecitando il Governo a fornire gli elementi richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire elementi istruttori in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE, sollecitando il Governo a fornire gli elementi richiesti, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione 28.1 (testo 2), pubblicata in allegato.

Ricorda che è in corso la fase dell'illustrazione degli emendamenti, che si concluderà nella giornata di domani, per cui chiede se vi siano Commissari che intendano intervenire.

Non essendovi interventi, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva del disegno legge n. 1143 (Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici), per il parere all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

Art. 28

28.1 (testo 2)

Liris, Ambrogio

Al comma 1, i capoversi "10" *e* "12" *sono sostituiti dai seguenti:*

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi

e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

1.3.2.1.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 249(pom.) del 12/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
249ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1143) ***Disposizioni in materia di rafforzamento della*** **cybersicurezza** ***nazionale e di reati informatici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alle Commissioni riunite, non essendo state apportate modifiche in sede referente.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare le risorse utilizzate a copertura delle proposte 1.3 e 1.4.
Per quanto concerne l'articolo 2, risulta necessaria la quantificazione dell'emendamento 2.2. Occorre, poi, valutare le risorse oggetto di copertura per la proposta 2.3.
In relazione all'articolo 8, comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.2. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria della proposta 8.4. Determinano effetti finanziari negativi gli emendamenti 8.5, 8.9, 8.11 e 8.12. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 8.8 e 8.13. È necessaria la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8.100.
In merito all'articolo 10, comportano maggiori oneri le proposte 10.0.1 e 10.0.2.
Riguardo all'articolo 12, è richiesta la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 12.2.
Relativamente all'articolo 22, occorre valutare le risorse oggetto di copertura della proposta 22.0.1.
Per quanto concerne l'articolo 24, comporta maggiori oneri l'emendamento 24.1 che sopprime la clausola di invarianza. Risulta necessaria la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 24.3 e 24.2. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 24.4, 24.5, 24.6 e 24.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo.
In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per le criticità di carattere finanziario segnalate dalla Commissione, sulle proposte emendative specificamente indicate dalla relatrice.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 8.1, 8.3, 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.12, 8.8, 8.13, 8.100, 10.0.1, 10.0.2, 12.2, 22.0.1, 24.1, 24.3, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6 e 24.7.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la fase illustrativa degli emendamenti, che si è convenuto di concludere nella giornata di domani.
Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, giovedì 13 giugno 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.13. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 250(ant.) del 13/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024
250ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.
La seduta inizia alle ore 12,50.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione 29.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato.
Ricorda che, come convenuto in sede di programmazione dei lavori, nella giornata odierna è stata prevista la conclusione dell'illustrazione degli emendamenti.
Non essendovi interventi, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, che si danno tutti per illustrati.
Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

Art. 29

29.0.2 (testo 2)
Calandrini, Mennuni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 29-*bis***

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da

parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.3.2.1.14. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251(pom.) del 17/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024
251ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 17,40.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 1.500, 28.0.500, 37.500 e Coord.1, pubblicati in allegato.
Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.500, 28.0.500 e 37.500 è fissato per domani, martedì 18 giugno, alle ore 9,30.
Informa, inoltre, che sono state presentate le riformulazioni 16.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 3) e 33.0.12 (testo 2), pubblicate in allegato.
Comunica, infine, che gli emendamenti 31.9 e 27.0.4 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1133/4/5 e G/1133/5/5, pubblicati in allegato.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

G/1133/4/5 (già em. 31.9)
Bucalo, Mennuni, Iannone
Il Senato,
in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
premesso che
I contratti di ricerca disciplinati dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 non hanno trovato applicazione anche perché molte sono state le difficoltà in sede di contrattazione collettiva, legate - tra le altre cose - ai dubbi sul fatto che sia la definizione del trattamento economico sia quella del trattamento giuridico dei titolari di contratto di ricerca debbano essere stabilite in quella sede;
proprio in attesa della conclusione del processo di contrattazione, il governo ha prorogato più

volte la possibilità di impiegare lo strumento dell'assegno di ricerca - da ultimo nel decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 - da parte delle Università, per fornire loro strumenti concreti per la contrattualizzazione dei ricercatori prima dell'immissione in ruolo;

da quanto si apprende, il Governo sta procedendo a rivedere il complessivo sistema dei contratti cd. preruolo, individuando ulteriori strumenti flessibili per le Università in modo che possano, sulla base delle diverse esigenze di ricerca, reclutare diverse tipologie di collaboratori;

questa revisione non riguarderebbe la figura del contratto di ricerca ex art. 22 della legge n. 240 del 2010, poiché aggiungerebbe ulteriori fattispecie contrattuali all'unica attualmente esistente,

impegna il Governo,

per quanto di competenza, affinché la contrattazione collettiva giunga ad un esito positivo, in modo che le Università siano finalmente in grado di stipulare contratti di ricerca, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e delle proprie disponibilità di bilancio.

G/1133/5/5 (già em. 27.0.4)

Mancini, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1133 di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

risulta di prioritaria importanza, nell'ambito delle politiche del lavoro, incentivare forme di lavoro flessibili nonché ottimizzare le spese logistiche ed energetiche, in coerenza con il processo di transizione ecologica che la PA deve guidare, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita-lavoro;

impegna il Governo:

affinché provveda alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro e alla destinazione ai dipendenti, nell'ambito della conciliazione vita-lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile, dei risparmi in servizi conseguiti dalle aziende.

Art. 1

1.500

I RelatorI

All'articolo 1, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai Capi da I a VIII del presente Titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti del programmi ove necessari.*»* .

Conseguentemente,

*all'articolo 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «*In caso di inerzia*» fino a «*ovvero dei relativi soggetti attuatori*» con le seguenti: «*Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione del programma, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4*» e le parole* «assegna all'amministrazione responsabile ovvero» *con le seguenti:* «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,».

Art. 16

16.0.1 (testo 2)

De Priamo, Mancini, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(*Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato*)

1. Ai datori di lavoro privati che fruiscono del bonus giovani, del bonus donne rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23 del presente decreto, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, è concessa la facoltà di trasferire la riduzione contributiva a ciascun lavoratore neoassunto con l'effetto di azzerare la contribuzione a carico del lavoratore, e ferma restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

2. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche con riferimento a incentivi, in essere o di futura introduzione, aventi finalità analoghe a quelle proprie dei provvedimenti menzionati nel comma precedente.

3. La parte delle agevolazioni non trasferite dal datore di lavoro ai lavoratori neoassunti può essere utilizzata, per scelta del medesimo datore di lavoro, per il finanziamento delle forme di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con applicazione del relativo regime fiscale e contributivo ivi previsto.

Art. 28

28.0.500

I RelatorI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 3, le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24,2 milioni» e le parole: «8,3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «34,6 milioni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 27,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 29

29.1 (testo 3)

Marti

All'articolo dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-*ter*. All'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) **a**l comma 5, **il primo periodo** è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta, **per**

garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.".

Art. 33

33.0.12 (testo 2)

Ambrogio, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 37

37.500

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Articolo 37.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo

22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Coord.1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «(PNRR) italiano» *sono sostituite dalle seguenti:* «(PNRR)»;

al comma 4:

alla lettera f)*, le parole:* «di cui all'articolo 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9»;

alla lettera h)*, le parole:* «individuate dall'articolo 108» *sono sostituite dalle seguenti:* «individuate ai sensi dell'articolo 108».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «Partenariato» *sono inserite le seguenti:* «2021-2027» *e dopo le parole:* «e l'Italia» *sono inserite le seguenti:* «, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*,».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 2, dopo le parole: «del 2014» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*.

All'articolo 4:

al comma 2:

alla lettera c)*, le parole:* «risorse FSC» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse del FSC»;

alla lettera h)*, le parole:* «118-*bis* del regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «118 *bis* del regolamento»;

alla lettera l)*, le parole:* «del decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «commi 1 e 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo» *e le parole:* «corredati da» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredati di»;

al comma 4, le parole: «trasmessi ai sensi del comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «trasmessi ai sensi del comma 3» *e dopo le parole:* «comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 6, le parole: «di programmi, che» *sono sostituite dalle seguenti:* «di programmi che» *e le parole:* «dei trasporti, trasmettono» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei trasporti trasmettono»;

al comma 7, le parole: «decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge»*, le parole:* «al primo periodo,» *sono soppresse e le parole:* «e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «Stato» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 2, dopo le parole: «per il Sud» *sono inserite le seguenti:* «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, dopo le parole: «per il Sud» *sono inserite le seguenti:* «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 4, dopo le parole: «presente articolo» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027»;

al comma 2, la parola: «deliberazione»*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «delibera»*, le parole:* «n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017» *e le parole:* «n. 36» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 36/2020»;

al comma 3, le parole: «del decreto-legge n. 152» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge n. 152», *le parole:* «comma 8,.» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 8.» *e le parole:* «all'acquisizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'acquisizione»;

al comma 4, le parole: «del decreto-legge n. 152» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge n. 152»;

al comma 5, le parole: «delle e regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle regioni», *dopo le parole:* «primo periodo» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027»

al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*.

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «modalità di cui al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo» *e le parole:* «risorse FSC» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse del FSC» *e, al secondo periodo, le parole:* «sono definite» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definiti» *e dopo le parole:* «delle finanze» *è inserito il seguente segno di interpunzione* «,»;

al comma 4, le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge n. 77 del 2021».

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, le parole: «(regolamento STEP)» *sono sostituite dalla seguente:* «(STEP)»;

al comma 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2021/1056» *sono inserite le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021» *e dopo le parole:* «indicate al comma 1» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 4, le parole: «11 e 12 , del regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «11 e 12 del regolamento»;

al comma 6, dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*,» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «programmi e progetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmi e progetti».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: «n. 25 del 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 25/2023 del 3 agosto 2023» *e, al terzo periodo, le parole:* «delibera di cui al primo

periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «delibera adottata ai sensi del primo periodo»

al comma 2, le parole: «interventi, cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «interventi ai quali»;

al comma 3, le parole: «delibera del CIPESS di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1» *e dopo le parole:* «assegnate ai sensi del comma 1» *sono aggiunte le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 4, dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «aeroportuali, idriche» *sono sostituite dalle seguenti:* «aeroportuali e idriche»;

al comma 3, lettera a)*:*

al numero 1), le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

al numero 7), le parole: «dal Piano complementare» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Piano nazionale per gli investimenti complementari» *e le parole:* «per realizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la realizzazione»;

al comma 4, le parole: «comma 1-*quater*" sono sopresse» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1-*quater*," sono soppresse»;

al comma 6, le parole: «che non abbia» *sono sostituite dalle seguenti:* «che non abbiano»;

al comma 7, le parole: «dell'articolo 1»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 1» *e dopo le parole:* «nei territori di cui al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «per il sud» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il Sud»*;*

al comma 3, le parole: «e per il PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «e il PNRR».

All'articolo 13:

al comma 5, dopo le parole: «commi 2 e 4» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «ed imputati sulla quota» *sono sostituite dalle seguenti:* «con imputazione alla quota».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 2, dopo le parole: «400 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro», *le parole:* «medesima legge n. 178 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 30 dicembre 2020, n. 178,»;

al comma 3, lettera b)*, capoverso 14*-bis*, le parole:* «comma 13- bis» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 13-*bis*», *le parole:* «marino costiera» *sono sostituite dalla seguente:* «marino-costiera», *dopo le parole:* «di cui al comma 14» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo», *dopo le parole:* «valutazione di impatto ambientale» *è inserita la seguente:* «(VIA)» *e le parole:* «assoggettati a VAS» *sono sostituite dalle seguenti:* «assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS)»;

al comma 4, alinea, le parole: «n. 11 del 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «2 febbraio 2024, n. 11».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «piccole e microimprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «piccole imprese e microimprese»;

al comma 3, le parole: «legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9» *e le parole:* «leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e

n. 43 del 28 dicembre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43»;

al comma 4, le parole: «di limiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei limiti».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «i termini, criteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «i termini, i criteri».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «professionali localizzate» *sono sostituite dalle seguenti:* «professionali, localizzate»;

al comma 3, lettera a)*, la parola:* «Piano» *è sostituita dalla seguente:* «Programma»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti "*de minimis*"»;

alla lettera b)*, le parole:* «di cui al comma 1.» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1;»;

alla lettera c)*, la parola:* «oltre» *è sostituita dalle seguenti:* «di valore superiore a»;

al comma 8, le parole: «di Naspi» *sono sostituite dalle seguenti:* «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)»*, le parole:* «di cui al decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge» *e le parole:* «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del medesimo articolo 12».

All'articolo 18:

al comma 3, lettera a)*, la parola:* «Piano» *è sostituita dalla seguente:* «Programma»;

al comma 5, le parole: «la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

al comma 6, le parole: «il sud» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Sud»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «disposizioni al regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposizioni del regolamento» *e le parole:* «sugli aiuti» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativo agli aiuti»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «75 per cento» *sono inserite le seguenti:* «dell'investimento»;

alla lettera c)*, la parola:* «oltre» *è sostituita dalle seguenti:* «di valore superiore a» *e dopo le parole:* «70 per cento» *sono inserite le seguenti:* «dell'investimento»;

al comma 8, le parole: «di Naspi» *sono sostituite dalle seguenti:* «della NASpI»*, le parole:* «di cui al decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge»» *e le parole:* «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del medesimo articolo 12».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «articoli 17 e 18 delle società» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 17 e 18, delle società»*, le parole:* «Italia S.p.A., Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Italia S.p.A. e Agenzia nazionale»*, le parole:* «ed Ente Nazionale Microcredito» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'Ente nazionale per il microcredito», *le parole:* «all'Ente Nazionale Microcredito» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Ente nazionale per il microcredito» *e le parole:* «ed erogazione» *sono sostituite*

dalle seguenti: «e l'erogazione»;

al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro» *sono inserite le seguenti:* «e delle politiche sociali» *e le parole:* «con le piattaforme regionali nonché dei soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a)*, le parole:* «quanto ad euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a»*;*

alla lettera b)*, le parole:* «quanto ad euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a» *e le parole:* «risorse del PNRR programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse del PNRR relative al programma».

All'articolo 21:

al comma 2, le parole: «e non è cumulabile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, non è cumulabile» *e le parole:* «, ma è compatibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed è compatibile»;

al comma 3, le parole: «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del testo unico di cui al decreto»;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: «L'INPS, provvede» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'INPS provvede» *e le parole:* «ai primi due periodi del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «al primo e al secondo periodo» *e, al quinto periodo, le parole:* «dai primi due periodi del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal primo e dal secondo periodo,» *e le parole:* «e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028,».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: «soggetti che alla data» *sono sostituite dalle seguenti:* «soggetti che, alla data»;

al comma 3, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica»;

al comma 7, quarto periodo, le parole: «dal primo periodo del presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal primo periodo,» *e le parole:* «delle procedure dei vincoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle procedure, dei vincoli»;

al comma 10, le parole: «con INPS» *sono sostituite dalle seguenti:* «con l'INPS»;

al comma 11, le parole: «a 10, del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 10 del presente articolo».

All'articolo 23

al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica»*, le parole:* «comma seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2» *e dopo la parola:* «(INAIL)» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 2, le parole: «Zona Economica Speciale» *sono sostituite dalla seguente:* «ZES»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di 115,7 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 115,7 milioni» *e, al quarto periodo, le parole:* «del presente comma pari a» *sono sostituite dalle seguenti:* «, pari a»*, le parole:* «e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027,» *e le parole:* «delle procedure dei vincoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle procedure, dei vincoli»;

al comma 7, le parole: «con INPS» *sono sostituite dalle seguenti:* «con l'INPS».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica»*;*

al comma 2, le parole: «Zona economica Speciale» *sono sostituite dalla seguente:* «ZES»;

al comma 4, le parole: «commi precedenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi da 1 a 3»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2026, e» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2026 e» *e, al quarto periodo, le parole:* «primo periodo del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo periodo,»*, le parole:* «per il 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2024»*, le parole:* «per l'anno 2026, e a» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2026 e» *e le parole:* «delle procedure dei vincoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle procedure, dei vincoli»;

al comma 10, le parole: «con INPS» *sono sostituite dalle seguenti:* «con l'INPS»;

alla rubrica, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica».

All'articolo 25:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «(NASPI) e quelli di Indennità» *sono sostituite dalle seguenti:* «(NASpI) e quelli dell'indennità» *e, al terzo periodo, le parole:* «fermo restando» *sono sostituite dalle seguenti:* «ferma restando»;

alla rubrica, le parole: «e di Indennità» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'indennità».

All'articolo 27:

al comma 1, le parole: «(regolamento STEP)» *sono sostituite dalla seguente:* «(STEP)»;

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 3, le parole: «lavoratori, e che» *sono sostituite dalle seguenti:* «lavoratori e che»;

al comma 4, le parole: «rimborsi spese» *sono sostituite dalle seguenti:* «rimborsi di spese».

All'articolo 28:

al comma 1:

al capoverso 10, le parole: «il direttore dei lavori o il committente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «il direttore dei lavori, o il committente»;

al capoverso 11, dopo le parole: «responsabile del progetto» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «"regioni meno sviluppate'» *sono sostituite dalle seguenti:* «regioni meno sviluppate» *e le parole:* «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» *sono sostituite dalle seguenti:* «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola»;

al comma 3, le parole: «età 0-6 anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «età da zero a sei anni»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «in esecuzione» *sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole:* «euro per l'anno 2024» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e, al quarto periodo, le parole:* «per l'anno 2025,» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2025;».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «del citato programma*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «del progetto di cui al medesimo primo periodo»*, le parole:* «stanziamento di cui» *sono sostituite dalla seguente:* «stanziamento» *e le parole:* «modificazione, dalla legge 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «modificazioni, dalla legge 1°».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «Ricerca innovazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ricerca, innovazione», *le parole:* «di collaborazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la collaborazione»*, le parole:* «dall'entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore» *e le parole:* «i contenuti e obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «i contenuti e gli obiettivi»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «programmi, di competenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmi di competenza»;

alla lettera a)*, le parole:* «Ricerca innovazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ricerca, innovazione» *e le parole:* «del PN» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Programma nazionale»;

alla lettera b)*, le parole:* «27 luglio 2021, n. 48» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 48/2021 del 27 luglio 2021», *le parole:* «per l'innovazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'innovazione» *e la parola:* «euro» *è sostituita dalle seguenti:* «di euro».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «nonché a contrastare» *sono sostituite dalle seguenti:* «a contrastare»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 33:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «i contenuti e obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «i contenuti e gli obiettivi»*, le parole:* «Ricerca innovazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ricerca, innovazione»*, le parole:* «adottato, di concerto» *sono sostituite dalle seguenti:* «, adottato di concerto» *e le parole:* «con la Conferenza Stato - Regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

alla lettera a)*, le parole:* «aree industriali produttive» *sono sostituite dalle seguenti:* «aree industriali, produttive» *e le parole:* «comuni superiori a» *sono sostituite dalle seguenti:* «comuni con popolazione superiore a»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «Struttura di missione ZES unica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Struttura di missione ZES» *e le parole:* «n. 163» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 162» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «citato Programma» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «aree urbane caratterizzati» *sono sostituite dalle seguenti:* «aree urbane caratterizzate» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «primo periodo» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «da determinate con» *sono sostituite dalle seguenti:* «da determinare con».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'Interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dell'interno»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «seguenti ambiti» *è aggiunto il seguente segno di interpunzione:* «:».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso 1-bis*, le parole:* «investimento 2.1b)» *sono sostituite dalle seguenti:* «investimento 2.1.b,».

All'articolo 37:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «n 56» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 56»;

al capoverso l-bis*), dopo le parole:* «per l'anno 2024» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «1 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° marzo» *e le parole:* «made in Italy» *sono sostituite dalle seguenti:* «*made in Italy*,»;

al capoverso l-ter*), dopo le parole:* «per l'anno 2024» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «1 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° marzo» *e le parole:*

«made in Italy» *sono sostituite dalle seguenti:* «*made in Italy*,»;

al capoverso l-quater*), dopo le parole:* «per l'anno 2025» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

1.3.2.1.15. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 252(ant.) del 18/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024
252ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 10,30.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati i subemendamenti 1.500/1, 28.0.500/1, 37.500/1 e 37.500/2, pubblicati in allegato.
Dà quindi conto delle risultanze dell'odierno Ufficio di Presidenza, da poco conclusosi.
Nel dettaglio, rende noto che si è convenuto, d'intesa fra tutti i Gruppi, di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge procedendo articolo per articolo e limitatamente, per il momento, alle proposte sulle quali il parere del Governo e del relatore sia favorevole ovvero in ordine alle quali venga proposta una riformulazione. I restanti emendamenti, per contro, resteranno momentaneamente accantonati, per poter poi procedere, in fase conclusiva, a respingerli tecnicamente o a ritirarli.
La Commissione conviene.
Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
Il sottosegretario FRENI formula parere favorevole sulle proposte 1.7 e 1.8.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, sono quindi approvati gli emendamenti 1.7 e 1.8 all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 1.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.
Il sottosegretario FRENI formula parere favorevole sulle proposte 2.1, 2.8 e 2.27.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del governo.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.1.
Con separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli emendamenti 2.8 e 2.27.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 2.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riferimento agli emendamenti 3.1, 3.20 e 3.21, il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole subordinatamente ad un'unica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (3.1 (testo 2), 3.20 (testo 2) e 3.21 (testo 2), pubblicati in allegato).
Con riferimento alle proposte da 3.4 a 3.18, 3.30, 6.6, 6.7 e 6.15, esprime del pari parere favorevole

subordinatamente ad un'identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.14 (testo 2), 3.15 (testo 2), 3.16 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.18 (testo 2), 3.30 (testo 2) (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.7 (testo 2) e 6.15 (testo 2), pubblicati in allegato).
Infine, relativamente alle proposte 3.22, 3.23 e 3.24 esprime parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione del seguente tenore: "Al comma 1, alla lettera *c)*, inserire dopo le parole: articolo 4;" le seguenti "i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".".
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) si pone problematicamente sulla riformulazione degli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24 proposta dal rappresentante del governo. La previsione secondo la quale le comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti hanno luogo solo entro il 31 marzo di ciascun anno appare infatti altamente lesiva delle prerogative del Parlamento.
Sarebbe pertanto opportuno coinvolgere il Parlamento in maniera più stringente, prevedendo l'istituzione di un'apposita Commissione di controllo ovvero comunicazioni di natura trimestrale o, al massimo, semestrale.
Il sottosegretario FRENI osserva che si potrebbe anche procedere al momentaneo accantonamento degli emendamenti in questione, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 3.1 (testo 2), 3.20 (testo 2) e 3.21 (testo 2).
Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.14 (testo 2), 3.15 (testo 2), 3.16 (testo 2), 3.17 (testo 2), 3.18 (testo 2), 3.30 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.7 (testo 2) e 6.15 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 3.
Si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4.
Il sottosegretario FRENI formula parere favorevole sugli emendamenti 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.40.
Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 4.22, e 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa al rappresentante del Governo.
La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 4.14.
Successivamente vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.
Posto ai voti, viene quindi approvato all'unanimità l'emendamento 4.19.
Successivamente, vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati all'unanimità gli identici emendamenti 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27.
Sono poi posti congiuntamente ai voti ed approvati all'unanimità gli identici emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30.
Viene quindi approvato all'unanimità l'emendamento 4.32.
Infine, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati all'unanimità gli identici emendamenti 4.33 e 4.34.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si pone problematicamente sulla formulazione dell'emendamento 4.40, che sembra prendere in considerazione tematiche di natura eterogenea rispetto alla materia trattata, atteso che la copertura *wireless* delle cosiddette "aree bianche", infatti, rientrerebbe in un piano diverso rispetto a quello della copertura della rete 5G.
Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare la proposta.
Il senatore LIRIS (*FdI*), primo firmatario dell'emendamento, dichiara invece che risulta fondata l'attuale formulazione della proposta. Insiste quindi per la votazione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa alle osservazioni formulate dal senatore Nicita, osservando che, qualora approvato, l'emendamento consentirebbe di operare in deroga ai regolamenti comunali senza la fissazione di precisi controlimiti, dando luogo a un'eccessiva deregolamentazione.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) nel ribadire quanto da lui precedentemente osservato, rileva che l'emendamento 4.40 non appare correttamente formulato.
Il sottosegretario FRENI dissente dalle osservazioni dei senatori Nicita e Pirro, precisando che la formulazione è tecnicamente coerente e non darà luogo ad alcuna deregolamentazione.
Il senatore LIRIS (*FdI*) osserva che i piani elaborati dai comuni sono, il più delle volte, assai datati e conseguentemente ostativi al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. L'introduzione, nel caso di specie, di un preciso regime derogatorio appare pertanto più che giustificata.
Posto ai voti, l'emendamento 4.40 è approvato dalla Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 4.
Si procede quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 5.6 è approvato all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 5.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, subordinatamente ad un'identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2) e 6.5 (testo 2), pubblicati in allegato).
Formula quindi parere favorevole sull'emendamento 6.13.
Esprime infine parere favorevole sulle proposte 6.36, 6.40 e 6.41, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti (6.36 (testo 2), 6.40 (testo 2) e 6.41 (testo 2), pubblicati in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si pone problematicamente sulla riformulazione proposta dal rappresentante del governo relativamente agli emendamenti 6.40 e 6.41. Le risorse stanziate appaiono infatti decisamente sottodimensionate rispetto alle reali esigenze e non potranno che sostenere assunzioni di personale precario e mal pagato. Non viene inoltre adeguatamente considerata la situazione di grave deficit di personale in cui versano le stazioni appaltanti.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2) e 6.5 (testo 2).
Il sottosegretario FRENI interviene osservando incidentalmente che nella riformulazione da lui proposta all'emendamento 6.36 figura un errore materiale, in quanto sono riportate due distinte coperture. Nel testo approvato dalla Commissione, pertanto, andrebbero espunto il secondo periodo, ossia dalle parole "All'onere complessivo" sino alle parole "del Ministero dell'interno.", che risulta una mera ripetizione.
Il senatore LIRIS (*FdI*), preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, presenta una nuova riformulazione dell'emendamento 6.36 (testo 2) (6.36 testo 2 corretto, pubblicato in allegato), che ne recepisce le ulteriori indicazioni.
Posto ai voti, l'emendamento 6.13 è approvato all'unanimità.
Successivamente sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 6.36 (testo 2 corretto), approvato all'unanimità, 6.40 (testo 2) e 6.41 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 6.
Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.8 e 7.9.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al parere del rappresentante di Governo.
Con separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli emendamenti 7.2, 7.8 e 7.9.

Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 7.
Il sottosegretario FRENI rende noto che non vi sono pareri favorevoli ovvero proposte di riformulazione da parte del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative agli articoli 8 e 9.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 10.
Il sottosegretario FRENI formula parere favorevole sull'emendamento 10.23.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa al rappresentante del Governo.
Posto in votazione, l'emendamento 10.23 risulta approvato.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 10.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 11.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.5 e 11.11. Con riferimento all'emendamento 11.17 esprime parere favorevole subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dal proponente (11.17 (testo 2), pubblicato in allegato).
Relativamente, quindi, agli emendamenti da 11.19 a 11.29, esprime parere favorevole subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti.
Esprime da ultimo parere favorevole sulla proposta 11.36.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante di Governo.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a valutare anche i contenuti dell'emendamento 11.30, a sua prima firma.
Il sottosegretario FRENI osserva che, per incontrare il parere favorevole del Governo, l'emendamento 11.30 andrebbe comunque riformulato in un testo analogo a quello degli emendamenti da 11.19 a 11.29.
Con separate votazioni vengono approvati all'unanimità gli emendamenti 11.5, 11.11 e 11.17 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 11.19 (testo 2), 11.20 (testo 2), 11.21 (testo 2), 11.22 (testo 2), 11.23 (testo 2), 11.24 (testo 2), 11.25 (testo 2), 11.26 (testo 2), 11.27 (testo 2), 11.28 (testo 2) e 11.29 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati all'unanimità dalla Commissione.
Da ultimo la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 11.36.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 11.
Il sottosegretario FRENI rende noto che non vi sono pareri favorevoli ovvero proposte di riformulazione da parte del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo del decreto-legge.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative all'articolo 12.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 13.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 13.7 e 13.8, a condizione che vengano riformulati in un testo identico a quello dell'emendamento 13.4 (testo 2).
Specifica poi che il testo dell'emendamento 13.9 andrebbe riformulato in un testo 2 con riferimento all'emanazione del decreto ministeriale, prevedendo l'adozione del decreto medesimo.
Il proponente dell'emendamento 13.9 accetta la riformulazione proposta (13.9 (testo 2), pubblicata in allegato.
Il sottosegretario FRENI, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 13.9 (testo 2), osserva che l'emendamento 13.10 potrebbe ricevere del pari avviso favorevole da parte del Governo qualora riformulato in un testo identico a quello dell'emendamento 13.9 (testo 2).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
I proponenti degli emendamenti 13.7, 13.8 e 13.10 accettano le riformulazioni proposte (13.7 (testo 2), 13.8 (testo 2) e 13.10 (testo 2), pubblicate in allegato).
Posti congiuntamente ai voti sono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 13.4 (testo 2), 13.7 (testo 2) e 13.8 (testo 2).
Successivamente sono posti congiuntamente ai voti e approvati all'unanimità gli identici emendamenti 13.9 (testo 2) e 13.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 13.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 14.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2.
Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 14.3, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (14.3 (testo 2), pubblicato in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Con separate votazioni la Commissione approva all'unanimità gli emendamenti 14.2 e 14.3 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 14.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 15.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sulla proposta 15.2.
Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 15.8, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (15.8 (testo 2), pubblicato in allegato) e 15.10, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti (15.10 (testo 2), pubblicato in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, è approvato all'unanimità l'emendamento 15.2.
Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 15.8 (testo 2) e 15.10 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 15.
Il sottosegretario FRENI rende noto che non vi sono pareri favorevoli ovvero proposte di riformulazione da parte del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative all'articolo 16.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 17.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.15 e 17.2
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 17.15 e 17.21, quest'ultimo all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 17.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 18.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.5 e 18.25.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 18.5 e 18.25, quest'ultimo all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 18.
Il sottosegretario FRENI rende noto che non vi sono pareri favorevoli ovvero proposte di riformulazione da parte del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative agli articoli 19 e 20.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 21.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 21.4, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dalla proponente (21.4 (testo 2), pubblicata in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posta ai voti, la proposta 21.4 (testo 2) è approvata all'unanimità dalla Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 21.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 22.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.26.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 22.27, a condizione che esso venga riformulato in un testo identico a quello dell'emendamento 22.26.

Esprime da ultimo parere favorevole sull'emendamento 22.30.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La riformulazione della proposta 22.27 è accolta dai proponenti (22.27 (testo 2), pubblicata in allegato).
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 22.26 e 22.27 (testo 2) sono approvati all'unanimità dalla Commissione.
Viene altresì approvato l'emendamento 22.30.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 22.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 23.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 23.18.
Con riferimento agli emendamenti 23.28 e 23.29 esprime quindi parere favorevole subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti (23.28 (testo 2) e 23.29 (testo 2), pubblicate in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 23.18.
Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti e approvati gli emendamenti 23.28 (testo 2) e 23.29 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 23.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 24.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 24.29 e 24.30, subordinatamente a una identica riformulazione che viene accolta dai proponenti (24.29 (testo 2) e 24.30 (testo 2), pubblicate in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Poste congiuntamente ai voti, la Commissione approva le proposte 24.29 (testo 2) e 24.30 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 24.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 25.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 25.5, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dalla proponente (25.5 (testo 2), pubblicata in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posta ai voti, la Commissione approva all'unanimità la proposta 25.5 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 25.
Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 26.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 26.15, subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dalla proponente (26.15 (testo 2), pubblicata in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posta ai voti, la Commissione approva all'unanimità la proposta 26.15 (testo 2).
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 26.
Il sottosegretario FRENI rende noto che non vi sono pareri favorevoli ovvero proposte di riformulazione da parte del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 27 e 28.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative agli articoli 27 e 28.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 29.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede uno specifico approfondimento istruttorio per gli emendamenti 29.10, 29.11 e 29.12.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le proposte relative agli articoli 29.
Si passa alle proposte relative all'articolo 30.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere favorevole sulla proposta 30.1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 30.1 viene approvato all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 30.
Si passa all'esame dell'articolo 31.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere favorevole sulla proposta 31.7.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme.
Posta ai voti dal PRESIDENTE, viene approvata all'unanimità la proposta 31.7.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 31.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.
Il sottosegretario FRENI dichiara il parere favorevole sulle proposte 32.7 e 32.10.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Con distinte votazioni, posti ai voti, vengono approvati gli emendamenti 32.7 e 32.10.
Si passa ad esaminare gli emendamenti identici 32.14 e 32.15.
Il sottosegretario FRENI dichiara il parere favorevole sulle identiche proposte.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE pone in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 32.14 e 32.15 che vengono approvati all'unanimità.
Si passa all'esame della proposta 32.20.
Il sottosegretario FRENI dichiara il parere favorevole alla proposta.
Previo parere favorevole del relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), la proposta 32.20, posta ai voti viene approvata.
Il PRESIDENTE ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 32.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 33.1 in un testo corretto (pubblicato in allegato) e 33.12.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Poste distintamente ai voti, le proposte 33.1 (testo corretto) e 33.12 vengono approvate all'unanimità.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole alla proposta 33.0.14 previa riformulazione che viene accolta dai proponenti, 33.0.14 (testo 2), pubblicata in allegato.
In relazione alla proposta 33.0.14, il senatore MISIANI (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare gli sforzi del Governo per stanziare risorse aggiuntive ma queste comunque non sono sufficienti perché vengono stanziati 18 milioni di euro a fronte dei 38 milioni di euro necessari per completare l'opera.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
L'emendamento 33.0.14 (testo 2), posto ai voti, viene approvato all'unanimità.
Relativamente alla proposta 33.0.15 la senatrice DAMANTE (*M5S*) dichiara di essere favorevole nel merito ma non ritiene opportuno finanziare le opere con i fondi di riserva in quanto viene meno il concetto di coesione. Aggiunge che nel decreto vengono utilizzati i fondi stanziati per realizzare infrastrutture in Sicilia necessari per realizzare altre opere. Sottolinea che opere, quali il Ponte sullo Stretto, risultavano estranee al decreto-legge in esame. Sottolinea altresì che sostenere il Sud significherebbe invece gestire con consapevolezza i fondi sviluppo e coesione.
Prende la parola il senatore NICITA (*PD-IDP*) sostenendo che la produzione legislativa si occupa di opere settoriali o parcellizzate e questo svilisce l'opera del legislatore. Andrebbe, pertanto, respinto questo tipo di emendamenti.
La sottosegretaria SIRACUSANO risponde chiarendo che il Ponte sullo Stretto e le relative somme stanziate sono frutto di una scelta, anche sul piano delle regioni, e non sono state semplicemente sottratte ad altri interventi.
Interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) associandosi ai ragionamenti espressi dalla senatrice Damante e dal senatore Nicita ed evidenziando che il concetto della coesione dovrebbe estrinsecarsi in

altro modo.
Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole alla proposta 33.0.15 previa ulteriore riformulazione che viene accolta dai proponenti (33.0.15 (testo 4), pubblicata in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti l'emendamento 33.0.15 (testo 4), che viene approvato.
Ricorda che restano quindi accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 33.
Propone inoltre di accantonare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 34, 35 e 36.
La Commissione conviene e le proposte risultano accantonate.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.
Il sottosegretario FRENI dichiara parere favorevole alla proposta 37.0.5.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la firma alla proposta.
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta 37.0.5 che viene approvata all'unanimità.
Ricorda inoltre che restano accantonate tutte le restanti proposte relative all'articolo 37.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.
Il sottosegretario FRENI dichiara parere favorevole alle proposte 38.1 e 38.2.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Gli emendamenti 38.1 e 38.2, posti distintamente ai voti, vengono approvati all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che tutti i restanti emendamenti non espressamente votati si intendono accantonati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 18 giugno 2024, alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1133

Art. 1

1.500/1

Manca, Lorenzin, Nicita, Misiani

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 2-bis*, sostituire le parole: «* anche in relazione a» *con le seguenti: «* relativi alle»;

b) sostituire le parole da: "da *«*In caso di inerzia» fino a*:* «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,»" *con le seguenti:* "«il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero» con le seguenti: «l'Autorità di gestione del programma assegna»"

Art. 3

3.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale"*, aggiungere le seguenti:* "in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni"

3.4 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.5 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.6 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.7 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.8 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le

seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.9 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.10 (testo 2)

Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.11 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.12 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.13 (testo 2)

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.14 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.15 (testo 2)

Damante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.16 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.17 (testo 2)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le

seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.18 (testo 2)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

3.20 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale"*, aggiungere le seguenti:* "in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni"

3.21 (testo 2)

Pirro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale"*, aggiungere le seguenti:* "in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni"

3.30 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

Art. 6

6.1 (testo 2)

Ambrogio, Nocco

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole " sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni *" inserire le seguenti: "* centrali, regionali e locali *";*

6.2 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

*All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "*sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni*" inserire le seguenti: "*centrali, regionali e locali*";*

6.3 (testo 2)

Lotito

*All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "*sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni*" inserire le seguenti: "*centrali, regionali e locali*";*

6.4 (testo 2)

Damante

*All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "*sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni*" inserire le seguenti: "*centrali, regionali e locali*";*

6.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "*sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni*" inserire le seguenti: "*centrali, regionali e locali*";*

6.6 (testo 2)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole " province autonome di Trento e di Bolzano *" inserire le seguenti "* e gli Enti Locali *";*

b) al comma 2, dopo le parole " province autonome di Trento e di Bolzano *" aggiungere le seguenti "* dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI *".*

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole " 30 giugno 2024 *" con le seguenti "* 31 luglio 2024 *";*

2) al comma 4, sostituire le parole " 30 giugno 2024 *" con le seguenti "* 31 luglio 2024 *";*

6.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

6.15 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Mennuni

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

6.36 (testo 2)

Liris

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»

6.36 (testo 2 corretto)

Liris

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»

6.40 (testo 2)

Barcaiuolo, Liris

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-*bis*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quater*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*bis* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*bis* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*quater*, pari a euro pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».".

6.41 (testo 2)

Minasi, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 11

11.17 (testo 2)

Damante

Al comma 3, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: « da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *».*

11.19 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* "l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.20 (testo 2)

Pirro

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune

capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.21 (testo 2)

Tosato, Spelgatti, Pirovano, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.22 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.23 (testo 2)

Mennuni, Nocco

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.24 (testo 2)

Lotito

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.25 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.26 (testo 2)

Nocco, Liris

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.27 (testo 2)

Di Girolamo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.28 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

11.29 (testo 2)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" *con le seguenti parole:* " l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di Città Metropolitana ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

Art. 13

13.7 (testo 2)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"*2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.*"*

13.8 (testo 2)

Lotito

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"*2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.*"*

13.9 (testo 2)

Martella, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," *sono aggiunte le seguenti* "da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge,".

13.10 (testo 2)

Damante

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," *sono aggiunte le seguenti* " da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

Art. 14

14.3 (testo 2)

Calandrini, Liris

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3 -*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 3, lettera b), all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "valutazione ambientale" inserire le seguenti ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".

3 -ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC.

Art. 15

15.8 (testo 2)

Nocco, Liris

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "destinata all'autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

15.10 (testo 2)

Paroli, Lotito, Rosso, Zanettin, Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Fazzone, Galliani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4 -*bis*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 e euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 e euro 1.205.000 per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima della emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.».

Art. 21

21.4 (testo 2)

Damante

Al comma 4, sostituire la parola: «*adottato*» *con le seguenti:* "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 22

22.27 (testo 2)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

Art. 23

23.28 (testo 2)

Damante

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

23.29 (testo 2)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Art. 24

24.29 (testo 2)

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire* le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

24.30 (testo 2)

Damante

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire* le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Art. 25

25.5 (testo 2)

Damante

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti: ",* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 26

26.15 (testo 2)

Damante

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti: "*da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 28

28.0.500/1

Pirro, Damante

Al comma 1, sostituire le parole da: "al comma 3" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ", al

comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole "al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento";
b. le parole "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "38,8 milioni";
c. all'ultimo periodo, le parole "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti "55,4 milioni".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 47,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Art. 33

33.1 (testo corretto)

Damante

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «*adottato*» *con le seguenti:* "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.0.14 (testo 2)

Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

33.0.15 (testo 4)

Romeo, Centinaio, Pirovano, Stefani, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di

Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 37

37.500/1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 37.500, al capoverso "Art. 37" sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025."

37.500/2

Pirro, Damante

All'emendamento 37.500, al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

"a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.3.2.1.16. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 253(pom.) del 18/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024
253ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge in titolo.
Dà quindi conto della presentazione dell'emendamento dei relatori 6.0.500, pubblicato in allegato, proponendo di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per oggi, martedì 18 giugno, alle ore 16.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il sottosegretario FRENI, dopo aver fornito una precisazione sulla riformulazione dell'emendamento 6.36, esaminato nella seduta antimeridiana, formula parere favorevole sull'emendamento 15.0.9 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (15.0.9 (testo 2), pubblicato in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 15.0.9 (testo 2) è approvato dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 35.0.1 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (35.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato).
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 35.0.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.32.
Osserva quindi che potrebbero incontrare l'avviso favorevole del Governo anche le proposte 10.0.1 e 10.0.2, qualora riformulati in un testo identico all'emendamento 6.32.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) riformula gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (10.0.1 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.32, 10.0.1 (testo 2) e 10.0.2 (testo 2) sono approvati all'unanimità.
Il sottosegretario FRENI esprime infine parere favorevole sull'emendamento 28.0.16, osservando che potrebbero incontrare l'avviso favorevole del Governo anche le proposte 28.0.14 (testo 2), 28.0.15 e 28.0.17, qualora riformulate in un testo identico all'emendamento 28.0.16.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

I proponenti degli emendamenti 28.0.14 (testo 2), 28.0.15 e 28.0.17 accolgono l'invito del rappresentante del Governo e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (28.0.14 (testo 3), 28.0.15 (testo 2) e 28.0.17 (testo 2), pubblicati in allegato).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 28.0.14 (testo 3), 28.0.15 (testo 2), 28.0.16 e 28.0.17 (testo 2) sono infine approvati dalla Commissione all'unanimità.
Il PRESIDENTE ricorda che restano accantonate tutte le restanti proposte emendative riferite al testo del decreto-legge non ancora poste in votazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

Art. 6

6.0.500

Relatori

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Articolo 6 -bis

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza dei segretari comunali e provinciali e riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'Albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con DPCM 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro1.330.000,00 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'art. 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 10

10.0.1 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

10.0.2 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico

di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

Art. 15

15.0.9 (testo 2)

Calandrini, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-*bis*.

(*Accordi pubbliche amministrazioni e comuni*)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le Università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 28

28.0.14 (testo 3)

Patton, Durnwalder, Spagnolli, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.15 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17 (testo 2)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 35

35.0.1 (testo 2)

Liris, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(*Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)*

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai "XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni nell'anno 2024, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025, ai cui oneri si provvede per l'anno 2024 mediante riduzione quanto a 1 milione di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 26 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per l'anno 2025 mediante riduzione quanto a 12 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e quanto a 26 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

1.3.2.1.17. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 254(ant.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
254ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2, 6.0.500/3, 6.0.500/4, 6.0.500/5 e 6.0.500/6, pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che, all'esito dell'istruttoria svolta, i predetti subemendamenti risultano inammissibili.
Avverte poi che è stata presentata la riformulazione 28.0.500 (testo 2), pubblicata in allegato.
Comunica, altresì, che l'emendamento 15.0.1, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1133/6/5, pubblicato in allegato.
Ricorda infine che restavano ancora accantonate, su richiesta del gruppo del Partito democratico, le proposte 3.22, 3.23, 3.24, 29.10, 29.11 e 29.12.
Con riferimento all'emendamento 23.18, approvato nella seduta antimeridiana di ieri, il sottosegretario FRENI fornisce una precisazione di carattere redazionale sulla formulazione del testo.
La Commissione conviene sulla correzione redazionale della proposta 23.18 (testo corretto), pubblicata in allegato.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 3.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ribadisce le proprie perplessità sulla riformulazione proposta dal governo nella seduta antimeridiana di ieri per gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24.
Il sottosegretario FRENI puntualizza che la necessità di prevedere una rendicontazione annuale al Parlamento si fonda su ragioni squisitamente tecniche, in quanto la stessa rendicontazione fornita all'Unione europea ha cadenza annuale. Qualora si introducessero, in ambito nazionale, dei termini più stringenti, il governo, pertanto, non disporrebbe materialmente dei dati necessari per rendere l'informativa.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) replica osservando che il problema a monte resta comunque fermo, in quanto il Parlamento risulta, di fatto, compromesso nell'esercizio delle proprie prerogative. Si dovrebbe pertanto avviare una riflessione al fine di conferire alle Camere strumenti efficaci per il monitoraggio delle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione.
Il sottosegretario FRENI fa presente che il vincolo da lui evidenziato ha natura strutturale e appare

difficilmente superabile dal punto di vista tecnico. Nulla osta, tuttavia, a che possano essere passate al vaglio ulteriori proposte volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento.
Terminato il dibattito, i presentatori degli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24 accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di ieri.
Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 3.22 (testo 2), 3.23 (testo 2) e 3.24 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi approvati dalla Commissione all'unanimità.
Si procede quindi alla votazione delle proposte accantonate relative all'articolo 29.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.10, 29.11 e 29.12, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa al rappresentante del Governo.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 29.10 (testo 2), 29.11 (testo 2) e 29.12 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 13.0.1 e 17.2.
Formula poi parere favorevole sugli emendamenti 14.6 e 15.3, subordinatamente a due distinte riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti.
Da ultimo, esprime parere favorevole sulle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 11.4, la senatrice DAMANTE (*M5S*) invita la Commissione ed il Governo a tenere in considerazione anche altre proposte della propria parte politica volte a consentire l'effettivo impiego delle risorse già stanziate dalla legge di bilancio per far fronte alle difficoltà delle aree insulari.
Con distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 11.4, 13.0.1, 14.6 (testo 2), pubblicato in allegato, e 17.2.
E' posto in votazione e approvato altresì l'emendamento 15.3 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice PIRRO (*M5S*) osserva che il contenuto della riformulazione relativa all'emendamento 24.0.1 appare parzialmente sovrapponibile all'emendamento 11.33 (testo 2) a sua firma. Domanda pertanto se sia possibile riformulare l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello delle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.
Il PRESIDENTE e il rappresentante del GOVERNO forniscono rassicurazioni in tal senso.
La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula quindi l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello richiesto dal Governo per le proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 24.0.1 (testo 2), 24.0.2 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 11.33 (testo 3), pubblicati in allegato, sono approvati all'unanimità.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 29.1 (testo 3), subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 29.1 (testo 4), pubblicato in allegato, risulta approvato all'unanimità.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti a firma dei relatori 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e dei relativi subemendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e un avviso di contrarietà su tutti i relativi subemendamenti.
Si associa il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*).
La senatrice DAMANTE (*M5S*) osserva che, ancorché l'emendamento 1.500 sia senz'altro migliorativo rispetto al testo originario del decreto-legge, non vengono superate le problematiche di fondo sull'efficace coordinamento tra Stato e Regioni.
Con separate votazioni, previo respingimento del subemendamento 1.500/1, sono quindi approvati gli emendamenti 1.500 e 6.0.500.
Dopo aver respinto il subemendamento 28.0.500/1, la Commissione approva quindi l'emendamento 28.0.500 (testo 2).
Infine dopo essere stati respinti i subemendamenti 37.500/1 e 37.500/2, viene approvato

l'emendamento 37.500.
Il sottosegretario FRENI rende quindi noto che è stata altresì sciolta la riserva in ordine all'emendamento 17.0.1, sul quale il parere del Governo è favorevole.
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) domanda chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 17.0.1, che appare una riforma radicale della disciplina dell'ISCRO, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavori autonomi. L'erogazione del sostegno sarebbe infatti solo accompagnata dall'aggiornamento professionale, che, pertanto, non risulterebbe più quale requisito obbligatorio per ottenere il beneficio.
Il sottosegretario FRENI precisa che la formulazione adottata dall'emendamento 17.0.1 non farà affatto venire meno l'obbligo di aggiornamento professionale, anche alla luce del controllo accentrato sui beneficiari previsto dalla seconda parte dell'emendamento stesso.
Ad avviso della senatrice PIRRO (*M5S*), l'emendamento 17.0.1 opera una riforma in chiave peggiorativa dell'ISCRO, istituto che perderebbe peraltro di senso qualora non accompagnato dall'obbligo di aggiornamento professionale. La disciplina, peraltro, costituirebbe un palese incentivo a pratiche poco trasparenti da parte dei professionisti, concretizzando il rischio di vere e proprie truffe ai danni dello Stato.
Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario.
Alle osservazioni formulate dalla senatrice Pirro si associa il senatore MAGNI (*Misto-AVS*).
Non essendovi altre richieste di intervento, l'emendamento 17.0.1 viene infine posto ai voti e approvato.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133

G/1133/6/5 (già em. 15.0.1)

Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);

premesso che:

il settore turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo riveste un ruolo strategico per l'economia del Paese;

a seguito delle ultime sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari si è generato un clima di assoluta incertezza, che di fatto sta paralizzando il settore, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera,

impegna il Governo

con gli appositi strumenti normativi, in armonia con la normativa europea e i dispositivi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia europea, a recepire i dati elaborati dal tavolo tecnico di cui alle

premesse, ad adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, tutelando le attività di impresa in essere, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione.

Art. 3

3.22 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: "articolo 4*;" le seguenti "*i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".

3.23 (testo 2)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

*Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: "*articolo 4*;" le seguenti "*i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".

3.24 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: articolo 4*;" le seguenti "*i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".

Art. 6

6.0.500/1

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.»

6.0.500/2

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.»

6.0.500/3

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di

personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»

6.0.500/4

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019»

6.0.500/5

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.»

6.0.500/6

Nicita

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.»

Art. 11

11.33 (testo 3)

Naturale

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 14

14.6 (testo 2)

Lotito

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le

parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

Art. 15

15.3 (testo 2)

Gasparri, Lotito

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3 -bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'INPS le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

Art. 23

23.18 (testo corretto)

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» *e le parole:* «annualmente individuate» *con le seguenti:* «annualmente individuati».

Art. 24

24.0.1 (testo 2)

Lotito

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24.0.2 (testo 2)

Zullo, Nocco

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24.0.3 (testo 2)

Zullo

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 28

28.0.500 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 3, le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24,2 milioni» e le parole: «8,3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «34,6 milioni».

Art. 29

29.1 (testo 4)

Marti

All'articolo dopo il comma 1 inserire i seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

29.10 (testo 2)

Marti

"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

29.11 (testo 2)

Bucalo, Liris, Iannone

"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

29.12 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

1.3.2.1.18. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 255(pom.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
255ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.
Il sottosegretario FRENI deposita formalmente una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla Commissione.
Il PRESIDENTE avverte che la nota è già a disposizione dei Commissari.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: "valutati in 83,7" con le seguenti: "valutati in 67,45";
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "quantificati in" con le seguenti: "pari a".".
Il sottosegretario FRENI si esprime favorevolmente sullo schema di parere della relatrice.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel dichiarare un voto di astensione del suo Gruppo, pone in evidenza che il decreto-legge in esame rappresenta, a suo giudizio, un provvedimento "*omnibus*", in quanto affianca alle disposizioni in materia di agricoltura e di pesca altre misure, ad esse non omogenee, che intervengono tra l'altro sulla disciplina delle imprese di interesse strategico nazionale.
Giudica, in ogni caso, insufficienti le risorse finanziarie destinate a contrastare la scarsità idrica, soprattutto in relazione alla situazione in cui si trovano le regioni colpite dall'emergenza siccità.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel preannunciare a nome del proprio Gruppo un voto di astensione sullo schema di parere della relatrice, si esprime in termini critici sia in merito all'inserimento nel decreto-legge di misure volte ad assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva sia rispetto alle strategie di politica industriale poste in essere dal Governo in carica nei confronti degli impianti medesimi.
Contesta, in particolare, la disposizione che incrementa fino a 150 milioni di euro le risorse trasferite all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., ritenendo che ulteriori cospicui finanziamenti graveranno sulla finanza pubblica senza produrre conseguenze positive in

termini di ripresa della produzione e di bonifica dei territori inquinati. A suo giudizio, per un effettivo rilancio sarebbe necessario procedere preliminarmente alla nazionalizzazione dell'attività per poi individuare eventuali collaborazioni imprenditoriali.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento dei relatori 24.500, pubblicato in allegato e, su richiesta della senatrice DAMANTE (*M5S*), fissa alle ore 16 della giornata odierna il termine per presentare eventuali subemendamenti ad esso riferiti.
Avvisa, altresì, che gli emendamenti 9.0.1, 16.0.2, 17.1, 18.2 (testo 2), 20.0.9, 16.0.1 (testo 2), sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1133/7/5, G/1133/9/5, G/1133/10/5, G/1133/11/5, G/1133/12/5, G/1133/13/5, pubblicati in allegato.
Ha la parola il sottosegretario FRENI per una precisazione relativa al testo corretto dell'emendamento dei relatori 28.0.500 approvato nella seduta antimeridiana di oggi.
La seduta, sospesa alle ore 15.30, riprende alle ore 16.
Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 15.0.700, pubblicato in allegato, relativo alla proroga del termine per l'adozione del piano economico finanziario concernente la tassa sui rifiuti (Tari), sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.
Il sottosegretario FRENI, in relazione al suddetto emendamento, dichiara di rimettersi alla Commissione.
I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto in votazione, l'emendamento 15.0.700 è approvato all'unanimità.
Si passa all'esame degli ordini del giorno.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1133/1/5, G/1133/3/5 e G/1133/7/5. Esprime invece parere favorevole condizionato a riformulazioni di cui dà lettura sugli ordini del giorno G/1133/2/5, G/1133/4/5, G/1133/5/5 e G/1133/6/5.
Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'ordine del giorno G/1133/2/5.
I senatori Lavinia MENNUNI (*FdI*), LIRIS (*FdI*) e Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), accogliendo le indicazioni del Governo, riformulano, rispettivamente, gli ordini del giorno G/1133/4/5, G/1133/5/5 e G/1133/6/5 in nuovi testi, pubblicati in allegato.
Con riferimento al parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G/1133/7/5, interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*) per evidenziare che in tal caso, a differenza che per altri ordini del giorno, il Governo non ha condizionato il parere favorevole alla riformulazione dell'impegno ad adottare la misura proposta in un impegno a valutare l'opportunità di adottare la stessa.
Ritiene, in proposito, che l'accoglimento di un diretto impegno a sopprimere il cosiddetto "redditometro" - che peraltro, a suo giudizio, esigerebbe una preliminare verifica della sostenibilità economica della misura - rappresenti un precedente suscettibile di conseguenze sulla formulazione di futuri atti di indirizzo e sulla loro valutazione da parte del Governo.
In replica alle considerazioni del senatore Nicita, il sottosegretario FRENI, dopo aver informato che il Consiglio dei ministri che si riunirà nella giornata di domani si preoccuperà di individuare le modalità per dare seguito all'ordine del giorno G/1133/7/5, precisa che è prerogativa del Governo valutare politicamente i singoli atti di indirizzo, senza che la valutazione dell'uno possa creare condizionamenti di sorta sulla valutazione di altri.
La senatrice DAMANTE (*M5S*) ritira poi l'emendamento 10.0.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1133/8/5, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sul suddetto ordine del giorno.

Risultano pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1133/1/5, G/1133/3/5, G/1133/4/5 (testo 2), G/1133/5/5 (testo 2), G/1133/6/5 (testo 2), G/1133/7/5 e G/1133/8/5.
Il PRESIDENTE, dopo aver informato che gli ulteriori ordini del giorno presentati nel corso della seduta sono in fase di valutazione da parte del Governo, comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 16, non è pervenuto alcun subemendamento riferito all'emendamento 24.500.
Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimersi sul suddetto emendamento.
Il sottosegretario FRENI si esprime in senso favorevole.
Interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in esame il senatore MANCA (*PD-IDP*), il quale evidenzia, in primo luogo, che la delicatezza dell'introduzione di disposizioni decontributive nella zona economica speciale del Mezzogiorno esigerebbe approfondimenti ulteriori.
Contesta, più specificamente, che con l'emendamento in esame vengano esclusi dall'esonero di versamento dei contributi i rapporti di apprendistato, in tal modo penalizzando una delle poche modalità di protezione e valorizzazione del lavoro dei giovani, che meriterebbe per contro di essere incentivata.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 24.500, posto in votazione, risulta approvato.
Si passa, quindi, all'esame di alcune delle proposte emendative rimaste accantonate per le quali i Gruppi di opposizione richiedono una votazione espressa.
Hanno in primo luogo la parola i rappresentanti del gruppo del Partito democratico.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda le motivazioni della contrarietà del Governo all'emendamento 1.1.
Il sottosegretario FRENI chiarisce che il Governo non sarebbe in grado di trasmettere alle Camere un rapporto sullo stato di attuazione dei programmi della politica di coesione con cadenza trimestrale, tenuto conto che gli obblighi di resocontazione alla Commissione europea hanno cadenza annuale.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.1, invita il Governo a riconoscere e rispettare il ruolo del Parlamento nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione, al fine di non lederne le tipiche funzioni di controllo.
La senatrice DAMANTE (*M5S*), pur condividendo in linea di principio le considerazioni esposte dal senatore Manca, si dichiara consapevole delle difficoltà che deriverebbero dall'obbligo di redigere rapporti con cadenza trimestrale o anche semestrale.
Manifesta tuttavia le sue perplessità in merito alla circostanza che il Ministro per il Sud non si renda disponibile a condividere con il Parlamento le relazioni ad esso trasmesse con cadenza semestrale dalle regioni, responsabili della programmazione regionale della politica di coesione.
Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, con il parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e respinto.
Su sollecitazione del senatore MANCA (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI chiarisce che il Dipartimento per le politiche di coesione si è espresso in senso contrario sull'emendamento 1.3 in ragione del fatto che esso determinerebbe distorsioni rispetto all'assetto organizzativo delle politiche di coesione.
Posti congiuntamente in votazione, con il parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, vengono, quindi, respinti gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.
Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore MANCA (*PD-IDP*), precisa che sia il Dipartimento per le politiche di coesione sia il Dipartimento per gli affari europei si sono espressi in senso contrario sull'emendamento 2.4.
Posti congiuntamente in votazione, vengono indi respinti gli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, mentre il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira la proposta emendativa 2.7 ad essi identica.
Dopo che il sottosegretario FRENI, su sollecitazione del senatore NICITA (*PD-IDP*), ha fatto presente che anche il Dipartimento per gli affari europei si è espresso in senso contrario sull'emendamento 4.9, lo stesso, posto in votazione con il parere contrario anche dei RELATORI, viene respinto.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda poi la motivazione del parere contrario del Governo sulle

proposte emendative 6.30 e 6.31, a suo giudizio volte a garantire la legalità delle procedure.
In risposta, il sottosegretario FRENI ricorda che l'espletamento delle procedure concorsuali è già assicurato e disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
In esito a successive e distinte votazioni, con il parere contrario altresì dei RELATORI, sono respinti gli emendamenti 6.30 e 6.31.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere contrario in ragione degli oneri che essi determinerebbero.
I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti.
Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8.
Su sollecitazione del senatore MANCA (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso contrarietà sull'emendamento 23.14, che, posto ai voti, viene respinto.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede poi le motivazioni del parere contrario del Governo sull'emendamento 33.9.
Il sottosegretario FRENI pone in evidenza che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si è espresso in senso contrario sullo stesso, in ragione del fatto che esso esigerebbe una modifica specifica del programma operativo nazionale (PON), determinando un inaccettabile allungamento dei tempi procedurali.
L'emendamento 33.9, posto in votazione, viene respinto.
Dopo che il sottosegretario FRENI ha evidenziato la contrarietà del Ministero della cultura all'emendamento 34.13, su cui ha richiamato l'attenzione il senatore NICITA (*PD-IDP*), lo stesso è posto ai voti, con il parere contrario altresì dei RELATORI, e respinto.
Hanno, quindi, la parola i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle per la segnalazione di proposte emendative per le quali intendono chiedere una votazione espressa.
Su richiesta della senatrice DAMANTE (*M5S*), il sottosegretario FRENI chiarisce che il Dipartimento per gli affari europei ha ritenuto che l'emendamento 8.9 potesse determinare distorsioni rispetto ai programmi della politica di coesione.
L'emendamento 8.9, posto in votazione, è respinto.
Il sottosegretario FRENI fa indi presente che sull'emendamento 11.13, segnalato dalla senatrice PIRRO (*M5S*), si sono espressi in senso contrario sia il Ministero dell'economia e delle finanze, per carenza di copertura finanziaria, sia il Dipartimento per gli affari europei.
L'emendamento 11.13, posto in votazione, risulta respinto.
In risposta alla richiesta di motivazione del parere avanzata dalla senatrice DAMANTE (*M5S*), il sottosegretario FRENI pone in evidenza che l'emendamento 11.35, sulla base di quanto segnalato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'estensione del vincolo del 40 per cento alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sarebbe suscettibile di generare difficoltà attuative e operative.
La senatrice DAMANTE (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in discussione, ricorda che la suddetta estensione, già introdotta con la legge di bilancio del 2019, non fu causa dei problemi attuativi e operativi paventati dal Governo in carica.
L'emendamento 11.35, posto in votazione, è respinto.
Su sollecitazione della senatrice PIRRO (*M5S*), il sottosegretario FRENI sottolinea che il parere contrario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'emendamento 11.38 si fonda sulla circostanza che si sarebbe reso necessario un parere preventivo della Regione Sicilia.
Posto ai voti, l'emendamento 11.38 viene respinto.
In risposta alla richiesta di motivazione del parere della senatrice PIRRO (*M5S*), il sottosegretario FRENI evidenzia che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è espresso in senso contrario sull'emendamento 18.34 in ragione della sua onerosità.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in discussione, rammenta come il Ministro Fitto si fosse in precedenza dimostrato favorevole ad imporre alle imprese, quale condizione per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge in esame, la coincidenza della sede legale con quella operativa.
Posto ai voti, l'emendamento 18.34 viene respinto.
Il sottosegretario FRENI, su richiesta della senatrice PIRRO (*M5S*), chiarisce poi che il Governo ritiene non giustificabile il restringimento della platea dei soggetti beneficiari dell'esonero contributivo oggetto delle proposte emendative 22.5 e 23.9.
I RELATORI si esprimono in senso conforme al Governo.
La senatrice PIRRO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 23.9, sottolinea che, a suo giudizio, la disposizione del decreto-legge in discussione, qualora non modificata, persegue soltanto in apparenza obiettivi di riduzione della disoccupazione, ma in realtà finisce per penalizzare il mondo del lavoro, anche per la mancata valorizzazione dell'occupazione di qualità.
Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 22.5 e 23.9.
Dopo che il sottosegretario FRENI ha specificato che la contrarietà del Governo all'emendamento 24.6 - su cui ha richiamato l'attenzione la senatrice PIRRO (*M5S*) - si fonda su ragioni di copertura finanziaria, lo stesso viene posto in votazione e respinto.
Con riferimento all'emendamento 24.12, sempre su sollecitazione della senatrice PIRRO (*M5S*), il sottosegretario FRENI fa presente che il Governo reputa la proposta modifica della platea dei destinatari della disposizione contraria allo spirito della riforma in esame, nonché suscettibile di determinare ulteriori oneri.
Con il parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 24.12 è posto in votazione e respinto.
La senatrice PIRRO (*M5S*) domanda poi la motivazione del parere contrario sull'emendamento 24.7.
Il sottosegretario FRENI evidenzia, in risposta, che la contrarietà al suddetto emendamento si fonda su motivi di onerosità.
L'emendamento 24.27 è quindi posto in votazione e respinto.
Il senatore LIRIS (*FdI*) e la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritirano, invece, rispettivamente, gli emendamenti 24.25 e 24.26, identici all'emendamento 24.27.
Su segnalazione della senatrice PIRRO (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento 26.9 reca disposizioni che potrebbero porsi in contrasto con la normativa europea.
La senatrice PIRRO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sul suddetto emendamento, rileva criticamente che l'esclusione dei centri per l'impiego dall'accesso alla piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023 impedirà alla piattaforma di svolgere la funzione precipua per la quale è stata realizzata, cioè quella di essere di ausilio ai soggetti in stato di disoccupazione.
Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 26.8, 26.9 e 26.10.
In relazione all'emendamento 26.17, il sottosegretario FRENI, sollecitato dalla senatrice PIRRO (*M5S*), informa che è già in programma un processo di implementazione e di miglioramento della banca dati SIISL (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).
Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in discussione, la senatrice PIRRO (*M5S*) osserva che una disposizione legislativa di implementazione del predetto sistema avrebbe comunque ragione di essere fintantoché il preannunciato programma di miglioramento non sia stato posto in atto.
Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 26.17 è quindi posto in votazione e respinto.
Dopo che il sottosegretario FRENI, su richiesta della senatrice PIRRO (*M5S*), ha dato conto della contrarietà del Ministero del lavoro all'emendamento 27.10, in quanto giudicato non rispondente alla *ratio* della riforma oggetto del decreto-legge in esame, lo stesso viene posto ai voti e respinto.
Il PRESIDENTE comunica che i proponenti degli ordini del giorno G/1133/9/5, G/1133/10/5, G/1133/12/5 e G/1133/13/5 hanno accettato la proposta del Governo di riformulare gli stessi, secondo determinate indicazioni, in nuovi testi, pubblicati in allegato.
Comunica che è stato invece ritirato l'ordine del giorno G/1133/11/5.

Risultano pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1133/9/5 (testo 2), G/1133/10/5 (testo 2), G/1133/12/5 (testo 2) e G/1133/13/5 (testo 2).

Il PRESIDENTE invita poi il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di coordinamento dei relatori.

Dopo che il sottosegretario FRENI si è espresso in senso favorevole e i RELATORI hanno formulato un invito alla Commissione a pronunciarsi favorevolmente sulla stessa, la proposta Coord. 1 è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE avverte, come convenuto, che i restanti emendamenti rimasti accantonati, se presentati da senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza, si intendono ritirati, se invece presentati da senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, si intendono tecnicamente respinti.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare ulteriori eventuali modifiche di coordinamento che si rivelassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute, già convocate per domani, giovedì 20 giugno 2024, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1133

G/1133/4/5 (testo 2)

Bucalo, Mennuni, Iannone

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

i contratti di ricerca disciplinati dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 non hanno trovato applicazione anche perché molte sono state le difficoltà in sede di contrattazione collettiva, legate - tra le altre cose - ai dubbi sul fatto che sia la definizione del trattamento economico sia quella del trattamento giuridico dei titolari di contratto di ricerca debbano essere stabilite in quella sede;

proprio in attesa della conclusione del processo di contrattazione, il governo ha prorogato più volte la possibilità di impiegare lo strumento dell'assegno di ricerca - da ultimo nel decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 - da parte delle Università, per fornire loro strumenti concreti per la contrattualizzazione dei ricercatori prima dell'immissione in ruolo;

da quanto si apprende, il Governo sta procedendo a rivedere il complessivo sistema dei contratti cd. preruolo, individuando ulteriori strumenti flessibili per le Università in modo che possano, sulla base delle diverse esigenze di ricerca, reclutare diverse tipologie di collaboratori;

questa revisione non riguarderebbe la figura del contratto di ricerca ex art. 22 della legge n. 240 del 2010, poiché aggiungerebbe ulteriori fattispecie contrattuali all'unica attualmente esistente,

impegna il Governo,

per quanto di competenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché la contrattazione collettiva giunga ad un esito positivo, in modo che le Università siano finalmente in

grado di stipulare contratti di ricerca, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e delle proprie disponibilità di bilancio.

G/1133/5/5 (testo 2)

Mancini, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1133 di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

risulta di prioritaria importanza, nell'ambito delle politiche del lavoro, incentivare forme di lavoro flessibili nonché ottimizzare le spese logistiche ed energetiche, in coerenza con il processo di transizione ecologica che la PA deve guidare, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita-lavoro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro e alla destinazione ai dipendenti, nell'ambito della conciliazione vita-lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile, dei risparmi in servizi conseguiti dalle aziende.

G/1133/6/5 (testo 2)

Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);

premesso che:

il settore turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo riveste un ruolo strategico per l'economia del Paese;

a seguito delle ultime sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari si è generato un clima di assoluta incertezza, che di fatto sta paralizzando il settore, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera,

impegna il Governo

con gli appositi strumenti normativi, in armonia con la normativa europea e i dispositivi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia europea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a recepire i dati elaborati dal tavolo tecnico di cui alle premesse, ad adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, tutelando le attività di impresa in essere, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione.

G/1133/7/5 (già em. 9.0.1)

Gasparri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il DM 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche - emanato in attuazione del quinto comma dell'articolo 38 del DPR 600/1973 - *che fonda la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente altresì sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva* - indica l'elenco degli elementi indicativi della capacità contributiva;

la legge 9 agosto 2023, n.111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", annovera, tra i principi generali per la revisione del diritto tributario nazionale quello di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte all'abolizione del comma quinto dell'articolo 38 del DPR 600/1973, il c.d. redditometro, al fine di individuare un nuovo istituto che possa contrastare i grandi evasori.

G/1133/8/5 (già em. 10.0.6)

Damante

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

come noto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

valutato che:

al fine di favorire l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea, risulta imprescindibile per le Regioni, sottoposte ai vincoli del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disporre di contabilità speciali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027.

G/1133/9/5 (testo 2)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure di incentivo all'assunzione di lavoratori nel settore privato, in modo particolare per consentire ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione previsti dal Capo IV del decreto-legge in esame di trasferire, a ciascun lavoratore neoassunto, per quanto possibile, i benefici economici derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi.

G/1133/9/5 (già em. 16.0.2)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure di incentivo all'assunzione di lavoratori nel settore privato, in modo particolare per concedere ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione previsti dal Capo IV del decreto-legge in esame la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

G/1133/10/5 (testo 2)

Cantalamessa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che gli incentivi introdotti dall'articolo 17 del decreto-legge in esame possano essere erogati anche nel caso in cui la sede operativa delle attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale sia localizzata in territori diversi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

G/1133/10/5 (già em. 17.1)

Cantalamessa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla

promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che gli incentivi introdotti dall'articolo 17 del decreto-legge in esame possano essere erogati anche nel caso in cui la sede operativa delle attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale sia localizzata in territori diversi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

G/1133/11/5 [già em. 18.2 (testo 2)]

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);

premesso che:

il decreto legge in esame all'articolo 18 istituisce una nuova specifica misura "Resto al Sud 2.0", con il fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Centro.-Sud, prevedendo specifici finanziamenti;

la norma è volta a rendere la misura più semplice e di rapida fruizione, superando le difficoltà riscontrate nella precedente analoga misura "Resto al Sud";

ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati sarebbe opportuna un intervento volto a superare alcune criticità che rendono rigida l'impostazione, con particolare riferimento alla suddivisione dei programmi di spesa con i relativi massimali,

impegna il Governo

a voler dare attuazione a quanto stabilito nell'emendamento 18.2 (testo 2).

G/1133/12/5 (testo 2)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure in materia di lavoro nel settore turistico e termale, in modo particolare per prevedere che il limite massimo di età vigente per il contratto di apprendistato professionalizzante non trovi applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni, nonché per prevedere che fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possano essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6, del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue, ferma restando la comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

G/1133/12/5 (già em. 20.0.9)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali;

impegna il governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure in materia di lavoro nel settore turistico e termale, in modo particolare per prevedere che il limite massimo di età vigente per il contratto di apprendistato professionalizzante non trovi applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni, nonché per prevedere che fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possano essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6, del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue, ferma restando la comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

G/1133/13/5 (testo 2)

De Priamo, Mancini, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro, principalmente incentrate sulla valorizzazione e stabilizzazione professionale dei giovani nonché sulla tutela delle lavoratrici prive di un impiego;

in particolare, gli articoli 17, 18, 21 e 22 - volti alla tutela del lavoro giovanile - prevedono rispettivamente misure di sostegno all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, nonché esoneri contributivi in favore di soggetti disoccupati che avviino attività imprenditoriali nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato;

inoltre, l'articolo 23 - volto alla tutela del lavoro femminile - riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio;

considerato che:

in relazione al costo della vita, l'Italia registra forti squilibri tra le Regioni del Nord e del Sud e anche tra le grandi città metropolitane e il resto del territorio, in quanto sebbene la transizione digitale offra alle aziende nuovi spazi di occupazione con particolare riferimento a giovani lavoratori, portatori di competenze tecnologiche aggiornate, il differente costo della vita a parità di salario può costituire un ostacolo alla circolazione dei lavoratori ed alla piena occupabilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai datori di lavoro privati che fruiscono del *bonus* giovani, del bonus donne rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23 del presente decreto, dell'esonero

contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, di trasferire, per quanto possibile, i benefici economici derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi.

G/1133/13/5 [già em. 16.0.1 (testo 2)]

De Priamo, Mancini, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro, principalmente incentrate sulla valorizzazione e stabilizzazione professionale dei giovani nonché sulla tutela delle lavoratrici prive di un impiego;

in particolare, gli articoli 17, 18, 21 e 22 - volti alla tutela del lavoro giovanile - prevedono rispettivamente misure di sostegno all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, nonché esoneri contributivi in favore di soggetti disoccupati che avviino attività imprenditoriali nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato;

inoltre, l'articolo 23 - volto alla tutela del lavoro femminile - riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio;

considerato che:

in relazione al costo della vita, l'Italia registra forti squilibri tra le Regioni del Nord e del Sud e anche tra le grandi città metropolitane e il resto del territorio, in quanto sebbene la transizione digitale offra alle aziende nuovi spazi di occupazione con particolare riferimento a giovani lavoratori, portatori di competenze tecnologiche aggiornate, il differente costo della vita a parità di salario può costituire un ostacolo alla circolazione dei lavoratori ed alla piena occupabilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere ai datori di lavoro privati che fruiscono del bonus giovani, del *bonus* donne rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23 del presente decreto, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto- legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, la facoltà di trasferire la riduzione contributiva a ciascun lavoratore neoassunto con l'effetto di azzerare la contribuzione a carico del lavoratore, e ferma restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

Art. 15

15.0.700

Liris, Manca, Testor, Damante, Lotito, Magni, Paita, Patton, Borghese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

***«Art. 15*-bis.**

1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2024".».

Art. 24

24.500

I Relatori

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alla fine, inserire il seguente periodo*: "L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.";

b) *al comma 9, sostituire le parole:* "31 dicembre 2028" *con le seguenti*: "31 dicembre 2027".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58215

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58(pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,

- premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due Titoli e nove Capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;
- considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto sono adottare nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;
- considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:
- l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del

Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;
- l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;
- l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46 del 2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON "Città metropolitane 2014-2020", anziché il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020";
- all'articolo 7, comma 1, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento - anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall'articolo - alle Province autonome, onde specificare l'ambito di applicazione delle delibere CIPESS anche nei loro confronti;
- all'articolo 11, comma 3, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto;
- all'articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- all'articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all'intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;
- all'articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;
- agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 219(nott.) del 22/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
219ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 20,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 21 maggio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che il tema affrontato dal decreto-legge avrebbe richiesto maggiore ponderazione, in modo da consentire ai parlamentari dei diversi territori di offrire un contributo costruttivo sull'attuazione delle politiche di coesione. Il provvedimento, infatti, non prevede interventi infrastrutturali e progetti industriali per territori come quello delle Marche, in cui vi sono zone sismiche - dove peraltro ancora non è stata completata la ricostruzione - e aree di crisi industriale complessa, alle quali non sono destinati i medesimi benefici che invece sono concessi al Mezzogiorno. Invita pertanto il Governo a replicare le *best practices* applicate all'estero, dove si punta su formazione e infrastrutture, soprattutto nelle regioni più in difficoltà.
Annuncia quindi il voto contrario.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime perplessità per la scelta dello strumento della decretazione di urgenza per un intervento così complesso ed eterogeneo, che avrebbe bisogno di correzioni e integrazioni. Ritiene che tale scelta si rivelerà dannosa in fase di attuazione delle misure previste.
Dichiara quindi il voto contrario.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzata dal relatore.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) conferma la proposta di parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, si procede alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori BALBONI (*FdI*), BORGHESE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), CATALDI (*M5S*) e DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), la senatrice TUBETTI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Della Porta), il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), la senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), i senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e LISEI (*FdI*), la senatrice MAIORINO (*M5S*), i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) (in sostituzione della senatrice Musolino), PARRINI (*PD-IDP*) e ORSOMARSO (*FdI*) (in sostituzione del senatore Pera), le senatrici PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), SPINELLI (*FdI*) e TERNULLO (*FI-BP-PPE*), il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice VALENTE (*PD-IDP*).
La proposta di parere favorevole è approvata con 18 voti favorevoli e un voto di astensione.
Il PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La seduta termina alle ore 20,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
- premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due Titoli e nove Capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;
- considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto sono adottare nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;
- considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:
- l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;
- l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con

funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;
- l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46 del 2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON "Città metropolitane 2014-2020", anziché il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020";
- all'articolo 7, comma 1, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento - anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall'articolo - alle Province autonome, onde specificare l'ambito di applicazione delle delibere CIPESS anche nei loro confronti;
- all'articolo 11, comma 3, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto;
- all'articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- all'articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all'intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;
- all'articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;
- agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223(ant.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
223ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina.
A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(824) ***Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero***

da cittadino italiano , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.
Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. 276 e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).
Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. 794 e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.
Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. 256 e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.
Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. 303 e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.
Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. 1133 (decreto coesione).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;
ritenuto, altresì, che:
- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 224(pom.) del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
224ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati nell'odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
154ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva illustrato una proposta di parere e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di parere alternativo.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà quindi conto di una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), volta a recepire alcuni rilievi formulati nel dibattito.
Nel dettaglio, rispetto alla proposta originaria formulata nella seduta del 15 maggio risulta espunto, nelle premesse, l'auspicio a valutare l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile, in quanto, considerata la necessità di approfondire la materia, appare prematuro fornire degli indirizzi al Governo.
Relativamente alle osservazioni formulate, le eventuali soluzioni conciliative che potrebbero essere adottate nelle separazioni devono però escludere i casi in cui vi siano denunce di abusi familiari o condotte di violenza domestica. Inoltre, sempre nei casi di separazione, relativamente al deposito delle copie delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità economiche si invita il governo a valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo di produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni con quello di produrre documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente, degli ultimi tre anni.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) nel riassumere i contenuti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta molto eterogeneo. Il tempo a disposizione della Commissione per l'esame è stato eccessivamente ristretto, e non ha consentito di approfondire debitamente tutte le tematiche contenute nell'articolato presentato dal Governo che spaziano dal diritto di famiglia alla procedura esecutiva.
Numerosi sono infatti gli aspetti che meriterebbero un maggiore approfondimento. Con riferimento al

diritto di famiglia, lo schema di decreto impone margini temporali troppo ristretti per la produzione della documentazione nelle separazioni e una *discovery* anticipata che potrebbe precludere la possibilità di pervenire ad una separazione consensuale. Anche l'imposizione di un brevissimo lasso temporale tra la pronuncia di separazione e la successiva sentenza di divorzio osta, nei fatti, a un'eventuale riconciliazione tra le parti. Infine, relativamente alla produzione della documentazione di natura economica, sarebbe più opportuno avere riguardo alla giacenza media annuale in luogo degli estratti conto.
Lo schema di decreto, inoltre, sembra non valorizzare la tradizionale attività di udienza, ponendo eccessiva enfasi su quella cartolare, riducendo così gli spazi di interazione tra gli avvocati delle parti e precludendo, di fatto, la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria delle liti.
Allo stesso modo, appare trattata in maniera superficiale anche la procedura esecutiva, con la previsione di tempistiche troppo brevi che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto i privati cittadini, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) precisa che lo schema di decreto all'esame della Commissione coinvolge tutti i procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile. L'esigenza da più parti sottolineata è quella di una revisione dell'attuale codice di rito, attraverso l'individuazione di chiari principi guida. Ricorda altresì che resta aperta la possibilità per il Governo di intervenire con ulteriori provvedimenti correttivi.
Con riferimento alle tematiche relative al diritto di famiglia, ribadisce come nella proposta di parere siano indicate alcune soluzioni che, anche a seguito di una interlocuzione con il Governo, ritiene possano essere utili per risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del diritto. In proposito rileva che il principio indicato nella legge delega n. 206 del 2021 in relazione al diritto di famiglia intende fare in modo che nella prima udienza siano già chiari sia il *thema decidendum* che il *thema probandum*; probabilmente il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dare attuazione a tale principio, ha limitato alcuni spazi processuali in cui le parti in passato potevano trovare una mediazione delle diverse posizioni e conseguentemente concordare su una conciliazione.
Relativamente al tema della cartolarizzazione delle udienze, osserva inoltre che lo strumento si rivela comunque utile per velocizzare molte procedure di natura eminentemente formale, rendendo senz'altro più snella l'attività processuale pur in presenza di un principio cardine irrinunciabile come quello dell'oralità.
Conclude osservando che la materia dell'esecuzione civile è stata soggetta a numerosi interventi di riforma nel corso del tempo, stante la peculiarità della materia stessa.
Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole e a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e BAZOLI (*PD-IDP*).
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, osserva che la scelta di ricorrere o meno all'istituto della cartolarizzazione delle udienze dovrebbe essere comunque rimessa agli avvocati delle parti.
Interviene da ultimo il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Lopreiato, Scarpinato e Bilotti.
IN SEDE CONSULTIVA
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.
Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, sul quale nessuno intende intervenire in discussione generale.
La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, formula pertanto una

proposta di parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.
(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.
Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere non ostativo.
Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, per dichiarazione di voto contrario a nome delle rispettive parti politiche, i senatori LOPREIATO (*M5S*), BAZOLI (*PD-IDP*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*).
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.
(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione.
L'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, che interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, prevede che la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera venga obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori: nel caso di tutti gli appalti pubblici (e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora) il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso e gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti. Per quanto concerne gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in luogo del precedente limite di 500.000 euro) si prevede, in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza, a carico del committente stesso.
L'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060. Il Programma citato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, è diretto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante sistemi digitali avanzati ed interviene in alcune Regioni individuate sotto questo profilo come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La disposizione conferisce la qualifica di importanza strategica a operazioni afferenti a quattro aree tematiche: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; le operazioni per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; le operazioni per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; le operazioni per la erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.
Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che prevede una serie di interventi a favore delle imprese agricole, della pesca dell'acquacoltura nonché a favore delle imprese di carattere strategico nazionale.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati), l'articolo 4 concernente interventi per il rafforzamento del contrasto alle politiche sleali. In particolare, il comma 1, lettera *e*), volto ad aggiungere un comma 12-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, prevede che in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, in relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-*bis* chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Al Capo II (Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu), segnala altresì l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il comma 7 dell'articolo in questione prevede che il Commissario straordinario, nel provvedere mediante ordinanze all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordina-mento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Infine, al Capo V segnala l'articolo 14, comma 2**,** che abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La deroga è disposta "in via eccezionale". Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del "Fondo unico giustizia" riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-*bis*).

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) ***Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis *del codice penale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo. Fa quindi presente che nella seduta di domani si potrà procedere all'illustrazione e all'eventuale votazione delle proposte di modifica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il disegno di legge n.1143, recante Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati e che pertanto saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 1a Commissione per procedere all'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

Premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;
- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

Considerato inoltre che:

- appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;
- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;
-sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi

interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

Valutato in particolare che:

-con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

- per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

- nel corso delle audizioni sono state rilevate problematicità attinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

- si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-*bis*, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

- si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

- con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

- con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare

anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;
sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:
- con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;
sulle disposizioni in materia di impugnazioni:
- con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;
- con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;
sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:
- con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;
- con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;
sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:
- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;
- ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza

oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;
- in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;
- in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;
- in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;
- in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;
- in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale;
sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:
- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.
- per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
162ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'APPELLO AL PARLAMENTO DELLA GEORGIA A RITIRARE LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA NEI MEDIA

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA informa in merito agli sviluppi riguardanti l'appello al Parlamento della Georgia a non adottare la controversa "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera", che limiterebbe fortemente la libertà di stampa nel Paese.

Al riguardo, ricorda che il 18 maggio scorso la Presidente della Georgia ha posto il veto sulla predetta legge, rafforzando i forti dubbi della Comunità internazionale ed europea sulla conformità della stessa ai principi dello Stato di diritto. Spetta ora al Parlamento georgiano la valutazione definitiva.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 60, in materia di politiche di coesione.

Il decreto-legge si compone di 38 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo I contiene le disposizioni di riforma della politica di coesione ed è a sua volta suddiviso in 8 capi, in materia di risorse, semplificazione normativa, interventi territoriali, autoimpiego e altre misure sul lavoro, istruzione e ricerca, investimenti *green*, iniziative in cultura, e rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate. Il titolo II contiene invece solo una disposizione sul monitoraggio dell'intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul rischio idrogeologico e una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Nell'ambito del titolo I, le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tale riforma, aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) dell'8 dicembre 2023, si inserisce nell'ambito dell'Asse 3-Pubblica amministrazione, della Componente M1C1 su Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni sulla politica di coesione sono riferite ai seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione

dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
In base all'articolo 4, i Ministeri e le regioni individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei suddetti settori strategici. L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmetta relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati.
L'articolo 7 istituisce un meccanismo di premialità per le regioni che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, che consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione, per coprire fino all'intera quota (30 per cento dell'importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.
L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. A tal fine, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati.
Il capo II (articoli 9 e 10) reca misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa, prevedendo che con delibera del CIPESS può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui agli Accordi di coesione tra Ministro e Presidente di regione.
Il capo III (articoli da 11 a 15) reca disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale. In particolare, l'articolo 11, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno, rinomina il Fondo perequativo infrastrutturale (istituito dall'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge n. 42 del 2009) in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione risulta pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033. Lo stesso articolo 11, inoltre, eleva al 40 per cento la quota delle risorse da destinare al Mezzogiorno, rispetto alla previgente quota del 34 per cento peraltro in proporzione alla popolazione di riferimento.
L'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 relativa all'Italia (approvata con decisione C(2021) 8655), che indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, in favore di imprese presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti in beni strumentali, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Per le modalità di erogazione del contributo si rinvia a un decreto ministeriale.
L'articolo 14 introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
L'articolo 15 reca disposizioni volte a consentire investimenti infrastrutturali in Calabria, a facilitare il funzionamento del Fondo italiano per il clima, istituito dalla legge di bilancio 2022 per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima, e del Fondo di sostegno ai comuni marginali.
Nel capo IV (articoli da 16 a 28), relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", nei limiti della normativa europea *de minimis*.
L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di soggetti giovani e disoccupati per l'avvio di attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Per gli stessi soggetti si prevede anche un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di tre anni. Entrambe le misure sono soggette alla previa autorizzazione della Commissione europea.
Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono un esonero contributivo transitorio in favore di datori di lavoro privati, per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025,

di giovani disoccupati, di donne in situazioni di svantaggio, e di disoccupati di età superiore a 35 anni da occupare in sedi produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tali misure sono subordinate all'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Gli articoli 25 e 26 intervengono per favorire il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito con il decreto-legge n. 48 del 2023 per favorire il collocamento al lavoro dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.
L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691.
L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, per finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.
Nel capo V (articoli da 29 a 31), l'articolo 29, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a beneficio delle 7 regioni meno sviluppate d'Italia, autorizza: un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; e un piano da 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.
Lo stesso articolo 29 prevede anche che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti di 18,5 milioni di euro, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi, al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR e dal piano "Agenda sud".
L'articolo 30 dispone che le risorse del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", del PNC (Piano complementare al PNRR), siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.
L'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno.
Nel capo VI (articoli 32 e 33), l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" e 2.2 "Piani urbani integrati", del PNRR.
A tale ultimo riguardo, si segnala che l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR. Tale riferimento andrebbe quindi corretto in "Investimenti 4 e 5", come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.
L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Al capo VII, in materia di cultura, l'articolo 34 prevede l'istituzione di un Piano di azione per l'individuazione delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura.
Il capo VIII, in materia di sicurezza, all'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili, a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nelle sette regioni del Mezzogiorno, relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca

dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.
Il titolo II prevede all'articolo 36 che il monitoraggio sull'intervento del PNRR relativo alla riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione (M2C4-13, Investimento 2.1b), sia svolto non dalla Cabina di coordinamento istituita presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, ma dalle regioni.
Infine, l'articolo 37 reca una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 63, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale.
Il disegno di legge consta di 16 articoli, suddivisi in V capi. Il capo I reca interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (articoli da 1 a 5).
L'articolo 1 contiene disposizioni atte a garantire l'approvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; a garantire il sostegno alle filiere produttive, anzitutto al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.
L'articolo 2 reca disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura e prevede l'estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate (con riduzione delle aliquote contributive e dei premi INAIL pari al 68 per cento) alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni).
L'articolo 3 contiene misure urgenti per le produzioni di kiwi e per il contrasto alla cosiddetta "moria del kiwi", un fenomeno manifestatosi a partire dal 2012 nell'area del basso Veronese, e che, più di recente, ha interessato altri areali di coltivazione del Lazio.
L'articolo 4 reca disposizioni in tema di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.
L'articolo 5, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia consentita solo in specifiche tipologie di aree.
Il capo II prevede misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (articoli da 6 a 8).
L'articolo 6 prevede misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. A tal proposito, si introducono modifiche volte, tra le altre cose, a incrementare i fondi per le imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza anche mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico negli allevamenti, in particolare quelli suinicoli. Così facendo, si garantirebbe l'ingresso nella «catena di macellazione» di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi, così da escludere la presenza del virus della peste suina africana.
L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu, nonché al fine di impedire il peggioramento dei danni causati all'economia del comparto ittico, di promuovere e di sostenere le attività economiche svolte dalle imprese di pesca e di acquacoltura e, infine, di contribuire

alla difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza.
L'articolo 8 prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina".
Il capo III, composto dall'articolo 9, reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare. In particolare, si modifica il codice dell'ordinamento militare, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.
Il capo IV reca norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (articoli da 10 a 12).
L'articolo 10 modifica l'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie.
L'articolo 11 apporta modificazioni al decreto-legge n. 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 dello stesso anno, intendendo accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e attività finalizzate al contenimento dei danni connessi alla scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.
L'articolo 12 provvede alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare e ne definisce la competenza e le relative linee organizzative fondamentali.
Il capo V prevede misure per le imprese di interesse strategico nazionale (articoli da 13 a 16).
L'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA, di interesse strategico nazionale, nonché la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, norme procedurali sull'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio (articolo 14); termini e procedure in materia di Amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 15).
Infine, l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede al relatore di approfondire gli aspetti di specifica competenza della 4ª Commissione, al fine di valutare l'impatto della normativa proposta sui profili disciplinati dall'ordinamento dell'Unione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 168(ant.) del 12/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
168ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1037) ***Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Ricorda, in particolare, che il provvedimento riconosce e promuove la mototerapia, o *FMX Therapy* (*Freestyle Motocross Therapy*), presso gli ospedali, altre strutture assistenziali o presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.
Per quanto riguarda gli aspetti di più stretta competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sull'inserimento dei disabili, stabilisce che *"L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"*.
Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime preliminarmente la piena adesione ad iniziative a sostegno delle persone con disabilità, ma ribadisce le sue forti perplessità sulla mototerapia, oggetto del provvedimento in esame.
Ritiene, al riguardo, del tutto carente la casistica disponibile, composta di soli 50 casi di osservazione, e considera necessario affrontare la tematica in un provvedimento più ampio e complessivo sulle varie terapie disponibili o in sperimentazione.
Preannuncia pertanto l'astensione dei senatori del suo Gruppo.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) evidenzia l'assenza totale di basi scientifiche e di letteratura per avvalorare ciò che il provvedimento propone. Ritiene che la cura dei pazienti e dei disabili non richieda la predisposizione di attività di motocross negli ospedali.
Preannuncia quindi il voto contrario dei senatori suo Gruppo.
Il senatore MATERA (*FdI*) chiede agli intervenuti un ripensamento, ritenendo che, sebbene servano

basi scientifiche ampie, anche all'esito delle audizioni che sono state svolte in Commissione di merito, il provvedimento propone un tipo di terapia senza affatto escludere la possibilità che se ne aggiungano altre.
Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), in opposizione al tipo di soluzione proposta dal disegno di legge, ricorda che il Parlamento nella scorsa legislatura aveva lavorato su sgravi fiscali per le persone che si prendono cura di soggetti autistici. Evidenzia poi che l'Istituto superiore di sanità non ha preso in considerazione la mototerapia per un suo parere e che il provvedimento la propone peraltro a spesa invariata, con la conseguente sottrazione di risorse già impegnate.
Ritiene, quindi, necessario evitare la dispersione delle risorse su iniziative discutibili, su cui peraltro si sono espressi in senso fortemente contrario medici, associazioni impegnate sull'autismo, professionisti sanitari, esperti e neuropsichiatri infantili.
Richiama, infine, l'esperienza dei ragazzi di PizzAut, persone autistiche che gestiscono pizzerie, che è stata portata all'attenzione anche del Parlamento europeo e dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU), e che rappresenta un percorso valido per l'inclusione delle persone affette da autismo.
Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di politiche di coesione.
Ricorda, in particolare, che le disposizioni del capo I danno attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, e che l'articolo 8 riguarda l'attuazione del regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform - STEP*).
Precisa, inoltre, che gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", nei limiti della normativa europea *de minimis*, e che gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691, mentre l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione "RicercaSud", per garantire continuità alle misure della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", nelle aree della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea (UE) e propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che, in riferimento all'articolo 32, relativo a iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, l'indicazione degli Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" e 2.2 "Piani urbani integrati", appare riferita all'originario testo del PNRR e andrebbe quindi corretto in "Investimenti 4 e 5", come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene che il provvedimento contenga propositi che si pongono in contrasto con le effettive azioni poste in essere dal Governo, come per esempio sulla citata mobilità *green*, che a suo avviso è stata invece finora ostacolata.
Inoltre, con riferimento per esempio all'iniziativa "Resto al Sud 2.0", stigmatizza la mera

ridenominazione della misura rispetto alla quale continuano a mancare i decreti attuativi.
Per questi motivi, preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 63 del 2024, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale.
Rileva, in particolare, come le misure agevolative dell'articolo 1 siano previste, per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Ricorda, inoltre, che l'articolo 4 rafforza la disciplina di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633, e che l'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva, attingendo sempre al patrimonio destinato, di natura privata, non configurandosi quindi come aiuto di Stato.
Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) espone una serie di considerazioni critiche puntuali, a partire dall'articolo 1 che, operando una condivisibile sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, subordina tuttavia la stessa alla stipula di una polizza assicurativa, in tal modo favorendo il comparto finanziario e così frenando il ricorso alla stessa sospensione.
In riferimento all'articolo 2, domanda il motivo per cui non sono previste misure contro il caporalato, mentre ritiene solo proclami *spot* le misure dell'articolo 3 contro i danni alla produzione di kiwi, che non hanno possibilità di sortire gli effetti sperati.
Riguardo all'articolo 4, sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola, i correttivi previsti non affrontano il problema palese dell'aumento del 300 per cento del prezzo finale al consumatore, mentre ai produttori agricoli non è assicurata una remunerazione minimamente equa.
Relativamente all'articolo 5, sulle limitazioni all'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici, ritiene che sarebbe anzitutto necessario procedere con l'individuazione delle aree idonee, come previsto dalla normativa vigente.
Non ritiene essere una soluzione idonea per combattere la peste suina africana quella di militarizzarne il controllo, come previsto dall'articolo 6, né quella di istituire un Commissario straordinario per affrontare la diffusione invasiva del granchio blu dopo la fallimentare gestione ordinaria.
Per concludere la sua dichiarazione di voto, si sofferma da ultimo sull'emergenza idrica in Sicilia, derivante dalla fatiscente rete che disperde più del 50 per cento dell'acqua e dall'inconsistenza dei provvedimenti per il riutilizzo delle acque reflue. In tali condizioni, per molti paesi della sua Regione, l'acqua è distribuita solo per 4 o 5 giorni a settimana, mentre in molte parti l'agricoltura non ne dispone affatto.
Per questi motivi, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.
Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per contestare l'affermazione secondo cui la maggioranza, con il provvedimento in esame, finisca per favorire le imprese del comparto finanziario.
Preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.
Il relatore SCURRIA (*FdI*), in riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie previste, ritiene meritevole aver scelto di non fare ulteriore debito, come invece è stato fatto dai Governi precedenti, e di aver scelto di impiegare le scarse risorse disponibili proprio negli interventi a sostegno delle

imprese agricole.
Con riguardo alla lotta al caporalato, assicura che le misure necessarie saranno previste nel prossimo provvedimento in materia di lavoro, ma ritiene comunque importanti gli interventi previsti in questo decreto.
In materia di mobilità *green*, è dell'avviso che certi approcci estremi non abbiano portato a risultati sempre positivi e che occorra invece usare equilibrio in tali politiche.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come illustrato in precedenza, è finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica a tutela dei diritti dei passeggeri che effettuano un viaggio che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire allo sviluppo dei viaggi multimodali e migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio.
Ad avviso sia della Commissione europea che del Governo, i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità sono rispettati.
Alla luce delle considerazioni già esposte nella precedente seduta, si ricordano alcune proposte di modifica che potrebbero essere suggerite. Tra queste, la previsione dell'obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.
Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, dovrebbe essere meglio definito il "supporto durevole" e come questo si differenzi dal "supporto elettronico", tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utili da conservare per il passeggero.
Con l'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo, e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, da intermediari. Si dovrebbe inoltre prevedere una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e confusionarie comunicazioni provenienti da diversi canali (vettore e intermediario).
Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, sono scadute. La proposta è stata esaminata da 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, di cui solo il Senato Ceco ha sollevato alcune criticità, nell'ambito del dialogo politico.
In conclusione, la relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, pur sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, aggiornando, ove appropriato, le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea. Preannuncia, quindi, la presentazione di un conferente schema di risoluzione.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime adesione nei confronti della normativa proposta e delle considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo importante promuovere il trasporto intermodale, risolvendo le evidenti criticità presenti nell'esercizio dei diritti dei passeggeri.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo, relativa all'assistenza macrofinanziaria europea richiesta dall'Egitto, per fronteggiare una situazione economica deteriorata e caratterizzata da un debito pubblico crescente, disavanzi persistenti e inflazione elevata, sulla base dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica.
Nella precedente seduta, erano state espresse richieste di chiarimento inerenti ai contenuti di tale assistenza, in particolare se questa comprendesse anche altri aspetti oltre a quelli finanziari e se comprendesse clausole di condizionalità a tutela della democrazia e dei diritti umani.
Al riguardo, precisa che la proposta di decisione prevede l'erogazione di un prestito finanziario, per un importo massimo di 4 miliardi di euro e per un periodo di 2 anni e mezzo, finalizzato al sostegno della stabilizzazione economica e all'attuazione di un programma sostanziale di riforme in Egitto.
In particolare, l'articolo 2 stabilisce che l'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare che l'Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi - compreso un sistema parlamentare multipartitico - e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Si tratta quindi della clausola di condizionalità a tutela della democrazia e dei diritti umani.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, sarà stabilito un Protocollo d'intesa, comprensivo di un calendario, per l'attuazione delle riforme strutturali e finanziarie, che devono mirare a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto.
L'articolo 4 ribadisce che l'Unione versi le rate concordate, a condizione che siano rispettati i predetti requisiti di democraticità, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, nonché a condizione di un bilancio che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, e dell'attuazione delle condizioni di politica economica e finanziaria concordate nel protocollo d'intesa. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza.
Infine, l'articolo 8 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*), pur ringraziando il relatore per aver dato seguito alla richiesta di approfondimento espressa in Commissione, ritiene che le precisazioni fornite non vadano nella direzione auspicata, nel senso che la mera statuizione di clausole resterà lettera morta nei confronti di un Paese che ha dimostrato di poter perpetrare violazioni dei diritti umani e civili, come nel caso Regeni.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, non escludendo che in altri casi possano essere stati espressi meri auspici di democraticità e rispetto dei diritti umani, precisa che in questo caso la proposta di decisione prevede specifiche sanzioni in caso di inottemperanza alle condizionalità poste. Si tratta di sanzioni di sospensione del versamento delle somme stabilite, fino al possibile totale annullamento dell'erogazione dell'assistenza finanziaria stessa.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380 e all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modificano entrambi la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardo alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega di cui agli articoli 1 e10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023), che delega il Governo a

recepire i suddetti atti normativi europei, mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di attuazione della direttiva 2014/53/UE.
La direttiva (UE) 2022/2380, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, impone agli Stati membri ulteriori requisiti essenziali per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, applicabili a determinate categorie o classi specifiche, definite nell'allegato I-*bis* della direttiva stessa. Rientrano nel novero di tali apparecchiature: i *tablet*, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili, i lettori elettronici, le tastiere, i *mouse*, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i *laptop*.
Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque articoli. L'articolo 1 recepisce specifiche disposizioni previste dalla direttiva e in particolare: l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica mediante cavo; l'obbligo per tutti gli operatori economici di offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica, nonché di provvedere affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica siano esposte in forma grafica utilizzando il pittogramma indicato; l'indicazione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili.
Con l'articolo 2 si rinvia a un decreto ministeriale, da emanare entro novanta giorni, per le corrispondenti modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101.
L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, ovvero la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2022/2380 aveva quale termine di recepimento il 28 dicembre 2023 e che, pertanto, in conseguenza della sua scadenza, è stata avviata la procedura di infrazione per mancato recepimento n. 2024/0075. La rapida adozione del decreto legislativo in esame consentirà quindi di procedere all'archiviazione della procedura
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
SULLE PROSSIME NOMINE APICALI DELL'UNIONE EUROPEA
Il PRESIDENTE comunica che, all'indomani del voto del 6-9 giugno per l'elezione del Parlamento europeo avranno inizio i passaggi formali per la designazione delle cariche apicali dell'Unione.
Un primo passaggio è previsto nella riunione informale del Consiglio europeo prevista per il 17 giugno, a cui seguirà poi la riunione formale del 27-28 giugno.
La prima nomina sarà quella del Presidente del Parlamento europeo, calendarizzata per il primo giorno della prima sessione plenaria della prossima legislatura (16-19 luglio), per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una volta.
Per quanto riguarda le successive nomine del Presidente della Commissione, del Presidente del Consiglio europeo e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la dichiarazione n. 6 allegata ai Trattati chiarisce che la scelta delle persone dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Per la designazione ed elezione del Presidente della Commissione, il Consiglio europeo dovrà tenere conto dell'esito delle elezioni europee e svolgere appropriate consultazioni per individuare il nome da proporre come candidato. Nelle consultazioni, i rappresentanti del Consiglio europeo consultano anche i rappresentanti del Parlamento europeo, nel quadro ritenuto appropriato.
Dopo le consultazioni, il Consiglio europeo dovrà approvare, con un voto a maggioranza qualificata, il nome del candidato da sottoporre, quindi, al voto del Parlamento europeo. Il candidato risulterà eletto se otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento (quindi 361 voti).
Ove ciò non potesse positivamente concludersi nella plenaria di luglio, l'elezione del nuovo Presidente della Commissione dovrebbe tenersi nella sessione plenaria del 16-19 settembre 2024.
La terza nomina è quella del Presidente del Consiglio europeo, la cui votazione si svolge a maggioranza qualificata e ne determina l'elezione per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

La nomina dei Commissari europei è deliberata dal Consiglio europeo ed è il risultato di un procedimento complesso. Gli Stati membri presentano delle proposte di nominativi per i posti di Commissario, dotati di requisiti di competenza, indipendenza e impegno europeo. Il Consiglio europeo, d'accordo con il Presidente della Commissione europea, adotta l'elenco delle personalità che propone come membri della Commissione (una per Stato membro). Successivamente, i candidati si sottopongono a un'audizione individuale, pubblica, di fronte alla Commissione parlamentare competente per materia, che trasmette al Presidente del Parlamento europeo la propria valutazione sul candidato. A questo punto, il Parlamento europeo esprime un voto di approvazione collettiva della Commissione, ossia del Presidente, dei Commissari e dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC). A seguito dell'approvazione, il Consiglio europeo con un voto a maggioranza qualificata nomina la Commissione.
L'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato allo stesso modo della Commissione, della quale è Vice Presidente. Il Consiglio europeo lo nomina a maggioranza qualificata e su accordo con il Presidente della Commissione, dopo l'approvazione del Parlamento. Resta in carica per cinque anni.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1037

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia;
considerato che il provvedimento riconosce e promuove la mototerapia, o *FMX Therapy* (*Freestyle Motocross Therapy*), presso gli ospedali, altre strutture assistenziali, o presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità;
ricordato l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sull'inserimento dei disabili, secondo cui "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità";
valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di politiche di coesione;
considerato, in particolare, che:
- le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, riforma aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023;
- l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform - STEP*);

- nel capo IV, relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", nei limiti della normativa europea *de minimis*;
- gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691;
- l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno;
- al capo VI, l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" e 2.2 "Piani urbani integrati", del PNRR;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 32, l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR e andrebbe quindi corretto in "Investimenti 4 e 5", come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto n. 63 del 2024, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 contiene misure agevolative per le imprese agricole che nel 2023 hanno subito una riduzione dell'attività pari ad almeno il 20 per cento, da applicarsi nel rispetto dei limiti del Quadro temporaneo di crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, relativo agli aiuti di importo limitato (GUUE 2023/C 101/03);
- lo stesso articolo 1 amplia gli interventi volti a rafforzare il sistema agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, includendo la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti alle imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e della pesca e acquacoltura;
- il comma 7 dell'articolo 1 prevede un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per il 2024, per le imprese agricole, della pesca e acquacoltura, della ZES unica per il Mezzogiorno, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico;
- l'articolo 4 reca disposizioni volte a rafforzare la disciplina di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633;
- l'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva, somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva e pertanto, in quanto di natura privata, non configurabili come aiuto di Stato;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256(pom.) del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
256ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133-A) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.
La sottosegretaria SIRACUSANO fa presente che sono emerse talune criticità in relazione ad alcune disposizioni del testo, che pongono la necessità di formulare delle specifiche soppressioni o riformulazioni cui condizionare il parere non ostativo.
Con riferimento all'articolo 4, comma 2, rileva la necessità di sopprimere le lettere f-*bis*, m-*bis*, m-*ter*, m-*quater* e m-*quinquies*. Chiarisce che si tratta di modifiche che non appaiono compatibili con la riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dal momento che, da un lato, non risultano coerenti con i settori prioritari oggetto della riforma e, dall'altro, sembrano voler riprogrammare le priorità dei programmi secondo un procedimento diverso da quello delineato dai regolamenti europei, con conseguente difficoltà di rendicontazione della riforma in parola ai fini del PNRR, con riferimento alla VI rata.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dalla rappresentante del Governo, in particolare in ordine alla asserita necessità di sopprimere le citate lettere f-*bis*, m-*bis*, m-*ter*, m-*quater* e m-*quinquies,* frutto di espresse approvazioni in sede referente. Ciò è stato frutto di un complesso lavoro svolto nell'esame parlamentare, che ha inteso considerare nel loro complesso temi prioritari, in coordinamento con quanto già previsto dal PNRR, in particolare in relazione a misure per i giovani, per le donne lavoratrici e sui temi della conciliazione, materie peraltro trattate appunto nel Piano nazionale.
La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce come il parere del Governo non attenga a una contrarietà di merito, bensì siano emersi profili di criticità soprattutto in ordine a una difficoltà di rendicontazione del Piano connessa alle disposizioni in parola. Sottolinea come la necessità di espungere tali previsioni derivi da una specifica interlocuzione con la Commissione europea.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede ulteriori chiarimenti alla rappresentante del Governo in ordine a quali ambiti di criticità abbiano indotto a questa richiesta di espunzione delle disposizioni in parola dal testo già approvato dalla Commissione. Andrebbe, in particolare, chiarito se la richiesta derivi dall'articolazione del Governo che si occupa degli affari europei.
Sottolinea come tali disposizioni, oggetto ora di rilievo da parte del Governo, interessano temi

politicamente impattanti, e in particolare richieste che vengono dai territori, laddove comuni e province necessitano invece di misure adeguate e concrete sulle materie in rilievo.
La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce che la richiesta di espungere tali disposizioni è connessa ai problemi di rendicontazione del Piano e deriva da una interlocuzione avuta con la Commissione europea sul PNRR.
Prosegue osservando che è necessario altresì intervenire sull'articolo 10, comma 1, sul quale è necessario ripristinare la formulazione originaria, di cui dà lettura. Fa presente, a tale riguardo, che la modifica che era stata proposta dal Comitato per la legislazione, già oggetto di approvazione, pone criticità, in quanto attribuirebbe di fatto alla Cabina di regia prevista dall'articolo 3 del decreto-legge delle competenze in materia di risorse del Fondo sviluppo coesione, risorse di carattere nazionale, con il rischio di creare sovrapposizioni di competenze e di valutazioni e, comunque, di ritardare le assegnazioni delle risorse in favore delle regioni. La formulazione proposta dal Comitato per la legislazione non può quindi essere accolta.
Con riferimento poi all'articolo 15-*ter*, evidenzia la necessità di riformulare la disposizione rispetto al testo approvato in sede referente. Dà quindi lettura della relativa proposta di riformulazione, facendo presente che la modifica è volta ad estendere la salvaguardia della validità e dell'efficacia delle delibere TARI sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, con una riformulazione che proroga al 20 luglio 2024 il termine dell'approvazione dei piani finanziari e delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI.
Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'aggiustamento richiesto dal Governo in ordine alla formulazione dell'articolo 15-*ter* del testo sia volto a migliorare il testo della disposizione, ferma restando la data di proroga ivi prevista, al fine di fare salve le delibere adottate fino all'arco temporale indicato dalla norma.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:
- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere f-*bis)*, m-*bis)*, m-*ter)*, m-*quater)* e m-*quinquies)*;
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;
- l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.»".
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.
(824) ***Deputata VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice AMBROGIO (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso il carattere ordinamentale della misura recata dal provvedimento in titolo, che non vi sono osservazioni da formulare, proponendo quindi di esprimere un parere non ostativo
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1161) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie***

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa: osserva a tale riguardo che la relazione tecnica si limita a confermare l'adeguatezza delle risorse richiamate, senza fornire indicazioni, nemmeno di massima, in ordine alla congruità di tali somme rispetto agli obiettivi perseguiti. Sul punto sarebbe quindi auspicabile un approfondimento da parte del Governo.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in merito alle spese gestionali relative alla Piattaforma, poste in carico del bilancio dell'AGENAS, con specifico riferimento alle somme dedicate alle attività informatiche, in quanto in tal caso nessuna risorsa aggiuntiva viene prevista, pur a fronte di un complesso di funzionalità, finalità e meccanismi di interoperabilità con le piattaforme regionali che non sembra di entità limitata e appare pertanto suscettibile, perlomeno in assenza di esaustivi chiarimenti, di incidere significativamente sulle somme del bilancio dell'AGENAS destinate al settore informatico.

L'articolo 2 provvede all'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, finalizzata a rafforzare le attività di controllo del vigente Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria SIVeAS.

La relazione tecnica prevede che all'Organismo sono assegnate, oltre alle unità di personale previste dalla norma, anche 33 unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al SIVeAS, di cui 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e 14 funzionari, e che si procederà alla riorganizzazione del Ministero per evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe chiarire il metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla norma e fornire maggiori delucidazioni circa il rischio di duplicazione di oneri e sovrapposizione con il personale già in servizio.

Per quanto riguarda la copertura con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.

In merito all'articolo 3, in materia di disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, preso atto delle risorse stanziate per il 2019-2021 per l'implementazione delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche, osserva che la stessa relazione tecnica sembra assumere la necessità di ulteriori, futuri interventi da parte degli enti interessati, che dovranno provvedere all'implementazione necessaria, nei limiti delle risorse assegnate per il loro funzionamento, già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018. Tuttavia tali risorse, inizialmente iscritte nel capitolo 7114 dello stato di previsione del Ministero della salute, non risultano più stanziate nel suddetto capitolo per il triennio 2024-2026. Pertanto il Governo dovrebbe chiarire se e in quale misura le somme indicate dalla relazione tecnica siano ancora disponibili e utilizzabili.

Osserva poi che i commi 4 e 5 recano disposizioni che appaiono suscettibili di determinare, nella fase di attivazione delle misure previste, nuovi oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire indicazioni, perlomeno di massima, circa la loro entità e l'individuazione delle risorse che si presume di utilizzare come copertura, al fine di poter valutare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 12.

Per quanto attiene al comma 11, il Governo dovrebbe chiarire a cosa si riferisce l'espressione "bilanci del SSN", potendosi presumere che si intendano i bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale,

per i quali le somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste e accantonate costituirebbero di fatto degli avanzi di amministrazione, destinati a misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi. Appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto tale meccanismo potrebbe determinare un impatto sull'indebitamento e sul fabbisogno delle annualità successive, nelle quali si avrebbe l'impegno e l'erogazione delle somme in questione.
In relazione all'articolo 4, che reca disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, va evidenziato che la relazione tecnica non espone alcuna stima degli oneri, limitandosi ad asserire che l'intervento previsto dalla norma si riferisce al solo anno 2024 e trova copertura nelle già finanziate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 213 del 2023, che assicura la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2024.
Appare quindi necessario che il Governo fornisca, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della misura in esame.
Occorre segnalare altresì che soltanto la relazione tecnica delimita l'intervento al solo anno 2024, mentre la norma non prevede tale limitazione temporale. La relazione illustrativa, invece, afferma che per il rifinanziamento negli anni successivi si farà riferimento alle relative leggi di bilancio annuali.
A tale riguardo, segnala che la copertura delle leggi deve essere effettuata, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, dalle stesse leggi che determinano i relativi oneri, non potendosi rinviare la copertura alle successive leggi di bilancio.
Pertanto appare necessario introdurre, nel testo dell'articolo 4, il limite del 31 dicembre 2024, in relazione all'efficacia delle disposizioni in esso recate.
Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, in relazione al comma 1, va ricordato che per il 2024 l'incremento del fondo sanitario nazionale, che poi sarà ripartito fra i fondi sanitari regionali, ammonta a 3 miliardi di euro rispetto al 2023, per cui la norma in esame, nel confermare la possibilità di una variazione del 10 per cento su tale incremento e nel facilitare l'analoga variazione nella ulteriore misura del 5 per cento, coinvolge rispettivamente risorse per il presente anno pari a 300 e a 150 milioni di euro, a fronte di una spesa per il personale sanitario che si è attestata nel 2022 a circa 40,4 miliardi di euro.
Appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni in merito rispetto degli equilibri economico-finanziari complessivi dei Servizi sanitari regionali e della coerenza con le programmazioni regionali in materia di assunzioni, nonché assicurazioni che l'espressa verifica di congruità delle misure compensative per la concessione dell'ulteriore aumento del 5 per cento, garantisca la tutela dei tendenziali di finanza pubblica.
Appare necessario altresì acquisire dal Governo informazioni relative alle annualità pregresse, in ordine all'effettiva e sostenibile implementazione delle misure per assicurare la neutralità finanziaria dell'innalzamento dei tetti di spesa per il personale, anche nell'ottica di escludere irrigidimenti correlati alla tipologia di spesa in questione, alterazioni del profilo temporale della stessa per effetto della natura corrente ed obbligatoria degli oneri di personale, nonché eventuali pregiudizi ad interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
In ordine al comma 2, anche se i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della nuova metodologia saranno approvati con decreto interministeriale, che provvederà al riscontro di congruità finanziaria, si segnala che tale nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale viene indicata come coerente con i valori di cui al comma 1, ovvero con valori che potrebbero quindi incorporare gli incrementi ivi consentiti che, fermo restando il necessario rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei fondi sanitari regionali, potrebbero comunque determinare tensioni in senso incrementativo sul fondo sanitario nazionale, anche alla luce della natura obbligatoria degli oneri di personale.
L'articolo 6 reca ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, delineando il piano d'azione che si configura come indicazione dell'indirizzo strategico alle Regioni nell'attuazione degli interventi previsti nel Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, nell'ambito delle risorse già assegnate per la realizzazione degli stessi.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che tale aggiornamento delle tipologie delle misure da implementare non pregiudichi il completamento di progetti già avviati o programmati. Inoltre, considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori, il Governo, ferma restando la neutralità finanziaria complessiva nel periodo di tempo considerato, in particolare con riferimento agli investimenti previsti dal piano d'azione, dovrebbe altresì escludere un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, che potrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica.
L'articolo 7 dispone che i compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento.
In relazione ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire informazioni più dettagliate sui dati utilizzati per le quantificazioni, come l'ammontare delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e assistenziali previste a titolo di prestazioni lavorative aggiuntive, per le diverse professionalità del settore sanitario, distribuite per ambiti regionali, dando altresì distinta indicazione delle risorse destinate al personale sanitario avente qualifica dirigenziale e non dirigenziale.
Per quanto concerne i profili di copertura, in relazione alla lettera *a)* del comma 6, il Governo dovrebbe garantire che la riduzione del fondo di parte corrente, finalizzato alla reiscrizione in bilancio dei residui perenti, non pregiudichi le finalità in base alle quali era stata dimensionata la dotazione del fondo.
In relazione alla lettera *b)*, relativa alla non riassegnazione ed acquisizione all'erario delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'entità delle sanzioni amministrative versate e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi, alla data del 7 giugno 2024.
Con riferimento alla lettera *c)*, che prevede la riduzione delle risorse per la contrattazione collettiva, il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla sostenibilità del definanziamento delle risorse stanziate, e ancora inoptate, previste nel bilancio per il 2024, relativamente alle "code" della sessione contrattuale 2019/2021.
In merito alla lettera *d)*, che reca la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.
La lettera *e)* del comma 6 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla modulabilità della spesa sanitaria, al fine assicurare la sostenibilità della riduzione delle risorse.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 153.
La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1097, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", per il parere all'Assemblea.
La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, martedì 25 giugno, alle ore 18.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
155ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 13, al comma 1, prevede un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e da quelle nuove che si insedieranno presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione che tenga conto di quanto contenuto in una lettera inviata dalla Commissione - a seguito di dibattito sul punto nel corso della seduta n. 51 del 21 giugno 2023 - all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al vice ministro Leo, con riferimento alla risposta fornita dall'Agenzia stessa all'istanza di interpello sull'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, vertente sul requisito di novità dei beni immobili oggetto di investimenti nelle aree ricadenti nella Zona economica speciale.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) prende atto della proposta del Presidente ai fini di una eventuale nuova proposta di parere da presentare nella seduta di domani.

A richiesta di chiarimento del senatore ORSOMARSO (*FdI*), il PRESIDENTE ricorda che la Regione Puglia aveva già risolto la questione autonomamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra le disposizioni di competenza della Commissione sottolineando che l'articolo 1, al comma 2 prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume

d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio. Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Oltre alla riduzione significativa del volume d'affari, la norma fissa un'ulteriore condizione per l'accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiare non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate", ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. Il comma 1 prevede la sospensione per un anno del pagamento della rate di mutuo o di altri tipi di finanziamento a rimborso rateale, per la parte capitale, in scadenza nell'anno 2024. Le imprese beneficiarie non devono avere esposizioni debitorie deteriorate. A parere della relatrice sarebbe opportuno specificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo o di altri finanziamenti non ha incidenza sul merito di credito dell'impresa escludendo l'inserimento nella "centrale rischi".
Il comma 3 incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni. Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Il comma 6 prevede, infine, la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. In particolare il comma 6 dell'articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La finalità dell'intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento UE. Il comma 7 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 del decreto legge 124 del 2023 assegnando alle imprese operanti nel settore primario un incentivo analogo a quello per le imprese previste nell'area ZES unica. La struttura della disposizione è analoga a quelle già previste dal citato decreto e omogenea a quelle previste dal decreto legge 60 del 2024 in corso di esame. Si tratta di una modifica che consente l'applicazione della disciplina degli aiuti di stato anche al settore agricolo con le medesime procedure e responsabilità amministrative di altri settori produttivi. Nello specifico, al settore agricolo, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di

Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.
In conclusione propone un parere favorevole, disponibile a inserire le osservazioni derivanti dal dibattito e, se condiviso, anche il rilievo precedentemente formulato, come indicato con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, con riferimento all'esame dell'Atto del Governo n. 152.
La Commissione conviene.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,25

1.4.2.5.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156(ant.) del 29/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MELCHIORRE (*FdI*), come preannunciato nella seduta di ieri, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene anche conto dell'andamento del dibattito.
Si passa alla votazione.
Previa dichiarazione di voto contrario, a nome della propria parte politica, del senatore CROATTI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.
IN SEDE REDIGENTE
(1049) ***BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio***
(Discussione e rinvio)
La relatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) introduce il provvedimento, che ritiene abbia il pregio di non sposare una logica assistenziale o di mero sussidio: non è lo Stato a produrre beni e servizi, ma nemmeno a erogare a pioggia incentivi e sussidi. La mano pubblica, viceversa, si affianca, attraverso la leva fiscale, a tutti i soggetti che realizzano iniziative e progetti sociali, incrementando così la qualità della vita delle comunità e influendo positivamente, in maniera indiretta, sul bilancio dello Stato e sulla spesa pubblica. Un contributo assai rilevante all'innalzamento della crescita nel prossimo triennio proverrà certamente dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo sforzo finora compiuto è quello di attuare tale programma di spesa così come è andato ridefinendosi e arricchito, ma appare necessaria, non solo l'azione coordinata degli Stati, ma anche quella dei singoli cittadini e delle realtà economiche che operano sui territori. Su una scala differente dai grandi investimenti in infrastrutture e in comparti trasversali come il digitale e la sostenibilità ambientale, appare altresì necessario puntare su azioni circoscritte che operano con logiche di cooperazione e partecipazione. Al fine di ridisegnare le politiche pubbliche per la ripartenza, è necessario anche rivedere il rapporto tra i poteri pubblici e i privati, incentivando una vera e propria evoluzione, che possa portare a quel cambiamento di paradigma auspicato già con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le forze economiche e sociali possono contribuire al raggiungimento di obiettivi e interessi generali, al fianco delle istituzioni. Un principio, tuttavia, che ancora oggi ha bisogno di una piena ed effettiva applicazione, ad esempio prevedendo politiche pubbliche di supporto

alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale.
La proposta di legge individua strumenti concreti per sostenere e favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati, ma anche delle realtà economiche che si impegnano quotidianamente sul territorio, e non solo, ben oltre i contorni dell'attività principale della propria azienda, il cosiddetto *core business*. Si tratta in altre parole di definire un sistema di agevolazione efficace, rapido e accessibile per tutte le iniziative a impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l'azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani. Lo Stato dovrà fungere da volano per un dinamismo di idee e di iniziative che, anche grazie al coinvolgimento dei privati, mirino alla realizzazione dell'interesse generale. Sarà quindi possibile valorizzare l'impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e da pubbliche amministrazioni. Lo spirito dell'intera proposta, dunque, non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale. La definizione di impatto sociale sarà un elemento chiave all'interno della *policy* proposta. Infatti, considerata la necessità di selezionare i progetti in base all'impatto sociale apportato, l'intento del disegno di legge è quello di fissare indicatori precisi, necessari per la predisposizione di una definizione chiara ed univoca all'interno del testo normativo e che possano permettere un'efficace selezione dei progetti. La base da cui partire per costruire tale definizione può essere rappresentata dagli indicatori utilizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per definire la qualità della vita, nonché da criteri come quelli utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per la misurazione del Benessere equo e sostenibile (BES). Si tratta di rilevatori in grado, non solo di cogliere la dimensione socio-economica delle iniziative, ma anche la loro capacità di costruire legami e relazioni tra le persone, generando un capitale sociale sul territorio che è in grado anche di produrre effetti sull'intero sistema Paese. Il rilancio dei territori ha bisogno di strumenti concreti, efficaci e immediati, che siano vicini al cittadino e che coinvolgano le istituzioni nella riflessione sulle soluzioni a impatto sociale da adottare. Passando al testo, ricorda che il disegno di legge consta di quattro articoli: in particolare, si prevedono un Fondo di sostegno di 10 milioni di euro e una commissione tecnica per valutare i progetti ammissibili ai contributi.
In conclusione, considera la proposta aperta ai contributi delle varie forze politiche, sia per definire il perimetro delle iniziative sia per individuare gli strumenti per erogare le risorse pubbliche in maniera semplice e diretta. Di più, ritiene che il provvedimento abbia caratteristiche tali, essendo il corrispettivo dell'Art Bonus nel sociale, da poter uscire dall'ambito della maggioranza e ricevere un ampio e generale consenso, motivo per il quale ha sottoscritto la proposta di legge. Invita quindi anche i senatori di altri Gruppi a sottoscriverlo.
Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie l'invito della relatrice e preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.
Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.
La relatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) condivide la proposta.
Non registrando alcuna obiezione, il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare, anticipando che chiederà di fornire un contributo alla professoressa dell'Università Bocconi Veronica Vecchi, che si occupa tra l'altro di partenariato pubblico-privato.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è rinviato.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Discussione e rinvio)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il Documento in titolo, che intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. L'intento è quello di fare tesoro del lavoro

importante della Commissione bicamerale della XVIII legislatura, seppur in contesti economici completamente differenti. È necessario completare l'attività su temi di particolare rilievo quali le cripto-attività, i Non Performing Exposure (NPE) e la finanza sostenibile. I sistemi bancario, finanziario e assicurativo hanno registrato significativi mutamenti e hanno introdotto nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti. Così come ci sono stati processi di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, è cambiata l'attività creditizia tradizionale in favore dei servizi e delle attività di investimento, anche in competizione col Fintech. Siamo cioè in presenza di una serie di dinamiche che pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il provvedimento propone una nuova attenzione del Parlamento, in questo caso del Senato, al sistema bancario, finanziario e assicurativo, raccogliendo gli elementi per dare una corretta valutazione sulla adeguatezza e sul funzionamento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, cioè del nostro sistema economico nel suo complesso.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 propone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. È prevista una Relazione annuale al Senato sulla attività svolta. L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da dieci senatori nominati dal presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari. La Commissione ha i seguenti compiti, previsti dall'articolo 3: acquisire e analizzare la documentazione della Commissione banche della XVIII legislatura; monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo; analizzare la disciplina dei settori tema dell'analisi della Commissione; analizzare le situazioni di crisi che hanno visto coinvolti istituti bancari, finanziari e assicurativi; analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, in relazione alla tutela del risparmio; effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione delle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale, con una attenzione alle cripto-attività; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile; analizzare la disciplina in materia di Non Performing Exposure, cioè i crediti deteriorati, nelle loro varie articolazioni; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie, al fine di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale; verificare lo stato di attuazione del cosiddetto FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori; analizzare i modelli di governo, nel loro complesso, delle autorità nazionali di vigilanza, a tutela del risparmio. Agli esiti della analisi, delle verifiche e dei monitoraggi, la Commissione può proporre apposite iniziative legislative. L'articolo 4 prevede che la Commissione proceda con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale o quello bancario. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza, né la libertà personale. L'articolo 5 prevede, a determinate condizioni, che la Commissione possa richiedere copia di atti e documenti di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'articolo 6 prevede l'obbligo del segreto su tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta dalle Commissione che siano assoggettati al vincolo del segreto. L'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la stessa non disponga diversamente. Infine, sono previste le disposizioni per il puntuale funzionamento della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 6a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, osservato che il decreto legge

all'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS (zone logistiche semplificate), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale;
che il beneficio fiscale riguarda gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Considerato inoltre che il credito di imposta è concesso per gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024;
1. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il periodo entro il quale realizzare gli investimenti: la data iniziale dell'8 maggio coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge e il periodo complessivo è troppo breve con il rischio di limitare la portata agevolativa solo ad iniziative imprenditoriali già assunte;
2. In tema di eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali, il parere favorevole è espresso nel presupposto che l'acquisto di beni immobili strumentali all'attività economica, e inseriti in un progetto già avviato, spetti anche per l'acquisto di beni immobili acquistati e quindi non nuovi, come invece la prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha negato la sussistenza del requisito oggettivo sostenendo che "il requisito della novità - in quanto compatibile con le previsioni del credito di imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti - debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito di imposta ZES". Tale interpretazione, già oggetto di una unanime deliberazione della Commissione Finanze e tesoro, contrasta con il carattere ampiamente agevolativo delle disposizioni in parola.

1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126(pom.) del 15/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024
126ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(942) ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***
(980) ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 aprile, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato redatto dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione quale testo base.
Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 65 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.
Avverte infine che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) sul testo unificato adottato dalla Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità "Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali" dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 154)
(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che sono

state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), intervenendo in sede di replica al dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato) sull'atto del Governo in titolo, con il quale fa presente di aver inteso tener conto di un'osservazione avanzata dalla senatrice D'Elia.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime avviso favorevole sulla proposta di parere poc'anzi formulata dal relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, pone l'accento sulla necessità di tutelare le professionalità ed il patrimonio di esperienze facenti capo alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ormai prossima ad essere accorpata con l'attuale Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia, del pari, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che segnala opportunamente l'esigenza di reintegrare i tagli economici patiti dal centro di responsabilità in questione.
Pone quindi l'accento sulla necessità di approfondire le modalità di utilizzo dei finanziamenti concessi per la celebrazione del centenario del musicista Giacomo Puccini. La somma stanziata, consistente in 10 milioni di euro, sarebbe stata infatti - secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa - utilizzata in maniera poco trasparente.
L'oratore esprime l'auspicio infine che il Governo possa concedere, tramite lo stanziamento di specifiche risorse, la giusta rilevanza al centenario della morte del famoso pianista e compositore toscano Ferruccio Busoni.
Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 154 è posta ai voti e approvata.
La PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(1021) ***Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 maggio.
La PRESIDENTE comunica che, essendo giunti i pareri (non ostativi) della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.
Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.
Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 (all'unanimità), come modificato dall'approvazione degli emendamenti, e l'articolo 2.
Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo, su cui ribadisce il proprio giudizio favorevole.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.
Precisa quindi che l'emendamento 1.1, del pari presentato dal suo Gruppo e successivamente respinto nel corso delle votazioni, non intendeva sminuire la gravità degli episodi di violenza avvenuti al confine orientale italiano al termine del secondo conflitto mondiale, bensì mirava ad inquadrare la drammatica vicenda delle foibe in un contesto storico-politico più ampio.
Il senatore MENIA (*FdI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo e rileva che l'ubicazione in Roma del Museo del ricordo conferisce la giusta rilevanza nazionale alle drammatiche vicende avvenute sul confine orientale italiano al termine della seconda guerra mondiale.
Dissente quindi da quanto rappresentato dalla senatrice D'Elia, precisando che l'emendamento 1.1 risulta concettualmente infondato dal punto di vista storico. Esso, infatti, inquadra la prima guerra mondiale in un'accezione esclusivamente negativa, dimenticando che quel conflitto viene considerato

anche come la quarta guerra d'indipendenza italiana, volta alla liberazione delle restanti terre irredenti.
In secondo luogo, l'emendamento contestualizza le vicende del confine orientale italiano in un ambito storico eccessivamente ristretto (ossia quello posteriore alla stipula del trattato di Rapallo), laddove esse andrebbero più correttamente inquadrate in un quadro più ampio, che si articola nel corso di secoli. Ad esempio, la città croata di Ragusa (odierna Dubrovnik) era città di lingua ed etnia italiana sin dal medioevo, con un'importanza nella storia dei commerci quasi pari alla Repubblica di Venezia: tuttavia, nella seconda metà del XIX secolo, a seguito della perdita del regno Lombardo-Veneto, l'Impero d'Austria impose una brutale slavizzazione del luogo. Analogamente, la città di Spalato aveva persino un sindaco italiano alla fine dell'800, prima di subire analogo destino. Come conseguenza di queste politiche, la presenza italiana in quei luoghi venne praticamente azzerata.
Stante quanto precede, non appare assolutamente corretto, dal punto di vista storico, porre l'accento su presunte responsabilità e colpe italiane in relazione ai cruenti fatti delle foibe, nei quali hanno perso la vita, perché brutalmente uccise, persone assolutamente innocenti (l'oratore ricorda, sul punto, di aver perso, in quei drammatici avvenimenti, anche persone a lui molto care, alle quali non poteva certo essere imputata alcuna responsabilità politica e che rimasero vittime di atti connotati da profonda atrocità).
Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), osservando che l'intervento poc'anzi svolto dal senatore Menia reca considerazioni di merito che esulano dall'ambito di una dichiarazione di voto e si aggiunge alle considerazioni svolte dal relatore Marcheschi, a suo giudizio assimilabili ad una dichiarazione di voto, da parte del medesimo Gruppo.
Replica la PRESIDENTE, precisando che le dichiarazioni di voto contengono, di norma, anche osservazioni di natura sostanziale e che, sotto tale aspetto, l'intervento del senatore Menia risulta pienamente legittimo e che il senatore Marcheschi è intervenuto in qualità di relatore.
Dopo un ulteriore scambio di opinioni tra la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il senatore MENIA (*FdI*), non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(597) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che sono stati votati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo.
Fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati e che si può pertanto procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che il prosieguo della discussione del disegno di legge in titolo sia rinviato, tenuto conto che l'Assemblea si accinge ad avviare l'esame dell'Atto Senato n. 1092, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ritiene a sua volta che sia opportuno porre termine alla seduta e consentire ai senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, tenuto conto del rilievo del richiamato provvedimento.
La PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, le Commissioni "possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni". Nel constatare che al momento non sono in corso votazioni in Assemblea, fa presente che ci sono pertanto le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in titolo.
Assicura peraltro che disporrà la conclusione della seduta non appena avrà riscontro circa l'imminenza di votazioni in Aula.
Segue indi un breve dibattito incidentale sulla richiesta della senatrice D'Elia e del senatore Verducci.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), pur non ravvisando ragioni per interrompere i lavori della Commissione considerato che al momento non ci sono votazioni in Aula, dichiara, in spirito collaborativo, la disponibilità della propria parte politica ad accogliere un'eventuale proposta del Partito Democratico, se formalizzata, diretta al rinvio della discussione del disegno di legge in esame, tenuto conto che non sussistono ragioni di urgenza tali da imporre una conclusione del provvedimento nella seduta in corso.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), preso atto del chiarimento regolamentare fornito dalla Presidenza in ordine alla possibilità di proseguire i lavori in costanza dei lavori dell'Aula, fa presente che i senatori del Partito Democratico accordano priorità alla partecipazione all'esame del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali sin dalla fase di illustrazione del provvedimento, considerato l'estremo rilievo dello stesso.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) ritiene che sia opportuno accogliere la richiesta del Partito Democratico e rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.
Dopo che la PRESIDENTE ha ribadito che sussistono le condizioni regolamentari per poter proseguire la seduta, fa presente che un'eventuale decisione di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge rappresenta una valutazione esclusivamente politica.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), pur non condividendo le motivazioni del rinvio, ribadisce che il proprio Gruppo non ha alcuna preclusione ad accogliere la richiesta del Partito Democratico e a rinviare il seguito della discussione.
Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE avverte che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana sarà esaminato, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 1133 (Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, diretto a ripartire contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel settore culturale;
preso atto che, rispetto agli stanziamenti destinati ai medesimi beneficiari negli anni 2022 e 2023, si registra una diminuzione, peraltro contenuta, pari al 2,9 per cento;
rammentato che gli stanziamenti riferiti agli anni 2022 e 2023 avevano opportunamente determinato un incremento estremamente rilevante della dotazione riferita al 2021, pari al 39 per cento;
ritenuto che il carattere meritorio dei contributi in esame renda opportuno un ulteriore incremento dello stanziamento complessivo,
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento in esame, al fine di compensare, se possibile già dal corrente anno, il decremento che si registra rispetto allo scorso anno.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 915, 916, 942, 980, 1002 NT

Art. 1

1.1

Versace

Al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 32" *inserire le seguenti:* "della Costituzione" *e sostituire le parole:* "e dell'autonomia delle università" *con le seguenti:* ", agli articoli 24 e 27 della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al relativo Protocollo opzionale, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del principio dell'autonomia delle università".

Art. 2

2.1

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" *con le seguenti:* "ventiquattro mesi".

2.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" *con le seguenti:* "diciotto mesi".

2.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* "al primo semestre dei" *con la seguente:* "ai"*;*

b) al comma 2, sopprimere le lettere b)*,* c)*,* d)*,* e)*,* f)*,* h) *e* m)*;*

c) sostituire il comma 6 *con il seguente:* "Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

2.4

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

"*a)* prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" *con le seguenti:* "primo anno" *e le parole:* "secondo semestre" *con le seguenti:* "secondo anno".

2.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" *con le seguenti:* "primo anno" *e le parole:* "secondo semestre" *con le seguenti:* "secondo anno".

2.6

Marti

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente*: «a-*bis*) individuare, altresì, criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università».

2.7

Marti

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* "qualificanti comuni" *aggiungere le seguenti*: ", nonché almeno una disciplina caratterizzante ciascun corso di studio".

2.8

Bucalo, Iannone, Russo

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole*: "al comma 1," *aggiungere le seguenti*: "prevedendo comunque principi di anatomia e".

2.9

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente*:

«b-*bis*) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui alla lettera *b)*, non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;».

2.10

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

"c) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" *con le seguenti:* "primo anno" *e le parole:* "secondo semestre" *con le seguenti:* "secondo anno".

2.11

Versace

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole da:* "per gli esami di profitto" *fino al termine del periodo con le seguenti*: «sulle discipline qualificanti comuni per gli esami di profitto del primo semestre, svolti con verifiche scritte a risposta chiusa, secondo *standard* uniformi nazionali, per l'accesso in posizione utile alla graduatoria di merito nazionale».

2.12

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* "svolti secondo *standard* uniformi".

2.13

Sbrollini

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «*svolti secondo standard uniformi nonché» *con le seguenti:* «e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente».

2.14

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* "svolti secondo *standard* uniformi" *con le seguenti:* "con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un *test* nazionale,".

2.15

Marti

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* "svolti" *con le seguenti*: "che potranno essere svolti almeno due volte".

2.16

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera c)*,* dopo la parola: «svolti»*,* inserire le seguenti: «in forma scritta» *e* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo svolgimento di un *test* di verifica finale in forma scritta concernente le materie degli insegnamenti del percorso formativo del primo semestre. Il *test* di verifica finale può

essere svolto, negli anni successivi, dagli studenti che non sono stati ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché dagli studenti che hanno conseguito i CFU richiesti in altri corsi di studio e che intendono accedere ai medesimi corsi di laurea di cui al comma 1».

2.17

Bucalo, Iannone, Russo

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: ", in base alla somma dei punteggi conseguiti per i singoli esami di profitto".

2.18

Crisanti

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo che una quota non inferiore al 10 per cento delle posizioni utili siano riservate agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro".

2.19

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) valutare eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti dagli studenti, già iscritti secondo il precedente ordinamento, al fine del riconoscimento dei CFU e della definizione di parametri e criteri per l'allineamento tra i diversi piani di studio».

2.20

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente*: "d) garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere la totalità dei CFU conseguiti nel corso del primo anno a condizione che abbiano conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno con una votazione pari o superiore alla mediana;".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" *con le seguenti:* "primo anno" *e le parole:* "secondo semestre" *con le seguenti:* "secondo anno".

2.21

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* "discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b)," *inserire le seguenti:* "solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre con una votazione pari o superiore alla mediana,".

2.22

Marti

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire la seguente*: "d-*bis*) prevedere che gli studenti che occupino, nella graduatoria di cui alla lettera *c)*, una posizione non idonea all'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano automaticamente proseguire il secondo semestre nel corso di studio prescelto ai sensi della lettera *d)*, anche in sovrannumero,".

2.23

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente*: "*e)* potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;".

2.24

Sbrollini

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «*in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN,».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «*da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione*».*

2.25

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* "in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN," *con le seguenti:* "sulla base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264,".

2.26

Versace, Bucalo, Aloisio

All'articolo 2, comma 2, lettera e)*, sostituire le parole:* "determinato dal SSN" *con le seguenti:* "del SSN, determinato dal Ministero della salute,".

2.27

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni*:

a) dopo le parole: «individuare le modalità», *inserire le seguenti*: «, nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari,»;

b) dopo le parole: «di iscrizioni» *inserire le seguenti*: «sia al primo sia»;

c) dopo le parole: «di cui alla lettera *b)*» *sopprimere la seguente*: «anche».

2.28

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «ricettive delle università», *inserire le seguenti*: «, nonché degli ospedali e dei laboratori,».

2.29

Sbrollini

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del SSN, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «*da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione*».*

2.30

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 2, lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».

2.31

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente*: "f) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;".

2.32

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «le modalità», *inserire le seguenti*: «e le risorse».

2.33

Fazzone

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e tenendo conto del numero delle carenze organiche registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale nell'anno precedente;"

2.34

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;".

2.35

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR".

2.36

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento".

2.37

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, sostituire la lettera g) *con la seguente*: «*g)* revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del SSN e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;».

2.38

Bucalo, Marcheschi

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole*: "in collaborazione con il Ministero della salute", *inserire le seguenti*: "e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

2.39

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente*: "*i)* operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" *con le seguenti:* "primo anno" *e le parole:* "secondo semestre" *con le seguenti:* "secondo anno".

2.40

Occhiuto

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole: «*di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «e dei corsi di laurea di cui alla lettera *b)* del presente comma e».

2.41

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo la lettera i) *inserire la seguente*: "*i*-bis*)* accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del SSN, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;".

2.42

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo la lettera i) *inserire la seguente*: "*i*-bis*)* prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori;".

2.43

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera l)*, dopo le parole:* "dirigenti medici e sanitari" *inserire le seguenti:* ", che siano professori di ruolo o professori a contratto,".

2.44

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.45

Zambito, Camusso, Furlan, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire la lettera m) *con la seguente*: "*m)* organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri;".

2.46

Marti

Al comma 2, lettera m)*,* sostituire la parola: "organizzare,*″* con le seguenti: "promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica,*″* e sostituire le parole: "secondo modalità afferenti ai*″*, con le seguenti: "svolti all'interno dei*″;*

2.47

Occhiuto

Al comma 2, lettera m)*, sopprimere* le parole «i quali possano prevedere anche un tirocinio,» *e* dopo le parole: «dell'istruzione e del merito,» inserire le seguenti: «in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca,».

2.48

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera m)*, sopprimere le parole da:* "la cui frequenza" *fino alla fine della lettera*.

2.49

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera m)*, sostituire le parole:* "sia valorizzata" *con le seguenti:* "sia calcolata in misura non superiore allo 0,5".

2.50

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera m)*, dopo le parole:* «dei CFU»*, inserire le seguenti*: «, nella quota parte massima di un sesto,».

2.51

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

2.52

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera n)*, sopprimere la parola:* "anche".

2.53 (v. testo 2)

Marti

Al comma 2, lettera n)*, dopo la parola: "* promuovere *" inserire le seguenti: "* , nel rispetto dell'autonomia scolastica, *" e dopo la parola: "* percorsi *" aggiungere la seguente: "* extracurriculari *".*

2.54

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «di cui al comma 1»*, sopprimere la seguente parola*: «anche».

2.55

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 2, lettera n)*, sostituire le parole:* «anche in collaborazione con le università» *con le seguenti*: «erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».

2.56

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* "le università" *inserire le seguenti:* ", ad esclusione delle università telematiche,".

2.57

Cosenza

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-*bis*. Al fine di rendere sostenibile il numero elevato di iscrizioni attese, i corsi, ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione degli stessi, possono essere svolti a distanza per le lezioni frontali, avvalendosi delle università telematiche".

2.58

Il Relatore

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *f)*, *g)*, *l)* e *m)*, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.59

D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e il Consiglio Universitario Nazionale (CUN)."

2.60

Marti

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere *m)* ed *n)*, i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.".

2.61

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *m)* e *n)*, i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.".

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica ovvero abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "*Modifiche di coordinamento*".*

3.2

Bucalo, Marcheschi

Sopprimere il comma 2.

3.3

Castellone, Pirondini, Aloisio, Castiello, Mazzella, Pirro

Sopprimere il comma 2.

1.4.2.6.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128(pom.) del 22/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
128ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione, soffermandosi, in primo luogo, sul Capo V del Titolo I, che si compone degli articoli da 29 a 31 e reca "Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca".
Per quanto riguarda l'articolo 29, ai commi da 1 a 3, esso prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle sette regioni meno sviluppate d'Italia.
Il comma 4 - prosegue la relatrice - prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nell'ambito del piano «Agenda Sud».
Sempre con riferimento all'articolo 29, richiama indi il comma 5 il quale introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
Si sofferma poi sull'articolo 30, il quale dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, (programmazione 2021-2027), in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati".
Riferisce, poi sull'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-

2027», e pari a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».
Dà conto successivamente dell'articolo 34, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.
Segnala, infine, che l'articolo 35 riconosce importanza strategica ad alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Tra questi figurano progetti relativi alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) esprime un giudizio critico nei confronti del provvedimento in esame, stigmatizzando la circostanza che esso si limita ad operare lo spostamento di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato.
Tale spostamento peraltro, lamenta l'oratrice, opera un'ulteriore riduzione delle risorse destinate al Mezzogiorno, che fa seguito agli ingenti tagli perpetrati negli ultimi mesi (con particolare riferimento ai circa 9 miliardi di euro sottratti nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, ai 3,5 miliardi del Fondo di perequazione infrastrutturale e ai 3,3 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione). In proposito, si sofferma sull'articolo 14, che introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, al quale, pur essendo un sito di interesse nazionale, sono destinate risorse precedentemente stanziate per il Sud Italia.
Ricorda altresì che le ingenti risorse del PNRR sono state inizialmente accordate con la finalità di assorbire i divari territoriali e sociali presenti nel Paese, che invece si stanno a suo avviso ampliando, come dimostrano l'innalzamento della popolazione che vive al di sotto del livello di povertà assoluta e l'aggravarsi del fenomeno della cosiddetta migrazione sanitaria fra regioni.
Invece di puntare alle priorità del Paese, deplora che il Governo e la maggioranza parlamentare stiano discutendo, da mesi, provvedimenti, come ad esempio l'Atto Camera n. 1665 (già approvato in prima lettura) di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, destinati ad acuire il richiamato divario.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, giudica insoddisfacenti le risorse ad essi destinate che, anche in questo caso, sono frutto di meri trasferimenti di finanziamenti già presenti in bilancio. Più specificamente, ritiene necessario accrescere gli stanziamenti complessivi nei settori dell'istruzione e della ricerca, tenuto conto che l'Italia è il Paese europeo che investe meno. Ciò, anche al fine di evitare l'emorragia delle eccellenze che, non riuscendo a trovare una collocazione professionale adeguata in Italia, sono costrette a trasferirsi in altri Paesi, privando il Paese di preziose risorse, formate peraltro con l'impiego di rilevanti risorse pubbliche.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
In sede di replica, la relatrice FALLUCCHI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime un orientamento favorevole alla proposta della relatrice.
Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte dalla senatrice Castellone, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, in considerazione della contrarietà al decreto-legge nel suo complesso, che a suo avviso tradisce le finalità, previste nel PNRR, di contrasto alle disuguaglianze presenti nel Paese.
Preannuncia infine l'intenzione della propria parte politica di presentare, presso la Commissione di

merito, proposte emendative volte a superare le molte criticità presenti nei settori di competenza della Commissione, specie con riferimento al personale docente e non docente della scuola.
Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, attesa la contrarietà sul provvedimento in esame. In particolare, esso delude le molte attese del settore dello spettacolo dal vivo, a fronte delle numerose promesse da parte del Governo. Al riguardo, richiama l'assenza di risorse da destinare al rinnovo dei contratti del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare le modalità con cui sono utilizzate le poche risorse a disposizione del settore, come nel caso delle iniziative per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini.
La senatrice BUCALO (*FdI*) respinge con fermezza le critiche rivolte al provvedimento, richiamando innanzitutto le disposizioni che consentono il rinnovo degli incarichi del personale ausiliario, che svolge un ruolo fondamentale nella scuola anche con riguardo all'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.
Richiama indi l'articolo 29, comma 5, che introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per attività collegate al PNRR. Contesta poi le affermazioni riguardanti l'assenza di idonee risorse da destinare agli ambiti di competenza della Commissione. Richiama, in proposito, l'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire il piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», sostenuto da ingenti risorse richiamate nell'intervento della relatrice.
Preannuncia conclusivamente il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(597) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»***
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 maggio.
La PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.
Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati (all'unanimità) l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8, come modificati dagli emendamenti approvati.
La PRESIDENTE avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento alla luce delle modifiche introdotte in sede emendativa.
La Commissione accoglie indi l'emendamento Coord. 1 della relatrice.
La PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone ai voti il mandato alla relatrice Bucalo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare ulteriori correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
La Commissione approva all'unanimità.
Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, esprime viva soddisfazione per l'avvenuta conclusione dell'esame del provvedimento in titolo. In proposito, sottolinea che la tradizione è un patrimonio inestimabile del Paese e per questo si rende necessario mantenerla viva, con particolare riguardo agli abiti storici, che rappresentano un tassello importante dei territori e risultano determinanti nel turismo regionale, dai grandi centri fino ai piccoli

borghi.
Evidenzia poi che, nella storia della Nazione, ricchissima di conquiste, occupazioni, guerre e ricostruzioni, il costume tradizionale italiano racconta il passato, le influenze culturali delle dominazioni esterne e la crescita di un'identità nazionale, contribuendo a tenere vivo, nelle comunità, il legame con il passato e con la storia, arricchendolo con il presente e proiettandolo nel futuro.
Da ciò ritiene che discenda il dovere di promuoverne il profilo turistico, sia a livello nazionale che internazionale. Specifica, al riguardo, che le rappresentazioni possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto.
Ricorda, in proposito, che, nelle giornate celebrative comprendenti, ad esempio, un corteo in abiti d'epoca o una rievocazione storica, si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, che trainano, a loro volta, il settore turistico con la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale.
Reputa, inoltre, importante stimolare le nuove generazioni a impegnarsi non solo a celebrare, ma anche a ricreare gli abiti stessi, in modo da avvicinare i giovani verso professioni che si stanno perdendo nel comparto manifatturiero, tra cui quelle riconducibili alle attività manuali da inserire nel manifatturiero *made in Italy* del lusso.
Auspica, conclusivamente, una celere approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato.
IN SEDE REFERENTE
(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(942) ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***
(980) ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato adottato come testo base (pubblicato in allegato alla seduta del 24 aprile).
L'unico emendamento riferito all'articolo 1 (1.1) è dato per illustrato.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, ha la parola la senatrice CASTELLONE (*M5S*) per l'illustrazione delle proposte emendative di cui è prima firmataria.
Evidenzia, innanzitutto, che l'emendamento 2.9 risponde all'esigenza, già sottolineata nel corso dei lavori in sede di Comitato ristretto, di escludere espressamente le università telematiche dalla possibilità di svolgere i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre. Anticipa che anche l'emendamento 2.34 ha ad oggetto le università telematiche, che, in quest'ultimo contesto, vengono escluse dal coinvolgimento nella realizzazione dell'allineamento del contingente dei posti universitari con i posti disponibili nei corsi di formazione *post lauream*.
Richiama indi l'attenzione sull'emendamento 2.16, volto a subordinare l'ammissione al secondo semestre del primo anno a un *test* di verifica finale concernente le materie d'insegnamento nel primo semestre. Ricorda come, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, unitamente al senatore Crisanti, abbiano ritenuto imprescindibile un *test* finale sia ai fini della formazione della graduatoria nazionale, nella quale risulterebbe altrimenti difficile

collocare circa settantamila studenti sulla base del mero conseguimento dei crediti formativi, sia al fine di consentire una seconda possibilità di accesso al secondo semestre agli studenti non ammessi la prima volta nonché una possibilità di accesso agli studenti che hanno conseguito i crediti in altri corsi di studio.
Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.19, diretto a introdurre la valutazione di eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti da studenti già iscritti secondo il precedente ordinamento.
Con riguardo all'emendamento 2.27, ritiene che sia necessario individuare risorse che rendano sostenibile l'iscrizione al secondo semestre e che siano destinate a potenziare gli organici, nonché a sostenere l'erogazione di borse di studio e le spese per alloggi universitari, mentre, con riferimento all'emendamento 2.28, sottolinea la necessità di potenziare, oltre alle capacità ricettive delle università, anche quelle degli ospedali e dei laboratori. Il tema della individuazione di risorse - prosegue la senatrice - è anche oggetto dell'emendamento 2.32, riguardante l'allineamento del contingente dei posti nei corsi universitari con i posti nei corsi *post lauream*.
Dopo aver accennato all'emendamento 2.37, diretto a collegare la formazione medica universitaria ai dati del reale fabbisogno di salute della popolazione, si sofferma sull'emendamento 2.50, finalizzato a ridimensionare la valorizzazione dei percorsi di orientamento e sviluppo in termini di crediti universitari, tenuto conto che una eccessiva valorizzazione dei suddetti percorsi causerebbe uno svantaggio a sfavore degli studenti residenti in zone non coperte dagli specifici indirizzi di studio.
Per quanto, infine, concerne l'emendamento 2.54, evidenzia che è imprescindibile il coinvolgimento delle università nella promozione e organizzazione dei percorsi di formazione e preparazione ai corsi di laurea in discussione.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) precisa, in primo luogo, che le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico sono volte a superare le criticità che, a suo parere, permangono nel testo definito all'esito dei lavori del Comitato ristretto, con particolare riguardo all'eccessiva ampiezza dei principi e criteri direttivi che presiedono al conferimento della delega.
Dopo aver menzionato gli emendamenti 2.1 e 2.2, diretti ad estendere i termini per l'esercizio della delega da parte del Governo, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, finalizzato ad ampliare da un semestre ad un anno il periodo di studio universitario che precede la selezione degli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria. Accenna, al riguardo, anche all'emendamento 2.4, a prima firma della senatrice Zambito, che reca, tra l'altro, analoga proposta.
Passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.14, inteso ad innalzare il livello di selezione ai fini dell'ammissione definitiva ai suddetti corsi di laurea, sia con la previsione che negli esami di profitto sia raggiunta una votazione pari o superiore alla mediana, sia affiancando al conseguimento dei crediti il superamento di un *test* nazionale.
Dopo aver specificato che la proposta emendativa 2.25 è indirizzata a introdurre espressamente nel testo la locuzione "numero programmato", si sofferma sugli emendamenti 2.30 e 2.34, i quali incidono, rispettivamente sulle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo, il primo, che il potenziamento delle capacità ricettive delle università rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale, il secondo, che le università telematiche non siano coinvolte nella realizzazione dell'allineamento tra il contingente di posti universitari e i posti disponibili nei corsi *post lauream*.
L'emendamento 2.44 ha poi ad oggetto la soppressione della lettera *m)*, tenuto conto che al Gruppo del Partito Democratico non appare chiara la connessione tra la frequenza di percorsi di orientamento e sviluppo nella scuola secondaria e il conseguimento di crediti universitari, mentre l'emendamento 2.52 è volto a garantire, in ogni caso, il coinvolgimento delle università nella promozione dei percorsi di preparazione ai corsi di laurea in discussione.
Infine, la proposta emendativa 2.59 è intesa a prevedere la partecipazione del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio universitario nazionale nel procedimento di adozione dei decreti legislativi.
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per

illustrati dai rispettivi proponenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE avverte che, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 maggio, alle ore 9,30, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 597

Coord. 1

La Relatrice

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, sostituire le parole:* «nonché delle esibizioni» *con le seguenti:* «delle esibizioni»;
b. *al comma 1, sostituire le parole*: «quali rievocazioni storiche improntate» *con le seguenti:* «come rievocazioni storiche improntate»;
c. *al comma 1, sostituire le parole*: «della Natività quali componenti» *con le seguenti:* «della Natività, quali componenti»;
d. *sostituire il comma 2, con il seguente:* « 2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione».

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera* a)*, dopo le parole*: «musica di tradizione,» *inserire le seguenti:* «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;
b. *alla lettera* b)*, sostituire le parole*: «di cui alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1:*
1. *all'alinea, sopprimere le parole:* «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;
2. *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «da emettere» *con le seguenti*: «da rilasciare»;
3. alla lettera b) , sopprimere le seguenti parole: «concessione dell'»;

b. *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1*»*.

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, dopo le parole*: «musica di tradizione,» *inserire le seguenti:* «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;
b. *al comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici» con le seguenti: «di cui al comma 1».

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo, *sostituire le parole*: «in tutte le sue forme*»* con le seguenti: «in tutte le loro forme*»;*

b. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «musica di tradizione,» *inserire le seguenti:* «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali,»;

c. al comma 2- bis , *dopo le parole*: «delle tradizioni popolari,*»* inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,*»* e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali*».*

Sostituire la parola: «*performance*»*, ovunque ricorra, con la seguente:* «esibizioni».

1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.7.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114(pom.) del 15/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024
114ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REDIGENTE
(29) ***MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(42) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana***
(761) ***GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(863) ***OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(903) ***DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(1028) ***Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo***
(1122) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.
L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.
L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.
L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.
L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.
L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.
L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.
L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.
Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(837) *DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) *BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*
(1116) *BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.
Il co-relatore BASSO (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge n. 1116 - d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri - che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale".
L'articolo 2 - il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione - demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.
Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.
Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.
Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il PRESIDENTE propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di

rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo - già previsto per domani - a martedì 21 maggio, alle ore 12.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato
IN SEDE REFERENTE
(948) ***ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.
La relatrice PETRUCCI (*FdI*) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.
La Commissione conviene.
Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8ª Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.
L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.
L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.
L'articolo 15, al comma 3, introduce - a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi - una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.
Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.
Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.
L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.
Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse.
L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 837

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo.»

1.4.2.7.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
115ª Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE
indi del Vice Presidente
ROSA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio espongano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.
L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.
L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.
L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.
L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.
Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.
Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.
L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.
L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.
L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.
In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.
Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.
Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.
Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.
Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.
L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.
Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.
Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(877) ***SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***
(1029) ***CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano***

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice FAROLFI (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.
L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.
Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.
L'articolo 3 reca le disposizioni finali.
Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.
Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1066) ***BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale***
(1116) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

Resoconto stenografico

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.
Il presidente FAZZONE dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.
Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori DI GIROLAMO (*M5S*) e BASSO (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente ROSA ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

Resoconto stenografico

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1136, recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.8. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130(pom.) del 14/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
130ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce il relatore ANCOROTTI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, in alcuni settori strategici, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Segnala che, secondo l'articolo 2, i settori strategici sono i seguenti: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Accennando alle misure di carattere trasversale, fa presente che l'articolo 3 disciplina i compiti della Cabina di regia, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 - prosegue il relatore - reca infatti disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, mentre l'articolo 5 prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari e identificati con il codice unico di progetto (CUP).
In merito alle disposizioni di più stretto interesse, evidenzia l'articolo 8, che reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP). Si prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori, con la possibilità di riprogrammare i programmi

nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027. Vengono dunque destinati 300 milioni di euro agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
Dà poi conto dell'articolo 13, recante disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), cui è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024. Viene inoltre incrementato il Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.
Descrive altresì l'articolo 15, che introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Osserva che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*.
Parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Anche in questo caso, gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*. Al riguardo, ricorda che la misura è stata oggetto di un affare assegnato da parte della 9ª Commissione, nell'ambito del quale è stata approvata la risoluzione *Doc*. XXIV, n. 12.
Sottolinea peraltro che, in base all'articolo 19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente nazionale microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
Dopo aver accennato all'articolo 21, relativo ad incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si sofferma sull'articolo 33 finalizzato al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, al fine di consentire i dovuti approfondimenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) *Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*
(276) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*
(396) *Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di*

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, si riserva di acquisire informazioni circa l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di aver designato il senatore Paroli come relatore per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Dopo aver precisato che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 2 giugno, ricorda che hanno avuto inizio oggi, nella sede informale degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, le audizioni sull'atto in esame. Avverte al riguardo che tutta la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.8.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
132ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1035) ***ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo***
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente DE CARLO (*FdI*), in sostituzione del relatore Maffoni, sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Ancorotti e di altri senatori, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che hanno l'abilitazione professionale, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO (articolo 1).
Dopo aver ricordato che la disciplina della professione di acconciatore è contenuta nella legge n. 174 del 2005, si sofferma sull'articolo 2, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione di requisiti minimi di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricologico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del *marketing* e della gestione aziendale; suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori; rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro; definizione delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro; definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, vanno ricompresi la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, nonché la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.
Osserva inoltre che l'articolo 3 novella la predetta legge n. 174 del 2005 in materia di sanzioni,

aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge.
In conclusione, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) segnala che è assegnato alla Commissione, in sede redigente, anche il disegno di legge n. 993, a firma della senatrice Minasi. Domanda quindi al Presidente se sia possibile abbinare la trattazione dei due testi.
Il PRESIDENTE assicura che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di nuova assegnazione del disegno di legge n. 993 dalla sede redigente alla sede referente, in modo che esso possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1035 per connessione di materia.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, prima di svolgere la relazione illustrativa come relatore, congiuntamente al correlatore Bergesio, prefigura la seguente organizzazione dei lavori, tenuto conto che le settimane prossime vi saranno anche appuntamenti pre-elettorali ed elettorali. Nella consapevolezza che occorre svolgere un ciclo di audizioni, già richiesto per le vie brevi, propone di fissare a domani, 22 maggio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizione. Preannuncia peraltro che le audizioni avranno luogo la settimana prossima, secondo modalità che saranno discusse domani in Ufficio di Presidenza.
Con riferimento al termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, propone di fissarlo a lunedì 10 giugno, alle ore 12.
La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) avanza la richiesta di posticipare detto termine per venire incontro alle esigenze dei Gruppi monorappresentati in Commissione, tanto più che lunedì 10 giugno è la prima giornata dopo la tornata elettorale, che vedrà peraltro impegnati tutti i senatori.
Il PRESIDENTE precisa anzitutto che la settimana prossima si terranno i lavori parlamentari e dunque il termine del 10 giugno è già molto ampio, considerati i tempi complessivi per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea e da parte della Camera dei deputati. Nega pertanto che tale termine leda le prerogative dei Gruppi.
Dopo una breve interlocuzione della senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), che lamenta la scarsa attenzione nei confronti dei Gruppi più piccoli, interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), sottolineando anzitutto la complessità del provvedimento che tratta diverse questioni.
In merito alle proposte del Presidente, condivide senz'altro il termine per le richieste di audizione, fissato a domani, preannunciando che sulle imprese di interesse strategico il suo Gruppo riproporrà audizioni già presentate sui precedenti decreti che hanno interessato l'impianto dell'*ex* Ilva, per esigenze di continuità.
Quanto all'ipotesi di fissare a lunedì 10 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, concorda con l'inopportunità di tale data, come sostenuto dalla senatrice Fregolent, sottolineando che una posticipazione all'11 o al 12 giugno consentirebbe una piena ripresa dell'attività parlamentare, dopo la pausa elettorale, e una più attenta valutazione delle proposte emendative, senza inficiare i tempi complessivi di conversione.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si unisce alla richiesta di posticipare di uno o due giorni il termine per la presentazione degli emendamenti rispetto alla proposta del Presidente.
Il PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento dei Gruppi, si dichiara disponibile a fissare a mercoledì 12 giugno, alle ore 12, il termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti.
La Commissione conviene.
Il correlatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando l'articolo 1 finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla

guerra in Ucraina, a garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e a sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, la pesca e l'acquacoltura. Osserva al riguardo che il comma 2 prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per dodici mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Si incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. Viene altresì prevista la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu. Sono inoltre prorogati i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. Si introduce poi il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto-legge n. 124 del 2023, con il quale si prevede, per l'anno 2024, una disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, già disciplinato in via generale dall'articolo 16 del medesimo decreto, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Dà indi conto dell'articolo 2 che prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione temporanea della misura dei premi e contributi previdenziali, pari al 68 per cento, a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le novelle concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Descrive i contenuti dell'articolo 3, che sostiene le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori viene incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 2 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 10 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni avverrà sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della "moria del kiwi". L'articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di "costo di produzione" e "costo medio di produzione"; si specifica, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso

devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene stabilito che la violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Si modifica inoltre il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. Sono peraltro stanziati fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici, più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.
Passa poi ad esaminare l'articolo 5, che delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali: i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Fa notare comunque che tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Si introduce comunque una norma transitoria, che fa salve le procedure in materia già avviate, le quali devono essere concluse in ragione della normativa previgente.
Rileva indi che l'articolo 6 inserisce il riferimento alle epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio igienico-sanitario, incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. La disposizione rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Si estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti che il decreto-legge n. 9 del 2022 già prevede possano essere adottati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Si prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal commissario straordinario, stabilendo la composizione massima del contingente, la durata del suo dispiegamento, gli oneri finanziari e le funzioni del personale militare impiegato. Si autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza.
Evidenzia che l'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. La stessa disposizione disciplina la struttura a supporto del Commissario straordinario, il contingente di personale ad essa preposto e il piano di intervento, per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni

di euro.
Fa presente che l'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.
L'articolo 9, prosegue il relatore, al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Pone inoltre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Accenna indi all'articolo 10, che incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza.
Illustra l'articolo 11, che apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto "decreto siccità"), prorogando la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.
Dopo aver rilevato che l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dà conto dell'articolo 13, comma 1, secondo cui l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Si interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A.
Osserva inoltre che l'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subìto determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale novella costituisce una deroga rispetto a quella che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Si abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità - nel limite

numerico di 25 - di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.
Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'*ex* Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto "affitto ponte" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.
Il PRESIDENTE invita i Gruppi a limitare le richieste di audizione a quelle più pertinenti, riservandosi di valutare i soggetti maggiormente rappresentativi e di domandare un contributo scritto agli altri soggetti eventualmente proposti.
Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) chiede di ascoltare le associazioni di categoria del comparto agricolo singolarmente, considerata l'importanza dei temi affrontati dal provvedimento.
Concorda il PRESIDENTE, avvertendo inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***
(Discussione e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), osservando che il disegno di legge persegue la finalità di sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.
Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali l'articolo 1 detta le finalità. L'articolo 2 - prosegue il relatore - demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un logo volontario di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, al fine di promuovere all'interno dei locali la pratica dell'asporto del cibo non consumato. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato. Evidenzia peraltro che il logo è esposto, in modo chiaro e ben evidente, all'interno dei locali per l'esercizio della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nei menù, consultabili anche da remoto, e in tutti i sistemi di comunicazione promozionale ai consumatori.
Illustra poi l'articolo 3, che reca misure per favorire la diffusione di abitudini alimentari sane ed equilibrate, mediante l'inserimento nel menù dell'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e delle offerte dedicate ai bambini.
Infine, descrive l'articolo 4, che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2024 il fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, istituito presso il Dicastero dell'agricoltura.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il senatore AMIDEI (*FdI*), in sostituzione del relatore Ancorotti, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), segnalando anzitutto che presso la sede di merito sono appena terminate le audizioni. Nel riservarsi di presentare proposte emendative in Commissione bilancio, rimarca criticamente che il provvedimento prosegue nella scelta del Governo di accentrare, presso la Presidenza del Consiglio, tutte le competenze che riguardano le politiche di coesione. Lamenta peraltro che il decreto-legge ha un carattere eterogeneo e dispone finanziamenti assai variegati, probabilmente per offrire risposte contingenti in vista delle elezioni europee.
Registra altresì con disappunto l'esito paradossale conseguente al tentativo di accelerare le procedure, che finisce invece per determinare ritardi e appesantimenti burocratici.
L'aumento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio finisce a suo avviso per produrre una sorta di "premierato di fatto", favorendo parallelamente logiche di attenzione estemporanea al territorio.
Menziona al riguardo le risorse per le bonifiche di Bagnoli, per le quali si utilizza il Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla regione Campania.
Dichiara invece di condividere le misure sulle zone logistiche speciali (ZLS), preannunciando la volontà di rendere strutturali le relative risorse attraverso specifici emendamenti, su cui si augura la convergenza tra tutte le forze politiche. Ricorda peraltro che le ZLS sono state proposte dal Governo di centro-sinistra e reputa opportuno dare un carattere pluriennale a tali misure. Dopo essersi soffermato sulle misure per la promozione dell'occupazione, sulle quali parimenti il suo Gruppo presenterà proposte emendative, si riserva di valutare l'andamento dei lavori nella sede di merito e in Assemblea.
Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, soffermandosi sulle criticità sottese agli articoli 14 e 18. In ordine all'articolo 14, relativo al sito di Bagnoli, giudica a sua volta paradossale che le risorse stanziate siano quelle già assegnate alla regione, mentre sarebbe stato opportuno prevedere nuovi finanziamenti anche per l'adeguamento sismico, quantomai necessario.
Con riferimento all'articolo 18, che istituisce la misura "Resto al Sud 2.0", preannuncia la presentazione di emendamenti per rafforzare un istituto che finora ha funzionato ma che ha mostrato anche elementi di criticità.
Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(38) *MANCA e altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*
(306) *ROMEO. - Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce la correlatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) anche a nome del correlatore Martella, sul disegno di legge n. 38, di iniziativa dei senatori Manca e Martella, concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, dal particolare valore creativo ed estetico in ragione del processo di lavorazione manuale applicato.
Illustra l'articolo 2, secondo cui i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti.
Viene poi istituito un Fondo specifico, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, fa notare che occorre modificare la decorrenza degli

oneri.
Dopo aver menzionato l'articolo 3 relativo alla possibilità di applicare la cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, menziona l'articolo 4, in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e a determinati requisiti.
L'articolo 5 - prosegue la correlatrice - affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, delle attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, quali insegnanti tecnico-pratici. In proposito, giudica opportuno verificare eventuali profili di sovrapposizione con il liceo del *made in Italy*, di cui all'articolo 18 della legge n. 206 del 2023.
Rileva altresì che l'articolo 6 riconosce esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.
Dopo aver accennato all'articolo 7 sui regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni per identificare i prodotti delle imprese artigiane iscritte al relativo albo e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, stabilendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.
Puntualizza che su materia analoga interviene anche il disegno di legge n. 306, d'iniziativa del senatore Romeo, composto di un solo articolo, che novella la legge n. 443 del 1985. Esso prevede che nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. A tale divieto corrispondono poi specifiche sanzioni.
Tornando al disegno di legge n. 38, precisa che l'articolo 9 stabilisce anche i requisiti per il cosiddetto "hobbismo", definendo "hobbista" il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.
Da ultimo, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria che, a suo giudizio, andrà evidentemente aggiornata. Considerata l'analogia di materia, propone di discutere i due disegni di legge congiuntamente.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in titolo. Come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza, il relatore si è detto disponibile a valutare sin d'ora eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dai Gruppi. Ad ogni modo, in settimana sarà trasmesso per le vie brevi un primo schema di parere, sul quale si invitano i Gruppi a far pervenire integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, per consentire al relatore di valutarle e di redigere una bozza definitiva da votare entro la settimana prossima.
Interviene il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) il quale, dopo aver sottolineato l'importanza di procedere congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, comunica di aver svolto un primo approfondimento in vista di uno schema di parere recependo alcuni rilievi formulati dagli organismi coinvolti nella fase preparatoria, tra cui il Consiglio di Stato e gli enti locali. Reputa tuttavia corretto trasmettere per le vie brevi tale schema di parere solo a conclusione della discussione generale, in modo da recepire eventuali suggerimenti, fermo restando che ulteriori questioni potranno comunque essere approfondite anche in occasione dell'esame dello schema di parere.
Ritiene peraltro poco utile domandare al Governo di attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza del termine del 2 giugno, in quanto la settimana prossima, con le scadenze prospettate dal Presidente, ci sarebbero margini sufficienti per concludere l'esame, eventualmente nella giornata di giovedì 30 maggio.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con il relatore Paroli, dichiarandosi comunque disponibile a rinunciare ad intervenire in discussione generale, in modo da riservare tempo al confronto sullo schema di parere. A tale ultimo riguardo, domanda al relatore se sia possibile ricevere già questa sera lo schema di parere per compiere i dovuti approfondimenti, in vista di eventuali integrazioni o della presentazione di uno schema di parere alternativo.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), pur sottolineando che sarebbe stato utile svolgere il dibattito prima di valutare lo schema di parere, si dichiara a sua volta disponibile a non intervenire in discussione generale e a focalizzare il proprio intervento sulla proposta del relatore.
Il PRESIDENTE, con l'accordo del relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dichiara quindi conclusa la discussione generale, preannunciando la trasmissione, entro questa sera, di uno schema del parere del relatore, invitando i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, alle ore 17.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
osservato che l'articolo 15 introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa;
considerato che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e che, parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia;
rilevato che l'articolo 33 è volto al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
in merito all'articolo 18, sulla misura "Resto al Sud 2.0", si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni dei commi 5 e 7, che fanno riferimento anche agli organismi e ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con quelle del comma 1 del medesimo articolo, che limita l'applicazione della misura "Resto al Sud 2.0" ai territori di cui al

comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ovvero nelle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

1.4.2.9. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191(pom.) del 14/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
191ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (*FdI*) dà inizialmente conto dei contenuti generali del decreto-legge n. 60.
Quindi, in riferimento alle materie di competenza della Commissione, si sofferma sulle misure di cui al capo IV del titolo I.
Gli articoli 17 e 18 prevedono un finanziamento in favore dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, riservato a soggetti di età inferiore ai trentacinque anni, non occupati o rientranti nelle altre condizioni di disagio ivi richiamate.
L'articolo 19 individua i soggetti gestori di cui può avvalersi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 e specifica che le regioni erogano i servizi ai relativi destinatari attraverso i centri per l'impiego e gli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.
L'articolo 21 dispone un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. Prevede inoltre, per le medesime fattispecie di avvio d'impresa, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS.
L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, in relazione a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardanti personale non dirigenziale con determinati requisiti.
L'articolo 23 reca un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratrici con requisiti specifici e determinanti un incremento occupazionale netto.
L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia. I relativi contratti, destinati a soggetti con determinati requisiti, devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale.
Gli articoli 25 e 26 concernono il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, prevedendo tra l'altro l'iscrizione d'ufficio dei percettori dei trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e la successiva definizione di condizioni e modalità per l'inserimento nel Sistema, su base volontaria, di domande e offerte di lavoro.
L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.
L'articolo 28 reca alcune modifiche a recenti norme in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati.
In considerazione della rilevanza delle numerose disposizioni riguardanti le questioni dell'occupazione, il senatore MAZZELLA (*M5S*) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito a una prossima seduta, in maniera da consentire il necessario approfondimento.
Il presidente ZAFFINI ritiene di accogliere la proposta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1066) *BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.
Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 13)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.
La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo (pubblicata in allegato).
Posto in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione è infine approvato a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione della sovrapposizione con una seduta del Parlamento in seduta comune, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta della Commissione già prevista per le ore 9,15 di domani, mercoledì 15 maggio, non avrà luogo; restano confermate le restanti convocazioni della settimana.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 716 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 13)

La 10a Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 716 definitivo, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un bacino di talenti dell'UE,
vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
premesso che:
nel patto sulla migrazione e l'asilo, adottato il 23 settembre 2020 dalla Commissione europea, è stato evidenziato che la migrazione legale rappresenta l'approccio più corretto da parte delle istituzioni europee nei confronti del fenomeno migratorio, anche al fine di ridurre e minimizzare i flussi

irregolari;
i fenomeni migratori legali possono essere funzionali a sopperire alle carenze che si riscontrano nel mercato del lavoro europeo, soprattutto alla luce delle nuove sfide: in particolare la transizione climatica e quella digitale, che necessitano di forza lavoro dotata di competenze adeguate;
il patto sulla migrazione e l'asilo si prefigge, pertanto, non solo di contrastare l'immigrazione irregolare, ma anche di costituire un bacino di talenti dell'UE rivolto ai lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi che potrebbe fungere da piattaforma a livello di Unione per le assunzioni internazionali;
le politiche migratorie sono di competenza concorrente, in quanto gli Stati membri mantengono il diritto di determinare il volume di ingresso di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro, tuttavia la politica comune europea in materia di migrazione non può non tenere conto del fatto che l'integrazione economica presuppone un'interdipendenza dei mercati del lavoro degli Stati membri;
le politiche europee devono quindi promuovere condizioni di parità tra i mercati del lavoro nazionali come destinazioni migratorie e aiutare gli Stati membri ad avvalersi della loro appartenenza all'UE per attirare talenti;
in quest'ottica, la proposta di regolamento in oggetto fa propri i principi del patto sulla migrazione e l'asilo del 2020 e riconosce la migrazione legale quale elemento essenziale dell'approccio europeo ai fenomeni migratori e si prefigge di creare un bacino di talenti volto ad integrare le iniziative politiche dell'UE per sopperire alle carenze di manodopera e di competenze nell'area europea, in modo da attirare le migliori personalità e incrementare il potenziale di crescita e innovazione verso le regioni e le professioni caratterizzate da carenza di competenze;
la regione europea denota una forte carenza di lavoratori e professionisti in diversi ambiti e settori;
nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica le carenze sono palpabili e tale condizione è stata aggravata dalla necessità di operare una transizione climatica e digitale;
i Paesi dell'Unione europea scontano altresì un autunno demografico che aggrava le condizioni suaccennate;
per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre avviare delle iniziative a livello europeo, attraverso l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno del territorio europeo e la creazione di un bacino di talenti;
è quindi indispensabile creare una piattaforma a livello europeo che permetta un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche al fine di attrarre le eccellenze che provengono da Paesi terzi;
a livello internazionale, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è semplice da gestire a motivo della mancanza di canali e di strumenti efficaci, delle difficoltà ad accedere alle informazioni sulle procedure di assunzione e a comprenderle, nonché degli elevati costi associati a tali procedure;
creare un bacino di talenti a livello europeo avrebbe una funzione sussidiaria, al fine di dare la possibilità agli Stati membri di attingervi per sopperire alle mancanze di forza lavoro qualificata che si registrano nei Paesi dell'area UE;
per creare un bacino di talenti occorre predisporre una piattaforma informatica che potrebbe sfruttare l'infrastruttura informatica della Commissione;
considerato che:
la base giuridica dell'intervento dell'Unione in questo ambito è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a)*, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure nel settore delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi;
la creazione di un bacino di talenti europeo rappresenta uno strumento che non vincola i Paesi membri, i quali sono liberi di aderirvi o meno;
l'intervento utilizza lo strumento regolamentare, in quanto l'istituzione di una piattaforma a livello europeo richiede norme direttamente applicabili e uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti, senza necessità di adottare misure di recepimento;

esprime una valutazione favorevole, osservando l'opportunità di:
contrastare per quanto possibile i fenomeni migratori irregolari e garantire che tali fenomeni avvengano attraverso procedure controllate e legali, che consentano di selezionare i profili effettivamente utili al mercato del lavoro dei Paesi dell'Unione europea;
approfondire gli aspetti tecnici della piattaforma e garantire l'interoperabilità tra i sistemi in uso a livello nazionale, in modo da snellire il procedimento amministrativo e raccordarsi con i ministeri dell'interno e con le strutture che si occupano delle politiche attive del lavoro;
prevedere il coinvolgimento dei ministeri dell'interno al fine di operare un coordinamento con le politiche di ingresso e con i relativi provvedimenti, nonché con gli enti territoriali minori che si occupano di politiche attive, per realizzare un ottimale incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;
prevedere il coinvolgimento dei ministeri che si occupano di imprese al fine di creare un raccordo con le associazioni di categoria nella selezione delle domande di lavoro.
La Commissione coglie l'occasione per auspicare che il Governo prosegua i negoziati presso le competenti sedi decisionali dell'Unione europea finalizzati all'approvazione della proposta di regolamento.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.4.2.9.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 193(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
193ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) rileva nel provvedimento in esame una conferma della tendenza del Governo a penalizzare il Sud, a partire dalla scelta di utilizzare il fondo per lo sviluppo e la coesione per la riqualificazione di Bagnoli, in luogo del ricorso alle risorse dedicate a interventi di rilievo nazionale.
Le misure di decontribuzione relative al lavoro nelle regioni meridionali sono destinate inoltre a rivelarsi inadeguate e a confermare l'aumento in atto dei divari fra i territori, peraltro in coerenza con l'introduzione dell'autonomia differenziata.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama il progetto di riforma volto all'attuazione dell'autonomia differenziata, cogliendone la dissonanza con l'uniformità delle misure rivolte all'insieme delle regioni meridionali, nella sottovalutazione delle reali differenze fra i territori. Risulta inoltre del tutto trascurato l'apporto dei comuni, che pure è fondamentale nell'ambito delle politiche di coesione. È infine opportuna un'attenta valutazione del provvedimento con riguardo alle effettive coperture degli interventi proposti.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) segnala il ricorso all'attivazione di specifiche cabine di regia quale elemento di debolezza degli interventi del Governo, in quanto fattore di dilatazione dei tempi di attuazione. Il decreto-legge in esame è inoltre connotato dalla presenza di misure estremamente eterogenee, come più volte accaduto nel corso della legislatura.
Ai fini dell'impiego dei fondi per la coesione è confermata la tendenza a privilegiare assunzioni con contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, quando la carenza di figure professionali adeguate nel settore pubblico richiederebbe piuttosto un serio investimento nelle risorse umane. In sua assenza l'adeguamento delle amministrazioni agli interventi volti al rilancio dei territori risulterà impraticabile.
Il provvedimento in esame di fatto reitera misure già adottate in precedenza, con minori risorse a disposizione e in assenza di progettualità. Particolarmente insufficienti risultano gli interventi volti a

incrementare l'occupazione giovanile e femminile, già penalizzata dalle deroghe generalizzate in materia di appalti nell'ambito dell'attuazione del PNRR.
Il ricorrente approccio basato sulla decontribuzione pone a serio rischio la tenuta del sistema previdenziale e, comunque, se posto a carico della fiscalità generale, è di dubbia sostenibilità.
La previsione di benefici non congiunta a divieti al ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale è inoltre sintomatica della mancanza di volontà di contrastare il lavoro povero. Inoltre, l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito della piattaforma per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro non può essere disgiunto da correttivi idonei a prevenire esiti discriminatori.
Si pone poi l'esigenza di un approfondimento nell'ambito degli interventi mirati alla transizione ecologica, così da favorire la strutturalità, in luogo delle risposte di breve periodo.
La senatrice MANCINI (*FdI*) osserva che con il decreto-legge in esame il Governo ha inteso perseguire una politica non basata sulla concessione di sussidi, bensì sulla centralità del lavoro, a partire dalle disposizioni mirate a favorire l'autoimpiego, particolarmente giovanile.
Il potenziamento delle piattaforme digitali è funzionale a rimediare agli squilibri fra domanda e offerta di lavoro, che in diverse aree impediscono alle imprese di reperire personale. L'eventuale previsione di vincoli volti a privilegiare le assunzioni per rapporti di lavoro a tempo pieno risulterebbe lesiva della libertà di scelta delle lavoratrici. Le politiche del Governo hanno invece già conseguito risultati incoraggianti proprio sul piano dell'occupazione femminile.
Conclusa la discussione generale, ha la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice CASTELLONE (*M5S*) esprime innanzitutto preoccupazione riguardo all'aumento delle aree di lavoro sottopagato e precario, anche in conseguenza della tendenza a forzare le donne ad accettare il tempo parziale involontario. Il lavoro femminile è ulteriormente penalizzato dall'insufficienza delle politiche di conciliazione vita-lavoro.
È altresì grave che le misure previste dal Governo non forniscano risposte rispetto all'aumento generale della povertà, come anche dimostrato dalla sottrazione al Sud di risorse destinate a interventi di interesse nazionale, come reso evidente nel caso di Bagnoli.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente che i dati concernenti l'aumento del tasso di occupazione dovrebbero essere valutati alla luce dell'aumentato divario tra Nord e Sud, particolarmente in relazione alle dinamiche dell'occupazione femminile. Le aree del Mezzogiorno sono inoltre ulteriormente svantaggiate dalla continua emigrazione di giovani qualificati, che compromette le possibilità di sviluppo. La debolezza dei dati presentati come positivi è poi confermata dal fatto che l'aumento del tasso di occupazione non è accompagnato da un aumento di ore lavorate.
Le carenze delle politiche del Governo in riferimento all'occupazione femminile determinano un incremento del ricorso al tempo parziale non volontario, che di fatto, sommato alla mancanza di strumenti idonei per la conciliazione con la vita familiare, non contribuiscono alle possibilità di incremento della natalità.
Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva nel complesso delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno una tendenza dirigista, del tutto insensibile alle specificità locali.
I dati ufficiali relativi all'aumento della popolazione in situazione di povertà devono essere letti insieme a quelli riguardanti le dinamiche occupazionali, i quali mostrano una tendenza alla stagnazione nel numero di ore lavorate e al peggioramento dei livelli retributivi. L'aumento dell'area del lavoro povero contribuisce a sua volta allo spopolamento di diverse aree del Sud.
Le tendenze rilevate richiederebbero l'adozione di una politica economica e industriale di valenza strategica, tenendo conto dell'esperienza storica legata alle partecipazioni statali, risultata efficace nella riduzione delle disuguaglianze. In assenza di una visione adeguata, il Governo privilegia un mercato del lavoro caratterizzato dall'incremento della precarietà e dalle basse retribuzioni, peraltro in assenza di interventi volti al sostegno delle famiglie.
Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore ZULLO (*FdI*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo richiamando in primo luogo l'approccio pragmatico alla base del provvedimento in esame. Questo, in coerenza con il complesso degli interventi finora attuati, è volto a favorire le condizioni per lo sviluppo economico, la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento delle opportunità di lavoro. Le previsioni recate configurano infatti un insieme di interventi in settori nevralgici, particolarmente riguardanti la transizione ecologica e digitale, nonché la difesa del territorio e la realizzazione di aree favorevoli allo sviluppo delle attività imprenditoriali, quali la ZES unica per il Mezzogiorno.

Le misure di decontribuzione non possono avere carattere strutturale in ragione della normativa europea, mentre riveste particolare rilevanza il complesso delle disposizioni specificamente riguardanti le regioni meridionali, come reso evidente dall'entità delle risorse messe a disposizione e dal carattere organico dell'insieme degli interventi. A fronte delle azioni intraprese nel corso della legislatura da parte del Governo e della maggioranza, la contrarietà costantemente sostenuta dalle opposizioni può pertanto essere interpretata come mera difesa della situazione esistente.

La proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.10. Comitato per la legislazione

1.4.2.10.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 38(ant.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
38ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIORGIS

La seduta inizia alle ore 12,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.
Si apre la discussione.
Interviene il senatore CATALDI (*M5S*), il quale osserva che la nozione di Mezzogiorno geografico non corrisponde a quella di Mezzogiorno economico, in quanto non tiene conto delle peculiarità delle aree interne attigue ai confini, che presentano spesso caratteristiche comparabili.
Il PRESIDENTE rileva che la considerazione espressa investe aspetti di indirizzo politico da tenere presenti nella fase di predisposizione delle misure di sostegno ai territori. Ritiene che il parere illustrato metta in luce il contributo concreto del Comitato al miglioramento della qualità della legislazione, che si esprime anche attraverso proposte emendative articolate e puntuali. Auspica che siano rafforzate la chiarezza delle norme e la certezza del diritto con l'accoglimento delle soluzioni normative proposte.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1133

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge modifica le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse delle politiche di coesione, rafforzando i compiti della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione e i flussi informativi nel sistema nazionale di monitoraggio. In particolare, l'articolo 26 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifichi l'efficacia formativa dei corsi svolti dagli enti accreditati utilizzando i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; al riguardo, è opportuno che i risultati della valutazione siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevata preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti e precisamente:

innanzitutto, le definizioni recate dall'articolo 1, comma 4, e diversamente ricorrenti nell'insieme degli articoli del decreto-legge, sono imprecise sotto diversi aspetti. Nello specifico, si danno definizioni alternative per il medesimo oggetto; le definizioni non sono usate in maniera univoca negli articoli del decreto-legge, sia perché sono utilizzate anche per indicare oggetti diversi, sia perché in taluni casi non se ne fa uso e si ricorre all'identificazione specifica dell'oggetto che era stato precedentemente definito; al contrario, vi sono atti o oggetti ripetutamente citati nel seguito del decreto-legge per i quali non solo non è fornita una definizione nel suddetto comma 4 dell'articolo 1, ma la cui indicazione reca diversi gradi di completezza e incompletezza nell'insieme del testo (si veda ad esempio l'Accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia, indicato in maniera parzialmente incompleta all'articolo 2, e poi ripetutamente citato nel resto del testo in una forma abbreviata che non è stata precedentemente indicata);

in secondo luogo, non è assicurata la necessaria uniformità nella citazione di atti normativi e amministrativi. In particolare, le denominazioni di piani e programmi nazionali sono spesso scorrette o confuse e difformi non solo tra articoli diversi, ma anche all'interno dello stesso articolo, mentre le citazioni degli atti normativi, sia dell'Unione europea che nazionali, si alternano nelle forme completa e breve in modo non coerente. Con specifico riguardo agli atti normativi europei, si nota che sono spesso citati in maniera incompleta e talora non sufficiente per una corretta identificazione; anche le citazioni di atti normativi secondari, in particolare le delibere del CIPESS, sono non uniformi e talora imprecise;

i riferimenti interni allo stesso decreto-legge sono spesso carenti delle indicazioni «del presente decreto» o «del presente articolo», anche dove sarebbe necessario per una corretta comprensione della norma;

sono presenti formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione;

molte rubriche sono formulate in modo eccessivamente stringato, che non consente di comprendere il concreto contenuto dell'articolo;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione; di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese e di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

al riguardo, si segnala che l'esigenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

analogamente, l'esigenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese e di intensificare gli interventi volti a favorire il

superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese è già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

la trasposizione delle citate motivazioni nel preambolo del decreto-legge n. 60 del 2024, benché integrate con i riferimenti all'esigenza di emanare "ulteriori disposizioni" e di "intensificare ulteriormente gli interventi" e con precisazioni sugli ambiti di intervento, non appare sufficiente a chiarire le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il decreto-legge è suddiviso in due titoli, il secondo dei quali contiene a sua volta un solo capo; in tale caso la partizione indicante il capo I (e unico) del titolo II deve essere soppressa;

nel titolo II è incluso l'articolo 38, recante l'entrata in vigore, che è riferito a tutto il decreto-legge e deve quindi essere posto in una partizione a sé, un titolo III recante appunto «Entrata in vigore»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 1, la politica di coesione europea è citata cinque volte usando quattro diverse formulazioni, che si rinvengono indifferentemente negli articoli da 2 a 8; si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *a)* reca la definizione di «Cabina di regia»; tale definizione è puramente descrittiva, senza alcun riferimento normativo, mentre alla prima occorrenza in cui è menzionata la Cabina di regia, all'articolo 3 del decreto-legge, questa viene identificata in maniera molto puntuale come la «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» come sarebbe stato decisamente più opportuno fare nella definizione; il riferimento normativo è poi ripetuto al comma 2 del medesimo articolo 3, che ne integra la composizione, sebbene in maniera carente dell'opportuna specificazione della lettera *c)*, e all'articolo 10, comma 1. L'articolo 8, comma 1, richiama invece la «Cabina di regia di cui all'articolo 3» e solo l'articolo 7, ai commi 3 e 4, fa riferimento alla «Cabina di regia», come da definizione. All'articolo 27 poi è istituita una diversa Cabina di regia, sempre indicata con la lettera maiuscola, relativa però al solo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro; tuttavia, l'indicazione eccessivamente stringata della definizione di cui alla lettera *a)* rende il riferimento ambiguo. Sarebbe dunque opportuna la soppressione della suddetta lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, con un conseguente coordinamento degli articoli 3, 7, 8 e 10;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *d)* definisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione, utilizzando due formulazioni diverse, la sigla «FSC» e l'espressione «Fondo FSC». La duplice definizione andrebbe sempre evitata, in quanto foriera di ambiguità e di disomogeneità, oltre al fatto che l'espressione composta reca la duplicazione della parola «Fondo», in quanto corrisponde alla lettera "F" contenuta nella sigla. Oltre a ciò, si osserva che alla prima occasione in cui il suddetto Fondo è citato, all'articolo 4, comma 1, è utilizzata la denominazione completa con la sigla tra parentesi, mentre nel restante testo del decreto-legge il è citato due volte utilizzando la sigla (una al medesimo articolo 4, comma 2, lettera c), e una all'articolo 7, comma 1) e solo una volta l'espressione «Fondo FSC» (all'articolo 33, comma 3). Si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *f)* non solo, come avviene alla lettera *c)*, usa due formule per la medesima definizione («regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno»), generando ambiguità e incertezza, ma duplica anche ciò a cui fanno riferimento le due formule, dapprima elencando nominativamente otto regioni meridionali e successivamente facendo riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023: ciò aumenta l'ambiguità e il pericolo di

incongruenza, poiché la modifica dell'elenco delle regioni in questa definizione o di quello contenuto nel citato articolo 9 renderebbe non più coerente il contenuto della definizione, poiché non sarebbe più univocamente determinabile a quali regioni o territori fanno riferimento le norme. In merito alle definizioni di cui alla lettera *f)* e a quella di cui alla lettera *h)* va aggiunto che il decreto-legge, nel prosieguo del testo, usa indifferentemente le formule abbreviate delle definizioni (articolo 6; articolo 29; articolo 35, comma 1); l'elenco delle regioni (articolo 11, comma 2; articolo 22, comma 3; articolo 33, comma 1); uno dei riferimenti normativi contenuti nelle definizioni; ulteriori e diversi riferimenti normativi (gli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, fanno riferimento ai «territori» indicati «al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», che altro non sono che le regioni elencate nella definizione di cui alla lettera f)); ulteriori formule più o meno abbreviate (il comma 1 dell'articolo 11 utilizza «regioni del Mezzogiorno d'Italia»). Il comma 7 dell'articolo 17 fa ripetutamente menzione delle «aree del Mezzogiorno» anziché alle «regioni del Mezzogiorno», mentre il comma 2 dell'articolo 23 e il comma 2 dell'articolo 24 utilizzano «regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» anziché usare l'acronimo come nella definizione. Il comma 1 dell'articolo 31 usa prima «aree della ZES unica del Mezzogiorno» e poi, per due volte, «aree del Mezzogiorno»). Tutto ciò rende molto incoerente il testo normativo ed è possibile causa di notevole confusione sull'effettivo ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute. Particolarmente significativa, da questo punto di vista, è l'espressione utilizzata all'articolo 34, che parla di «sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma»: il numero di sette regioni fa pensare alla definizione delle «regioni meno sviluppate» (lettera *h)*), mentre la definizione delle «regioni del Mezzogiorno» ne elenca otto. Tali esempi evidenziano la necessità, nella redazione delle norme, di un'attenzione molto maggiore a tali aspetti dell'uniformità, a pena di rendere estremamente difficoltosa l'interpretazione delle stesse. Per l'ambiguità di tutte queste formulazioni e per la difficoltà di individuare con certezza la correzione più opportuna, sia nel complesso del testo che per i singoli casi, non è possibile formulare una proposta di modifica;

l'articolo 4, comma 2, alinea, fa riferimento al «Comitato di sorveglianza» e nello specifico ai «criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma». Poiché nel decreto-legge è menzionato anche il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi - istituito ai sensi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Commissione europea e confermato quale «sede di coordinamento strategico della politica di coesione» dall'Accordo di partenariato 2021-2027, Comitato citato, peraltro in forma non del tutto corretta, anche dal comma 3 dell'articolo 5 - e appare verosimile che la disposizione si riferisca ai comitati di sorveglianza previsti, per ciascun programma, dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, si ritiene necessaria un'integrazione che consenta di identificare con precisione di quale comitato si tratti;

l'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, prevede la «complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;», con una formulazione non scevra da ambiguità; la lettera della disposizione sembrerebbe, infatti, disporre che gli interventi siano complementari ad altri interventi, finanziati a valere sulle risorse del FSC, e alle risorse del PNRR. Al riguardo, si ritiene necessario modificare la disposizione precisando che gli interventi sono complementari ad altri interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC e a valere sulle risorse del PNRR;

l'articolo 5, comma 3, cita il «Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027», utilizzando una denominazione non conforme a quella recata dal medesimo Accordo di partenariato che si ritiene invece di dover privilegiare;

l'articolo 6, comma 2, prevede che l'utilizzo delle «risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020» avvenga «nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma», non chiarendo se si tratta del Programma nazionale o, come appare più probabile, del Programma complementare; appare, pertanto, opportuno precisare la disposizione in tal senso;

all'articolo 7 la rubrica è formulata in modo eccessivamente sintetico;

all'articolo 7, comma 1, il riferimento ai «programmi europei FESR e FSE Plus» dovrebbe essere riformulato più chiaramente, in analogia con la formula corretta utilizzata al comma 5 dell'articolo 10;

l'articolo 11, comma 1, rinomina in maniera indiretta, senza cioè ricorrere alla novella, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42; successivamente, il medesimo comma 1-*ter* è novellato dal comma 4 dell'articolo 11 stesso. Al riguardo, sarebbe stato opportuno apportare tutte le novelle sin dal comma 1, evitando di lasciare nel citato articolo 22, interamente novellato, il nome non più corretto del Fondo;

l'articolo 11, comma 2, stabilisce che il fondo è destinato a finanziare interventi «relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche»; successivamente, al comma 3, lettera *c)*, numero 2), tra i criteri di priorità, si indica «la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati». Nella seconda disposizione viene a mancare qualunque riferimento alle infrastrutture idriche e di servizi educativi mentre nella prima disposizione si faceva riferimento a strutture scolastiche. Quanto alle infrastrutture idriche, sembra opportuno integrare le previsioni del comma 3, lettera *c)*, numero 2), col riferimento alla qualità dei servizi idrici; quanto alla seconda questione, le due disposizioni devono essere adeguate tra loro, integrando le strutture per la cura dell'infanzia nel comma 2 e i servizi scolastici nel comma 3, ritenendo che siano inclusi nella fattispecie sia i servizi scolastici che servizi educativi;

l'articolo 11, comma 8, inserisce un periodo nel comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2023; nel periodo inserito si stabilisce che, ai fini del suddetto comma 3 dell'articolo 7, si tenga conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, abrogato dal comma 4 del medesimo articolo 11, nel testo vigente «alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Tale formulazione, che è ritenuta accettabile se riferita a un intero articolo o a rigore a un intero comma, non può ammettersi quando riferita a un periodo, in quanto non sarebbe chiaramente identificabile la «disposizione» alla cui entrata in vigore si fa riferimento. È dunque necessaria una correzione, che introduca il riferimento alla data precisa di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, che ha abrogato la norma a cui si rinvia;

all'articolo 14, comma 2, la delibera del CIPESS n. 25/2023 è citata, anziché in forma abbreviata o con i dati di pubblicazione, come avviene all'articolo 10, comma 1, nonché per le altre delibere del CIPESS citate, facendo riferimento alla norma in base alla quale essa è stata adottata. Pur non formalmente errato, tale riferimento non è utile ai fini dell'identificazione né del reperimento della delibera e inoltre introduce una difformità formale nel testo, che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un atto diverso da quello già citato o che ci sia una precisa motivazione nella scelta normativa;

all'articolo 15, il comma 3 reca un primo periodo particolarmente lungo e con diverse frasi incidentali; ciò rende il testo di difficile lettura e causa alcune ambiguità, in particolare per il frequente utilizzo di forme implicite. Risulta, in particolare, alquanto ambigua la frase «aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato», posta subito dopo l'inciso, relativo alle società cui si applica la disposizione, «entrambe società controllate dalla regione Calabria»: a una prima lettura si potrebbe ritenere che le tre attività citate siano l'oggetto delle predette società, mentre da una lettura più approfondita sembra si possa dedurre che siano riferite alle operazioni alle quali la disposizione fa riferimento affinché non si applichino alcune norme alle società in questione. Si rende dunque necessario un intervento che, esplicitando le forme verbali e ripetendo i soggetti, renda la disposizione più leggibile e l'interpretazione univoca. Allo stesso modo, le ultime due frasi del periodo, che contengono due ulteriori requisiti per l'applicazione della disposizione, sono costruite in coordinazione, sottintendendo apparentemente un medesimo soggetto, ma il verbo è coniugato una prima volta al plurale e una seconda al singolare, rendendo evidente che la seconda frase debba essere trasformata in una subordinata relativa;

all'articolo 17, la rubrica è eccessivamente sintetica e appare necessaria una riformulazione;

all'articolo 17, comma 1, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

all'articolo 18, comma 1, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

sempre all'articolo 18, comma 1, è stabilito che la misura recata dall'articolo si applichi nei territori delle regioni del Mezzogiorno, qui indicate con un rinvio all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Tuttavia, il comma 7 prevede che gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)*, si applichino anche «nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», introducendo un'incongruenza col suddetto comma 1. Appare quindi necessaria un'integrazione del comma 1;

all'articolo 18, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure. Inoltre, nel secondo periodo della lettera *a)* del medesimo comma 7, si rileva una ripetizione dell'ambito territoriale e delle attività cui si applica la disposizione, che sarebbe opportuno sopprimere trattandosi di una specificazione di quanto già previsto al primo periodo della medesima lettera;

l'articolo 19, comma 1, primo periodo, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, di tre soggetti: la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e l'Ente nazionale per il Microcredito. Tuttavia, mentre il secondo periodo affida all'Ente nazionale per il Microcredito il coordinamento dell'attività formativa e il terzo periodo affida a Invitalia una serie di altre attività, nulla è detto quanto alle mansioni di Sviluppo Lavoro Italia. Sarebbe quindi necessaria un'integrazione che espliciti le attività affidate a quest'ultima società.

l'articolo 22, comma 10, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali «sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7». La formulazione risulta oscura in relazione a quello che sembra essere un inciso («per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore»), ma che, con ogni probabilità, è l'esito della mancata ripetizione intermedia della parola «modalità»; appare, pertanto, necessaria un'integrazione in tal senso, da applicare anche al comma 7 dell'articolo 23 e al comma 10 dell'articolo 24, di identica formulazione;

l'articolo 23, comma 2, prevede che il *bonus* istituito dal medesimo articolo si applichi in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, «residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del predetto regolamento [il regolamento (UE) n. 651/2014], annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». Da questa formulazione si desume che il requisito della residenza valga per le regioni della ZES unica e per le aree individuate dal regolamento europeo; tuttavia la citata disposizione del regolamento non fa in alcun modo riferimento ad aree geografiche, bensì a «professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato». Appare, dunque, necessaria una modifica in tal senso;

l'articolo 26, interamente dedicato al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, riporta la sigla del medesimo Sistema, SIISL, peraltro già presente in altri articoli del decreto-legge, solo nella rubrica, utilizzando sempre la denominazione completa nel corpo dell'articolo. Il richiamo del suddetto Sistema manca però del tutto, che sia nella forma completa o in sigla, nella lettera *b)* del comma 1,

prevedendo quindi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba definire «le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni» a qualcosa di non identificato. È quindi necessaria un'integrazione in tal senso;

all'articolo 29, comma 4, terzo e quarto periodo, si fa riferimento al «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Poiché il predetto comma 601 istituisce due Fondi distinti, ovvero il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», è indispensabile identificare con precisione a quale dei due Fondi si vuole fare riferimento, che la relazione tecnica indica nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»;

l'articolo 30, comma 1, reca una novella all'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tale novella prevede, tra l'altro, l'adozione di un decreto «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», un termine non coerente in quanto il decreto-legge n. 50 è in vigore da oltre due anni. Non potendosi ricorrere alla semplice sostituzione di "decreto" con "disposizione", poiché la novella non sostituisce un intero comma, si suggerisce di ricorrere alla data fissa, calcolando i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

all'articolo 31, in merito all'uso delle espressioni «aree della ZES unica del Mezzogiorno» e «aree del Mezzogiorno», anziché «regioni», nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

all'articolo 31, comma 4, il riferimento alle «individuate fonti di finanziamento» rende impossibile l'identificazione delle fonti medesime. È indispensabile precisare quali siano le fonti in questione, che, in base alla relazione tecnica, sono verosimilmente da individuare nelle risorse di cui al comma 2;

all'articolo 32, i commi 1 e 2 fanno riferimento agli investimenti 2.1 e 2.2 della missione 5, componente 2, del PNRR. Tuttavia, tali investimenti non si rinvengono nell'ultima versione del Piano; si ritiene che possa trattarsi degli investimenti 4 e 5 della medesima componente 2 della missione 5, recanti rispettivamente «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» e «Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)»;

all'articolo 32, comma 2, è presente un riferimento al comma 1, secondo periodo. Poiché il comma 1 consta di un unico periodo, appare opportuno sopprimere il riferimento;

l'articolo 33, comma 3, prevede la possibilità di assegnare risorse per investimenti «nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1». Tale localizzazione è tuttavia estremamente ambigua, poiché al comma 1 sono elencate sette regioni e si fa riferimento a investimenti «nel territorio delle predette regioni», ma, alla lettera *a)*, si parla di «aree industriali produttive e artigianali», che potrebbero più probabilmente essere le destinatarie specifiche degli investimenti di cui al comma 3;

l'articolo 33, comma 4, secondo periodo, prevede la possibilità che Invitalia sia individuata come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi senza che sia specificato il soggetto competente all'individuazione né il tipo di atto necessario a tal fine, «con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3». Nel caso degli interventi finanziati ai sensi del comma 3, non è indicato a quali risorse si applichi il «limite del 2 cento», che andrebbero quindi anch'esse specificate;

l'articolo 34, comma 1, primo periodo, prevede l'adozione, in coerenza con il Programma nazionale cultura 2021-2027, di un Piano di azione che individui la tipologia di iniziative ammissibili a finanziamento «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma». Tale espressione è particolarmente ambigua, tenuto conto delle definizioni date alle lettere *f)* e *h)* del comma 4

dell'articolo 1; la lettera *f)* reca, infatti, la definizione «regioni del Mezzogiorno» elencandone otto, mentre la lettera *h)* reca la definizione «regioni meno sviluppate» e ne elenca sette, che coincidono con quelle cui è rivolto il citato Programma nazionale cultura. Al fine di evitare ambiguità interpretative della norma, appare necessaria una modifica del testo;

all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sono elencati dei progetti che devono fare parte del Piano di azione previsto dal primo periodo; tra questi è indicata «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35», utilizzando un'espressione, non solo in lingua inglese, ma in più eccessivamente ellittica: il riferimento all'età deve essere inferito dal contesto, e non si specifica se i componenti di età inferiore a 35 anni debbano essere tutti quelli che fanno parte dei complessi orchestrali o solo una parte degli stessi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 26, ritiene opportuno prevedere che i risultati della valutazione di cui al comma 6 siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero.

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

Al titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

All'articolo 38 premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» *con le seguenti:* «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

All'articolo 1, comma 4, lettera d)*, sopprimere le parole:* «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» *con le seguenti:* «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» *con le seguenti:* «a valere sul FSC».

All'articolo 4, comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» *con le seguenti:* «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

All'articolo 4, comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «e con le risorse del PNRR» *con le seguenti:* «e a valere sulle risorse del PNRR».

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» *con le seguenti:* «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» *aggiungere le seguenti:* «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del

Programma» *inserire le seguenti:* «operativo complementare».

All'articolo 7, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» *con le seguenti:* «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» *inserire le seguenti:* «, per la cura dell'infanzia» *e*

al comma 3, lettera c)*, numero 2), sostituire le parole:* «servizi educativi, sanitari o assistenziali» *con le seguenti:* «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

All'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

All'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

All'articolo 15, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

All'articolo 17, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord Italia».

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «n. 123» *inserire le seguenti:* «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera *c)*, e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

All'articolo 18, comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

All'articolo 18, comma 7, lettera a)*, secondo periodo, sopprimere le parole:* «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

All'articolo 22, comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti:* «le modalità».

All'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» *con le seguenti:* «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» *e le parole:* «annualmente individuate» *con le seguenti:* «annualmente individuati».

All'articolo 26, comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «le modalità di accesso» *inserire le seguenti:* «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

All'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» *con le*

seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

All'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro la data del 7 luglio 2024».

All'articolo 31, comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» *con le seguenti:* «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

All'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2»» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

All'articolo 32, comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

All'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» *con le seguenti:* «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*,».

All'articolo 34, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» *con le seguenti:* «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» *con le seguenti:* «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58215

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 200 del 19/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

200a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

_____

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
SBROLLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ieri, quando ci siamo lasciati in quest'Aula, tutto pensavo tranne di dover riprendere la parola di prima mattina per ritornare su un aspetto che abbiamo ieri denunciato e cioè quello del baratto tra le forze politiche di maggioranza.
Io spero che i colleghi della maggioranza… *(Commenti)*. Sì, senatrice Bizzotto, lei esulta, non ha portato la bandiera di San Marco. Purtroppo in maniera indecorosa i suoi colleghi ne hanno sbandierate numerose alla Camera questa mattina… *(Commenti)*. Indecorosa, lo ribadisco… No, non erano…
PRESIDENTE. Vorrei rivolgere un invito a tutti i colleghi indistintamente. *(Commenti)*. Senatore Rastrelli! Invito tutti a rivolgersi alla Presidenza.
BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiedo ai colleghi di fare lo sforzo di ascoltare cosa i Gruppi

di opposizione hanno da dire anche quando si interviene sull'ordine dei lavori.
Sì, ribadisco indecorosa, perché le modalità con cui si è arrivati al voto finale… *(Commenti)*. Sì, tutte le bandiere vanno rispettate, soprattutto il Tricolore. Soprattutto il Tricolore va rispettato *(Applausi)*. Tutte le altre discendono dal Tricolore, con le loro storie sempre rispettabili, che non sono però le storie dell'Unità nazionale.
Signora Presidente, lo dico perché aver costretto il Parlamento ad una seduta notturna che è finita questa mattina alle 7,50 dà la dimostrazione plastica del baratto avvenuto che abbiamo denunciato per mesi. *(Applausi)*.
L'Aula di Montecitorio è stata costretta questa notte a votare, emendamento dopo emendamento, quando non c'era alcuna urgenza. Presidente Malan, non c'era alcuna urgenza. Lo dico per noi, perché poi dobbiamo definire le modalità con le quali convivere in queste Aule. Quello che è avvenuto a Montecitorio è grave, lo denunciamo e ribadiamo che il baratto fa solo male al Paese. Non ci lasciate altro scampo che la raccolta firme per un *referendum* che boccerà lo "spacca Italia" di Calderoli, perché finirà così. *(Applausi)*. C'è una cosa che però ci preoccupa di più. Signora Presidente, lo dico qui e poi con i colleghi Presidenti dei Gruppi di opposizione sono sicuro che riusciremo a coordinare l'azione. Signora Presidente, io le chiedo sin da ora di chiedere al Governo di non prestarsi alla firma di alcuna pre-intesa con nessuna Regione fino a quando il ministro Giorgetti non ci avrà detto dove sono le risorse, quando i due rami del Parlamento delibereranno per il finanziamento dei LEP e, soprattutto, quando saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Sul trasporto pubblico locale, sull'assistenza, dagli asili nido agli anziani, sulla sanità e sulla scuola non si fa propaganda politica. *(Applausi)*. Avete fatto tanta propaganda politica, ma quella è la vita vera degli italiani.
Quindi, signora Presidente, il baratto c'è stato ed è andato in onda, purtroppo, questa notte. All'alba, gli italiani si sono svegliati ritrovandosi con lo "spacca Italia" che è diventato legge. Noi chiediamo, innanzi tutto, alla Presidenza la convocazione della Conferenza dei Capigruppo che era già programmata, ma mancava l'orario. Mi auguro che si possa tenere oggi, perché stiamo chiedendo da settimane la calendarizzazione dei provvedimenti delle opposizioni.
Chiediamo, soprattutto, un impegno solenne in questa sede, come alla Camera faranno i nostri colleghi, per avere presto in Aula il ministro Giorgetti che dovrà spiegarci come intendono andare avanti, visto che la legge sull'autonomia, lo "spacca Italia" di Calderoli, è in vigore, ma non c'è un euro, perché dentro la legge stessa avete sottolineato che era tutto ad invarianza di spesa. *(Applausi)*.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, voglio semplicemente associarmi alle parole del presidente Boccia, che condivido molto. Non voglio, quindi, aggiungere particolari considerazioni di merito a quelle da lui svolte, ma voglio semplicemente dire che, per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, noi abbiamo esattamente lo stesso giudizio politico rispetto a quello che è accaduto stanotte, nel metodo e nel merito.
Quanto al metodo, come stiamo dicendo da molte settimane a questa parte, da molti mesi a questa parte, davvero non si capisce una cosa. Questi provvedimenti non sono decreti-legge. Uno, quella sul premierato, è addirittura una riforma costituzionale; l'altro, naturalmente, non è una riforma costituzionale, ma non è neanche un decreto-legge che scade. Quindi, non si capisce né la fretta né, francamente, quanto accaduto nell'altro ramo del Parlamento, addirittura con una seduta notturna, come se si dovesse necessariamente concludere l'esame di quel provvedimento entro questa mattina, come se scadesse. Questo è proprio il segno del fatto che, attorno a questi due provvedimenti, c'è stato un vero e proprio scambio politico.
Signora Presidente, rivolgendomi a lui per suo tramite, anticipo l'obiezione che farà certamente, parlando dopo di me, il presidente Romeo, così come ha fatto anche ieri in dichiarazione di voto. Il punto non è che questi due provvedimenti erano entrambi nell'agenda di Governo dei due principali partiti del centrodestra. Lo sappiamo perfettamente. Lo abbiamo letto il programma di Governo e i cittadini l'hanno votato. Quindi, sappiamo bene che l'autonomia differenziata e il presidenzialismo (perché all'epoca c'era il presidenzialismo nel programma di Fratelli d'Italia) erano contenuti all'interno

del programma di Governo con cui le forze di destra si sono presentate alle elezioni.
Il punto che devono spiegare agli italiani è come conciliano questi due provvedimenti, che sembrano ispirati a logiche completamente opposte. Su questo non hanno saputo dire niente in tutti questi mesi. *(Applausi)*.
Quelli che hanno sostenuto, in tutti questi anni, addirittura che la riforma del Titolo V fosse sbagliata, che bisognava abolire le Regioni (perché Fratelli d'Italia ha presentato, negli anni scorsi, un disegno di legge per abolire le Regioni), oggi sostengono, invece, che non vanno abolite. Hanno cambiato idea, in maniera molto significativa, anche rispetto al pensiero dei loro padri fondatori, ma questo è un problema loro, naturalmente, non un problema mio.
Ora riconoscono l'autonomia differenziata, che dovrebbe essere quanto di più distante da quel tipo di cultura politica e dal loro punto di vista. Il punto non è che tali riforme erano entrambe contenute nel programma di Governo. Il punto è che parliamo di due provvedimenti totalmente in contraddizione l'uno con l'altro, che hanno solo una cosa in comune, come abbiamo detto in tutti questi mesi, cioè il fatto di mettere il Parlamento in una condizione di gigantesca marginalità.
Personalmente penso che questo non accadrà, perché, come ha detto bene il presidente Boccia, il *referendum* confermativo sul premierato lo vinceremo senz'altro, come penso che vinceremo anche il *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, sull'autonomia differenziata. È stata già annunciata infatti la raccolta di firme per indire un *referendum* anche su questo provvedimento, perché è evidente che, anche se non è una riforma costituzionale, l'ultima parola dovrà essere comunque del Paese reale.
Il punto da comprendere è che, se entrambe queste riforme davvero diventassero legge, avremmo un Paese in cui c'è un Primo Ministro che accentra tutti i poteri; quali sono questi poteri, però, non è troppo chiaro, perché nel frattempo se ne decentra una parte rilevantissima ai Presidenti di Regione, anzi ai governatori, perché a quel punto saranno davvero governatori. Governeranno le Regioni come se fossero dei piccoli Stati e voi capite bene che il combinato disposto di questi due provvedimenti crea un caos politico e anche istituzionale gigantesco. Nessun Paese al mondo vedrà e vedrebbe un tale cortocircuito istituzionale, per cui non si capisce come componga questo elemento di difficoltà un *Premier* che accentra tutti i poteri, anche se poi le norme sulla scuola le fa un governatore regionale.
Questo è il punto su cui ci dovete rispondere. Non basta dire che le riforme erano scritte nel programma; benissimo, erano scritte nel programma, ma rispondeteci su questo punto di merito: come si tengono assieme questi due principi che sono culturalmente radicalmente diversi?
Io penso che su questo, in tutti questi mesi, risposte non ne siano arrivate. È solo arrivato anche il terzo partito della maggioranza, che dal suo punto di vista si sentiva escluso dallo scambio e, dal suo punto di vista, ha fatto bene a mettere il pezzo da novanta. Ha detto qualcosa del genere: per quale motivo questo scambio deve rimanere a due, perché devono esserci soltanto premierato e autonomia differenziata? Aggiungiamo anche la riforma della giustizia nello scambio, così lo facciamo perfettamente e ci accontentiamo tutti.
Questo è ciò che sta accadendo plasticamente sotto gli occhi del Paese. Capite bene che, dal nostro punto di vista, a questa logica abbiamo il diritto o anzi, io penso, addirittura il dovere di mettere in campo l'opposizione più forte possibile. In Parlamento naturalmente i numeri li avete perché siamo stati sufficientemente stolti qualche mese fa, ma questa cosa certamente non accadrà più nel futuro prossimo e, soprattutto, quando la parola spetterà ai cittadini, vedrete che queste pagine tristi che abbiamo vissuto, fra qualche anno chi le leggerà nei libri di storia, le considererà semplicemente uno scherzo mal riuscito. *(Applausi)*.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, vorrei a mia volta ringraziare sia il presidente Boccia che il presidente De Cristofaro, immagino anche il presidente Patuanelli, che sarà più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, perché sono la dimostrazione plastica di quanto state rosicando. *(Applausi)*.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, noi vorremmo portare un ulteriore elemento di riflessione a supporto dell'istanza, che condividiamo, avanzata dal presidente Boccia di richiedere una immediata audizione del ministro Giorgetti.

Signora Presidente, colleghi, oggi l'Italia è entrata nella procedura di infrazione. L'avvocato Agnelli avrebbe detto che la ricreazione è finita. Mentre noi siamo stati immersi dentro i fuochi fatui di una campagna elettorale giocata all'insegna degli effetti speciali, il Governo aveva semplicemente preso la decisione di mettere sotto il tappeto tutto quello che non era in grado di affrontare; oggi quel tappeto va sollevato e i conti pubblici del nostro Paese non sono in ordine, non sono in linea, non sono adeguati. Questa è la drammatica verità.

Visto che si discute di autonomia differenziata che deve essere finanziata, sarebbe davvero interessante comprendere come questo possa avvenire nella misura in cui il meccanismo che contempla la procedura di infrazione contiene l'obbligo per il Governo di presentare un piano fiscale e strutturale di riordino della spesa pubblica nel nostro Paese che preveda riforme a medio termine, che preveda tagli di spesa e che possa prevedere, nel caso in cui i tagli di spesa non vengano realizzati, incrementi di tasse. Questo perché mentre voi salite sui palchi dei comizi a raccontare che arriverà l'autonomia differenziata e che quindi, improvvisamente, saremo tutti più ricchi, bisogna trovare tra i 10 e i 12 miliardi per rispettare le regole dell'Unione europea, che prevedono nel Patto di stabilità - che voi avete definito all'interno del Consiglio europeo, signori della maggioranza, signori del Governo, non lo hanno fatto i poteri forti, Soros o qualche altro globalista che voleva realizzare chissà quale macchinazione, ma l'avete concordato, definito e sottoscritto voi - l'obbligo di ridurre di mezzo punto percentuale l'anno il *deficit* strutturale. Ci volete spiegare per favore come lo volete fare, visto che i 10 miliardi che avete stanziato per il taglio del cuneo fiscale a debito non potranno più essere raccolti a debito? Qui bisogna trovare all'istante tra i 20 e i 22 miliardi per riportarci in bolla, altrimenti il rischio è che il nostro Paese torni a ballare, una situazione che noi vogliamo assolutamente evitare. Mentre siamo immersi in una situazione da fumeria d'oppio, nella quale discutiamo di cose irreali, la realtà si sta imponendo, con tutte le sue conseguenze. Pertanto, anche noi siamo dell'opinione che debba essere convocata la Conferenza dei Capigruppo e che debba essere immediatamente calendarizzata un'audizione del ministro Giorgetti, perché tutti questi aspetti rientrano anche nella responsabilità di un Governo che si è presentato in quest'Aula con un DEF vuoto, senza avere in alcun modo detto come tutti questi aspetti sarebbero stati affrontati. Adesso l'imbuto si è ristretto e, cari signori, ci dovete dire come pensate di farci passare da quel pertugio.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signora Presidente, innanzitutto rosicare è la conseguenza di un sentimento di invidia che non appartiene né a me né al mio Gruppo, né - credo - alle forze di opposizione. Noi non rosichiamo, siamo felici per i successi degli altri, un po' preoccupati se quei successi rappresentano un fallimento per il Paese, questo ovviamente sì. *(Applausi)*.

Aggiungo molto poco a quanto detto dai miei colleghi, che condivido; dico soltanto che qualche volta il destino, il fato crea delle situazioni meravigliose. Oggi inizia il percorso degli esami di maturità - ovviamente facciamo i nostri auguri a chi li deve sostenere - che si apre con l'analisi di un testo di Maria Agostina Cabiddu che parla della lungimiranza e dell'intuizione dei Padri costituenti: quella Costituzione che, con l'autonomia differenziata fatta in un modo scellerato e con il premierato voi state distruggendo, è oggi sui testi dei maturandi che vorranno analizzarla e diranno la loro su quanto sia fondamentale difenderla. *(Applausi)*. Questo è sufficiente.

Penso che siano altri a dover rosicare oggi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Patuanelli, anche lei formula una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo?

PATUANELLI *(M5S)*. Sì, signora Presidente, ovviamente ne condivido la necessità.

PRESIDENTE. Bene, lo chiedevo per avere contezza delle varie questioni che sono state sollevate.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, premetto che da militante politico nessuna discussione mi scandalizza, nemmeno questa di oggi, che ha ripreso brevi cenni sull'universo, come si sarebbe detto una volta: il debito pubblico, che è ingente e le gravissime difficoltà economiche del mondo. Il cambiamento climatico è stato trascurato in questo accenno di seduta.

I problemi sono molteplici: gli Houthi che bombardano le navi nel Mar Rosso, Gaza (e lo dico con serietà), l'attacco all'Ucraina. I problemi dell'umanità - ripeto - sono molteplici, quindi è bene che il Parlamento la mattina li ricordi.

Non ho capito quindi di che cosa stiamo parlando. Mentre entravo in Aula ho sentito commenti sulla seduta della Camera e commenti sulla seduta del Senato. Addirittura mi pare che il collega Boccia abbia criticato l'ostentazione del Tricolore. Se lo fanno loro con il cartello di carta malfatto - alla Camera l'hanno fatto meglio nei giorni scorsi - e con le bandiere, si può fare; se lo fanno altri, non si può fare. Quindi vogliamo un regolamento sull'uso del Tricolore nelle Aule parlamentari, per sapere chi lo può usare e come.

Quanto agli incidenti parlamentari, mi sembra il "processo del mercoledì". Vi ricorderete che andava in onda «Il processo del lunedì», con il compianto Aldo Biscardi. Stiamo facendo il dibattito del giorno dopo al bar: quella legge mi piace, quella non mi piace; spiegateci il programma; non si abbina la cravatta con il vestito e il premierato con l'autonomia regionale. È un dibattito sull'universo mondo, ma non mi scandalizza, perché il Parlamento è fatto per parlare e per confrontarsi. Sapevo però che all'ordine del giorno c'era un provvedimento urgentissimo sulla cybersicurezza: era urgentissimo quando doveva essere utilizzato per posporre il voto sul premierato; adesso è meno urgente.

Ci manca solo il VAR per imitare «Il processo del lunedì» o il moviolone, come si chiamava allora, con il quale vorrei vedere Stumpo, che è un parlamentare del PD, che lancia le sedie sul Governo; è stato anche lui squalificato come membri di altri Gruppi parlamentari. Anche io voglio parlare di tante cose: Grillo cosa è venuto a fare a Roma? È venuto a parlare con il tesoriere del MoVimento 5 Stelle per avere la conferma di 300.000 euro di soldi pubblici che prende all'anno? Non c'è solo l'acqua pubblica, ma ci sono anche i soldi pubblici che prende Grillo. Questo mi sembra sia stato… *(Commenti).* Ognuno introduce gli argomenti che vuole. *(Commenti).* La Presidenza ha consentito che si parlasse di tutto. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Un momento.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Lei ha consentito di parlare di tutto. Per me è urgente parlare anche dell'uso dei fondi dei Gruppi parlamentari. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Un attimo, presidente Gasparri.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Allora, oltre a chiedere la Capigruppo, chiedo la convocazione di altri organismi parlamentari per decidere anche come si usano i fondi dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato, visto che giustamente qui si parla di tutto. Siamo al processo del mercoledì, quindi anch'io voglio il moviolone sugli argomenti che chiedo io. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Gli interventi sull'ordine dei lavori hanno avuto come argomento la richiesta di una Conferenza dei Capigruppo su questioni che hanno a che vedere con i lavori di entrambe le Camere e una richiesta rivolta al ministro Giorgetti. Siccome siamo in un sistema di bicameralismo e sono state menzionate questioni che riguardano l'impianto istituzionale, ho dato a ciascun Gruppo la possibilità di esprimersi.

Adesso attendo ovviamente anche l'intervento del presidente Malan per comprendere cosa riportare al presidente La Russa.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, mi rifaccio intanto agli interventi degli altri due Presidenti di Gruppo della maggioranza. Condivido pienamente entrambi, sia quello particolarmente sintetico del presidente Romeo, sia gli argomenti portati dal presidente Gasparri, inclusa la citazione di Antonio Gramsci con la quale ha esordito. Io voglio fare un'altra citazione. Un collega che è stato senatore per parecchie legislature, che è stato Capo dello Stato ed anche Presidente del Senato, diceva che non bisognerebbe neppure menzionare l'altro ramo del Parlamento, tutt'al più denominandolo in questo

modo. Diceva inoltre che bisogna fare come a Oxford e Cambridge, dove, parlando ciascuno dell'altra università, la definiscono semplicemente *the other place*, l'altro posto. Non so se lui avesse ragione, anche perché il presidente Cossiga ha sperimentato sulla sua pelle che il sacrale rispetto per il Capo dello Stato nel suo caso fu dimenticato. *(Applausi)*. Ripeto, il sacrale rispetto del Capo dello Stato nel suo caso fu dimenticato, con insulti pesantissimi anche nelle Aule parlamentari - peraltro spesso adeguatamente ricambiati - e anche con l'avvio della messa in stato d'accusa. Ebbene, non penso che l'apertura di seduta sia la sede per discutere di quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, ovviamente ciascuno usa la facoltà di parola come crede. Riguardo all'unica richiesta sull'ordine dei lavori e la Conferenza dei Capigruppo, ci rimettiamo alle decisioni del Presidente; credo che non ci siano problemi in questo. Per il resto, auspico che passeremo ad esaminare l'ordine del giorno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A conclusione di questo giro di interventi, ovviamente senza alcun commento da parte mia, come è fin troppo ovvio che debba essere, ma solo per il verbale, il presidente Boccia ha fatto menzione non tanto dei lavori ma di un fatto che - lo dico al presidente Gasparri - non era l'esposizione del Tricolore, bensì l'esposizione di altre bandiere. *(Commenti)*. Ma infatti, grazie senatrice, io sto solo riassumendo - come ho detto - per il verbale. Va benissimo, abbiamo compreso i punti di vista diversi. Grazie, presidente Malan, anche per questo prezioso ricordo sui lavori. Essendo stato esposto un fatto - non i lavori, ma un fatto - ho ritenuto che poteva essere menzionato. Però la ringrazio, perché ci ha rammentato una discussione istituzionale che ci arricchisce e che sarebbe sempre opportuno avere a mente.

Detto tutto questo, adesso riporterò, durante i nostri lavori, la reiterazione della richiesta di convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, che peraltro - lo dico per l'Aula - era già stata stabilita nella scorsa Conferenza dei Capigruppo per la giornata di oggi. Riferirò di questa richiesta insistente, perlomeno da parte dell'opposizione, ovviamente anche per quanto riguarda l'audizione del ministro Giorgetti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1143) *Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*

(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 10,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Tosato e Berrino, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosato.

TOSATO, *relatore*. Signora Presidente, il testo del provvedimento si compone di 24 articoli, suddivisi in due capi. Nell'illustrare il contenuto del disegno di legge, mi soffermerò sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli da 1 a 15, ricompresi nel capo I, lasciando quindi la parola al relatore della 2a Commissione, senatore Berrino, per l'illustrazione dei restanti articoli.

L'articolo 1 è volto a prevedere un più ampio obbligo di notifica di incidenti rilevanti per la cybersicurezza per soggetti ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, istituito dal decreto-legge n. 82 del 2021. Il comma 2 indica le modalità con le quali effettuare la notifica e il comma 3 dispone che gli obblighi di notifica si applichino, per alcuni soggetti, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In base al comma 4, i soggetti indicati al comma 1 possono anche effettuare notifiche volontarie di incidenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di notifica. I commi 5 e 6 attengono alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica, mentre il comma 7 esclude alcuni specifici soggetti dall'ambito di applicazione dell'articolo.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni, gli enti pubblici e altri soggetti che forniscono servizi pubblici, qualora siano oggetto di segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, debbano provvedere tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.

L'articolo 3 stabilisce che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica provvedano, oltre che alla notifica, anche alla segnalazione degli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza.
L'articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede che i dati relativi a incidenti informatici siano raccolti sulla base degli adempimenti di notifica previsti a legislazione vigente dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ne cura la pubblicità come dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici.
L'articolo 5 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni del nucleo per la cybersicurezza ulteriori soggetti, tra i quali rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresentanti della Banca d'Italia.
L'articolo 6 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre il differimento degli obblighi informativi e delle attività di resilienza in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei casi in cui questo sia considerato strettamente necessario dai servizi di sicurezza della Repubblica.
L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.
L'articolo 8 istituisce per le pubbliche amministrazioni, indicate nell'articolo 1, comma 1, ove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza.
L'articolo 9, introdotto alla Camera, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia, nonché quelle sulla conservazione delle *password*.
L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto-legge n. 82 del 2021 al fine di valorizzare l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L'articolo 11 definisce i termini e le modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza ed erogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia.
L'articolo 12, intervenendo sull'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi, non possano essere assunti, né assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere mansioni in materia di cybersicurezza.
L'articolo 13, introdotto alla Camera, pone in capo al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti per un lasso di tempo di tre anni dalla cessazione dell'incarico.
L'articolo 14 introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici.
L'articolo 15, aggiunto dalla Camera, introduce nel testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 nuovi princìpi e criteri direttivi specifici, a cui il Governo dovrà attenersi nel Regolamento della normativa europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
In definitiva, Presidente, questo provvedimento, per le parti di mia competenza, ma anche di competenza della 2a Commissione, intende dare delle risposte a un tema particolarmente rilevante in crescita esponenziale. Gli attacchi cibernetici sono sempre più frequenti e creano non solo insicurezza per i nostri sistemi, ma anche la possibile divulgazione di dati sensibili. Tra tutti voglio fare solo un riferimento a quelli in materia sanitaria: ormai non c'è Regione, non c'è Provincia, non c'è USL o ASL che non sia stata colpita da questi attacchi che non provocano solo la sottrazione di dati sensibili, ma creano anche danno all'erogazione dei servizi ai cittadini, perché, ogniqualvolta si verificano, ci sono periodi di interruzione nella prenotazione delle visite. Sappiamo quanto sia rilevante la necessità di accelerare visite e prestazioni per le nostre comunità in tema sanitario.
Quindi, è particolarmente importante che questo provvedimento sia stato approvato rapidamente alla

Camera, col contributo di tutte le forze politiche, e che anche al Senato abbia visto nelle sedute delle Commissioni riunite 1a e 2a un atteggiamento collaborativo di tutte le forze politiche, nella consapevolezza che non servirà a impedire qualsiasi attacco cibernetico ma, sulla base dell'esperienza passata, dà degli strumenti aggiuntivi alle pubbliche amministrazioni per cercare di prevenirli, evitarli e segnalarli con tempismo per limitare i danni nel maggior modo possibile. Quindi, ringrazio tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto e consegno il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berrino.

BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, faccio miei i ringraziamenti del correlatore Tosato per come si sono svolti i lavori in Commissione per permettere a questo atto di arrivare in Aula in tempi brevi. Svolgerò una relazione sugli articoli dal 16 al 24, che sono di competenza della Commissione giustizia, sebbene l'esame nelle Commissioni sia stato svolto congiuntamente.

L'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.

Occorre sottolineare preliminarmente che le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a)*, risultano conseguenti alle modifiche introdotte dalla lettera *t)* dello stesso comma 1, del quale si dirà in seguito.

Il comma 1, lettera *b)*, modifica poi l'articolo 615-*ter* del codice penale (accesso abusivo a un sistema informatico telematico), ampliandone l'ambito di applicazione della fattispecie e inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Il comma 1, lettera *c)*, modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale e la disposizione, oltre a modificare la definizione della fattispecie delittuosa, ampliando il dolo specifico previsto per la configurabilità della fattispecie attraverso la sostituzione della nozione di profitto prevista dal testo vigente con quella più ampia di vantaggio, ne ridefinisce anche le aggravanti.

La lettera *d)* del comma 1 abroga l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, il cui contenuto è però integralmente riprodotto nel nuovo articolo 635-*quater*.

Il comma 1, lettera *e)*, interviene sull'articolo 617-*bis* del codice penale prevedendo una circostanza aggravante che ricorre nel caso di commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri da un investigatore privato anche abusivo o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il comma 1, lettera *f)*, interviene sull'articolo 617-*quater* modificandone in particolare le circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *g)*, modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, intervenendo anche in questo caso sulle aggravanti.

Il comma 1, lettera *b)*, apporta modifiche all'articolo 617-*sexies*, prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *i)*, reca una disposizione di coordinamento volta a modificare la rubrica del capo III-*bis* del titolo XII del libro secondo del codice penale, ora denominata «Disposizioni comuni», conseguentemente all'introduzione dell'articolo 623-*quater*.

Il comma 1, lettera *l)*, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 624-*quater* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter* (accesso abusivo a un sistema informatico telematico), 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies*.

Il comma 1, lettera *m)*, aggiunge un comma all'articolo 629 del codice penale (estorsione) che punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000 la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici realizzata dalla costrizione di taluno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o altro ingiustificato profitto mediante condotte o la minaccia di compierle. Si prevedono inoltre la reclusione da otto a ventidue anni e la multa da euro 6.000 a euro 18.000 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti del delitto di rapina.

Il comma 1, lettera *n)*, interviene sull'articolo 635-*bis* prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice, modificando la disciplina della fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *o)*, modifica l'articolo 635-*ter* intervenendo sulla definizione della fattispecie delittuosa e apportando modifiche alle circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *p)*, interviene sull'articolo 635-*quater* prevedendo un innalzamento della pena per la fattispecie semplice e l'ampliamento della fattispecie aggravata riguardo al danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il comma 1, lettera *q)*, introduce nel codice penale l'articolo 635-*quater*.1 (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). Il primo comma del nuovo articolo riproduce il vigente articolo 615-*quinquies* del codice penale abrogato dalla già illustrata lettera *d)* e prevede quanto segue: «chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329».

Il comma 1, lettera *r)*, disciplina il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Rispetto alla fattispecie vigente, si prevedono un innalzamento sanzionatorio e la sostituzione della nozione di servizi informatici o telematici di pubblica utilità con quella di servizi informatici o telematici di pubblico interesse.

Il comma 1, lettera *s)*, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui all'articolo del codice penale 629, terzo comma, introdotto dalla lettera *l)*.

Attraverso una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera sono state aggiunte tre ulteriori lettere al comma 1. L'intervento principale è quello contenuto alla lettera *t)*, che inserisce all'articolo 640 del codice penale, secondo comma, una nuova circostanza aggravante del reato di truffa, nel caso in cui il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui individuazione. La medesima lettera *t)*, inoltre, prevede l'applicazione della nuova circostanza aggravante del reato di truffa al regime di procedibilità a querela della persona offesa.

Passando all'articolo 17, esso reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dall'articolo 16. La lettera *a)* interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, che al comma 3-*quinquies* reca il catalogo dei reati informatici attribuiti alla competenza del procuratore distrettuale.

Oltre a sopprimere il riferimento all'abrogando articolo 615-*quinquies*, sono inseriti i riferimenti all'articolo 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale, nonché al delitto relativo alla comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tesa a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco di reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e ai sistemi informatici o le attività ispettive e di vigilanza sui reati contro i sistemi informatici e i servizi informatici.

L'articolo 18 reca poi alcune modifiche alle norme sui collaboratori di giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991. La lettera *a)* estende le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia anche nei confronti degli autori di gravi delitti informatici, in relazione ai quali al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono riconosciute funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali. La lettera *b)* estende anche per i reati informatici la comunicazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore di giustizia.

L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni previste per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 20 interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'articolo 21 modifica il procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, prevedendo che la Commissione centrale debba chiedere il

parere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure.

L'articolo 22 disciplina il rapporto tra l'Agenzia di cybersicurezza nazionale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

L'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche all'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962, recante l'organizzazione e il funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 24 è di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il testo che ci accingiamo a discutere e poi a votare è sempre espressione di questo approccio che il Governo reitera ormai da quasi due anni su tutti i problemi di cui intende occuparsi. Anche stavolta non ci siamo discostati dal vecchio schema, che sintetizzerei in un reprimere e condannare; poi, per il resto, il Governo poco altro fa.

Ovviamente il tema degli attacchi informatici è di assoluta attualità, è una grande emergenza, non soltanto italiana, ma direi mondiale. I *digital device*, cioè tutti i dispositivi informatici di cui ormai ogni cittadino dispone e che sono diffusissimi, contengono una mole di informazioni personali, di dati sensibili, di dati sanitari, di dati economici, di dati che ci profilano, ci caratterizzano e consentono a chi vi ha accesso di conoscere qualsiasi cosa voglia sapere di noi; essi sono talmente tanti da rendere necessaria una strategia di difesa quanto più estesa possibile. Questo, almeno nelle intenzioni generali, è l'intendimento di questo decreto-legge.

Pensate che si stima che nel 2025 ci saranno 41 miliardi di *digital device*, cioè di strumenti informatici collegati in rete che condivideranno fra di loro e scambieranno informazioni.

È quindi un sistema che merita la massima attenzione e in questo senso Italia Viva si è sempre battuta per l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Ci siamo battuti per la sua istituzione, ci siamo adoperati per rafforzarla, darle operatività e capacità di intervento. Ci aspettavamo in tal senso da questo decreto-legge che alle dichiarazioni sostanziali e programmatiche, alle buone intenzioni, si aggiungesse la sostanza. Ci aspettavamo quindi che si dessero le risorse economiche per far funzionare meglio l'Agenzia nazionale della cybersicurezza e, soprattutto, per mettere in condizione tutti gli altri soggetti che il provvedimento individua come soggetti attivi (cioè come soggetti che sono onerati dell'obbligo di comunicazione, notificazione e denuncia di minaccia o di attacco informatico) di poterlo fare.

Ricordiamo che questi soggetti sono le Regioni, le Amministrazioni centrali, le Città metropolitane, le città con oltre 100.000 abitanti, le aziende di trasporto pubblico che abbiano una utenza superiore ai 100.000 abitanti, le società che gestiscono il servizio idrico e il trattamento delle acque reflue. Si tratta di punti di interesse nevralgici della nostra società. Giusto, ben venga quindi adoperarsi per metterli in condizione di essere operativi sulla cybersicurezza, individuare, anche a loro carico, l'obbligo di comunicazione, di notificazione e denuncia di un attacco informatico e creare la nuova figura del responsabile della cybersicurezza. Si tratta di una figura che opererà all'interno di queste amministrazioni che dovrà eseguire e soprattutto verificare che la società o che l'ente al quale appartiene e per il quale opera si sia dotato di strumenti di resilienza, di resistenza e di controllo del trattamento dei dati, al fine di evitare e scongiurare l'attacco, adoperandosi immediatamente a dare seguito a tutte le misure necessarie a difendere i dati anche sulle sollecitazioni inviate dall'Agenzia nazionale. Questa è la parte positiva e buona del decreto-legge.

La parte negativa, che ho citato in premessa, è data dalla mancanza di risorse. Non solo il Governo non prevede risorse, ma addirittura fa divieto di procedere a nuove assunzioni, affermando che con le risorse già esistenti ci si deve dotare di questa nuova figura. Tale disposizione metterà ovviamente in grande difficoltà soprattutto gli enti locali e le piccole amministrazioni, che magari non possono accedere a nuove assunzioni e non hanno al loro interno figure qualificate che possano svolgere questo ruolo.

L'approccio che il Governo mantiene nei confronti degli enti locali, delle Regioni e dei rapporti

istituzionali si conferma deteriore, accentra e poi dispone, ma non dà le risorse. Anche stavolta si conferma quindi tale approccio.

Forse però il decreto-legge più che mirare all'obiettivo del rafforzamento delle misure di contrasto agli attacchi informatici, ha una finalità che forse non è stata chiaramente indicata. Ho ascoltato con attenzione la relazione dei due colleghi senatori e devo dire che non mi è sembrato che nessuno dei due si sia occupato delle modifiche che il provvedimento introduce sul codice degli appalti. Ci si potrebbe chiedere le ragioni della necessità di modificare il codice degli appalti all'interno di un decreto-legge per il contrasto ai reati di cybersicurezza. Leggendo queste modifiche si vede che si intende andare in deroga alle norme, tra l'altro innovate da un anno, sul codice degli appalti, prevedendo che quando le amministrazioni fanno le gare per dotarsi degli strumenti per il contrasto agli attacchi informatici e, quindi, dispositivi tecnologici, consulenze o servizi che devono implementare all'interno della loro amministrazione, dovranno tener conto di altri parametri, oltre a quelli già previsti nel codice degli appalti. Questi altri parametri constano sostanzialmente di un pacchetto di norme che storicamente potremmo definire protezionistiche.

Infatti, si dice al RUP, il responsabile unico del procedimento nelle pubbliche amministrazioni, che sarà quello che farà la gara, di lasciar stare: che non interessa il criterio della migliore offerta qualitativa e neanche quello della migliore offerta quantitativa. Ciò che interessa è privilegiare le imprese nazionali, quelle che operano nella comunità europea o quelle che, comunque, hanno un profilo per il quale bisogna preferirle agli altri operatori.

Questo ci pone, evidentemente, di fronte a una riflessione. Una normativa del genere si pone in contrasto con l'Unione europea. È ovvio: non ci possono essere norme protezionistiche. Questo il Governo lo sa, ma, purtroppo, si ostina a andare contro le norme generali comunitarie. Quella sulla libera concorrenza è proprio quella che, fra tutte, come principio a questo Governo non piace. È proprio un principio che non sopporta. Non può proprio sentirlo discutere. Infatti, stiamo ancora aspettando che si risolva il problema delle concessioni balneari. Vedremo se dovremo incorrere ancora in un richiamo da parte dell'Unione europea. *(Applausi)*.

L'altra questione, che è ancora più interessante e sulla quale entrambi i relatori hanno completamente sorvolato, è quella relativa al divieto, per il personale che ha lavorato all'interno dell'Agenzia nazionale della sicurezza o negli organismi della sicurezza nazionale, di potere, al termine dei percorsi formativi per i quali ha svolto la propria attività al servizio dell'Agenzia o degli altri organismi, di lavorare liberamente.

Quindi, immaginiamo un professionista che partecipa a un corso di formazione all'interno dell'Agenzia nazionale, si specializza e lavora per un certo periodo di tempo all'Agenzia nazionale. Poi questo incarico cessa, perché magari era una collaborazione. Ebbene, il decreto-legge prevede che quel professionista non possa fare più nulla per tre anni; per due anni, se sono altri organismi.

Ma chi ci va a lavorare all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, se poi, per due o tre anni, viene posto fuori dal mercato? Quale professionista si mette al servizio dello Stato? *(Applausi)*. Bastava tutelare la riservatezza con un patto di segretezza, come si fa in tutte le amministrazioni dove si trattano argomenti del genere e materie così delicate. Porre un divieto assoluto e generalizzato significa, semplicemente, dire loro: non venite a lavorare con noi, perché non ne abbiamo bisogno.

Signor Presidente, la cosa più strana è che questa norma vale per tutti, tranne per il personale di servizio dell'Agenzia nazionale della sicurezza che cessi dal servizio perché posto in collocamento a riposo per sopraggiunti limiti d'età. Ma che cosa strana! Quello stesso soggetto che, se magari è un collaboratore esterno, per tre anni non potrà più lavorare con nessuno, se invece è un dipendente in servizio che va in pensione, non avrà più alcun vincolo. Ma cosa vuol dire questa norma?

Signor Presidente, io ragiono sempre da avvocato. Ho questo approccio sempre molto critico sui testi che leggo e che mi vengono sottoposti. Quindi, come mi ha insegnato il mio professore di diritto, mi chiedo sempre: *cui prodest*? *Cui prodest* queste norme, che vanno in deroga al codice degli appalti e queste che vietano di poter trovare un'altra occupazione, anche come investigatore privato, se si è lavorato all'interno dell'Agenzia nazionale per la sicurezza? Norme che, però, non si applicano, se si è posti in quiescenza. Gli interessi di chi stiamo perseguendo? Non certo quelli dello Stato italiano.

Signor Presidente, con l'ultima disposizione viene introdotta questa nuova figura del collaboratore di giustizia dei reati informatici. Chi, dopo aver commesso il reato, si adopera con lo Stato per rimediare al reato e alle sue conseguenze, può avere un beneficio pari ad uno sconto di pena tra la metà e i due terzi della pena prevista per il reato commesso. Peccato che, nella fretta, abbiamo dimenticato di stabilire se sia il minimo o il massimo edittale della pena. E come lei sa, signor Presidente, la differenza non è di poco conto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, come testé detto in quest'Aula, c'eravamo lasciati al baratto o, per meglio dire, allo scambio, anzi al mercimonio dei provvedimenti, entrando in una logica spartitoria in virtù della quale i partiti al Governo ne hanno imposto l'esame nell'agenda politica.

Sappiamo bene, come abbiamo detto più volte in quest'Aula, che consiste nel premierato a Giorgia, spacca Italia alla Lega Nord e separazione delle carriere dei magistrati a Forza Italia. Si sperava di aver raggiunto il fondo, ma purtroppo al peggio non vi è mai fine. In preda all'euforia di Tele Meloni, seguendo una regola cara ai noti imbonitori televisivi, ormai l'agenda politica è segnata dalle scadenze, siano esse stesse elettorali ovvero legate ad impegni istituzionali. Infatti, la reale ragione della compressione dei tempi di esame del provvedimento ad oggetto dei lavori di questa Assemblea era una disperata corsa al G7, che però non ha raggiunto il suo obiettivo, perché la questione del premierato ha avuto la precedenza in quest'Aula. Quindi il tentativo di sbandierare davanti ai *leader* riuniti il fatto che, grazie al Governo Meloni, l'Italia rappresenterà l'avanguardia mondiale in materia di cybersicurezza non è riuscito come avreste voluto.

Diciamoci, però, come stanno realmente le cose: l'Italia, purtroppo, signor Presidente, si colloca all'ultimo posto dei Paesi del G7 per quanto riguarda il rapporto tra le spese per la cybersicurezza ed il PIL con lo 0,12 per cento. Sarei proprio curiosa di sapere se questo sia stato detto dalla presidente del Consiglio Meloni in quel di Fasano. La cybersicurezza è essenziale per garantire un corretto sviluppo economico del Paese; il tessuto connettivo del nostro sistema economico è formato dalle attività delle piccole e medie imprese, ma troppo spesso sono proprio loro i destinatari degli attacchi. La esfiltrazione dei dati personali dei clienti a scopo estorsivo è aumentata del 27 per cento rispetto all'anno scorso. Si dirà che il disegno di legge in oggetto ha novellato l'articolo 629 del codice penale, creando la fattispecie dell'estorsione mediante i reati informatici, ma ciò non è sufficiente. Nella quasi totalità dei casi, infatti, le aziende preferiscono silenziare il cyberfurto accettando l'estorsione, piuttosto che rendere nota l'aggressione *hacker* col rischio del danno reputazionale: preferiscono, insomma, pagare il riscatto e finire nella *black list* dei soggetti pagatori che periodicamente subiscono incursioni.

Per capire il fenomeno, occorre stimare le cifre: nel 2022 tale *business* illecito ha toccato cifre altissime in termini di riscatti e proprio a tal fine sarebbe stata utile la diffusione della conoscenza dei temi di cybersicurezza presso le PMI, al fine di promuovere comportamenti positivi volti al contrasto di tali condotte. Si potrebbe dire, in via in generale, che il Paese tutto necessita di una cultura della cybersicurezza, al fine di rendere consapevoli tutti gli attori in gioco dell'importanza dei temi di cui si tratta.

Le modalità attraverso le quali il Governo ha inteso intervenire sulla materia sono indicative di come semplicisticamente si intenda affrontare questi problemi. Il solito - mi permetta di dirlo, signora Presidente - aggravio sanzionatorio compiuto, inteso sia come creazione di fattispecie di reato *ad hoc,* sia di aggravanti ad effetto speciale, sia di inasprimento delle sanzioni assistenti, appare infatti totalmente insufficiente ai fini di una compiuta analisi della fattispecie. Non vi è chi non veda, infatti, che la scelta di agire esclusivamente sulla pena per talune ipotesi di reato renderebbe la stessa disallineata rispetto al principio di proporzionalità della stessa, andando ad annullare l'effetto deterrente della sanzione, poiché il reo avrà l'impressione di soffrire di una pena ingiusta, in quanto scollata rispetto al principio di offensività della condotta.

In più, signora Presidente, sul tema la nuova direttiva europea rivolta agli Stati membri, a cui si è ispirato il disegno di legge in oggetto, nulla dice o consiglia in merito alla necessità di adeguare la

legislazione interna degli Stati in ordine all'impianto repressivo penale mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato o di aggravanti speciali, con relativo meccanismo limitativo di bilanciamento tra circostanze, tant'è che l'Italia già si era adeguata alla procedura di infrazione 2019/2033, con la quale la Commissione europea contestava il non corretto recepimento della direttiva relativa alle norme minime per la definizione dei reati e delle esenzioni nel settore degli attacchi contro il sistema di informazione. Il problema, quindi, non è circoscritto al sistema penale, bensì a quello culturale.

L'ultimo punto critico relativo all'inasprimento sanzionatorio attiene alla materiale attuazione di quanto predisposto. Gli attacchi *hacker*, signor Presidente, avvengono per la maggior parte da Paesi terzi rispetto all'Unione europea. Questo lo abbiamo detto anche più volte in Commissione. Basti pensare che quelli attuati dai filorussi sono aumentati del 30 per cento nel corso dell'ultimo anno. Come pensa questo Governo di riuscire a colpire tali autori, considerate da un lato le sofisticatissime tecniche delle quali si avvalgono e dall'altro il luogo di commissione del reato, ovvero Paesi sui quali l'Italia non esercita alcuna giurisdizione?

Un ulteriore tema è quello dell'invarianza finanziaria e qui torniamo al metodo. Non si vuole investire sulla cultura volta al contrasto della cybersicurezza: come si può pensare di combattere menti eccelse quali quelle degli *hacker* con investimenti pari a zero? Come si può pensare che il responsabile per la cybersicurezza possa intervenire se non si investe nella sua formazione? Come si può pensare che un'agenzia governativa, auspicabilmente spogliata da magliette celebrative di congressi politici, possa adeguatamente fronteggiare tali minacce solo con i proventi derivanti dalle sanzioni? Ah, dimenticavo: anche con i tanto vituperati - dalla maggioranza, chiaramente - fondi del PNRR, reperiti grazie al Governo Conte.

Servono investimenti. Il problema dell'invarianza finanziaria del provvedimento si riscontra anche in relazione a quanto accaduto in corso di esame alla Camera: se da un lato, infatti, si è introdotto un meccanismo volto a consentire le ispezioni ministeriali negli uffici giudiziari al fine di verificare la regolarità degli accessi alle banche dati, con evidenti rischi in materia di segretezza delle indagini, dall'altro proprio in ragione dell'obbligo di invarianza finanziaria è stato espunto dal testo il tracciamento dell'utilizzo delle banche dati pubbliche, un cortocircuito difficilmente spiegabile, visto che il provvedimento in questione era sorto proprio al fine di evitare che casi come quello ultimamente occorso si possano ripetere.

Il Governo continua pervicacemente a perseguire, sin dal lontano decreto-legge di istituzione del delitto di *rave party*, logiche solo ed esclusivamente punitive. Serve invece investire sulla creazione di una cultura della cybersicurezza al fine di implementare una generalizzata consapevolezza dei rischi ai quali cittadini e imprese sono esposti. Quindi, non facciamo i soliti provvedimenti di facciata e - diciamola tutta - solo politicamente utili, ma entriamo nel cuore del problema ed affrontiamolo con la dovuta attenzione.

Signor Presidente, sicuramente il mio appello resterà, come al solito, disatteso e qui, da buona napoletana, mi vien da dire: «*A lava' a capa 'o ciuccio se perd' l'acqua e 'o sapone*». Grande saggezza napoletana. Invito la maggioranza e coloro i quali non avessero capito il significato del famosissimo e usatissimo proverbio napoletano, ad andarlo a vedere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, partirei anch'io da alcuni dati giusto per capire dove siamo arrivati e di cosa stiamo parlando.

In Italia vi è stata un'impennata dei crimini cibernetici: più 65 per cento di attacchi nel 2023. Secondo i dati del rapporto annuale dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica, il settore più attaccato in Italia è quello governativo-militare, con il 19 per cento degli attacchi, un incremento del 50 per cento rispetto al 2022, seguito poi dal settore industriale, in particolare quello manifatturiero, quindi di particolare interesse per il nostro Paese, con il 13 per cento, ed un incremento del 17 per cento rispetto all'anno precedente. Si capisce quindi immediatamente come i cyberattacchi vadano a colpire dei settori strategici del nostro Paese e non solo. In un momento in cui lo scenario geopolitico rischia di creare delle fragilità e delle vulnerabilità importanti, evidentemente non possiamo non rispondere con estrema fermezza ed è in questa direzione che vanno sia questo disegno di legge, sia le attività del

Governo che finalmente affrontano la problematica offrendo soluzioni politiche e legislative, andando a creare quegli strumenti e anche, oserei dire, quella cultura per il rafforzamento delle difese *cyber*. E il riferimento fortemente voluto dalla Presidenza italiana all'importanza della cybersicurezza, fatto proprio nell'ultimo G7, ne è un'ulteriore dimostrazione.

I dettagli del disegno di legge sono già stati adeguatamente illustrati e non vorrei in questo caso ripetermi, ma ci tengo a sottolineare alcuni aspetti che, secondo me, sono particolarmente significativi.

Il Governo italiano ha promosso per la prima volta all'interno del G7 un gruppo di lavoro sulla sicurezza cibernetica, presieduto dal prefetto Frattasi, che è direttore dell'Agenzia italiana per la cybersicurezza nazionale, riunendo così tutti i responsabili delle agenzie e dei centri di responsabilità della cybersicurezza dei sette Paesi: il Canada, la Francia, la Germania, il Giappone, l'Italia, il Regno Unito e, non da ultimi, gli Stati Uniti. Importante iniziativa a trazione proprio italiana, che evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione, ma anche di un maggiore coordinamento tra gli alleati e questo specialmente in un momento delicato a livello internazionale come quello che stiamo attraversando.

Inoltre, il tema della cybersicurezza ha un valore anche, a nostro parere, strategico: la protezione da attacchi cibernetici dei nostri *asset* nazionali. Proprio le ultime crisi internazionali hanno dimostrato la pericolosità della cosiddetta guerra ibrida, poiché accanto alle minacce cosiddette tradizionali e provenienti dai domini classici come quello terrestre, quello aereo e quello navale, si sono aggiunte altre tipologie di azioni ostili ibride, provenienti dal cyberspazio, dallo spazio o con azioni, come sappiamo, di interferenza.

Per questo, considerando l'ampliamento del concetto di minaccia alla sicurezza nazionale, è necessario rafforzare le difese sia tradizionali che ibride, e armonizzare il sistema Paese proiettato verso interno e l'esterno, proprio per innovarlo, migliorarlo, rafforzarlo e far crescere il peso specifico del nostro Paese nei consessi internazionali. E proprio sulle minacce ibride e sulle ingerenze esterne va ad includere la mia proposta, peraltro condivisa anche da alcuni colleghi sia di maggioranza che di opposizione, per discutere ed analizzare sul piano politico, attraverso gli strumenti che i Regolamenti parlamentari ci consentono, come rafforzare queste sfide.

Dobbiamo dare per assodato che certe attività cibernetiche di potenze ostili siano evidentemente sinergiche alla destabilizzazione anche di nostre infrastrutture sensibili e strategiche; con uno scenario geopolitico in continuo mutamento, questo è un tema che non possiamo non affrontare. Proprio come questo Governo ha voluto tracciare la rotta, è necessaria una maggiore cooperazione non solo tra gli Stati europei, ma dell'intero Occidente. Rafforziamo la cooperazione con i nostri storici alleati, gli Stati Uniti, ma anche con il Regno Unito, con Paesi amici come Australia, India, Taiwan, che - lo ricordo - anche per esperienze dirette sanno bene come affrontare gli attacchi cibernetici provenienti, ad esempio, nel caso di Taiwan, dalla Cina o dalla Corea. Rafforziamo inoltre quella cooperazione con le organizzazioni internazionali, come ad esempio la NATO, su questa tematica.

Ritengo infine che solo con l'unità dell'Occidente potremo fronteggiare queste minacce ibride e difendere le nostre infrastrutture sensibili e strategiche, ma - lo voglio sottolineare - anche le nostre imprese ed aziende, poiché quando si parla di cybersicurezza non si parla solo di informatica in senso stretto, ma di vera e propria sicurezza nazionale. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 11,13)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento importante che sta esattamente nell'attualità che stiamo vivendo e attraversando per tutto quello che attiene ormai all'evoluzione dell'informatica: oggi stiamo discutendo molto anche di intelligenza artificiale e, tra l'altro, la cybersicurezza è molto collegata a tale tema.

Di fronte a questo argomento, l'opposizione e in particolar modo il Partito Democratico, com'è ovvio, non solo ha riconosciuto l'importanza e l'urgenza (d'altra parte anche nei Governi precedenti vi sono stati numerosi interventi in tal senso), ma ha voluto dare un poderoso contributo sia alla Camera che qui al Senato con degli emendamenti. Dal sottosegretario Mantovano, che si era reso protagonista di questa iniziativa legislativa, erano state date assicurazioni e rassicurazioni sul fatto che il contributo

dell'opposizione sarebbe stato tenuto molto presente. Questo si è realizzato solo in piccola parte. Devo dare atto alla Sottosegretaria oggi presente in Aula, che sicuramente non si è risparmiata; è stata molto attenta ed ha ascoltato le nostre istanze. A un certo punto però, il sottosegretario Mantovano si è anche fisicamente eclissato e quindi permangono una serie di problemi e di perplessità, perché qui l'approccio ormai è sempre il solito: di fronte a una questione molto rilevante, sociale o tecnologica come in questo caso, di sicurezza nazionale e internazionale che sia, si fanno una serie di norme perlopiù punitive o di organizzazione senza affrontare il nodo del problema. Da un lato, vi è infatti la questione delle risorse, perché quando parliamo di modernizzazione e di essere all'altezza di un'evoluzione tecnologica che ha una velocità più che supersonica (una volta abbiamo detto che va alla velocità della luce, ma ormai siamo molto oltre anche la velocità della luce), c'è una questione enorme di investimenti e di organizzazione.

Vorrei intervenire sui due argomenti: uno è quello delle risorse invariate e l'altro è quello delle cosiddette ispezioni direttamente dipendenti dal Ministero della giustizia.

Non si può dire che si affronta un problema di questo tipo a risorse invariate. Non lo si può dire, come ha fatto appunto in qualche modo la Sottosegretaria, che ho ascoltato nella nostra Commissione. Non c'è assolutamente un collegamento al PNRR, al fine di attingere a quei fondi. Si dice che il Governo, in particolare con il ministro Fitto, si sta impegnando per spendere efficacemente i fondi previsti a tal fine. Ma cosa vuol dire che si sta impegnando? Non si può dire che siamo a risorse invariate su una questione che richiederebbe invece risorse ben individuate.

Tra l'altro, a cascata, non solo è necessario indicare le poste di bilancio, ma è anche necessario dire ai soggetti che devono farsene carico (penso soprattutto ai Comuni) come possono fare per affrontare questo tema. Immaginiamo i nostri Comuni, ai quali viene attribuita una responsabilità davvero enorme, ma ai quali non diamo nessuna risorsa. Come fanno ad affrontare questo tema? Tale atteggiamento riguarda un'impostazione di fondo. Ai sindaci dei nostri Comuni si dice: vi togliamo l'abuso d'ufficio; poi però, quando si tratta di dare loro le risorse per affrontare i temi, purtroppo non ce ne sono. Addirittura abbiamo appreso che, ai Comuni che sono stati bravi a fare i progetti per il PNRR, si tolgono le altre risorse che dovrebbero arrivare. È veramente un grandissimo paradosso.

Vorrei ricordare che negli altri Paesi, per esempio negli Stati Uniti, su 65 miliardi di investimenti nel digitale, sono stati investiti 11 miliardi solo sulla cybersicurezza. Quindi, se la sicurezza è davvero così importante e se ci paragoniamo molto spesso agli altri Paesi, di cosa stiamo parlando? Per poter assumere il personale a risorse invariate, cosa facciamo? Dove tagliamo? Per l'ennesima volta taglieremo sui servizi essenziali, perché c'è un problema di sicurezza. Qui c'è davvero un *deficit* di impostazione, e vorrei dire anche di serietà, nell'affrontare i temi della sicurezza.

L'Italia è sicuramente indietro, come lo sono anche altri Paesi (ma l'Italia lo è sicuramente di più). Non possiamo non metterci un euro. Come dicevo, sono stati dati una serie di compiti agli enti locali e finanche alle aziende, quelle aziende che devono attuare una serie di disposizioni e alle quali avete detto: potete accedere ai bandi del PNRR. E se uno non vince il bando che fa? I compiti a cui deve adempiere non ci sono più? Non lo so, che modo è?

Poi c'è un'altra questione. Sicuramente era urgente, serviva anche per il G7, ci avete fatto accelerare e abbiamo compresso molto la discussione. Poi però, siccome serviva di più sbandierare il premierato invece che la cybersicurezza, quest'ultima si è fermata. C'è una direttiva europea sul tema, la NIS2, che deve essere recepita e che è molto importante. Invece di aspettare per recepire questa direttiva, ci è stato detto che si farà più avanti, ad ottobre.

A me spiace constatare, ancora una volta, che la tecnica dello sbandieramento delle norme, quando c'è una questione o un problema che ci preoccupa assolutamente tutti, è una tecnica che vale per tutto.

E veniamo alla questione delle ispezioni, che è evidente, anche sull'onda di fatti di cronaca che hanno assolutamente preoccupato tutti. Immagino quali saranno gli interventi: è stata messa è in pericolo la sicurezza delle persone con ingressi indebiti. Ma qui c'è un punto fondamentale. Voi date un potere ispettivo a un organo che dipende direttamente dal Ministero della giustizia, cioè è alle dipendenze di un organo politico, il quale potrà, esercitando un potere delicatissimo, entrare direttamente nella segretezza delle indagini in corso.

Sarebbe fin troppo facile - un gol a porta aperta - ricordare che non abbiamo avuto delle prove così egregie di rispetto della segretezza di indagini, perché è recente e ancora non risolta, nonostante il contributo, con argomenti difensivi da aula di tribunale, del presidente Balboni, la questione Delmastro e Cospito. È del tutto irrisolta la questione della violazione di quel segreto, che non doveva essere assolutamente violato e divulgato. Quindi, abbiamo anche un precedente.

C'è una cosa che ci preoccupa di più. Noi non diciamo che non deve essere controllato, ma siete totalmente indifferenti- ed è generoso il termine indifferente - al fatto che esiste un principio di separazione dei poteri. Il controllo, se deve essere fatto, deve essere giurisdizionale; non può essere fatto dall'organo politico. Tra l'altro, ricordando un argomento che ha sollevato in Commissione il senatore Scarpinato, con le modifiche che sono state fatte dalla legge Cartabia, oggi prima di iscrivere - giustamente, è una norma molto garantista - nel registro delle notizie di reato ci devono essere perlomeno sufficienti indizi. Per avere sufficienti indizi bisogna avere un minimo di indagine. Quindi, siccome, per poter fare questo tipo di ispezione, devi innanzitutto vedere se sono iscritte notizie di reato e perché, noi faremmo sì che un organo politico entri direttamente, con tutti i piedi, nelle indagini in corso.

Cosa ci voleva a prevedere altri tipi di controllo da parte di un organismo giurisdizionale? È in pericolo la segretezza delle indagini, c'è una questione di separazione dei poteri e tutto si tiene con la discussione che stiamo facendo in questi giorni anche sul premierato. Voi volete riscrivere non solo la Costituzione, ma anni e anni di conquiste sullo Stato democratico e liberale, che l'Europa, perlomeno per stare nei suoi confini ha conquistato.

Allora, mi chiedo sempre e vi chiedo: la sbandierata identità di conquiste fatte, in che cosa la state radicando? Mi ricordo che, durante l'esame del disegno di legge sul premierato, qualcuno ha fatto cenno alla frase di un famoso film, quando la tradizione giuridica dell'Impero romano si è scontrata con i barbari. Non vorrei che, nello «scatenate l'inferno», ci stessimo ponendo dall'altra parte e non dalla parte del gladiatore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, è proprio vero che, se un tempo le guerre si combattevano esclusivamente in trincea, il progresso ha, per certi versi, cambiato il modo di attaccare gli Stati nazionali e di creare vere e proprie azioni di disturbo e di danneggiamento, capaci di mettere a rischio la sicurezza di una Nazione. Oggi più che mai occorre essere pronti, anche alla luce dei delicatissimi equilibri mondiali, a resistere ai cyberattacchi e a trovare adeguate contromisure per tutta l'area della sicurezza dei cittadini. Occorre quindi adeguare il portato normativo con un'esigenza di sicurezza che vada oltre il 2.0 e che ha rilevante impatto anche per l'economia della nostra Nazione.

Per questo motivo è importante, signor Presidente, l'approvazione del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, per consentire all'Italia di dotarsi al più presto di strumenti che, per quanto le opposizioni possano dirsi non pienamente soddisfatte, sono certamente più adeguati di quelli attuali. Peraltro, la sicurezza cibernetica - e fughiamo il campo da ogni dubbio - è uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale, della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese. Quindi, si va nella direzione di prevedere una *governance* centralizzata degli aspetti di sicurezza e nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici.

Ventiquattro sono in tutto gli articoli che compongono il disegno di legge, rispetto ai diciotto della versione originaria, grazie - va detto - all'approvazione delle proposte arrivate anche dall'opposizione nel corso dell'esame delle norme nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia sia alla Camera sia al Senato.

Per comprendere l'importanza dell'approvazione unanime di questo provvedimento, riporto i dati più recenti forniti dallo stesso sottosegretario Alfredo Mantovano in audizione: nel 2023, l'Agenzia per la cybersicurezza istituita dal Governo Draghi ha trattato 1.411 eventi (circa 117 al mese), con un notevole incremento rispetto ai dati del 2022. Per essere chiari, colleghi, per "evento" in questo caso si intende un avvenimento che ha un impatto su almeno un soggetto nazionale e che comporta un *alert* e un successivo intervento di rimedio nei confronti dei soggetti colpiti.

L'altro lato sul quale occorre riflettere è quello fornito in audizione dal Direttore del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, che ci ha comunicato che l'Interpol stima in 10,5 trilioni di dollari il costo globale del cybercrimine: sono numeri che non possono non destare enorme preoccupazione.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, si tratta quindi di risposte concrete, con nuove disposizioni che riguardano la resilienza della pubblica amministrazione e del settore finanziario, i contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati a tutela degli interessi nazionali strategici, il contrasto ai reati informatici e la sicurezza delle banche dati degli uffici giudiziari.

Tra i punti più qualificanti del disegno di legge c'è l'obbligo di segnalazione entro ventiquattr'ore all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di alcuni tipi di incidenti che hanno impatto sulle reti. A definire il perimetro di quest'obbligo, e quindi quali saranno gli enti pubblici e privati tenuti alla segnalazione, sarà la Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

Altra novità introdotta dal disegno di legge è la disposizione che alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potranno partecipare su specifiche questioni di particolare rilevanza i rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Banca d'Italia.

Il disegno di legge prevede, tra le nuove disposizioni introdotte, che nelle pubbliche amministrazioni che ancora non l'abbiano fatto venga istituita una struttura *ad hoc* per la *cybersecurity* che si doti di un referente unico.

Signor Presidente, voglio dire con molta chiarezza che un tema che è stato affrontato in Commissione a proposito di antimafia è quello delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) fatte su politici e personaggi noti e finite sui giornali. Anche questo ha a che fare con la cybersicurezza e con la rete di protezione che dev'essere costruita attorno alle banche dati, alle loro interrogazioni e all'uso che gli stessi dipendenti pubblici amministratori ne fanno. Nel caso emerso, sono venute fuori oltre 5.000 interrogazioni dei sistemi informatici in tre anni alle banche dati Serpico e Siva e la maggior parte delle interrogazioni è avvenuta a ridosso di elezioni politiche o ha anticipato indagini giudiziarie, fornendo *assist* ai giornali e ottenendo in cambio una sorta di sponda. Si tratta di fatti gravissimi, su cui sono in corso indagini e che debbono necessariamente fare riflettere, perché ci sono in ballo la sicurezza nazionale - è vero - ma anche la vita delle persone e il diritto alla riservatezza.

Per questa ragione, tra i suoi articoli, il disegno di legge stabilisce anche le norme per l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni da parte degli addetti tecnici, prevedendo precisi sistemi di autenticazione. Secondo le nuove norme, i dipendenti che abbiano partecipato a specifici programmi di specializzazione non potranno assumere per almeno due anni incarichi presso soggetti privati con mansioni relative alla *cybersecurity*.

Secondo le disposizioni del Capo II del disegno di legge viene introdotta e definita una serie di reati informatici grazie alla modifica di alcuni articoli correlati al codice penale, dall'accesso abusivo a un sistema informatico telematico alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Sono state introdotte aggravanti sulla truffa (aggravata, quindi), prevedendo la confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione del reato, oltre che i profitti o il prodotto di questo genere di reati.

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in questione prevede anche che venga punita la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici e l'innalzamento della pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, che potrà costare da due a sei anni di reclusione.

Il provvedimento prevede che i proventi delle sanzioni vengano indirizzati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Tra le modifiche più recenti vi è la possibilità per gli ispettori del Ministero della giustizia di fare controlli sull'accesso alle banche dati. Non possiamo più permettere il ripetersi di situazioni odiose, che minano la riservatezza della gente, di chi fa politica, di chi è un personaggio pubblico, per eventuali torbidi interessi. Non sarebbero azioni permesse in un Paese civile qual è il nostro e di certo

non sono azioni che questo Governo potrebbe tollerare, poiché si è posto sempre in equilibrio e con garanzia per quanto concerne i diritti individuali.

Le nuove disposizioni migliorano la resilienza delle infrastrutture critiche, promuovono l'adozione di tecnologie avanzate, come la crittografia, e rafforzano la cooperazione tra vari enti e servizi di sicurezza.

I cittadini italiani devono essere tutelati. Il cybercrimine ha modalità operative infide e odiose e può causare pesantissime ripercussioni sulla vita delle persone. Non si può abbassare la guardia e per questo abbiamo innalzato un muro più robusto, creando un quadro normativo maggiormente aggiornato e adeguato alle nuove sfide del cyberspazio, costruendo un ambiente digitale più sicuro, protetto per le istituzioni, le imprese, i cittadini italiani. *(Applausi)*.

A chi parla di scarsità, occorre ribadire che oggi il punto non è tanto aggiungere risorse ai 50 milioni di euro già stanziati per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, già previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quanto indirizzare, grazie a provvedimenti normativi come quello di cui oggi discutiamo, quelle risorse già esistenti in chiave preventiva. La prevenzione, quindi, costituisce un primo e importante *asset* in questa battaglia, per rafforzare la cybersicurezza e sensibilizzare enti e imprese affinché sappiano da dove possono venire le minacce, con l'obiettivo di fornire una guida concreta per la prevenzione, il rilevamento precoce, la risposta efficace e la ripresa rapida in caso di attacchi informatici.

Questo testo, arricchito dagli emendamenti che sono stati approvati in Commissione e che verranno approvati tra breve, rafforza tanto la risposta penale alla minaccia alla sicurezza informatica, quanto la capacità di risposta della pubblica amministrazione.

Concludo, Presidente e onorevoli colleghi, con una riflessione: per vincere la sfida della cybersicurezza e per contrastare la cybercriminalità occorrono norme adeguate, tecnicamente performanti ed efficaci, e soprattutto diffondere, ad ogni livello istituzionale, la cultura della cyber-resilienza. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,23)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intendo intervenire per porgere un ringraziamento da parte del Governo, in particolar modo da parte del sottosegretario Mantovano, ai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, che, sia al Senato che alla Camera, hanno mostrato un atteggiamento di grande responsabilità rispetto a un provvedimento che tutti riteniamo urgente e affronta questioni allarmanti.

Siamo tutti consapevoli della necessità di rafforzare i sistemi di difesa del nostro Stato rispetto ad attacchi *cyber* che si sono moltiplicati negli ultimi tempi, soprattutto in seguito all'aggressione all'Ucraina e agli attacchi a Israele del 7 ottobre. Pertanto, ringrazio davvero il Parlamento, perché non soltanto ha agevolato un *iter* spedito per l'approvazione di queste norme, ma ha anche contribuito realmente al miglioramento del testo, che addirittura oggi è superiore in termini di efficacia rispetto a quello proposto nella stesura iniziale.

Ho ascoltato gli interventi, che sono stati, per certi aspetti, critici, perché hanno sollevato alcune questioni che ovviamente non sono completamente risolte. Il provvedimento in esame non ha l'ambizione di avviare, sviluppare e concludere un percorso, perché la sfida cibernetica è molto complessa.

Il provvedimento ha il merito di avviare e modernizzare dei sistemi di sicurezza che sono risalenti a vent'anni fa, e sappiamo tutti che vent'anni per il *web* sono un'era geologica. Il Governo si ascrive questo merito e naturalmente lavorerà ancora tantissimo.

Sul tema delle risorse siete intervenuti tutti. È stato un tema dibattuto. Il Governo non si limita a questo impegno. Il senatore Sallemi parlava di 50 milioni di euro; in realtà si tratta di 100 milioni di euro come dotazioni dell'Agenzia disponibili attraverso i bandi PNRR, a cui potranno partecipare i soggetti ricompresi nel perimetro del disegno di legge. Lo sforzo del Governo sarà ulteriore perché è

naturale che, dotando in futuro l'Agenzia di ulteriori risorse, altri strumenti e altri veicoli, queste norme saranno ancora più efficaci.

C'è ancora tanto lavoro da fare e lo faremo. L'approccio è quello giusto. La collaborazione di tutti è auspicabile anche per il futuro. Ribadisco, quindi, i ringraziamenti da parte del Governo a tutto il Parlamento per l'ottimo lavoro svolto.

Ho sentito anche qualche critica rispetto a norme accolte che forse non tutti sanno che sono state proposte dai Gruppi di opposizione. Mi riferisco in particolar modo a quella delle ispezioni che è stata proposta dal Gruppo di Azione e accolta dopo un ampio confronto tra Palazzo Chigi e il Ministero della giustizia. Vorrei rileggere il testo perché vedo molto allarme sul punto: «Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari». È una norma accolta proposta da Gruppi di opposizione; è stata ampiamente affrontata e la riformulazione ha ridotto il rischio di indebito accesso alle banche dati da parte di persone non legittimate a farlo. È un'esigenza che evidentemente nasce a causa dei fatti di cronaca che tutti abbiamo ritenuto allarmanti e quindi, attraverso questo veicolo proposto - lo ripeto - dai Gruppi di opposizione, lo abbiamo affrontato nel miglior modo.

Volevo fare quest'ultima precisazione. Vi ringrazio. Continuiamo a fare il buon lavoro che abbiamo iniziato a compiere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, con l'emendamento1.3, vista la discussione importante sul tema, si sottolinea il fatto che non è previsto uno stanziamento di risorse. Il provvedimento rischia di essere un po' una presa in giro. Si propone una cosa importante, ma, se non vi sono poi le risorse per assumere il personale per strumenti e disporre della strumentazione per poter lavorare, è un po' una presa in giro.

Per tale ragione chiediamo un voto favorevole in particolare sull'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.

Segnalatemi in tempo eventuali malfunzionamenti per apporre correzioni. *(Commenti)*. In caso di non funzionamento per la votazione successiva, chiedo agli assistenti parlamentari di attivarsi.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «sono stanziati», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo perché trovo singolare che sia stato espresso un parere contrario a questo emendamento. Con esso noi chiediamo di fare in modo che, in ogni caso, quando c'è un'ispezione, si garantiscano il contraddittorio e il diritto di difesa.
Quindi, chiediamo che chi viene coinvolto nell'ispezione sia messo nella condizione, come accade in ogni situazione, non soltanto giurisdizionale o contenziosa, ma in qualsiasi in cui interagisca con la pubblica amministrazione, di spiegare le proprie ragioni. Quindi, mi sembra un emendamento di sano buon senso, del tutto inoffensivo e in linea con i princìpi generali dell'ordinamento della Repubblica.
Per questo mi stupisce il parere contrario. Chiedo un cambio di parere e, ovviamente, invito l'Aula e anche ai colleghi della maggioranza a votare per il nostro emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, fino alle parole: «n. 109.»;», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.3.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TOSATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TOSATO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 8.1 è finalizzato a colmare una falla di sistema del presente decreto-legge che per noi è incomprensibile. Gli attacchi alle banche dati e ai sistemi informatici possono essere effettuati da *hacker* esterni, ma anche da soggetti interni ai sistemi, i quali sono abilitati, tramite credenziali, ad accedere alle banche dati e ai sistemi informatici e possono captare dati informatici coperti da segretezza per le finalità più varie: per fini di concorrenza industriale, finanziati da privati o da potenze straniere, per costruzioni di dossieraggio, per lucro. È quindi incredibile che il senatore Sallemi abbia citato il caso Striano, ma che tuttavia il presente decreto-legge non preveda alcuna misura per prevenire e reprimere gli accessi indebiti da parte dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informatici e alle banche dati.

Ciò è tanto più incredibile perché alla Camera dei deputati, siccome questo buco di sistema è stato individuato, le Commissioni competenti si erano messe d'accordo e avevano previsto, appunto, che, per evitare questo problema, bisognasse elevare il sistema di accesso alle banche dati, prevedendo delle credenziali di accesso con dati biometrici, e soprattutto che dovesse essere previsto che tutti gli accessi effettuati alle banche dati dovessero essere sottoposti a un controllo sistematico successivo, mediante l'annotazione di chi aveva fatto l'accesso e delle motivazioni per cui era stato fatto l'accesso stesso. Ebbene, il 14 giugno la Camera dei deputati ha cassato questa parte della norma perché non ci sono i fondi.

Pertanto, sostanzialmente stiamo mettendo in piedi un sistema che dovrebbe aiutarci a difenderci dagli

attacchi cibernetici, ma non abbiamo previsto assolutamente niente per difenderci contro i vari soggetti che, all'interno di tutte le banche dati nazionali e locali, in questo momento hanno la possibilità di accedere senza che sia possibile, per via della mancanza di controlli successivi, verificare la regolarità dell'accesso.

Quindi, abbiamo previsto un emendamento, che è lo stesso che era stato approvato dalla Commissione competente alla Camera, che introduce la necessità che per accedere alle banche dati siano richieste credenziali di carattere biometrico e sia previsto un controllo successivo generalizzato a campione, a cadenza periodica, di tutti gli accessi effettuati. Abbiamo anche previsto che, per finanziare questa parte della legge, sia stanziata una somma di 10 milioni di euro da prelevare dal Fondo esigenze indifferibili. Mi sembra che non si possa - da una parte - citare il caso Striano e - dall'altra parte - poi proporre una legge che non ci difende assolutamente dalla ripetizione di casi simili. Speriamo, quindi, che questo emendamento venga approvato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se il loro parere è contrario sull'ordine del giorno G8.101.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, anticipo che il parere è contrario sugli emendamenti e favorevole all'ordine del giorno G8.100. A me risulta che il parere sia contrario sull'ordine del giorno G8.101, salvo diverse determinazioni del Governo.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G8.100 a prima firma del senatore Scalfarotto, quindi, il parere è favorevole, mentre sull'ordine del giorno G8.101 è contrario.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno vorrei ringraziare il Governo e soltanto illustrare brevissimamente ai colleghi di che cosa si tratta.

Abbiamo chiesto che la nuova figura del responsabile per la *cybersecurity* che viene introdotta si coordini anche con chi si occupa della transizione digitale e della *privacy*, e quindi della riservatezza. Le tre cose vanno insieme ed evidentemente, se chi si occupa di *cybersecurity* non tiene conto anche degli aspetti legati alla *privacy* e alla transizione digitale, rischiamo che le pubbliche amministrazioni facciano una grande confusione.

Mi sembra che questo sia un ordine del giorno che garantisce una certa coerenza al sistema, per cui apprezzo il parere favorevole espresso.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, signori del Governo, vorrei fare riferimento a due frasi per poi compendiare il senso dell'ordine del giorno presentato.

La prima frase è stata pronunciata dal capo dei nostri servizi segreti, la dottoressa Elisabetta Belloni, il 28 febbraio di quest'anno, presentando al Parlamento il rapporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. Ella ha affermato che è in gioco la tenuta delle economie e delle società liberaldemocratiche e, se vogliamo mantenere le politiche liberaldemocratiche, dobbiamo mettere in atto politiche difensive sul versante della disinformazione.

Un mese dopo, il nostro Capo di stato maggiore per la difesa e futuro presidente del Comitato militare per la NATO, l'ammiraglio Cavo Dragone, intervenendo nelle Commissioni congiunte di difesa e esteri di Camera e Senato, ha a sua volta affermato che è in atto una strategia della disinformazione da parte della Russia nei confronti dell'Italia ed è evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo e noi non possiamo permetterci tentennamenti, perché ne vanno del nostro modello di vita e dei nostri valori democratici.

Signora Presidente, signori del Governo e colleghi senatori, se il Capo dei servizi segreti e il Capo di stato maggiore della nostra Repubblica vengono in Parlamento e denunciano che c'è un problema legato alla disinformazione, alla sicurezza cognitiva e all'equilibrio delle fonti, questo Parlamento può chiudere gli occhi, far finta che non sia accaduto nulla e discutere di altro? A nostro giudizio, no.

Se non bastassero poi questi allarmi che arrivano dai responsabili della nostra sicurezza, ci sono due ulteriori elementi che vanno nella direzione di rafforzare l'ordine del giorno che abbiamo presentato. Il primo: si è appena concluso il G7 e nel documento conclusivo è stato dato, giustamente, ampio spazio al tema dell'intelligenza artificiale generativa nel suo impatto sulla disinformazione, sulla misinformazione, sulla elaborazione di *fake news* in grado di impattare sulla formazione dell'opinione pubblica dei Paesi liberi. Ricordo che nei Paesi non liberi semplicemente queste cose non avvengono

per note attività censorie da parte dei dittatori e delle dittature. Nell'ambito dei lavori preparatori del G7, il Governo italiano a Capri ha sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, sottoscritto dal ministro degli affari esteri Tajani e dal segretario di Stato Blinken, finalizzato a istituire attività contro la disinformazione per scopi militari e ostili nei confronti dell'alleanza occidentale.

Da ultimo, non più tardi di ieri il nostro Presidente della Repubblica, in visita di Stato ufficiale in Moldova - un tema e un posto non propriamente banale, anzi credo scelto appositamente per lanciare questo allarme - ha sollevato il tema della disinformazione, che mette a rischio la nostra sicurezza e i nostri *standard* democratici.

Signora Presidente, siccome il contenuto di questo ordine del giorno è estremamente delicato, sul quale - a mio giudizio - le forze politiche non devono dividersi, ma devono trovare un punto di discussione e di convergenza, a fronte del parere contrario del relatore e del Governo ritiro il mio emendamento. Non voglio che ci sia un voto contrario dell'Assemblea che vada a inquinare quella che deve essere una discussione sulla quale costruiamo un percorso di convergenza.

Manifestiamo qualche perplessità rispetto al modo con il quale è stata liquidata, in sede di Commissione e oggi in sede di Aula, una tematica così importante come l'esigenza di costruire degli strumenti che tutelino la nostra libertà, la nostra libera informazione, i nostri standard democratici. Questo è comunque un elemento che deve essere preso in considerazione, perché altri Paesi che fanno parte del nostro sistema di difesa si sono dotati di questo tipo di strumenti. L'Italia, essendo uno dei Paesi dove è maggiormente presente un grado di disinformazione, in particolare condotto dagli strumenti e dalle piattaforme russe, come denotano i dati che si stanno diffondendo da parte di analisti e di centri di ricerca nel corso delle ultime settimane, deve prendere in considerazione con grande urgenza questi aspetti.

Ritirando questo ordine del giorno, mi permetto però di sollecitare tutte le forze politiche e il Governo ad un approfondimento dovuto rispetto a una tematica che deve trovare un nostro necessario punto di approdo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Abbiamo già acquisito il parere contrario dei relatori sugli emendamenti presentati all'articolo 8 e il parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sul suddetto ordine del giorno.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo brevemente soltanto per dire che questo emendamento fa parte di una serie di emendamenti (che poi troveremo nel fascicolo) che si riferiscono - ne abbiamo parlato in Commissione con la sottosegretaria Siracusano - a una dotazione finanziaria che consenta a questo provvedimento di avere un senso. Diciamoci la verità: senza soldi questo è puro *wishful thinking* (come dicono gli inglesi), cioè è un elenco di desideri, di speranze e di buone intenzioni (delle quali, come sappiamo, è lastricata la via per l'inferno), che non ci garantiscono contro gli attacchi informatici.

Ho preso nota delle puntuali dichiarazioni che cortesemente la Sottosegretaria ci ha reso in Commissione, che si riferiscono al PNRR e a successive fonti di finanziamento. Le prendiamo per buone come intenzioni; però dispiace vedere che un provvedimento così importante, rispetto al quale

le opposizioni hanno avuto un atteggiamento estremamente collaborativo, come del resto la Sottosegretaria ha riconosciuto (anche di questo la ringrazio), sia privo dei fondi per le assunzioni e per la formazione, al fine di consentire a questo meccanismo di mettersi in moto. Noi, come opposizioni, non possiamo non notarlo; credo che il Governo lo comprenderà. Resta la disponibilità e resta la collaborazione, ma sul piano politico va sottolineato e detto in modo molto chiaro che questo provvedimento avrà una testa, con qualche limite, ma certamente non ha le gambe. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino, fino alle parole «a legislazione vigente,», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, sottoscrivo gli emendamenti presentati dalla senatrice Gelmini.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.14.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, noi comprendiamo lo spirito dei pareri contrari, che sono volti a fare in modo che questa legge sia approvata tal quale, cioè, nella tradizione del nostro monocameralismo alternato, sia ratificata dal Senato come modificata dalla Camera. Però, diciamoci la verità, questi emendamenti gridano un po' vendetta. Quello che abbiamo appena votato parlava di un partenariato con l'università, per fare in modo che si creasse una cultura della *cybersecurity*, quindi interveniva a monte per fare in modo che le competenze tecniche necessarie a svolgere questi ruoli fossero create, appunto, a livello delle università.
Invece, l'emendamento che andiamo a votare adesso si riferisce al sistema di valutazione delle prestazioni, che, come in ogni pubblica amministrazione, naturalmente dovrà essere implementato anche nell'Agenzia per la *cybersecurity*. Immagino che questo accadrà comunque, emendamento o non emendamento, perché un sistema di valutazione delle prestazioni deve stare necessariamente dentro ogni tipo di organizzazione, inclusa questa. Però, diciamoci la verità, se questo emendamento avesse avuto un parere favorevole e un voto favorevole da parte dell'Assemblea, avrebbe arricchito il testo e avrebbe avuto un suo senso. Ripeto: mi arrendo davanti all'idea che noi si debba fungere da meri esecutori testamentari della volontà scritta nel testo al nostro esame, però era un emendamento sensato.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.
L'ordine del giorno G8.101 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 10 altri emendamenti oltre quello soppressivo 10.1, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'ordine del giorno G12.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.
MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G14.100.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'ordine del giorno G14.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre sugli ordini del giorno esprimo parere favorevole a condizione che vi sia una riformulazione che in entrambi aggiunga nel dispositivo la formula «a valutare l'opportunità di».
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei due ordini del giorno, senatori Scalfarotto per il G16.101 e Bazoli per il G16.100, se accettano la proposta di riformulazione del Governo.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi riservo di esprimermi in fase di dichiarazione di voto.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, chiedo di poter fare lo stesso.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, quello della legittima difesa è uno degli aspetti, a mio avviso, più delicati e uno dei problemi che restano aperti. È necessario che si applichino le norme previste per la legittima difesa anche rispetto a intrusioni informatiche e non soltanto rispetto a quelle fisiche; quindi, se noi riteniamo che gli attacchi possano avvenire non soltanto nel mondo reale, ma anche in quello informatico, e stiamo applicando la normativa che applichiamo nel mondo reale, una volta ammesso che esiste un mondo digitale nel quale possono essere commessi reati, è evidente che bisogna prevedere, nella costruzione generale della figura di reato, anche la legittima difesa. Pertanto, l'eventuale contrattacco, che dovrà essere ovviamente proporzionato e necessario, così come avviene

nel mondo fisico, deve essere considerato tale anche nel mondo digitale. Altrimenti si disarma, in un certo senso, la persona oggetto dell'attacco principale.

Questo aspetto, Presidente, evidenzia anche la difficoltà che noi abbiamo a comprendere il concetto, forse perché il Senato è fatto di *boomer* per definizione, dato che è prevista un'età minima di quarant'anni per farne parte. Probabilmente non ce la facciamo a capire davvero, fino in fondo, che ormai dobbiamo fare i conti con una realtà, che è digitale, ma che esiste davvero, non è meno importante o meno seria. Allora, se la legge prevede che, in caso di attacchi fisici, la persona che subisce l'attacco possa, a certe condizioni, contrattaccare per legittimamente difendere il bene giuridico oggetto dell'attacco, dobbiamo necessariamente prevederlo anche nel mondo digitale.

Per questo noi siamo molto preoccupati del parere contrario a questa proposta di modifica, che arriva anche dalla Camera dei deputati. Naturalmente voteremo a favore dell'emendamento, però sottolineiamo con forza la necessità che la norma vada in questa direzione.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo intanto per dire che io accetterò la riformulazione che è stata ipotizzata dal relatore e dal rappresentante del Governo del mio ordine del giorno. Il tema è esattamente quello cui accennava poc'anzi il collega Scalfarotto. Noi siamo davanti a scenari che pongono il diritto penale, in particolare, dinanzi a sfide inedite, molto complicate e molto difficili. Questa mattina, nel corso della nostra indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale in Commissione giustizia, abbiamo avuto in audizione un professore che ci ha raccontato come si porrà ai giuristi e ai legislatori il tema di come combattere i reati che l'intelligenza artificiale può commettere. Pensiamo ai reati finanziari o ai reati connessi alle *fake news.* Sarà infatti molto complicato ipotizzare una responsabilità o una colpa per questi tipi di illeciti che verranno commessi, che saranno molto impattanti.

Il tema della legittima difesa per la protezione dei sistemi informatici dagli attacchi degli *hacker* e dalla pirateria informatica è connesso al grande tema dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che, per difendersi da questi attacchi, molto spesso - ne abbiamo parlato anche in Commissione con la Sottosegretaria - occorre, in qualche modo, attaccare a propria volta. Occorre cioè disabilitare i sistemi informatici che comportano gli attacchi informatici ai propri sistemi attraverso una sorta di contrattacco. Non parlo in termini tecnici perché ovviamente non sono un tecnico della materia. Questo può rischiare di configurare, a carico di chi si difende o in base a come vuole difendersi da un attacco informatico, una condotta che può essere sussumibile sotto la fattispecie dei reati che sono introdotti da questa nuova legge.

Non è una questione facile; capisco che occorre trovare un bilanciamento perché si rischia di sdoganare qualunque tipo di attacco preventivo che può diventare a sua volta un atto di pirateria. Bisogna trovare però il giusto bilanciamento tra la necessità di difendersi da questi attacchi e dalla pirateria informatica e il rischio di essere a propria volta sottoposti a procedimento penale perché si incorre negli stessi reati dai quali ci si vuole difendere.

Avevamo proposto un emendamento che andava in quella direzione, per dire cioè che se si agisce per prevenire un attacco informatico, non si può essere puniti perché si agisce per legittima difesa. Abbiamo trasformato quell'emendamento in un ordine del giorno che il Governo ha approvato con la formula *standard* «a valutare l'opportunità di». È un passo avanti rispetto al nulla, ma credo che sul punto occorrerà che il legislatore, i penalisti e i giuristi si concentrino perché questa è la grande sfida che avremo di fronte. *(Applausi)*.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRACUSANO*, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi aiuta molto l'intervento svolto adesso dal senatore Bazoli. L'accoglimento degli ordini del giorno evidenzia che il parere negativo sugli emendamenti non è una questione politica, ma tecnica. L'analogia fatta dal senatore Scalfarotto rispetto alla legittima difesa per un attacco fisico con armi è

chiaramente suggestiva. Il rischio attuale è quello di sdoganare una legittima difesa che deve dotarsi di strumenti che sono di contrattacco. È un rischio grosso perché si potrebbe scatenare una guerra dai risvolti ingestibili.
Non è un tema che non verrà affrontato, perché sicuramente verrà fatto, però con tutti gli strumenti e le prudenze del caso. È un percorso che avvieremo sicuramente. Ribadisco che non si tratta di una scelta politica, anche perché la questione è stata anche sollevata da esponenti di maggioranza. Ci sarà un lavoro puntuale, ma molto prudente, perché il tema è veramente complesso.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dai senatori Scalfarotto e Musolino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.
Il senatore Speranzon segnala un problema con la scheda. Sulla votazione appena fatta si intende che il suo voto sia conforme a quello del Gruppo. Prima di procedere alla votazione successiva chiedo agli assistenti di intervenire in soccorso del senatore Speranzon.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Il senatore Bazoli e il senatore Scalfarotto accettano la riformulazione degli ordini del giorno.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G16.100 (testo 2) e G16.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.5, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo 19.1, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 22 altri emendamenti oltre quello soppressivo 22.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio

simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.1, presentato dai senatori Musolino e Scalfarotto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
SCARPINATO *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo preso atto che questa maggioranza governativa, inspiegabilmente dal nostro punto di vista, sia alla Camera sia al Senato ha deciso di non introdurre alcun sistema per stabilire un controllo sugli accessi effettuati alle banche dati e ai sistemi informatici da parte dei soggetti che hanno le credenziali per accedervi: nessun controllo, quindi, sugli accessi effettuati dai servizi segreti, nessun controllo sugli accessi effettuati dalle forze di polizia o dai funzionari dell'amministrazione statale, nessun controllo sui funzionari delle amministrazioni locali. Vi è una sola eccezione: questa maggioranza ha deciso che il pericolo viene da una sola categoria di funzionari dello Stato, cioè i magistrati, e ha previsto che solo per i magistrati debba essere svolto un controllo sugli accessi effettuati anche per le indagini in corso che sono coperte da segreto. Ha individuato questa categoria pericolosissima e ha introdotto una modifica all'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962 che regola le ispezioni del Ministero della giustizia. Questo articolo prevede due tipi di ispezione: quelle che si fanno ogni tre anni, che sono di *routine,* e quelle previste dal terzo comma, secondo il quale il Ministro della giustizia, quando lo ritiene opportuno, può stabilire che vengano fatte delle indagini ispettive speciali anche su procedimenti in corso di svolgimento. Qui è stata introdotta la norma per cui l'ispettore ministeriale può effettuare controlli sugli accessi alle banche dati che sono state fatte dai magistrati. Come farà l'ispettore ministeriale a verificare se questi accessi alle banche dati sono regolari? Certamente non limitandosi a verificare il numero degli accessi effettuati, perché che siano dieci o cento poco cambia. Per verificare se questi accessi sono regolari, dovrà prima di tutto accertare su quali persone sono stati fatti tali accessi ed è evidente che, venendo a conoscenza dei nominativi delle persone sulle quali i magistrati che stanno indagando hanno fatto accessi, ci sarà la prima violazione del segreto investigativo.
Tuttavia non basta, perché conoscere i nomi delle persone per le quali è stato fatto l'accesso non dice nulla; bisogna verificare se tale accesso è regolare e per farlo bisogna vedere se è pertinente alle indagini. Tuttavia, se il soggetto su cui è stato fatto l'accesso alla banca dati non è iscritto nel registro indagati, si deve spiegare per quale motivo è stato fatto un accesso alla banca dati su un soggetto non indagato. Il magistrato dovrà quindi dire che, ai sensi della legge Cartabia, non si può iscrivere direttamente una persona perché c'è un sospetto; occorre che ci siano degli indizi tali da giustificare l'iscrizione. Ecco che, dunque, avremo squadernato tutte le indagini a un organo politico.
Abbiamo pertanto previsto un emendamento soppressivo; tuttavia, se non accettate l'emendamento soppressivo, vogliamo almeno precisare che gli ispettori ministeriali non possono fare questi accessi quando c'è il segreto investigativo, cioè per le indagini in corso, e che possono essere fatti soltanto per le indagini non più coperte dal segreto investigativo?
Se questo emendamento non verrà approvato, sarà chiara la volontà della maggioranza di introdurre un sistema che consenta all'organo politico di violare il segreto delle indagini e di sapere quali colletti bianchi sono indagati. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,35)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti, mentre sull'ordine del giorno G23.100 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato espungendo la

lettera *h)* dalle premesse.
PRESIDENTE. Senatore Giorgis, accetta la riformulazione proposta dal relatore, nel senso di espungere la lettera *h)* dalle premesse?
GIORGIS *(PD-IDP)*. Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra ai due emendamenti presentati all'articolo 23 e chiedo se è possibile di sottoscriverli a nome del Gruppo, insieme all'ordine del giorno G23.100.
PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Scarpinato e Giorgis se accettano l'apposizione delle firme del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
SCARPINATO *(M5S)*. Sì, signora Presidente.
GIORGIS *(PD-IDP)*. La accettiamo, signora Presidente, e ringraziamo per questa condivisione.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, chiedo al senatore Giorgis, presentatore dell'ordine del giorno G23.100, se accoglie la nostra sottoscrizione e per porre una riflessione, perché questa discussione è stata oggetto anche ieri dell'audizione del ministro Tajani in Commissione esteri ed è piuttosto curioso che il relatore chieda di espungere quel passaggio dell'ordine del giorno in cui si fa obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che lanciano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale.
Qui stiamo dicendo che il Ministero degli affari esteri non deve fare nulla. Vorrei che fosse chiaro: abbiamo previsto uno strumento legislativo per difendere il Paese da attacchi cibernetici che provengono per lo più dall'estero e il Governo ci ha detto che non dobbiamo occuparci della disinformazione - prendiamo atto - e che adesso, nel caso in cui registriamo che ci arriva un attacco di cybersicurezza dall'estero, il nostro Ministero degli affari esteri non deve fare nulla. Mi sembra che abbiamo una considerazione un po' particolare del modo con il quale dobbiamo difenderci. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Giorgis se accetta anche la sottoscrizione da parte del senatore Enrico Borghi e del suo Gruppo.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, certamente sì e colgo l'occasione per lasciare agli atti che abbiamo accolto la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno da parte del Governo e della maggioranza con la consapevolezza, naturalmente, che ciò che viene espunto avrebbe meritato ben altra attenzione, ma soprattutto considerando il fatto che il dispositivo è rimasto immutato.
PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, intervengo per chiedere, a nome del Gruppo Per le Autonomie, di aggiungere la firma all'ordine del giorno G23.100, presentato dal senatore Giorgis.
PRESIDENTE. Senatore Giorgis, accetta la sottoscrizione?
GIORGIS *(PD-IDP)*. Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 24.
SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.4, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.6, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «le risorse», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 24.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusìo)*.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio per permettere al senatore Lombardo di fare la sua dichiarazione di voto.
Prego, senatore Lombardo, ne ha facoltà.
LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi ci troviamo ad affrontare un tema di cruciale importanza per la sicurezza nazionale e per la nostra società, la *cybersecurity*.

Dispiace che questa discussione avvenga all'indomani del voto in Senato sul premierato e del voto di questa notte alla Camera, quindi inevitabilmente il Parlamento - non per questo momento ovviamente, ma in generale - è distratto rispetto a un tema che invece dovrebbe riguardarci molto da vicino.

Gli attacchi informatici sono aumentati del 180 per cento rispetto a un anno fa. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, le chiedo un attimo di pausa, in attesa che chi vuole lasciare l'Aula possa farlo, perché è veramente complicato andare avanti e mi dispiace che sia anche complicato per lei parlare con questo brusìo.

Prego, senatore Lombardo, continui.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Grazie, signora Presidente.

Ogni trentanove secondi in Italia c'è un attacco informatico. Sono oltre 2.000 gli attacchi informatici al giorno, che mettono in una situazione di insicurezza quattro milioni di dati. Io penso che solo questi numeri dovrebbero essere motivo di riflessione. Molti di questi attacchi ovviamente vengono sventati, ma l'aumento è impressionante rispetto agli anni precedenti. E non si tratta di giovani *hacker* che operano per gioco o per provocazione, ma si tratta di professionisti e di esperti pagati talvolta da imprese straniere e altre volte da organizzazioni governative, quando non anche da Stati stranieri.

L'Italia è tra i Paesi più esposti, con settori cruciali come il manifatturiero, i processi produttivi e i servizi socio-sanitari sotto costante attacco. Ecco perché riteniamo che la *cybersecurity* sia un tema di sicurezza nazionale ed europeo. Il Global information security workforce study ha stimato un *deficit* di competenze di 350.000 unità. Solo in Italia, secondo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, servirebbero 100.000 esperti. Il Piano strategico nazionale, voluto dall'ex ministro Colao nel Governo Draghi e ora portato avanti dal Governo Meloni, prevede di spostare tutta la pubblica amministrazione sul *cloud*. Ma come possiamo trovare le persone che si occupino di *cybersecurity*?

Come sa, Presidente, noi cerchiamo sempre, come Azione, di fare un'opposizione che non sia ideologica, ma che entri nel merito delle cose. Ci sono due temi in questo provvedimento che ci trovano favorevoli. Il primo è quello di riconoscere che il tema della *cybersecurity* è un tema di sicurezza nazionale ed europea. Il secondo è quello di chiedere che vengano estesi i soggetti (per esempio le società *in house*) che hanno l'obbligo di notificare tempestivamente gli incidenti che riguardano la *cybersecurity*.

Cos'è che non ci convince di questo provvedimento? Sono due aspetti: il tema delle competenze, che è stato ricordato in tutti gli interventi delle opposizioni e che era presente in tutti gli emendamenti, e il tema delle risorse. Qualcuno pensa veramente, in quest'Aula, che basti individuare nella pubblica amministrazione un referente per la *cybersecurity* per aver risolto il problema della *cybersecurity*? Mi chiedo se veramente c'è qualcuno in quest'Aula che pensa che nominare un dipendente pubblico come responsabile della *cybersecurity* attenui il rischio di attacchi *cyber*. Mi chiedo dove pensiamo di poter andare, se vogliamo ridurre i rischi di esposizione agli attacchi *cyber* se non facciamo formazione. *(Applausi)*.

Quando qualcuno mi dice che non ci sono le risorse, rispondo che non è vero e che le risorse a disposizione ci sono tutte. Il PNRR stanzia 623 milioni di euro per la *cybersecurity*. Quanti ne sono stati spesi fino ad oggi? 52 milioni, meno del 10 per cento. Non è vero che le risorse non ci sono; le risorse ci sono, è che non sappiamo utilizzarle.

Come potremmo utilizzarle, per esempio, dal punto di vista della pubblica amministrazione? Noi abbiamo fatto una proposta molto semplice: perché non utilizzare gli ITS Academy, per i quali il PNRR stanza 1,5 miliardi? Essi avrebbero a disposizione una capacità di spesa di 300 milioni di euro l'anno, mentre noi spendiamo 5 milioni di euro l'anno per fare *reskilling*, cioè formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione, che oggi hanno una certa età e che non possono essere aggiornati adeguatamente senza un piano di formazione fatto sui dipendenti pubblici. Oppure perché non fare un corso-concorso che consenta ai giovani di entrare nella pubblica amministrazione per proteggere tutti i dati che mettiamo nel *cloud*? Sono dati estremamente sensibili per la nostra identità digitale.

Eppure, rispetto a tutto questo, non abbiamo avuto alcuna possibilità di interloquire con il Governo, perché - come veniva detto prima - siccome il dispositivo è già passato alla Camera, noi sostanzialmente non possiamo che approvarlo così anche al Senato.

Se noi non investiamo nella formazione e nel reclutamento di esperti e non utilizziamo le risorse messe a disposizione, non ci sarà mai quella prevenzione e quella efficacia che sono state richieste dai relatori e da esponenti della maggioranza. Solo così potremmo garantire la sicurezza dei nostri dati e delle nostre infrastrutture critiche.

Per questo, come Azione, ci asterremo dal votare il provvedimento, perché di fronte a dei provvedimenti giusti, che erano anche in linea con ciò che veniva fatto precedentemente dal ministro Colao nel Governo Draghi, mancano le risorse e le competenze per rendere davvero efficaci le strumentazioni.

Un'ultima annotazione di chiusura.

Signora Presidente, noi siamo in un contesto di conflitto, ci sono oltre 60 conflitti oggi nel mondo, ma attenzione che la *cybersecurity* interviene anche sul tema delle guerre cognitive, cioè su come si manipolano, attraverso la disinformazione e i dati, per preparare quei contesti che poi si affiancano a delle guerre cognitive, anche le guerre belliche. Non capire quanto sia strategico oggi il tema per la *cybersecurity* è una grave responsabilità. È il motivo per il quale, come Azione, ci asterremo da questo provvedimento.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signora Presidente, nell'ultimo decennio, con lo sviluppo tecnologico si è assistito ad un inarrestabile processo di digitalizzazione, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, ossia uno strappo rispetto al passato, tanto che oggi si parla di era digitale. Le innovazioni hanno cambiato radicalmente le abitudini delle persone, sia dal punto di vista sociale, sia nella praticità della vita quotidiana, creando livelli di accessibilità delle informazioni e dei mercati prima impensabili, con una progressiva softwarizzazione della realtà. È come se il mondo avesse allacciato la sua spina alla Rete, collegandosi e abbattendo immediatamente le distanze.

La rivoluzione digitale ha ridisegnato, tra l'altro, la logica e la struttura ingegneristica delle infrastrutture critiche degli Stati, divenute oggi totalmente dipendenti dalle soluzioni tecniche e digitali. Dai sistemi di gestione dell'energia e dell'acqua ai mercati finanziari e digitalizzati, dalla borsa telematica alla stessa pubblica amministrazione, agli ospedali, alle industrie strategiche nazionali: tutto oggi è basato sulla gestione e sulla condivisione dei dati, tanto che si parla di *digital continuum*, proprio come riferimento al fatto che, a prescindere dall'ambito di applicazione, la matrice di funzionamento è sempre basata sulla digitalizzazione e sulla condivisione e sullo scambio di dati. Ciò è stato agevolato, peraltro, dall'aumento esponenziale della capacità di calcolo dei computer, dalla crescita rapidissima di Internet; di contro, tuttavia, con lo sviluppo della Rete è anche cresciuta nel tempo l'azione malevola condotta attraverso di esse.

Le autostrade digitali, che hanno messo in connessione gli utenti e anche costituito delle vie telematiche di accesso a sistemi di pregio, come siti governativi o *database*, contenenti informazioni di natura economico-militare, prima non erano accessibili, se non fisicamente. Ogni giorno la politica, l'economia e la finanza mondiali dipendono da Internet e dalle sue infrastrutture, per cui una manomissione o un attacco cibernetico potrebbero penalizzare settori nevralgici di un Paese, mettendo a rischio il funzionamento stesso dei servizi fondamentali e di interi apparati.

Per dare una dimensione di concretezza a tale fenomeno, è utile evidenziare quanto riportato dal Rapporto Clusit 2024 sulla sicurezza ICT, che raccoglie i dati da fonti pubbliche, secondo le quali, negli ultimi cinque anni, la media mensile di attacchi gravi a livello globale è passata da 139 a 232. Se guardiamo all'Italia, la situazione è ancora più preoccupante, poiché, confrontando i dati del 2023 con quelli del 2019, emerge un aumento di attacchi *cyber* del 40 per cento, mentre vi sono stati 110 assalti informatici in un anno, di cui il 56 per cento di elevata gravità, come riportato dall'Associazione italiana per la sicurezza informatica. Si tratta principalmente del cosiddetto cybercrimine, anche se tra queste attività malevole se ne celano alcune che hanno una matrice non privata o isolata, bensì ben più radicate e riconducibili a organizzazioni statali, che utilizzano tali strategie per rallentare, colpire o disturbare il normale funzionamento di un Paese verso cui hanno un interesse contrapposto.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2023 sulla politica dell'informazione per la sicurezza,

il progressivo ricorso ad armi digitali liberamente reperibili o distribuite sui mercati operando nel *dark web* da parte di gruppi criminali conferma verosimilmente la volontà dei Governi dai quali tali gruppi ricevono coordinamento tattico e strategico di conferire a quelle attività offensive la parvenza di comuni azioni criminali.

La citata relazione evidenzia inoltre che nel 2023 è emersa una maggiore incisività delle azioni cibernetiche ostili di matrice spionistica poste in essere da gruppi statuali o sponsorizzati da Stati e si è ridotto il numero delle azioni di matrice non identificabile. La portata del fenomeno è spiegata dal fatto che un attacco cibernetico consente di ottenere effetti potenzialmente dirompenti a fronte di costi limitati e comunque di gran lunga inferiori rispetto a quelli necessari per organizzare, strutturare e mantenere aggiornato un sistema di difesa. Chi attacca riesce infatti a ottenere abbastanza facilmente risultati spesso anche eclatanti senza essere individuato, mentre chi subisce deve spesso lottare e prendere decisioni a più livelli, con incontri e riunioni di coordinamento, oltre che ovviamente con legislazioni nazionali spesso non adeguate e non ancora pronte a contrastare minacce di questo genere.

A tal proposito, risulta fondamentale il lavoro svolto per il Paese con il disegno di legge fortemente voluto dal Governo e integrato in Parlamento in tema di disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, che interviene con modifiche sostanziali e processuali, prevede, tra l'altro, l'introduzione del reato di truffa *online* con aggravanti per chi commette reati attraverso siti e piattaforme e fornisce un'adeguata risposta alle richieste tanto attese delle vittime, consentendoci di collocarci attivamente e con un aiuto concreto al fianco dei cittadini onesti e perbene.

Sulla scia di tale importante provvedimento, è tuttavia fondamentale continuare ad agire bene e con urgenza per mettere in atto tutta una serie di iniziative sia organizzative sia strutturali, al fine di affrontare con la giusta determinazione e attenzione una questione tanto delicata soprattutto in una particolare fase della sicurezza internazionale come quella che stiamo vivendo, in cui ai conflitti internazionali si aggiungono le azioni spregiudicate condotte nel tempo della cosiddetta guerra ibrida.

Non è un caso che la sicurezza cibernetica costituisca uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese. È un esempio, a tal proposito, il rafforzamento voluto dal Governo delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ormai è l'attore principale della prevenzione e della gestione degli attacchi informatici.

Certamente, tanto ancora si potrà e si dovrà fare, anche in termini economici, per supportare un'efficace strategia di sistema Paese in questo sfidante ambito, che - lo ricordo - è a tutti gli effetti un dominio operativo al pari di quelli terrestre, marittimo, aereo e spaziale. Mi riferisco, ad esempio, a iniziative quali *voucher* e crediti d'imposta per le aziende del comparto, crittografia nazionale per i servizi essenziali e decontribuzione specifica per le imprese del settore che assumono personale qualificato, oltre a specifici investimenti in tecnologie di nuova generazione ad alto dato valore aggiunto e in formazione del personale, elemento che rimane di fondamentale importanza anche in un contesto altamente digitalizzato come quello attuale.

Tuttavia, sarebbe un grave errore ricondurre tutto solamente a previsioni di stanziamenti maggiori, in quanto molto si può ancora fare in termini sia organizzativi sia di *governance*. L'obiettivo è quello di unire le forze e le risorse, anche tecniche e umane, verso un sistema di cyberprotezione nazionale, basato su banche dati condivise e meccanismi di automatismo, di reattività, che permettano di accorciare il tempo che intercorre tra attacco *hacker* e reazione, sì da preservare al meglio gli *asset*, le infrastrutture e le realtà economiche, politiche e sociali nazionali.

Per essere competitivi nell'era moderna non è più sufficiente fare presto, ma occorre organizzarsi per anticipare gli eventi. Solo così si potrà mantenere l'iniziativa e si potrà avere un maggiore margine di successo. Ma anticipare su questi temi significa superare la pluralità di legittime posizioni di parte, nella ricerca di un obiettivo che non può che essere condiviso e perseguito da tutti con il massimo della convinzione e della forza. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, «anche in Italia vi sono costantemente tentativi di

influenza disinformativa da parte russa, che si intensificano particolarmente nei momenti elettorali attraverso alcuni siti permanenti, che lo fanno con maggior cautela, ma con evidenza, ma con una molteplicità di siti *web* che nascono e scompaiono velocemente. Una diffusa tempesta di disinformazione, di *fake news*, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare, anche nel nostro Paese. Sono forme di ostilità inaccettabili, che richiederanno, mi auguro sollecitamente in sede di comunità internazionale, delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri Paesi». Queste sono le parole del Presidente della Repubblica ieri durante una conferenza stampa a Chișinău, capitale della Moldova. Il Presidente si è recato proprio in quel Paese, che sappiamo avere il problema della Transnistria, una zona separatista che potrebbe essere attaccata, anche militarmente, dai russi, e ha detto, rispondendo a una domanda in una conferenza stampa, parole nette e inequivocabili sul tema della disinformazione e delle *fake news.*

Lo dico innanzitutto per esprimere il nostro rammarico rispetto alla decisione del Governo di respingere l'ordine del giorno del mio capogruppo, il senatore Borghi, su un'Agenzia che limiti la disinformazione. Infatti, se il Presidente della Repubblica decide di dire parole così nette, così chiare, abbandonando anche lo stile felpato che tradizionalmente caratterizza i messaggi del Quirinale, è perché la disinformazione non è più un sospetto: possiamo, a questo punto, considerarla un dato assolutamente accertato. C'è quindi innanzitutto un rammarico.

Dall'altro lato, c'è un ulteriore elemento di rammarico, oltre a quello per il respingimento dell'ordine del giorno del collega Borghi, perché io credo che il Governo abbia perso una grande occasione di comprendere e poi spiegare al nostro Paese che il fenomeno della *cybersecurity* e il fenomeno della disinformazione sono in realtà due facce della stessa medaglia, sono praticamente la stessa cosa, vanno di pari passo. È la guerra cosiddetta ibrida, che si consuma, in particolare, tra la Russia e i suoi *partner* , da una parte, e il mondo libero, le democrazie liberali e il mondo occidentale, dall'altra. Si può tentare di attaccare in modo ibrido le democrazie liberali, ad esempio attaccando *server* con dati confidenziali, magari chiedendo un riscatto o, al limite, semplicemente rendendo pubblici i dati sensibili, come quelli sulla salute: abbiamo visto che è successo spesso e gli *hacker* che fanno questo tipo di operazioni spesso si trovano in altri Paesi. Oppure si può destabilizzare un Paese andando a influire sulla sua pubblica opinione. Noi sappiamo che purtroppo in Europa esistono forze politiche sensibili ai richiami del Cremlino, di Putin e dei suoi *partner* internazionali. Ricordiamo che in queste ore Vladimir Putin si trova a Pyongyang, con questo sancendo definitivamente il suo ingresso nell'esclusivo club degli Stati canaglia. Se vogliamo difenderci dalle minacce che arrivano dalla Rete e dal mondo digitale, noi non possiamo occuparci solo di una delle due questioni, ma dobbiamo occuparci di entrambe. Il fatto che questo disegno di legge non si occupi di questa parte io credo ne depotenzi grandemente la portata e il significato.

Ci sono poi altre due questioni da rilevare sul provvedimento in esame, che fanno parte del *modus operandi* del Governo e che ritroviamo come in molti altri disegni di legge.

La prima questione; come al solito e come si diceva «Bambole, non c'è una lira». Il Governo prova a far cose, rendendosi conto poi di non avere le risorse. Oggi in quest'Aula venivano richiamati il nuovo Patto di stabilità e i 20-22 miliardi che bisognerà reperire per partire proprio con la scrittura della legge di bilancio che andremo a esaminare a fine anno. Purtroppo c'è da dire che questo disegno di legge, come tante altre misure, non ha fondi. Ho già detto nella fase di discussione, interloquendo con la sottosegretaria Siracusano, che comunque ringrazio moltissimo per il lavoro svolto, che è un punto di grande differenza nella visione del Governo e in quella di questa opposizione. Noi riteniamo questo disegno di legge poco più che un'elaborazione di buoni propositi, di desideri. Se si vuole combattere una cosa così complessa come la minaccia informatica, si ha bisogno di risorse, di formazione, di professionalità e di continui aggiornamenti. Si tratta infatti di una minaccia che si aggiorna e si modifica di momento in momento. Non si può tentare di opporsi alla minaccia cibernetica con un approccio burocratico, con un manuale cartaceo di 500 pagine che ti dice cosa fare e in quale momento. Bisogna essere capaci di intervenire in modo efficace rincorrendo una tecnologia che quotidianamente si modifica e che, anzi, chi utilizza questa tecnologia in modo malevolo sa bene di dover rendere sempre più complessa. È una sorta di rincorsa; da un lato, vi è la minaccia che diventa

sempre più difficile, insinuante e capace di produrre danno e, dall'altro, chi si difende che deve essere in grado di prevedere e vedere arrivare in anticipo le possibilità tecniche di far fronte a questa minaccia. Senza soldi tutto questo non è possibile.

Diciamoci allora la verità: finché non vedremo delle risorse concrete e notevoli dedicate a questo intervento, penseremo che si tratta soltanto di un pannicello caldo.

C'è poi un ulteriore elemento che è un po' il *fil rouge* del modo di operare del Governo ed è quello che quando c'è un problema, quando c'è qualcosa che allarma l'opinione pubblica, una bella norma penale non si nega a nessuno.

Signor Presidente, le parlo da componente della Commissione giustizia, ormai sono quasi due anni che sforniamo senza sosta norme penali, nuove pene e manette, con il risultato, di cui abbiamo parlato anche ieri in quest'Aula, della situazione drammatica delle nostre carceri per il loro sovraffollamento. Abbiamo visto che ormai anche la giustizia minorile è stata equiparata sostanzialmente a quella degli adulti ed anche i ragazzini finiscono sempre di più nelle carceri. Anche questo provvedimento non viene meno a questa tradizione e a questo modo di fare con delle problematiche specifiche che abbiamo affrontato durante la discussione. Mi riferisco, ad esempio, alla questione della legittima difesa. Trasporre delle norme che sono proprie del mondo reale al mondo digitale richiede che poi si pongano anche le garanzie che noi mettiamo nel mondo reale a tutela, per esempio, di chi si difende da un attacco anche nel mondo digitale. La Sottosegretaria ci ha detto di non preoccuparci perché ci penseranno. Voglio dire però una cosa alla Sottosegretaria per il tramite della Presidenza; noi stiamo facendo una legge dello Stato, non è che uno può dire che stiamo scrivendo un documento e poi, più avanti, penseremo alle cose serie. Quando si fa una legge dello Stato, ci si mette dentro tutto. Quando si è pronti, si fa la legge. A parte il G7, che poi abbiamo scavallato lo stesso, arrivando comunque in ritardo. Visto che dovevate presentare questo disegno di legge, visto che lei ha un Ministero della giustizia con fior fiore di uffici per fare le cose, bisognava che quest'ultimo inserisse all'interno del provvedimento norme di diritto penale complete. Non è, infatti, ammissibile dire: faccio un provvedimento e poi rimando al prossimo. Lo avete detto per le risorse finanziarie, lo avete detto anche per le norme penali.

Questa mia disamina è una disamina severa, che farebbe pensare a un voto contrario. Invece, devo dire che, come tutte le altre opposizioni, anche noi ci asterremo, perché capiamo l'importanza del provvedimento. Capiamo l'importanza di mettere le mani sulla materia. Abbiamo compreso anche che ci fosse l'esigenza di dare un segnale forte.

A conferma del fatto che tutte le opposizioni si sono comportate responsabilmente, come anche il Sottosegretario ha riconosciuto, sia in sede di Commissione che di Aula, è però giusto lasciare agli atti quelle che sono le carenze e i problemi che restano in piedi.

Quindi, dando prova, ancora una volta, di grande responsabilità, il nostro sarà un voto di astensione, ma che non può non sottolineare un atteggiamento di seria critica al modo di lavorare del Governo, che abbiamo visto in questi due anni e che vediamo, di fatto, anche in questo provvedimento. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, come Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo oggi una certa preoccupazione riguardo al provvedimento in discussione in Aula, già approvato alla Camera e volto a rafforzare la cybersicurezza nazionale.

Sebbene, ovviamente, condividiamo le finalità del disegno di legge, notiamo, però, criticità nelle modalità con cui si intende raggiungere questi obiettivi e alcune carenze non colmate durante la discussione alla Camera.

La sicurezza informatica è un tema imprescindibile, reso urgente dall'aumento di attacchi mirati a disabilitare sistemi informativi o a estrarre dati fraudolentemente. Siamo d'accordo, ovviamente, sulla necessità di un intervento regolamentare e operativo per rafforzare le difese cibernetiche. Tuttavia, nel testo attuale notiamo diverse problematiche.

La prima criticità, come hanno sottolineato un po' tutti i miei colleghi, è l'assenza di fondi. Non si può implementare un provvedimento di questa portata a costo zero. Inoltre, manca chiarezza sulla

formazione *cyber* dei dipendenti pubblici, come faceva notare il collega Lombardo, e sarebbe necessaria l'assunzione di esperti specifici in materia di cybersicurezza.

Il provvedimento si concentra principalmente sull'aumento delle sanzioni amministrative e penali che, sebbene possano avere un effetto deterrente, non sono sufficienti a prevenire atti illegali, soprattutto quelli compiuti all'estero. Le sanzioni arrivano spesso troppo tardi, quando il danno è già fatto. L'aumento delle responsabilità per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti privati senza corrispondenti risorse economiche per formazione e acquisizione di competenze è un ulteriore problema.

Signor Presidente, l'Italia è il fanalino di coda del G7 nel rapporto tra spese per cybersicurezza e PIL, nonostante l'impegno del Governo a investire l'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi in questo settore. Inoltre, nel provvedimento non sono adottati gli adeguati strumenti necessari per tutelare la particolare riservatezza dei dati custoditi presso gli uffici giudiziari. Questa è una lacuna che non si è voluta colmare, signor Presidente, e che lascia aperto uno spazio di pericolosa discrezionalità in mano a chi effettuerà i controlli.

Ancora, sarebbe stato necessario un investimento economico nella formazione dei giovani e degli studenti per sensibilizzare sul tema della cybersicurezza e promuovere l'uso responsabile dei dispositivi digitali. Serve un intervento concertato con il Ministero dell'istruzione per integrare questi temi nei discorsi didattici.

Siamo sorpresi che il Governo abbia affrontato il tema della cybersicurezza a costo zero. La cybersicurezza è una forma di difesa essenziale. Affrontare questa sfida senza un adeguato supporto finanziario rischia davvero di compromettere gravemente la nostra sicurezza informatica.

Signor Presidente, questo provvedimento non ci piace e, alle nostre legittime preoccupazioni, questa maggioranza ha scelto di non rispondere. È per questo che noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo no.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghe e colleghi, dopo un lungo e attento esame nell'altro ramo del Parlamento, arriva al vaglio di quest'Aula il disegno di legge di iniziativa governativa che ha per oggetto la cybersicurezza. Le questioni sul tavolo appaiono di strettissima attualità e di urgente approvazione. Il perimetro nazionale di *cybersecurity* deve infatti essere aggiornato e presidiato con la massima attenzione e con risorse adeguate e via via crescenti.

Quanto sta accadendo sullo scenario strategico e geopolitico internazionale è sotto gli occhi di tutti e rende evidente che gli Stati nazionali devono ormai difendere i propri interessi e i propri confini non solo nello spazio fisico, ma anche in quello cibernetico. Guardiamo solo a quello che sta accadendo nella guerra russo-ucraina e nel conflitto di Gaza tra Israele ed Hamas. In questi teatri bellici le strategie di *cyberwarfare* e di *cyberwar* da parte di tutti i contendenti sono ormai sofisticatissime e si manifestano attraverso un'ampia gamma di azioni, dallo *hacking* per l'acquisizione di dati sensibili, fino al sabotaggio di sistemi vitali, passando per le campagne di disinformazione mirate ad influenzare l'opinione pubblica. La *cyberwarfare* si manifesta in modo eclatante nei tradizionali conflitti militari (abbiamo citato Gaza e l'Ucraina), ma purtroppo ormai viene attuata anche in tempo di pace apparente in forma anonima e clandestina, nell'ambito dello scontro epocale, sempre più aspro e pericoloso, che è in atto tra democrazie liberali occidentali e dittature o autocrazie orientali, con la finalità di indebolire gli apparati statali e alimentare scontento popolare e tensioni sociali.

Anche il nostro Paese e le sue aziende strategiche, che non sono estranei al contesto internazionale, sono purtroppo costantemente nel mirino di *hacker* sempre più abili e sofisticati. Negli ultimi anni, proprio in coincidenza con il conflitto ucraino e quello a Gaza, gli attacchi si sono moltiplicati e sono diventati sempre più insidiosi, prendendo di mira anche le nostre infrastrutture energetiche, i Ministeri, gli ospedali e gli istituti finanziari.

La difesa del dominio cibernetico richiede però un approccio multidimensionale, che va oltre la semplice protezione tecnica delle infrastrutture. Essa comprende la resilienza dei sistemi, la

formazione di una cultura della sicurezza per gli utenti, la cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni e strategie, nonché lo sviluppo di capacità di deterrenza credibili. A queste finalità tende appunto il testo di legge odierno, che aggiorna la legislazione interna per renderla il più adeguata possibile ai continui vorticosi sviluppi di una tecnologia in costante divenire.

Il tema principale è dunque quello del rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Ad esso sono collegati quello della resilienza delle pubbliche amministrazioni, del settore finanziario, del personale, del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati a tutela degli interessi nazionali strategici. Sono interventi assolutamente necessari, che dovranno essere attuati con la massima tempestività ed accuratezza dalle amministrazioni interessate, con la consapevolezza di un successivo incessante aggiornamento.

Tuttavia, signora Presidente, l'attualità non ci parla soltanto di attentati alle banche dati del nostro Paese ad opera di *hacker* internazionali al soldo di potenze straniere, per destabilizzare il quadro politico e a scopo di estorsione economica. Le cronache più recenti hanno, invece, portato all'attenzione dell'opinione pubblica e di questo Parlamento anche accessi abusivi alle banche dati ai fini di dossieraggio politico e di commercio di dati sensibili: un fenomeno gravissimo. Mi riferisco al cosiddetto mercato delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) messo in evidenza dalla procura della Repubblica di Perugia dopo la denuncia del ministro Crosetto, che aveva visto pubblicati sulla stampa dei dati sensibili assolutamente riservati. In questo quadro è emerso, come ricorderà, signora Presidente, un numero spropositato di accessi abusivi da parte di un finanziarie infedele distaccato presso la Procura nazionale antimafia, che hanno riguardato tantissimi politici, sportivi, personaggi dello spettacolo (tra gli altri anche la collega Stefani, molto stimata e che credo interverrà più avanti sullo stesso argomento). Sono stati ascoltati di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore della Repubblica di Perugia, dottor Cantone, e il procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo, che hanno evidenziato gravissime criticità nella gestione e tutela delle banche dati. Dalle loro audizioni è emerso un quadro sconfortante: le nostre banche dati possono definirsi in buona sostanza un colabrodo.

Tuttavia il caso specifico ha fatto emergere anche gravi carenze normative: l'attuale disciplina dei reati informatici appare inadeguata alle criticità emerse e prevede pene in effetti troppo blande. Noi di Forza Italia condividiamo, quindi, appieno la revisione del quadro normativo e anche l'inasprimento delle pene previste in questo testo di legge. Credo che sia noto a tutti in quest'Aula che in generale chi parla e l'intero Gruppo di Forza Italia rimane perplesso, se non critico, rispetto al fenomeno del panpenalismo, peraltro assai in voga negli ultimi anni, che comporta un significativo aumento di nuove fattispecie penali e delle pene.

Almeno in questo caso, però, non possiamo che condividere la proposta del Governo di inasprire le sanzioni e di delineare e differenziare meglio le condotte penalmente rilevanti, perché si tratta di reprimere comportamenti la cui pericolosità sociale si sta dilatando a dismisura con il passare del tempo per il frenetico sviluppo delle nuove tecnologie. In questo, mi distinguo nella valutazione dal collega Scalfarotto che, sul tema del contrasto al panpenalismo, mi trova spesso in posizioni similari.

Le novelle riguardano pertanto diversi articoli del codice penale e del codice di procedura penale che riscrivono l'intera disciplina della materia. È stata introdotta, tra l'altro, la previsione secondo cui l'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, nel corso dell'ispezione ordinaria, dovrà anche verificare il rispetto delle prescrizioni sull'accesso e l'utilizzo delle banche dati dei tribunali. Mi pare una norma del tutto ragionevole, la cui approvazione alla Camera è stata accompagnata da qualche polemica - ho sentito anche poc'anzi delle critiche che però non condivido da parte del senatore Scalfarotto - una norma di buonsenso e ragionevole. Il giudizio da parte del nostro Gruppo su questo disegno di legge, dunque, è assolutamente positivo e di conseguenza Forza Italia lo voterà con convinzione.

In conclusione, mi permetta un'ultima considerazione, signor Presidente. Lo scandalo del mercato delle segnalazioni di operazione sospetta (SOS), cui abbiamo fatto cenno poc'anzi nell'intervento, pare sparito dall'agenda politica. Il caso ha riempito per settimane le pagine dei giornali; taluno è giunto a definirlo lo scandalo più grave negli ultimi trent'anni e ce ne siamo occupati anche in Commissione

antimafia. Nel frattempo, il finanziere coinvolto ha rilasciato interviste televisive ai quotidiani, ma poi stranamente il caso è uscito dai *radar* e da qualche tempo di esso non si parla più neppure in Commissione antimafia. Non crede anche lei, signor Presidente, come il sottoscritto, che invece dovremmo tornare a parlare e a occuparci di questo caso così delicato?

Rivolgo un ringraziamento speciale alla sottosegretaria Siracusano che ha seguito il provvedimento sia alla Camera che al Senato con particolare competenza e dedizione. *(Applausi)*.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle si asterrà dal voto perché questo disegno di legge è gravemente inadeguato ad assolvere l'importante e urgente finalità di dotare l'Italia di una vera protezione cibernetica. Ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che nasce con gravi carenze strutturali e che in larga misura è destinato a restare inefficace, perché si limita ad affrontare problemi sostanziali con soluzioni meramente formalistiche.

Quanto alle carenze strutturali, mi limito a segnalare una tra le più evidenti e gravi: tutto il disegno di legge è concentrato esclusivamente sul potenziamento dei sistemi di difesa contro gli attacchi *cyber* esterni, ma non prevede nulla per prevenire gli attacchi interni, e cioè le intrusioni occulte e illegali nei sistemi informatici e nelle banche dati da parte di operatori infedeli per acquisire informazioni coperte da segreto per finalità di varia tipologia, ad esempio acquisizione di informazioni e di segreti industriali per finalità di concorrenza sleale da parte di privati o da parte di potenze straniere; acquisizione di informazioni ai fini di dossieraggio o di lucro; intrusioni realizzate mediante la corruzione o la complicità di soggetti in possesso delle credenziali ufficiali di accesso ai sistemi informatici. Si tratta di una falla inammissibile che priva il sistema di ogni difesa adeguata contro forme callide e insidiose di captazione illegale dei dati. E appare per me incomprensibile l'intervento del senatore Zanettin, che ha impiegato vari minuti a ricordare lo scandalo Striano e poi approva un disegno di legge che non prevede alcuna misura di prevenzione e di repressione. *(Applausi)*. Ma di cosa stiamo parlando?

Quanto alla inadeguatezza delle misure previste contro gli attacchi esterni, questo disegno di legge è destinato in buona misura a restare una legge manifesto, perché - da una parte - prevede nei primi quindici articoli una serie di oneri, di obblighi, di adempimenti a carico di amministrazioni centrali e locali e - dall'altra parte - con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 24 priva tutti i soggetti che sono stati onerati e obbligati delle risorse essenziali (personale qualificato, attrezzature, fondi) per assolvere a questi obblighi.

Come se non bastasse l'esplicita previsione della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24, a scanso di equivoci questa clausola viene ripetuta negli articoli più importanti (articoli 4, 8 e 10). Per esempio, con l'articolo 8, nell'istituire presso l'amministrazione centrale e locale la nuova figura del referente per la cybersicurezza, al quale viene assegnato un compito strategico, si ribadisce che l'incarico deve essere conferito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Come si può ritenere che il responsabile per la cybersicurezza possa fronteggiare la sfida lanciata da *hacker* altamente specializzati se non si investe nella formazione; se non vengono neppure indicati i criteri di certificazione di tali soggetti; se non sono esplicitati i requisiti di professionalità; se non è prevista una procedura periodica di verifica delle loro attitudini e di capacità? Questa è una scatola vuota.

L'articolo 10, che istituisce il Centro nazionale di crittografia, al quale viene assegnata la *mission* essenziale della promozione della crittografia per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, ribadisce che comunque il Centro deve essere istituito a costo zero, e cioè nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Potremmo continuare a lungo con questi esempi, ma sono sufficienti a capire che ci troviamo dinanzi a una scatola vuota o semivuota. Se il I Capo del disegno di legge si palesa assolutamente inadeguato per il carattere meramente formalistico e nominalistico di molte delle soluzioni adottate, il II Capo, quello dedicato al potenziamento della risposta penale per prevenire e sanzionare la comunità informatica, si rivela, a un attento esame, altrettanto inefficace per una pluralità di ragioni. Il potenziamento della risposta penale, infatti, nel disegno di legge viene realizzato con l'aumento delle

pene per i reati informatici, sia per il minimo che per il massimo; con l'estensione, per alcuni dei più gravi reati informatici, della disciplina delle intercettazioni per i fatti di criminalità organizzata; con l'istituzione di forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'autorità giudiziaria.

È evidente che l'aumento delle pene è destinato a non avere alcuna efficacia deterrente nei confronti degli *hacker* stranieri che operano sotto anonimato per finalità politiche, agendo da Paesi sui quali l'Italia non esercita alcuna giurisdizione o dai quali non può attendersi realisticamente alcuna collaborazione ai fini delle indagini. Si dirà che arrestano i criminali informatici italiani e quelli europei, ma non è così, perché si tratta di soggetti che, in larga misura, sono dotati di un'eccezionale professionalità e spesso appartengono a strutture complesse. Tali soggetti, per non rendersi tracciabili e per immunizzarsi dalle intercettazioni vocali e telematiche della magistratura, utilizzano piattaforme di comunicazione crittografata e criptotelefonini che consentono la comunicazione vocale di messaggistica in forma cifrata.

Ebbene, nel corso di un'audizione del 20 giugno 2023 dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, il generale Pasquale Angelosanto, comandante del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, ha illustrato in modo dettagliato queste modalità di comunicazione criptate, spiegando che la magistratura e la Forza di polizia italiana sono impotenti a intercettare i criptotelefonini. L'Italia, a differenza di altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, non ha investito le risorse necessarie per stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Lo stesso generale ha riferito che le Forze di polizia italiane per condurre alcune importanti indagini sono state costrette a chiedere la trascrizione delle intercettazioni di telefonate effettuate con i criptotelefonini alla polizia francese, che invece si è attrezzata da tempo.

La necessità urgente di investire risorse per colmare questo gravissimo *deficit* operativo della magistratura e delle Forze di polizia italiane è stata da tempo rappresentata al Ministro della giustizia anche dal procuratore nazionale antimafia. Ma il ministro della giustizia Nordio e questa maggioranza sono rimasti completamente inerti su questo fronte cruciale, perché in questi lunghi mesi hanno profuso tutte le energie e le risorse per un impegno ritenuto di carattere capitale e prioritario, ossia l'impegno di limitare in ogni modo le intercettazioni della magistratura nei confronti dei colletti bianchi che ancora non si sono attrezzati con i criptotelefonini. *(Applausi)*.

Ecco i risultati di una legge sulla cybersicurezza che pretende di fronteggiare la criminalità informatica con il "bau bau" dell'innalzamento di pene che non potranno essere applicate e con le pistole caricate a salve di strumenti di intercettazione inefficaci per la loro sopravvenuta obsolescenza tecnologica. In sostanza, anche per la parte penale si risponde a pericoli gravi e attuali, invece che con soluzioni reali ed efficaci, che richiedono un investimento di risorse, con la facile scorciatoia di un'illusione repressiva affidata a grida manzoniane destinate a restare inefficaci.

La stessa inefficacia caratterizza l'innalzamento delle pene previste per il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici, previsto dall'articolo 615-*ter* del codice penale - per intenderci, il reato che è stato contestato a Striano - destinato a prevenire e reprimere gli accessi abusivi ai contenuti dei sistemi informatici e delle banche dati da parte di operatori infedeli dotati di credenziali di accesso. Tutti i criminologi sanno che non è la gravità delle pene comminate a disincentivare la consumazione dei reati, ma è il concreto rischio di essere scoperti e quindi puniti. Attualmente il rischio di essere scoperti, per gli operatori interni al sistema che effettuano accessi abusivi, è minimo, perché non esiste un sistema generalizzato di controllo a posteriori degli accessi che sono stati effettuati, per verificare con cadenza regolare la conformità di questi accessi a ragioni di servizio.

Per rendere efficace la repressione penale degli accessi abusivi alle banche dati, occorreva dunque prevedere l'annotazione degli accessi eseguiti in appositi registri, unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, e procedere quindi a un controllo a posteriori degli accessi eseguiti con cadenza regolare. Ma questa maggioranza parlamentare ha eliminato la parte della legge che consentiva questi controlli successivi.

Si perpetua così - mi avvio a concludere - e si legittima ancora una volta, per mancanza di volontà politica di investire le risorse necessarie, una falla di sistema che riduce ai minimi termini il rischio di

essere sorpresi e scoperti per gli operatori infedeli più accorti, che non si lasciano certamente intimidire da norme penali ridotte a tigre di carta. È una falla di sistema che si lascia in vita per tutte le pubbliche amministrazioni, con un'unica significativa eccezione che riguarda i magistrati. È stata infatti introdotta, con efficacia immediata, una norma *ad hoc* che attribuisce al Ministro della giustizia il potere di disporre, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie e mirate negli uffici giudiziari per verificare gli accessi alle banche dati effettuate dai magistrati, anche per le indagini che sono in corso di svolgimento. Tenuto conto che in questi casi la regolarità degli accessi non può essere riscontrata con il semplice dato numerico degli accessi eseguiti, ma solo mediante la cognizione dei nominativi dei soggetti per i quali siano state effettuate delle ricerche sulle banche dati, al fine di verificare la pertinenza o meno di questo accesso con le indagini, è chiaro che abbiamo creato uno strumento straordinario per aggirare il segreto investigativo. La bocciatura, oggi in Aula, dell'emendamento che prevedeva che questa ispezione non poteva essere effettuata quando le indagini sono in corso dimostra la volontà di mettere in mano a un organo politico uno strumento per scoprire il segreto delle indagini. *(Applausi)*.

Concludo, ricapitolando: pochi spiccioli per potenziare le difese contro gli attacchi *cyber* esterni; zero investimenti per consentire le intercettazioni dei criptotelefonini e delle piattaforme criptate; zero investimenti per controllare la regolarità degli accessi effettuati dagli *insider* ai sistemi. Chiacchiere e distintivo, si diceva in un film. Ecco perché il MoVimento 5 Stelle si asterrà dal votare questo provvedimento. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, onorevoli colleghi, i dati che sono emersi e sono stati più volte ricordati dai colleghi nel corso degli interventi penso non abbiano bisogno di essere ripetuti. È chiaro ed evidente che negli ultimi anni, e anche proprio recentissimamente nell'ultimo anno, vi è stato un quadro chiaramente è peggiorativo degli attacchi *cyber* rispetto agli anni precedenti.

Il quadro è piuttosto preoccupante e di certo non è un fenomeno recente o appena nato. È un fenomeno che si è sviluppato chiaramente negli ultimi anni, anche grazie al progresso delle tecnologie, purtroppo messe a disposizione anche di soggetti criminali o che agiscono per obiettivi criminali o fraudolenti. Il problema è che molti degli attacchi che sono stati posti in essere hanno avuto degli esiti e hanno raggiunto il loro obiettivo. Molti di questi attacchi sono stati rilevati e faccio riferimento in particolare al rapporto del 2024 dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica. Qui si parla anche di attacchi che vengono considerati di gravità critica o elevata.

Tra gli ulteriori dati preoccupanti vi è anche che uno dei settori più attaccati dai cosiddetti *hacker* in Italia è stato proprio quello governativo-militare. Tra l'altro, negli ultimi tempi, non si può non correlare questo tipo di attacco con una situazione di conflitto oltreconfine. Ma noi sappiamo bene che ormai le guerre che stanno interessando il mondo stanno riverberando i propri effetti anche all'interno del nostro Paese, così come si è visto nell'ambito delle questioni di approvvigionamento energetico, nel momento in cui è scoppiata la guerra russo-ucraina.

C'è un altro settore che preoccupa e ha preoccupato molti i cittadini, perché per un verso magari si può non avere un'immediata cognizione della pericolosità di un attacco *cyber* sugli apparati militari o governativi; magari i cittadini non lo percepiscono subito, ma percepiscono molto di più quello che è un altro settore che è stato particolarmente oggetto di attacchi informatici, che purtroppo è il settore della sanità, tra l'altro con attacchi e minacce finalizzate a ottenere un riscatto, quindi a un'estorsione pura e semplice, com'è accaduto in maniera preoccupante molto recentemente proprio nel laboratorio Synlab, o com'è accaduto negli attacchi collettivi che sono stati fatti alla AUSL di Modena, o all'azienda ospedaliera di Sassuolo. Dov'è in particolare il pericolo qui? Non si è trattato soltanto di una violazione gravissima della *privacy*; ma, non avendo o non potendo avere dei referti importanti di analisi, si sono ritardate o si è verificata la possibilità di un ritardo nella conoscenza di una diagnosi e, quindi, nell'approntamento delle cure necessarie.

Non si può non approvare l'intervento da parte del Governo, che veramente ringraziamo per questo disegno di legge molto importante e coraggioso, che è intervenuto proprio per dare una risposta

massiva e organizzata nei confronti di un fenomeno preoccupante e pericoloso che difficilmente potrà essere subito arginato solo con un provvedimento, perché avrà bisogno di una serie di barriere e strumenti che dovranno essere messi in pista a breve nel futuro. Dovremo continuamente correre dietro a quella che è una tecnologia che spesso è in mano a bande criminali, purtroppo - e sottolineiamo sempre il nostro purtroppo - sono più veloci anche della politica, dei processi decisionali e anche di quelli che possono essere gli strumenti a disposizione di una pubblica amministrazione, la quale ovviamente lavora nell'ambito della legalità e non certo in quello dell'illegalità.

Abbiamo avuto modo anche di approfondire questo tema sotto altri versanti in Commissione giustizia, in sede di indagine conoscitiva proprio sul mondo delle intercettazioni, e di capire come i sistemi in mano alla malavita sono spesso molto progrediti; lavorano anche su piattaforme difficilmente rintracciabili ed è veramente difficile, anche per il tramite di un'attività investigativa, anche nostra, poter rintracciare i colpevoli, individuarli e porre delle barriere alla loro intromissione. Sentivo prima in un intervento che un collega diceva - penso tutti noi ne siamo consapevoli - che non è semplicemente prevedendo un'ipotesi di reato o aumentando delle pene che si può dissuadere un malavitoso dal fare un accesso abusivo a una banca dati o un'intercettazione illegale.

Gli obiettivi infatti sono diversi e magari forse la paura non è nemmeno quella della sanzione, ma di essere scoperti e più che altro di vedersi interrotta l'attività di malaffare.

Va bene quindi quello che vediamo in questo disegno di legge relativamente a un'attività di coordinamento e di valorizzazione dell'Agenzia sulla cybersicurezza, che quindi dovrà essere il contenitore all'interno del quale fare collegamenti tali da permettere che, per porre veramente un freno a questo tipo di attacchi, vi sia una barriera organizzata in cui tutti gli operatori possano lavorare insieme. È importantissimo tutto l'istituto delle segnalazioni e il loro livello, al fine di avere un quadro generale e di non lasciare tutto in mano al singolo ente.

Vanno bene - come dicevo - le norme che sono state introdotte, che seguono anche una logica chiara, che non può non essere condivisa. Chiaramente sono previsti un aumento e un innalzamento delle pene con riferimento anche all'attività che viene svolta da un incaricato di pubblico servizio o da un pubblico ufficiale, che, per applicarla anche al caso dell'accesso abusivo ai sistemi informatici, viene estesa alla mera minaccia - come si diceva prima - di divulgare dati all'interno di una piattaforma informatica da parte di una banda criminale che è riuscita ad hackerare un sistema sanitario. Tale minaccia o l'estorsione potranno essere più severamente punite.

Importante è anche la previsione dell'aggravante, nel caso in cui vi sia la vera e propria sottrazione dei dati. Come sappiamo bene, infatti, i nostri dati sono informazioni preziosissime: oggi ormai tutti ci siamo resi conto e conosciamo la vulnerabilità dei nostri sistemi (telefoni, banche dati o anche solo una chiavetta in cui sono memorizzati dati, che magari inavvertitamente va perduta); i nostri dati sono informazioni preziosissime che possono essere utilizzate variamente, dal mero dileggio, comunque fastidioso, a ben più gravi prospettive, dal ricatto all'utilizzo su piattaforme diverse (parliamo anche di minori, per non dire altro).

Importantissime poi sono le aggravanti previste nel caso in cui gli accessi abusivi vengano fatti su sistemi informatici di interesse militare inerenti alla sicurezza e soprattutto - come si diceva prima - alla sanità. Qui abbiamo veramente un'aggravante speciale, che va a punire quel fenomeno veramente odiosissimo di cui prima si parlava, che, nel momento in cui si estende, diventa davvero particolarmente pericoloso proprio per la salute degli individui.

Importanti sono anche le normative inserite per sanzionare e "punire" un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, che abusar di una sua posizione, prevedendo un accesso, ad esempio con un'installazione abusiva di apparecchiature su sistemi informatici o telematici, o fa intercettazioni illecite su conversazioni telefoniche. Occorre rigore: lo deve avere il cittadino e dev'essere applicato alle bande criminali, ma anche a coloro che invece lavorano con l'obiettivo della sicurezza e della tutela dei cittadini, come un incaricato di pubblico servizio.

In conclusione, possiamo dire che abbiamo un sistema vulnerabile e fragile: occorre che la politica - come ha fatto anche adesso il Governo - approntи iniziative importanti, che non possono essere isolate. Non si può lasciare solo l'operatore: oggi una pubblica amministrazione forse può permettersi di

acquistare sistemi antivirus o che possono creare barriere; è un costo enorme per l'utente riuscire ad approvvigionarsi del medesimo tipo di sistemi, che sia un'azienda, un laboratorio di analisi privato o un privato cittadino. Occorre veramente guardare avanti e non lasciare che la politica si perda a ragionare - com'è stato fatto troppo negli ultimi anni - o in quisquilie a decidere se uno è fascista, antifascista, comunista o anticomunista, o se debba partecipare o meno a una manifestazione del Gay Pride, quando ci troviamo di fronte - come vediamo adesso - problemi veramente importanti del nostro Paese, a cui occorre dare una risposta.

La Lega l'ha sempre voluto fare e lo confermiamo oggi con il voto positivo a questo provvedimento. *(Applausi)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non c'è bisogno di spendere troppe parole. Per noi ha parlato in discussione generale la senatrice Rossomando ed è stato già detto da molti quanto sia necessario e urgente rafforzare la cybersicurezza nazionale del sistema Italia a tutti i livelli. È un'esigenza dettata dalla necessità di mettere in atto nuove e più concrete disposizioni - da un lato - ma anche altri strumenti - dall'altro lato - per conseguire quella elevata capacità di protezione e di risposta di fronte alle emergenze cibernetiche in forte incremento - come qualcuno ha ricordato - anche in seguito ai gravi conflitti internazionali in atto.

È vero che è in gioco la sicurezza degli Stati, del nostro Stato, ma anche di settori privati di straordinario valore strategico della ricerca, della difesa e di delicatissimi apparati finanziari dello Stato. L'invasione cibernetica che un regime autoritario come quello di Putin pratica in molti modi e direzioni, come quelli denunciati ieri anche dal nostro Presidente della Repubblica, ne è una conferma.

Collegata a questa c'è un'altra questione: la necessità e l'urgenza di migliorare e innovare gli apparati anche per contrastare più incisivamente la criminalità organizzata, la quale, come è noto, ha investito miliardi dei suoi proventi illeciti per criptare le proprie piattaforme ed evitare che esse possano essere penetrate dalle forze che contrastano la criminalità organizzata, ma anche, di contro, per aggredire e penetrare a sua volta piattaforme, comprese quelle pubbliche.

Si è chiamata in causa poi la criminalità organizzata perché sono stati diversi in tutto il mondo, compreso il nostro continente, gli attacchi e gli atti di pirateria informatica, anche a scopo di ricatti e riscatti di dati nei confronti di banche dati, dati sensibili, che richiedono invece la massima protezione. Nessuno può negare che ci sia un'urgenza di intervenire seriamente in questo campo.

L'obiettivo che avremmo dovuto raggiungere e dovremmo raggiungere è legato quindi al conseguimento di un alto livello di cybersicurezza attraverso tutta una serie di strumenti, e soprattutto cercando di proteggere l'intero sistema del Paese, ma anche settori privati nazionali che rivestono un interesse strategico. Avremmo dovuto, dovremmo: il condizionale purtroppo è d'obbligo. Obiettivi così importanti rischiano di avere un valore solo nominale perché il Governo, sostenuto dalla maggioranza, ha deciso di approvare queste norme a invarianza finanziaria. In buona fede, come si può pensare di attivare queste misure per sviluppare le capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta per prevenire e gestire incidenti di sicurezza informatica, nonché attivare misure per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici, senza avere risorse economiche e finanziarie a disposizione? Ci saranno anche nuovi oneri e nuovi impegni per l'insieme delle amministrazioni, e non solo per lo Stato centrale, ma anche per le Regioni e le città metropolitane, le Province, i Comuni, le società di trasporto pubblico e le partecipate. Oneri e impegni giusti, ma zero risorse destinate: questo la dice lunga sull'improvvisazione che il Governo ha usato in questa delicatissima materia.

Non possono bastare le giustificazioni presentate dallo stesso Governo. Apro una parentesi: ringrazio la sottosegretaria Siracusano per essere stata sempre presente in Commissione, ha seguito il provvedimento alla Camera e lo sta seguendo al Senato. Ha interloquito ed è intervenuta più volte, anche durante l'esame degli emendamenti che le opposizioni hanno presentato. Mi permetto di interpretare il suo pensiero dicendo che ha anche ammesso la sostanza e la validità di alcune osservazioni, proposte e critiche delle opposizioni, non potendole del resto negare, ma rimandando a un futuro, ad altri provvedimenti che ancora sono di là da venire, la risposta concreta a quelle esigenze,

che veniva considerata in qualche modo plausibile e necessaria. Quindi, pur ringraziandola, di fatto, però, Governo, maggioranza e relatore hanno respinto tutti gli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le giustificazioni, quali la presenza di risorse e del PNRR, intanto si parla di 50 milioni, come ricordava il senatore Lombardo. Poi, molte di queste amministrazioni e di questi soggetti, anche pubblici, pur avendo nuovi oneri e nuovi impegni cui far fronte, non hanno titoli per accedere alle risorse previste dal PNRR. Anche questo rischia di essere una scatola vuota.

Se poi queste amministrazioni non rispetteranno questi impegni, saranno sottoposte a sanzioni, sicuramente anche queste onerose. Insomma, si dice che la cybersicurezza ha un ruolo strategico, ma al tempo stesso, pur riconoscendo questo, non si danno, a tale settore e alle innovazioni, le gambe per camminare.

Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti, certo, con la solita, classica e ormai abituale motivazione che non ci sono risorse, della contrarietà del MEF e della Ragioneria generale dello Stato. Allora, perché tutta questa fretta di approvare la norma? Si diceva che c'era il G7 e che dovevamo farci vedere attenti e attivi. Il G7 è passato, con le sue luci, le sue ombre e anche i suoi coriandoli, ma, a parte il G7, ci sono direttive europee ancora da recepire.

Forse, un supplemento di attenzione il Governo e la maggioranza potevano dedicarlo. Si poteva lavorare tutti insieme, perché nessuno nasconde l'esigenza di potenziare il settore per reperire risorse ulteriori e aggiuntive, con fantasia, in interlocuzioni anche continentali. Invece, tutta questa fretta rischia di essere coperta da molta propaganda.

Del resto, c'è anche stato un tentativo, forse una voglia, del Governo e della maggioranza, di dire che sono pronti e attivi, che vigilano e danno risposte. Anche qui, sono piccoli tentativi di primogeniture che, sinceramente, su temi del genere non dovrebbero trovare cittadinanza.

Del resto, mi permetto, semplicemente per storia, di ricordare come nel 2013 fu il Governo Monti, con la strategia nazionale di cybersicurezza, a iniziare un approccio un po' più organico del nostro Paese; poi il Governo Gentiloni, con il disegno di legge sulla *cybersecurity* del 2017; a seguire, il recepimento della prima normativa europea, la direttiva NIS 1, nel 2018; nel 2019, con il Governo Conte II, il perimetro della sicurezza nazionale cibernetica; infine il Governo Draghi nel 2021, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale.

Con ciò voglio dire che c'è stato un percorso che ha visto anche un coinvolgimento di tante forze politiche e dei Gruppi parlamentari, perché a volte governavamo con una maggioranza molto larga. Quindi, nessuna primogenitura, ma lavoriamo insieme su questi nodi così fondamentali per il nostro Paese.

Infine, abbiamo proposto emendamenti che erano seri, assieme a quelli di tutte le altre forze delle opposizioni. Le risorse finanziarie, che non ci sono, erano contenute in emendamenti, che prevedevano anche la formazione continua del personale dedicato, la creazione di albi specialistici, l'indicazione di referenti e responsabili nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo proposto - come ricordava anche il senatore Bazoli nel suo intervento - quella sorta di legittima difesa nel caso di reazioni, legittime, esercitate da soggetti pubblici e privati nazionali nei confronti di intrusioni, spionaggi, hackeraggi, furti informatici; emendamenti tutti respinti; al massimo, la previsione di «valutare l'opportunità di», che - come è noto - lascia il tempo che trova.

Infine, faccio una ultima osservazione. Mi rifaccio anche all'allarme che in diversi, in particolare il senatore Scarpinato, hanno lanciato.

C'è un rischio molto serio, richiamato anche da Anna Rossomando: il fatto che in occasione di ispezioni presso gli uffici giudiziari, gli ispettori siano direttamente alle dipendenze del Ministro, dell'Esecutivo. Ciò significa che c'è un rischio che emissari del Governo, certamente in buonafede, possano entrare, possano guardare, magari prima e durante il compimento di indagini molto delicate degli uffici giudiziari. È una scelta rischiosa. A pensar male, come si dice, si può fare peccato, ma a volte ci si azzecca, quindi anche questo rischia - mi limito a questo verbo - di inserirsi in un clima nel quale a questo Governo e questa maggioranza l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri danno fastidio.

Avviandomi alla conclusione, siamo quindi di fronte a un provvedimento bandiera, che evidenzia i

problemi, dà alcune indicazioni, ma non dà a tali indicazioni, a queste normative, le gambe per camminare. Noi continueremo a sostenere questa esigenza; non perderemo di vista la necessità di irrobustire finanziariamente in altro modo questo provvedimento e ci asterremo, coerentemente con quanto abbiamo fatto alla Camera, perché su questi temi delicati pensiamo che sia necessario (non solo giusto) lavorare insieme, anche quando il provvedimento per noi è insoddisfacente. *(Applausi)*.

RASTRELLI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI *(FdI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, viviamo senza dubbio tempi difficili e complessi. Nella massiva, inarrestabile e penetrante emersione digitale del secolo che viviamo, le potestà regolatorie di un Parlamento nazionale, ma anche delle stesse istituzioni europee, avranno nel prossimo futuro un compito particolarmente arduo. Siamo in una fase già ben più che embrionale della costituzione di veri e propri nuovi Stati digitali, particolarmente evoluti, sconosciuti nel passato, che sovvertono completamente la tradizionale natura costituzionalistica di ordinamenti basati sull'esercizio della sovranità territoriale. In questo senso gli ordinamenti statuali e anche quelli sovranazionali dovranno continuamente e repentinamente evolvere, non soltanto per preservare gli ambiti tradizionali della sicurezza e della difesa, ma le stesse economie nazionali, quando non anche gli stessi assetti istituzionali, rispetto alle minacce crescenti provenienti da mondi e universi ormai completamente iperconnessi. Addirittura a livello europeo si contrappongono già due modelli diversi: quello del costituzionalismo digitale, che prova a riproporre all'interno dello spazio cibernetico lo stesso principio liberaldemocratico della tutela degli utenti e del libero approccio alle reti, e un modello, una *policy* diversa di sovranità digitale, che punta quantomeno a preservare l'indipendenza tecnologica delle istituzioni.

È allora chiarissimo che non vi è ambito relativo alle politiche digitali e al controllo cibernetico delle tecnologie avanzate, più significativo e più rappresentativo della distinzione, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di governo, tra iniziative episodiche, spesso frutto di dati emergenziali, e approccio di sistema, tra politiche di breve periodo e visione strategica. *(Applausi)*. In questo senso non vi è dubbio che il Governo presieduto da Giorgia Meloni abbia già, anche con questo provvedimento, compreso prima e dimostrato poi che il tema della cybersicurezza è divenuto questione prioritaria e strategica per la sicurezza nazionale ed a questo tema bisogna informare l'attività tutta del Parlamento.

Se questo è vero in tempi di pace, lo è a maggior ragione in tempi di conflitti internazionali o di guerre ibride come quelle che stiamo vivendo, laddove vengono sistematicamente posti sotto minaccia la sicurezza informatica, quella cibernetica, quella militare e, con esse, la stessa convivenza sociale all'interno degli Stati nazionali e quindi sono messi a rischio i diritti fondamentali dei cittadini. In questo senso, il provvedimento in esame, tempestivo perché urgente, è finalizzato proprio a rispondere alla crescente offensiva di aggressioni al nostro ordinamento poste in essere attraverso mezzi informatici e telematici, ma in una visione più ampia tende ad ampliare il perimetro della Difesa digitale nazionale e ad apportare strumenti più efficaci, più immediati di risposta alle aggressioni in corso. Questo è, oggi, particolarmente prezioso nel rispetto della direttiva europea NIS2, con una nuova strumentazione operativa, perché è probabilmente vero che la terza guerra mondiale sarà necessariamente e inevitabilmente una guerra informatica o cibernetica, soprattutto laddove, come è stato vaticinato, la stessa intelligenza artificiale è potenzialmente più perniciosa, invasiva e pericolosa di quanto non lo siano ad oggi gli stessi armamenti nucleari. Ma un conflitto su una scala minore, subdolo e strisciante è già in atto non soltanto sullo scacchiere mondiale, ma anche nel contesto europeo e nazionale.

I dati, signor Presidente, signori del Governo, sono particolarmente allarmanti, se consideriamo che a livello mondiale si registrano 2.200 attacchi cibernetici al giorno, con una media di un attacco ogni 39 secondi, ma il dato è allarmante anche e soprattutto per quanto riguarda lo scacchiere nazionale, non soltanto sui numeri assoluti - 1.400 attacchi all'anno, 140 al mese significa potenzialmente quattro attacchi ogni giorno - ma soprattutto perché, in percentuale, nell'ultimo periodo l'Italia è divenuta obiettivo delle aggressioni dell'11 per cento degli attacchi telematici su scala mondiale, il che non si giustifica né con riferimento al rapporto con la popolazione, né nel raffronto con il prodotto interno

lordo. Dal punto di vista qualitativo, poi, il che è ancora più inquietante, abbiamo la follia di un aumento nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente del 27 per cento rispetto ai reati informatici legati alla criminalità ordinaria, una soglia fisiologica, e abbiamo un aumento del 625 per cento degli attacchi di matrice politica, l'80 per cento dei quali proviene proprio dal contesto geopolitico dei conflitti internazionali in corso: Ucraina e Medio Oriente.

A fronte di questo scenario, Governo e Parlamento hanno non soltanto il vincolo tassativo di potenziare gli strumenti già esistenti a legislazione vigente, ma anche e soprattutto la necessità di individuare nuovi strumenti più raffinati, più efficienti, più tempestivi, che consentano una reazione adeguata. Il provvedimento va esattamente in questa direzione, perché delinea una serie di strumenti assolutamente nuovi, il primo dei quali è la necessità della tempestiva segnalazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche rispetto agli attacchi cibernetici, perché soltanto attraverso questo sistema è possibile rendere capillare la risposta in termini di reattività e resilienza rispetto agli attacchi in corso, e poi, naturalmente, un forte inasprimento delle sanzioni penali per tutti i reati informatici.

Correlato a ciò, vi è l'adeguato aumento delle sanzioni amministrative, anche per i reati presupposto per la responsabilità penale delle persone giuridiche. Cito inoltre l'introduzione del reato specifico della estorsione cibernetica. Poi quel che più conta: estensione del regime delle intercettazioni previsto per la criminalità organizzata anche ai reati informatici, che vengono quindi posti sotto il coordinamento della procura nazionale antimafia, e, come logica desunzione, fortissimi momenti di coordinamento tra l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e la Direzione nazionale antimafia per quanto riguarda la tutela delle infrastrutture critiche, e con le procure ordinarie per quanto riguarda la preservazione delle fonti e dei mezzi di prova. Sono inoltre previsti protocolli di sicurezza, investimenti in formazione e tecnologie avanzate. Questa è la necessità che si avverte in questo momento.

Signor Presidente, signori del Governo, con il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, in tutta onestà, esprimo un apprezzamento sincero a tutto il Parlamento, alle forze dell'opposizione per la maturità che hanno dimostrato nel rendere possibile una celere approvazione di questo provvedimento necessario. Rivolgo un convinto plauso al Governo per la sua sensibilità su questa materia specifica, perché noi abbiamo la consapevolezza che anche in questo ambito l'Italia di Giorgia Meloni vuole svolgere un ruolo da protagonista, una grande partita di competitività e di efficienza che abbia al centro la tutela delle nostre infrastrutture informatiche pubbliche e private, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ma soprattutto, come sempre, la difesa dell'interesse nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, da un'inchiesta giornalistica della testata «Fanpage» condotta all'interno di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, il partito di cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è *leader* assoluta, emerge un legame diretto, reiterato ed inquietante con simbologie e parole d'ordine apertamente neofasciste. *(Applausi)*. L'inchiesta mette in evidenza come Gioventù Nazionale sia organizzata su un doppio livello: un'immagine pubblica apparentemente decorosa, che nasconde in realtà condotte e prove di fedeltà e di militanza che rappresentano una continua, voluta, pianificata apologia del fascismo. Tutto ciò senza vergogna addirittura nel citare, nei colloqui tra dirigenti, il «Mein Kampf» di Hitler, che - voglio ricordarlo - è l'origine della teoria dello sterminio di ebrei, rom, omosessuali, disabili, avversari politici *(Applausi)*; e senza vergogna nel professare ammirazione per i terroristi neri dei NAR che - voglio ricordarlo - sono responsabili di lutti atroci e della strage neofascista che spezzò la vita a centinaia di persone alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980.

Presidente, tutto questo non riguarda dei "cani sciolti", ma giovani esponenti politici già in carriera, già

introdotti nelle segreterie che contano, vezzeggiati da parlamentari di Fratelli d'Italia, come abbiamo visto nell'inchiesta, omaggiati pubblicamente da Giorgia Meloni come esempio di militanza. Presidente, noi vogliamo risposte sul rischio che in realtà, dietro gli elogi pubblici, dentro Gioventù Nazionale rispunti la mala pianta del fascismo, della violenza e dell'odio. *(Applausi)*.

Del resto, nel febbraio 2023, davanti al liceo Michelangelo di Firenze due studenti sono stati vittima di un pestaggio squadrista da parte di Azione Studentesca, che è costola di Gioventù Nazionale. Su tutto questo non si può tacere! E invece c'è un silenzio imbarazzante dei vertici della destra, a fronte anche di provocazioni continue di candidati locali. Quelle immagini, con giovani dirigenti che inneggiano a simboli fascisti e nazisti, sono uno sfregio. Nel nostro Paese l'apologia di fascismo è un reato, voglio ricordarlo. *(Applausi)*. E sono un insulto quelle immagini! Un insulto a chi diede la vita per riscattare il nostro Tricolore dal fascismo; un insulto a chi, "per la sola colpa di esser nato", venne condotto a morire in un campo di sterminio; un insulto a tutti i cittadini italiani, senza distinzioni. E c'è poi, Presidente, in quei video, l'ammissione di una pratica di finanziamento attraverso l'aggiramento delle norme sul servizio civile nazionale. Sono risorse pubbliche, dei contribuenti, e vogliamo chiarezza anche su questo!

Concludo. Oggi sarà alla Camera il ministro Piantedosi: lo ascolteremo, ma non potrà bastare. Chiediamo che venga a riferire in Aula Giorgia Meloni *(Applausi)*, che è Presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d'Italia, di cui Gioventù Nazionale è un pezzo importante, sostenuto politicamente e finanziariamente. Chiediamo che la presidente Meloni dica cosa pensa di quei video: se è quella la militanza di Gioventù Nazionale che in pubblico ha tanto elogiato. Chiediamo che dica cosa intende fare, sulla base del giuramento che ha fatto sulla Costituzione, per debellare le forme di neofascismo, ovunque e nelle organizzazioni giovanili del suo partito. La presidente Meloni ha il dovere di parlare, per rispetto delle generazioni che hanno costruito la nostra Repubblica e per rispetto delle generazioni di oggi e di quelle di domani. *(Applausi)*.

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non so quanti di voi hanno letto il libro «Zero al Sud» del giornalista Marco Esposito, che interviene relativamente alla distribuzione delle risorse statali, evidenziando la sperequazione che ha visto il Mezzogiorno altamente penalizzato. Ebbene, il testo accende un faro sulle criticità connesse al Fondo di solidarietà comunale, dotazione istituita dall'articolo 1, commi da 380 a 394, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), per ridurre il divario tra i Comuni italiani ed assicurare un'equa distribuzione delle risorse verso tutti gli enti comunali.

Ecco la storia. Nel 2015 per la prima volta si applicò il Fondo di solidarietà comunale. L'ANCI e il Governo, in occasione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ridussero il tasso perequativo dal 100 per cento al 45,8 per cento. Fu previsto così che il raggiungimento del 100 per cento della perequazione dovesse avvenire nell'anno 2021, ma tale previsione è stata successivamente sospesa. Mi chiedo perché. Ecco la risposta: è sicuramente una strategia politica e/o dei veri artifici tecnici per trasferire risorse dal Sud al Nord. Così ad oggi, in luogo della perequazione integrale, la quota di risorse raggiunge appena il 52,5 per cento e il completamento della transizione è previsto - udite, udite - solo per il 2030.

Ebbene, come riporta il libro «Zero al Sud», l'ex presidente della Commissione bicamerale sul federalismo, il ministro Giorgetti, cercò di capire se, anziché il 45,8 per cento, si potesse usare il criterio del 100 per cento. I dati - disse il Ministro in audizione - sarebbero scioccanti; magari ce li facessero avere in modo riservato, o in una seduta segreta, come avviene in Commissione antimafia. Sì, avete capito bene: sin dal 2015 i territori fragili hanno ricevuto una perequazione dimezzata, cioè l'esatta metà di quanto dovrebbe essere garantito ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è deciso di secretare i dati, proprio come si fa in Commissione antimafia.

Onorevoli colleghi, la novità è che finalmente abbiamo i dati completi. La settimana scorsa, infatti, il presidente, dottor Arachi dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) è intervenuto nel corso di un'audizione parlamentare sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del

federalismo fiscale, portando alla nostra attenzione diverse tabelle, calcoli e passaggi altamente tecnici, dove, in uno stralcio, si può per la prima volta in assoluto certificare lo scippo che il Mezzogiorno ha subìto a seguito della mancata applicazione della perequazione integrale del Fondo di solidarietà comunale. Come si legge a pagina 30 di una memoria depositata dall'Ufficio parlamentare di bilancio in Commissione, «la mancata applicazione integrale dei criteri *standard*, penalizza in media significativamente il Sud, per 31,9 euro *pro capite* (…), mentre favorisce il Nord-Ovest, per 17,2 euro *pro capite*, e soprattutto il Nord-Est, per circa 23,3 euro *pro-capite*». Effettuando un calcolo basato sulla popolazione residente delle macroaree, ho così appreso che lo Stato ha privato il Mezzogiorno di 638 milioni all'anno e cioè oltre 5 miliardi dal 2015, drenando al Nord maggiori risorse per oltre 4,4 miliardi, come certificato dall'UPB il 29 maggio 2024.

Inoltre, la cosa grave è che questo Governo, dopo aver depennato i 16 miliardi di risorse destinate al Sud dal PNRR, sottratto ai Comuni fragili diversi miliardi dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) e sforbiciato quattro miliardi dal Fondo perequativo infrastrutturale destinato al Meridione, ha poi fatto sì che fosse approvato questa mattina - e tutti lo sapete - in seconda lettura l'autonomia differenziata, che spaccherà l'Italia in due.

Pertanto, compito dell'opposizione è vigilare sull'assegnazione dei fondi FSC e PNRR e denunciare il furto che questo Governo sta attuando ai danni del popolo meridionale. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente soltanto per sollecitare per la seconda volta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (mi pare si chiami così adesso il Ministero dello sviluppo economico) a rispondere a un'interrogazione che ho posto al Ministro il 25 gennaio - quindi, andiamo a festeggiare i sei mesi da quel giorno - circa il destino di Confindustria moda, che è l'associazione che riunisce tutte le associazioni confindustriali del settore della moda ed uno dei passi più importanti fatti finora verso la creazione di un sistema che riunisca tutto il mondo del tessile, dell'accessorio, della pelle e quant'altro. Confindustria moda è nata e poi inopinatamente si è sciolta, perché un pezzo grosso, Sistema moda Italia, la parte del tessile, ne è uscita e altri pezzi si stanno perdendo per strada.

Ho chiesto al ministro Urso di farmi sapere se sia al corrente di questa cosa e cosa ne pensi. Parliamo tanto di fare sistema e quando poi il sistema si sgretola, il Governo probabilmente neanche se ne accorge. La cosa grave è che io gli ho chiesto sei mesi fa di questo problema e non ho avuto alcuna risposta. Credo che il Governo sia proprio tenuto a rispondere agli atti di sindacato ispettivo, al Parlamento che gli dà la fiducia.

Credo sia intollerabile far attendere sei mesi un parlamentare, anche perché poi le situazioni evolvono, quindi, se il Governo non ne era al corrente a gennaio e ancora non mi risponde, mi verrebbe da aggiungere un ulteriore interrogativo: cos'è successo tra gennaio e giugno?

La pregherei quindi, signora Presidente, tramite gli uffici e l'ufficio relazioni con il Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di sollecitare per la seconda volta la risposta a questa interrogazione, altrimenti ogni settimana la disturberò affinché mi dia la parola per ricordarlo al Ministero e al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, la ringrazio: certamente verrà sollecitata risposta a questa interrogazione.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che martedì 25 giugno, alle ore 12,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori presso la 5a Commissione permanente, la discussione del decreto-legge coesione avrà luogo nella giornata di martedì 25 giugno.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 25 giugno 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 25, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 14,23)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (**1143**)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, DI RESILIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEL SETTORE FINANZIARIO, DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NONCHÉ DI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IMPIEGATI IN UN CONTESTO CONNESSO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI STRATEGICI

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Obblighi di notifica di incidenti)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresì comprese le rispettive società *in house* che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque ottenute, qualunque incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano, entro settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono effettuate tramite le apposite procedure disponibili nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le società *in house* che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva

91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 effettuino notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e può disporre, nei dodici mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi, direttamente indicati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.
6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco di cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica altresì, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i funzionari e i dirigenti responsabili.
7. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni, anche penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* e *i),* del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

EMENDAMENTI

1.1

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente»;

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole*: «che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle" con le seguenti: ", notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a partire dalla terza inosservanza verranno applicate le»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «Nei casi di reiterata inosservanza» *con le seguenti:* «A partire dalla terza inosservanza»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «euro 125.000» *inserire le seguenti:* «qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

1.2

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio provvedimento, individua le società *in house* le quali, sulla base della loro attività e del loro ambito di servizio, sono ricomprese tra i soggetti di cui al presente comma».

1.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 50 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.5

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «all'interessato» *inserire le seguenti:* «, notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale,».

1.6

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «unitamente alla definizione

delle esigenze di natura tecnico-organizzativa che motivano l'eccezione alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

1.7

Musolino, Scalfarotto

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità delle ispezioni di cui al periodo precedente devono, comunque, sempre garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* e *i)*, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.

2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI

2.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «vulnerabilità» *fino a:* «comunicazione» *con le seguenti:* «e pubblicamente conosciute vulnerabilità cui essi risultino esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» *inserire le seguenti:* «, per oltre due volte nell'arco di un anno,».

2.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse le restanti parti

***Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».**

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) *all'articolo 8:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-*bis*»;

2) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-*ter*. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.»;

c) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* e all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.3

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

Musolino, Scalfarotto

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa,» i*nserire le seguenti*: «come definite nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la relativa notifica entro settantadue ore »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 ».

EMENDAMENTO

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI DA 4 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di dati relativi a incidenti informatici)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n-bis)* è inserita la seguente:

« *n-ter)* provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4.1*. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, il Nucleo può essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o più operatori di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge perimetro, nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice ».

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Qualora i servizi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalità

istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n)* e *n-bis)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, i predetti servizi, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, ove istituita.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può disporre il differimento degli obblighi informativi cui è in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonché il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n)* e *n-bis)*, del medesimo decreto-legge.

Art. 7.

Approvato

(Composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Ministro degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale »;

b) le parole: « dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca ».

EMENDAMENTO

7.100

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *inserire le seguenti*: «dal Ministro della Salute».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni e referente per la cybersicurezza)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuano, ove non sia già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che provvede:

a) allo sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni;

b) alla produzione e all'aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico;

c) alla produzione e all'aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione;

d) alla produzione e all'aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione;

e) alla pianificazione e all'attuazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere *b)* e *d)*;

f) alla pianificazione e all'attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) al monitoraggio e alla valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza.

2. Presso le strutture di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza. Qualora i

soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il referente per la cybersicurezza svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione. A tale fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
3. La struttura e il referente di cui ai commi 1 e 2 possono essere individuati, rispettivamente, nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. I compiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può individuare modalità e processi di coordinamento e di collaborazione tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e tra i referenti per la cybersicurezza di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di facilitare la resilienza delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ai quali continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui alla richiamata disciplina;
b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «individuano» *fino a:* «a legislazione vigente» *con le seguenti*: «affidano a un unico ufficio, anche tra quelli eventualmente già esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, e 1-*sexies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

8.2

Scalfarotto, Musolino

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, alinea, sopprimere le parole* : «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».**

Conseguentemente,

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

*«*2-*bis*. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le dotazioni tecnologiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

8.3

Musolino, Scalfarotto

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) *all'articolo 24, sopprimere il comma 1*.

8.4

Scalfarotto, Musolino

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «di cui al comma 2-*bis*».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-*ter.* Per l'attuazione del comma 2-*bis* il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.6

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Presso gli uffici di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, in possesso delle competenze di cui all'articolo 17, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di strategie e tecnologie di sicurezza informatica e cibernetica. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono le modalità di aggiornamento professionale del referente, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e risposta delle pubbliche amministrazioni alle minacce e ai rischi informatici e alla loro continua evoluzione, in linea con gli obiettivi della direttiva 2022/255. Il referente opera d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17, del predetto decreto legislativo e con il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di cui all'articolo 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.».

8.8

Gelmini, Lombardo (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «il referente per la cybersicurezza» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«, in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.9

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «in ragione di» *fino a:* «. Il referente per la cybersicurezza» *con le seguenti:* «tra i dipendenti dell'Amministrazione, aventi il requisito di essere tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel caso in cui all'interno della Pubblica Amministrazione non vi fossero dipendenti con tali requisiti l'ente può incaricare un dipendente di altra Pubblica Amministrazione o professionisti esterni in possesso dei requisiti. Il predetto referente».

8.10

Scalfarotto, Musolino

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come specificate e dettagliate all'interno delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5».

8.11

Musolino, Scalfarotto

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.

2-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*ter*, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: "Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7", sono inserite le seguenti: "e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali"».

Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 1.

8.12

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.

2-*ter.* A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma 2-*bis*, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei

criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-*quater.* Per l'attuazione del comma 2-*ter* il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109».

Conseguentemente, all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-*quater*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.13

Scalfarotto, Musolino

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono lo sviluppo di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali per la figura del Referente per la cybersicurezza e per coloro che operano nelle strutture che dovranno costituire ai sensi del presente articolo, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati in particolare con le Università, che possono vantare competenze e linee strategiche in materia, anche al fine di creare quella consapevolezza, parte integrante e indispensabile della cultura digitale».

8.14

Musolino, Scalfarotto

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia».

8.100

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte di addetti tecnici e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

3-*ter*. Ai fini del comma 3-*bis*, si intendono per «addetti tecnici» gli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati.

3-*quater*. Limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al comma 3-*bis*, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti di cui al comma 3-*ter* è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, in deroga alle disposizioni del comma 3-*bis*, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che

procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

3-*quinquies*. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 3-*quater* sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 3-*ter*.

3-*sexies*. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3-*septies*. Agli oneri di cui al comma 3-*sexies*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G8.100

Scalfarotto, Musolino

Accolto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 istituisce per le pubbliche amministrazioni, dove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza;

il provvedimento in esame predispone l'istituzione del referente per la cybersicurezza, unico punto di contatto delle amministrazioni coinvolte con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

il suddetto referente viene individuato in ragione di specifiche professionalità e competenze possedute in materia nel caso in cui all'interno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in fase di conversione: nel caso in cui non vi siano dipendenti con tali requisiti potrà essere incaricato il dipendente di un'altra pubblica amministrazione previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

tale disposizione appare incompleta nella parte in cui non prende in considerazione le figure del responsabile per la transizione digitale e della protezione dei dati, figure che come noto assolvono a compiti fondamentali per garantire e tutelare principi che vasta eco trovano sia a livello europeo che a livello nazionale;

impegna il Governo:

a specificare che le pubbliche amministrazioni centrali, sul piano della cybersicurezza, devono adottare modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento e la collaborazione costanti e diretti del Responsabile per la transizione digitale e il Responsabile della protezione dei dati, come definiti rispettivamente dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dall'articolo 37 del regolamento europeo 2016/679.

G8.101 (già 8.0.1)

Enrico Borghi

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

le minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale, tramite l'uso delle disinformazioni, saranno una delle sfide più importanti nei prossimi decenni: l'intelligenza artificiale, se utilizzata come arma di destabilizzazione, rischia di accelerare in modo irrimediabile la sfera della disinformazione, già

prepotentemente in campo, proliferando in modo autogenerate e incontrollato il diffondersi di *fake news* che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle Istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza Atlantica;

il rischio derivante dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale;

le conseguenze dell'utilizzo nefasto di questa tecnologia si è già avuto modo di osservarlo durante gli eventi storici-globali che stanno segnando gli ultimi anni, quali il periodo pandemico Covid-19, l'invasione russa nel territorio ucraino e il conflitto in Medio Oriente: di fatto l'uso dell'intelligenza artificiale volta alla creazione di contenuti in grado di destabilizzare la sicurezza nazionale deve essere analizzata anche alla luce dei tentativi di ingerenza, sempre più ricorrenti, di potenze straniere tramite campagne di disinformazione di assoluta pericolosità, rendendo l'intelligenza artificiale non più uno strumento di innovazione e opportunità, bensì trasformandolo in un'arma di disinformazione e di destabilizzazione;

è ormai ineludibile l'adozione di iniziative concrete volte a contrastare i tentativi di ingerenza estera, di disinformazione, di utilizzo dei *deep fake*, anche attraverso l'elaborazione di specifici strumenti di *debunking* sulla scorta delle esperienze maturate a livello europeo;

impegna il Governo:

a istituire un'agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva da incardinare nel perimetro di sicurezza nazionale, al fine di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta "guerra ibrida" finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la crittografia)

1. Le strutture di cui all'articolo 8 della presente legge nonché quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonché quelle sulla conservazione delle *password* adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali e non comportino vulnerabilità note, atte a rendere disponibili e intellegibili a terzi i dati cifrati.

Art. 10.

Approvato

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di crittografia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera *m-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *m-bis)* provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera *b)* , allo sviluppo e alla diffusione di *standard*, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonché all'organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia *blockchain*, come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove

altresì la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali nonché la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con riferimento alle informazioni e alle attività previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 124 del 2007, nonché le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge ».

EMENDAMENTI

10.1

Scalfarotto, Musolino

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

10.0.1

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Iniziative in materia di sicurezza informatica nell'ambito del sistema educativo)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, promuove la realizzazione di corsi specifici al fine di favorire in tutti i livelli del sistema educativo una progressiva familiarizzazione degli studenti con la sicurezza informatica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per i corsi da svolgersi nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

10.0.2

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza informatica)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, coordina la realizzazione e la promozione, anche con il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca e di formazione specializzati, di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, con azioni specifiche e concrete, anche avvalendosi di un insieme di strumenti e mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Procedimento amministrativo sanzionatorio per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

« *4-quater*. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia è definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalità per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

EMENDAMENTO

11.1

Musolino, Scalfarotto

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

« *8-ter.* I dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a)*, che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di due anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possono essere assunti né assumere incarichi presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale cessato dal servizio presso l'Agenzia secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente articolo relative al collocamento a riposo d'ufficio, al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia, alla cessazione a domanda per inabilità o alla dispensa dal servizio per motivi di salute. I percorsi formativi di specializzazione di cui al presente comma sono individuati con determinazione del direttore generale dell'Agenzia, tenendo conto della particolare qualità dell'offerta formativa, dei costi, della durata e del livello di specializzazione che consegue alla frequenza dei suddetti percorsi ».

2. Fino al 31 dicembre 2026, per il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il requisito

di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio all'Area manageriale e alte professionalità è fissato in tre anni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

Gelmini, Lombardo (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.2

Scalfarotto, Musolino

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «8-*ter*» *con il seguente*:

«8-*ter*. Al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021, proveniente direttamente dai ruoli delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'art. 21, legge 3 agosto 2007, n. 124 in tema di stato giuridico e avanzamento a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia».

12.3

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 2, capoverso «8-*ter*»*, primo periodo, sostituire le parole da:* «per la durata di due anni» *fino a:* «percorsi formativi» *con le seguenti:* «della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano» *inserire le seguenti:* «al personale a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché».

G12.100 (già em. 12.4)

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Stefani, Potenti

Ritirato

Il Senato,

Premesso che:

l'Agenzia è nata per contrastare la grave emergenza nazionale degli attacchi informatici al Paese in continuo aumento; Rispetto alle omologhe Agenzie del comparto della Sicurezza Nazionale, tuttavia, non è prevista alcuna specifica norma che ne disciplini lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego (al momento sono più di 70 le risorse immesse in ruolo);

è importante riconoscere al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello in servizio a tempo determinato, proveniente direttamente dai ruoli delle Forze Armate ovvero da quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, l'equiparazione del regime riconosciuto, sotto il profilo di stato giuridico e avanzamento, al personale in forza agli organismi di informazione, di cui alla legge n. 124/2007, così da valorizzare la progressione giuridica di carriera, al verificarsi di determinati presupposti normativi, nonché al contempo che tale progressione non impatti sulle consistenze

organiche dei ruoli di provenienza;

tale possibilità verrebbe estesa a tutto il personale delle Forze Armate e di Polizia che già presta servizio presso l'Agenzia al momento di entrata in vigore della norma e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero benefici economici per il personale interessato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 12.4.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza)

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attività lavorativa, professionale o di consulenza né ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. L'autorizzazione è concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessità di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale.

2. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non può, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attività lavorativa, professionale o di consulenza né ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa.

3. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non può essere assunto né assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attività formative.

4. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalità di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.

EMENDAMENTO

13.100

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "salva la diretta applicazione della disciplina dell'Unione europea".

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e disposizioni di raccordo con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tengono in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente comma tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione. Ai fini del presente articolo, si intende per « elementi essenziali di cybersicurezza » l'insieme di criteri e regole tecniche la conformità ai quali, da parte di beni e servizi informatici da acquisire, garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela di cui al primo periodo.
2. Nei casi individuati ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza:
a) possono esercitare la facoltà di cui agli articoli 107, comma 2, e 108, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che l'offerta non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al comma 1;
b) tengono sempre in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui al comma 1 nella valutazione dell'elemento qualitativo, ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione;
c) nel caso in cui sia utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, inseriscono gli elementi di cybersicurezza di cui al comma 1 del presente articolo tra i requisiti minimi dell'offerta;
d) nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del migliore rapporto qualità/prezzo, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento;
e) prevedono criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al comma 1 tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti privati non compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inseriti nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 105 del 2019 per i casi ivi previsti di approvvigionamento di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* destinati ad essere impiegati nelle reti e nei sistemi informativi nonché per l'espletamento dei servizi informatici di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo 1.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
14.1

Gelmini, Lombardo (*)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«Tali specifici requisiti di sicurezza tecnologica sono indipendenti dalla provenienza geografica delle aziende partecipanti ai bandi. Inoltre, gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al presente comma tengono conto di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento in termini di criteri riferiti a prodotti e servizi di cybersicurezza acquisiti dalla Pubblica Amministrazione mediante contratti pubblici e laddove disponibili, prediligono le certificazioni europee in materia di sicurezza cibernetica previste dal Regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla Cybersicurezza)».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G14.100 (già em. 14.0.2)

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Stefani, Potenti

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 1143 appare importante integrare i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) esercitati nell'ambito della Legge 14 luglio 2023, n. 93 e, in particolare, nella procedura che consente di disabilitare in 30 minuti i DNS e gli indirizzi IP dei siti che diffondono abusivamente contenuti protetti dai diritti d'autore, gestita tramite la piattaforma tecnologica unica, elaborata sulle risultanze del tavolo tecnico tenuto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della predetta legge;

è altrettanto importante perseguire l'obiettivo di rafforzare i poteri sanzionatori dell'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi che, pur fornendo accesso alla rete - quali VPN, DNS alternativi, nonché, in generale, qualsiasi altro servizio che permette di occultare l'indirizzo IP del sito web ospitato (es: i siti di reverse proxy e CDN) - e, pertanto, destinatari dei blocchi richiesti dalla piattaforma, non hanno provveduto ad accreditarsi alla stessa;

vista l'onerosità delle procedure legate all'implementazione della piattaforma Piracy Shield, sarebbe necessario cambiare la destinazione dei proventi delle sanzioni, stabilendo che questi devono essere riassegnati, nella misura pari al cinquanta per cento, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 14.0.2.

14.0.1

Basso, Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:

a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;

b) non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate

attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;

c) la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione"».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)* del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

1) definendo presìdi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

2) tenendo conto, nella definizione dei presìdi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;

3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera *b)* nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera ».

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI REATI INFORMATICI NONCHÉ IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CASO DI ATTACCHI A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI E DI SICUREZZA DELLE BANCHE DI DATI IN USO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-*bis*, dopo la parola: « 635-*quinquies,* » sono inserite le seguenti: « 640, secondo comma, numero 2-*ter*), »;

b) all'articolo 615-*ter*:

1) al secondo comma:

1.1) all'alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a dieci anni »;

1.2) al numero 2), dopo la parola: « usa » sono inserite le seguenti: « minaccia o »;

1.3) al numero 3), dopo le parole: « ovvero la distruzione o il danneggiamento » sono inserite le seguenti: « ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare »;

2) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni e da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni »;

c) all'articolo 615-*quater*:

1) al primo comma, la parola: « profitto » è sostituita dalla seguente: « vantaggio »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1) »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma »;

d) l'articolo 615-*quinquies* è abrogato;
e) all'articolo 617-*bis*:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1) »;
2) al secondo comma, le parole da: « ovvero da un pubblico ufficiale » fino alla fine del comma sono soppresse;
f) all'articolo 617-*quater,* quarto comma:
1) all'alinea, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma »;
3) al numero 2), le parole: « da un pubblico ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale » e la parola: « ovvero » è sostituita dalle seguenti: « o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o »;
4) il numero 3) è abrogato;
g) all'articolo 617-*quinquies*:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni »;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni »;
h) all'articolo 617-*sexies*, secondo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;
i) nella rubrica del capo III-*bis* del titolo dodicesimo del libro secondo, le parole: « sulla procedibilità » sono soppresse;
l) nel capo III-*bis* del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-*ter* è aggiunto il seguente:
« Art. 623-*quater*. - *(Circostanze attenuanti)* - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma »;
m) all'articolo 629:
1) al secondo comma, le parole: « nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nel terzo comma dell'articolo 628 »;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità »;
n) all'articolo 635-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato »;
o) all'articolo 635-*ter*:
1) al primo comma, le parole: « utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni »;
2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
« La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) »;
3) nella rubrica, le parole: « utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o di interesse pubblico »;
p) all'articolo 635-*quater*:
1) al primo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato »;
q) dopo l'articolo 635-*quater* è inserito il seguente:
« Art. 635-*quater*.1. - *(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)* - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma »;

r) l'articolo 635-*quinquies* è sostituito dal seguente:
« Art. 635-*quinquies*. - *(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) »;
s) nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-*bis* è aggiunto il seguente:
« Art. 639-*ter*. - *(Circostanze attenuanti)* - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-*ter*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma »;
t) all'articolo 640:
1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione »;
2) al terzo comma, le parole: « capoverso precedente » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) »;
u) all'articolo 640-*quater*, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1 e 2-*ter*) ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.2

Scalfarotto, Musolino

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 52, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1,";

2) dopo le parole: "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo" sono aggiunte le seguenti: ", anche informatico,"».

16.3

Gelmini, Lombardo (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero* 1)

._____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.6

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «*u-*bis)* all'articolo 640-*quinquies*, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni" e le parole: "da 51 a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 5.000 euro"».

G16.100 (già 16.4)

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;

in particolare, l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici ampliando l'ambito di applicazione di alcune fattispecie disciplinate dal codice e penale e inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto con riferimento ai reati informatici o perpetrati con mezzi informatici;

impegna il Governo:

ad introdurre ipotesi di non punibilità per chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.

G16.100 (testo 2)

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Accolto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;

in particolare, l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici ampliando l'ambito di applicazione di alcune fattispecie disciplinate dal codice e penale e inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto con riferimento ai reati informatici o perpetrati con mezzi informatici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre ipotesi di non punibilità per chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.

G16.101

Scalfarotto, Musolino

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16 del decreto legge in fase di conversione reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici;

il comma 1, lett. s), del suddetto articolo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli artt. del codice penale 629, terzo comma (Estorsione mediante reati informatici), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-*quinquies*, come modificato alla lett. q) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);

oltre alle circostanze attenuanti introdotte appare necessario prevedere l'applicazione della scriminante della legittima difesa laddove il soggetto che pone in essere le condotte descritte stia agendo nell'esclusivo interesse a difendere la propria incolumità;

impegna il Governo:

a stabilire che per gli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, e 635-*quater*.1 c.p., i quali trattano di reati che includono l'accesso abusivo a sistemi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione di malware, e il danneggiamento informatico, si applichi la scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p.

G16.101 (testo 2)

Scalfarotto, Musolino

Accolto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 16 del decreto legge in fase di conversione reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici;

il comma 1, lett. s), del suddetto articolo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli artt. del codice penale 629, terzo comma (Estorsione mediante reati informatici), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-*quinquies*, come modificato alla lett. q) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);

oltre alle circostanze attenuanti introdotte appare necessario prevedere l'applicazione della scriminante della legittima difesa laddove il soggetto che pone in essere le condotte descritte stia agendo nell'esclusivo interesse a difendere la propria incolumità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire che per gli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, e 635-*quater*.1 c.p., i quali trattano di reati che includono l'accesso abusivo a sistemi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione di malware, e il danneggiamento informatico, si applichi la scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinquies*:

1) la parola: « 615-quinquies, » è soppressa;

2) dopo la parola: « 635-quater, » sono inserite le seguenti: « 635-quater.1, 635-quinquies, »;

3) dopo le parole: « del codice penale, » sono inserite le seguenti: « o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, »;

b) all'articolo 406, comma 5-*bis*, le parole: « numeri 4 e 7-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 4), 7-*bis*) e 7-*ter*) »;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico ».

EMENDAMENTI

17.1

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente*: «*0a)* all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*bis*. Se si tratta di reati informatici, la competenza è del giudice del luogo dove si trova il sistema informatico"».

17.2

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, al numero 1), premettere, il seguente:* «01) dopo le parole: "di cui agli articoli 414-*bis,*" sono inserite le seguenti: "493-*ter*, 493-*quater*,"».

17.3

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) le parole: "635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater"* sono sostituite dalle seguenti: "629, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, 635-*quinquies*,"».

17.4

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché nei casi di cui agli articoli 167, 167-*bis* e 167-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

17.5

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente*: «*a*-bis*)* all'articolo 371-*bis*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di contrasto alla criminalità informatica"».

17.6

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-*ter*.», dopo le parole: «635-*quinquies* del codice penale» inserire le seguenti: «nonché il delitto di cui all'articolo 167-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

17.7

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nei casi dei delitti di cui agli articoli 628, 493-*ter*, 493-*quater* del codice penale e 167, 167-*bis*, 167-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3-*quinquies*».

17.0.1

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Competenza territoriale in materia di reati informatici)

1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.

2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

c) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, dopo le parole: « 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

Art. 19.

Approvato

(Modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI

19.1

Gelmini, Lombardo (*)

Non posto in votazione (**)

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Approvato il mantenimento dell'articolo

19.0.1

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

1. All'articolo 167, al comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: "reati di cui ai commi 1, 2 e 3," sono inserite le seguenti: "nonché nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1,"».

19.0.2

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente*:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. All'articolo 167-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei"».

ARTICOLI DA 20 A 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da cento a cinquecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da duecento a settecento quote »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote »;

c) al comma 2, la parola: « 615-*quinquies* » è sostituita dalla seguente: « 635-*quater*.1 » e le parole: « sino a trecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « sino a quattrocento quote »;

d) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni ».

Art. 21.

Approvato

(Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: « 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

Art. 22.

Approvato

(Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« *4.* Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale »;
b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:
« *4-bis.1*. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* e *i)*, del decreto legislativo NIS ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n)* e *n-bis)*, e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-*bis* del presente articolo.
4-bis.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-*bis*.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione all'Agenzia e assicura, altresì, il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n)* e *n-bis)*, e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini.
4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio ».
EMENDAMENTI
22.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
22.0.1
Musolino, Scalfarotto
Respinto
*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*
«Art. 22-*bis*.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: "un contributo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) i commi 3 e 4 sono soppressi».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311)

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari »;

b) al terzo comma, le parole: « degli stessi nonché » sono sostituite dalle seguenti: « degli stessi, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

23.1

Scarpinato, Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS

23.100

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Cataldi (*)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente in relazione ai procedimenti per i quali sono cessate le esigenze di segreto istruttorio.»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «esclusivamente in relazione ai procedimenti per i quali sono cessate le esigenze di segreto istruttorio.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS

G23.100 (già 23.0.1)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (A.S. 1143);

premesso che:

occorre definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* che preveda:

a) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere *h)*, *g)* e *f)*, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal

soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale;

c) che vanno applicate le misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-*ter* al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) che vanno applicato tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'Ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrato alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla lettera b);

e) un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b*), dell'attacco *ransomware* subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un *framework* di supporto per i soggetti di cui alle lettere a) e b) sul tema degli attacchi *ransomware*, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla lettera f);

h) l'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

i) l'istituzione di una *task-force* nazionale per il contrasto agli attacchi *ransomware*, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze *ransomware* e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

l) la creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi *ransomware* per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

m) un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco *ransomware*;

impegna il Governo:

a definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* assicurando, altresì, la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai *ransomware*, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.

G23.100 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (A.S. 1143);

premesso che:

occorre definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* che preveda:

a) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere *h)*, *g)* e *f)*, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale;

c) che vanno applicate le misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-*ter* al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) che vanno applicato tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'Ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrato alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla lettera b);

e) un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b*), dell'attacco *ransomware* subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un *framework* di supporto per i soggetti di cui alle lettere a) e b) sul tema degli attacchi *ransomware*, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla lettera f);

i) l'istituzione di una *task-force* nazionale per il contrasto agli attacchi *ransomware*, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze *ransomware* e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

l) la creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi *ransomware* per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

m) un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso

l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco *ransomware*;

impegna il Governo:

a definire con urgenza una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware* assicurando, altresì, la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai *ransomware*, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS, il senatore Borghi Enrico e i restanti componenti del Gruppo IV-C-RE e il senatore Patton e i restanti componenti del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f),* del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

EMENDAMENTI

24.1

Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Respinto

Sopprimere il comma 1.

24.2

Basso, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui confluiscono le risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del presente comma, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

24.3

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «comma 6, della presente legge» *inserire le seguenti:* «, nonché le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali,».

24.5

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Cataldi, Scarpinato

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «confluiscono nelle entrate» *fino alla fine del comma, con le seguenti: «*sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

24.6

Basso, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«**2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse** derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma 2-*bis*, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

24.7

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiori all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi.

2-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma 2-*bis* assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1143 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 8.1, 8.3, 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.12, 8.8, 8.13, 8.100, 10.0.1, 10.0.2, 12.2, 22.0.1, 24.1, 24.3, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6 e 24.7.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 1143

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno dì legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa, la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa agli articoli da 1 a 10 e la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 11 a 17 del disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 4 marzo 2024;

l'articolo 4, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto-legge, attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale i compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti, integrando i contenuti della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2021, con la quale, entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente. In base al secondo periodo della lettera *n-ter)* - inserita all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 - i dati relativi alle notifiche di incidenti sono, infatti, resi pubblici nell'ambito della predetta relazione quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza;

al riguardo, ritiene opportuno integrare con gli elementi informativi in questione anche la relazione che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, sulle attività svolte dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico nell'anno precedente;

l'articolo 8 introduce misure per il rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'istituzione di una struttura preposta alle attività di cybersicurezza e l'attribuzione di ulteriori funzioni essenziali per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Valutato l'impatto di tali misure sull'organizzazione e sulle funzioni delle pubbliche amministrazioni alla luce dell'esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ritiene opportuno non vincolare l'attuazione della disposizione alla invarianza di risorse;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo *20-bis* del Regolamento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto;

ritiene opportuno integrare con i dati relativi alle notifiche di incidenti informatici anche la relazione che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021;

invita a riconsiderare la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 8;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

Testo integrale della relazione orale del senatore Tosato nella discussione generale del disegno di legge n. 1143

Si dà conto alle Commissioni riunite 1a e 2a del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1143, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera.

Il testo del provvedimento si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi.

Nell'illustrare il contenuto del disegno di legge, ci si soffermerà sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli da 1 a 15, ricompresi nel Capo I, lasciando quindi la parola al

relatore della 2a Commissione per l'illustrazione dei restanti articoli.

L'articolo 1 è volto a prevedere un più ampio obbligo di notifica di incidenti rilevanti per la cybersicurezza per soggetti ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal decreto-legge n. 82 del 2021.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce un obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti: pubbliche amministrazioni centrali incluse nell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Città metropolitane; Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque ai Comuni capoluoghi di regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle Città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* degli enti fin qui richiamati, attive in alcuni specifici settori.

Il comma 2 indica le modalità con le quali effettuare la notifica.

Il comma 3 dispone che gli obblighi di notifica si applichino per alcuni soggetti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si tratta di: Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; Comuni capoluoghi di Regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle Città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* che forniscono servizi informatici, servizi di trasporto, nonché quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, ovvero che si occupano della gestione dei rifiuti.

In base al comma 4, i soggetti indicati al comma 1 possono anche effettuare notifiche volontarie di incidenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di notifica.

I commi 5 e 6 attengono alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica, mentre il comma 7 esclude alcuni specifici soggetti dall'ambito di applicazione dell'articolo.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici e altri soggetti che forniscono servizi pubblici, qualora siano oggetto di segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultano potenzialmente esposti, debbano provvedere tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. In caso di mancata o ritardata adozione di tali interventi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 3 stabilisce che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica provvedano, oltre che alla notifica, anche alla segnalazione degli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza che si trovano al di fuori del perimetro, senza ritardo e comunque al massimo entro ventiquattro ore, con finalità di coordinamento del decreto-legge n. 105 del 2019 (c.d. decreto perimetro) con le modifiche recate all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Con la medesima finalità si prevede altresì l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 125.000 euro, in caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di notifica.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede che i dati relativi a incidenti informatici siano raccolti, sulla base degli adempimenti di notifica previsti a legislazione vigente, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ne cura la pubblicità come dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici.

L'articolo 5 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza ulteriori soggetti, tra i quali rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di proposta di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese.

L'articolo 6 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre il differimento degli obblighi informativi e delle attività di resilienza in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei casi in cui questo sia considerato strettamente necessario dai servizi di sicurezza della Repubblica.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte

anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 istituisce, per le pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, ove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza, anche all'interno di quelle già presenti a legislazione vigente. Al contempo, predispone l'istituzione del referente per la cybersicurezza, che svolge la funzione di punto di contatto unico delle amministrazioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Prevede che la struttura e il referente possano essere individuati nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), e che i loro compiti possano essere esercitati anche in forma associata. Individua, inoltre, i soggetti e gli organi dello Stato a cui non si applicano i nuovi obblighi e ai quali si applica la disciplina previgente.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia, nonché quelle sulla conservazione delle *password*, adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e che non contengano vulnerabilità note.

L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto-legge n. 82 del 2021, al fine di valorizzare l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 11 definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia. Prevede altresì che, nelle more dell'adozione del regolamento, trovi applicazione il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative.

L'articolo 12, intervenendo sull'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi alla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possano essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati per svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. Sono tuttavia previste specifiche cause di esclusione dall'applicazione del richiamato divieto. Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, viene portato da cinque a tre anni il periodo di permanenza minima nell'aerea operativa ai fini del passaggio del personale dell'Agenzia all'area manageriale e alte professionalità.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, pone in capo al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti, per un lasso di tre anni dalla cessazione dell'incarico, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa o all'esercizio di cariche, presso determinati enti.

L'articolo 14 introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici: nel caso di approvvigionamento di specifiche categorie di beni e servizi informatici, le pubbliche amministrazioni, le società pubbliche e i soggetti privati compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica devono tenere in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati da un DPCM da emanarsi entro centoventi giorni. Si prevedono poi, nell'ambito di tali contratti, una serie di obblighi e facoltà in capo alle stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, sempre in relazione agli elementi essenziali di cybersicurezza.

L'articolo 15, aggiunto dalla Camera, introduce nel testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 nuovi principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* predisposto dai servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1143:
sul mantenimento dell'articolo 11, la senatrice Aurora Floridia avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 23.1, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 24, il senatore Giorgis avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmini, La Pietra, Marti, Melchiorre, Mirabelli, Monti, Morelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto e Zaffini.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Menia e Pucciarelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Dreosto Marco, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Bizzotto Mara, Bongiorno Giulia, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo, Silvestro Francesco, Ternullo Daniela, Occhiuto Mario
Riordino delle norme in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica (1171)
(presentato in data 19/06/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 17 giugno 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15 - lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 14 giugno 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 - la proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù (n. 51).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:
al dottor Andrea Maria Felici, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
al dottor Stefano Mantella, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, la relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXXXIV, n. 1).

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 14 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 19).

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 12 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 20).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione, corredata dei relativi allegati, sulla gestione della Cassa delle Ammende, riferita all'anno 2023 (Atto n. 497).

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (COM(2024) 213 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Settima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2024) 198 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 107 del 20 marzo 2024, depositata il successivo 18 giugno 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (*Doc*. VII, n. 82) - alla

1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 19 giugno 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 250);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 251);

del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 252).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 19 giugno 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 64

SCALFAROTTO: sui casi di violenza sui detenuti nel carcere minorile di Milano (4-01183) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SCURRIA: sui finanziamenti da parte di associazioni internazionali, anche italiane, ad Hamas (4-00845) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

PATUANELLI, DI GIROLAMO, PIRRO - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il Consiglio comunale di Subiaco (Roma), nel corso della seduta del 29 aprile 2024, ha deliberato di modificare la classificazione della strada Livata - M. Calvo - Campaegli, da strada vicinale a uso pubblico a strada comunale, e di reinserirla nell'elenco generale delle strade comunali esterne;

nel corso della medesima seduta, è stato inoltre comunicato che il percorso stradale non sarà più utilizzato come strada tagliafuoco;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

tali decisioni hanno sollevato indignazione e proteste da parte di molti residenti del territorio, fortemente preoccupati per le conseguenze della delibera comunale: si teme che tali iniziative siano finalizzate esclusivamente a intraprendere operazioni immobiliari e a rafforzare l'afflusso dei turisti nel territorio, senza tenere in debito conto la tutela, l'integrità e la sicurezza dell'ambiente e, in particolare, del parco naturale regionale dei monti Simbruini, la più grande area protetta del Lazio;

i residenti, inoltre, sono particolarmente allarmati per il venir meno della fascia tagliafuoco, che costituisce uno strumento essenziale di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, ed è volta a facilitare l'accesso dei mezzi di emergenza, quali Vigili del fuoco, protezione civile, Carabinieri forestali e guardiaparco, in caso di incendi o altre situazioni di emergenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

nell'ambito delle proprie prerogative, quali iniziative, e quali urgenti interlocuzioni con i soggetti istituzionali competenti, intendano intraprendere al fine di preservare il patrimonio naturale e ambientale del territorio interessato.

(3-01203)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

l'*imam* Zulfiqar Khan, cittadino pakistano, attivo presso il centro islamico "Iqraa" di via Jacopo di Paolo, a Bologna, da lungo tempo è noto per i suoi sermoni antisemiti e contro Israele, gli Stati Uniti e altri Paesi europei e mediorientali;

nel corso di un sermone, oltre ad appellare come pedofili ed assassini gli israeliani, avrebbe

testualmente detto che "vanno ammazzati tutti uno per uno, senza differenza tra anziani o bambini comprese le donne incinte";
in più occasioni avrebbe reso esternazioni gravissime, inneggiando all'antisemitismo, invocando la *jihad* e punizioni di Allah per chiunque sia "infedele" ed elogiando il *leader* di Hamas;
di recente, a seguito della presentazione di atti di sindacato ispettivo alla Camera dei deputati e al Senato e riportati dalla stampa quotidiana, l'*imam* di Bologna avrebbe proferito parole di odio e attacco contro la politica ed il giornalismo, affermando che le frasi a lui attribuite sarebbero state decontestualizzate;
risulta all'interrogante che nei giorni scorsi, il console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, Marco Carrai, avrebbe manifestato l'intenzione di denunciare per istigazione all'odio razziale, all'omicidio e al terrorismo l'*imam* di Bologna;
ancor più grave è il fatto che l'*imam* non si limiterebbe a manifestare le proprie posizioni estreme all'interno del centro islamico, ma le pubblicherebbe su "Facebook", sulla pagina dell'Iqraa;
secondo l'interrogante è inaccettabile che si debba tollerare la presenza e la convivenza sul territorio nazionale di persone che impunemente adottano simili comportamenti, alimentano sentimenti di odio e razzismo, ponendo in essere una fitta attività di proselitismo islamista,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
quali iniziative abbia adottato o intenda adottare;
se ritenga che le gravi esternazioni dell'*imam* abbiano i requisiti della gravità, concretezza e attualità da parte di pericolosi esponenti del fondamentalismo islamista.
(4-01282)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-01203 del senatore Patuanelli ed altri, su una decisione assunta dal Comune di Subiaco (Roma) in merito alla classificazione della strada Livata-M. Calvo-Campaegli.

1.5.2.2. Seduta n. 201 del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

201a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,37).*

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle morti sul lavoro avvenute nel corso dell'ultima settimana

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Purtroppo anche oggi, 25 giugno, abbiamo un altro lutto sul lavoro: si tratta di Giovanni Terrana, un operaio di sessantacinque anni, morto questa mattina a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, cadendo da una impalcatura di circa cinque metri.

Come sapete bene, purtroppo non è l'unica vittima di incidenti sul lavoro che si susseguono con una allarmante e inaccettabile frequenza. Solo negli ultimi giorni, tornando a ritroso, dobbiamo ricordare Giovanni Guarascio, di sessantanove anni, spezzino, che è morto quando la gru accanto a cui lavorava è caduta e col suo lungo braccio lo ha colpito mortalmente. Il giorno 24 Bocar Diallo, un senegalese di trentuno anni, è deceduto nel reparto grandi ustioni di Verona in seguito alla nota vicenda dell'esplosione presso lo stabilimento dell'Aluminium Bozen di Bolzano; il 21 - quindi vedete la

frequenza è incredibile - Valerio Salvatore, giovane romano di appena ventinove anni, è caduto dal tetto di un'azienda a Campoleone, in provincia di Latina, da circa dieci metri e non ha avuto scampo. Mirko Schirolli il 21 giugno, nella stessa giornata, è morto in una fabbrica in provincia di Mantova, schiacciato da un macchinario industriale. Come vedete, è un bollettino di guerra incredibile. Il giorno prima, il 20 giugno, Pierpaolo Bodini, di diciotto anni, è morto per il crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo all'interno di una cascina a Brembio, in Lombardia, nel lodigiano. Queste vicende avvengono al Nord, al Centro e al Sud. Vi è poi il caso forse più noto, quello di Satnam Singh, bracciante indiano, che il 19 giugno è morto dissanguato, abbandonato dal datore di lavoro davanti casa, dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola.

È un bollettino allarmante, incredibile e inaccettabile, che tutte le forze politiche hanno sottolineato, che il Presidente della Repubblica ha messo al centro di un suo specifico intervento e che noi non possiamo ignorare.

In accordo con il Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro si stanno intensificando i lavori della Commissione per portare una relazione all'Assemblea, ma dalle parole bisognerà passare ai fatti, e cioè alla normativa. Credo però che, al di là della normativa, una presa di coscienza, una consapevolezza della centralità di tale questione debba attraversare tutte le forze politiche e portarci a risposte le più urgenti possibili, perché il bollettino di vera e propria guerra non abbia a proseguire in questa maniera allucinante.

Ringrazio i Presidente di tutti i Gruppi che hanno dato mandato a me di ricordare le vittime anche per conto di tutte le forze politiche presenti al Senato, nella Conferenza dei Capigruppo appena svoltasi, e in forza a questo loro mandato vi invito a rivolgere loro un pensiero con qualche attimo di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* Vi ringrazio. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio.

Nella seduta di oggi, senza orario di chiusura, si svolgerà la discussione generale del decreto-legge coesione. Dopo la preannunciata posizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione bilancio, si proseguirà con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sul Terzo settore, già approvato dalla Camera dei deputati.

Le dichiarazioni di voto e la chiama sulla fiducia sul decreto avranno luogo domani, a partire dalle ore 10.

Resta confermata, per la seduta di domani, alle ore 15, la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024. La consegna del testo delle Comunicazioni rese alla Camera dei deputati avrà luogo nel corso della mattinata.

Il calendario dei lavori della settimana corrente è altresì integrato con la discussione del disegno di legge concernente la delega al Governo in materia di florovivaismo, per il quale la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani.

Il calendario prevede inoltre il decreto-legge sulle rappresentanze sindacali militari, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ove trasmesso in tempo utile.

Giovedì 27 giugno, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della difesa, dell'agricoltura e dell'università.

Nelle settimane successive, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i seguenti decreti-legge: agricoltura e imprese di interesse strategico, nella settimana dal 2 al 4 luglio; liste di attesa, nella settimana dal 9 all'11 luglio; protezione civile e semplificazione edilizia e urbanistica, nella settimana dal 16 al 18 luglio; sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, nella settimana dal 23 al 25 luglio.

Giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di inserire nel calendario dei lavori, a partire da martedì 17 settembre, la discussione del disegno di legge, sottoscritto da un terzo dei senatori, concernente disposizioni in materia di morte medicalmente assistita.

È stato infine stabilito di riassegnare in sede deliberante i seguenti disegni di legge, già conclusi in sede redigente: nuova denominazione Giornata vittime dei disastri ambientali, istituzione del Museo del Ricordo, promozione delle manifestazioni in abiti storici, centenario della Fondazione della città di Latina.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2024:

- Disegno di legge n. 1097 - Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1048 - Delega al Governo in materia di florovivaismo *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio:

Martedì	25	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1133 - Decreto-legge n. 60, Coesione *(scade il 6 luglio)* - Disegno di legge n. 1097 - Terzo settore *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 **(mercoledì 26, mattina)** - Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 **(mercoledì 26, ore 15)** - Disegno di legge n. 1048 - Delega al Governo in materia di florovivaismo *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari *(ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade l'8 luglio)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 27, ore 15)**
Mercoledì	26	"	h. 10	
Giovedì	27	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 26 giugno.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	2	luglio	h. 16,30	Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1138 - Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico *(scade il 14 luglio)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 4, ore 15)**
Mercoledì	3	"	h. 10	
Giovedì	4	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138 (Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	9	luglio	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1161 - Decreto-legge n. 73, Liste di attesa *(scade il 6 agosto)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 11, ore 15)**
Mercoledì	10	"	h. 10	
Giovedì	11	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1161 (Decreto-legge n. 73, Liste di attesa) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	16	luglio	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1162 - Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile *(scade il 10 agosto)* - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 28 luglio)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 18, ore 15)**
Mercoledì	17	"	h. 10	
Giovedì	18	"	h. 10	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1162 (Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile) e n. ... (Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	23	luglio	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 luglio)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 25, ore 15)**
Mercoledì	24	"	h. 10	
Giovedì	25	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1133
(Decreto-legge n. 60, Coesione)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1048
(Delega al Governo in materia di florovivaismo)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 61, Rappresentanze sindacali militari)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1138
(Decreto-legge n. 63, Agricoltura e imprese di interesse strategico)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1161
(Decreto-legge n. 73, Liste di attesa)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'

PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1162
(Decreto-legge n. 76, Ricostruzione e protezione civile)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 69, Semplificazione edilizia e urbanistica)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 71, Sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Discussione del disegno di legge:

(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*** *(Relazione orale)* **(ore 16,50)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1133.

Il relatore, senatore Gelmetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gelmetti.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge coesione è stato esaminato in 5a Commissione con estrema armonia tra maggioranza e opposizione, tant'è vero che non c'è stato alcun problema per quanto riguarda i vari lavori che si sono svolti durante la discussione degli emendamenti. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR.

Permettetemi di ringraziare il presidente della Commissione Calandrini, che ha guidato con grande piglio e con serenità - come dicevo prima - un lavoro che è stato svolto in modo sereno da entrambe le parti. Ringrazio altresì il sottosegretario Siracusano, che è stato sempre presente nelle varie discussioni, e soprattutto il ministro Fitto, che - è notizia di ieri - sta chiudendo la quinta rata, che vuol dire altri 8,5 miliardi di euro per la nostra Nazione, che si sommano alle altre rate, per arrivare a 113 miliardi di euro. E ciò permette all'Italia di essere il Paese che più sta lavorando e producendo in termini di PNRR.

Il decreto-legge in discussione è composto da 38 articoli, che illustro velocemente.

L'articolo 1 individua i princìpi e le finalità del provvedimento, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione nei settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio geologico e protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde. L'obiettivo è rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi cofinanziati.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,54)

(*Segue* GELMETTI, *relatore*). L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del decreto per l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse nei settori strategici di cui prima.

L'articolo 3 configura la cabina di regia per il Fondo di sviluppo e coesione e il confronto tra Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento, la complementarità, la sinergia e il monitoraggio.

All'articolo 4 ci sono le disposizioni per l'individuazione da parte delle amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, con un elenco di interventi prioritari nei settori strategici. Al comma 7 dell'articolo 4 c'è il piano strategico per la ZES unica del Mezzogiorno.

All'articolo 5 ci sono disposizioni di monitoraggio e rafforzamento degli interventi prioritari, con relazioni semestrali.

All'articolo 6 troviamo il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. I commi 5 e 6 dell'articolo 6 prevedono la convenzione con la società *in house* Eutalia Srl per l'attuazione di specifiche progettualità.

L'articolo 7 definisce la premialità per le Regioni e Province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici.

L'articolo 8 reca le norme di finalizzazione ad attivare gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa e per il fondo per una transizione giusta.

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione, con funzioni di controllo e di autorità di *audit*, sia composto da cinque unità.

L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare, con delibera CIPESS, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione anche a quelle Regioni con cui non sia stato sottoscritto l'Accordo per la coesione.

L'articolo 11 interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. I commi 5 e 7 dell'articolo 11 portano al 40 per cento la quota di risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni devono destinare al Mezzogiorno.

L'articolo 12 interviene sui contratti istituzionali di sviluppo per la ricognizione delle funzioni di

responsabile unico del contratto e per la revisione della *governance*.
L'articolo 13 dispone sulle zone logistiche semplificate, introducendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e di quelle nuove. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 aumentano la disponibilità del Fondo di sostegno per i Comuni marginali.
L'articolo 14 tratta del risanamento del sito industriale di Bagnoli (provvedimento molto sentito). Il comma 4 dell'articolo 14 reca disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione dei rifiuti in Sicilia.
L'articolo 15 reca norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali.
L'articolo 16 prevede specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale.
L'articolo 17 disciplina l'autoimpiego nel Centro-Nord Italia per il sostegno di attività imprenditoriali e libero-professionali per gli *under* 35.
L'articolo 18 disciplina le misure denominate Sud 2.0 per gli *under* 35 nel Mezzogiorno.
L'articolo 19 prevede che il Ministro del lavoro si avvalga di soggetti gestori delle misure per l'autoimpiego nel Centro-Nord e Sud 2.0.
Lascio ora la parola alla collega Murelli.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Murelli.
MURELLI, *relatrice*. Presidente, dall'articolo 20 al 29, nel decreto coesione, ci sono misure per il mercato del lavoro, in particolare per rafforzare l'occupazione delle categorie dei lavoratori più svantaggiate in generale del Mezzogiorno. A disposizione per la promozione dell'occupazione ci sono oltre 2,8 miliardi di euro, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-27 e sulle risorse della Misura 5 del PNRR, dedicata alle politiche attive collegate al programma GOL, a cui si aggiungono le risorse per la riconversione della competenza dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi.
Le principali misure in materia di lavoro sono la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di impresa; gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica; l'iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifica al funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
Al fine di incrementare l'occupazione, il decreto coesione prevede inoltre tre esoneri contributivi per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni. Si tratta del *bonus* giovani, che consiste nell'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro per ventiquattro mesi, per l'assunzione di giovani di età non inferiore ai trentacinque anni; c'è il *bonus* donne, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro, senza applicazione dei limiti di età; la terza misura riguarda il *bonus* ZES, che sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nei limiti di 650 euro, per ciascun lavoratore assunto, per datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale, quali, tra l'altro, la revisione della disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo; l'estensione delle misure di semplificazione dei benefici fiscali previsti per le ZES uniche e anche per le zone logistiche semplificate; le misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio.
Infine, sono introdotte misure specifiche in materia di istruzione, università e ricerca, con rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici, assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, e l'accelerazione di impiego delle risorse del Programma

nazionale scuola e competenze 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici e degli arredi negli asili; investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socioeconomico e abitativo, per il recupero dei siti industriali e per la cultura, con l'approvazione del Piano di azione per il Programma nazionale cultura; sulla sicurezza, attribuendo a specifica operazione nel programma Sicurezza per la legalità 2021-2027 la qualifica di operazioni di importanza strategica.

In aggiunta, ci sono gli emendamenti approvati in Commissione bilancio la scorsa settimana, che riguardano in particolare gli emendamenti dei relatori, che rimpolpano di 330 milioni la dote finanziaria assegnata dalla legge di bilancio per il 2024 ai contratti di sviluppo, i programmi straordinari di investimento, siglati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*; 80 milioni sono autorizzati per quest'anno, passando così da 190 ai 270 milioni; 250 milioni per il 2025, passando dai 310 ai 560 milioni.

Il secondo emendamento riguarda i segretari comunali e provinciali. È aumentata l'assunzione di 245 nuovi segretari generali comunali e provinciali. L'altra buona notizia riguarda gli enti locali: è stato approvato un emendamento che limita il vincolo di cassa alle entrate da trasferimenti mutui; via libera anche ai 18 milioni fino al 2029 per la metro M1 di Milano. Infine, grazie all'approvazione di un emendamento firmato da tutti i Capigruppo di tutte le forze politiche, i Comuni avranno più tempo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI fino al 2024.

Anch'io vorrei concludere ringraziando direttamente la Commissione, i colleghi relatori, i funzionari, la sottosegretaria Siracusano, il sottosegretario Freni e il ministro Fitto per la collaborazione in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, penso che non ci siano più dubbi sul fatto che questo è il Governo delle contraddizioni.

Tramite lei, signora Presidente, vorrei rivolgere l'attenzione ai colleghi di maggioranza. Siamo stati per mesi in Commissione, quando si trattava l'autonomia differenziata, a parlare di quanto tragica fosse la situazione delle Regioni italiane, di quali fossero i divari territoriali e di come ci fosse bisogno di coesione territoriale. Quando abbiamo parlato di autonomia differenziata, abbiamo spiegato quanto fossero urgenti interventi soprattutto per la perequazione infrastrutturale.

Abbiamo spiegato che tante Regioni non riescono a essere attrattive proprio per le carenze infrastrutturali. E allora, quando ho letto il titolo del provvedimento di questo Governo - è lo stesso che ha fatto una manovra contraria alla coesione, che accentua le divergenze territoriali - che è decreto coesione, lì per lì ho pensato che fosse un ravvedimento operoso e ci avessero ripensato. *(Applausi)*.

Signora Presidente, sono rimasto un po' stupito da quello che pensavo fosse un *revirement*; pensavo che magari prima non c'erano i soldi, ma ora li hanno trovati, e ho visto che hanno trovato qualche soldo - anzi, 13 miliardi - per costruire un ponte, che sembra più un'opera propagandistica che una realmente e concretamente realizzabile in tempi brevi.

Ebbene, colleghi, se però quei 13 miliardi li aveste distribuiti in maniera più capillare, magari avreste risolto piccole criticità territoriali. Ci sono alcune aree di crisi industriale complessa in cui con qualche milione di euro riuscireste a risolvere problemi e a creare sviluppo e occupazione.

Signora Presidente, mi sto sempre più convincendo, invece, che il problema è il seguente: voi, colleghi, potete parlare di coesione territoriale, ma non la sapete fare; se aveste saputo realmente come procedere per fare coesione territoriale, innanzi tutto non avreste approvato il provvedimento sull'autonomia differenziata, perché rema nella direzione opposta. *(Applausi)*.

Sembra che non abbiate ancora capito da cosa dipendono le divergenze territoriali: uno Stato che investe sempre e solo in alcune Regioni, e solo in alcune Regioni rende possibili gli investimenti, ma lascia indietro le altre, ha l'obbligo morale di pareggiare i conti; prima ancora di pensare all'autonomia, occorre fare gli stessi investimenti e far sì che ogni angolo del Paese possa avere le stesse opportunità di sviluppo.

Ora, è vero che ci sono degli incentivi, sui quali non ho nulla in contrario, ma sappiate però che da soli sono un'arma a doppio taglio. Ve lo dico perché vivo in un'area che ha subìto gli effetti di una politica basata solo sugli incentivi e ha creato nel tempo un disastro: mi riferisco a un'area di transizione che per anni ha beneficiato di alcuni incentivi, ed è quindi nata una zona industriale, che adesso è diventata area di crisi industriale complessa. Questa zona industriale è nata senza un progetto industriale organico, con aziende che non avevano nulla a che fare l'una con l'altra; non c'era un progetto che ipotizzava un distretto industriale. Soltanto incentivi, senza fare altro: è chiaro allora che abbiamo creato occupazione, ma gli incentivi non sono eterni. Pertanto, senza una politica che possa risolvere le criticità di quei territori, finito l'incentivo, le imprese sono andate via e oggi abbiamo a che fare con decine di migliaia di disoccupati per una politica che si è disinteressata di quel territorio, ma si è limitata a fare gli incentivi e poi, quando sono finiti, si è disinteressata di quell'area, che ancora oggi è di crisi industriale complessa.

Se non volete ascoltare le parole che vi stiamo cercando di indirizzare, provate allora ad andare a lezione almeno dall'Europa e vedete cosa fanno gli altri Paesi. Vi abbiamo parlato per mesi di infrastrutture, alle quali avete detto di no e avete bocciato tutto. Guardate cosa fanno gli altri Paesi: la Spagna ha previsto, sì, degli incentivi, e ha attratto investimenti esteri ponendo dei limiti - dà gli incentivi se si assumono almeno 50 persone a tempo indeterminato - e sta investendo nelle infrastrutture, utilizzando i fondi europei, nelle aree più deboli; l'hanno fatto l'Irlanda e tutti i Paesi europei, anche la Germania che, da quando è caduto il muro di Berlino; quando deve intervenire per la coesione territoriale, investe nelle infrastrutture.

Voi su questo avete detto di no e non potete limitarvi a dare dei contentini. Dovete cominciare a pensare avendo una visione diversa sul futuro dell'Italia, se davvero avete a cuore l'intero Paese. *(Applausi)*.

State parlando soltanto a livello teorico, quindi utilizzando il *nomen iuris*, con il quale però posso anche vendervi un triciclo e dire che è una motocicletta, salvo poi che chi la compra si accorge che ci sono i pedali, non si va a motore e quindi non è una motocicletta.

Voglio capire se vi siete resi conto delle ricadute territoriali che hanno le vostre politiche. Voi parlate agli imprenditori. Mi fa piacere che parliate agli imprenditori, ma avete capito che serve un contesto favorevole agli investimenti? Lasciamo da parte, per un momento, le infrastrutture. Avete fatto l'autonomia differenziata, quindi state navigando nella direzione opposta alla coesione territoriale. Ma voi pensate al fatto che le imprese hanno bisogno anche di un contesto di legalità? Le imprese, infatti, soprattutto gli investitori esteri, se non hanno un contesto di legalità, in Italia non vengono a investire. E voi cosa fate per creare questo contesto di legalità? Spaventate i cittadini, come se tutte le procure stessero a guardare i loro cellulari, le depotenziate, riducete la possibilità di fare delle intercettazioni. Questo è il contesto di legalità che volete creare per attirare investimenti? *(Applausi)*.

Parliamo, poi, della certezza del diritto. Anche in questo contesto tante aziende (e mi riferisco anche a quelle che se ne sono andate dal territorio in cui io vivo) vogliono certezza del diritto. Pensate alle aziende che lavorano in più ambiti territoriali. Voi qui state moltiplicando le fonti normative. Si arriverà a poter normare in maniera divergente anche fino a ventitré materie. Ma quale imprenditore deciderà di investire in Italia se deve coprire l'intero territorio nazionale? Dovrà avere a che fare con un diritto frammentario.

Poi proponete la vostra stravagante soluzione di eliminare non si sa quante vecchie leggi senza neppure porvi il problema di controllare se quelle vecchie leggi ne avevano abrogate altre a loro volta. Non è questo il modo di creare la certezza del diritto. La certezza del diritto si crea se c'è un'uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Quello che state facendo ha delle ricadute territoriali pesantissime. Questo le persone, prima o poi, lo capiranno da sole e lo capiranno quando si accorgeranno che, con la cessione delle materie, tante delle risorse economiche rimarranno nelle Regioni in cui ci sono le sedi legali.

Penso alle aziende che hanno la sede legale in una Regione e che lavorano in tutte le altre, magari creando ricchezza. Immagino, ad esempio, un'azienda che si occupa di turismo, che ha una rete di villaggi turistici nel Centro-Sud e la sede legale al Nord. Dove andranno a finire queste risorse? Dove

andrà a finire il frutto di questa fiscalità? La ricchezza sarà prodotta nelle Regioni del Sud, ma andrà a finanziare le materie che vengono cedute alle Regioni del Nord.

Allora, se davvero volete parlare di decreto coesione, dimostrate coerenza. Volete la coesione territoriale? Allora dovete aggiungere poco a questa norma. Aggiungete un solo articolo che abroghi l'autonomia differenziata e che spinga sulla perequazione infrastrutturale. *(Applausi)*.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ringrazio il relatore, collega Gelmetti, per aver ricordato i lavori della Commissione. Egli ha affermato che i lavori si sono svolti in estrema armonia; io direi che si sono svolti nel rispetto istituzionale, anche grazie al lavoro svolto dal presidente Calandrini, ma noi, con estrema armonia, abbiamo detto di no a questo decreto-legge. Abbiamo detto di no a diversi emendamenti e confermiamo la nostra piena contrarietà a questo impianto. Quindi, si può essere armoniosi, restando risolutamente contrari.

Le ragioni sono state in parte esposte dal collega che mi ha preceduto. In questa impostazione, signor Ministro, come abbiamo detto tante volte, è mancata un'idea di disegno di politica per il Sud e anche di disegno del rapporto fra il PNRR e il decreto-legge coesione. È vero che hanno in comune la provenienza, perché sono entrambe fonti di finanziamento europee, ma sono fondi che hanno anche finalità completamente diverse.

Lei ha impostato il lavoro del Governo sul PNRR e sul decreto-legge coesione su un aspetto che è condivisibile, cioè la necessità di coordinare queste fonti di finanziamento e non tanto perché esse vanno comunque coordinate. Come spiegherò, infatti, in realtà hanno logiche e anche obiettivi diversi.

Quello che è importante a livello di coordinamento è l'idea della complementarità nelle forme di investimento (quello sì), perché quando si programmano degli investimenti, anche se si hanno fonti diverse di finanziamento, se insistono nel medesimo territorio, tali fonti debbono trovare una complementarietà strategica.

Invece, se dovessimo fare una sintesi, emerge effettivamente un capovolgimento delle politiche tradizionali di coesione e una spinta all'accentramento. Le politiche di coesione europee nascono dall'idea molto precisa di superare i divari tra le Regioni, di arrivare ad una convergenza e di ascoltare innanzitutto i territori. In questo caso il dibattito che si svolge ormai da decenni sull'alternativa fra decentramento e accentramento (se sia più utile una politica decentrata o una politica di coordinamento centrale) si è sempre basato su due opposte esigenze. Quando parliamo di decentramento, facciamo riferimento ad un'idea molto particolare, cioè che le informazioni (di questo parlava già Von Hayek, lo dico ai residui liberali della destra) sono disperse nella società, quindi più noi decentriamo le decisioni e il coinvolgimento amministrativo, più siamo capaci di ascoltare i territori. D'altra parte, l'accentramento ha l'esigenza di coordinare proprio le attività decentrate e quindi tra le due opzioni ci deve essere un elemento di complementarità, da una parte, ma dall'altra anche alcuni elementi di selettività che stabiliscano le priorità.

Quello che noi osserviamo da un anno a questa parte è una cascata di iniziative, fra revisione del PNRR e delle politiche di coesione, che non danno alcuna complementarità fra accentramento e decentramento, in cui c'è solo una forte spinta all'accentramento, una riduzione del coinvolgimento dei territori, ma soprattutto una forte capacità, da parte del Governo centrale, di riscrivere e determinare delle risorse che, invece, secondo la programmazione europea (mi riferisco al Fondo per lo sviluppo e la coesione) sono destinate alle Regioni e lo sono, tra l'altro, con una precisa percentuale, perché il 70 per cento dei circa 70 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 deve andare necessariamente al Sud. In quel caso come si fa, allora, a scegliere la selettività sotto il profilo dell'accentramento? Cosa assume priorità? Come decide il Governo se favorire un investimento in una Regione o in un'altra? Come viene coinvolta la comunità locale?

Tutte queste domande hanno ricevuto risposte tutte verso l'accentramento, con una serie di provvedimenti. Cito i tre che hanno fatto parte della politica di questo Governo: ovviamente il decreto-legge sul PNRR, il cosiddetto decreto-legge Sud e, da ultimo, il decreto-legge di cui stiamo discutendo. Il decreto-legge PNRR ha introdotto il principio, di cui abbiamo parlato tante volte anche

qui in Aula col Ministro, del definanziamento, per cui alcune misure vengono spostate da una tipologia di finanziamento ad un'altra e riguardano quasi tutte il Sud. Poi, nel decreto-legge cosiddetto Sud abbiamo introdotto la riforma del fondo e la nuova definizione degli accordi di coesione e della zona economica speciale (ZES): siamo passati al principio che tutto è ZES e che quindi niente è ZES dal punto di vista della selettività delle politiche e dunque degli incentivi e delle ricadute sul territorio. Adesso, con il decreto-legge in esame, rafforziamo il coordinamento, introduciamo anche questi princìpi per i quali una parte di risorse destinate al progetto Strategic technologies for Europe platform (STEP) in realtà possono essere nuovamente rinegoziate. A mio avviso però, signor Ministro, depotenziamo la capacità amministrativa locale, perché in realtà il disegno del PNRR era di altro tipo: era quello di destinare - infatti la missione 1 lo faceva - tantissime risorse al potenziamento della capacità amministrativa. Dal 2008 al 2030 un milione di persone in meno lavoreranno nella pubblica amministrazione, abbiamo pubbliche amministrazioni depauperate, incapaci di fare questi tipi di progetti e risolviamo questo problema indebolendo ancora questa capacità con il riaccentramento.

Il provvedimento è pieno - ne parlerà la collega Lorenzin - di misure particolari di piccole assunzioni di potenziamento del Governo centrale - qualcuno lo ha commentato come bulimia amministrativa - ma non si capisce per quale ragione il trasferimento di queste competenze di per sé dovrebbe risolvere alcuni problemi. Invece, signor Ministro, le devo dire che siamo rimasti molto delusi perché anche nella strategia emendativa che ha accompagnato questo decreto abbiamo visto delle proposte del tutto ultronee, avanzate da parte di colleghi della maggioranza, che sono state approvate e alcune, che noi proponevamo, che invece sono state respinte. È stato accolto - e di questo ringraziamo il Governo - un nostro emendamento contenente una importante precisazione sul Fondo di perequazione, che adesso, grazie a questa modifica, introduce espressamente l'obiettivo di rimuovere gli svantaggi dell'insularità ai sensi dell'articolo 119, comma 6 della Costituzione. Questo è un risultato positivo su un tema molto importante che abbiamo raggiunto nella Commissione, ma non deve restare soltanto un elemento formale, signor Ministro: occorre individuare quali sono gli specifici svantaggi dell'insularità, non si tratta semplicemente di dire la stessa cosa in modo diverso, ma occorre definire anche a livello europeo una nuova strategia.

C'è un altro tema che abbiamo posto e che invece è stato bocciato a proposito di coesione: un emendamento che destinava 800 milioni alla Sardegna e alla Sicilia per contrastare la gravissima emergenza della siccità che stiamo vivendo. In questo momento, come sapete, in Sicilia in particolare, ma anche nel Nord della Sardegna, registriamo situazioni gravissime, perché nell'ultimo anno è piovuto infinitamente meno rispetto alla media degli anni precedenti, addirittura ci sono dei valori inferiori a quelli del 2002-2003 che son stati anni di grande siccità, circa 93 Comuni vedono interrotta la somministrazione di acqua potabile e rispetto a danni che sono stati stimati fra uno e due miliardi, abbiamo uno stanziamento di appena 20 milioni. Come mai, a proposito di coesione, non si è ritenuto necessario dire qualcosa su questo e il nostro emendamento è stato bocciato? Se la coesione e l'accentramento previsti non servono a velocizzare strade preferenziali e quindi a contrastare le emergenze che ci sono come quella della siccità in questo momento, a cosa serve questo accentramento, se non semplicemente a dare maggiori poteri e a redistribuirli anche sotto forma di consolidamento politico?

Questo, signor Ministro, è solo un esempio di come questo tipo di provvedimento sembra cadere in un momento in cui va tutto bene, in un momento di fortuna in cui ci mettiamo a ridisegnare la *governance* perché tutto il resto va talmente bene che pensiamo semplicemente a concentrarci sui meccanismi amministrativi. In realtà non è così, siamo pieni di emergenze ed effettivamente parlare di un decreto coesione nel momento stesso in cui questa maggioranza approva l'autonomia differenziata e poi risponde con un accentramento del potere, sa non soltanto di paradosso, ma in qualche modo di beffa. Ma insomma, la coesione, almeno voi della maggioranza, ce l'avete? Pensate ad uno Stato che deve avere la capacità di accentrare i poteri per realizzare delle politiche o credete nell'autonomia delle Regioni? Qui si fa tutto a stagioni alterne, in funzione del provvedimento, signor Presidente, e la cosa più triste è che noi siamo qui a rincorrere provvedimenti amministrativi di fronte ad un Paese più povero, più diviso, più bisognoso e sempre più in emergenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(FdI)*. Signor Presidente, Ministri, onorevoli colleghi, con il decreto che oggi ci accingiamo ad approvare si è compiuto un ulteriore passo per il rilancio delle politiche del Governo Meloni in materia di coesione economica e territoriale, un processo di riforma già avviato con l'approvazione del decreto PNRR, che aboliva l'Agenzia della coesione territoriale, e proseguito dal decreto Sud, che ha riformato il Fondo sviluppo e coesione e le ZES. Con la riforma del Fondo abbiamo introdotto lo strumento dell'Accordo per la coesione, dove le intese firmate in ciascuna Regione dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione rappresenteranno lo strumento indispensabile per sbloccare l'assegnazione alle amministrazioni regionali delle risorse.

Con la riforma delle otto precedenti ripartizioni attive dal 2021, prima concentrate e legate alle infrastrutture portuali, abbiamo oggi finalmente una zona economica speciale unica che copre l'intero Mezzogiorno, con un ruolo di incentivo agli investimenti locali e di attrazione di capitali esteri. Quindi, colleghi, abbiamo un Sud non più diviso in figli e figliastri, ma con un credito d'imposta eguale per tutti, con l'importantissimo scopo di favorire volumi di investimento maggiori rispetto a quelli che le imprese meridionali avrebbero realizzato anche in sua assenza.

Nella ZES il commercio e l'investimento estero giocano contemporaneamente, quindi un Governo più che avveduto ha inteso ampliare questo strumento per utilizzarlo in maniera strategica sia come vettore di interessi nazionali che per assicurare tecnologia, infrastrutture, formazione professionale a vantaggio delle società e dei territori, per farlo diventare il motore dinamico delle economie locali.

La crescita del flusso delle merci e del traffico *roll on-roll off* nel Mediterraneo generato dal raddoppio del Canale di Suez rappresenterà il futuro che maggiormente andrà ad incidere sullo sviluppo del trasporto marittimo, ovviamente non appena si supererà la crisi del Medio Oriente e si tornerà alla normalità, e quindi torneremo al transito del 12 per cento di traffico mercantile mondiale e al 40 per cento di quello nazionale (un bacino di utenza enorme per le nostre aziende). Grazie al Governo Meloni, l'Italia portuale si farà trovare pronta.

Il passaggio però più consistente per le politiche di coesione rimane il testo che oggi andiamo ad affrontare, il cui principio ispiratore è innanzitutto un massimo coordinamento tra gli interventi finanziati dalla politica di coesione, quelli del PNRR e della politica industriale, e dove l'obiettivo è armonizzarli tutti perché le azioni non si sovrappongano, non vadano in contrasto e non risultino conseguentemente poco efficaci. Introduciamo pertanto una cabina di regia per assicurare il coordinamento, salvaguardare la coerenza degli interventi finanziati, identificare le priorità delle piattaforme STEP da sostenere con il concorso della politica di coesione.

In particolare, con le STEP stabiliamo che parte dei fondi da investire in questa piattaforma possano provenire da una riprogrammazione delle risorse di coesione, ossia dirottando parte di questi soldi per finanziare la politica industriale e strategica. Vogliamo dunque conferire unitarietà di sistema e una visione comune alle principali leve di sviluppo e organicità, accelerando e rafforzando l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, che aveva visto finora impegni e spese quasi pari a zero. Il nostro obiettivo è invece rimettere in moto, in modo concreto, coerente e concordato con gli altri programmi, risorse europee pari a 43 miliardi di euro; a questi si aggiungono risorse di cofinanziamento nazionali e regionali per un totale complessivo di 74 miliardi.

Ai soliti detrattori che non hanno saputo far altro che esprimere preoccupazione per la gestione di questi soldi rispondiamo che il decreto prevede specifiche disposizioni per garantire che ogni euro venga speso con la massima efficacia. Abbiamo messo in moto meccanismi di monitoraggio rigorosi ed incentivi per le amministrazioni regionali che rispettano i tempi e gli obiettivi previsti. Inoltre, l'introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento dimostra la nostra determinazione a non lasciare nulla al caso.

Qualcuno si è detto preoccupato riguardo alla complessità burocratica e alla possibilità che le amministrazioni locali possono avere difficoltà a gestire i progetti. Su questo punto il decreto-legge in esame prevede un rafforzamento significativo della capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti; saranno organizzati corsi di formazione, supporto tecnico, ma soprattutto, con l'approvazione in Commissione bilancio del Senato dell'emendamento dei relatori, vengono stanziati 1,33 milioni per

assumere 245 segretari comunali e provinciali. La modifica normativa porterà quindi a riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, ma soprattutto rappresenta un impegno concreto e tangibile per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e per consentire loro il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Ho sentito poi anche molte critiche sulla scelta dei settori strategici su cui concentrarsi.

Alcuni sostengono che avremmo dovuto focalizzarci su altri. Bene, vorrei ricordare che questi settori sono stati scelti in accordo con la Commissione europea e rispondono alle necessità urgenti e alle sfide future del nostro Paese. Investire in queste aree non solo ci permetterà di rispettare le cosiddette condizioni abilitanti del regolamento europeo sulla politica di coesione, ma anche di garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti. Tutte misure, quindi, studiate attentamente per garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e mirato, riducendo la burocrazia e favorendo una rapida attuazione dei progetti.

Ma credo che la parte più bella di questo decreto si chiami Bagnoli. Per chi diceva che ci siamo fatti vedere solo a Caivano e che non ci occupiamo di tutto il resto, ecco, con questo decreto siamo arrivati anche a Bagnoli *(Applausi)*, prevedendo 1,2 miliardi per la bonifica e il recupero dell'area di Bagnoli a Napoli. Questo finanziamento pertanto non ha solo una valenza ambientale, ma anche sociale, economica e di prospettiva per quel territorio e rappresenta un segnale molto significativo che mette in moto la quota dell'FSC, consentendo di arrivare a questi interventi. Con buona pace - possiamo dirlo - del presidente De Luca, che piuttosto che parlare scompostamente ogni volta che gli è possibile, dovrebbe raccontarci cosa ha fatto lui di concreto per Bagnoli *(Applausi)*, per Caivano e per il resto della Campania, visto che la governa ormai da quasi dieci anni.

In conclusione, il decreto coesione rappresenta un'opportunità unica per il nostro Paese, una risposta concreta alle sfide che affrontiamo e una dimostrazione della volontà di questa maggioranza di costruire un'Italia più equa, più prospera, più unita e quindi più stabile economicamente.

Vorrei da ultimo - *last but not least* - ringraziare il ministro Fitto per la pragmaticità e la concretezza messe in campo, il sottosegretario Siracusano per la disponibilità e la grande diplomazia e tutti i colleghi della Commissione bilancio per il grande lavoro svolto. Sono fiduciosa e convinta che questo decreto sia un passo nella giusta direzione e che, con grande determinazione e realismo, possiamo realizzare gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati, in nome dell'Italia tutta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signora Presidente, innanzitutto mi permetta di dire una cosa: abbiamo lavorato con un clima civile a questo provvedimento e ringrazio per questo il presidente Calandrini e anche il ministro Fitto, con cui abbiamo avuto sicuramente una proficua interlocuzione. Questo però non toglie il fatto che i dubbi iniziali che avevamo su questo provvedimento purtroppo rimangono. Rimane non tanto la questione di fondo, il tema che sicuramente tutti vogliamo affrontare, cioè la necessità di un'armonizzazione degli interventi europei che abbiamo a disposizione, dai vari fondi di coesione allo STEP, al PNRR. L'esigenza di armonizzare e di non perdere risorse è sicuramente condivisa. Per questo, come Partito Democratico e come opposizione, abbiamo lavorato con uno spirito totalmente costruttivo e non ostruzionistico a questo provvedimento.

Però i dubbi che abbiamo avuto sin dall'inizio e che sinceramente non sono ancora venuti meno, riguardano innanzitutto il fatto che questo provvedimento tende a concludere un percorso che il Governo ha dichiaratamente già iniziato nel 2023, un percorso di accentramento a Palazzo Chigi, quindi a livello centrale, di tutte le politiche di stampo europeo, politiche che tra loro hanno origini e obiettivi molto diversificati. Sappiamo bene che i fondi di coesione mirano all'eliminazione delle diseguaglianze territoriali, tant'è vero che sono concentrati principalmente al Sud.

Lo dico con buona pace della senatrice Pellegrino, perché se da Caivano si va a Bagnoli abbiamo fatto un pezzettino nella stessa Regione, ma non mi sembra una cosa eccezionale dal punto di vista delle misure di coesione. *(Applausi)*.

Abbiamo poi la questione che il PNRR mira ad una strategia puramente industriale e in capo ad una dimensione centralizzata fin dal suo inizio. Quindi, innanzitutto, andiamo a realizzare l'ennesima cabina di regia che si riposiziona a livello di Palazzo Chigi, con un accentramento a Palazzo Chigi e

presso il Ministero di competenza di tutte le funzioni relative alle politiche del territorio, con un'azione di discrezionalità molto alta. Tant'è vero che all'inizio di questo provvedimento - e sono stati accolti, per fortuna, i nostri emendamenti - non c'erano i Comuni, non c'era la partecipazione degli enti territoriali, non c'era neanche la partecipazione, nelle fasi di azione sulle diverse competenze di questo decreto, dei soggetti di partenariato privato: pensiamo al ruolo dell'industria in tutta la parte dello sviluppo del Sud, così come delle azioni e delle parti sociali, cioè i sindacati, quando gran parte di questo decreto-legge si muove anche sulle politiche del lavoro.

Quindi, all'inizio, la visione che ci è stata presentata dal Governo era quella di un accentramento di tutte le funzioni in questa cabina di regia, con un'azione discrezionale molto forte. Può funzionare questo? Abbiamo sinceramente dei forti dubbi sul fatto che possa portare il risultato, considerando che è vero che abbiamo assunzioni all'interno della cabina di regia e in alcuni Ministeri, ma le stazioni di attuazione, cioè le centrali appaltanti che da sempre sono un elemento di criticità nella realizzazione degli interventi, rimangono depotenziate.

Abbiamo ancora una questione che rimane irrisolta in questo provvedimento, che è quella del capitale umano, che è stata sollevata anche negli interventi che mi hanno preceduto, perché se è vero che per i segretari comunali abbiamo uno stanziamento economico piuttosto importante, è anche vero che i contratti dei professionisti che dovranno gestire le gare e i progetti, secondo un calcolo becero che abbiamo fatto in Commissione bilancio tra quanto vengono remunerati e le risorse a disposizione, sicuramente non sono adeguati alla richiesta di competenze e di specificità che la complessità di questi stessi progetti richiede. Con un personale sottopagato andiamo poco lontano. Innanzitutto, non lo troviamo nella pubblica amministrazione, dopodiché non ha le qualità per portare avanti progetti coordinati da 74 miliardi.

Rimane quindi una problematica di fondo: relativamente alla strategia sul personale, sulla formazione, ma anche sul bilancio come possiamo rafforzare nel nostro Paese il capitale umano della nostra pubblica amministrazione, non solo per gestire i miliardi di appalti e di progetti che abbiamo in campo, ma anche per immaginare processi di partenariato e di messa a terra dei bisogni strategici che abbiamo, dalle infrastrutture all'assetto idrogeologico, ai sistemi digitali, ai sistemi di compensazione sul personale, alle valutazioni industriali? Questa si chiama visione industriale per il Sud.

Anche sulla parte del lavoro, rispetto alle criticità che sono emerse, noi abbiamo discusso molto questo decreto-legge in Commissione bilancio, ma questo provvedimento riguardava tantissimo la Commissione lavoro per il modo in cui si interviene sui contratti, su alcune aree (pensiamo a tutta la parte dell'autoimpiego, alla parte dei giovani e alla parte delle donne), in cui, a nostro parere, c'era frammentarietà degli interventi. Ancora una volta, c'era frammentarietà di interventi e non una visione che ci portasse nel medio-lungo periodo, fermo restando che Resto al Sud, che è l'altro grande provvedimento, si avvia verso la fine. Quindi, noi abbiamo una situazione dove al Sud alcuni provvedimenti che dovevano durare, soprattutto sul lavoro e sugli incentivi, fino al 2029, vedranno la fine a metà di quest'anno.

Come si parlano quindi queste diverse misure? Da un lato, ci sono le misure europee e i problemi del Governo nel conciliare i nostri bisogni con i dettami che vengono dalla Commissione; dall'altro, però, ci sono sicuramente nodi che rimangono irrisolti, in particolare sulle strategie di impiego e di incentivo industriale nel nostro Meridione, che dovevano durare fino al 2029. Questa rimane una partita aperta, per la quale in questo provvedimento ancora non vediamo una soluzione.

L'altro aspetto è quello delle cabine di regia. Mi si permetta un dubbio tutto mio personale e dico con piena onestà intellettuale che spero di venire smentita dai fatti: sulle cabine di regia non siamo molto fortunati in Italia. Anche in questo provvedimento, che è stato in Commissione, dov'è maturato, sono stati approvati emendamenti molto importanti sull'impiego femminile, sulla digitalizzazione, sull'autoimpiego e sui giovani, ma poi ci ritroviamo in una situazione in cui parte degli altri Ministeri ci dice che non si poteva fare e non era accettabile dalle politiche europee: il provvedimento però è stato un mese in Commissione, possibile che il MEF e gli altri non si parlino? Questo è un grande tema - a proposito delle cabine di regia - in cui la prima regia la dovremmo fare fra di noi, nel senso di mettere le persone intorno a un tavolo e riuscire a farle parlare. In Italia purtroppo tale questione è

sempre aperta.

L'altra questione che ci ha lasciato l'amaro in bocca, signora Presidente, è il fatto che non sono stati approvati i nostri emendamenti, perché chiedevamo che il Parlamento avesse una funzione. Nel momento in cui si riaccentrano le politiche a livello centrale, il Parlamento deve avere una capacità di *check and balance*, quindi la possibilità di fare un monitoraggio e che ci sia la valutazione d'impatto del monitoraggio del Parlamento almeno una volta all'anno, come abbiamo detto. *(Applausi)*. Se siete così convinti che questo nuovo modello organizzativo porti risultati, perché non possiamo presentarlo al Parlamento? Qual è la nostra funzione? Che problema c'è a fare in modo che il Parlamento abbia contezza di come vengono spese le risorse e del cronoprogramma degli interventi attuati in una nuova strategia di combinazione di diverse componenti? Ricordiamo infatti che essa, solo per questo, vale 74 miliardi. Credo quindi che questo sia il luogo che dovrebbe avere forza e capacità di valutazione e di monitoraggio, perché chi controlla il controllore? Questo è un ruolo che spetta al Parlamento, a proposito di tutto il dibattito che abbiamo fatto fino alla scorsa settimana sul premierato e sul ruolo di *check and balance*.

Mi avvio a concludere, però tale questione è stata non secondaria nella nostra valutazione su questo progetto, fermo restando che nel momento presente c'è una schizofrenia legislativa nel nostro Paese, dove, da un lato, andiamo verso politiche di accentramento nazionale e, dall'altra, continuiamo imperterriti la strada della superautonomia differenziata. *(Applausi)*. Questi due aspetti non sono conciliabili o quantomeno non abbiamo di fronte a noi un disegno unitario che ci spieghi bene cosa accadrà delle varie funzioni e dei vari livelli dello Stato e dei provvedimenti e delle azioni che mettiamo in campo nei prossimi anni con il sovraffollamento, ma anche la sovrapposizione di strumenti molto diversi fra di loro e che spesso sembrano inconciliabili. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il decreto coesione, come è nominato, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, altro non è che la prosecuzione di quel percorso che questo Governo ha intrapreso dall'inizio della sua legislatura: un percorso che, devo dire, viene perseguito con ostinazione e soprattutto con brutale indifferenza a quelli che sono i tentativi delle opposizioni di apportare dei correttivi o quantomeno dei suggerimenti o qualcosa su cui possa valere la pena di stimolare una riflessione.

Dico questo perché abbiamo già fatto presente, nell'ambito delle discussioni che hanno preceduto questo disegno di legge e hanno riguardato i provvedimenti che lo hanno preceduto, come il Governo abbia in qualche modo mutuato il sistema di controllo del PNRR che, proprio per definizione, è un cosiddetto Piano per *performance*, cioè un piano di investimento dove l'erogazione delle somme è sottoposta alla verifica e al controllo del raggiungimento dell'obiettivo e, quindi, l'erogazione è scaglionata a seguito di un monitoraggio e ha deciso di adoperarlo anche per la gestione degli altri fondi, in questo caso il Fondo di sviluppo e coesione e anche tutti gli altri fondi di cui in questo testo si tenta di fare una sorta di armonizzazione. Ma c'è un "ma" molto grande, sul quale evidentemente non riusciamo a trovare con il Governo un punto di caduta comune che ci faccia ragionare. Nel momento in cui si decide di mutuare lo stesso strumento di gestione del Fondo per fondi che hanno natura diversa, derivazione ed origine diversa, finalità diversa, ovviamente si comincia a creare una sorta di sovrapposizione di piani.

Ma siete ovviamente consapevoli di questo nella misura in cui, con questo decreto, altro non volete fare che, appunto, cercare di dare una disciplina ed evitare l'affastellamento. Tale affastellamento, purtroppo, l'avete generato voi stessi e, soprattutto, lo ha generato il Ministro, in occasione delle varie rimodulazioni del PNRR, quando ha eliminato alcuni progetti dal PNRR. Mi riferisco agli interventi di rigenerazione urbana; ha promesso che comunque i progetti sarebbero stati finanziati con altre fonti; ci ha tenuti fermi otto mesi su questo argomento senza dichiarare quali sarebbero state queste fonti di finanziamento; ha sostanzialmente litigato col ministro Giorgetti, che si è rifiutato di mettere a disposizione le somme del Fondo complementare e infine, li ha reinseriti facendoli gravare prevalentemente sul Fondo di sviluppo e coesione.

Siccome tutto questo non bastava a soddisfare l'azione del Governo, ha anche rafforzato i poteri di

gestione centralizzata di queste fonti di finanziamento, stabilendo addirittura un superamento del potere di veto e di commissariamento degli enti locali. Cioè, se ti sta bene lo fai, come dico io, nei tempi che dico io; se non ti sta bene, ti commissario; se l'intervento è fattibile, bene, altrimenti ritiro il finanziamento e queste somme le utilizzo in altro modo per altre progettualità.

Come si può porre tutta questa visione, tutta quest'architrave che viene continuamente amentata e implementata con provvedimenti, circolari e DPCM? Come si può armonizzare questa struttura che state costruendo con l'autonomia differenziata? *(Applausi)*. È un mistero irrisolto sul quale ostinatamente vi rifiutate di interloquire. Eppure, la contraddizione è evidente ed è nei fatti. Basti pensare a ciò che è successo sulla ZES unica del Mezzogiorno, un provvedimento che era stato salutato dalla maggioranza come la soluzione di tutti i mali, lo strumento per promuovere finalmente lo sviluppo del Sud e attirare gli investitori privati. Questa fantastica ZES del Mezzogiorno è stata approvata - lo ricordo a me stessa perché le date hanno importanza - con il decreto-legge n. 124 del 2023, convertito in legge il 13 novembre 2023. Ebbene, siamo alla fine di giugno e scopriamo, o meglio abbiamo la conferma, che da novembre del 2023 ad oggi la ZES unica del Mezzogiorno sostanzialmente è stata solo una sigla, un acronimo. *(Applausi)*.

Che cos'è la ZES? È un acronimo. Dico questo perché nel decreto-legge in esame è previsto che, entro sessanta giorni dall'approvazione, dovrà essere emanato un decreto attuativo del piano strategico della ZES unica del Mezzogiorno. Mi chiedo quindi cosa abbiamo fatto fino a adesso: se siamo ancora all'approvazione di un piano strategico, figuratevi gli interventi. Si deve dire lo stesso per quanto riguarda la norma relativa alle assunzioni dei lavoratori da parte delle imprese che si insediano nella ZES unica del Mezzogiorno, che possono beneficiare di uno sgravo contributivo al 100 per cento per i primi due anni, a condizione che gli assunti abbiano un'età superiore ai trentacinque anni. Non si è capito il perché del limite dei trentacinque anni d'età. Eppure, mi ha colpito molto, perché invece nella misura denominata «Resto al Sud», un altro strumento inserito in questo decreto-legge, c'è scritto che gli aiuti previsti per chi promuove un'attività e decide di investire al Sud verranno destinati soltanto ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni. Siamo cioè alla sperequazione anche all'interno delle misure perequative: per usufruire della misura Resto al Sud dobbiamo avere meno di trentacinque anni; invece, se siamo assunti da un'industria che fa un insediamento nella ZES unica, dobbiamo avere più di trentacinque anni. Questa è una sovrapposizione di strumenti e di norme che alla fine tradisce una massificazione, una improvvisazione negli strumenti. Non c'è una strategia, non c'è una regia: c'è un tentativo semplice - per carità anche comprensibile per certi versi, ma non giustificabile - di gestire fonti di finanziamento imponenti che vengono e derivano da finalità diverse, che il Governo ha invece tirato tutte insieme all'interno di un unico calderone e che adesso deve incominciare a dipanare. Si è, infatti, creata una grandissima confusione: interventi di rigenerazione urbana tolti dal PNRR e passati sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; un fondo perequativo, che è il benvenuto e di cui faccio i complimenti al Governo, ma con amarezza perché abbiamo denunciato nella legge di bilancio che il fondo perequativo, cioè il fondo destinato al Sud, era stato svuotato e vi erano rimasti appena 800 milioni. Tuttavia, su questo rilievo io rammento il silenzio assoluto da parte tanto del Governo e delle forze della maggioranza. *(Applausi)*. Oggi, però, con il decreto-legge in esame vediamo che il fondo perequativo viene nuovamente finanziato, addirittura con una dotazione di 4,6 miliardi da oggi al 2033 e, quindi, con la piena conferma che fino adesso era stato sostanzialmente svuotato a favore di altri interventi, fatti in altri posti, sicuramente non nel Sud Italia.

Non ci consola neppure che sia stato previsto uno stanziamento *standard* del 40 per cento delle risorse a valere sui fondi di bilancio per gli interventi al Sud, perché questa non è altro che la misura minima prevista sempre sui fondi per lo sviluppo e la coesione, portata fuori dalla sua casa e reintrodotta in un altro provvedimento attraverso una finestrella. Mi chiedo perché l'intervento sia a valere sui fondi di bilancio e non mantenendo i vincoli sui fondi per lo sviluppo e la coesione: perché questi ultimi sono maggiori di quelli di bilancio, perché questi ultimi sono più vincolanti e gli altri li possiamo cambiare?

Sono tante le domande che ci facciamo, signor Ministro, ma a esse non riceviamo risposte puntuali, come accade quando viene a farci la relazione sullo stato di attuazione del PNRR, una relazione molto generale, ma assolutamente non puntuale, purtroppo. Anche su questi interventi ci aspettiamo una

risposta, ma purtroppo sappiamo già che tarderà ad arrivare o addirittura mancherà del tutto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta di fronte all'ennesimo decreto-legge che promette dal titolo di risolvere una serie di questioni e poi si smentisce sostanzialmente nei contenuti. In questo decreto-legge ci sono molte cose che non ci piacciono, ma sulla prima, che è la più importante, vorrei spendere qualche minuto.

Si tratta di un decreto-legge che affronta in modo del tutto inadeguato la questione fondamentale della coesione nel nostro Paese. Una settimana fa, la Commissione europea ha rivolto un monito al nostro Paese perché acceleri la discussione sull'attuazione dei programmi di politica di coesione sociale insieme al rafforzamento delle capacità amministrative a livello nazionale, in particolare a livello subnazionale. La Commissione europea ha sottolineato delle cose che sostanzialmente conosciamo già. Sappiamo bene, infatti, che il ritardo economico del Mezzogiorno rappresenta la più importante fonte di disuguaglianza per l'Italia e uno dei maggiori freni per la crescita economica complessiva del Paese. Nel Mezzogiorno vive un terzo della popolazione, si produce un quinto del PIL e nelle Regioni meridionali si origina appena un decimo delle esportazioni. Sono tutti dati confermati dall'ISTAT e, quindi, non devo inventare nulla. Basti vedere la spesa pubblica *pro capite*: nel Nord-Est si registra una spesa più alta, 197 euro *pro capite*, quasi tre volte superiore a quella del Sud, che è di 72 euro. La spesa dei Comuni della Calabria, ad esempio, è di 37 euro *pro capite* di fronte ai 142 della media nazionale. Con questi ragionamenti voglio dire che usare la parola «coesione» per denominare il provvedimento in esame è inadeguato: la parola è importante e vuol dire che si ammette che ci sono forti disuguaglianze, in particolare tra Nord e Sud del Paese, ma questo lo si è visto anche con i finanziamenti del PNRR; in Italia abbiamo avuto più finanziamenti perché era necessario affrontare il problema delle disuguaglianze nel Paese.

Quali sono le proposte forti in questo decreto-legge? Qual è la proposta in termini di politica industriale, che cosa si intende produrre, in quale indirizzo, in quali settori? Quali sono le risorse che vanno nella direzione della formazione e della costruzione dei saperi? Non basta scrivere che bisogna realizzare i livelli essenziali di prestazione, perché non si realizza la coesione sociale stabilendola a parole, ma servono dei fatti, occorrono degli interventi normativi. Invece assistiamo sostanzialmente a dei *bonus*, ad assunzioni precarie: cioè non c'è un'idea di Paese, almeno a noi pare così. Mi sembra del tutto inadeguato, da questo punto di vista, chiamare decreto coesione un provvedimento come quello in esame. Dal titolo, mi sarei aspettato un robusto intervento che andasse in una certa direzione. In passato, ad esempio, si diceva che il Mezzogiorno poteva essere la piattaforma in grado di sviluppare tutta l'Europa, e poi alcune politiche sono andate in una certa direzione. Vediamo ad esempio - ne discuteremo in altri momenti - la più grande fabbrica del Mezzogiorno, certo ereditata, che ormai da due anni non produce più nulla, ma che viene mantenuta in piedi e per la quale si spendono soldi come fosse il pozzo di San Patrizio, cioè sostanzialmente a perdere, senza alcuna idea di rilancio. Cosa se ne intende fare? Come si intende intervenire?

Per il momento si sopravvive e si va avanti così, ma questo non crea coesione sociale.

Nello stesso tempo, in Parlamento sono state approvate - lo hanno già detto altri - politiche sull'autonomia differenziata, che - almeno dal nostro punto di vista - sono la cosa peggiore sul terreno della unità e della coesione, perché si rischia di alimentare egoismi e addirittura differenze sostanziali tra una zona del Paese e l'altra. Questo per ricordare gli atti concreti.

Quando si parla di coesione e di uno sviluppo importante del Paese andrebbero coinvolti tutti i soggetti. Già altri hanno ricordato che, se abbiamo recuperato nella *governance* la partecipazione dei Comuni e delle autonomie locali, è stato solo grazie ad emendamenti che abbiamo presentato. Avete però lasciato fuori le parti sociali, che sono fondamentali - almeno a mio avviso - per affrontare il problema della questione sia del governo dei processi di trasformazione, sia degli indirizzi di politica industriale, economica e turistica. Addirittura pensate in questa occasione di concentrare il controllo attraverso un commissariamento; addirittura si pensa di ridurre la partecipazione delle stesse Regioni meridionali. Come tutti noi sappiamo, il Mezzogiorno non è tutto uguale, così come il Nord non è tutto

uguale: ognuno ha una sua specificità e anche una sua vivacità da valorizzare.

Tutto questo io non lo vedo; può darsi che io sia un po' miope, essendo invecchiato, ma francamente non vedo politicamente questo indirizzo. Mi sembra che galleggiamo. Se riteniamo che il Mezzogiorno sia debole dal punto di vista dell'amministrazione pubblica e che manchino delle figure importanti, pensiamo che questi problemi si risolvono con i *bonus* e con la decontribuzione, oppure con un investimento serio in quella direzione? Se pensiamo che sia necessario sviluppare una filiera piuttosto che un'altra, occorre fare delle scelte e dare degli indirizzi: questo non c'è nel decreto-legge in discussione.

Per questa ragione, signor Presidente, noi riteniamo di essere contrari. Certo, la discussione è pacata e mi sembra naturale che si faccia in modo pacato, ma sarebbe opportuno tenere conto anche dei suggerimenti che l'opposizione dà; invece non ne tenete conto e addirittura siamo all'ennesima posizione della fiducia.

In sostanza, il decreto è blindato e bisogna andare in questa direzione. È il dato che non ci convince ed è per questo che diamo un giudizio negativo sia sul merito che sul metodo. La questione della coesione del Paese credo debba interessare tutti e ognuno di noi deve partecipare con le proprie proposte e il proprio sostegno per risolvere i problemi del Paese. Un Paese che è disuguale non cresce e, se non cresce, la sua competitività e anche la sua credibilità, a livello nazionale e internazionale, vengono meno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intervengo con piacere oggi sul decreto-legge coesione che riguarda il Mezzogiorno, il lavoro dei giovani e delle donne e affronta numerose altre questioni legate all'utilizzo più puntuale dei fondi europei e nazionali per la coesione territoriale.

Mi stimola anche l'intervento del collega Magni, che ha parlato del concetto di coesione e lo ha messo in contrapposizione all'autonomia differenziata e alla situazione che c'è nel Mezzogiorno. In realtà è vero: la parola coesione è bella; deriva dal latino *coesus* e significa stare insieme, essere uniti. Richiama alla mente immagini di unione, di armonia, di concordia e il desiderio umano di integrazione, dove gli elementi si legano tra di loro per creare un'unità più forte e stabile. In fisica la coesione descrive la forza che tiene insieme le molecole di un materiale, determinandone la resistenza e la stabilità. Ad esempio, la coesione dell'acqua permette alle gocce di formarsi e muoversi verso l'alto di un tubo, superando la forza di gravità. Allo stesso modo, la coesione tra le persone in una comunità permette loro di sostenersi a vicenda, di aderire a valori condivisi e di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, superando gli ostacoli, proprio come le molecole d'acqua.

Quindi, la coesione non è solo un principio economico, non può riguardare solo gli aspetti economici, ma è un valore culturale e politico, che ha radici profonde e ha un senso di identità nella nostra storia. Essa rappresenta un elemento fondamentale, riferito proprio al Mezzogiorno, per rafforzare il tessuto sociale ed economico del Paese, soprattutto delle Regioni più svantaggiate. Significa solidarietà, che è necessaria per superare le disparità, e permette a una nazione di affrontare sfide globali, con una visione condivisa del futuro.

In questo decreto-legge ci sono misure importanti, che sono state sottolineate prima dai colleghi. Ci sono contributi per gli *under* 35 e sgravi fiscali; c'è Resto al Sud, con contributi a fondo perduto per promuovere nuove attività imprenditoriali, specialmente nel Sud. C'è il *bonus* ZES, con sgravi contributivi per le assunzioni nel Mezzogiorno; c'è il sostegno alle donne, con incentivi per l'assunzione di donne senza impiego regolare da almeno ventiquattro mesi. Ci sono poi tante altre misure che hanno guidato lo spirito di questo provvedimento e riguardano l'impiego delle risorse in settori più strategici, come le infrastrutture per il rischio idrogeologico, la protezione dell'ambiente, le risorse idriche, i rifiuti, i trasporti, la mobilità sostenibile, l'energia, la transizione digitale e la transizione verde, il sostegno alle attività di impresa.

Si tratta di una serie di programmi di investimento per complessivi 74 miliardi di euro, finanziati con risorse europee, alle quali si uniscono le risorse nazionali. per 32 miliardi. Negli ultimi giorni - per questo motivo mi sono soffermato proprio sul termine educazione - io e altri miei colleghi del Sud

siamo stati "criticati" per aver messo a rischio la coesione del nostro Paese con il voto dato qui in Senato sulla legge sull'autonomia differenziata. Siamo stati accusati, con tanto di manifesti pubblicati e affissi sui muri e sui cassonetti stradali delle nostre città, di tradimento del nostro territorio e di aver voltato le spalle al Sud. Eppure, qui in Senato abbiamo lavorato intensamente per modificare il testo originario di quella legge presentata dal ministro Calderoli, inserendo norme specifiche che tutelano il Sud.

Con le modifiche introdotte, nessuna delega di autonomia potrà essere attuata senza prima garantire la definizione, la quantificazione e soprattutto il finanziamento dei LEP, che sono riferiti ai diritti sociali di tutti gli italiani, e quelli civili credo siano già garantiti. Le accuse a noi rivolte sono state alimentate da quelle forze politiche, cui si sono uniti anche dei vescovi del nostro territorio, che nel 2001 promossero la riforma del Titolo V, consentendo alle Regioni di gestire la quasi totalità dei servizi, senza garanzie di rispetto, senza l'accenno a una benché minima idea di livello minimo essenziale e senza riferimento alcuno ai LEP.

Oggi, grazie alla legge sull'autonomia, il nostro impegno può essere la garanzia che il Sud dell'Italia potrà fare un passo avanti. Ovviamente il meccanismo che abbiamo introdotto garantisce una distribuzione più equa a patto che i LEP siano adeguatamente finanziati. Questa sarà la vera rivoluzione culturale del nostro Paese: bilanciare i servizi essenziali, oggi carenti in alcune aree, specialmente al Sud, rappresenta un'opportunità per unire l'Italia attraverso l'equità.

Questa è la vera coesione e dice il giusto chi sostiene che non c'è necessità di accelerare questo processo di approvazione definitiva, anche del testo di quella legge alla Camera, dato che oggi non si vede all'orizzonte la possibilità di finanziamento dei LEP. E, senza il finanziamento, quella legge rimarrà sostanzialmente inapplicabile, diventando un argomento divisivo per il nostro Paese, che nella sostanza è stato sempre diviso e c'è sempre stata la questione meridionale: un Paese diviso fra Nord e Sud.

Per lo stesso motivo dico che ha ragione il nostro segretario Tajani quando dice che è necessaria una vigilanza attiva sull'applicazione di quella legge, garantendo ogni nuova iniziativa che possa essere di autonomia data alle Regioni solo dopo aver messo sullo stesso piano i territori, con una partenza uguale per tutti con riguardo ai servizi essenziali che interessano tutti i cittadini.

Ci vuole la vigilanza attiva: abbiamo visto altre leggi nel passato, tantissime, che sono partite con l'obiettivo di creare sviluppo al Sud e hanno prodotto risultati opposti. Ricordo per esempio la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che ha lasciato un elenco interminabile - alcune situazioni vengono riprese proprio con questo decreto coesione - di fallimenti industriali legati a una cattiva visione strategica, con bonifiche poi da effettuare sul territorio. Penso all'industria petrolchimica di Manfredonia, all'industria siderurgica di Gioia Tauro, a quella chimica di Saline Joniche, alla Liquichimica di Salerno, allo zuccherificio di Termoli, alla Liquichimica di Crotone, o all'Italsider, che è trattata nel provvedimento di Bagnoli, allo zuccherificio di Policoro, all'industria del cemento di Porto Torres in Sardegna e all'industria chimica di Gela in Sicilia. Sono esempi che riflettono problematiche comuni che hanno avuto visioni sbagliate, pur partendo da provvedimenti che avevano come interesse il superamento del *gap* industriale, anzi economico-sociale fra Nord e Sud.

Noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto valori liberali, esaltando la sussidiarietà e la libertà individuale contro l'eccessivo intervento dello Stato. Ecco perché siamo per la coesione, siamo per l'etoeconomia. La nostra visione punta a un equilibrio tra l'autonomia delle Regioni e un'unità d'Italia forte e coesa. Non possiamo però ignorare che ogni decisione riguardante l'autonomia debba anche considerare l'intero tessuto nazionale. Attualmente si dice che manchino le risorse; infatti, hanno previsto per i LEP 170 miliardi di euro. Sono tanti. Ma, se pensiamo che negli ultimi anni abbiamo utilizzato per i *bonus* 150 miliardi (sono rimasti a carico degli italiani e a carico dello Stato) e 40 miliardi per il reddito di cittadinanza, capiamo che anche in prospettiva questi provvedimenti possono essere un aiuto per capire in che direzione possa andare il nostro Paese. Ovviamente sono provvedimenti che vanno supportati con risorse. Ecco perché i 170 miliardi previsti, che possono essere anche graduali, in qualche modo porterebbero all'attuazione piena di questo provvedimento e anche di quelli collegati che riguardano ovviamente il decreto di cui parliamo.

Allora la nostra visione deve essere rivolta al futuro e la mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud è la mancanza di opportunità di lavoro dei giovani. Bisogna insistere sul progetto di coesione e non ci saranno mai risorse. Forse è su queste cose che dovrebbe incalzare anche la minoranza e noi stessi dovremmo farlo, perché il Governo possa su questo piano concentrarsi sui limiti e sui problemi del Sud. Il 40 per cento delle risorse del PNRR è stato assegnato al Sud, che avrà anche circa l'80 per cento dei 32 miliardi assegnati alle Regioni dal Fondo di sviluppo e coesione e i 75 miliardi di euro della programmazione europea per la coesione, di cui l'85 per cento è destinato al Sud. Riusciremo a spenderli? È su questo tema che dovremmo confrontarci.

Per quanto ci riguarda, il nostro impegno deve essere quello di guardare oltre le critiche immediate e lavorare per il bene comune, con la consapevolezza che le decisioni difficili di oggi saranno anche i pilastri per il benessere del domani. La coesione, in fin dei conti, è l'essenza della nostra unità nazionale, è il fondamento su cui costruire un futuro per tutti noi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio collega Roberto Cataldi poc'anzi, quando ha iniziato a parlare in discussione generale su questo decreto, ha parlato di contraddizione. E allora sul percorso delle contraddizioni che contraddistinguono questo decreto-legge proviamo a continuare e, quindi, a chiarire meglio i concetti che a noi in realtà non sono piaciuti e che però non piaceranno nemmeno agli italiani.

Quanto a contraddizioni, per esempio, possiamo iniziare a parlare di Decontribuzione Sud, quella misura di cui questo Governo si era quasi dimenticato e la cui scadenza era prevista al 30 luglio; sapevamo perfettamente che il ministro Fitto ne voleva l'eliminazione e non voleva assolutamente che fosse prorogata; poi improvvisamente oggi leggiamo sui giornali che il Governo fa marcia indietro su quella misura che ha contribuito nel tempo a far crescere le assunzioni, quelle assunzioni di cui questo Governo si fa vanto. In realtà, però, le assunzioni dovute a Decontribuzione Sud sono un atto dovuto al Governo Conte II, che ha previsto tale misura e ha voluto metterla in piedi. *(Applausi)*. Oggi come atto dovuto leggo dai giornali che il ministro Fitto dice, contento, che per fortuna abbiamo avuto una proroga di sei mesi, ma era un atto dovuto; vedo anche un'autocelebrazione per questo motivo, ed è sui giornali. E allora mi chiedo perché si autocelebra, quando poi in realtà ci si accorge di una misura *ex post*, la cui scadenza tra l'altro è il 30 luglio. E dobbiamo sperare che vengano fatti i decreti attuativi, altrimenti chissà poi quando le imprese ne trarranno giovamento.

E occorre parlare non solo di decontribuzione Sud, ma anche di Resto al Sud, che viene di nuovo rifinanziata, ma ci troviamo in alcune contraddizioni, la prima delle quali è anagrafica: viene ridotta l'età a trentacinque anni, ma non abbiamo visto il vincolo non solo di anagrafica, ma neppure di cittadinanza, nel senso che il cittadino prende i fondi per Resto al Sud, ma non è tenuto a essere un cittadino del Sud, e non solo; la sede legale di chi fa impresa al Sud, prendendo gli incentivi, può essere al Nord e basta che la sede operativa sia al Sud; anche lì abbiamo quindi alcune contraddizioni abbastanza evidenti.

Quello su cui in realtà mi interessa concentrarmi oggi, signor Presidente, è proprio l'articolo 14, con il quale praticamente vengono stanziati 1,2 miliardi per la realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione dell'area di Bagnoli; in altri termini, interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (nel dettaglio, nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio). Il ministro Fitto ha ribadito più volte che l'obiettivo prefissato in questo articolato è restituire ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in prospettiva di un rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno, a riprova del fatto che il Governo può agire concretamente. Lo stesso Ministro poi considera il finanziamento rilevantissimo, con valenza non solo ambientale, ma anche e soprattutto sociale, economica e di prospettiva per il territorio interessato: è un segnale importante, che mette in moto la quota del Fondo sviluppo e coesione assegnata a quel territorio, che consentirà - in sinergia con tutti i componenti della cabina di regia, a partire dal sindaco di Napoli, che è commissario di Bagnoli - di avviare questi interventi.

Signora Presidente, se per il ministro Fitto la somma destinata a Bagnoli rappresenta un finanziamento di un certo rilievo, per noi rappresenta invece una grave mancanza, anzi gravissima, perché costituisce

l'ennesima vergogna ammazza Sud, nient'altro che la continuazione di un'operazione scellerata di sventramento delle casse meridionali.

Non può e non deve sfuggire che l'assegnazione delle risorse prevede l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione già destinati per legge alla Regione Campania: doveroso allora risulta chiederci e chiedere, se il sito è d'interesse nazionale (SIN), perché Bagnoli è un SIN, e allora perché si intende riqualificare l'area con il Fondo per lo sviluppo e la coesione e non aggiungere in realtà i fondi nazionali? Bagnoli infatti ha bisogno di altro: è contigua alla zona rossa di Pozzuoli per l'area sismica e, quindi, avrà necessità di altre opere. Così abbiamo provato a inserirla all'interno degli emendamenti, in una proposta emendativa che non è passata. Bagnoli è un'area divisa da binari delle Ferrovie dello Stato e della metropolitana.

In caso di bradisismo, i cittadini hanno difficoltà addirittura a raggiungere l'interno con l'area della costa. Quindi, si poteva intervenire in tal senso con i fondi di coesione. Invece no: essi vengono destinati per altre opere già previste.

Signor Presidente, in realtà c'erano altre opere per cui la Regione Campania aveva bisogno dei soldi. Una poteva riguardare gli ospedali. Prendiamo il caso dell'ospedale di Ischia, che in settimana ha visto cedere un motore del condizionatore per le gravi inefficienze e le carenze strutturali che esso riporta, così come tanti altri ospedali.

Signor Presidente, concludo ribadendo ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, che la nostra azione, come MoVimento 5 Stelle, sarà quella di monitorare affinché si smetta con violenze e scippi al Sud, soprattutto con i fondi di coesione. Basta con questo scippo! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questo provvedimento è molto articolato e affronta una pluralità di argomenti. Mi concentro su alcuni punti qualificanti, tentando di integrare le riflessioni che hanno già svolto i colleghi e le colleghe intervenuti prima di me.

Il primo punto è il tema dell'accentramento delle politiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Come hanno detto altri colleghi, con questo provvedimento il Governo prosegue un'opera di accentramento dei poteri delle politiche a Palazzo Chigi che è stata messa sistematicamente in campo nei diciannove mesi di operatività del Governo Meloni.

In questo caso, la centralizzazione riguarda la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione. Come dicevo, è parte di un processo. Se mettiamo in fila quello che è accaduto e sta accadendo, questo dato politico diventa evidente. Pensiamo alla proliferazione delle cabine di regia, alla nascita di diversi dipartimenti. Pensiamo anche alla centralizzazione interministeriale, alla sottrazione al MEF della gestione del PNRR, che è stato portato interamente a Palazzo Chigi.

Pensiamo anche a quello che sta venendo avanti, macroscopico: è il provvedimento di riforma costituzionale che introduce il premierato, con il suo carico di accentramento dei poteri nella figura del o della Presidente del Consiglio. È una tendenza solo apparentemente in contraddizione con la legge sull'autonomia differenziata, che dovrebbe portare all'attribuzione di forme ulteriori di autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta.

Parlo di apparente contraddizione, perché, in realtà, il disegno politico del Governo emerge chiaramente: l'autonomia differenziata per le Regioni ricche del Nord, che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale; la più spietata centralizzazione nei confronti delle Regioni del Mezzogiorno, con la centralizzazione della gestione della programmazione delle risorse europee nazionali; ancora, lo smantellamento delle otto zone economiche speciali centralizzate, unificate ancora una volta in capo allo Stato centrale, sulla base di un pregiudizio implicito nei confronti della classe dirigente del Mezzogiorno, che, di fatto, viene spogliata di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo; un pregiudizio negativo nei confronti degli amministratori locali e degli amministratori regionali e la centralizzazione di tutte queste politiche in nome, questo sì, di un modello istituzionale differenziato e - mi sia consentito dirlo - discriminatorio.

L'articolato di questo decreto-legge stabilisce che, anche per le politiche di coesione, il percorso è

appunto quello dell'accentramento delle competenze e degli ambiti dei poteri decisionali nel Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le conseguenze sono lo svuotamento, il mancato coinvolgimento, l'espunzione vera e propria delle Regioni e degli enti locali dal sistema di Governo e il rifiuto, il rigetto nei confronti di qualunque ipotesi di monitoraggio parlamentare.

Il ruolo che il decreto-legge in esame affida alla cabina di regia e i poteri affidati al dipartimento di fatto abbattono e ridimensionano i principi di partecipazione, di multilateralità e la *governance* multilivello, che era l'essenza delle politiche di coesione, per come sono state introdotte e implementate nel Paese. È emblematica, da questo punto di vista, la formulazione iniziale dell'articolo 3 sulla cabina di regia, dove di fatto non era previsto alcun coinvolgimento nemmeno degli enti locali; solo grazie a un nostro emendamento e alla battaglia che abbiamo condotto nella Commissione parlamentare di riferimento, il Governo ha quantomeno reintrodotto la presenza dei presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nella cabina di regia. Questo accentramento - lo sottolineo con particolare evidenza - riguarda anche le altre amministrazioni centrali, che di fatto hanno funzioni ancillari rispetto alla cabina di regia, così come disegnata dal provvedimento.

Il secondo punto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa, che è cruciale se vogliamo raggiungere un obiettivo condiviso, cioè un'accelerazione della spesa delle risorse europee e nazionali a disposizione per le politiche di coesione e di sviluppo. Il rafforzamento della capacità amministrativa si traduce in misure e in scelte del tutto insufficienti, come hanno sottolineato altri colleghi. Invece di proporre concorsi pubblici, che dovrebbe essere la via maestra per il reclutamento nella pubblica amministrazione di quelle competenze, di quelle alte professionalità che servono per quel salto di qualità che, a parole, viene invocato come una delle ragioni fondative di questo provvedimento, la scelta è quella di assunzioni di carattere precario, di basso livello professionale e retributivo - lo ripeto - quando invece sarebbe necessaria un'operazione radicalmente diversa. Per non parlare del pannicello caldo dell'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali.

Sempre in questo contesto, che noi riteniamo molto discutibile, è paradigmatica ancora una volta la scelta che si fa con la convenzione con la società *in house* Eutalia Srl, dove il reclutamento viene addirittura fatto con la compilazione di un modello e un colloquio conoscitivo; però, in caso di assenza di candidature o di candidature ritenute idonee, o di impossibilità ad assumere l'incarico da parte di soggetti ritenuti idonei, la società può comunque individuare collaboratori tramite selezione diretta. Addio a qualunque forma pubblica di reclutamento, per non parlare delle procedure concorsuali, e vai con il reclutamento diretto, evidentemente su basi assolutamente discrezionali.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, il terzo punto riguarda il tema del Mezzogiorno, che naturalmente è cruciale in un decreto-legge dedicato alla coesione. È stata appena approvata la legge sull'autonomia differenziata, che produrrà le conseguenze che abbiamo denunciato in quest'Aula così come alla Camera dei deputati e nel dibattito pubblico nel Paese. Questo provvedimento prosegue in un percorso di vero e proprio abbandono del Mezzogiorno d'Italia al suo destino. Dico ciò pensando alle disposizioni sull'assegnazione delle risorse della programmazione della politica di coesione, a quello che viene fatto sul tema delle anticipazioni. Ma penso anche alla clausola, apparentemente migliorativa, che eleva dal 34 al 40 per cento la quota di investimenti da destinare alle Regioni del Mezzogiorno; tale aumento, però, avviene su un perimetro ridotto rispetto a quello iniziale, perché si escludono gli investimenti di RFI e quelli di ANAS e quindi, di fatto, ci si limita agli investimenti delle amministrazioni centrali; sono investimenti significativi, ma naturalmente, tagliando fuori le predette tipologie, l'aumento del 40 per cento diventa del tutto teorico, come peraltro denuncia la Svimez nella sua audizione. Non vorrei poi parlare del tema, che non viene migliorato, dei meccanismi di monitoraggio in corso e di verifica *ex post* dell'effettivo rispetto della clausola che quantifica in questo caso nel 40 per cento la quota di investimenti da destinare al Mezzogiorno.

Dulcis in fundo - mi rivolgo al signor Ministro - veniamo alla parodia, perché questo è l'unico termine che si può utilizzare, del Fondo perequativo infrastrutturale, che è stato introdotto negli anni passati come parte attuativa della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Peccato che questo Fondo

avesse 4,6 miliardi di dotazione nella versione iniziale e ne siano rimasti 700, ovvero 100 milioni all'anno dal 2027 al 2033. Si può anche ridenominarlo «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» destinando il 100 per cento di queste risorse e non l'80, come nella versione precedente, al Mezzogiorno, ma il 100 per cento di 700 milioni è comunque enormemente di meno dell'80 per cento di 4,6 miliardi e questo noi lo denunciamo con forza in questa sede. *(Applausi)*

Vorrei proseguire, ma temo di aver esaurito il tempo, sulle disposizioni per l'autoimpiego, per le agevolazioni alle assunzioni: qui non c'è molto di nuovo rispetto al passato, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista delle risorse stanziate, ma anche queste misure, che sono deludenti rispetto alle aspettative e a quello che sarebbe necessario mettere in campo, confermano la valutazione negativa su questo provvedimento, su misure specifiche che contiene, ma soprattutto sulla filosofia complessiva che lo ispira. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,30)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(FdI)*. Signor Presidente, chi mi ha preceduto, soprattutto gli esponenti dell'opposizione, ha parlato di frammentarietà del provvedimento, di assenza di logica strategica, di contraddizione rispetto a un provvedimento legato alla coesione con l'approvazione dell'autonomia differenziata, tutte cose - per carità - rispettabili in quanto opinioni, ma se si vuole essere oggettivi, leggendo il provvedimento, si deve prendere atto del lavoro che è stato svolto in Commissione, di cui hanno parlato i relatori, in cui con spirito - ritengo - assolutamente attento sono stati accolti diversi emendamenti dell'opposizione, a dimostrazione che il lavoro non è stato fatto con pregiudizialità, ma con la volontà di costruire un provvedimento veramente ben fatto e, laddove qualcuno ha fatto notare che magari c'era qualcosa da migliorare, lo si è fatto, perché sia chiaro: quando gli emendamenti passano, ciò avviene con il voto di tutti, anche e soprattutto della maggioranza. C'è qualcuno che ha preso atto che c'era qualcosa da migliorare, ma perché aveva costruito in realtà una strategia, che è quella di avere finalmente una politica di coesione che mette a sistema tutte le risorse disponibili che - ricordo a me stesso - sono risorse di per sé straordinarie, che quindi necessitano di un approccio straordinario e che hanno bisogno di una visione strategica per cui si fanno le cabine di regia, per cui è necessario che il potere centrale interloquisca con i vari livelli di potere locale, mantenendo la strategia. Per questo abbiamo stretto gli accordi di sviluppo e coesione: per avere un diverso rapporto con le istituzioni delle Regioni nel quale, insieme a loro, si è costruito un elenco di priorità e si sono individuate le risorse per i singoli progetti che si portano avanti con un monitoraggio stretto. Ribadisco che sono state accolte anche tante proposte delle opposizioni, ma la logica generale rimane, ovvero quella di una revisione totale delle politiche di sviluppo del sistema Italia.

Nel provvedimento in esame sono contenuti importanti fattori di sostegno e crescita, quali l'autoimpiego e la promozione dell'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Sud. Inoltre, vi sono investimenti sulle competenze anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi e la valorizzazione delle opportunità che la tecnologia ci offre con innovazioni grazie alla piattaforma telematica detta SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), che permette di monitorare, favorendoli, percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, lavoro e politiche attive del lavoro.

Queste sono, in estrema sintesi, le linee guida del provvedimento in esame, che intende realizzare una vera e propria riforma della politica di coesione inserita nel processo di revisione del PNRR, ciò al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 finalizzati in una nuova struttura a ridurre divari e dislivelli territoriali.

Per un quadro d'insieme e una valutazione completa il decreto va quindi letto ad ampio spettro e in combinato disposto con i dettati e le riforme del PNRR, che prevede un robusto impegno normativo teso ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea.

Il nuovo provvedimento, pertanto, alla luce di queste considerazioni, intende attuare le riforme previste nel PNRR muovendosi nella cornice tracciata dal decreto-legge Sud e in particolare si muove su tre indirizzi principali: le misure per attuare la riforma della politica di coesione, gli interventi per lo sviluppo, gli interventi per il lavoro.

Con riferimento alla riforma della politica di coesione, il nuovo testo introduce misure per potenziare l'efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili. Inoltre, si intende giungere a un quadro complessivo in cui tutte le risorse del Fondo di coesione e del PNRR vengano utilizzate in maniera sinergica, al fine anche di velocizzare la procedura e migliorarne la stessa attuazione. Il sostegno allo sviluppo competitivo del sistema produttivo, soprattutto nel Mezzogiorno, è trasversale a più misure e concerne diversi fronti. Cito la dotazione infrastrutturale, con la revisione della disciplina del Fondo perequativo, specificatamente dedicato al Sud, che non era una dimenticanza: si è attesa la rivisitazione di tutte le risorse disponibili per poter avere finalmente un Fondo perequativo degno di questo nome che sicuramente attenziona i *gap* infrastrutturali nel Mezzogiorno. Quindi c'è un potenziamento dell'attività di ricerca e di innovazione, come il recupero dei siti industriali del Sud nei Comuni superiori a 5.000 abitanti.

Il tema del lavoro rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento in esame. In particolare, il decreto-legge introduce una serie di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, indirizzate a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti quali i giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata. A disposizione per la promozione dell'occupazione sono previsti oltre 2,8 miliardi a valere sul programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e sulle risorse del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori. A ciò si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi. Le misure intervengono lungo tre direttrici fondamentali. Per l'occupazione, si introducono disposizioni per incentivare l'avvio di progetti di autoimprenditorialità nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, per sostenere l'occupazione nelle ZES e favorire l'assunzione di giovani e donne; le politiche attive a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; la prevenzione e il contrasto al lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati.

Al fine di incentivare nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero professionale al Centro-Nord e nel Mezzogiorno sono previste due misure specifiche dominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Beneficiati dalle stesse sono i giovani *under* 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi o disoccupati, o ancora disoccupati e destinatari delle misure di politica attiva (Garanzia di occupabilità dei lavoratori o GOL). Sono previsti altresì finanziamenti per i servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare, di tutoraggio per l'incremento delle competenze, o veri e propri sostegni all'investimento attraverso *voucher* e interventi in regime di *de minimis*. Poi ci sono gli sgravi legati al *bonus* giovani, al *bonus* donne e tante altre misure legate sempre alle politiche attive del lavoro.

La politica di questo Governo non mira al sussidio che mantiene le persone, soprattutto i giovani, in condizioni di perenne subordinazione rispetto al potere politico, ma alla dignità del lavoro che si acquisisce con gli incentivi. *(Applausi)*. Quando si parla di incentivi, non si parla di sussidi a pioggia, ma della capacità di innescare processi virtuosi che oggettivamente creino possibilità di sviluppo a lungo termine; per cui si chiamano incentivi e non sussidi.

Tali interventi sul lavoro stimolano la riflessione sulla misura decontribuzione Sud, al centro del dibattito pubblico nelle scorse settimane e oggetto, come spesso accade, di imprecisioni e polemiche strumentali. È notizia odierna che, grazie al ministro Fitto, che ringraziamo, è stata ottenuta la proroga di questa importante misura al 31 dicembre di quest'anno, con una apertura da parte delle istituzioni europee sulla possibilità di renderla misura strutturale, a dimostrazione di quanto la polemica strumentale catastrofista delle opposizioni sia fallace. Non è stato certamente il Governo Meloni che voleva interromperne il rinnovo. Infatti ci siamo attivati per negoziare, sempre attraverso il ministro Fitto, con la Commissione europea nuove modalità possibili di applicazione della misura, in conformità con la disciplina europea.

La misura decontribuzione Sud è stata infatti decisa dall'Europa come strumento straordinario per affrontare prima la crisi dovuta alla pandemia, poi quella correlata alla guerra in Ucraina. Non a caso, anche i Governi che ci hanno preceduto hanno potuto procedere solo attraverso proroghe di sei o di dodici mesi, proprio come il Governo Meloni. L'Europa adesso ha deciso che misure del genere debbono essere interrotte in tutti gli Stati, quindi il ministro Fitto sta tenendo aperto il dialogo con la

Commissione per ottenere un'apertura per misure analoghe, che abbiano però una natura strutturale di incentivo per i giovani, al fine di costruirsi un futuro dignitoso, e non l'ennesimo sussidio di Stato. Tali misure in buona parte sono già previste, appunto, nel decreto coesione.

Sul piano delle infrastrutture, poi, è previsto che almeno il 40 per cento delle risorse venga riservato al Sud. Non mancano gli interventi per scuole e istituti tecnici, oltre a quelli per la legalità, con i quali, ad esempio, si punta alla reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tutti interventi che rientrano nel quadro della revisione del PNRR, portata avanti con autorevolezza dal nostro Governo in Europa e in sintonia con altri provvedimenti, come la ZES unica per il Sud, una vera e propria rivoluzione che consentirà finalmente al Mezzogiorno di crescere e di colmare il divario con il resto dell'Italia e dell'Europa.

L'importante lavoro svolto dal Governo Meloni, e in particolare dal ministro Fitto, è stato riconosciuto anche dalla Conferenza unificata delle Regioni e delle Province, che si è espressa favorevolmente al provvedimento. Non si tratta di un via libera di *routine*, né peraltro scontato. Il parere della Conferenza unificata segna un'ulteriore accelerazione del percorso di riforma della politica di coesione portato davanti dal ministro Fitto e dal Governo. La linea tracciata dal decreto Sud prima e dal decreto-legge coesione dopo spiega in modo assai concreto il senso del nuovo corso italiano nel campo della politica di coesione, sulla quale Bruxelles - come già detto - ha ampiamente concordato, cogliendo e sottolineando, tra le altre cose, la svolta nell'integrazione tra le risorse europee e le risorse ordinarie.

In sintesi, quello che noi e il Governo abbiamo fatto con questo decreto, che ci accingiamo a convertire in legge, è stato designare una possibilità di sviluppo concreto per il nostro Paese, oggettivamente legata a una visione che altri hanno ignorato per anni, perché hanno preferito, loro sì, vivere alla giornata, vivere sul singolo intervento, vivere sulla singola elemosina concessa al Sud e soprattutto ai giovani del Sud. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione i contenuti dei vari interventi e penso che sia molto importante, in questa replica, fare due considerazioni, una di carattere generale, anche per respingere alcune critiche che sinceramente mi sembrano abbastanza ingenerose sulle scelte che il Governo ha messo in campo, e una per rispondere in modo molto puntuale e dettagliato ad alcune valutazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Sulla prima parte, penso che ci sia la necessità di mettere in campo qualche riflessione più specifica. Non ho ascoltato nessuna valutazione su cosa è accaduto in questi anni, non ho ascoltato nessuna valutazione e nessun giudizio sull'efficacia o meno delle politiche di coesione, cioè delle risorse europee, non ho ascoltato nessuna valutazione su quelli che sono non i giudizi della maggioranza, ma i risultati che emergono dai rapporti che la Commissione europea ha presentato, sia lo scorso anno che quest'anno. Quei rapporti indicano l'Italia come il Paese che è chiuso in una trappola di sviluppo, come il Paese che usa male le risorse che gli vengono assegnate, come il Paese che non è riuscito a rendere efficace questa spesa. Non lo diciamo noi; basta leggere questi rapporti, per capire che l'approccio sull'uso di queste risorse dovrebbe essere leggermente differente da parte del nostro Paese, essendo l'Italia uno dei principali beneficiari della politica di coesione.

Lo dico anche con un altro elemento, che mi sembra molto assente dal dibattito che abbiamo tenuto, soprattutto sul fronte critico. Non ho ascoltato nessuna valutazione, in termini di comparazione con gli altri Paesi europei, sui rischi che corre l'Italia. Siccome siamo in una fase nella quale il prossimo bilancio europeo punterà anche all'allargamento dell'Unione europea, la politica di coesione, insieme a quella dell'agricoltura, saranno i due capitoli del bilancio europeo più grossi e più a rischio. I Paesi come il nostro, che hanno una maggiore possibilità di utilizzo, dovrebbero essere più preoccupati della qualità della spesa.

Concludo la premessa respingendo sinceramente un'altra critica che ho ripetutamente ascoltato relativa all'accentramento di potere nelle mani del Governo, da una parte, e della mancanza di visione

dall'altra. La mancanza di visione è singolare, perché il Governo ha scelto, nell'atto della propria costituzione e organizzazione, di mettere insieme, secondo la visione del Presidente del Consiglio, le deleghe del Piano nazionale di ripresa e resilienza con quelle della coesione, proprio per avere una visione strategica ed evitare la sovrapposizione degli interventi e per evitare che la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra. L'abbiamo fatto anche secondo una logica che - consentitemi - ha anticipato di circa un anno le raccomandazioni della Commissione europea, che nello scorso luglio ha indicato agli Stati membri di creare una sinergia tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la politica di coesione.

Alcuni colleghi di maggioranza - che ringrazio - hanno ripercorso le scelte che il Governo ha messo in campo: da un lato, la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, dall'altra la revisione - per fortuna - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della sua *governance*. Dall'altro ancora, si completa con questo decreto la riforma della politica di coesione, che non è diventata per caso, nella revisione del PNRR, una delle sette nuove riforme che abbiamo inserito, che dà proprio il "la" alla visione organica dell'utilizzo di queste risorse e mette in campo una strategia che indica in modo coordinato l'uso delle stesse risorse.

Ho ascoltato un'altra critica sull'accentramento. Sinceramente la trovo paradossale, perché dei tre fondi dei quali parliamo non c'è stato alcun accentramento nel merito. Poi, nella narrazione possiamo anche dire questo, ma quando abbiamo deciso la riforma del Fondo di sviluppo e coesione, cioè delle risorse nazionali, non abbiamo accentrato; abbiamo lasciato le risorse alle Regioni e abbiamo invertito un meccanismo, che era quello dell'assegnazione delle risorse al buio senza termini, senza progetti, senza cronoprogramma. Abbiamo obbligato a proporre delle soluzioni affiancate da un cronoprogramma temporale e finanziario per realizzare gli interventi, sottoscrivendo un'intesa. Abbiamo fatto lo stesso nell'ambito della nuova *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove non c'è un accentramento di poteri, ma c'è una organizzazione identica a quella che la Commissione europea ha messo in campo per tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza, perché abbiamo messo di fronte allo specchio l'organizzazione europea. Abbiamo messo in campo una struttura centrale che si raccorda con le altre amministrazioni.

Anche qui, devo dire, ho ascoltato critiche che non corrispondono ai contenuti del testo. Non c'è una cabina di regia che fa nuove assunzioni, com'è stato detto; c'è una cabina di regia che c'era, che utilizzava le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, che era finalizzata a quello, che si allarga alle amministrazioni interessate alla politica di coesione, cioè programmi europei di competenza nazionale, e che coinvolge al suo interno, su richiesta avanzata dopo il confronto che abbiamo avuto con l'ANCI e l'UPI, anche i loro rappresentanti, in una visione che non aggiunge nulla dal punto di vista organizzativo e che mette in campo una scelta totalmente condivisa - lo ricordava il senatore Russo poco fa -, tant'è che sinceramente è singolare ascoltare questa critica dopo un parere favorevole da parte della Conferenza unificata. Quindi, si è più realisti del re in quest'Aula, perché, anziché prendere atto del fatto che, nel confronto con Regioni, Province e Comuni, si è costruita positivamente una dimensione ed una condivisione di questo testo, si indica una criticità proprio in questo pseudo-accentramento che semplicemente non esiste.

Abbiamo fatto di più con questo decreto: abbiamo anche individuato delle modifiche sostanziali a programmi che sono di competenza nazionale. Per quanto riguarda i programmi regionali, vorrei capire dov'è scritto in questo decreto che il Governo accentra e toglie poteri, competenze e risorse alle Regioni. È vero il contrario.

È vero che le Regioni, per poter attivare il programma di coesione di loro competenza, hanno bisogno di mettere come quota di cofinanziamento risorse che non avevano e che il Governo, prima col decreto sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per una parte, e poi con questo decreto per il suo completamento, mette a loro disposizione per poter cofinanziare questo programma, che diversamente non sarebbe partito. La dimostrazione di ciò? La percentuale di spesa e di impegno di una programmazione come questa che, per il periodo 2021-2027, è pari a zero, perché non c'è la possibilità di farlo partire, quindi oggi mettiamo le istituzioni nelle condizioni di utilizzare queste risorse con un criterio che ritengo fondamentale per migliorare la qualità della spesa: le risorse per poter cofinanziare

questi programmi vengono assegnate sulla base dei risultati raggiunti.

E non è vero che non ci sono gli obiettivi, perché nei programmi regionali non imponiamo nulla: noi indichiamo le cinque priorità che sono le condizioni abilitanti indicate dalla Commissione europea nella politica di coesione, che inseriamo all'interno di questo decreto-legge e che dicono sostanzialmente che bisogna realizzare interventi quali il completamento del ciclo dei rifiuti, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: è accettabile che oggi ancora paghiamo per vedere portare i nostri rifiuti all'estero e che, nonostante i numerosi cicli di programmazione, non siano ancora stati completati gli interventi per il ciclo integrato dei rifiuti? È normale che, dal punto di vista della risorsa idrica, abbiamo la maggiore percentuale di perdite di un bene fondamentale qual è l'acqua e non utilizziamo le risorse per uno degli obiettivi previsti? È normale che non interveniamo sul fronte degli investimenti energetici? È normale che non mettiamo in campo investimenti su trasporto e mobilità sostenibile e per le imprese, così come indicato dalla Commissione europea? Non stiamo imponendo nulla: noi all'interno di questo provvedimento stiamo dicendo che le risorse che vengono prese dal nostro Paese per raggiungere questi obiettivi devono essere realizzate con queste modalità.

E soprattutto è importante chiarire il tema del Fondo di perequazione, che è stato citato (basta leggere l'articolo 11, lo dico anche a chi parlava di mancanza di esclusione delle infrastrutture): innanzi tutto, al comma 2 dell'articolo 11, si fa riferimento in modo molto chiaro allo sviluppo degli interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Perché dite che non c'è il tema infrastrutturale? È inserito nel decreto, al comma 2 dell'articolo 11, che parla della perequazione infrastrutturale.

Il tema delle risorse è chiarito ancora meglio, perché se andiamo dietro alla polemica sull'importo di 4,6 miliardi ridotto con l'ultima legge di stabilità a 800 milioni, bisogna farsi due domande. La prima è collegata al fatto che quei criteri non consentivano l'utilizzo di tali risorse; la seconda è che non si riduce il Fondo, perché, se si legge bene sempre questo articolo, si capisce che il Fondo utilizza una percentuale delle risorse - aumentandola dal 34 al 40 per cento - esattamente secondo quanto previsto nel PNRR per le Regioni che hanno bisogno di questa perequazione infrastrutturale e lo fa tramite il Fondo pluriennale degli investimenti, che al momento, nell'ambito del bilancio del nostro Paese, è pari a 6 miliardi di euro. Se si considera il 40 per cento di 6 miliardi, parliamo di 2,4 miliardi di euro per ogni annualità, quindi evidentemente non stiamo parlando di una scelta che penalizza, ma che mette a disposizione ulteriori risorse in questa direzione e rappresenta un'opportunità in coordinamento con le altre risorse che mettiamo in campo e anche e soprattutto con le scelte che vedono in questo decreto-legge anche altri aspetti molto importanti.

Ho ascoltato anche critiche su alcune misure collegate, per esempio alle politiche del lavoro, sul tema degli *under* 35. Lo dico ai colleghi che le hanno sollevate: sono i programmi comunitari che danno queste indicazioni, non è una scelta del Governo. Noi in questo decreto-legge ci stiamo muovendo non dove vogliamo; stiamo rimodulando e compiendo scelte dentro la politica di coesione, che ha una programmazione europea di 43 miliardi di euro di risorse europee che diventano quasi 75 con il cofinanziamento nazionale e regionale, che si inserisce in una programmazione più ampia quale quella che abbiamo messo in campo e che per la prima volta mette in campo anche risposte concrete rispetto agli obiettivi per i quali dover realizzare finalmente gli interventi per i quali riceviamo queste risorse.

Dobbiamo, infatti, dirci con chiarezza che il meccanismo dei progetti sponda, cioè della possibilità di rendicontare progetti precedenti, ha portato a creare il cosiddetto concetto delle risorse liberate, risorse che vengono rendicontate per un intervento che non è stato realizzato con quelle modalità e che vengono utilizzate all'interno dei bilanci, soprattutto regionali, ma anche nazionali, in modo libero.

Noi abbiamo creato un meccanismo per il quale, se prendi le risorse per quegli obiettivi, realizzi quegli obiettivi; e lo fai anche all'interno dei singoli programmi nazionali, nei quali noi non abbiamo compiuto scelte differenti. Abbiamo compiuto scelte che, dal punto di vista delle soluzioni settoriali sul mondo del lavoro, nell'ambito della ricerca, dell'università, delle infrastrutture, hanno una tempistica precisa e degli obiettivi chiari, che non possono essere in alcun modo essere messe in discussione. Noi, infatti, prendiamo queste risorse per fare questo, non per fare altro. Quindi, è inimmaginabile continuare a fare altro.

Voglio anche cogliere l'occasione, visto che è stato sollevato il problema, per un chiarimento sul tema della decontribuzione e delle assunzioni al Sud. La discussione è abbastanza particolare su questo tema. L'Italia non ha ottenuto una misura fino al 2029, come spesso sento raccontare; l'Italia ha presentato una misura che, nella sua legge nazionale, reca la previsione del 2029, ma che aveva bisogno di una notifica e di un'approvazione da parte della Commissione europea. Tale approvazione è stata data per sei mesi, al massimo per un anno, di volta in volta, sulla base del *temporary framework* per il Covid-19, cioè come misura straordinaria. Quando è scaduta, alla luce di quello che è successo con l'invasione dell'Ucraina, la misura è stata prorogata. Quando si fa questa polemica, bisognerebbe ricordare che non si è mai ottenuta questa misura per più di sei mesi o di un anno. Quindi, dire che era stata prevista fino al 2029 non corrisponde al vero. *(Applausi)*.

Soprattutto, il Governo ha ottenuto, con una complessa trattativa con la Commissione europea, è una proroga di altri sei mesi, che sono veramente straordinari, per i quali ho avuto modo, questa mattina a Bruxelles, di ringraziare la vice presidente della Commissione europea Margrethe Vestager, perché è con la sua direzione generale che abbiamo trattato questa proroga ulteriore di sei mesi nei quali dobbiamo trattare una nuova misura di decontribuzione, differente da quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Non è possibile, infatti, avere quella misura, perché era straordinaria e legata esclusivamente alla straordinarietà del momento che vivevamo, dal punto di vista occupazionale, nella stagione del Covid-19.

Concludo con una riflessione di carattere più generale. È stato citato, per una critica, lo Svimez. Io vorrei ricordare, non per assumere particolari meriti, ma come dato oggettivo, che, nonostante la discussione che si è tenuta su questo testo, non sono stati citati i dati dello Svimez usciti la scorsa settimana relativamente al Mezzogiorno d'Italia e all'anno 2023. In questi dati, c'è una crescita del prodotto interno lordo, a fronte di una media nazionale dello 0,9, dell'1,3 per cento nel Mezzogiorno.

Non si tratta di assumersi nessun merito. Si tratta di prendere atto di un dato, che è indicativo di come ci sia una politica che sta iniziando a dare delle risposte. Non è possibile, infatti, immaginare di attribuire responsabilità quando i dati sono negativi e di ignorare e non citare i dati quando sono positivi, come in questa circostanza.

Anche in questo senso, penso sia importante ricordare che la crescita dei nuovi occupati, nella media dei dati Svimez, sempre per il 2023, si attesta a livello nazionale all'1,8 per cento, e al 2,6 per cento nel Mezzogiorno d'Italia. Penso sia altrettanto importante citare il dato relativo agli investimenti in opere pubbliche, che cresce da 8,7 a 13 miliardi di euro.

Sono dati che sicuramente rappresentano segnali positivi, per un tema che riguarda un lavoro che va ancora implementato in questa direzione e che stiamo cercando di portare avanti con risultati che sono, dal nostro punto di vista, importanti e positivi, perché danno l'idea di una visione d'insieme che abbiamo messo in campo.

Nella riorganizzazione complessiva dell'uso di queste risorse, infatti, noi stiamo affrontando un tema che lascia intendere che stiamo cambiando negativamente un sistema che precedentemente funzionava. Noi stiamo intervenendo sulla politica di coesione, cioè sulla parte delle risorse europee che rappresenta da sempre un elemento di grave preoccupazione, che ha creato un danno reputazionale al nostro Paese. È un dato oggettivo. Ho citato, all'inizio del mio intervento, il rapporto che la Commissione europea ha fatto sulla politica di coesione: l'ottavo rapporto nel 2022 e il nono del 2023.

Basta leggere questi rapporti per capire la mancanza di efficacia di questa politica del nostro Paese e la necessità di intervenire in questa direzione. Il mio approccio è quindi quello di chiedere un lavoro comune su questo, non una valutazione critica a prescindere su elementi che spesso non troviamo all'interno di questo testo e soprattutto, laddove possibile, sarebbe auspicabile immaginare anche contributi che possano andare nella direzione di migliorare ulteriormente le scelte che andremo a fare.

Nell'ambito del presente decreto-legge coesione, infatti, facciamo delle scelte che puntano ad accelerare la spesa di queste risorse, se è vero, come è vero, che questa programmazione ha la necessità e l'obbligo di spendere il 20 per cento dell'intero programma entro il 31 dicembre 2025; tuttavia siamo anche in una fase nella quale abbiamo la possibilità di aprire un confronto con la Commissione europea per rivedere le altre quattro annualità dopo il 2025. Questo è un tema molto

importante, perché rivedere quelle priorità può voler dire anche individuare esigenze concrete che dovessero emergere e obiettivi che dobbiamo cercare di raggiungere.

Pertanto, avviandomi veramente alla conclusione, il nostro approccio è questo. Mi dispiace ascoltare alcune critiche sulla mancanza di visione, ma il punto forte della strategia del Governo Meloni su questo tema è proprio la visione, è proprio aver immaginato una visione completa, d'insieme delle scelte che abbiamo messo in campo *(Applausi)*, anche e soprattutto rispetto a una capacità concreta di dare risposte settoriali rispetto alle letture messe in campo su questo terreno, sia nell'ambito degli strumenti che abbiamo predisposto, sia nell'ambito anche di altre scelte che sono coordinate, come per esempio quella sulla zona economica speciale. Al riguardo anche in questa sede ho ascoltato delle critiche, ma nei prossimi giorni presenterò in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento una relazione sul monitoraggio del lavoro delle otto zone economiche speciali per poter valutare insieme la situazione che emerge da quell'esperienza e per poter anche dare una risposta ad alcune critiche che ho ascoltato rispetto alla inesistenza della struttura e alla mancanza di interventi. Tali rilievi, però, tendono a creare un clima che non solo non corrisponde nemmeno lontanamente alla realtà dei fatti, ma soprattutto omettono un elemento un po' particolare, cioè che anche sulla ZES c'è una strategia collegata ad un altro elemento molto importante, che ha visto il Governo Meloni dare un'indicazione fondamentale per l'Italia, per il Sud Italia come centralità all'interno del Mediterraneo col Piano Mattei. Il fatto di aver creato una zona economica speciale al centro del Mediterraneo, che non riguarda otto piccole aree delle Regioni del Sud Italia, ma che riguarda le otto Regioni del Mezzogiorno d'Italia dà una prospettiva, dà una visione, dà un'opportunità *(Applausi),* crea le condizioni perché il nostro Paese possa svolgere un ruolo sempre più efficace in questa direzione e sempre più in grado di attrarre eventuali opportunità e nuovi investimenti. Tutto ciò ha il fine di creare le condizioni perché quella semplificazione dal punto di vista autorizzativo, le opportunità collegate agli incentivi fiscali e il piano di infrastrutturazione fondamentale in questa direzione possano costituire, proprio in questo ambito, in questa visione, una strategia d'insieme che completa il percorso che il Governo ha messo in campo partendo dal PNRR, passando per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e oggi dall'approvazione del decreto-legge in discussione nell'ambito delle politiche di coesione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

DURNWALDER, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse lettera *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*);
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies,* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024.

Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo delle condizioni formulate dalla

Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche richieste nel parere espresso dalla 5a Commissione stessa.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama, che avranno luogo nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, intervengo sull'ordine dei lavori. Colgo alcuni spunti del commissario, anzi mi correggo del ministro Fitto *(Commenti. Applausi).*

Come il Ministro sa bene, abbiamo dato ampia disponibilità, su questo provvedimento, a ragionare di alcune eventuali, potenziali modifiche, proposte anche con nostri emendamenti e speravamo di poter fare una discussione anche in Aula. Ci sono 308 emendamenti che al Senato si esauriscono in qualche ora di votazioni, quindi non è chiaro perché anche oggi il Governo ponga la fiducia su un provvedimento che, con il contributo del Senato, avrebbe potuto avere un miglioramento. Fermo restando che, come ho detto in Commissione, avendo seguito il provvedimento - lo ricorda probabilmente il Ministro - alcuni spunti di questo provvedimento erano condivisibili e avrebbero potuto vedere la compartecipazione della mia forza politica anche in ottica di un voto non per forza negativo. È chiaro che con la fiducia tutto questo salta e ci dispiace che venga umiliata la possibilità del Senato di contribuire al miglioramento di un testo che poteva avere dei passaggi condivisibili. *(Applausi)*.

MANCA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, anche noi abbiamo garantito, durante i lavori in Commissione, l'ampio confronto e soprattutto la disponibilità del Partito Democratico ad essere propositivo e costruttivo, non abbiamo fatto ostruzionismo. Dunque, la posizione della fiducia è, a nostro avviso, un atto di arroganza istituzionale che continua a confermare la difficoltà di questo Governo a dialogare in quest'Aula. Non si rafforza in questo modo il ruolo del Parlamento. Sarebbe invece stato molto interessante interloquire con il Ministro, in particolare dopo le sue repliche, che contengono anche tante cose inesatte sbagliate, perché la programmazione dei fondi di sviluppo e coesione era già regolata anche nella legislatura precedente, con patti che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni.

Il Ministro ha parlato del fatto che questo Governo ha una sua visione, ma francamente la visione dello sviluppo economico e sociale di questo Governo, su come il Paese si prepara ad affrontare un nuovo modello di sviluppo, per quello che ci riguarda è incomprensibile e assente, quindi questo è un Governo senza visione e ci sarebbe piaciuto molto in quest'Aula poter interloquire con gli emendamenti evidenziando anche le nostre proposte, cosa che il Governo, ponendo la fiducia, ha voluto evitare.

Quindi, se fosse possibile, anche noi gradiremmo poter discutere questo provvedimento senza l'ennesima fiducia, che è un colpo mortale al Parlamento e al ruolo di quest'Assemblea. *(Applausi)*.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, devo dire che anch'io sono rimasta molto colpita da questa richiesta di fiducia. Noi, insieme ai colleghi che mi hanno preceduta, in Commissione bilancio abbiamo lavorato in uno spirito costruttivo. Pensi, signor Ministro, che solo oggi sono arrivate tre corpose modifiche per una serie di errori che sono stati commessi nel corso della costruzione del provvedimento; anziché fare le barricate, metterci a fare delle riunioni fiume in Commissione, abbiamo rispettato l'ulteriore implementazione di correzioni che sono state fatte nel corso di tutto il

provvedimento. A fronte di ciò, abbiamo presentato emendamenti del tutto ragionevoli e abbiamo condotto una discussione in un clima di serietà e, anche con il presidente Calandrini, sempre di collaborazione. Tutto mi sarei aspettata tranne che il voto di fiducia su un provvedimento che poteva avere anche dei miglioramenti: al suo interno c'è tutta una serie di cose anche molto articolate che poteva essere oggetto di una discussione serena in Parlamento.

Non so come leggere questa cosa. Comincio a leggerla un po' come un segnale di debolezza? Come il segnale di un po' di stanchezza di questa maggioranza? Un conto è mettere la fiducia su questioni sulle quali ci sono dei problemi oggettivi dal punto di vista politico. Però, se fate così sul decreto-legge coesione, cosa farete quando invece si tratterà di votare provvedimenti ben più complessi dal punto di vista finanziario? Non lo so.

Ripeto e dico in maniera spassionata che non la prendo come una vicenda casuale: è il frutto di un po' di difficoltà che ci sono e che francamente, secondo me, non risolverete in questo modo. Ve lo dico con franchezza. Peccato, perché dentro questo provvedimento potevano esserci anche dei punti votabili; però, se a voi non interessa che ci sia una collaborazione dentro il Parlamento, sarà quel che sarà, cioè sarà una discussione ideologica e dogmatica. Non so dove vi porterà, ma secondo me vi porterà poco lontano. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alla valutazione fatta dai colleghi sulla critica alla questione di fiducia. Devo dire che, indipendentemente dalle valutazioni che ognuno di noi fa, abbiamo anche ridotto il numero degli emendamenti per l'Aula. Ognuno di noi ha cercato di autoregolarsi e di arrivare in Aula per fare una discussione di merito e contribuire. Sottolineo ciò che ho detto già prima nel mio intervento: sul tema della coesione ognuno di noi credo abbia qualcosa con cui contribuire, purché ci si ascolti. Invece il dato fondamentale è un'arroganza da un certo punto di vista.

La cosa che più mi preoccupa è svilire i senatori e le senatrici sostanzialmente riducendoli ad alzare la mano, a seconda che siano d'accordo o contrari. Credo che ognuno di noi, invece, abbia la capacità di capire e sapere che esistono una maggioranza e un'opposizione, ma si vuole contribuire per il bene dei cittadini italiani. Mi sembra che la maggioranza faccia una scelta su questo terreno: decreti e fiducie. Non mi pare questo il modo migliore per far lavorare in termini costruttivi il Parlamento. *(Applausi)*.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1097) *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 19,11)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1097, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mancini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANCINI, *relatrice*. Presidente, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con modifiche e integrazioni, reca un complesso di modifiche normative in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

L'articolo 1 estende alle forme associative dei Comuni, ivi comprese le Comunità montane, isolane e di arcipelago, la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali vigenti. Le assunzioni in oggetto, effettuate dalle forme associative comunali, così come già previste per quelle suddette dei singoli Comuni, devono avvenire nell'ambito delle risorse richiamate dall'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni. Resta fermo il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

Il comma 1 dell'articolo 2, novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e successive modificazioni, istituisce, nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali

e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate e finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie. Per la partecipazione al tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo o suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal medesimo tavolo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori. In particolare, la novella introduce in via aggiuntiva la previsione di una relazione annuale specifica concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori.

L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'istituzione di tale giornata è intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione al diritto del medesimo. Si prevede che, ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado realizzare campagne pubblicitarie nazionali di carattere sociale. Il comma 3 specifica che la Giornata non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 4, che consta di un unico comma, reca alcune modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del luglio 2017. La lettera *a)* specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivati dai rapporti di sponsorizzazione promo-pubblicitari, concessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La successiva lettera *b)* prevede, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c)* in primo luogo modifica la disciplina sulla possibilità di attuazione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Le modifiche, tra l'altro, elevano il limite nella misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto del nuovo limite più basso, la possibilità di rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, dell'adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

La lettera *m)* modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore e successive modificazioni; comma concernente la possibilità, relativamente alle attività diverse da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera *c)* e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata.

La novella di cui alla lettera *d)*, concernente l'articolo 24, comma 4, del citato codice del Terzo settore, ci consente in via ordinaria, salvo divieto espresso all'atto costitutivo nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'indennità dell'associato che

partecipi ai voti.
Le lettere *e)* e *f)* recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore e successive modificazioni, con riferimento rispettivamente alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non riconosciute nel Terzo settore e alle ipotesi che determinino l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime.
La lettera *g)* modifica l'articolo 36 del codice del Terzo settore, relativo ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
La lettera *h)* inserisce il comma 2-*bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislativa e deve essere integrato entro un anno.
Le lettere *i)* e *l)* modificano gli articoli 47 e 48 del codice del Terzo settore. Le novelle concernono la domanda d'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.
La lettera *n)* prevede la possibilità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari di categorie in congedo.
La lettera *o)* interviene al comma 8 dell'articolo 101.
L'articolo 5 dispone una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modificazioni, fissando al 3 per cento la quota degli utili netti annuali per le imprese sociali.
Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale. Si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione sia estinta e liquidata.
L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale agli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.
L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BELLUCCI, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signora Presidente, ringrazio la relatrice e i membri di Commissione per i contributi che hanno dato e anche per gli altri approfondimenti che sono stati svolti attraverso le audizioni.
È un disegno di legge che tende a dare risposte alle politiche sociali, ai più fragili, in particolare ai minori senza famiglia, ma anche al Terzo settore, con un pacchetto di prime semplificazioni, nella gestione amministrativa e burocratica, sciogliendo alcuni nodi che sono rimasti insoluti rispetto al codice del Terzo settore che è stato inaugurato nel 2017. È un primo pacchetto di riforma al quale faranno seguito altri, collazionato con tutti i protagonisti: gli enti del Terzo settore, in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, ma anche al Forum del terzo settore. Quindi, è un lavoro corale con le categorie di rappresentanza, i notai, gli avvocati e i commercialisti, tutti coloro che hanno contribuito a inserire delle norme di buonsenso. Ringrazio davvero tutti per come hanno accompagnato questo provvedimento. E di nuovo ringrazio la relatrice. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale. *(Brusio).*
Vi prego, colleghi, se intendete lasciare l'Aula, di farlo in silenzio, per permettere ai senatori di fare la loro dichiarazione di voto.
GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevole presidente del mio Gruppo, senatrice Biancofiore, senatore Malan, colleghi, mi scuso se la voce è fioca, ma a detta dei medici ho straviziato un po'. Ora, a una persona cosiddetta normale, se fa un aperitivo al giorno morigeratamente, si dice "bravo"; quando però la stessa cosa la fa una persona con disabilità allora stravizia: evidentemente, il giudizio implica una disabilità o la normalità, per cui quello che si vive nella normalità è tutto normale, mentre quello che si vive con disabilità sembra vizioso. Sono molto orgoglioso dei miei vizi, che non fanno male a nessuno, almeno credo, ma toccherebbe chiederlo a chi mi ama.
Sono molto sereno nel rappresentare questo provvedimento che, per motivi anche… *(Brusio).* Non si riesce, signor Presidente, non è possibile.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non disturbare il senatore Guidi, che sta provando a fare la sua dichiarazione di voto. Mi scuso, senatore.
GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Altro che scusarsi, la ringrazio; ci provo.
Fa parte della mia vita il Terzo settore. Ricordo con nostalgia - mi venga permessa - quando, decenni fa, ad Assisi, preceduto da un Ministro che amo molto, Rosa Russo Iervolino, alla quale succedetti qualche anno dopo - ma non la amo per quello, bensì per quello che ha fatto e che ancora insiste nel fare - parlai del Terzo settore come della colonna vertebrale del nostro Paese. Dico che oggi è ancora più vero. In questo periodo così complesso, il Terzo settore è uno dei valori fondamentali del nostro meraviglioso Paese. *(Applausi)*.
È lungimirante l'apertura che il Governo fa.
Tra l'altro, mi sono molto rasserenato nel sentire per l'ennesima volta Raffaele Fitto, con la sua calma, con la sua scientificità politica e il suo rispetto per la maggioranza e l'opposizione, dire che non ha visione. Come ha detto il senatore Misiani, significa non saper leggere. Qualche analfabetismo lo perdoniamo ancora.
La lungimiranza del Governo, per quanto mi riguarda, mi gratifica due volte: per l'attenzione, nuova e più concreta, al Terzo settore, ma anche per l'apertura nuova, detta, esplicitata all'infanzia, all'adolescenza e a quel periodo, così particolare, delicato, da rispettare, da comprendere, ma da far partecipare, della post adolescenza. Tale lungimiranza permette maggiori possibilità di assumere, a livello consortile dei Comuni, gli assistenti sociali.
Qualcuno trasecolerà. Il senatore Guidi, che ha sempre visto in modo problematico gli assistenti

sociali, ne parla bene. Ci mancherebbe altro: io ho sempre lavorato con le assistenti sociali che, pur essendo capo servizio, non ho mai definito mie. Però, qualche volta, in assenza di un tribunale della famiglia, ma anche di una realtà di ascolto reale per la famiglia - lo so perché l'ho fatto e bisogna tradurlo in realtà locali - è molto difficile che l'infanzia venga ascoltata. E lì, forse, il potere di molte, troppe assistenti sociali è eccessivo.

Questo accade, però, perché manca l'ascolto delle persone con disabilità, a causa della mancanza del tribunale della famiglia. Ritengo importantissimo dare stabilità e garantire maggiori assunzioni agli assistenti sociali, in una realtà consortile che preveda anche delle differenze territoriali che, in un'unica azione, vengono esaltate e non cancellate. Poi esiste la Commissione, che si estende all'infanzia e all'adolescenza, ma soprattutto al periodo così fluido della post adolescenza. Lo si definisce liquido, come se chi non sa nuotare affoga: forse sarà anche vera questa definizione.

Colleghi, se non recepiamo le istanze, non controlliamo le difficoltà. Questo è implicito. Ma, se non sappiamo cogliere le istanze di questa fase della vita di una persona, così delicata, forse non recepiremo più una voglia di vivere, una voglia di autorappresentarsi, che non deve essere mai demonizzata, mai miticizzata, mai esorcizzata.

Bisogna tenerne conto, con un po' di umiltà. Forse, quando si applicano provvedimenti così delicati, ci vuole scientificità, ci vuole amore per la politica, ci vuole anche un po' di umiltà. Ne sappiamo qualcosa, avendo gestito, oltre che la politica, anche associazioni così delicate.

Vi è poi il discorso dei finanziamenti, il fatto di tener conto di realtà che finora non sono state addirittura prese in considerazione, delegando tutto ad associazioni un po' di bandiera o di sindacato.

Concludo - anche perché la voce mi assiste poco - dicendo che qualche volta si può dare un parere positivo anche sull'onda del consenso del proprio partito, della propria coalizione, del proprio Gruppo; questa volta, proprio per motivi prima di tutto professionali e poi politico-partitici, esprimo un parere estremamente favorevole e, se mi fosse permesso di dirlo, entusiasta. Abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno - perché no? - di dare speranza a chi vive la politica dall'esterno, ma poi in realtà tutti fanno politica anche quando dicono che sono disinteressati e non votano (anche quella è una politica). Bisogna dar loro speranza e questo provvedimento dà una speranza che diventerà senza dubbio concretezza. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, vice ministra Bellucci, colleghe e colleghi, su questi temi che riguardano provvedimenti così importanti come le politiche sociali e la riforma del Terzo settore, da sempre come Italia Viva vorremmo lanciare un messaggio positivo. Crediamo che su questi temi bisognerebbe avere un'ampia maggioranza e soprattutto un confronto, che c'è stato su molte questioni e su molti temi.

D'altra parte, condividiamo gran parte dei contenuti del testo in discussione, proprio perché si va anche nella direzione di una certa continuità con la grande riforma del Governo Renzi proprio sui temi che riguardano le politiche sociali e il Terzo settore. Mi fa piacere poter dire anche in questa sede che, nonostante l'alternanza dei Governi, c'è stata una certa continuità su alcune questioni; su altre, però, la direzione non è stata proprio questa, a cominciare dal tema delle risorse. Noi sappiamo che anche i dati di qualche giorno fa dell'Istat ci dicono purtroppo che la povertà continua ad aumentare e che le fragilità sono in aumento. E lo sanno soprattutto i nostri amministratori locali; sappiamo, infatti, quali difficoltà riscontrano i sindaci dei Comuni - penso soprattutto a quelli piccoli - nelle attività quotidiane, nel dare risposte ai loro cittadini, alle famiglie che sono sempre più povere. Per questo motivo noi ci esprimeremo con un'astensione, che però mi permetto di definire positiva, perché vede i lati positivi di questo provvedimento. Tuttavia, è sul tema delle risorse che desidero soffermarmi, perché soprattutto i piccoli Comuni non hanno la possibilità e la capacità di aiutare le tante marginalità oggi presenti nei nostri territori.

Noi avevamo chiesto di istituire un fondo da 40 milioni di euro per aiutare i Comuni nella presa in carico non solo delle varie marginalità, ma soprattutto sulla questione che riguarda i minori, perché sappiamo che la povertà minorile e il disagio giovanile sono dei grandi problemi in continuo aumento.

Su questo avremmo preferito più concretezza e meno slogan; avremmo preferito meno giornate del ricordo e invece più risorse adeguate per gli amministratori di tutti i colori politici, ovviamente. *(Applausi)*.

Va benissimo, certamente, aver istituito la Giornata dell'ascolto dei minori, ci mancherebbe. Tuttavia, signora Vice Ministra, anche se so che lei ha una grande sensibilità su questi temi, dobbiamo coinvolgere certamente tutto il mondo delle scuole, il personale, le tantissime professionalità, le competenze di cui è ricco il nostro Paese.

Abbiamo bisogno, insomma, di guardare alla riforma del Terzo settore in maniera molto più strategica per i prossimi mesi e, d'altra parte, chi fa una riforma deve avere una visione del Paese almeno da qui ai prossimi dieci anni. Su questo vorremmo che ci fosse un coinvolgimento ancora maggiore di tutti gli attori, di tutti i protagonisti che abbiamo nei territori: quindi una maggiore coesione territoriale, servizi socioassistenziali riparativi, cultura, agricoltura sociale, sport, formazione professionale, tutti temi che devono riguardare questa grande riforma e il codice del Terzo settore. Credo che su questo dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, favorendo un maggiore coordinamento, per esempio, tra la riforma del Terzo settore e la riforma dello sport. È importante che gli enti sportivi dilettantistici si iscrivano anche al Registro unico nazionale del Terzo settore per poter beneficiare delle stesse opportunità. Penso, ad esempio, al tema del cinque per mille, al tema delle donazioni, del *social bonus*, del *social lending*, a tutte quelle opportunità che la riforma porta con sé. Su questo vorrei anche, rappresentanti del Governo, che ci fosse continuità con un fondo permanente sulle sponsorizzazioni. Il nostro partito ha presentato un disegno di legge anche a tal riguardo, che chiede stabilità, per esempio, sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni territoriali. Sarebbe un modo pulito e trasparente per aiutare le società sportive dilettantistiche e quegli imprenditori che vogliono sponsorizzare la propria squadra, la propria associazione di riferimento. Questo non possiamo più legarlo a una finanziaria o all'altra, sapendo che le risorse sono sempre meno e sarebbe necessario, quindi, avere un fondo *ad hoc* anche per questo.

Consideriamo molto positiva poi la misura di coordinamento rispetto ai bilanci, perché sappiamo che gli enti sono diversi - gli enti di formazione, gli enti che si occupano di istruzione - e giustamente tengono in conto di avere anche un esercizio diverso rispetto agli altri. Consideriamo positiva la norma sulle ONLUS che, proprio perché prevalentemente a partecipazione pubblica, non entreranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Un altro aspetto è quello della delega fiscale. Come il Governo sa, Italia Viva ha votato a favore della delega fiscale, perché credeva di vedere lì quelle risorse che non si sono viste in altri provvedimenti: era una delega non in bianco, ma con contenuto e aspettative. Nella delega fiscale, ad esempio, bisogna accelerare sulle misure di favore rispetto alla fiscalità del Terzo settore, perché è importante che in questa fase tutti possano essere aiutati allo stesso modo. Credo che su questo bisognerà lavorare ancora molto, perché il Terzo settore - lo sappiamo - ha tante sfaccettature, ma ricordo - perché i numeri sono importanti - che oggi ci sono 5,5 milioni di volontari che sono una parte fondamentale del nostro Paese, insieme a quasi un milione di lavoratori e di lavoratrici che operano nel settore. Dobbiamo vedere il Terzo settore come un'economia sociale, un motore di sviluppo, una competenza europea e ciò significa investire non soltanto sul significato etico che oggi ha il volontariato, ma anche sulle professionalità e sulle competenze. Se ne parla tanto, ma poi sappiamo che molti enti, molte associazioni invece non ce l'hanno fatta e hanno dovuto chiudere e sono migliaia sui nostri territori e spesso sono l'unica gamba, l'unico strumento che può dare a quella comunità un aiuto, un sostegno vero. *(Applausi)*.

C'è poi un altro aspetto. Voi sapete che la posizione di Italia Viva sul *bonus* 110 è molto chiara e lo è sempre stata fin dall'inizio. È un'eredità negativa, è stata lasciata sulle spalle dei cittadini e delle imprese, ma c'è un punto: non possiamo permetterci di far fallire tante realtà sociosanitarie e socioassistenziali che, peraltro, sono state inserite nelle opportunità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Termino dicendo che dobbiamo aiutare soprattutto le associazioni e gli enti: penso anche alle RSA e a tutti coloro che fanno un lavoro magari invisibile, perché basato su tanto volontariato, ma molto utile al nostro Paese.

Mi auguro che questa riforma abbia davvero le gambe per poter camminare in maniera celere, ma soprattutto abbia le risorse necessarie per dare stabilità ad un quadro del Paese che vede sempre di più crescere un divario sociale e culturale molto preoccupante, soprattutto se guardiamo alla povertà minorile.

Per tutte queste ragioni, signora Presidente, il voto di Italia Viva sarà di astensione. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi daremo un voto di astensione, come abbiamo fatto sugli articoli di un disegno di legge che è necessario che guardi in faccia la realtà. Sono passati molti anni dal 2001, da quella legge costituzionale che ha introdotto un elemento importante sul terreno del Terzo settore. Il terzo settore è diventato sempre più pesante dal punto di vista della qualità e della quantità dei servizi che svolge. Però è anche vero - lo tocco con mano anche in parte in famiglia, perché ho delle persone molto vicine che fanno attività sociale nel Terzo settore - un dato: ad esempio la legge delega n. 106 del 2016, con i decreti attuativi, ha appesantito in alcuni comparti del Terzo settore la burocrazia, con il rischio che alcuni servizi vengano meno. Penso, ad esempio, a chi fa il trasporto delle persone che hanno bisogno di fare delle visite mediche o di recarsi presso gli enti pubblici. Molto spesso chi fa questa attività nei piccoli Comuni subisce molto la burocrazia, per cui andrebbe valutato come semplificare questo tema. Abbiamo visto anche appesantirsi molto la regolamentazione. Eppure questo settore produce circa il 5 per cento del PIL nel nostro Paese, perché dà lavoro a parecchie persone, produce attività, ha molti volontari.

È necessario che alcune cose vengano fatte. Penso ad esempio a un altro dato: il Terzo settore guarda spesso alle questioni di disabilità, dei minori e delle difficoltà, ma è anche un settore dove si sviluppa la socialità. Ad esempio, durante il Covid molte attività del Terzo settore hanno rischiato di saltare dal punto di vista dell'attività sociale; un'organizzazione importante come l'ARCI - ma non solo - ha avuto grandi difficoltà. A me sembra che occorrerebbe fare più attenzione a seconda di dove si opera. È importante, ad esempio, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, nonché le questioni associative sovracomunali.

Però, se poi il contenimento della spesa limita la possibilità di utilizzare il Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale, forse bisogna porsi il problema di come si finanzia un elemento. Abbiamo parlato prima del decreto coesione, ma anche la socialità, anche il fatto di avere un terzo settore che funziona è un elemento di coesione, un elemento di coesione e socialità per tutta la società, quindi è un bene. Però allora bisogna spendere risorse in questa direzione e a noi non pare che ci siano risorse a sufficienza.

Devo anche fare qualche critica dal punto di vista del merito. Ad esempio noi non pensiamo, con tutto il rispetto per gli Alpini, i Carabinieri e via dicendo, che le Forze armate possano in qualche modo rientrare nel terzo settore; questa non ci pare la cosa più significativa. Inoltre ci convince molto poco la scelta di istituire una Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, sia perché c'è già la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia perché, francamente, non si avverte la necessità di istituire un'ulteriore giornata. Ci sarebbe bisogno di ulteriori interventi ben finanziati, tenuto conto del livello di risorse molto al di sotto delle necessità.

Per questa ragione - l'ho fatta molto breve - abbiamo deciso di astenerci. Il nostro non è un voto contrario all'impalcatura complessiva del provvedimento, però le risorse sono molto limitate e alcune questioni che ho sottolineato non ci convincono. *(Applausi)*.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO *(FI-BP-PPE)*. Grazie, Presidente. Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, il disegno di legge al nostro esame è stato esaminato in sede redigente dalla 10a Commissione del Senato, che ha approvato il testo senza modifiche, pur avendo approfondito le tematiche con ulteriori audizioni.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo contiene modifiche puntuali al codice del terzo settore, che sono state apprezzate innanzitutto dagli stessi operatori del terzo settore, nuovamente auditi qui in

Senato. La Camera ha aggiunto ulteriori articoli che hanno completato e arricchito il complesso dell'articolato. Ecco perché ci sentiamo di condividere un testo che segna un passo in avanti in favore di chi opera nell'interesse degli altri e lo fa ogni giorno, con un impegno e con servizi che spesso vanno a integrare quelli offerti dalle strutture pubbliche.

Si interviene con norme da loro stessi richieste e che migliorano le modalità e gli spazi in cui intervengono gli operatori del sociale a favore dei cittadini. Innanzitutto vengono modificate e integrate le norme del codice del terzo settore, adeguandole al nuovo contesto emerso dopo gli anni della pandemia. Viene ampliata la possibilità, per gli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, di scrivere il bilancio in forma semplificata. Sono presenti inoltre disposizioni che puntualizzano il rapporto delle associazioni sportive dilettantistiche con le sponsorizzazioni, consentendone l'utilizzo per attività di interesse generale. Vengono alzati i limiti per i quali le associazioni debbono nominare un revisore legale. Inoltre, viene alzata la percentuale di lavoratori rispetto a quella degli associati, per poter impiegare forza lavoro nell'associazione di promozione sociale.

Sono state modificate anche le disposizioni del RUNTS, il Registro unico nazionale del terzo settore, per semplificarne l'accesso ai dati con nuove norme anche per l'approvazione e il deposito dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS e presso il registro delle imprese. La possibilità di iscrivere al RUNTS le associazioni di militari in congedo e pensionati che svolgono determinate attività di interesse generale è un altro elemento da valutare con assoluto favore.

Insomma, il complesso delle modifiche e delle nuove norme introdotte rappresenta un presidio essenziale, a tutela dell'attività associativa senza scopo di lucro.

Quindi, si tratta di semplificazioni amministrative e disposizioni per un più puntuale reperimento delle risorse necessarie a far funzionare l'articolata macchina della solidarietà sociale. È apprezzabile anche l'estensione per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, comprese le Comunità montane e quelle isolane. Sappiamo quanto sia importante il ruolo svolto da questi lavoratori nelle nostre comunità, per cui le disposizioni previste sono da accogliere positivamente.

La Camera ha voluto introdurre un tavolo nazionale per l'inclusione sociale dei minori fuori famiglia, di quelli in affido e in carico ai servizi sociali: un tema delicatissimo che riguarda i soggetti più vulnerabili, che vedrà il coordinamento e il monitoraggio degli interventi da adottare a tutela di queste categorie fragili, ma che vedrà coinvolto anche il lavoro della Commissione infanzia, che sarà relazionata dal lavoro del tavolo e della rete per la protezione e l'inclusione sociale.

A favore di una maggiore sensibilizzazione, ogni 9 aprile ci sarà la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, per la quale le scuole potranno promuovere apposite iniziative di coinvolgimento delle comunità scolastiche. L'inclusione dei minori è uno dei temi fondanti di qualsiasi società che voglia definirsi civile e inclusiva e queste disposizioni vanno proprio nella direzione di adottare interventi di maggiore inclusione e protezione nei confronti dei minori che non hanno una famiglia che li possa seguire.

Va ricordato come molte norme concrete di questo Governo - mi riferisco, ad esempio, a quella del cosiddetto decreto Caivano - sono già andate in questo senso, riguardando non solo la realtà di Caivano, ma tutte quelle aree nazionali in cui avviene l'esposizione dei minori al degrado e all'emarginazione. Quindi, siamo in presenza di un complesso di disposizioni destinate a sostenere gli ambiti dell'inclusione e del sociale, che opera a sostegno dei cittadini, spesso degli ultimi della società, all'insegna della piena solidarietà.

Vorrei concludere questa dichiarazione di voto, che ovviamente vede favorevoli i senatori di Forza Italia, con il ricordo di Claudia Fiaschi, che tutti ricordano come una donna straordinaria, per lungo tempo portavoce del Forum del terzo settore e che ci ha lasciato prematuramente pochi mesi fa a marzo di quest'anno. *(Applausi)*.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è un disegno di legge di iniziativa del Governo recante disposizioni in

materia di politiche sociali e di enti del terzo settore, che, con il lavoro emendativo svolto alla Camera anche dal nostro Gruppo politico, MoVimento 5 Stelle, è stato trasformato fino a diventare una sorta di piccola riforma del codice del terzo settore.

Nell'ambito di questa piccola riforma, riconosciamo alcuni aspetti positivi che apprezziamo, mentre per altri osserviamo criticità, che evidenzierò nel corso del mio intervento. Condividiamo la previsione di un aumento degli assistenti sociali sul territorio, avendo però attenzione maggiore rispetto ad una loro specifica professionalità e formazione. Su tali aspetti, purtroppo, si è assistito sempre di più ad una standardizzazione dei servizi a discapito del benessere del minore e delle famiglie. Pertanto, sarebbe auspicabile che, oltre all'aumento numerico degli assistenti sociali, ci fosse anche una preparazione e una consapevolezza da parte degli operatori che devono svolgere le loro attività nell'unico interesse dei soggetti fragili.

Inoltre, troviamo critiche le modifiche che hanno innalzato la soglia limite oltre la quale diventa obbligatorio, per le associazioni riconosciute e non riconosciute del terzo settore, nominare un organo di controllo contabile e un revisore legale dei conti. Il rischio è che, nel tentativo di semplificare il sistema di gestione del terzo settore, si vadano poi ad inficiare i meccanismi di controllo, di trasparenza e gli opportuni sistemi di tutela.

Con riferimento poi alla distribuzione del numero di assistenti sociali, la gran parte delle Regioni ha una ripartizione meno uniforme, con aree ben strutturate e altre gravemente deficitarie. A due anni dall'introduzione del livello essenziale di prestazione, come si evince dal focus n. 5 del 2023 dell'Ufficio parlamentare di bilancio, denominato «L'attuazione del livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale: il reclutamento degli assistenti sociali» ha prodotto un numero di 1.688 assistenti sociali. Si tratta di un numero che non riteniamo molto elevato e complessivamente non sufficiente, soprattutto a coprire le evidenti sperequazioni che esistono tra i territori. Abbiamo dunque una diffusione a macchia di leopardo del personale addetto all'assistenza delle comunità più fragili del nostro Paese. A seguito di tale aumento, che però, come abbiamo detto, non è sufficiente né uniforme, il numero delle agenzie di tutela della salute (ATS) che raggiunge il livello essenziale di prestazione è cresciuto. È cresciuto in queste Regioni, ma in quelle del Mezzogiorno il rapporto tra assistenti sociali e abitanti resta inferiore al livello essenziale, quindi di gran lunga inferiore al rapporto di 1 a 5.000 abitanti introdotto grazie all'approvazione di una nostra proposta emendativa.

Attenzione, però: il problema si ripropone anche in aree disagiate e isolate del Nord. Infatti, la legge n. 178 del 2020, grazie al predetto emendamento, ha di fatto introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza speciale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti. Oggi ci attendiamo da questa maggioranza che venga raggiunto un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, tutto ciò per potenziare ulteriormente il sistema dei servizi sociali comunali e per renderli uniformi su tutto il territorio nazionale.

Veniamo ora al capitolo delle risorse: quelle con cui finanziare le assunzioni sono relative a due diversi fondi distribuiti ai Comuni, la quota parte del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, innanzi tutto, e poi la quota parte del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali.

Apprezziamo l'articolo 2 del provvedimento, con il quale viene istituito un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati in carico ai servizi sociali territoriali. Tuttavia, reputiamo opportuno prevedere, tra gli otto rappresentanti di organismi del terzo settore partecipanti al tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, la presenza di un membro facente parte di associazioni di persone con disabilità di rilievo nazionale, quale portatore di interessi e dei bisogni dei minori con disabilità.

Ci dispiace molto, signor Vice Ministro, che un emendamento che andava in questa direzione non sia stato accolto da questa maggioranza, evidentemente sorda alle richieste fatte dalle associazioni di categoria delle persone con disabilità. *(Applausi)*.

Non contesto il principio di base che vede proprio nell'informazione e nella conoscenza il presupposto fondamentale per dare concretezza e attuazione ai diritti dei minori, ma mi risulta difficile pensare e immaginare che, istituendo una giornata senza prevedere coperture (nessuna copertura), sempre a

invarianza di spesa, come tutto questo decreto, si riesca in qualche modo a raggiungere l'obiettivo. Senza risorse, si rende di fatto questa giornata una misura puramente simbolica.

Ora però arriviamo alla nota che duole: questo disegno di legge puntualizza che la norma si possa tradurre in azioni concrete a costo zero, ovvero possa avvenire fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (sostanzialmente, quindi, a invarianza finanziaria), mentre per noi era necessario prevedere un maggior investimento di risorse anche e soprattutto per monitorare il meccanismo di spesa e formare il personale necessario all'accesso ai fondi.

È questa una delle tante urgenze che questo Governo avrebbe potuto affrontare, se non fosse per il fatto che avete deciso invece di rinunciare ai tre miliardi di extraprofitti bancari o di dare priorità a progetti come il ponte sullo Stretto di Messina, destinandovi 14 miliardi. *(Applausi)*.

Ormai è chiaro agli italiani che, quando si tratta di destinare fondi per aiutare le persone più fragili, chiudete le orecchie e gli occhi e vi girate dall'altra parte, dalla parte dei più forti e dalla parte dei poteri forti.

In considerazione di ciò, il MoVimento 5 Stelle si asterrà. *(Applausi)*.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei iniziare dicendo grazie: grazie alle tante associazioni ed enti del terzo settore che esistono in Italia; grazie ai tanti volontari, circa quattro milioni e mezzo, che, nella loro attività quotidiana e gratuita, garantiscono quei servizi necessari ed essenziali che il nostro sistema pubblico non riesce a garantire completamente.

Un settore che diventa indispensabile per la quotidianità e per il *welfare* sociale; un settore che ha dimostrato di esserci sempre, nella quotidianità, per anziani e disabili, per i fragili, ma anche nelle grandi catastrofi naturali, come i terremoti, scavando ad Amatrice e a L'Aquila, o con le mani nel fango, come nelle diverse alluvioni avvenute purtroppo in diverse Regioni, come per esempio l'Emilia-Romagna da cui provengo, o a causa del maltempo di questi giorni, in cui ci sono stati problemi in diversi territori. Non dimentichiamo quello che hanno fatto silenziosamente questi enti ed associazioni durante la pandemia. Grazie a tutti.

Il terzo settore è una realtà da sostenere e rilanciare. Ecco perché la riforma adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Ed ecco perché questo Governo ha voluto dare una risposta concreta, sistemando quelle criticità e storture che aspettavano da tempo. Si tratta di un lavoro che era iniziato con la legge di bilancio che, ad esempio, ha semplificato e uniformato le modalità di monitoraggio, ma anche di rendicontazione, del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, grazie alla ministra Erika Stefani e adesso alla ministra Locatelli.

Tale lavoro ha anche derogato al tetto per l'assunzione da parte degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome, relativamente alla gestione del registro unico familiare degli enti del terzo settore.

Il percorso è proseguito con questo disegno di legge che ci accingiamo a votare, fatto dell'ascolto attento dato da questo Governo al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare, di rivedere la parte burocratica ed amministrativa. Questo perché, con l'entrata in vigore del codice, molte associazioni ed enti di volontariato hanno dovuto fare i conti con una serie di adempimenti e procedure burocratiche che hanno rallentato e complicato l'attività quotidiana, rischiando di compromettere le loro funzioni sociali.

Ecco perché in questo disegno di legge viene estesa alle forme associative dei Comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli Comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale. Non solo: nell'ambito della rete dell'inclusione e della protezione sociale, viene istituito il tavolo nazionale di lavoro sui minori affidati ed in carico ai servizi sociali e territoriali e sui neo maggiorenni in prosieguo amministrativo.

Questo tavolo, oltre ad essere formato dai Ministri e dai funzionari, intende anche avere la partecipazione di un rappresentante delle associazioni familiari tra le più rappresentative e di otto rappresentanti di enti del terzo settore. Questo è un segnale molto importante. L'articolo 3 istituisce

nell'8 aprile la Giornata di ascolto dei minori, che ovviamente non ha effetti civili sulle festività e, come sempre, si celebrerà senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Negli articoli successivi vengono riviste alcune norme del codice del terzo settore. È modificata la norma specificatamente dedicata alle attività sportive dilettantistiche e quella sulle imprese sociali costituite in forma di associazioni e fondazioni. Si modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; si consente in via ordinaria la possibilità per i soci di intervenire utilizzando i mezzi delle telecomunicazioni e il voto per via elettronica.

Si è aggiunto anche un altro emendamento del Governo, una novità importante, in favore delle associazioni d'Arma, che pone un rimedio ai problemi che si erano creati nel 2017 con la riforma del codice del terzo settore per le associazioni d'Arma, con l'Associazione nazionale dei Carabinieri e degli Alpini. Potranno finalmente iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e continuare svolgere il loro prezioso lavoro, da sempre a vantaggio della comunità e della protezione del bene comune, usufruendo però del regime giuridico degli enti del terzo settore.

Signor Presidente, la Lega crede fortemente nell'attività di volontariato come sistema solidaristico, indispensabile per la tenuta del nostro *welfare* sociale e pilastro importante del nostro sistema Paese. Un modello tutto italiano, che molti Paesi ci invidiano e che, grazie al ministro Locatelli, stiamo facendo conoscere a livello internazionale, con la sua partecipazione all'ONU oppure nell'organizzazione del G7, a ottobre in Umbria. Con questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, sarà capitato a molti di noi di riflettere su come sarebbe possibile essere comunità senza le attività, i presidi e servizi offerti dal terzo settore, una risorsa imprescindibile, che è davvero un vanto per il nostro Paese. Si tratta di un ambito indispensabile, stratificato e significativo, una rete preziosa, attiva da decenni e riconosciuta solamente in tempi recenti grazie a un Governo di centrosinistra. Sono certamente organizzazioni diverse per dimensioni e per tipo di attività svolta, ma tutte rispondono ai bisogni della comunità per il solo bene comune.

Vogliamo essere chiari: per noi il terzo settore è una realtà da sostenere lavorando in sinergia con i territori. In questo modo ha promosso un profondo cambiamento sociale, che ha migliorato la qualità della nostra vita. I numeri lo confermano: l'aumento del 52,8 per cento di associazioni afferenti negli ultimi dieci anni e i 4,5 milioni di volontari stimati sono dati che raccontano di un settore in crescita, a indicare, dunque, la necessità sempre più forte di integrare e di supportare le istituzioni rispetto a nuove povertà, a solitudini emergenti, alle fragilità, alla carenza dei servizi. Solo per fare alcuni esempi, parliamo di un mondo che lavora nelle carceri per il reinserimento dei detenuti, con i migranti, con le persone con disabilità e fragilità. È un settore che si è occupato del soccorso e della ricostruzione dopo le grandi tragedie naturali, che si impegna ad avere un Paese libero dalle mafie e dai ricatti quotidiani della criminalità organizzata; un settore che non lascia soli gli anziani, che si oppone al razzismo e all'intolleranza, che aiuta le donne vittime di violenza, che lotta contro la dispersione e l'abbandono scolastico nelle realtà più marginali del Paese.

Signora Presidente, per essere davvero comunità, serve ridurre le diseguaglianze e certamente in questo il terzo settore svolge un ruolo determinante. Mi sembrava una premessa importante e desidero anche sottolineare che noi non siamo affezionati alle nostre riforme; siamo consapevoli che sia necessario rivedere ed aggiornare le norme per migliorare la risposta dello Stato. Tuttavia, nel caso di questo provvedimento il giudizio non è del tutto positivo: in sintesi, qualche novità positiva, ma tante ombre e tante soluzioni rinviate.

Ben venga, dunque, l'ascolto attento dato al mondo del terzo settore, che chiedeva di semplificare e di rivedere la parte burocratico-amministrativa. È corretto avere esteso alle forme associative dei Comuni la possibilità di assumere a tempo indeterminato assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa, sebbene le risorse stanziate non siano comunque sufficienti. Tuttavia di questo hanno parlato i miei colleghi che mi hanno preceduto.

Giungendo alle dolenti note, invece, ci lascia molto perplessi la norma che istituisce un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e dei minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e la previsione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei minori fuori famiglia. Da un lato, si va a istituire un tavolo di lavoro che faccia azione di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi e, dall'altro lato, con il disegno di legge a prima firma dei ministri Roccella e Nordio, si istituisce un registro nazionale in ogni tribunale e anche un osservatorio nazionale con il compito di monitorare eventuali anomalie e promuovere ispezioni. Qual è la ragione di questa duplicazione? Sembra quasi che ogni Ministero lavori senza alcun accordo su progettualità sovrapposte che creano confusione. A noi sta a cuore il diritto del minore e l'interesse di tutelarlo, quindi ci chiediamo se la vera volontà sia quella di ascoltare i minori e proteggerli, perché i dubbi onestamente non mancano e con le vostre azioni rischiate di aumentare la confusione.

Che dire, poi, della proposta di istituire il 9 aprile di ogni anno la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori? Non servono nuove giornate, mere bandierine di propaganda fine a se stessa, volte a intortare l'opinione pubblica. Servono risorse adeguate. Per noi la partecipazione è molto di più di una giornata di ascolto: è sviluppare il protagonismo dei nostri giovani, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, anche in attuazione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

In generale, signora Presidente, non sembra proprio che questo Governo si sia occupato realmente, oltre agli *slogan*, di minori. Il decreto immigrazione ha fatto saltare un pilastro di civiltà con il diritto alla protezione degli *under* 18; il decreto Caivano punisce per educare; oppure vogliamo parlare dei 210 euro di assegno restituiti dalle famiglie monogenitoriali o dei tagli agli asili nido, dello stop dell'IVA al 5 per cento per i prodotti per l'infanzia o ancora del taglio per i centri estivi? Ma è questa la coerenza del Governo? Non ci ingannate: difendere la famiglia significa riconoscere il lavoro di cura, ma anche riconoscere le professionalità come quelle degli educatori che ogni giorno assistono anziani, soggetti fragili, disabili, soggetti svantaggiati.

Come Partito Democratico, porteremo sempre avanti tutte le battaglie per i diritti, la qualità della vita e la dignità delle persone. Ci troverete pronti quando verrà il momento di ricostruire i supporti alle nostre comunità, ai giovani, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà e che non riescono nemmeno più a curarsi. Non c'è futuro senza assicurare a tutte e a tutti istruzione, cure sanitarie, abitazioni dignitose, assistenza, previdenza pensionistica, sostegno al lavoro. Si poteva fare di più con questo disegno di legge, ad esempio accettando anche le proposte che abbiamo avanzato in Commissione e con gli emendamenti, dopo un percorso di ascolto delle realtà associative. La volontà di non modificare il testo per evitare il rinvio alla Camera blocca un percorso di riforma necessario per dare risposte che gli enti del terzo settore chiedono da molti anni.

È sintomatica la vicenda dei lasciti testamentari, che aveva visto adesione anche dal Ministero, che però non è stata accolta in questo testo. Occorre infatti completare la semplificazione normativa necessaria a sgravare gli enti da un appesantimento burocratico che comporta spesso ingenti spese e il ricorso alle vie legali prima di entrare in possesso dei beni. Un'occasione persa, così come l'emendamento per rafforzare la trasparenza delle modalità di utilizzo del cinque per mille da parte degli enti *non profit*, rafforzando il dialogo con i loro donatori e una richiesta che arriva dal terzo settore che non avete voluto accogliere per il desiderio di fare presto e portare a casa una legge senza pensare alle soluzioni che in questo modo perdiamo per strada. Per risparmiare il tempo della terza lettura si rinviano *sine die* norme che potevano essere tranquillamente inserite in questa seconda lettura al Senato.

Con queste osservazioni ho provato a spiegarvi l'amarezza che rimane per un lavoro parlamentare che, alla fine, risulta essere frettoloso, impreciso, incapace di includere tutte le soluzioni ai problemi che in questi anni le realtà del terzo settore hanno portato alla nostra attenzione.

L'Italia può dirsi fortunata, grazie al contributo fondamentale di associazioni e di organizzazioni della società che affiancano e spesso suppliscono alle carenze dello Stato, un contributo da valorizzare e mai impoverire, che meritava un impegno maggiore in quest'Aula.

Per questi motivi, solo sintesi di molte altre perplessità che rimangono su questo provvedimento, annuncio il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

SATTA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA *(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, per prima cosa vorrei anch'io esprimere un sincero ringraziamento al vice ministro Bellucci per la passione, la competenza e la determinazione che ha posto in tutte le occasioni di discussione di questo provvedimento. Grazie poi al presidente Zaffini, alla relatrice Mancini e a tutti i colleghi e colleghe per il lavoro svolto in 10a Commissione.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore. Si tratta di un intervento normativo importante e molto atteso, che interessa non solo specifici enti, ma ridisegna un settore, quello del volontariato nazionale, che a partire dagli anni Ottanta ha assunto un ruolo decisivo e un valore economico, sociale e culturale sempre più riconosciuto e apprezzato, come un volano di supporto in un settore, quello delle politiche sociali, che ha un ruolo strategico all'interno del tessuto connettivo della nostra Nazione.

Ricordo anche il contesto temporale nel quale si inserisce, dopo gli eventi tragici della pandemia che ha portato a restrizioni mai viste della nostra libertà, con conseguenze radicali su tutto il nostro vivere la socialità. È proprio da quella drammatica esperienza che deriva non solo l'esigenza di riscrivere un modello sociosanitario che possa essere in grado di affrontare queste emergenze per il futuro, ma anche la necessità di recuperare ogni spazio per una sana vita sociale e recuperare quelle certezze nelle quali ogni cittadino possa ritrovarsi.

Da questi obiettivi deriva la necessità di rivisitare il corredo di norme che regolamentano il terzo settore. È noto come la riforma del terzo settore adottata nel 2017 attendeva di essere completamente attuata. Proprio con questo provvedimento si coniuga l'interesse delle organizzazioni che ne fanno parte e che da anni aspettano delle risposte concrete nell'incertezza della piena entrata in vigore di tutte quelle disposizioni agevolative, ma anche per il sostegno alle importanti attività che queste associazioni quotidianamente svolgono nell'interesse della collettività, soprattutto a vantaggio dei più fragili.

È davvero un provvedimento importante, colleghi, perché interviene su una materia delicata, a partire dagli assistenti sociali, donne e uomini che aiutano altre persone. A tal proposito sottolineo la deroga che supera i vincoli per le assunzioni degli assistenti sociali e nelle forme associative comunali per rendere sempre più capillare una presenza fondamentale nel territorio e rispondere a un fabbisogno che cresce e si modifica nel tempo. Questa deroga però al tempo stesso salvaguarda il rigore della gestione delle risorse finanziarie. Infatti le assunzioni possono avvenire nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale già esistenti e devono essere finanziate attraverso le risorse attualmente disponibili nei Fondi povertà e solidarietà comunale.

Altra questione fondamentale che viene affrontata è quella che attiene all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori più vulnerabili. Viene istituito un tavolo di lavoro nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale dedicato ai minori che si trovano fuori dal contesto familiare, a coloro ai quali vengono affidati, ai servizi sociali territoriali e ai neomaggiorenni che si trovano in una condizione di prosieguo amministrativo. Con l'approccio coordinato e la messa a punto del sistema informativo si prevede pertanto un miglioramento significativo nella gestione delle informazioni riguardanti i minori affidati ai servizi sociali, finalizzato ad ottenere interventi mirati ed efficaci.

Ricordo poi con soddisfazione che nella data del 9 aprile sarà istituita la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. Non si tratta di una delle tante giornate dedicate a un tema; certo, non risolve tutti i problemi, ma è davvero necessario ascoltare i minorenni anche nella sede giudiziaria. Si tratta quindi di un significativo segnale; uno strumento da affiancare a tante altre iniziative per tutelare la salute e il benessere psicologico dei minorenni, e che sarà utile a potenziare gli strumenti di ascolto.

Altra novità riguarda le associazioni d'Arma. Con le associazioni nazionali dei Carabinieri o degli Alpini, sarà finalmente possibile iscriversi al ruolo unico nazionale del terzo settore per poter svolgere il loro prezioso lavoro, da sempre a vantaggio delle comunità e della protezione del bene comune, avvantaggiandosi del regime giuridico degli enti del terzo settore.

Per queste ragioni, colleghi, e per molte altre, il provvedimento che ci apprestiamo a votare deve essere considerato un atto che farà la differenza per molte persone. È il segno di un'Italia ispirata dai suoi migliori valori solidaristici e che non vuole lasciare solo nessuno. Pertanto annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMIDEI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno questa sera sono numerosi, quindi vi prego di mantenere un rigoroso rispetto del tempo a disposizione, che è di tre minuti per ciascun intervento.

Prego, senatore Amidei, ne ha facoltà.

AMIDEI *(FdI)*. Grazie, Presidente. Con grande orgoglio ricordo una persona della mia terra scomparsa quarant'anni fa: il senatore Antonio Bisaglia, detto Toni Bisaglia. Ieri lo abbiamo ricordato in una commemorazione, con la Santa Messa; era anche presente il senatore Casini.

Chi era Antonio Bisaglia e perché oggi lo ricordo con orgoglio a quarant'anni dalla sua scomparsa? È stato un politico e un uomo che ha saputo rappresentare un territorio come il Polesine; l'ha saputo rappresentare per molti anni, rivestendo ruoli importanti, dal 1963 fino alla sua tragica fine, avvenuta quarant'anni fa, ieri, il 24 giugno 1984. È stato Ministro dell'industria, dell'artigianato e del commercio, è stato Ministro delle attività produttive, è stato Ministro dell'agricoltura, è stato Sottosegretario di Stato e nel suo ultimo incarico da deputato, poi passato per ininterrotti anni, dal 1963 al 1979, diventando senatore e presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana in Senato.

Ma perché oggi ricordo Antonio Bisaglia, detto Toni? Perché non è facile, colleghi senatori, Presidente, non è facile a distanza di molti anni non tanto trovare memoria in una commemorazione, come a volte si fa in quest'Aula così importante, ma non è facile trovare un uomo come Antonio Bisaglia ancora nella memoria della gente di un territorio, che viene ricordato, che si è incarnato nel tessuto sociale di un territorio quale il Polesine.

La sua tragica fine, discutibile e ancora incerta, è avvenuta quel 24 giugno 1984, in un tragico incidente, scivolando dalla barca e morendo. Il fratello dedicò ulteriori dieci anni della sua vita per capire quali fossero le ragioni che determinarono la fine di Toni Bisaglia. Lo stesso fratello trovò fine poi nel lago di Centro Cadore a Calalzo, e poi si appurò che venne soffocato. Tragiche fini, storie di politici che con orgoglio rivestirono questo ruolo, portando le istanze della propria terra e dell'intero territorio nazionale. Voglio ancora ricordarlo, per quanto ha fatto per noi e per dire a questa persona, che da quarant'anni non c'è più e che forse mi ascolta: grazie Toni, per quello che hai fatto per l'Italia, per il nostro Paese e per il Polesine. *(Applausi)*.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, Satnam Singh è morto. Della sua drammatica vicenda avevo parlato in un intervento di fine seduta sei giorni fa, il 19 giugno, mercoledì scorso, di fronte a un'Aula svuotata, più o meno come quella di oggi. Evidentemente in quel caso un po' poco interessata al caso, che non era diventato ancora mediatico. Una macchina avvolgi-cavi gli aveva tranciato un braccio e provocato gravissime lesioni alle gambe e alla testa. Il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, anziché portarlo in ospedale, lo aveva abbandonato davanti alla sua abitazione gettando il braccio in una cassetta della frutta.

Satnam non aveva il permesso di soggiorno, non aveva un contratto, veniva pagato pochi euro al giorno, così come migliaia di altri immigrati che lavorano nei campi e nelle fabbriche del nostro Paese. Oggi è a tutti evidente la drammaticità della vicenda, aggravata, se possibile, dal fatto che il padre del titolare dell'azienda, Renzo Lovato, a seguito dell'incidente aveva scaricato tutta la responsabilità dell'accaduto sul povero lavoratore indiano, colpevole secondo lui di non avere rispettato le

indicazioni. Lo stesso Renzo Lovato risulta già da cinque anni indagato per caporalato dalla procura di Latina, che ha accertato i reati commessi tra il 2019 e 2020: indagini che dallo scorso luglio riposano tra i corridoi del tribunale tra cavilli, lungaggini burocratiche e difetti di notifica; colpevolmente, perché ancora non è stata fissata un'udienza preliminare.

In questi giorni il Governo, per tramite della ministra del lavoro Calderone, ha annunciato più controlli e più ispettori. In questi due anni abbiamo perso il conto di quante volte siano stati fatti questi proclami, poi risolti nel nulla. È troppo tardi ora, anche rispetto alle parole pronunciate dal ministro Lollobrigida, che ha in qualche modo minimizzato il problema, parlando di un incidente, come di un caso isolato. Purtroppo, Presidente, le morti sul lavoro sono aumentate e, invece che minimizzare, la politica e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Le leggi ci sono. Il Governo Renzi, con la legge che aveva voluto la ministra Teresa Bellanova nel 2020, aveva dato un forte impegno per cercare di contrastare lo sfruttamento e il caporalato, ma queste misure per funzionare devono essere finalizzate e applicate con vigore, hanno bisogno di finanziamenti costanti.

Io penso che più che proclami, più che azioni comunicative, più che il tentativo come sempre di minimizzare si sia di fronte all'esigenza di una discussione vera dentro quest'Aula. Noi l'abbiamo chiesta, l'abbiamo chiesta nella Conferenza dei Capigruppo, l'abbiamo chiesta sin dal primo momento; ci è sembrato, anziché metterci a fare polemica, che il contributo giusto fosse aprire una riflessione seria su questo tema. Tra l'altro, qualche giorno dopo anche un altro ragazzo, Pierpaolo Baldini. di diciotto anni, è morto sul lavoro, in questo caso schiacciato da una macchina nella provincia di Lodi.

Signora Presidente, conosco la sua sensibilità sul tema. La prego per cortesia di agire all'interno di tutte le sedi opportune, perché ci sia un confronto con i ministri Lollobrigida e Calderone quanto prima e che questo confronto possa essere un passo in avanti nel tentare almeno di individuare finanziamenti maggiori per i controlli e una discussione vera su come provare a evitare forme di sfruttamento così incivili, così gravi in quest'epoca moderna; cose che non dovrebbero nemmeno sentirsi in qualche modo e che purtroppo ancora ci sono.

Io rimango stupefatta ancora una volta del fatto che parecchi colleghi hanno sentito di cosa stiamo parlando e siano usciti. È vero che è un intervento di fine seduta, però penso che non ci siamo proprio. Lo dico con sincerità e senza alcun intento di polemica. Però, di fronte a un tema come questo, anche cinque minuti alle ore 20 di sera forse possono valere il rispetto e la dignità delle istituzioni.

La prego, signora Presidente, di chiedere che quanto prima i Ministri vengano in Aula non per essere giudicati, non per fare polemica, ma per provare tutti insieme a trovare delle soluzioni rispetto a tale questione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, questo è un tema che sta a cuore non solo a me e alla Presidenza, ma a tutta quest'Aula, che ha deciso di aprire proprio la seduta di oggi, se ricorda, con un minuto di silenzio in ricordo di Satman Singh e con l'impegno del Presidente di intervenire quanto prima per quella che è una vera e propria strage, quella dei morti sul lavoro.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, c'era una canzone di Billie Holiday che, tradotta in italiano, recita così: «Gli alberi del Sud portano strani frutti, sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri che oscillano nella brezza del Sud, strani frutti che pendono dai pioppi». Era una canzone che riguardava ovviamente tempi che pensavamo abbandonati, quelli dello schiavismo; quelli in cui chi lavorava in quelle campagne e in quelle coltivazioni perdeva qualunque forma di dignità. Credo che dobbiamo essere tutti molto preoccupati del fatto che abbiamo visto scene che ricordano molto più quelle, che non quello che dovrebbe essere il lavoro ordinario, e forse dovremmo anche cambiare un po' il nostro linguaggio.

Satman Singh non è morto per un infortunio sul lavoro: Satman Singh è morto perché, dopo un infortunio, è stato lasciato morire e si è deciso che doveva morire. Allora forse è più corretto chiamarlo omicidio che non infortunio sul lavoro. Ciò non toglie - lo ricordava il Presidente oggi pomeriggio aprendo la seduta - che Satman Singh è uno dei tanti nomi dei dieci giorni terribili che abbiamo alle spalle.

Il Presidente non ha fatto in tempo a elencare un altro lavoratore che è morto oggi a Marghera, che, come Satnam Singh e come Diallo, fa parte di quei lavoratori che sono spesso negli appalti e sotto caporale.

E allora spesso chiediamo, giustamente e necessariamente, che vengano i Ministri a riferire in Aula. Ne parliamo come necessità in un dibattito serio di quest'Aula su quei temi. Ma vorrei dire che abbiamo un grande problema: le leggi che abbiamo non vengono applicate e spesso immaginiamo che basterebbe farne di nuove perché magicamente si risolvano problemi già previsti in quelle leggi che non sono applicate.

Abbiamo anche un altro problema, e lo risottolineo: credo sia una vergogna che la Rai abbia aperto un servizio dicendo che si è trattato di una leggerezza del lavoratore di fronte a quello che si è dimostrato assolutamente un omicidio e - devo dire - senza il coraggio del sistema di informazione pubblica di fare domande essenziali, ossia perché non sono stati chiamati i soccorsi, perché non si è deciso di fare ciò che normalmente si farebbe (prestare soccorso e mettere in sicurezza il lavoratore) e perché si usano e si utilizzano i caporali.

Credo allora che il messaggio che forse dobbiamo dare è che ci vogliono gli ispettori e l'applicazione delle leggi, però non possiamo continuare a raccontarci sempre gli stessi 800 ispettori: sono ventuno mesi che raccontiamo degli ispettori che erano stati decisi dal Governo Draghi. Forse la cosa che davvero dovrebbero fare i Ministri è - da un lato - fare un nuovo concorso immediato perché ci siano davvero più ispettori e - dall'altro - mettere in atto le misure che la stessa legge sul caporalato prevede. Basterebbe che si dessero i dati sulla congruità perché un po' di caporali cominciassero a scomparire dalle nostre terre. *(Applausi)*.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, oggi è una giornata importante per la città di Taranto. La Corte di giustizia europea ha finalmente cancellato e tolto l'ambiguità tra l'attività produttiva e il diritto alla salute e all'ambiente di Taranto. Si tratta di una sentenza che, in maniera inequivocabile, evidenzia l'incompatibilità dell'impianto siderurgico con il diritto alla salute e all'ambiente.

Oggi quella sentenza boccia anche il piano del Governo, che prevede un riutilizzo degli altiforni ormai quasi tutti spenti con l'utilizzo della tecnologia a carbone, chiaramente incompatibile non solo con le sentenze che già si sono pronunciate, ma anche con quest'ultima. Essa è in conflitto anche con la proposta di valutazione d'impatto sanitario (VIS) che i commissari del Governo hanno presentato al Ministro dell'ambiente, perché certifica, sì, che c'è stata una riduzione del rischio di mortalità a seguito degli interventi programmati e realizzati all'interno dell'impianto, ma non sono stati assolutamente azzerati il rischio di mortalità né l'impatto sull'ambiente.

Oggi chiediamo quindi, in virtù di quest'ultima sentenza, che il Governo ne prenda atto, modifichi il piano degli investimenti, non orientandolo a un riesame di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che prevede solo la tecnologia a carbone, che trasforma peraltro un altoforno in un inceneritore; adotti tutte le misure per realizzare concretamente la riconversione economica, sociale e culturale del territorio e ponga fine al calvario degli oltre 7.000 lavoratori in cassa integrazione.

Sento anche il dovere di ringraziare le associazioni e i cittadini di Taranto che ancora lottano per un futuro libero dal ricatto tra lavoro e diritto alla salute e all'ambiente. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 26 giugno 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (**1133**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « (PNRR) italiano » *sono sostituite dalle seguenti:* « (PNRR) »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari »;

al comma 4:

la lettera a) *è soppressa*;

alla lettera d)*, le parole:* « "Fondo FSC" o » *sono soppresse*;

alla lettera f)*, le parole:* « di cui all'articolo 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 9 »;

alla lettera h)*, le parole:* « individuate dall'articolo 108 » *sono sostituite dalle seguenti:* « individuate ai sensi dell'articolo 108 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « Partenariato » *sono inserite le seguenti:* « 2021-2027 »*, dopo le parole:* « e l'Italia » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, »*, le parole:* « riferimento alle » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle »*, dopo le parole:* « infrastrutture per il rischio idrogeologico e » *sono inserite le seguenti:* « il rischio idraulico e per » *e dopo le parole:* « sostegno allo sviluppo » *è inserita la seguente:* « sostenibile ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono inserite le seguenti*: « e gli enti locali »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale » *sono aggiunte le seguenti:* « in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « articolo 4 » *sono aggiunte le seguenti:* « ; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 2, le parole: « Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 » *e dopo le parole:* « province autonome di Trento e di Bolzano » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché dal presidente

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal FSC »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060 »;

alla lettera b)*, dopo le parole:* « anche per esaurimento delle risorse, » *sono inserite le seguenti:* « con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, »;

alla lettera c)*, le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC »*, le parole:* « e con le risorse del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a valere sulle risorse del PNRR » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) »;

dopo la lettera f) *è inserita la seguente:*

« *f-bis)* sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale »;

alla lettera h)*, le parole:* « 118-*bis* del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 118 *bis* del regolamento »;

alla lettera l)*, le parole:* « del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »;

dopo la lettera m) *sono aggiunte le seguenti:*

« *m-bis)* azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;

m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « corredati da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati di »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « trasmessi ai sensi del comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « trasmessi ai sensi del comma 3 »*, dopo le parole:* « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « articolo 5 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi »;

al comma 6, le parole: « di programmi, che » *sono sostituite dalle seguenti:* « di programmi che » *e le parole:* « dei trasporti, trasmettono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei trasporti trasmettono »;

al comma 7, le parole: « decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge »*, le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse e le parole:* « e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».

All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: « Stato » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 2, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
al comma 3, dopo le parole: « per il Sud » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri » *e le parole:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 »;
al comma 4, dopo le parole: « presente articolo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*.
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: « sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni » *sono inserite le seguenti:* « centrali, regionali e locali » *e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica-Capacità per la coesione 2021-2027 »;
al comma 2, la parola: « deliberazione »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « delibera »*, le parole:* « n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017 »*, le parole:* « n. 36 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 36/2020 »*, le parole:* « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 2024 » *e dopo le parole:* « del predetto Programma » *sono aggiunte le seguenti:* « operativo complementare »;
al comma 3, le parole: « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »*, le parole:* « comma 8,. » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 8. »*, le parole:* « all'acquisizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'acquisizione » *e dopo le parole:* « criteri di ammissibilità del Programma » *sono inserite le seguenti:* « operativo complementare »;
al comma 4, le parole: « 30 giugno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 luglio 2024 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 152 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 152 »;
al comma 5, le parole: « delle e regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle regioni »*, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 »;
al comma 6, dopo le parole: « al comma 5 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-*bis.* Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno

2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*ter*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quinquies*, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-*septies.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: "da legge," sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: "stabiliti per legge o" sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)*" ».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)* - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
All'articolo 7:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « modalità di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, le parole:* « programmi europei FESR e FSE Plus » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus » *e le parole:* « risorse FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del FSC » *e*, *al secondo periodo, dopo le parole:* « delle regioni » *sono inserite le seguenti:* « e delle province autonome di Trento e di Bolzano »*, le parole:* « sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e dopo le parole:* « delle finanze » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 3, le parole da: « In caso di inerzia » *fino a:* « ovvero dei relativi soggetti attuatori » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 » *e le parole:* « assegna all'amministrazione responsabile ovvero » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegna, sentita l'Autorità di gestione, » *e dopo le parole:* « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 »;
al comma 4, dopo le parole: « Cabina di regia » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 3 » *e le parole:* « del decreto-legge n. 77 del 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge n. 77 del 2021 »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione ».
All'articolo 8:
al comma 1, alinea, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;
al comma 3, dopo le parole: « regolamento (UE) 2021/1056 » *sono inserite le seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 » *e dopo le parole:* « indicate al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al comma 4, le parole: « 11 e 12 , del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 11 e 12 del regolamento »;
al comma 6, dopo le parole: « lettere *a)* e *b)*, » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: « programmi e progetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi e progetti ».
All'articolo 10:
al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 3 del presente decreto » e *le parole:* « n. 25 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 25/2023 del 3 agosto 2023 » *e, al terzo periodo, le parole:* « delibera di cui al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera adottata ai sensi del primo periodo »;
al comma 2, le parole: « interventi, cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi ai quali »;
al comma 3, le parole: « delibera del CIPESS di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1 » *e dopo le parole:* « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « assegnate ai sensi del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025" ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo la parola: « nazionale, » *sono inserite le seguenti:* « di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione » *e le parole da:* « il Fondo di cui all'articolo 22 » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno" »;
al comma 2, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno », *le parole*: « aeroportuali, idriche » *sono sostituite dalle seguenti:* « aeroportuali e idriche » *e dopo la parola:* « assistenziali » *sono inserite le seguenti:* « , per la cura dell'infanzia »*;*
al comma 3:
all'alinea, la parola: « adottato *» è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
alla lettera a)*:*
all'alinea, le parole: « fondo di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno »;
al numero 1), le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;
al numero 7), le parole: « dal Piano complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Piano nazionale per gli investimenti complementari » *e le parole:* « per realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la realizzazione »;
alla lettera b)*, le parole:* « l'amministrazione statale o regionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana »;
alla lettera c):
al numero 1) è premesso il seguente:
« 01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio »;
al numero 2), le parole: « servizi educativi, sanitari o assistenziali » *sono sostituite dalle seguenti:* « servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici »;
il comma 4 è soppresso;
al comma 6, le parole: « che non abbia » *sono sostituite dalle seguenti:* « che non abbiano »;
al comma 7, le parole: « dell'articolo 1 »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 1 » *e dopo le parole:* « nei territori di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al comma 8, le parole: « nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 ».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: « per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il Sud »;
al comma 3, le parole: « e per il PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « e il PNRR ».
All'articolo 13:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa

complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 »;
al comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
al comma 5, dopo le parole: « commi 2 e 4 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « ed imputati sulla quota » *sono sostituite dalle seguenti:* « con imputazione alla quota ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
« Art. 13-*bis*. - *(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)* - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "più sviluppate," sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,".
2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: « comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
al comma 2, dopo le parole: « 400 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e le parole:* « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 » *sono soppresse*;
al comma 3, lettera b)*, capoverso 14*-bis*, le parole:* « comma 13- bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 13-*bis* »*, le parole:* « marino costiera » *sono sostituite dalla seguente:* « marino-costiera »*, dopo le parole:* « di cui al comma 14 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, dopo le parole:* « valutazione di impatto ambientale » *è inserita la seguente:* « (VIA) » *e le parole:* « assoggettati a VAS » *sono sostituite dalle seguenti:* « assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".
3-*ter.* In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC

nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. »;
al comma 4, alinea, le parole: « n. 11 del 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 febbraio 2024, n. 11 »;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi";
d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « piccole e microimprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « piccole imprese e microimprese »;
al comma 3, le parole: « legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 »*, le parole:* « leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43 » *e le parole da:* « aventi ad oggetto » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto

dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;
al comma 4, le parole: « di limiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei limiti »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 ».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 15-*bis*. - (*Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni*)-1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15-*ter*. - *(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)* - 1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2024" ».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « i termini, criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « i termini, i criteri ».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « professionali localizzate » *sono sostituite dalle seguenti:* « professionali, localizzate »;
al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;
al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;
al comma 6, le parole: « entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro novanta giorni »;

al comma 7:
all'alinea, le parole: « al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis* »;
alla lettera b)*, le parole:* « di cui al comma 1. » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 1; »;
alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a »;
al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-*bis. - (Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)* - 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d-ter)*, del medesimo articolo 13" ».
All'articolo 18:
al comma 2, dopo le parole: « apertura di partita IVA » *sono inserite le seguenti:* « nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale »;
al comma 3, lettera a)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalla seguente:* « Programma »;
al comma 5, le parole: « la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;
al comma 6, le parole: « il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Sud » e *dopo la parola:* « vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;
al comma 7:
all'alinea, le parole: « disposizioni al regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « disposizioni del regolamento » *e le parole:* « sugli aiuti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , relativo agli aiuti »;
alla lettera b)*, dopo le parole:* « 75 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;
alla lettera c)*, la parola:* « oltre » *è sostituita dalle seguenti:* « di valore superiore a » *e dopo le parole:* « 70 per cento » *sono inserite le seguenti:* « dell'investimento »;
al comma 8, le parole: « di Naspi » *sono sostituite dalle seguenti:* « della NASpI »*, le parole:* « di cui al decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 12 del decreto-legge » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del medesimo articolo 12 ».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: « articoli 17 e 18 delle società » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 17 e

18, delle società », *le parole:* « Italia S.p.A., Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Italia S.p.A. e Agenzia nazionale », *le parole:* « ed Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'Ente nazionale per il microcredito », *le parole:* « all'Ente Nazionale Microcredito » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'Ente nazionale per il microcredito » *e le parole:* « ed erogazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e l'erogazione »;
al comma 4, dopo le parole: « Ministero del lavoro » *sono inserite le seguenti:* « e delle politiche sociali » *e le parole:* « con le piattaforme regionali nonché dei soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti ».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera a), *le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a »*;*
alla lettera b), *le parole:* « quanto ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a » *e le parole:* « risorse del PNRR programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del PNRR relative al programma ».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: « e non è cumulabile » *sono sostituite dalle seguenti:* « , non è cumulabile » *e le parole:* « , ma è compatibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed è compatibile »;
al comma 3, le parole: « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del testo unico di cui al decreto »;
al comma 4, la parola: « adottato » *è sostituita dalle seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: « L'INPS, provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'INPS provvede » *e le parole:* « ai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo e al secondo periodo » *e, al quinto periodo, le parole:* « dai primi due periodi del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo e dal secondo periodo, » *e le parole:* « e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, ».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: « soggetti che alla data » *sono sostituite dalle seguenti:* « soggetti che, alla data »;
al comma 3, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;
al comma 7, quarto periodo, le parole: « dal primo periodo del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal primo periodo, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » *sono inserite le seguenti:* « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », *alle parole:* « per la definizione » *sono premesse le seguenti:* « le modalità » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;
al comma 11, le parole: « a 10, del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « a 10 del presente articolo ».
All'articolo 23
al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica », *le parole:* « comma seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 » *e dopo la parola:* « (INAIL) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 2, le parole: « Zona Economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES », *le parole:* « e nelle aree di cui all'articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » *e le parole:* « annualmente individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « annualmente individuati »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « e di 115,7 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e

115,7 milioni » *e, al quarto periodo, le parole:* « del presente comma pari a » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pari a »*, le parole:* « e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti: «* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »*, le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS ».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica »;
al comma 2, le parole: « Zona economica Speciale » *sono sostituite dalla seguente:* « ZES »;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato »;
al comma 4, le parole: « commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi da 1 a 3 »;
al comma 7, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2026, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e, al quarto periodo, le parole:* « primo periodo del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « primo periodo, »*, le parole:* « per il 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2024 »*, le parole:* « per l'anno 2026, e a » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2026 e » *e le parole:* « delle procedure dei vincoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle procedure, dei vincoli »;
al comma 9, le parole: « 31 dicembre 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2027 »;
al comma 10, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »*, le parole:* « e per la definizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le modalità per la definizione » *e le parole:* « con INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'INPS »;
alla rubrica, le parole: « Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-*bis*. - *(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)* - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « (NASPI) e quelli di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « (NASpI) e quelli dell'indennità », *al secondo periodo, dopo le parole:* « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e, al terzo periodo, le parole:* « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « ferma restando »;
alla rubrica, le parole: « e di Indennità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'indennità ».
All'articolo 26:
al comma 5, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono aggiunte le seguenti:* « , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: « (regolamento STEP) » *sono sostituite dalla seguente:* « (STEP) »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore »;
al comma 3, le parole: « lavoratori, e che » *sono sostituite dalle seguenti:* « lavoratori e che »;
al comma 4, le parole: « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese ».
All'articolo 28:
al comma 1:
al capoverso 10, le parole: « il direttore dei lavori o il committente, » *sono sostituite dalle seguenti:* « il direttore dei lavori, o il committente »;
al capoverso 11, dopo le parole: « responsabile del progetto » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».
Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 28-*bis*. - *(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)* - 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
Art. 28-*ter*. - *(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)* - 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni" ».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: « "regioni meno sviluppate' » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni meno sviluppate » *e le parole:* « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » *sono sostituite dalle seguenti:* « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025" »;
al comma 3, le parole: « età 0-6 anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « età da zero a sei anni »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « in esecuzione » *sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole:* « euro per l'anno 2024 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *al quarto periodo, le parole:* « per l'anno 2025, » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2025; » *e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti:* « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: « del citato programma *», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « del progetto di cui al medesimo primo periodo »*, le parole:* « stanziamento di cui » *sono sostituite dalla seguente:* « stanziamento », *le parole:* « modificazione, dalla legge 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « modificazioni, dalla legge 1° » *e le parole:* « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro la data del 7 luglio 2024 ».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione », *le parole:* « di collaborazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « la collaborazione »*, le parole:* « dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore » *e le parole:* « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »;
al comma 2:

all'alinea, le parole: « programmi, di competenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi di competenza »;
alla lettera a)*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione » *e le parole:* « del PN » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Programma nazionale »;
alla lettera b)*, le parole:* « 27 luglio 2021, n. 48 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 48/2021 del 27 luglio 2021 »*, le parole:* « per l'Innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'innovazione » *e la parola:* « euro » *è sostituita dalle seguenti:* « di euro »;
al comma 4, le parole: « delle individuate fonti di finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 ».
All'articolo 32:
al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana » *sono inserite le seguenti:* « evitando ulteriore consumo di suolo » *e le parole:* « nonché a contrastare » *sono sostituite dalle seguenti:* « a contrastare »;
al comma 2, al primo periodo, la parola: « , adottato » *è sostituita dalle seguenti:* « , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *e dopo le parole:* « del comma 1 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e, al secondo periodo, le parole:* « , secondo periodo, » *sono soppresse*;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».
All'articolo 33:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « i contenuti e obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i contenuti e gli obiettivi »*, le parole:* « Ricerca innovazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca, innovazione » *, le parole:* « adottato, di concerto » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto » *e le parole:* « con la Conferenza Stato - Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;
alla lettera a)*, le parole:* « aree industriali produttive » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive » *e le parole:* « comuni superiori a » *sono sostituite dalle seguenti:* « comuni con popolazione superiore a »;
al comma 3, le parole: « a valere sul Fondo FSC » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul FSC » *e le parole:* « aree di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*, »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « Struttura di missione ZES unica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Struttura di missione ZES » *e le parole:* « n. 163 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 162 » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « citato Programma » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».
Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 33-*bis*. - *(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)* - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33-*ter*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)* - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

All'articolo 34:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « aree urbane caratterizzati » *sono sostituite dalle seguenti:* « aree urbane caratterizzate » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « primo periodo » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « da determinate con » *sono sostituite dalle seguenti:* « da determinare con ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « Ministero dell'Interno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'interno »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « seguenti ambiti » *è aggiunto il seguente segno di interpunzione:* « : ».

Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis*. - (*Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)* - 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con

prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».
Al titolo II, la partizione: « Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI » *è soppressa*.
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-bis*, le parole:* « investimento 2.1b) » *sono sostituite dalle seguenti:* « investimento 2.1.b, ».
L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
« Art. 37. - *(Disposizioni finanziarie)* - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che è corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy,* che è corrispondentemente ridotto;
c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ».
Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: « TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI ».
All'articolo 38 è premesso il seguente:
« Art. 37-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLI DA 1 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province

autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/1060;
i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:
a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;
b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 *bis* del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060;
m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;
m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;
m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;
m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».
7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma

operativo complementare.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2.
4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.
5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.
6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-*bis*. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali

amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*ter*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quinquies*, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-s*epties*. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: « da legge, » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* ».

Articolo 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 7.

(Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorità di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di

regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »;

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera *a)*. L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e

delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 3 del presente decreto, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:
a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020.
3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai

sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)* , della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater* » sono soppresse e le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
4) dell'estensione delle superfici territoriali;
5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della medesima tipologia di interventi;
b) l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati;
3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.
5. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c)*, in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.
8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della

predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 13-*bis*.

(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il

Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e

integrazioni di singoli interventi già assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ».

3-*ter*. In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al quarto periodo, le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unità » e le parole: « una unità » sono sostituite dalle seguenti: « due unità »;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi »;

d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi

dell'articolo 1, commi 65-*ter* e 65-*quinquies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-*sexies* e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema dei limiti

di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Articolo 15-*bis*.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-*ter*.

(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2024 ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche

azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis* , in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000

euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 17-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d-ter)*, del citato articolo 13 ».

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei

seguenti requisiti:
a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle

iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa,

l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

*(*Bonus *Giovani)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

*(*Bonus *Donne)*

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a

tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

*(*Bonus *Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica*)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di

soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 24-*bis*.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novanta mesi »;
b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:
a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione

dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 27.
(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)
1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
« *10*. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove

nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Articolo 28-*bis*.

(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 28-*ter*.

(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le parole: « 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 milioni ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4-componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di

istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;

b) al comma 1-*ter*, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024 ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la

mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto

previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*, e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e

all'incremento della loro qualità.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.
Articolo 33-*bis*.
(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 33-*ter*.
(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)
1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:
a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;
c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti:

a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Articolo 35-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale

standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che è corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che è corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*);

- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

- l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (**1097**)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

Art. 2.

Approvato

(Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori

fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente:

« 10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)* , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso ».

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « cadenza triennale, » sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia, » e le parole: « Ministro per la solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche

organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-*ter*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali ».

Art. 3.

Approvato

(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei *media* tradizionali e digitali.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *gg)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 »;

b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: « enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 300.000 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-*bis*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia »;

4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali enti, se non rivestono la qualifica di

imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3 »;

d) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza »;

e) all'articolo 30, comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 110.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 220.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 5 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 7 unità »;

f) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: « 1.100.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500.000 euro »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 2.200.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 12 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 20 unità »;

g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « venti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati »;

h) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *e)*, del presente codice »;

i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « eventualmente aderisca » sono inserite le seguenti: « , o da un suo delegato, »;

l) all'articolo 48:

1) al comma 3, le parole: « entro il 30 giugno di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione »;

2) al comma 4, dopo le parole: « assegnando un termine » sono inserite le seguenti: « non inferiore a trenta giorni e »;

m) all'articolo 87, comma 3:

1) le parole: « all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 13 »;

2) le parole: « il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 13 »;

n) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« *15-bis*. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa »;

o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei *trust* dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Art. 5.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ».

Art. 6.

Approvato

(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2017.

Art. 7.

Approvato

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni)

1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare

l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1133

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere *f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);*
- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1097

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1097:

sull'articolo 3, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Damiani, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Furlan, Garavaglia, La Pietra, Melchiorre, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Renzi, Ronzulli, Rosso, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Enrico, Craxi e Menia, per attività della 3ª Commissione permanente; Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Maiorino, Mieli, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Matera - I Sezione civile, con lettera pervenuta in data 20 giugno

2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 1538/2023) nei confronti dell'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc*. IV-*ter*, n. 7).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della difesa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)

(presentato in data 25/06/2024)

C.1854 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Berrino Gianni, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Pogliese Salvo, Maffoni Gianpietro, Sigismondi Etelwardo, Amidei Bartolomeo, Guidi Antonio, Fallucchi Anna Maria, Silvestroni Marco, Calandrini Nicola, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Barcaiuolo Michele, Iannone Antonio, Biancofiore Michaela

Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico (1172)

(presentato in data 20/06/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika

Disposizioni per il rafforzamento delle misure di protezione per i minori vittime di maltrattamenti e abusi (1164)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/06/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Bucalo Carmela ed altri

Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi (1165)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 25/06/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Floridia Aurora ed altri

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca (1166)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)
Sen. Sbrollini Daniela ed altri
Disposizioni per la promozione della salute nel sistema nazionale di istruzione e formazione e reintroduzione della medicina scolastica (885)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/06/2024).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione
C.1854 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 25/06/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
in sede deliberante
Sen. Dreosto Marco ed altri
Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (451)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

in sede deliberante
Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (597)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante
Sen. Calandrini Nicola ed altri
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza" (785)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede deliberante
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Sangiuliano Gennaro
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
Già assegnato, in sede redigente, alla 7ª Commissione permanente (Cultura, istruzione)
(assegnato in data 25/06/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/06/2024 la 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (1133)
(presentato in data 07/05/2024)

Governo trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2024, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Mantella, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 19 giugno 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi e la restituzione dei risparmi di spesa in ordine al progetto "Parco archeologico di Su Colori - Messa in sicurezza dei siti di Su Colori e Sa Coa De Sa Multa in Laerru (SS)" del Comune di Laerru. La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi e l'utilizzo dei risparmi di spesa in ordine al progetto "Restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di San Vittore in Ascoli Piceno" della Parrocchia Santa Maria Madre di Dio in Ascoli Piceno. La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 24 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XXX, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2024, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Giampaolo Spinato, giornalista.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 21).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per l'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 498).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 giugno 2024, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2024/2053 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 30/1).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 19 giugno 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (n. 168).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2024) 247 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2025 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2024) 120 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 19 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XCVIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 25 giugno 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 253);

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2a alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 254);

dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 255);

dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 256).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 64/2024/G, concernente "I finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e il sostegno alla ciclabilità cittadina".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 499).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2024, ha inviato la relazione,

approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 12/SEZAUT/2024/FRG, sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 500).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

I signori Roberto Zappia, Rossitza Gueorguieva Toneva, Diana Romano e Samuela Besana, a nome dell'Associazione Verità Nascoste, e numerosissimi altri cittadini, chiedono l'attivazione delle opportune procedure parlamentari al fine di modificare l'orientamento del Governo italiano e del suo rappresentante presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito al processo di revisione dei Regolamenti di Sanità Internazionale e al nuovo Accordo sulla Prevenzione (c.d. Accordo pandemico) (Petizione n. 895, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 3a e 10a Commissione permanente);

il signor Mauro Battistini da Seravezza (Lucca) chiede nuove disposizioni in materia di tassazione dei redditi volte a garantire un sistema di calcolo delle imposte coerente con la reale capacità contributiva dei cittadini (Petizione n. 896, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Mario Oliari da Salò (Brescia) chiede che la commemorazione delle vittime del nazifascismo abbia luogo unitamente a quella di tutti gli altri caduti per l'Italia nella giornata del 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate e, conseguentemente, l'abolizione della festa del 25 aprile (Petizione n. 897, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Alessio Paiano da Cavallino (Lecce) chiede modifiche all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, in materia di procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale (Petizione n. 898, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) chiede:

- misure urgenti in materia di Graduatorie Provinciali di Supplenza, volte a stabilire l'inserimento in coda alla graduatoria degli specializzati all'estero e a prevedere per quest'ultimi la possibilità di stipulare contratti di lavoro solo in esito al riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Petizione n. 899, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la valutazione prioritaria del diploma oltre che del titolo di laurea ai fini dell'accesso alla classe di concorso da Insegnante Tecnico Pratico (Petizione n. 900, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- misure volte a prevedere la stabilizzazione dei docenti appartenenti alla classe di concorso A066, anche attraverso l'attivazione di procedure straordinarie (Petizione n. 901, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Marco Goretti da Rimini chiede la piena applicazione della legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica (Petizione n. 902, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Enrico Maranzana da Lecco chiede disposizioni volte a modificare i criteri di redazione dei tabelloni scolastici riportanti gli esiti di fine anno (Petizione n. 903, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Alessandro Composto da Francavilla di Sicilia (Messina) chiede l'abolizione dei percorsi abilitanti per docenti (Petizione n. 904, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Francesco Paletta da Crema chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in materia di corruzione nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria (Petizione n. 905, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Aurelio Rosini da Mariglianella (Napoli) chiede modifiche agli articoli 96 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) in materia, rispettivamente, di segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria e segnali di obbligo generico (Petizione n. 906, assegnata alla 8a

Commissione permanente);
il signor Carlo Guglielminotti Bianco da Biella chiede:
- modifiche ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36, e 29 agosto 2023, n. 120, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Petizione n. 907, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'istituzione della figura delle "palestre commerciali" (Petizione n. 908, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Edoardo Macrì da Milazzo (Messina) chiede disposizioni volte a prevedere l'installazione obbligatoria di pannelli solari sulle terrazze condominiali, anche attraverso la previsione di incentivi statali (Petizione n. 909, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Salvatore Caputo da Milano chiede disposizioni volte a prevedere la possibilità di superamento del termine per il pagamento dei contributi volontari INPS (Petizione n. 910, assegnata alla 10a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Petizione n. 911, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Gianni Lanzinger da Bolzano propone una serie organica di argomentazioni in relazione al previsto esame in sede parlamentare della riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (Petizione n. 912, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Traino Aniello da Neirone (Genova) chiede:
- -l'estensione a dodici mesi del termine di utilizzo della carta "Dedicata a te" (Petizione n. 913, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- la creazione di un sistema automatico basato sull'intelligenza artificiale finalizzato al controllo dei contenuti diffusi sui canali RAI, aperto alla partecipazione dei cittadini, in modalità *open source* (Petizione n. 914, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Maurizio Scazzeri da Torchiarolo (Brindisi) e numerosi altri cittadini chiedono:
- la regolarizzazione delle operazioni di nomina dei docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, con particolare riguardo alla questione dell'ammissibilità dei titoli conseguiti all'estero (Petizione n. 915, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere che la nomina in ruolo sia subordinata al possesso da parte del docente di un titolo effettivamente riconosciuto (Petizione n. 916, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- l'attribuzione di un punteggio inferiore ai possessori di titoli conseguiti all'estero al fine di valorizzare i docenti in attesa di stabilizzazione in possesso di ordinario percorso di specializzazione (Petizione n. 917, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- nuove misure a garanzia dell'equità di trattamento dei candidati docenti nell'ambito dei percorsi abilitanti (Petizione n. 918, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Maurizio Michele Blo, in qualità di Presidente del Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, e numerosissimi altri cittadini, chiedono il blocco immediato di qualsiasi attività di geoingegneria sul territorio nazionale (Petizione n. 919, assegnata alla 8a Commissione permanente);
la signora Paola Vagnoni da Milano chiede:
- nuove disposizioni relative alla figura dell'amministratore di condominio prevedendo, in particolare, l'istituzione di un Albo professionale e di un Consiglio di disciplina (Petizione n. 920, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di affitti brevi, con particolare riguardo all'esercizio di tale attività in presenza di Regolamenti condominiali di natura contrattuale (Petizione n. 921, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Luciano Conconi da Milano chiede nuove disposizioni in materia elettorale, volte a tenere in considerazione il fenomeno dell'astensionismo (Petizione n. 922, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

- nuove disposizioni in materia di autocertificazioni (Petizione n. 923, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni a tutela della sanità pubblica e l'istituzione di poliambulatori nei Comuni sprovvisti di altre strutture sanitarie (Petizione n. 924, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico (Petizione n. 925, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) (Petizione n. 926, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- interventi di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica (Petizione n. 927, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere il rimborso da parte delle Regioni del costo sostenuto dai cittadini per visite mediche urgenti effettuate in regime privato (Petizione n. 928, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori pubblici (Petizione n. 929, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della Costituzione, relativamente al diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende (Petizione n. 930, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Pierpaolo Luigi Senatore da Angri (Salerno) chiede disposizioni urgenti volte alla tutela e al rafforzamento della professione di giornalista (Petizione n. 931, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:
- disposizioni volte a prevedere che la RAI si doti di un Regolamento pubblico finalizzato ad informare gli utenti sulle corrette modalità di compilazione e invio di messaggi e segnalazioni all'Azienda nonché di un Regolamento interno per dipendenti e collaboratori relativo alle modalità di gestione dei messaggi e della partecipazione alle trasmissioni degli utenti con telefonate e altri *social media* (Petizione n. 932, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a prevedere la trasmissione in chiaro sul satellite ed altri mezzi di diffusione dei canali di informazione pubblica Rainews 24 e di RadioRai 1, senza necessità di sottoscrivere l'abbonamento a pagamento tivùsat (Petizione n. 933, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Alessandro Polinori, Presidente dell'Associazione Lipu-BirdLife Italia, anche a nome delle Associazioni Animalisti italiani, Anpana, Cabs, Enpa, Gaia animali e ambiente, Lac, Lav, Leal, Leidaa, Legambiente, Lndc animal protection, Oipa, Pronatura, Rete dei Santuari e WWF Italia, chiede disposizioni contro la liberalizzazione della caccia e a salvaguardia della normativa di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Petizione n. 934, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a consentire ai cittadini italiani rimasti in Ucraina di uscire dal Paese (Petizione n. 935, assegnata alla 3a Commissione permanente).

Interrogazioni

ALOISIO, CROATTI, TURCO, CASTIELLO, PIRONDINI, NAVE, LOPREIATO, BILOTTI, MARTON, PIRRO, DI GIROLAMO - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'articolo 119 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Gli enti territoriali, attraverso le entrate proprie, la compartecipazione al gettito dei tributi erariali e i trasferimenti dal fondo perequativo, devono provvedere al finanziamento "integrale" delle funzioni pubbliche loro attribuite;

il fondo di solidarietà comunale (FSC), che è lo strumento di perequazione fiscale dei Comuni, è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse, svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscale. La dotazione annuale del fondo è definita per legge ed è in parte assicurata attraverso una

quota dell'imposta municipale propria;
nella seduta del 31 marzo 2015 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali è stato raggiunto un accordo tra il Governo e l'Associazione nazionale Comuni italiani sui criteri di riparto delle risorse del FSC per l'anno 2015. L'accordo ha consentito di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto;
l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse ai Comuni è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote del fondo via via crescenti, fino al raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata modificata dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che individua un incremento costante della quota percentuale del fondo da distribuire tra i Comuni su una base perequativa del 5 per cento annuo dal 2020, col raggiungimento del 100 per cento della perequazione a decorrere dal 2030;
considerato che:
l'ex Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in data 26 maggio 2021 è stata audita dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale;
relativamente ad un quesito posto da un parlamentare in merito al fondo di solidarietà comunale, l'allora Ministra ha risposto che il nodo della perequazione va sottoposto ad una sostenibilità di bilancio ed è inutile che ci si giri attorno, ha un costo e va trovato un equilibrio finanziario, pertanto i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali devono capire i margini per allargare il concetto di perequazione ma nel quadro di una sostenibilità. "Francamente" ha continuato "credo che al 100 per cento non ci si possa arrivare (...). La domanda se sia possibile una perequazione al 100 per cento è già stata posta da me al dottor Salvatore Bilardo del MEF, e la risposta è che sia quasi impossibile arrivare al 100 per cento";
in data 29 maggio 2024, presso la stessa Commissione parlamentare è stato audito il professor Giampaolo Arachi, membro del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), intervenuto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale;
come si legge a pagina 30 della memoria depositata dall'UPB in Commissione, "la mancata applicazione integrale dei criteri standard penalizza in media significativamente il Sud, per 31,9 euro pro capite, (...) mentre favorisce il Nord-Ovest, per 17,2 euro pro capite, e soprattutto il Nord-Est, per circa 23,3 euro pro capite";
pertanto, l'UPB dichiara che la permanenza di flussi finanziari non perequati nell'ambito del FSC appare in contrasto con le disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione e altera significativamente gli esiti redistributivi;
considerato infine che gli interroganti hanno valutato, con un conteggio basato sulla popolazione residente nelle macroaree, che lo Stato avrebbe privato il Mezzogiorno di 638 milioni di euro all'anno, e cioè oltre 5 miliardi di euro dal 2015, drenando al Nord maggiori risorse per oltre 4,4 miliardi,
si chiede di sapere:
se, atteso che secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio la permanenza di flussi finanziari non perequati nell'ambito del fondo di solidarietà comunale appare in contrasto con le disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di garantire una perequazione integrale prima del 2030;
se condividano l'opportunità di stanziare risorse sufficienti a soddisfare economicamente i Comuni fragili che sono stati penalizzati a seguito della perequazione non integrale;
se il Ministro dell'economia intenda rendere noto un documento che rechi gli stanziamenti annuali che ciascun Comune meridionale, dal 2015, avrebbe dovuto maturare applicandosi una perequazione integrale e, ai fini di un confronto, un prospetto che rechi gli stanziamenti maturati da ciascun Comune nelle rispettive annualità.
(3-01205)
ZAMBITO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, BASSO, CAMUSSO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, NICITA, PARRINI, ROJC - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della missione 4, componente 1, del PNRR, ha previsto l'introduzione di un piano formativo rivolto agli insegnanti al fine di sostenerli nell'acquisizione di competenze e di conoscenze necessarie allo svolgimento dei ruoli di docente "orientatore" e di docente "*tutor*";
costoro dovrebbero fornire un apporto significativo, nella progettazione e nel monitoraggio dei percorsi di orientamento da attivare nell'istituto;
secondo quanto riportato sul sito ministeriale, il ministro Valditara, il 22 marzo 2023, ha dichiarato "Nello specifico, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, il docente *tutor* avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell'istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario. Un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti, degli studenti e delle loro famiglie";
il percorso formativo, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero, ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di docente *tutor* e docente orientatore;
secondo la scheda tecnica per la partecipazione alla formazione "OrientaMenti", a cura di INDIRE, allegata alla circolare n. 2739 del 27 giugno 2023, "Il percorso formativo rivolto ai docenti è progettato per un totale di 20 ore di formazione equivalente, erogate in modalità asincrona tramite MOOC. Il percorso si compone di 6 moduli e ciascun modulo è articolato in diverse lezioni. Il numero di lezioni per modulo è variabile in relazione ai rispettivi obiettivi formativi, di seguito riepilogati. L'ordine di fruizione dei contenuti è scelto dal corsista ed è condizionato unicamente allo svolgimento del questionario di ingresso";
secondo quanto si apprende e secondo quanto riportato anche in un articolo sul *blog* "La letteratura e noi", autrice l'insegnante Orsetta Innocenti, del 10 giugno 2024, il processo formativo non si svolgerebbe secondo le modalità esposte, ma sarebbe possibile svolgere l'intero corso senza guardare neanche un video, a scapito della formazione dei docenti e del ruolo che "dovrebbero" svolgere,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare che lo svolgimento del percorso formativo dei docenti orientatori e dei docenti *tutor* sia rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli studenti che hanno il diritto di avere figure professionali specializzate "adeguatamente formate", come dichiarato dallo stesso Ministro.
(3-01206)
CAMUSSO, MANCA, TAJANI, LA MARCA, ROJC, FINA, ZAMBITO, MARTELLA, VERINI, VALENTE, RANDO, FURLAN, D'ELIA, DELRIO, ALFIERI, GIACOBBE, MALPEZZI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
secondo quanto si apprende da un comunicato stampa ufficiale, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha autorizzatoil socio Invitalia "a sottoscrivere l'accordo che comporterà l'ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria Italiana Autobus (IIA) con una partecipazione di controllo";
tale decisione arriva dopo la delibera di Leonardo e Invitalia di accogliere l'offerta presentata da Seri Industrial, a conclusione di un percorso avviato dal Ministero per l'individuazione di un nuovo *partner* industriale disposto a sostituire nella compagine societaria di IIA non solo Invitalia, ma anche Leonardo, che per motivazioni non del tutto chiare ha deciso di cedere le proprie quote, disattendendo gli impegni presi;
è ormai un dato di fatto che il Governo intenda procedere con la liquidazione delle quote pubbliche di IIA, azienda italiana *leader* nella produzione di autobus elettrici per gli enti locali, beni di importanza strategica per il nostro Paese nel settore della mobilità, settore cui sono state destinate importanti

risorse del PNRR proprio al fine di potenziare le infrastrutture del trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile;
il comunicato del Ministero continua affermando che "l'accordo garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti di Flumeri e Bologna. Prevede inoltre la realizzazione di un piano industriale focalizzato sulla produzione di autobus elettrici e su un rafforzamento della competitività dell'azienda"; la decisione presa dal Ministero ha confermato la volontà di autorizzare la vendita delle quote pubbliche ad un soggetto privato sul quale sono però state sollevate numerose perplessità e opposizioni da parte di lavoratori e sigle sindacali, la cui posizione unanimemente contraria alla cessione dell'azienda al gruppo Seri è stata totalmente ignorata. I sindacati hanno infatti più volte invitato il Governo a discutere congiuntamente dei piani industriali presentati dai potenziali *partner* interessati ad entrare nella compagine sociale di IIA, rimanendo purtroppo inascoltati;
inoltre, come già evidenziato in una precedente interrogazione (3-00964, ancora in attesa di risposta) Seri Industrial è nota nel territorio campano per scarsa capacità manageriale e viene considerata poco affidabile rispetto alla prospettiva di investimenti e rilancio dei siti produttivi;
considerato che:
in una intervista a "Il Mattino" - Avellino del 17 giugno 2024, il presidente del CdA di Prima Sole Components S.p.A., Maurizio Stirpe, ha rilasciato dichiarazioni nelle quali vengono avanzati dubbi in merito ai criteri adottati per la selezione del gruppo Seri e l'esclusione delle altre cordate, fra cui quella della sua azienda. Stirpe, in particolare, contrasta quanto affermato durante l'ultimo confronto ministeriale sulla vertenza dalla sottosegretaria Bergamotto, che ha motivato l'esclusione dell'offerta della cordata Stirpe-Gruppioni a causa dell'assenza di un piano industriale e di garanzie della salvaguardia dei livelli occupazionale; Stirpe afferma, invece, che l'offerta vincolante presentata dalla sua azienda includeva tutti i documenti necessari;
in data 30 maggio 2024, in attesa del riassetto societario della IIA, il Consorzio ASI di Avellino, ente pubblico economico che opera al fine di garantire un sistema infrastrutturale e di servizi idoneo agli investimenti in Irpinia, ha avanzato una richiesta di sopralluogo congiunto all'amministratore delegato di IIA, Giancarlo Schisano, al fine della possibile riacquisizione, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di una porzione di terreno intestato alla IIA, ma attualmente inutilizzata, per poterla assegnare a quanti fossero interessati a sviluppare nuove iniziative industriali per lo sviluppo produttivo della valle Ufita. Schisano ha replicato con una nota formale, in maniera netta e perentoria, intimando all'ASI di astenersi dal perseguire qualsiasi procedura volta alla riacquisizione dei terreni inutilizzati di proprietà di IIA. Una vicenda non marginale, considerando i 600.000 metri quadrati di terreno un elemento centrale per garantire che la trattativa con la Seri Industrial andasse a buon fine;
considerato altresì che:
la decisione del Governo di privatizzare un *asset* strategico dell'industria italiana e di affidarlo al gruppo Seri è controversa e desta profonde preoccupazioni circa le conseguenze che essa avrà sullo sviluppo produttivo e occupazionale dei territori coinvolti;
la vendita della IIA, azienda simbolo della transizione ecologica oggi a controllo pubblico, costringerà con grande probabilità il nostro Paese a dipendere dall'estero per la produzione di autobus elettrici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sulle motivazioni che stanno alla base della scelta di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di vendita con Seri Industrial, esplicitando altresì i motivi per cui si è proceduto a una decisione senza tenere in alcuna considerazione la contrarietà di lavoratori e sindacati in merito alla cessione di un'azienda competitiva e strategica per l'economia del Paese;
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa circa la controversia esistente fra l'ASI di Avellino e il *management* di IIA, che potrebbe ostacolare l'investimento di nuovi capitali sul territorio irpino, e quali iniziative intenda porre in essere a riguardo;
quali azioni si intenda intraprendere al fine di assicurare che la Seri industrial rispetti gli impegni presi, garantendo il potenziamento produttivo della IIA e la continuità occupazionale e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sito di Bologna e di Flumeri.
(3-01207)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
l'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che il "Paese di origine" deve essere individuato applicando le regole doganali sull'origine delle merci e, nello specifico, gli articoli da 60 a 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 recante il Codice doganale dell'Unione (CDU);
con riferimento al Codice doganale dell'Unione, le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio, mentre quelle alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
l'indicazione dell'origine non è obbligatoria, lo diviene solo quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto;
l'indicazione dell'origine è una delle informazioni più importanti ricercate in etichetta dai consumatori;
tuttavia la normativa comunitaria non tutela l'italianità dei prodotti, i quali avendo ottenuto l'ultima trasformazione nel nostro Paese, vengono venduti sul mercato come italiani, nonostante le materie prime utilizzate siano di origine estera;
si tratta di una forma di concorrenza sleale che permette l'importazione nel nostro Paese di prodotti di bassissima qualità, le cui materie prime sono impiegate in processi produttivi che non rispondono agli stessi *standard* di qualità richiesti all'Italia, con evidenti carenze sotto il profilo delle garanzie di sicurezza e delle tutele della salute umana e del lavoro;
a rischio è la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole che, anche a causa degli altri costi di produzione, non riescono più ad essere competitive sul mercato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia prontamente adoperarsi nel promuovere presso le competenti Istituzioni europee una revisione del criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, di cui all'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, affinché venga riconosciuta e tutelata l'origine dei prodotti agroalimentari *made in Italy*.
(3-01208)

MAIORINO, CASTELLONE, PATUANELLI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da quanto emerge in una videoinchiesta sotto copertura condotta dalla testata giornalistica *on line* "Fanpage" sul mondo dei militanti appartenenti alla "Gioventù nazionale", il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, oltre ad inquietanti elementi che rimandano a ideologie neofasciste, verrebbe alla luce anche una possibile truffa ai danni dello Stato su modalità illegittime di impiego delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
la videoinchiesta mostra l'impegno dei giovani militanti, possibili appartenenti alla futura classe dirigente di Fratelli d'Italia, in prima linea in tutte le manifestazioni del partito e a stretto contatto con la classe dirigente, mentre partecipano e avallano comportamenti ispirati da forti idee politiche della destra *post* fascista, di stampo omofobico ("il mio professore è gay e convive con un uomo" "che schifo, cambia classe") e razzista ("il nero va bene su tutto, ma non sulla pelle");
a questo genere di comportamenti si aggiungono momenti celebrativi di forte ispirazione politica come la "festa contro l'odio politico" organizzata dai dirigenti del movimento giovanile, con la partecipazione di diversi parlamentari, in risposta all'imbrattamento di una delle sedi di Gioventù nazionale a Roma: "Qua ci vorrebbe un bel manganello", dice un militante, "Il problema è che non li possiamo più caricare, una volta si poteva fare, ora è diventato un problema";
tra gli elementi di maggiore inquietudine documentati dall'inchiesta, oltre ai saluti romani e ad atti inneggianti al terrorismo nero, vi sono poi le rilevazioni di Flaminia Pace, la *leader* di Gioventù nazionale, sul sistema di raccolta delle offerte per "Casa Italia", il circolo di Fratelli d'Italia da lei stessa fondato;
oltre all'attività politica condotta a "Casa Italia", la Pace è anche membro della commissione affari

europei e cooperazione al Consiglio nazionale giovani, l'organo consultivo a cui è demandata la rappresentanza dei giovani nell'interlocuzione con le istituzioni, tra cui l'ufficio per il servizio civile universale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che definisce le modalità di svolgimento del servizio civile;
da quanto rivelato dalla stessa Pace, a partire dal prossimo anno, alle entrate del circolo "Casa Italia" si aggiungerebbero infatti proprio quelle derivanti dal servizio civile, con "soldi" che "vengono dallo stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato", pari a "500 euro al mese". La Pace aggiunge inoltre che, a fronte di questa entrata, non ci sarebbe la prestazione di alcun servizio, sostenendo che: "dei 500 euro si gradisce una buona offerta";
gli inquietanti elementi descritti sono provati dalle registrazioni audio e video delle conversazioni della Pace pubblicate da Fanpage nell'ambito della citata inchiesta "Gioventù meloniana",
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati dall'inchiesta giornalistica e se intenda, per quanto di competenza, fornire ulteriori chiarimenti in merito a quegli atti e condotte che potrebbero essere fatti risalire ad apologia o propaganda dell'ideologia fascista, a carico di alcuni militanti appartenenti a Gioventù nazionale;
se non ritenga di valutare con particolare attenzione l'accreditamento di tale realtà associativa al programma del servizio civile universale o di altre associazioni del terzo settore con cui la stessa si trova a collaborare;
se ritenga opportuno, a fronte delle rivelazioni della *leader* di Gioventù nazionale, Flaminia Pace, avviare, nell'ambito delle proprie competenze, un'indagine atta ad escludere un impiego illegittimo delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile, per finanziare il sistema di raccolta del circolo di Fratelli d'Italia "Casa Italia".
(3-01209)

ROSSOMANDO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
come si apprende da notizie di stampa, l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, calendari delle udienze esauriti e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze. Dai dati rilevati si evidenzia come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;
a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;
la presidente dell'ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro in indirizzo per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;
la soluzione proposta è quella di anticipare l'ingresso di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso è previsto a gennaio 2025. Per consentire tale operazione, che aiuterebbe a risolvere in parte la grave situazione, viene richiesto il necessario intervento normativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente individuare la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.
(3-01210)

BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nella giornata del 18 giugno 2024, al termine della manifestazione, tenutasi in piazza Santi Apostoli a Roma, per la difesa della Costituzione della Repubblica, ha avuto luogo un'inaccettabile aggressione

politica a danno di alcuni studenti: un gruppo di persone legate al movimento politico neofascista "Casapound" ha accerchiato e aggredito quattro giovani manifestanti, scaraventandoli a terra con calci e pugni nel tentativo di impadronirsi della loro bandiera e dei simboli del movimento politico giovanile di cui fanno parte, la Sinistra universitaria;
alcuni dei giovani aggrediti, a causa del pestaggio, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le necessarie cure mediche;
la DIGOS ha individuato gli autori dell'aggressione: militanti del movimento di estrema destra Casapound, già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti e che sarebbero legati a "Gioventù nazionale", l'ala giovanile di Fratelli d'Italia. Dalla ricostruzione della DIGOS si è confermato come l'aggressione sia stata mossa esclusivamente da un movente politico e per l'avversione alla bandiera rossa della "Rete degli studenti medi" sventolata dai manifestanti;
la brutale aggressione politica deve essere fermamente condannata senza alcuna minima giustificazione, così come i criminali assicurati prontamente alla giustizia senza indugio alcuno: nello spazio democratico e pluralista della Repubblica non può esservi spazio per rigurgiti neofascisti e aggressioni politiche che si propongano di restaurare il periodo più buio e infame della storia italiana. I valori della Costituzione rappresentano un presidio invalicabile a difesa delle libere istituzioni e delle libertà democratiche e impongono rapidità, certezza e determinazione nel disgregare ogni possibile germe di antidemocraticità,
si chiede di sapere:
quali azioni e verifiche il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre in campo misure di prevenzione volte a scongiurare un ritorno dei gruppi di estrema destra mossi esclusivamente da odio politico, del tutto incompatibile con la Costituzione italiana, con il rischio che compiano nuovamente atti di violenza sulla base dell'avversità politica;
se non intenda sollecitare misure volte a prevenire ulteriori aggressioni di stampo politico e neofascista a danno di manifestazioni pacifiche e libere, come l'attento monitoraggio di Casapound e Gioventù nazionale;
se risulti fondata la circostanza che gli aggressori abbiano avuto o abbiano legami di qualsiasi natura con Gioventù nazionale, ala giovanile di Fratelli d'Italia.
(3-01211)
CAMUSSO, VALENTE, VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MALPEZZI, D'ELIA, TAJANI, PARRINI, MIRABELLI, ROJC, ZAMBITO, BAZOLI, MANCA, FURLAN, FINA, GIACOBBE, MARTELLA, GIORGIS, BASSO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
è all'attenzione dell'opinione pubblica la sconvolgente vicenda di Satnam Singh, il bracciante 31enne di origini indiane morto in data 19 giugno 2024, dopo essere stato mutilato due giorni prima, a causa di un macchinario avvolgi-plastica che gli aveva tranciato di netto un braccio. Successivamente, invece di essere soccorso, Satnam è stato caricato su un mezzo di trasporto dal suo titolare e abbandonato poi per strada, a pochi passi dalla sua abitazione;
durante l'edizione del TG1 delle ore 20:00 del 19 giugno 2024, dopo ben 17 minuti dall'inizio del telegiornale, è andato in onda un servizio che ha narrato il tragico e brutale episodio della morte sul lavoro di Singh, utilizzando una strategia comunicativa a giudizio degli interroganti quantomeno inopportuna;
in apertura del servizio, la voce scelta per narrare la vicenda è stata quella del padre del titolare, indagato per omicidio colposo e omesso soccorso, il quale si è avventurato in affermazioni decisamente raccapriccianti, affermando che "il lavoratore ha fatto di testa sua; è stata una leggerezza, una leggerezza che è costata cara a tutti";
è doveroso ricordare che, ai sensi del testo unico per la sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008), sono i datori di lavoro i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro. È sempre del datore di lavoro la responsabilità di assicurare ai lavoratori che tutti i dispositivi di sicurezza necessari siano perfettamente funzionanti. Di conseguenza, avvertire verbalmente un lavoratore, dicendo "non avvicinarti al mezzo", così come ha riportato il padre del titolare durante il servizio, non costituisce un adeguato dispositivo di sicurezza;

inoltre, non rientra in nessuna pratica di primo soccorso abbandonare per strada il corpo di un uomo che è stato appena ferito e mutilato;
il giornalista RAI ha proseguito il servizio senza interrompere il padre del titolare, facendo intendere che siano stati i colleghi braccianti e i caporali presenti sul luogo dell'incidente ad astenersi dalla richiesta dei soccorsi. Neanche una domanda utile è stata posta all'intervistato volta a capire i retroscena di quel gesto barbaro. Non è stato domandato come mai il datore di lavoro non abbia chiamato immediatamente il 118 o perché il bracciante lavorasse per lui senza un contratto di lavoro regolare e sotto caporali;
considerato che:
la tragica vicenda di Satnam Singh sta indignando l'opinione pubblica, accendendo un faro sulla piaga del caporalato;
il ruolo del servizio pubblico di informazione dovrebbe essere quello di approfondire le notizie di cronaca e "raccontare cosa accade nel mondo e combattere le *fake news*";
rispetto ad un tema così importante ci si aspetta dalla RAI un approccio comunicativo finalizzato a garantire un giusto diritto di cronaca ed un'informazione approfondita e puntuale, e non un servizio superficiale e inopportuno che veicola interpretazioni fuorvianti dei fatti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del citato servizio del TG1 e come intenda intervenire, per quanto di competenza e per quanto stabilito nel contratto di servizio tra la RAI e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per ristabilire la funzione del servizio pubblico e garantire ai cittadini un'informazione corretta e veritiera.
(3-01212)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FAZZONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in organico al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, un dipendente con qualifica di ispettore antincendi, in data 28 agosto 2023, ha inoltrato una comunicazione-segnalazione ai vertici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, facendo circostanziato riferimento a gravi e reiterate condotte tenute dal comandante provinciale, tanto (e soprattutto) nei confronti del segnalante, quanto di altri dipendenti del comando di Matera;
malgrado siano decorsi oltre 9 mesi dall'inoltro della segnalazione, alcuna concreta attività o misura è stata tempestivamente adottata da parte del competente Dipartimento, eccezione fatta per la comunicazione-disposizione del direttore regionale ingegner Vincenzo Ciani, il quale, con nota del 17 gennaio 2024, a conferma dei fatti e a tutela del segnalante, ha dichiarato testualmente di aver "adottato in via cautelativa, per quanto di competenza, e su istanza dell'interessato, il provvedimento di trasferimento temporaneo ex art. 42 d.P.R. n. 64/2012, presso la Direzione regionale", a far data dal 1° ottobre 2023;
la decisione cautelativa adottata, aderente al principio di precauzione imposto in circostanze analoghe, non attenua una presunta inerzia del Dipartimento nel verificare le gravi condotte contestate, ovvero, il mancato e tempestivo avvio di un procedimento finalizzato all'accertamento delle gravi e reiterate condotte sofferte e segnalate dall'ispettore all'interno dell'ambiente lavorativo; nonché reiterati episodi di conflitto di interessi consumatisi a danno dell'amministrazione durante i 9 mesi trascorsi dalla segnalazione;
al fine di tutelarsi dagli eventuali comportamenti ritorsivi e atti mobbizzanti o vessatori posti in essere in suo danno e della sua integrità psicofisica, e di assicurare l'assistenza al figlio minorenne beneficiario dei diritti previsti dalla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, l'interessato si è rivolto ad un legale, inoltrando in data 16 maggio 2024 formale denuncia con contestuale riserva di richiedere, nelle sedi opportune, l'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti e patiendi;
considerato che il Ministero, nel rispetto della normativa vigente, del codice di condotta di contrasto al *mobbing* e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è tenuto ad intervenire tempestivamente al fine di tutelare la salute psicofisica del dipendente e contrastare ogni forma di violenza morale o psicologica posta in essere nel luogo di lavoro,

si chiede di sapere quali strumenti di verifica e misure di tutela intenda adottare il Ministro in indirizzo e, più in particolare, se intenda procedere all'invio di un'ispezione per l'accertamento dei fatti per preservare la dignità dei lavoratori quali pubblici dipendenti nell'ufficio di appartenenza, e contrastare qualsiasi comportamento riconducibile al *mobbing* o ad altri fenomeni, comunque denominati, anche al fine di ripristinare il buon andamento delle attività connesse in seno al comando dei Vigili del fuoco di Matera per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di pubblico interesse.
(3-01204)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURELLI - *Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
secondo fonti di stampa, alcuni studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università del Salento non avrebbero potuto svolgere il tirocinio, obbligatorio, nella struttura ospedaliera, in quanto non si sarebbero sottoposti alla quarta somministrazione vaccinale Sars-Cov-2;
la ASL di Lecce avrebbe motivato il rifiuto sulla base di una legge regionale che disciplina l'obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari;
considerato che:
a livello nazionale, dal 1° novembre 2022, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, non è più richiesto l'obbligo di vaccinazione COVID ed è stato eliminato l'obbligo di vaccinazione COVID per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
una legge della Regione Puglia imporrebbe invece tale misura, creando così un evidente disallineamento tra la normativa nazionale e quella regionale;
il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria per capire la legittimità del trattamento dei dati personali dei tirocinanti. In particolare, ci si interroga in ordine alla finalità e alla base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla quarta dose di vaccino. Invero, secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ogni trattamento di dati personali deve avere una base legale ben definita e una finalità chiara;
la situazione che si è delineata presso la ASL di Lecce ha delle chiare e significative implicazioni sia per il settore sanitario che per quello educativo. In particolare, impedire a dei tirocinanti di completare il loro percorso formativo potrebbe avere ripercussioni sul diritto allo studio e sulla disponibilità futura di personale infermieristico qualificato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritengano opportuno ed urgente procedere ad indagare in ordine a ciò che è accaduto presso l'ASL di Lecce e, in particolare, valutare se le misure sanitarie adottate dalla Regione Puglia siano proporzionate e rispettino i diritti fondamentali delle persone, inclusa la protezione dei loro dati personali e il diritto allo studio.
(4-01283)

SILVESTRO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che interviene in materia di "Condizioni di lavoro giuste ed eque", "Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
secondo quanto disposto dalla Direttiva 93/104/CE del Consiglio UE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive, assicurandosi che ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Analogamente, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e prassi nazionali. In particolare, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;
ai sensi della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ("che

coordina le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE alla luce delle successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla direttiva 2000/34/CE"), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati e devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa;
secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019, gli Stati Membri sono tenuti a definire le modalità attuative attraverso cui tutelare i lavoratori, considerati parte debole nel rapporto di lavoro, e imporre ai datori la predisposizione di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile volto a misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori. Pertanto, è compito degli Stati Membri disciplinare le modalità attuative che possano dar seguito a siffatto sistema, considerando la specificità propria di ciascun settore interessato;
la tutela del riposo dei lavoratori è salvaguardata anche dalla Costituzione della Repubblica italiana, secondo cui "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Analogamente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che ha recepito le citate direttiva concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Più specificamente, il legislatore italiano non disciplina il tetto massimo di ore lavorative, ma fissa un riferimento, precisando il quantitativo di ore durante le quali sospendere le attività lavorative. Pertanto, atteso che i lavoratori hanno diritto ad un riposo di 11 ore consecutive su 24, la giornata lavorativa non dovrà eccedere la durata massima di 13 ore. Tuttavia, ai lavoratori dipendenti non può essere richiesto di lavorare 91 ore a settimana (13 ore per 7 giorni) o 65 ore (13 ore per 5 giorni), atteso che la normativa vigente individua una soglia indicativa, detta orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali;
nonostante le tutele della legislazione nazionale ed europea, secondo un *report* pubblicato nel mese di febbraio 2021 dall'Istituto nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, più della metà degli occupati italiani è obbligata a lavorare in orari cosiddetti "antisociali", cioè di notte o nei festivi o di sabato, mentre più di un lavoratore dipendente su sei fa straordinari non pagati. Secondo la ricerca in oggetto, che ha coinvolto 45.000 persone tra i 18 e i 74, il motivo per cui ci si dedica a un turno straordinario è dovuto alla carenza di personale. In particolare, un lavoratore su dieci che fa straordinari dichiara che non può rifiutare di farli quando il datore di lavoro lo chiede;
analogamente, un occupato su cinque non chiede permessi dal lavoro per motivi personali, perché impossibilitato, di fatto, perché non è ben visto. In particolare, soprattutto le donne denunciano la pressione di un contesto che disincentiva l'uso dei permessi. Come denunziano diversi sindacati, le aziende ricorrono agli straordinari, che coinvolgono il 60 per cento degli occupati, dal momento che preferiscono non assumere di fronte alla carenza di personale o alla crescita degli alti carichi di lavoro,
si chiede di sapere:
anche al fine di dar seguito alla disciplina europea in materia di "condizioni di lavoro giuste ed eque", se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio degli orari effettivamente svolti nei luoghi di lavoro privati, al fine di perseguire episodi di abuso contrattuale, come ad esempio nel caso di *part time* fittizi;
se ritenga opportuno disciplinare il diritto di costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle aziende con un minimo di 5 dipendenti e di creare un fondo *ad hoc* e percorsi di ricollocazione per i dipendenti che denunciano il proprio datore di lavoro, a seguito di episodi di sfruttamento sul luogo di lavoro.
(4-01284)

BERRINO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
il Parlamento, pressoché all'unanimità, ha approvato il disegno di legge "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (legge n. 93 del 2023), dotando il nostro Paese di un sistema di tutela dai reati di pirateria audiovisiva tra i più efficienti ed efficaci in Europa e prevedendo l'istituzione della piattaforma automatizzata "Piracy shield" (in servizio dallo scorso 1° febbraio 2024) che consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento

in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;
verrà presentata anche quest'anno la ricerca annuale FAPAV-IPSOS concernente la stima del danno economico al settore e all'intera economia causato dalla pirateria: stando alle rilevazioni della precedente ricerca, il dato è stato allarmante, ancora più di quanto misurato nel 2021: 70,2 milioni di fruizioni perse e un danno economico, se si considerano le offerte legali sottoscritte e mantenute per l'intero anno, di 767 milioni di euro per *film* e serie televisive e 11,4 milioni di fruizioni perse e 285 milioni di euro di danno economico potenziale per lo sport *live*. Considerando l'intera economia, la pirateria di contenuti audiovisivi causa una perdita di oltre 2 miliardi di euro di fatturato e un impatto negativo sul PIL di oltre 900 milioni di euro;
risulta però che vi sono soggetti operanti in Italia che, dall'entrata in vigore della legge, perpetuano comportamenti omissivi: "Google", il motore di ricerca più largamente utilizzato in Italia e nel mondo, ha ritenuto infatti di non iscriversi alla piattaforma automatizzata, rischiando di rendere vane le previsioni introdotte dalla legge n. 93. Nonostante essa preveda espressamente all'art. 2, comma 5, tali obblighi in capo ai motori di ricerca, Google continua a non disabilitare, tramite il proprio servizio di "open DNS", la risoluzione dei siti pirata (per esempio FQDN) segnalati attraverso la piattaforma Piracy shield, non dando così seguito all'ordine dell'AGCOM di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente; inoltre, Google non esegue il *delisting* dal proprio motore di ricerca dei siti pirata bloccati appunto dalla piattaforma;
risulta all'interrogante un ulteriore comportamento omissivo di Google: all'interno del motore di ricerca sono presenti annunci sponsorizzati che spiegano come evitare il *geoblocking* e guardare gratuitamente in altri Paesi dei contenuti che in Italia sono a pagamento. È notizia recente che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4277 del 13 maggio 2024 ha riconosciuto Google responsabile (in quanto *hosting* attivo e non passivo) del contenuto delle inserzioni pubblicate sul proprio motore di ricerca, di fatto riconoscendo che quando Google svolge attività promozionale a pagamento di siti di terze parti non può essere qualificato come *hosting provider* passivo, in quanto realizza un "controllo" delle informazioni pubblicate e consente ai suoi clienti di "ottimizzare la loro vendita *on line*". In tal senso, quindi, Google si qualifica come *hosting provider* attivo con obblighi di controllare e verificare il contenuto che viene sponsorizzato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere affinché Google ottemperi alle previsioni della legge n. 93 del 2023 a tutela dei contenuti audiovisivi, ma più in generale dell'industria creativa in Italia;
quali azioni intenda intraprendere per rendere effettivi gli obblighi di controllo per Google al fine di non pubblicizzare la commissione di un reato come la violazione del diritto d'autore.
(4-01285)
CASINI, LOMBARDO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
l'acquisto da parte di Seri Industrial di Industria italiana autobus (IIA) è stato, ad avviso degli interroganti, un atto unilaterale e ingiustificato, presentato dal Governo come unica alternativa possibile per evitare la messa in liquidazione dell'azienda;
IIA è stata costituita a fine 2014 e, a seguito di una complessa vicenda industriale e societaria, era infine stata sottoposta al controllo di una compagine a prevalente capitale pubblico (Invitalia e Leonardo); gli stabilimenti produttivi dell'azienda si trovano a Flumeri (Avellino) e Bologna e la loro sorte suscita interrogativi e angosce nelle relative comunità locali;
il Governo ha affermato di aver operato nell'interesse esclusivo dell'azienda e dei lavoratori, sostenendo che non esistono scenari alternativi a questo tipo di privatizzazione e che sarebbero state stabilite condizioni "di garanzia" per il futuro sviluppo della società, tra cui il mantenimento di stabili livelli occupazionali negli stabilimenti di Flumeri e di Bologna;
è emersa chiaramente la contrarietà dei sindacati circa la decisione unilaterale del Governo di individuare Seri Industrial come acquirente, senza confronto con gli stessi sindacati e le istituzioni locali;
è fondamentale garantire la trasparenza e la partecipazione di tutte le parti interessate a un processo di

privatizzazione di un'azienda strategica come Industria italiana autobus, assicurando nel contempo la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel processo di privatizzazione e di acquisizione dell'azienda;
Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, ha parlato con la stampa di un piano di rilancio, di risanamento e di efficienza con ricadute, dal punto di vista sia degli investimenti che dell'occupazione, di cui non sono minimamente chiari i contorni, né gli obiettivi,
si chiede di sapere
perché il Ministro in indirizzo abbia scelto di vendere l'azienda a un socio finanziario che, si ipotizza, potrebbe ulteriormente cederla, in tutto o in parte, a un socio industriale estero, anziché a soggetti della filiera italiana specializzati nella produzione di autobus;
se ritenga opportuno valutare l'effettiva applicazione di procedure di confronto e consultazione con i sindacati e le istituzioni locali nell'ambito di un processo di privatizzazione di un'azienda strategica come Industria italiana autobus;
quali misure intenda adottare per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel processo di privatizzazione;
se ritenga necessario valutare l'opportunità di introdurre misure volte a garantire maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate in futuri processi di privatizzazione di aziende strategiche nel settore dei trasporti;
se intenda prendere in considerazione l'eventuale revisione delle condizioni "di garanzia" stabilite per il futuro sviluppo della società, al fine di assicurare maggiori tutele per i lavoratori e una maggiore sostenibilità dell'azienda nel lungo termine.
(4-01286)
MARTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
i cittadini di Lecce sono stati chiamati ad esprimersi al secondo turno per scegliere il proprio sindaco fra Carlo Salvemini del centrosinistra e Adriana Poli Bortone del centrodestra;
nella mattinata di sabato 22 giugno 2024 il presidente della Regione Puglia Emiliano ha convocato una riunione con i primari della ASL di Lecce, parlando anche dell'imminente ballottaggio, approfittando quindi del suo ruolo per aggirare le regole che impongono il silenzio elettorale nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni;
la violazione è tanto più grave perché proviene da una figura istituzionale, che dovrebbe essere garanzia di tutti i cittadini pugliesi;
la sanità pubblica salentina soffre gravi mancanze e necessita di interventi seri che possano migliorare diversi aspetti: lunghissime liste di attesa, chiusura di reparti, servizi territoriali pressoché inesistenti, operatori sovraccaricati, e deve puntare ad essere un servizio per i cittadini e non certo uno strumento di potere politico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che il presidente della Regione Puglia abbia violato le norme che impongono il silenzio elettorale e quali provvedimenti intenda mettere in atto al riguardo.
(4-01287)
ROJC, FURLAN, CAMUSSO, LORENZIN, LA MARCA, VERDUCCI, BASSO, SENSI, RANDO, MALPEZZI, MANCA, FINA, MARTELLA, VERINI, VALENTE, GIACOBBE, D'ELIA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, annunciando le misure più importanti che la UE sta adottando per fronteggiare le prossime emergenze legate agli incendi, lo scorso mese di maggio ha dichiarato che "dobbiamo imperativamente continuare a rafforzare la nostra resilienza collettiva alle catastrofi naturali. Il posizionamento anticipato dei vigili del fuoco e l'espansione della nostra flotta aerea antincendio sono tappe fondamentali di questo impegno";
in un'epoca segnata dai cambiamenti climatici, i Vigili del fuoco spesso sono dovuti passare nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, dall'emergenza incendi all'emergenza maltempo, dimostrando la necessità di investire e di adeguare gli organici, rendendo il ruolo del Corpo sempre più centrale nella prevenzione e nella gestione delle grandi emergenze;
gli incendi boschivi sono stati negli ultimi anni uno dei più gravi flagelli che abbiano colpito il

territorio del Friuli-Venezia Giulia, sommandosi alle esigenze connesse all'aumento dei residenti nelle località turistiche, al transito estivo dei flussi automobilistici, ai moltissimi interventi di soccorso tecnico urgente in cui è quotidianamente impegnato il personale;
in una nota, il sindacato FP della CGIL ha preso posizione ricordando "le difficoltà che accompagnano un lavoro rischioso e non sufficientemente supportato da risorse adeguate";
parla di "una situazione di forte disagio e carenze nell'organico regionale, come peraltro esiste anche a livello nazionale";
in particolare, secondo tale denuncia, mancano in Friuli-Venezia Giulia 230 figure e le squadre spesso sono ridotte a 3 unità rispetto alle 5 necessarie e quindi il territorio non è coperto in tempi brevi e in modo uniforme;
la carenza nella dotazione organica a livello nazionale è davvero preoccupante: 4.000 operativi e 2.500 amministrativi (raggruppamento temporaneo professionisti) in meno;
inoltre, l'età media dei vigili del fuoco è molto avanzata, 47 anni, e dal suo insediamento (ottobre 2022) il Governo non ha ancora pianificato né bandito un concorso pubblico;
sempre secondo la denuncia della CGIL, a causa della mancanza di tale personale, i servizi di soccorso estivi saranno sempre più difficoltosi;
a risentirne sarebbero gli interventi riconducibili ai sempre più frequenti fenomeni di maltempo, conseguenza dei cambiamenti climatici spesso sottovalutati, i presidi marittimi e l'aumento dei voli all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari (Gorizia);
inoltre, considerando l'attuale carenza di organico, i pensionamenti in arrivo e le assunzioni fatte ormai "con il contagocce", si rischia di non garantire la copertura del territorio regionale e il soccorso tecnico urgente alla popolazione;
secondo il coordinatore regionale di FP CGIL, Renato Chittaro, "d'estate va coperta anche l'apertura delle sedi stagionali di Grado e Lignano, che si somma anche all'aumento di voli all'aeroporto Trieste airport";
ad aggravare la situazione ci sono anche i ritardi nell'avvio, a livello nazionale, dei corsi di formazione per nuovi capisquadra, l'elevata età media del personale, la carenza di autisti, l'avvicinarsi di un grande evento come "GO!2025", che innalzerà sicuramente i livelli di sicurezza da garantire sul territorio regionale;
sempre sul territorio regionale si tengono eventi che richiedono una rafforzata vigilanza negli ambiti di competenza dei Vigili del fuoco, tra cui va annoverato, dal 27 al 29 giugno, il G7 istruzione, che si terrà a Trieste, mentre a Lignano l'evento verrà declinato in versione "*young*",
si chiede di sapere:
in che misura il Ministro in indirizzo abbia preso atto della situazione preoccupante che gli è stata posta dalle rappresentanze sindacali anche nel recente incontro al Viminale;
se intenda attivarsi con urgenza al fine di bandire un concorso pubblico per i Vigili del fuoco e quali altri provvedimenti intenda attuare nell'immediato per far fronte alla grave carenza di organico in Friuli-Venezia Giulia.
(4-01288)

MUSOLINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
secondo il rapporto sulle "Condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare", pubblicato nel 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), nel nostro Paese vi sarebbero all'incirca 150 insediamenti non autorizzati, i quali ospiterebbero 10.000 immigrati lavoratori tra casolari fatiscenti, baracche irregolari, tende e *roulotte* costretti a vivere in condizioni di sfruttamento e povertà inaccettabili e profondamente lesive della dignità umana;
la missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR, al fine di superare insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ha previsto un investimento pari a 200 milioni di euro con l'obiettivo di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo per consentire di dare loro abitazioni dignitose ed eliminare così le infiltrazioni di gruppi criminali che si insediano nelle zone più povere del Paese;

l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare il conseguimento i suddetti obiettivi, prevede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro in indirizzo, di un commissario straordinario avente i compiti di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti e di coordinare contestualmente le varie amministrazioni per la realizzazione dei piani;
la nomina del commissario straordinario si è avuta in ritardo, non rispettando il termine ultimo dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, peraltro in apparente lesione del potere di nomina previsto dall'articolo 7: infatti, il Consiglio dei ministri, il 4 giugno 2024, su proposta del Ministro dell'interno, invece che del Ministro del lavoro come stabilito dalla legge, ha conferito l'incarico di commissario straordinario al dottor Maurizio Falco, attuale prefetto di Latina;
il ritardo di oltre 60 giorni nella nomina del commissario straordinario, per di più in palese violazione delle prerogative di nomina, testimonia la scarsa attenzione e inerzia del Governo nel dare attuazione al piano di investimento pari a 200 milioni di euro previsti dal PNRR, che consentirebbe di fornire una soluzione duratura ed efficace contro il fenomeno di lunga data delle condizioni abitative dei lavoratori migranti nel settore agroalimentare, nelle quali si innestano e proliferano situazioni di gravissima illegalità come il caporalato e lo sfruttamento di lavoratori immigrati costretti a vivere senza tutele e ricattati da organizzazioni criminali e datori di lavoro;
non è ancora chiara la sorte delle risorse citate e, con l'accumulo di ritardi e inadempienze, diventa sempre più concreto il pericolo che esse vengano spostate su altre misure;
appare incomprensibile come il Ministro in indirizzo, rispetto a un problema grave di propria competenza come lo sfruttamento dei lavoratori nel settore dell'agricoltura, abbia delegato le proprie scelte ad un altro Ministero, rappresentando in modo plastico la mancanza di un piano e di una visione globale che possa sradicare l'odioso fenomeno dell'abusivismo abitativo di migranti costretti a lavorare in condizioni di illegalità, senza alcun tipo di diritto e tutela,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti sul ritardo della nomina del commissario straordinario, dei motivi per i quali tale nomina non è avvenuta su sua proposta bensì su quella del Ministro dell'interno e la *ratio* della decisione di nominare un prefetto, il quale tuttavia opera presso il Ministero del lavoro;
quali progetti e iniziative il commissario straordinario stia adottando e intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per raggiungere gli obiettivi della missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR e se intenda utilizzare appieno tutte le risorse previste e appositamente stanziate;
quali azioni stia assumendo e intenda assumere al fine di superare il fenomeno ormai conosciuto e studiato degli insediamenti abusivi e combattere contestualmente lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ricattati da organizzazioni criminali che ledono la dignità di migliaia di persone e operano in violazione dei diritti umani, cose che non possono minimamente essere accettate nel nostro Paese.
(4-01289)

SPAGNOLLI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando inoltre le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale;
in particolare, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, sono individuate le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, sulla base delle prestazioni emissive, di cui alla Tabella 1, che hanno come criterio di riferimento quello delle "stelle": in un *range* che va da 1 a 5, più una stufa è performante, più stelle ottiene all'interno della classificazione;

la classificazione ha ad oggetto differenti tipologie di generatori, tutti volti a sostituire definitivamente gli impianti obsoleti e inquinanti: caminetti aperti, camini chiusi, inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a *pellet*, (termostufe) e caldaie;
con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, è opportuno fare però talune precisazioni;
per loro stessa definizione, tali generatori sono apparecchi a lento rilascio di calore, con un tempo di combustione determinato (generalmente, da due a tre ore): essi bruciano velocemente il combustibile, in modo che la massa di cui sono costituite possa assorbire il calore, per rilasciarlo poi all'ambiente, nelle successive 20-24 ore, mediante irraggiamento;
l'obiettivo di questa tipologia di generatori, generalmente prodotti nel nord Europa e ampiamente commercializzati nell'arco alpino italiano, è evidentemente quello di ridurre il consumo di combustibile, massimizzando la produzione di calore per il tempo più lungo possibile;
considerato che:
ai sensi del citato Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. *d)*, possono essere oggetto di certificazione ambientale, in particolare, le stufe ad accumulo conformi alla norma UNI EN 15250;
la suddetta norma tecnica, la quale non si applica agli apparecchi alimentati meccanicamente, agli apparecchi con ventilatore per l'aria comburente o ad apparecchi con caldaia, specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (rendimento ed emissioni), alle istruzioni e alla marcatura, oltre ai relativi metodi e combustibili di prova per apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati con combustibili solidi;
in Italia, non esistono enti qualificati per certificare secondo la richiamata norma tecnica, né tantomeno produttori industriali di stufe ad accumulo;
le emissioni e le prestazioni degli apparecchi a lento rilascio di calore sono misurate a partire dallo stato freddo, fino al completo spegnimento;
il campione di particolato viene prelevato sempre dal secondo lotto di *test* e la misurazione viene fatta mediante due *test* di prestazione separati, effettuati in giorni diversi, laddove la prestazione finale è calcolata come media dei risultati ottenuti;
considerato altresì che:
per quanto riguarda le stufe a legna, il suddetto Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. *c),* fa riferimento invece alla normativa di certificazione UNI EN 13240, la quale prevede differenti modalità di prove: misurazione di soli 45 minuti di combustione, solo dopo che il generatore è stato preriscaldato, ovvero portato alle condizioni ottimali; misurazione di tre combustioni, di cui due consecutive (che possono essere anche una la sera ed una la mattina), il che fa sì che la resa sia sempre ottimale;
gli effetti prodotti dalle due differenti normative tecniche sono notevoli: mentre nel caso delle stufe ad accumulo viene misurata la durata totale della combustione, oltre che le successive ore di rilascio del calore dato dalla massa di accumulo, nel caso delle stufe a legna, è prevista invece la misura solamente dei momenti di massima efficienza;
inoltre, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, i valori limite di una stufa ad accumulo, che ha un tempo di combustione determinato di due o tre ore, sono addirittura imposti come inferiori rispetto a quelli di una stufa a legna, che può fare combustione invece per otto, dieci, dodici ore consecutive;
in alcune regioni, come ad esempio l'Emilia-Romagna, è stato imposto il divieto di vendita di generatori con classificazione inferiore alle "5 stelle", con l'obiettivo di ridurre gli inquinanti e le polveri fini nell'aria, senza alcuna distinzione però in merito alla tipologia di generatori di calore;
esistono, infatti, generatori classificati a "4 stelle", che hanno polveri inferiori ad altri classificati a "5 stelle", tenendo conto che spesso la classificazione massima delle "5 stelle" è raggiunta solamente in laboratorio, dopo un lavoro di assestamento millimetrico effettuato da ingegneri specializzati, il che non sempre equivale al valore reale, tenuto conto anche del tempo di funzionamento effettivo;
tale classificazione è estremamente penalizzante nei confronti di quei generatori di calore, come le stufe ad accumulo certificate EN 15250, che sono concepiti nell'ottica dell'assoluto risparmio energetico, mediante l'utilizzo di materiali naturali (ad esempio, la pietra, che riduce l'impatto per la produzione) e delle minori quantità possibili di combustibile e di emissioni;

a fronte delle disparità derivanti dal differente approccio metodologico per la certificazione dei generatori di calore, sarebbe opportuno: introdurre un coefficiente che paragoni i tempi di certificazione tra un generatore e l'altro o, in alternativa, modificare i valori di riferimento dei diversi generatori, tenendo conto del relativo tempo di funzionamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, sulla base di quale normativa siano stati definitivamente indicati i relativi valori limite e, in generale, quale istituto o ente abbia avallato le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, come da tabella allegata al Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186. (4-01290)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01206 della senatrice Zambito ed altri, sui corsi di formazione per i docenti "*tutor*" e per i docenti "orientatori";

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01207 della senatrice Camusso ed altri, sulla vendita di Industria Italiana Autobus a Seri Industrial;

3-01208 della senatrice Bizzotto ed altri, sulle misure di tutela dell'origine dei prodotti agroalimentari italiani.

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla *5ª Commissione permanente*(Programmazione economica, bilancio), sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01201, della senatrice Tajani, sul finanziamento dei progetti di innovazione sociale dei Comuni.

1.5.2.3. Seduta n. 202 del 26/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

202a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02).*

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 25 giugno 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (1173)».

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,20).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 (10,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024».
Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.
MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, in questo intervento, che sarà uno dei più pregnanti della legislatura, le consegno il testo delle dichiarazioni che ho appena reso alla Camera dei deputati. Tornerò nel primo pomeriggio per il dibattito e le repliche. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio, e prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni che lei ha reso alla Camera dei deputati.
Colleghi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo nella seduta odierna, a partire dalle ore 15.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione* *(Relazione orale)* **(ore 10,22)**
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1133.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 60, nel testo proposto dalla 5a Commissione permanente, con le modifiche richieste nel parere espresso, in sede consultiva, dalla Commissione stessa.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, ci troviamo oggi in Aula per approvare un provvedimento che si pone un traguardo più che ambizioso, ossia realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,22)

(*Segue* SALVITTI). L'obiettivo che abbiamo di fronte e che non vogliamo assolutamente mancare è quello di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi che porteranno alla riduzione dei divari territoriali e che saranno finanziati dalla politica di coesione 2021-2027.
In questo percorso non possiamo non fare un passo indietro. La revisione del PNRR, tanto contestata e strumentalizzata dalle opposizioni, era nata dalla necessità di aggiornare e adeguare il Piano al mutato contesto internazionale. Il Governo, guidato da Giorgia Meloni, ha reso questa occasione un'opportunità per mettere a sistema tutti i programmi di investimenti finanziati con fondi europei. Il Governo ha lavorato tenendo ben presente l'unità strategica e avendo una visione comune, a differenza di prima.
La riforma della politica di coesione è una delle sette nuove riforme inserite nella revisione del PNRR - rispetto al quale è bene ricordare che stiamo raggiungendo risultati straordinari, tant'è che siamo la prima Nazione che chiederà il pagamento della sesta rata - e rappresenta dunque l'ultimo tassello, l'ultimo pezzo di un mosaico ben più ampio. È parte integrante di un più ampio disegno strategico partito con la modifica della *governance* del PNRR e della politica di coesione, cui sono seguiti un decreto specifico rivolto alle politiche di coesione e per il Sud e un altro che perfeziona la revisione del PNRR.
Nel dettaglio, il decreto legislativo riguarda quei programmi di investimento finanziati da 42 miliardi

di euro di risorse europee e 32 miliardi di risorse nazionali per il suo ciclo di programmazione 2021-2027. Parliamo di ben 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali. Se è vero - come dimostrano tutti i maggiori indicatori economici - che il Sud della nostra Nazione cresce più di quanto fatto negli ultimi anni e in percentuale più del Nord, tanto da raggiungere un più 1,3 per cento nell'ultimo periodo, come certificato, con questa riforma vogliamo assicurare il coordinamento tra gli interventi di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale. Epossiamo farlo solo promuovendo la complementarietà e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione e gli interventi previsti dagli accordi per la coesione e dal PNRR. Finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all'interno del medesimo orizzonte strategico, per evitare sovrapposizioni inutili, grazie alla visione del Presidente del Consiglio e all'ottimo lavoro svolto dal Ministro.

La riforma prevede l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea. L'approccio di lavoro non è- - come avvenuto finora - quello dei finanziamenti a pioggia, trasformato molto spesso in mancette elettorali, bensì è un approccio orientato al risultato, con un Governo che ha una visione generale degli interventi da realizzare: rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi, che è anche la *ratio* del provvedimento che sfido chiunque a contestare in questo ambito. Parliamo di settori strategici, di risorse idriche, di infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dopo anni di politiche ambientaliste illogiche che non hanno guardato alla tutela del nostro territorio, favorendo anzi lo spopolamento e l'abbandono di intere aree della nostra Nazione. Parliamo di rifiuti, di trasporti, di mobilità. Quello dei rifiuti è un settore che veramente grida vendetta, perché non riuscire a programmare sui propri territori un ciclo naturale dei rifiuti è una cosa pazzesca, se pensiamo che siamo nel 2024. Parliamo di energia, dopo aver pagato a carissimo prezzo la scelta di un approvvigionamento univoco che ci ha fatto scoprire totalmente dipendenti da chi poteva decidere da un giorno all'altro di girare un interruttore e farci stare senza alcun tipo di energia. Nel dramma del problema dell'approvvigionamento energetico, si nasconde però un'occasione unica, perché le crisi spesso portano con sé nuove opportunità: intanto, l'occasione di rimettersi in discussione e di non dare tante cose per scontate; l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico e il Mezzogiorno d'Italia ha un potenziale enorme come produttore di energia pulita. Significa per noi diversificare la produzione di energia non solo per noi stessi, ma per l'Europa intera. Con i giusti investimenti sulle grandi infrastrutture strategiche e sulla produzione di energia pulita, possiamo costruire un futuro e un pezzo di strategia per questa Nazione che guarda al domani, e in questo accordo di sviluppo e coesione c'è un pezzo di questa storia, di questa strategia.

Ancora, parliamo di sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, l'unica strada percorribile per creare ricchezza, non certo assistenzialismo di Stato, che crea solo ed esclusivamente nuovo debito che non possiamo più sostenere, che qualsiasi Stato non può sostenere. Ogni riferimento al reddito di cittadinanza e al superbonus non è assolutamente casuale: basta leggere il *report* dell'Ufficio parlamentare di bilancio, perché dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, come la povertà non si abolisce per decreto. *(Applausi)*. Il punto è che la ricchezza in Italia, come sempre, la fanno le aziende con i loro lavoratori e quello che devono fare le istituzioni è mettere quelle aziende e quei lavoratori nelle condizioni migliori di lavorare. Abbiamo perciò destinato risorse alle imprese, all'efficientamento energetico e alle infrastrutture strategiche fondamentali sul piano dell'energia e non solo. Abbiamo destinato altri fondi alla sanità pubblica e, dunque, le polemiche degli *agit-prop* di professione, di cui pure abbiamo dovuto leggere in questi giorni, sinceramente sono un po' fuori contesto e fuori dal tempo. Realizzare il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali titolari è fondamentale. Le amministrazioni locali - come già dimostrato dal Governo che sosteniamo con convinzione e determinazione- - non saranno mai lasciate sole in questa sfida, anzi. Non mancherà, infatti, il rafforzamento della capacità amministrativa, prevedendo inoltre un meccanismo incentivante per il conseguimento degli obiettivi. Tradotto per chi non legge i documenti e attacca per partito preso: le amministrazioni regionali che rispetteranno i tempi godranno di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo, per liberare ancora nuove e ulteriori

risorse, preziose come l'ossigeno per i bilanci degli enti locali. È un'attenzione particolare che abbiamo dimostrato anche con la revisione del cosiddetto superbonus, dando la responsabilità ai Comuni che vogliono interessarsi anche alle intercettazioni delle frodi, che, oltre ad aiutare lo Stato, possono portare nuove economie negli enti locali.

Possiamo comprendere che la scelta sui progetti da condividere tra le Regioni e il Governo possa aver fatto saltare sulla sedia chi ha sempre guardato all'interesse di parte piuttosto che a quello dell'intera Nazione, ma con il Governo Meloni la rotta si è invertita ed è chiaramente tracciata. Capiamo che il definanziamento delle opere non realizzate faccia storcere il naso a qualcuno. Ma il caso dei poteri sostitutivi è un meccanismo di responsabilizzazione per noi tutti ed è un sistema che garantisce la certezza di non disperdere risorse estremamente preziose.

Inoltre, con il decreto-legge in esame definiamo la modalità di adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). In questo modo vogliamo sostenere i programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, anche e soprattutto se realizzati da grandi imprese in ambiti di particolare interesse strategico per la Nazione.

Senza sviscerare il decreto-legge, ricordo che ci sono fondi destinati a interventi di recupero dei siti industriali, per la realizzazione di investimenti nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei Comuni superiori a 5.000 abitanti nelle Regioni del Sud Italia per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tali finanziamenti potremo aggiungere ulteriori fondi per implementare l'accessibilità e la qualità delle infrastrutture di queste aree industriali e artigianali, rafforzando il sostegno all'insediamento di nuove attività produttive e non lasciando abbandonate a sé stesse aree industriali ormai dismesse.

In questi giorni successivi all'approvazione della legge sull'autonomia differenziata abbiamo letto tante ipotesi non veritiere e assolutamente infondate. L'accusa più assurda e inverosimile è sicuramente quella che punta il dito contro il Governo, che avrebbe l'intenzione di spaccare l'Italia in due. Mai affermazione è stata più falsa, come dimostra anche il provvedimento in esame, che prevede il riequilibrio della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e dei servizi connessi. È stata, infatti, prevista l'istituzione di un fondo perequativo infrastrutturale, che vincola la destinazione al Mezzogiorno di una quota pari almeno al 40 per cento delle risorse.

Il provvedimento interviene altresì sui programmi nazionali della politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e l'efficienza delle programmazioni, stando ben attenti a quelle che possono essere infiltrazioni, anche di carattere mafioso, nella realizzazione dei lavori. Si tratta di progetti chiari e definiti per avvicinare le politiche di coesione agli italiani.

Non va poi dimenticato il capitolo fondamentale del lavoro, in un momento storico nel quale registriamo il più alto tasso di occupazione e la discesa costante dei disoccupati, grazie soprattutto agli interventi in materia fiscale messi in campo dal Governo. Non mancano provvedimenti per sostenere l'occupazione e rendere più efficace il mercato del lavoro. In particolare, il Programma nazionale giovani, donne e lavoro registra una dotazione finanziaria di oltre 5 miliardi di euro. Tali risorse saranno investite in misure che agevolano l'inserimento lavorativo rivolte sia all'attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e liberoprofessionale, sia a creare una nuova occupazione stabile, con una specifica attenzione al Mezzogiorno. Con il *bonus* giovani, gli sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato prevedono l'esonero del 100 per cento dei contributi nelle zone ZES per oltre ventiquattro mesi. Potrei elencare il *bonus* donne, in favore delle lavoratrici svantaggiate, che prevede allo stesso modo l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali.

Auspico pertanto che sul decreto-legge in esame ci sia la maggior convergenza possibile, soprattutto per il bene dell'Italia e non della maggioranza, che guarda a una prospettiva di rilancio industriale della Nazione e, nello specifico, del Mezzogiorno. È la dimostrazione che questo Governo agisce concretamente nell'interesse pubblico. La riforma - come già detto in precedenza - mostra un *focus* particolare per il Sud e prevede, tra le altre cose, l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato. L'Italia ha a disposizione 75 miliardi di euro. In passato non tutte le risorse sono state spese. Noi abbiamo l'ambizione di spenderle e di spenderle bene, invertendo le negative tendenze che abbiamo

registrato negli anni scorsi.

Per questo possiamo dire che il voto da parte del nostro Gruppo è sicuramente favorevole rispetto al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, colleghi, il mio ragionamento sarà diviso in due parti. La prima parte è relativa a un giudizio tecnico su quanto stiamo votando: un *potpourri* - lo definirei così - di provvedimenti, finalizzati al tema della crescita in senso largo, che reputo senza anima e senza strategia. Tuttavia, questa volta proverò a dirvi, per ogni titolo degli interventi su cui si misura il provvedimento, le ragioni per le quali lo reputo insufficiente, potrei dire "aria fresca". Dall'altro lato, invece, farò alcune considerazioni politiche sulle modalità con le quali si è giunti al voto di fiducia e sulle ragioni più profonde del perché, alla fine, questo Governo ricorre a un voto di fiducia su un provvedimento così banale.

Questo è un atto che interviene, per esempio, sul tema delle risorse idriche. È un tema fondamentale, decisivo anche per il nostro Paese in ambito europeo, su cui concentrare certamente azioni di sistema, legate a questioni che hanno a che fare con interventi infrastrutturali molto seri, per esempio relativi al contrasto della siccità e alla realizzazione di dissalatori. Sono due componenti chiave della soluzione del problema idrico. Per quanto riguarda gli interventi da parte del Governo sul tema dei dissalatori, "*zeru tituli*", non c'è un investimento, non c'è un'azione da parte del ministro Pichetto Fratin in questa direzione. Ci sono dichiarazioni, proclami di ogni genere, di ogni tipo, ma il Paese continua ad essere in grande difficoltà.

Interventi del Governo rispetto alla dispersione idrica: è una delle questioni più importanti sotto il profilo ambientale. Chi vi parla - lo sapete benissimo - non è un'ambientalista dogmatica, anzi io contrasto gli ambientalisti dogmatici, perché penso facciano tanto danno al Paese e all'Europa. Ma, per contrastare il tema della dispersione idrica, ci vogliono degli investimenti che hanno a che fare con una revisione strategica di pensiero e con una riforma delle aziende che operano nel campo idrico. Siccome qualcuno pensava che rendendo tutto pubblico il settore si sarebbero risolti i problemi del costo dell'acqua, bisogna che qualcun altro faccia mente locale, si renda conto che quella era pura demagogia e rimetta in piedi investimenti seri nel settore idrico, che non vedo.

Qui ci sono i due poli del problema: da un lato, chi sposa teorie demagogiche sulla questione dell'acqua pubblica e, dall'altro, un Governo che magari si dichiara contro l'ambientalismo dogmatico, ma non fa nulla in termini di riforma per cercare di cambiare e fare ciò quello che sarebbe essenziale per investire sul tema della dispersione, che è una cosa drammatica. È una cosa gravissima che in un Paese come il nostro ci sia ancora circa il 40 per cento delle reti che perde acqua. E poi parliamo di ambientalismo! *(Applausi)*.

Infrastrutture sul rischio idrologico e protezione dell'ambiente: altro tema di cui dovrebbe parlare in senso generale il decreto-legge in esame. Al di là dell'azione di primo intervento in emergenza, che avviene quando ci sono i disastri, noi vi stiamo dicendo dall'inizio di questa legislatura che è necessario dotarsi di una struttura che abbia una capacità sistematica di investimento per quanto riguarda il tema del contrasto al dissesto idrogeologico. Ciò significa fare infrastrutture, scolmatori e argini; realizzare briglie ed essere capaci di mettere in campo un piano rivoluzionario per questo Paese che non potrà essere realizzato subito - lo sappiamo bene - ma che nel tempo potrà determinare la possibilità di avere maggiore sicurezza.

Il Governo Conte aveva smantellato il piano messo in campo dal Governo Renzi, cioè quello di Italia Sicura. A fronte di questa sbagliata iniziativa da parte del Governo Conte, noi abbiamo ripetutamente chiesto di trovare un'alternativa: se non vi piace il nome Italia Sicura, cambiategli nome; oppure, se non vi piace l'idea che l'abbia fatto Renzi, cambiate la paternità. Mettete però questo Paese nella condizione di affrontare il rischio idrogeologico. *(Applausi)*.

Fatelo soprattutto per quanto riguarda l'entroterra, su cui andrebbe fatto un ragionamento che - di nuovo - non compare. Voi pensate davvero che il contrasto al dissesto idrogeologico possa avvenire solo intervenendo a valle? Oppure non capite che gran parte dei problemi nascono per lo

spopolamento delle aree interne e per l'impossibilità di avere azioni che favoriscano la permanenza delle persone e delle famiglie in quelle aree del Paese?

Per fare ciò non serve romanticismo, dicendo alle famiglie che sarebbe bello vivere come gli Amish nelle aree interne del Paese. No: bisogna essere in grado di mettere in campo azioni economiche, dando sgravi fiscali, facendo costare meno la scuola, offrendo il servizio di trasporto. Parlo di questioni concrete.

Voi, che siete del popolo e che esaltate il fatto di venire dal popolo, non parlate però mai del popolo. *(Applausi)*. Non parlate mai di quello che serve a questo Paese per evitare che le famiglie percorrano 40 chilometri, mentre basterebbe un piccolo ponte o un viadotto per collegare quella zona. Non ne parlate mai, né voi, né quell'altra parte del mondo politico, che invece si rinchiude dentro la comoda via di chi è già garantito e di chi non ha bisogno, perché magari vive nelle città dove esiste l'Alta velocità. In questo Paese il mondo si divide in due: quelli che hanno l'Alta velocità e quelli che non ce l'hanno. Quelli che non ce l'hanno sono italiani con meno opportunità, compresi i giovani. Se tu sei un giovane meritevole, capace e magari con ottimi profitti scolastici, ma vivi in un territorio isolato e non hai le possibilità economiche per andare in un territorio che ha facoltà, scuole e licei migliori, rimarrai per sempre una persona con meno opportunità.

Questi sono i concetti base della sinistra e delle pari opportunità, che non sono egualitarismo per tutti, ma sono pari opportunità per tutti. Questo dovrebbe essere il cuore di un ragionamento di riforma. Presenza di questi interventi in tema di dissesto idrogeologico e protezione dell'ambiente? Zero.

Passo al tema dei rifiuti. Siamo in un Paese che ha una produzione ormai alta di raccolta differenziata e con un divario tra Nord e Sud, sostanzialmente riferito alla presenza - o minor presenza - di impianti per la gestione e il trattamento dei rifiuti. Mi riferisco a impianti per l'organico, per la differenziata, per il compostaggio e per i termovalorizzatori, per eliminare il rifiuto e provare a trasformarlo in energia.

Anche qui: questo è un Paese che ha smesso di pensare completamente a questa strategia, lasciando e consegnando il tema della politica sui rifiuti solo ed esclusivamente alla facoltà o alle opportunità che si aprono con le aziende di Stato, senza mettere in campo una politica che sia in grado di aggregare. E ciò vale per il gas, i rifiuti e l'acqua.

C'è poi il tema dell'attrattività sulle imprese. Anche in questo caso il decreto-legge differenzia le opportunità tra Nord e Sud, riproducendo in modo persino banale quello che in passato era già stato fatto e quindi non rileva, perché ogni azione di incentivo, se non è applicata una riforma seria e strutturale del sistema, non va molto lontano.

Allora per quale motivo penso che avreste avuto bisogno di coinvolgere le opposizioni in un percorso di proposta e di miglioramento del provvedimento? Evidentemente la testa del ragionamento qui non c'è. Allora, in questi casi, forse è preferibile avere l'umiltà - chiamiamola così - che è anche un'opportunità, di cercare di coinvolgere l'opposizione. Invece voi che cosa fate? Mettete la fiducia su un provvedimento che è acqua di rose ed è in larga parte assolutamente inutile. Come dimostra l'intervento della presidente Meloni oggi all'Aula della Camera, voi cominciate ad aver qualche difficoltà. Cominciate anzi ad avere serie difficoltà, perché avete provato mille strategie, persino il fatto di provare a contare qualcosa in Europa, e non avete portato a casa niente, perché nell'ambiguità non si porta a casa niente. Nell'incapacità di avere un disegno di riforma del Paese, un Paese che ha una denatalità incredibile e una crescita zero, ci vuole un pensiero lungo e, quando il pensiero lungo non c'è, i nodi, nonostante le vittorie, nonostante il vento in poppa, nonostante i media a favore, cominciano a venire al pettine.

Posso dire la mia? Con l'atto di oggi, costruito senza la possibilità di un voto misurato qui dentro, ma con una fiducia e con la discussione di oggi, si svolta. Oggi - segnatevi questa data - è un giro di boa per questa amministrazione perché, con la discussione europea che si terrà oggi pomeriggio, cambia tutto qui dentro: voi non ve ne rendete ancora conto, siete distratti con i vostri telefonini, ma - ahimè - ho la sensazione che il percorso di questo Governo e di questa maggioranza da oggi cambi profondamente.

Voteremo contro la fiducia perché non si sottopone un provvedimento di così scarsa qualità al voto di fiducia. Voteremo contro la questione di fiducia, perché voi siete in una fase di debolezza e, di fronte

alla vostra debolezza, da noi una mano non l'avrete. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio subito che voteremo convintamente contro la questione di fiducia, per ragioni di merito e per il fatto che è stata messa la fiducia un'altra volta su un tema che vorrei sviluppare - già ieri ne abbiamo discusso - un tema che avrebbe meritato e meriterebbe un grande confronto.

È indubbio che la disunità economica sia un limite per l'Italia e che la difficoltà del Sud e del Mezzogiorno sia strutturalmente un'eredità. Non è colpa di questo Governo se la situazione sta in questi termini. Proprio per questo andrebbe valutata tutta la questione in qualche modo, cercando di dare un contributo. Invece, si è posta la questione di fiducia di fronte alla disponibilità da parte delle opposizioni a discutere di merito, perché oggettivamente bisognerebbe fare delle scelte che hanno una certa radicalità e intervengono su un indirizzo economico - e poi torno su questo aspetto - bisognerebbe intervenire sul sociale e non su una miriade di cose che sono un'elencazione e non spostano poi di fatto la situazione. A dirlo non sono io, ma lo dice l'Eurispes, che addirittura fa una fotografia e dice che non è accettabile che il 41 per cento sia al Sud, che in qualche modo è un altro Stato. Andrebbe affrontata la questione e non è per volere divino che debbano continuare a mantenere una distanza così ampia, perché negli anni Cinquanta e Sessanta non era così. Negli anni Cinquanta c'era il 51 per cento del reddito *pro capite* nel Meridione rispetto al Centro Nord; poi, negli anni Sessanta è arrivato al 60 per cento, per cui c'è stata un'inversione di tendenza.

Però vorrei sottolineare che questo fatto è avvenuto anche per le scelte di politica industriale. Vorrei sottolineare che lo Stato inventò l'IRI per lo sviluppo del Paese. Ho già citato, in quest'Aula, che addirittura il movimento operaio si è mobilitato per gli investimenti nel Mezzogiorno. Vorrei ricordare la più grande manifestazione dei metalmeccanici nel 1977 su questo indirizzo, proprio perché le scelte vanno fatte dal punto di vista della dimensione e quindi c'entrano le risorse. In questo caso le risorse oggi ci sarebbero. La responsabilità di questo Governo è che noi siamo di fronte al fatto che ci sono i soldi del PNRR e c'è la possibilità di andare a prendere i soldi dagli extraprofitti, cioè da chi ha avuto forti ricchezze in questo periodo di forte disuguaglianza e ha guadagnato molto. Bisogna andare a prendere le risorse in questi ambiti, per ridurre le differenze.

E voi cosa proponete e fate? Questo non lo fate, da un certo punto di vista. Dall'altro lato, avete inventato l'autonomia differenziata. Parliamoci chiaro e guardiamoci negli occhi: voi pensate davvero che la Lombardia (dove abito) sia così disponibile a modificare le proprie condizioni per favorire, ad esempio, la Calabria o un'altra Regione del Sud? Solo uno che sogna può pensare a questo. Ci devono essere degli atti politici di indirizzo. C'è bisogno di redistribuire. C'è bisogno di un Paese sostanzialmente unito e non diviso, non di venti staterelli che pensano di fare da soli. Perché dico questo? Lo dico perché è già avvenuto.

Impariamo ad esempio dalla Germania: non ha risolto tutti i problemi, ma certamente, quando ha fatto l'unificazione, ha speso cinque volte tanto quello che abbiamo speso noi, per cercare di dare almeno un segno di inversione di tendenza. Questo è il dato fondamentale. Invece noi questo non lo stiamo facendo. E allora come possiamo pensare di risolvere i problemi strutturali? C'è una migrazione dal Sud al Nord nell'ambito della salute: come pensiamo di risolvere questo problema? Lo risolviamo con l'autonomia differenziata? Pensiamo di risolverlo senza intervenire e senza cambiare quell'impostazione? Cosa c'è in questo decreto coesione? Nulla, su questo non c'è nulla.

Pensiamo che le infrastrutture siano il Ponte sullo Stretto di Messina? E poi da Ragusa a Palermo impieghiamo 8-10 ore di tempo? Dove stanno gli interventi strutturali che modificano questo? Oggi ci sono i soldi del PNRR, oggi sono a disposizione. Ma gli interventi non sono presenti in questo decreto-legge.

Sulla questione del lavoro, ho sentito che si è inneggiato positivamente alla bonifica di Bagnoli. Vorrei ricordare la bonifica dei siti ambientali, in particolare di quelli siderurgici, che è stata posta in essere quando era sottosegretario Antonio Pizzinato. Vorrei ricordarvelo, perché la stessa legge Bagnoli l'abbiamo utilizzata a Sesto San Giovanni; oggi, dove c'era la Falck, si sta costruendo il nuovo Istituto

Tumori e l'Istituto Besta, con un centro di ricerca. Stanno costruendo in quell'area bonificata grazie alla legge Bagnoli. Quindi, non è un'invenzione di oggi.

Però, guarda caso, magari in un posto ha funzionato, nel senso che è stata utilizzata. Oggi si sta costruendo il sistema sanitario pubblico a Sesto San Giovanni; da altre parti non è stato fatto e ci saranno delle ragioni. Il problema deve essere affrontato in questi termini. Le cose non si risolvono astrattamente: bisogna guardare in faccia alla realtà, cercare di capire cosa non ha funzionato e apportare modifiche. Ben venga questo dato, ma sono più di trenta anni che una legge va in quella direzione; non sono mancate le risorse, anzi sono state previste delle risorse. Il problema è che le cose non sono state fatte. Certo c'è la responsabilità di quelli che governavano, in questo caso, ma non si deve ripetere lo stesso errore in questa direzione. Bisogna cercare di dare una risposta. Tutto questo non c'è.

Inoltre - come ho già detto ieri e lo ripeto - qual è la vocazione che intendiamo dare per sviluppare? Ricordo che l'allora presidente Pistorio diceva che non c'era bisogno di andare in India a prendere gli ingegneri; a Catania la STMicroelectronics fece un grande investimento e si sviluppò, tant'è vero che oggi ha migliaia di lavoratori. Chi l'ha reso possibile? Ovviamente un intervento dello Stato. Dov'è ora la politica dello Stato di indirizzo economico in questa direzione? Le chiacchiere non modificano la realtà. Vi sto citando fatti che sono successi in questo Paese e hanno prodotto delle buone pratiche o delle cattive pratiche. La cattiva pratica va modificata e cancellata, mentre la buona pratica si dovrebbe provare a estenderla. Ma dove sta?

Si parla del Sud e dello spopolamento. Ebbene, c'è un'esperienza che a voi non va bene, ma che si chiama Riace, che ha dimostrato che era possibile rigenerare un paese in Italia. Un piccolo paese è rinato grazie al fatto di governare diversamente la questione migratoria. Adesso gli elettori hanno dato una risposta e hanno assolto politicamente - ma questo non è avvenuto solo a livello politico - chi ha avuto il coraggio di usare un modo diverso per ripopolare, per dare accoglienza e fare integrazione. Non vi va bene? Proponetene un altro. Questi sono fatti, non parole.

Un altro fatto è che si continua ad avere una forte dispersione scolastica nel Mezzogiorno, più che in altre parti. Cosa c'è in questo provvedimento che affronta il problema e dà una risposta alla parola "coesione"? Coesione è sviluppo, scolarità, servizi, è socialità. Per questa ragione siamo contrari.

Avremmo voluto non la questione di fiducia, ma fare una discussione di merito. Le nostre opinioni possono essere benissimo contestate, ma almeno si potrebbe tener conto di quanto diciamo, perché ha un senso e, quindi, si dovrebbe cercare di ascoltarci. Invece continuate a pensare che voi avete il vangelo in tasca, che avete tutte le ragioni e mettete la fiducia. Quindi, non può che esserci, da parte nostra, un voto fortemente contrario a questa impostazione, qui e nel Paese. *(Applausi)*.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il decreto-legge in esame prosegue nell'opera di perfezionamento della macchina amministrativa, per arrivare a un più puntuale utilizzo delle risorse destinate alle aree meno sviluppate del nostro Paese. Il percorso verso la riforma della politica di coesione collegata alla revisione del PNRR è necessario per dare un ulteriore impulso soprattutto alla crescita del Meridione. Peraltro, i dati diffusi mercoledì scorso dallo Svimez ci fanno vedere che il Sud è cresciuto in media dell'1,3 per cento nel 2023, e quindi più del resto d'Italia, che registra mediamente un più 0,9 per cento. Ci sono punte di crescita del PIL molto importanti in alcune Regioni meridionali, in particolare in Sicilia, dove si è raggiunto un 2,2 per cento.

C'è una ragione di fondo che motiva la necessità di una migliore razionalizzazione della spesa; ossia quella di non perdere nemmeno un centesimo dei fondi europei. Lo si può fare dando unitarietà strategica e visione comune delle principali politiche di sviluppo e coesione, ed è proprio quello che cerchiamo di fare con questo decreto-legge. Non dimentichiamoci che stiamo discutendo dei fondi che finanziano gli interventi della politica di coesione degli anni che vanno dal 2021 al 2027. Un puntuale utilizzo di questi fondi significa ridurre i divari territoriali che purtroppo ancora ci sono, nonostante - come abbiamo evidenziato - ci siano alcuni elementi che fanno ben sperare in una crescita migliore. Il

lungo lavoro della Commissione bilancio del Senato ha aggiunto 11 articoli agli iniziali 38, insieme a decine di ulteriori disposizioni. Gli interventi normativi riguardano i settori delle infrastrutture per il rischio idrogeologico, della protezione dell'ambiente, delle risorse idriche, dei rifiuti, dei trasporti, della mobilità sostenibile, dell'energia, della transizione digitale, della transizione verde, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese. Si tratta di una serie di programmi di investimento per complessivi 74 miliardi di euro, finanziati con risorse europee per 42 miliardi, alle quali si uniscono le risorse nazionali pari a 32 miliardi.

La *ratio* del complesso di norme è quindi quella di arrivare a un più puntuale coordinamento delle politiche nazionali e di quelle regionali, posto che la politica di coesione deve essere attuata in piena sinergia fra Stato e Regioni, una complementarietà degli interventi che deve riguardare sia gli accordi di coesione tra Stato e Regioni che l'utilizzo dei fondi del PNRR.

Trattandosi di un testo corposo, si è prestato a una vasta attività emendativa. Sono entrate nel testo tante altre disposizioni che riguardano - ripeto - soprattutto il Mezzogiorno, ma in generale gli enti del territorio e in questo il lavoro dei senatori di Forza Italia è stato particolarmente attento e puntuale sul testo ed è riuscito a far approvare tutta una serie di misure che rendano l'articolato più puntuale ed efficace. Le nostre proposte sono state accolte dalla Commissione bilancio, in particolare per quanto riguarda la presenza dei rappresentanti delle Province nella cabina di regia del PNRR, ma sono stati anche considerati prioritari gli investimenti del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), oltre agli investimenti per interventi di trasformazione digitale. Abbiamo proposto che la realizzazione degli interventi prioritari avvenga nell'ambito della rilevazione dei fabbisogni delle amministrazioni centrali, regionali e locali per rafforzarne la capacità amministrativa. È stata approvata anche una nostra proposta per la semplificazione della gestione della cassa vincolata. Ha già parlato ieri il senatore Occhiuto della modifica che è stata proposta da Forza Italia sull'assegnazione alla Regione Calabria delle risorse FSC per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico, come si è parlato delle disposizioni sui lavoratori portuali, sempre della Calabria, e la non applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sempre nella Regione Calabria. Abbiamo anche proposto di individuare per gli interventi nella ZES unica la centralità delle proposte delle Province, Città metropolitane o di Comuni sede delle Città metropolitane, così come sono state accolte le nostre modifiche al campo di applicazione dei crediti d'imposta nelle zone logistiche speciali in alcuni territori prima esclusi. Sono state accolte, ancora, le misure a supporto della struttura subcommissariale della Regione Puglia e inoltre l'istituzione di due fondi presso il MUR a favore di associazioni, fondazioni ed enti del territorio. Ancora, sono stati accolti i nostri ordini del giorno, tra cui quello che impegna il Governo ad abolire - questione molto importante - il redditometro, individuando un nuovo strumento per contrastare i grandi evasori. La norma del redditometro, secondo le indicazioni recepite positivamente anche dal viceministro Leo, dovrebbe entrare in uno dei prossimi decreti fiscali all'esame del Parlamento. Finisce il redditometro, ma non si ferma ovviamente la lotta agli evasori, che lo scorso anno ha consentito di recuperare 25 miliardi di evasione alle casse dello Stato. Ci saranno strumenti molto più sofisticati, molto più elaborati, ma meno invasivi del redditometro, che era uno strumento ormai obsoleto, grezzo, che creava solo confusione, senza in realtà stanare chi davvero non paga le tasse.

Siamo, dunque, in presenza di un decreto e di modifiche accolte che segnano un cambio di paradigma, che ora prevede un approccio pienamente improntato al risultato e il monitoraggio dei risultati ora viene fatto a livello centrale. Si punta altresì allo sviluppo delle tecnologie critiche, cioè di quei settori che hanno investimenti con un alto moltiplicatore, tra i quali i semiconduttori avanzati, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le biotecnologie. Ovviamente, per affrontare queste sfide viene previsto un ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i livelli di governo territoriale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Altro punto importante è quello di prevedere elementi premiali per chi centra gli obiettivi e poteri sostitutivi per chi, invece, non riesce a fare bene. Inoltre, viene rivista la disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; è anche prevista la revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo e la ricognizione dello stato di attuazione

degli stessi. Le zone di semplificazione e i benefici fiscali previsti per la ZES unica vengono estesi anche alle zone logistiche semplificate. Viene incrementato il Fondo di sostegno ai Comuni marginali da destinare ai consorzi industriali; ci sono, inoltre, misure per i Comuni svantaggiati, che avranno le risorse per sostenere economicamente le piccole e microimprese. I Comuni avranno anche risorse per realizzare alcune infrastrutture ritenute prioritarie.

Nel decreto-legge, inoltre, c'è ampio spazio a disposizioni che intendono affrontare il principale problema del Mezzogiorno, cioè l'incremento dei posti di lavoro, con misure che in parte hanno anche un respiro nazionale. Il testo reca misure in materia di ricerca e università, ma anche disposizioni in tema di istruzione rivolte a colmare i divari territoriali e infrastrutturali. Vi sono poi le disposizioni per favorire gli investimenti per la rigenerazione urbana e il contrasto del disagio socioeconomico e abitativo; altre disposizioni riguardano il recupero dei siti industriali, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno. L'approvazione del piano di azione per il Programma nazionale cultura è indirizzata in particolare al Sud come elemento per valorizzare un territorio certamente vocato al turismo. A specifiche operazioni del Programma sicurezza per la legalità 2021-2027 viene attribuita la qualifica di operazioni di importanza strategica. Da ultimo, vi sono misure per favorire gli investimenti del PNRR.

La Commissione bilancio ha anche introdotto delle disposizioni, che noi consideriamo molto positive, per affrontare la cronica carenza di segretari comunali e provinciali, che sono figure fondamentali per il buon funzionamento della macchina amministrativa a livello locale. In questo senso c'è ancora tanto da fare, fintanto che non saranno coperti i fabbisogni; noi suggeriamo quindi di valutare di ricorrere ai segretari comunali in pensione che si rendano disponibili a mettere a disposizione della pubblica amministrazione la propria esperienza negli anni successivi all'entrata in quiescenza.

Per queste ragioni, signora Presidente, i senatori di Forza Italia voteranno convintamente la fiducia sull'insieme di norme contenute nel decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto-legge in esame chiarisce senza ombra di dubbio che, se quelli precedenti erano accusati di essere i Governi dei *bonus,* delle elargizioni senza alcun criterio, almeno secondo qualcuno, ma che in realtà rilanciavano l'economia del Paese rispetto alle politiche di *austerity* che ci stanno di nuovo strangolando e che caratterizzano questo avvio asfittico di legislatura dal punto di vista di economia e crescita, questo, invece, può di sicuro essere etichettato come Esecutivo dell'incoerenza o della schizofrenia governativa. *(Applausi)*. Da una parte, infatti, assistiamo a una serie di provvedimenti che vanno nella direzione dell'accentramento, come abbiamo visto con alcune misure relative alla *governance* del PNRR, sui fondi per lo sviluppo e la coesione e anche nelle politiche per le ZES; dall'altra parte, vediamo l'autonomia differenziata sfrenata a vantaggio delle Regioni, che poi però mi domando come potranno dare attuazione a tali misure se tutti i fondi che hanno a disposizione vengono scippati e portati all'interno di un Ministero che sembra avere una certa bulimia amministrativo-gestionale delle risorse. Vediamo quindi fiorire le cabine di regia centrali per qualsiasi cosa: quelle del PNRR, poi, all'interno del cosiddetto decreto-legge Sud dello scorso anno abbiamo riformato il Fondo per lo sviluppo e la coesione con gli accordi di coesione, adesso vediamo la cabina di regia centrale su questi fondi, la riforma delle zone economiche speciali, che da otto diventano una unica: prima ognuna aveva il suo commissario e la propria autonomia, mentre adesso c'è un'unica struttura centralizzata. Ci sembra, insomma, che abbiate qualche difficoltà a decidere in che direzione volete andare: se l'obiettivo è quello di ridurre le disparità territoriali, avere migliore competitività, un'autonomia delle filiere strategiche, non potete pensare che, andando da una parte o dall'altra, riuscite a raggiungere obiettivi che in parte sono divergenti tra di loro, perché le autonomie implicano un'assunzione di responsabilità e una delega a chi gerarchicamente si trova al di sotto del Governo. Se però volete puntare sul coordinamento e sull'efficientamento delle risorse, dovete necessariamente accentrare. Decidete cosa volete fare da grandi, se grandi volete diventare. Per adesso, sentiamo solo tanti annunci e nulla di concreto. *(Applausi).* Annunci, dichiarazioni roboanti, come: "stop ai *bonus* a pioggia", "basta, bisogna fare politiche strutturali ed incentivi stabili", "riformiamo tutto, lasciamo fare chi vuole fare" come ha detto anche stamattina la Presidente del Consiglio.

Poi, una parte di questo decreto è dedicato a sfornare *bonus*: il *bonus* giovani, il *bonus* donne, il *bonus* "Resto al Sud", il *bonus* ZES. Non so se vi rendete conto che la vostra parola d'ordine è l'incoerenza, ma anche all'interno dello stesso decreto. Prima, infatti, avete approvato misure su cui eravate pienamente d'accordo che prevedevano maggiore partecipazione delle amministrazioni regionali e locali. Prima scippate l'autonomia, quindi, e poi date un contentino approvando un emendamento, bellissimo tra l'altro, che prevedeva maggiore partecipazione delle autonomie locali, processi di transizione generale, interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato. Di questa fantastica interoperabilità parliamo da anni e sembra sempre più difficile da raggiungere. Si parla poi di occupabilità di giovani, donne e dei disoccupati di lunga data, di formazione e istruzione della popolazione adulta, perché, giustamente, le persone non sono qualificate e quindi avete previsto alcuni strumenti, cancellando quel "poltronificio" che era il reddito di cittadinanza e sostituendolo con il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), che sta funzionando benissimo, come vediamo tutti.

Infine presentate progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita coi tempi di lavoro, perché avete capito che, per contrastare la denatalità, bisogna trovare strumenti di conciliazione. Infatti, mi aspettavo anche l'approvazione di qualche strumento di *smart working* per i genitori, per agevolare le famiglie di cui tanto vi riempite la bocca.

Ebbene, tutte queste meraviglie cui stavamo plaudendo in Commissione, che quasi ci spingevano a valutare un'astensione su questo decreto, le avete stralciate nel maxiemendamento che ci avete portato in Aula. Anche quel poco di buono che fate, dunque, entra dalla porta ed esce dalla finestra. Siete meravigliosi: nella vostra totale incoerenza, siete meravigliosi. *(Applausi)*.

Ovviamente, tutto questo si accompagnava a un'infinità di proposte respinte, come la messa in sicurezza della rete viaria, la transizione digitale dei territori, la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche. Neanche questo avete approvato. Va bene, teniamoci le scuole fatiscenti che abbiamo, sempre perché questo è il Governo delle famiglie, del futuro del Paese. Niente parti sociali nella cabina di regia: siete particolarmente allergici a questi discorsi.

Non avete neanche ripristinato la dotazione originaria del fondo perequativo per il Mezzogiorno. Quindi, le politiche di coesione le facciamo, ma con le briciole, e la sostanza, quella che abbiamo tolto, non ce la mettiamo: tre miliardi e mezzo, mica spiccioli.

Dimenticate che esistono realtà marginali anche nelle aree interne e montane del Centro-Nord Italia, per cui vi avevamo proposto un fondo specifico di soli 600 milioni: anche quello rispedito al mittente. Avevamo chiesto che, per gli interventi previsti al Sud, fosse destinato un 40 per cento specifico anche da parte delle aziende partecipate pubbliche. Improvvisamente, abbiamo scoperto che una cosa che è stata fatta con buoni risultati nel 2019, nel 2024 non si può più fare. Non si capisce bene perché.

Forse questo sarà un altro dei tanti buoni suggerimenti che vi diamo con i nostri emendamenti, che respingete, salvo poi ritrovarceli inseriti nei vostri testi governativi, come già capitato diverse volte. L'interesse per i cittadini italiani ci spinge a dirvi "bravi", quando quei pochi consigli buoni che siete capaci di capire li accogliete e li rendete realtà. Vi avevamo chiesto platee più vaste per i vostri *bonus*. Magari, se non li chiamate *bonus*, ci rendete anche un po' più difficile polemizzare nei vostri confronti e mettervi di fronte alle vostre incoerenze. Abbiamo scoperto che per ridurre la disoccupazione non possiamo trasformare i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, perché lo scopo del *bonus* è quello di aumentare i posti di lavoro, facendo finta di non sapere quello che tutti sanno, ossia che un'azienda che abbia tre dipendenti a tempo determinato, non ottenendo incentivi per la trasformazione di "x", "y" e "z" da tempo determinato a tempo indeterminato, li licenzia e assume "a", "b" e "c" a tempo indeterminato con il *bonus* che gli state fornendo voi. Il risultato è che l'occupazione non cambia e avrete lasciato a casa tre persone formate e qualificate per assumerne tre senza nessuna formazione; ma è l'unico modo per l'azienda per mantenere i *bonus*. Complimenti, voi di lavoro capite tutto.

Oltretutto, avevamo chiesto che questi vostri cari *bonus* escludessero i contratti intermittenti, che significano lavoro di pessima qualità (ma a voi non interessa, perché vi piace solo veder crescere il numero degli occupati), e i contratti a tempo indeterminato inferiori a venti ore settimanali, altrimenti stiamo parcellizzando il lavoro, non stiamo aumentando l'occupazione. *(Applausi)*.

Stiamo creando lavoro di pessima qualità e lavoratori poveri, a cui non date niente. State solo aumentando la povertà nel nostro Paese, come dichiarano tutti gli indicatori economici. Voi continuate a nascondere la testa sotto il tappeto.

Non avete neanche consentito l'accesso dei centri per l'impiego alla piattaforma SIISL, altrimenti come fareste ad agevolare le agenzie per il lavoro? Però poi l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), cioè l'erogazione della cassa integrazione per le partite IVA, quella sì, invece di essere condizionata alla partecipazione all'aggiornamento professionale, diventa "accompagnata". Quindi i poveri, gli ex percettori di reddito, sono obbligati a fare corsi di formazione e aggiornamento professionale, mentre le partite IVA, che tanto vi stanno a cuore, vengono solo accompagnate; poi chi se ne importa se truffano in qualche modo lo Stato, basta che i truffatori siano solo gli amici vostri. Vi piace tanto questa schizofrenia governativa! *(Applausi)*.

In conclusione, Presidente, mi sembra evidente e lampante che questo Governo agisce con profonda dicotomia tra una parte della maggioranza che tira verso la maggiore autonomia delle Regioni e l'altra parte che, invece, mira ad accentrare tutto nelle mani di pochi Ministeri che detengono il potere. Il risultato finale del tirare da una parte e tirare dall'altra, se non l'avete mai visto, è l'immagine delle torture medievali sui prigionieri incatenati con le mani di qua e i piedi di là e un rullo che tira e spacca in due la persona. Ecco, il risultato finale delle vostre operazioni può essere solo questo: spaccare in due il Paese. Non ve ne rendete conto e, se ve ne rendete conto, non ve ne importa assolutamente niente, ma solo questo è quello che potrete ottenere, con questo modo assurdo di procedere sulle spalle dei cittadini italiani.

Ma perché non fate l'unica cosa sensata che potete fare per questo Paese? Se le Regioni non vi piacciono, non le ritenete adeguate a svolgere compiti così importanti, sopprimetele, cancellatele, siate coerenti con le vostre idee per una volta. *(Applausi)*.

Noi comunque, in coerenza con le nostre idee, voteremo convintamente contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

TESTOR *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTOR *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare lei, il Governo e i colleghi. Devo dire che gli interventi che vengono dalle opposizioni stimolano, perché la fantasia con cui viene raccontata la strategia di Governo ha davvero dell'incredibile.

Oggi approviamo il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge e si conclude l'esame in materia di politiche di coesione. Ringrazio la 5a Commissione e i relatori per il lavoro proficuo e ordinato che è stato svolto.

Il provvedimento è volto a definire un quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea nei settori strategici.

L'Italia è un Paese che offre innumerevoli possibilità di sviluppo: grande opportunità viene data proprio dalle caratteristiche morfologiche e climatiche. Il nostro Paese non è però riuscito a far fruttare le risorse che negli anni gli sono state assegnate. Sono forse mancate una visione d'insieme e una strategia. Ora è probabilmente il momento, come è stato detto, di diventare grandi, prendere le risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Fondo di coesione e iniziare ad avere una visione d'insieme.

Troppo spesso abbiamo visto infrastrutture che possono essere definite cattedrali nel deserto, che magari vengono realizzate con le risorse che ci sono state assegnate, ma che poi non hanno una destinazione, restando inutilizzate. Questo, in un periodo in cui le risorse e i sacrifici degli italiani sono tanti, non deve più accadere.

Credo che occorra una strategia per colmare i divari territoriali ed è importante avere ben chiaro l'obiettivo degli investimenti, con un grande coordinamento di raccordo tra lo Stato e le Regioni, proprio per non sprecare questa grande opportunità.

Sappiamo benissimo che la dispersione idrica nel nostro Paese è pari al 42,4 per cento. Devo dire che i Governi che ci hanno preceduto hanno pensato di risolverla con il cosiddetto *bonus* rubinetti. Noi, in questo momento, pensiamo che la soluzione sia ben altra.

Quanto alle infrastrutture per il rischio idrogeologico, mi trovo d'accordo con la collega Paita. È vero, non si può pensare di realizzare le infrastrutture a valle, ma bisogna partire dalla montagna. Visto che lei ha sottolineato che i senatori di centrodestra sono distratti dal telefono, bisogna informarla che in Commissione affari costituzionali si sta lavorando sul decreto montagna del ministro Calderoli, che va proprio nella direzione di mantenere vivi i territori di montagna. *(Applausi)*. È forse un po' distratta e magari non è a conoscenza di quello che succede nelle altre Commissioni.

Quanto al ciclo dei rifiuti, è chiaro che bisogna arrivare a chiuderlo.

Con riferimento al tema dei trasporti e della mobilità sostenibile, è evidente che Stato e Regioni debbano coordinarsi in tema di infrastrutture affinché siano complementari e consentano il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati, ossia interconnettere il Paese.

Quanto all'energia, in questi anni di guerra abbiamo scoperto quanto vi sia la necessità non solo di energia *green*, ma anche di essere autonomi.

Vi sono poi i temi del sostegno allo sviluppo, dell'attrattività delle imprese e della transizione digitale e verde. Tante risorse vengono stanziate, soprattutto per i giovani. Penso alla misura Resto al Sud 2.0. È importante cercare di creare nuova imprenditorialità e dare supporto ai giovani perché restino nella loro terra e creino lavoro. Stiamo parlando di 3 miliardi di decontribuzioni che vanno proprio verso i giovani e le donne svantaggiate. Occorre creare lavoro soprattutto per i giovani, dando loro la possibilità di stare nella propria terra, avere una busta paga e una casa. Questa credo che sia una cosa di non poco conto.

Soprattutto, come dicevo, bisogna incentivare il lavoro autonomo, imprenditoriale e dei liberi professionisti. Noi abbiamo tanti cervelli che purtroppo scappano all'estero perché non trovano la possibilità di poter esprimere la loro capacità nel nostro Paese. È ora di mettere in pratica queste cose.

C'è poi il tema del *bonus* per la zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.

Credo che in questo decreto coesione, che viene convertito oggi in legge, abbiamo trattato temi veramente importanti per riuscire a cercare di colmare quel *gap* che si è formato negli anni tra Nord e Sud e forse si è cercato, anche nella narrazione di questi giorni, da parte delle opposizioni, di nascondere l'ottimo lavoro che sta facendo il Governo, cercando di demonizzare l'autonomia.

Ebbene, signori miei, ve lo dice una donna che viene da una terra autonoma: io sono orgogliosamente ladina, orgogliosamente trentina e quando mi confronto con voi, quando vi porto la mia realtà e vi racconto il mio territorio, vi sento dire: tu vivi in un altro Paese, tu sei fortunata. Oggi noi vogliamo condividere questa fortuna con tutte le Regioni italiane *(Applausi)*, dare la possibilità a tutte le Regioni italiane di crescere in base alla responsabilità, perché amministrare significa essere responsabili, significa avere piena conoscenza del territorio che si amministra, significa gestire le risorse portando i servizi migliori ai cittadini. Se voi siete contro questo concetto, significa che non avete fiducia nei vostri amministratori, perché chi si candida per amministrare, che sia un Paese o sia una Regione, deve prima di tutto essere responsabile e portare le risposte ai propri cittadini *(Applausi)*.

Del resto, la legge sull'autonomia parte proprio dalla riforma del Titolo V, che, come vogliamo ricordare, è stata approvata nel 2001 con il Governo Amato. Questa è una legge quadro che quindi disegna le regole, la cornice di regole per dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata che si andrà a definire negli anni. Voi agitate uno spauracchio e dite che ogni Regione sarà diversa dall'altra; forse avete dimenticato di dire che per legge è previsto che bisogna individuare i livelli essenziali delle prestazioni, che per legge è previsto che bisogna quantificare i costi dei LEP e se le risorse saranno maggiori, lo Stato, visto che lo prevede per legge, dovrà automaticamente trasferire le risorse necessarie per garantire i LEP uguali a tutte le Regioni.

Resto veramente basita dalla vostra narrazione, quando dite che c'è una dicotomia, come ho sentito prima, perché in questo momento lo Stato trasferisce alcune delle sue competenze alle Regioni. Mi viene in mente l'ex ministro Boccia, che nel 2019 - io ero già in Senato - era Ministro agli affari regionali e lui stesso diceva che l'autonomia non è né di destra né di sinistra, ma è nella Costituzione e va attuata. Sono rimasta abbastanza stupefatta dalla sua reazione, quando è stata esposta una bandiera regionale. Vorrei ricordare al Ministro che noi tutti qui rappresentiamo una Regione, rappresentiamo un territorio; noi tutti rappresentiamo quell'identità e le persone che ci hanno votato ci hanno mandato

qui proprio perché rappresentiamo un'identità, una storia e una cultura. Noi non vogliamo assolutamente omologarci perché siamo in un Parlamento, vogliamo restare quelli che la gente ha votato. *(Applausi)*.

Concludo, signora Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier e vorrei concludere con una frase che fu di Alcide De Gasperi: «politica vuol dire realizzare». Ecco, il Governo sta facendo questo e noi siamo sulla strada giusta. *(Applausi)*.

MANCA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, il Gruppo Partito Democratico voterà contro la questione di fiducia, che a nostro avviso il ministro Ciriani e il Governo hanno posto in maniera frettolosa e non credo nobile per il ruolo che quest'Aula deve assumere sempre di più come luogo di indirizzo nella fase difficile di conversione di un decreto. Una fiducia che i numeri in Parlamento oggi certamente vi consentiranno di confermare. Una fiducia, signora Presidente, che tuttavia, se guardiamo in faccia il Paese reale, si sta più velocemente del previsto affievolendo nel rapporto tra la vostra maggioranza, il vostro Governo e il Paese reale.

Ve lo diciamo ora per allora: non pensate di interpretare la vostra sconfitta elettorale alle elezioni amministrative nelle più importanti città attribuendo la responsabilità alle regole elettorali. Peggio ancora quando chiamiamo in campo la partecipazione dei cittadini. Signora Presidente, lei sa bene quanto noi che, per recuperare partecipazione, è necessario valorizzare la credibilità delle istituzioni e il ruolo dei partiti. Non ci si arriva attraverso le modifiche delle leggi elettorali che servono ad una maggioranza *(Applausi)*; ci si arriva presentando proposte concrete, ci si arriva cominciando ad interpretare il ruolo nobile di queste istituzioni, non esautorando il ruolo del Parlamento o negando la funzione fondamentale della rappresentanza.

La legge n. 81 del 1993 è una buona legge: ha garantito trent'anni di stabilità al sistema delle autonomie locali ed è anche riuscita a caratterizzare e a valorizzare il ruolo del sindaco nelle sue funzioni fondamentali, che l'elezione diretta peraltro gli ha attribuito. È una legge che ha attraversato tutte le maggioranze parlamentari e attribuire alle regole la responsabilità di un primo vostro logoramento evidente nel rapporto tra voi e il Paese è l'ennesima scorciatoia che attacca i principi basilari della nostra democrazia. Noi non ve lo consentiremo. *(Applausi)*.

Lo dico con altrettanta chiarezza: state operando ferite evidenti, con l'autonomia differenziata e con il premierato, che, insieme alla riforma della giustizia, a nostro avviso minano le necessarie cooperazioni istituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali. Nel procedere in questo scontro - ecco perché vi chiediamo di riflettere attentamente - noi compromettiamo anche il principio fondamentale di sussidiarietà, necessario e indispensabile per dare piena attuazione non solo alle politiche di coesione, ma anche alla più complessa, unica e straordinaria opportunità nelle nostre mani, quella della piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fermatevi, perché non è con i conflitti tra le istituzioni che si può governare un grande Paese. Dovete fare un salto di qualità. Non basta più - lo dico, Presidente, anche interpretando le parole del ministro Fitto di ieri sera - la retorica del sempre opporsi al passato. Il passato verrà giudicato dagli storici; a questa maggioranza il Paese chiede di garantire un futuro, chiede di garantire una prospettiva, una visione. La nostra preoccupazione principale dentro questo decreto è stata esattamente questa: provare a far emergere e correggere le tante contraddizioni che in questo decreto sono purtroppo ancora contenute.

Non riusciamo a capire come stia insieme una voglia evidente di abbreviare i tempi, di correggere i percorsi, di non interpretarli anche nel rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali, esclusivamente richiamandosi all'efficienza e alla velocità, quando dovremmo avere ben in testa il principio di legalità e di cooperazione istituzionale. *(Applausi)*. Non capiamo, tra l'altro, come si può spingere verso processi di centralizzazione che, nel decreto originale approvato dal Consiglio dei ministri, avevano addirittura trascurato il ruolo degli enti locali, delle Regioni delle Province e poi, dall'altra parte, venderci l'autonomia differenziata come una grande opportunità per il Paese. *(Applausi)*. Voi state lacerando le istituzioni, senza avere un'idea di come le istituzioni invece, per poter raggiungere

obiettivi importanti, devono cooperare insieme.

Signora Presidente, il PNRR discende da quella che considero la più importante operazione in sede europea che dopo la pandemia abbiamo costruito. Noi ci sentiamo parte di quel nuovo volto dell'Europa che, dopo una pandemia, decise non solo di affrontare insieme l'acquisto dei vaccini, interpretando bene il ruolo della scienza, della conoscenza, della competenza, ma soprattutto di spingere importanti investimenti, una parte di essi anche a debito comune. È la politica del Next generation EU, che ha dato all'Europa un nuovo volto che a noi piacerebbe riprendere. Il futuro di fronte a noi richiede infatti un'altra volta un investimento europeo per aggredire i temi delle transizioni e delle trasformazioni, e non di negare, come state facendo, o voler addirittura attribuire al passato la responsabilità delle difficoltà del presente.

Chiunque ha vissuto esperienze amministrative sa bene che molti dei dati che voi nelle conferenze stampa con grande abilità siete in grado di promuovere derivano da risorse che i Governi precedenti hanno stanziato. Per realizzare un investimento occorrono i tempi necessari per un percorso e un processo. L'occupazione e la crescita economica in questo Paese tiene grazie agli investimenti che i Governi precedenti avevano determinato. Anche sulle politiche di attuazione europea non è vero che tutto quello che è stato fatto in passato era un errore. Lo dico perché gli accordi con le Regioni che insistono sull'FSC sono accordi decisivi e voi avete completamente saltato il cuore e l'essenza delle politiche di coesione, che, per quello che ci riguarda, richiedono formazione delle risorse umane. Se andate a vedere l'origine e la radice fondamentale dei fondi di sviluppo e coesione, questi hanno nelle politiche della formazione delle risorse umane la loro centralità; altro che cabine di regia nazionali, che di fatto saltano o bypassano il ruolo delle Regioni. Voi vi state avvicinando, con questi provvedimenti, ad una definizione che rende sempre più bilaterale la negoziazione dei processi di attuazione.

Se, come dice il ministro Fitto, tutto va bene, non vedo le ragioni per le quali riteniate inutile il ruolo del Parlamento. Dovete portare in Parlamento un monitoraggio dell'attuazione *ex post* ed *ex ante* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono troppe le aree di ambiguità. La crescita economica, la buona e piena occupazione, la riduzione dei divari territoriali non si raggiungono con le conferenze stampa, né con le relazioni che portate in Parlamento; si raggiungono se diamo il via ai cantieri, se abbiamo un progetto di sviluppo economico e sociale che metta al centro la buona e piena occupazione. La stessa formazione è l'essenza delle politiche della coesione. Diciamoci la verità, o siete Mandrake oppure non si può saltare il più importante investimento per ridurre le disuguaglianze in un sistema territoriale, ossia l'investimento sulle risorse umane. I divari territoriali nascono proprio dalle differenze di capacità di reagire ai cambiamenti. Anche il tasso di occupazione femminile, oltre a politiche importanti per i servizi alla persona, oltre a politiche necessarie per la genitorialità, richiedono ovviamente di sapere che cosa formare e su che cosa formarci.

Voi non avete un'idea dello sviluppo economico se le transizioni ambientali, sociali e digitali vi spaventano; sono un problema, anzi per voi sono il problema. Per questa Europa rischia di diventare un problema se non ci mettiamo la testa e non capiamo che le transizioni ambientali, digitali e sociali debbono rappresentare una straordinaria opportunità dentro la quale dobbiamo portare il lavoro, e dentro la quale, per portarci l'Italia, dobbiamo fare un investimento più grande possibile sulle risorse umane. Non si scappa. Abbiamo bisogno di più scuola, di più qualità formativa; abbiamo bisogno di superare il concetto che l'immigrazione è una clava per gestire il consenso. L'immigrazione, di fronte all'inverno demografico, è una necessità da gestire nella legalità, perché a noi mancheranno le risorse umane per aggredire le grandi trasformazioni che abbiamo di fronte, e mancheranno le risorse umane per qualificare la nostra manifattura. Voi purtroppo confondete tutto questo con la propaganda, con la conferenza stampa, con l'abilità che riconosciamo sul piano politico a voi ed anche al ministro Fitto di una retorica che ci racconta un progetto, che però è senza le radici per essere attuato, perché state scardinando la coesione territoriale del nostro Paese e la capacità di lavorare insieme nella legalità, in una cooperazione istituzionale che negate alle radici per ragioni di propaganda e di consenso. Non cercate scorciatoie, abbiamo bisogno di un nuovo volto dell'Europa e di interpretare gli enormi cambiamenti che abbiamo di fronte come un'opportunità e non come un problema. Certo, dobbiamo spingere verso la transizione ambientale, sociale e digitale il lavoro, ma dobbiamo avere ben presente

che occorre guardare alla piena e buona occupazione. Dovete cambiare l'agenda delle riforme: portate in Parlamento quelle che servono al Paese, non quelle che servono a unire la maggioranza e spaccano l'Italia. *(Applausi)*.

Questo è il passaggio più importante: abbiamo bisogno di affrontare il problema dei salari, della sanità, del lavoro, della buona e piena occupazione; abbiamo bisogno di un'idea dello sviluppo industriale, altrimenti non sapremo mai chi e cosa formare.

Pertanto voteremo contro questo provvedimento e la vostra fiducia. *(Applausi)*.

LIRIS *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS *(FdI)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, membri del Governo, questa è una di quelle giornate che, al contrario di quanto ho sentito finora dai banchi dell'opposizione, per quanto mi riguarda, danno orgoglio e nobilitano il nostro ruolo, perché fra i 42 miliardi dei fondi europei e i 32 dei fondi nazionali, stiamo parlando di 74 miliardi, quindi una quota importante di quello che può essere poi l'*input* in termini di coesione e di soluzione di tanto divario territoriale fra Nord e Sud, ma anche all'interno dei vari contesti territoriali, di divisioni e differenze fra aree interne e aree costiere. Ebbene, nonostante il grande stanziamento, il tema dei temi non è l'impegno economico, come sottolineava ieri il ministro Fitto, e non è il quantitativo economico, che comunque è ingente e importante e può essere rivoluzionario per tante situazioni che stiamo affrontando tutti quanti insieme, ma è la qualità della spesa e l'attenzione che viene posta per migliorare la qualità della spesa di questo ingente stanziamento economico.

Ad oggi, abbiamo davanti agli occhi come non funziona il modello di spesa: lo abbiamo visto tanto nel disegno di legge sul PNRR, quanto nel disegno di legge sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e oggi lo vediamo nel disegno di legge sulla coesione; se c'è stata un'illuminazione politica e amministrativa che il Governo Meloni ha adottato dal primo momento, è stata proprio quella di aver posto questa cabina di regia che riuscisse a coordinare gli interventi a livello nazionale per coprire tutte le zone, tra Regioni più ricche e Regioni più povere e all'interno delle stesse Regioni, evitando sovrapposizioni di investimenti e coordinando fonti di finanziamento differenti, laddove probabilmente questi finanziamenti potevano non cadere a terra e non essere cantierabili, laddove c'erano scadenze e incompatibilità con le opere da realizzare. Ebbene, tutto questo non è stato poi trasformato in qualcosa che diventa accentramento e delegittimazione del territorio delle Regioni, tutt'altro: le Regioni sono protagoniste e continuano ad esserlo, laddove però una cabina di regia centrale verifica se ci sono errori o finanziamenti non adottati e non calati a terra e se la capacità poi delle Regioni di portare avanti i lavori e trasformarli in cantieri si manifesta soltanto in teoria.

Pertanto, ho visto con i miei occhi i casi in cui era necessario che il Ministro andasse direttamente a verificare, Regione per Regione, lo stato d'avanzamento dei lavori e della spesa, tanto sulla coesione e sul PNRR, quanto sui fondi strutturali. La cabina di regia oggi può essere decisiva, per questo era necessario un modello diverso nei casi in cui quello vecchio non funzionava e aveva dimostrato di essere ormai arrivato lungo nelle traiettorie e negli obiettivi e soprattutto sterile per quanto riguarda la cantierabilità degli eventi.

Il decreto-legge punta inoltre l'attenzione e accende i riflettori su temi importanti. Non è un generico strumento per manifestare intenti positivi di trasformazione e investimenti per il Paese, ma individua temi specifici, come il rischio idrogeologico, le risorse idriche, le infrastrutture, il ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la transizione digitale. Pensiamo proprio alla dispersione idrica, di cui sentivo parlare in qualche intervento della minoranza, a fronte di infrastrutture idriche ormai vetuste e ammalorate, che oggi non hanno più la stessa *performance* di quando sono state costruite, mentre l'acqua è certamente un elemento importante, che va salvaguardato.

Questi sono gli interventi che a noi interessano, che portano coesione e che determinano un'eliminazione o comunque un abbattimento del divario tra le Regioni. Le politiche di coesione, infatti, servono proprio a questo: all'inclusione e alla legalità. Non voglio fare polemica, ma questo è il nostro concetto di legalità e di inclusione, questo per noi significa abbattere il divario tra ricchi e poveri o tra chi ha la possibilità di lavorare o formarsi e chi non ce l'ha. Il nostro concetto di legalità, ci

dispiace, ma è molto diverso da quello di una parte dell'opposizione e della stampa, che riesce ancora a giustificare chi occupa illegalmente degli appartamenti. *(Applausi)*. Il nostro concetto di legalità non è questo, ma è quello di abbattere il divario tra chi non ha opportunità e chi le ha, tra chi vive in Regioni più ricche e chi in Regioni più povere. Non accettiamo che gli onesti e le famiglie che rispettano le regole debbano fare la fila per aspettare che appartamenti vengano liberati dalla Salis e compagni. Questa per noi non è legalità. *(Applausi)*. Mi viene da sorridere, se penso a come una parte dell'opposizione va ancora parlando di fascismo e antifascismo, di storia e di preistoria, e ancora non riesce a fare i conti con conquiste di civiltà ormai secolari come la proprietà privata. *(Applausi)*. Non riesco a capire come facciate a giustificare ancora questa parte di opposizione dalla quale, comunque, non prendete le distanze.

Perdonatemi, mi rivolgo alla parte della minoranza che sta in Commissione bilancio con me. Ho sentito quasi un'ansia da prestazione nel dover giustificare il fatto che all'interno della 5a Commissione non ci fossero abbastanza astio e opposizione e che il clima di armonia istituzionale utilizzato per affrontare i temi fosse quasi una *diminutio* nei confronti della minoranza. Invece voi dovete essere orgogliosi se nella Commissione bilancio si parla nel merito dei contenuti, si affrontano gli argomenti, si fanno emendamenti migliorando il decreto-legge e non si fanno folklore o ostruzionismo. Faccio quindi i complimenti a quella parte della minoranza che all'interno della 5a Commissione ha contribuito a migliorare il decreto-legge in sede di conversione in legge, approvando emendamenti come quello sul 5G o quello sulla Tari, che vanno incontro alle esigenze dei Comuni. Questo significa fare istituzioni e occuparsi della cosa pubblica: non fare ostruzione o folklore, ma riuscire a lavorare in maniera armoniosa e istituzionale, certamente nel rispetto delle prerogative di maggioranza e di minoranza e non lasciando vane le prospettive e quegli spazi a carico della minoranza.

Pertanto, prima di entrare nel merito, vorrei ringraziare i relatori, con una speciale menzione per il collega e amico Gelmetti, per il presidente Calandrini, per il Governo, nelle persone del sottosegretario Siracusano, del ministro Ciriani e del ministro Fitto, che ha portato avanti questo provvedimento.

Vorrei poi dire che in questo provvedimento sono compresi il fondo perequativo per le infrastrutture, in particolar modo del Sud Italia, un aumento dal 35 al 40 per cento della spesa e degli investimenti per il Sud Italia e cinque miliardi per l'occupazione. Ebbene sì, per l'occupazione: non certo quella delle case o dei divani, ma intesa come lavoro per tanti nostri giovani, che vedono oggi delle prospettive anche nel Sud Italia, dove, grazie a quei cinque miliardi, abbiamo una decontribuzione del 100 per cento per giovani e donne, investimenti importanti per quanto riguarda la formazione, la scuola e l'università e tre miliardi per quanto riguarda la rigenerazione urbana delle città medie e delle piccole città.

Vi sono investimenti che non si vedevano da tempo per quanto riguarda i sistemi informativi della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Così si combattono la mafia ed il terrorismo: investendo in tale direzione. Questa per noi è legalità: investire nella direzione giusta, spendere bene i soldi, programmare e avere una cabina di regia centrale, laddove le Regioni non dimostrano di essere all'altezza, ma mettendole in condizioni di fare le proprie scelte, spendere i propri soldi e dimostrare quello che valgono.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,53)

(*Segue* LIRIS). Signor Presidente, lo Stato interviene come cabina di regia e anche come soggetto giudice, laddove le Regioni dimostrano di non essere all'altezza del proprio compito.

In conclusione, rivolgo un appello a tutta l'Assemblea a votare un tipo di provvedimento così importante tutti quanti insieme e dare ai nostri cittadini il messaggio che esiste uno Stato, una Nazione, che è sempre più centrale nelle dinamiche nazionali e internazionali, ha una centralità nello scacchiere europeo e internazionale e ha la capacità, attraverso Giorgia Meloni, e il nostro Esecutivo e le doti amministrative e politiche del ministro Fitto, di fare la differenza.

A tutti coloro che si augurano il fallimento dell'Italia e che venga considerata sempre meno nello scacchiere e che, attraverso una stampa loro amica, provano a far passare messaggi sbagliati sul nostro Paese, dico che, attraverso il nostro instancabile ministro Fitto e la nostra bionica Presidente del

Consiglio, saremo costretti a deluderli ancora.
Ed è con questo messaggio che orgogliosamente dichiaro il voto favorevole della mia compagine, del mio partito e della mia famiglia di Fratelli d'Italia, augurando che anche voi possiate fare uno scatto d'orgoglio ed essere partecipi di una pagina importante della nostra Nazione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Galliani).
Visto che la nazionale di calcio giocherà fra poco, l'estratto non poteva che essere il senatore Galliani. Speriamo sia di buon auspicio.
Invito la senatrice Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani.
(La senatrice Segretario Murelli fa l'appello).
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CASTELLONE - ore 11,56 -).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	80
Favorevoli	97
Contrari	62
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 60.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15, con la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 15,09).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 (ore 15,09)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), della lettera e) del punto 1, della lettera a) del punto 2 e della lettera a) del punto 3 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), dei punti 2 e 8 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 e dei punti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11 della proposta di risoluzione n. 6. Reiezione delle premesse e del punto 8 della parte dispositiva della proposta di

risoluzione n. 2 (testo 2), delle premesse e delle lettere a), b), c), d), f) e g) del punto 1, delle lettere b), c), d), e), f) e g) del punto 2, della lettera b) del punto 3 e dei punti 4, 5 e 6 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), delle premesse della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), delle premesse e dei punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5 e delle premesse e dei punti 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024».

Nella seduta di questa mattina il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha consegnato il testo delle sue comunicazioni, che ha già reso alla Camera dei deputati.

Eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto l'onorevole Presidente del Consiglio per la sua relazione: una relazione improntata a coerenza, a senso di responsabilità, a visione dell'interesse nazionale. Ringrazio anche il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per il lavoro davvero immenso che ha svolto in questi mesi, insieme al sottosegretario Matilde Siracusano.

Il Governo Meloni è l'unico, tra i Governi dei tre principali Paesi dell'Unione europea, a essere stato premiato alle elezioni europee, con un risultato storico. *(Applausi)*. Eppure, c'è chi pensa di avere il destino dell'Unione per sempre nelle proprie mani. C'è chi crede che la volontà popolare possa talvolta passare in secondo piano. E questo atteggiamento da Gattopardo è un ostinato tentativo di non voler confrontarsi con la realtà.

Siamo all'inizio di un nuovo capitolo nella storia dell'Unione e la nostra Nazione, Paese fondatore del grande sogno che è l'Europa, riprende il ruolo che le spetta, con dignità e a testa alta. Il prossimo Consiglio europeo rappresenta non una tappa, ma una nuova partenza per il rilancio politico dell'Unione. Esattamente oggi, settantanove anni fa, veniva approvato lo Statuto delle Nazioni Unite, per un ordine mondiale libero, fondato sullo Stato di diritto. Proprio nel solco di questa appartenenza, un'Unione sempre più integrata e organica con l'Alleanza atlantica è il fulcro essenziale di un'architettura di difesa e sicurezza comune in grado di garantire stabilità e di prevenire e affrontare le crisi globali in modo responsabile.

Responsabilità significa anzitutto guardare in faccia la realtà di due guerre di aggressione che devastano l'una una Nazione dell'Europa, l'Ucraina, l'altra il Medio Oriente. La prima, la criminale guerra di Putin, è direttamente sostenuta sul piano militare, politico e della disinformazione da Cina e Corea del Nord, governate entrambi da sistemi comunisti, e dall'Iran, regime islamico e fondamentalista. La seconda guerra, quella in Medio Oriente, è la guerra di aggressione di Hamas, sostenuta e teleguidata da Teheran, contro l'esistenza stessa dello Stato e del popolo di Israele.

La risoluzione di maggioranza, che oggi presentiamo, incoraggia il Governo a prendere ulteriori misure nei confronti degli aggressori. Ecco perché, oltre ad assicurare all'Ucraina il massimo sostegno per tutto il tempo necessario, la risoluzione invita il Governo a far sì che i responsabili di tutte le atrocità commesse contro il popolo ucraino - penso alla disumana deportazione di bambini ucraini per azzerarne l'identità stessa della Nazione Ucraina - siano perseguite come prevedono il diritto e la giustizia internazionale. Al tempo stesso, si devono condannare con la massima fermezza massacri, violenze e sequestri di ostaggi perpetrati da Hamas.

La proposta di risoluzione di maggioranza chiede di sostenere gli sforzi per giungere a una soluzione basata sul principio dei due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all'interno di confini sicuri e riconosciuti, così come prevede la risoluzione dell'ONU n. 2735. Anche il G7 si è concluso con posizioni nette, chiedendo esplicitamente all'Iran l'immediata interruzione della sua attività destabilizzante nella regione; il Corpo dei *pasdaran* esercita un potere dominante in quella regione ed è un'organizzazione terrorista già sanzionata da diversi Paesi. Le conclusioni del vertice G7 sono un importante dato politico per il nostro Paese, che deve essere motivo di orgoglio in quest'Aula.

Al G7 sono state riconosciute priorità importanti per l'Italia, che rientrano pienamente in questo Consiglio europeo: penso al Piano Mattei e alle politiche migratorie. È in questi due casi che l'approccio italiano è diventato l'approccio europeo. Guardiamo ad esempio alle realizzazioni immediate e concrete del Piano Mattei, con la *partnership* per le infrastrutture globali e gli investimenti; la sinergia fra Italia e Stati Uniti in Kenya per sfruttare l'energia geotermica; la realizzazione del Corridoio di Lobito con il Global Gateway dell'Unione. Sono tutte realizzazioni menzionate e spiegate da Presidente del Consiglio nella sua relazione.

Il G7, presieduto dall'Italia, ha riconosciuto e adottato nella sostanza politica le stesse linee sostenute dal Governo Meloni nella ridefinizione anche del patto su migrazione e asilo, recepite in cinque regolamenti europei (realizzazione riconosciuta di successo dalla maggioranza degli Stati membri dell'Unione), il protocollo con l'Albania, così come gli accordi UE-Egitto, UE-Tunisia.

Altro punto della proposta di risoluzione di maggioranza è quello che il presidente Meloni, nel recente incontro con il primo ministro Orbán, ha definito come riunificazione piuttosto che allargamento. Si tratta dei Balcani occidentali. Circa l'adesione dell'Albania, da sempre l'Italia ne è grande sostenitrice, così come per tutti i Balcani occidentali. È un punto esistenziale per l'intera Unione quello della riunificazione. È pure di grande soddisfazione il progresso dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldova; deve essere mantenuta un'altissima attenzione su quanto accade in Georgia.

Infine, nella proposta di risoluzione di maggioranza evidenziamo l'Agenda strategica dell'Unione per lavorare per un'Europa competitiva e autonoma nei settori strategici, perché le attività industriali e produttive siano al centro. Vogliamo politiche *green* sostenibili sotto il profilo economico, sociale e politico, di competitività e di occupazione. Deve essere non una rivoluzione, ma una transizione.

Ricordo che vi sono grandissime criticità nei rapporti con la Cina. Lo sottolinea il G7 in ben 28 diversi punti del comunicato. Le pratiche commerciali di Pechino stanno generando gigantesche distorsioni di mercato e dannose sovracapacità che minano industrie, lavoro, catene strategiche di approvvigionamento per l'Europa.

Il prossimo Consiglio europeo è la nuova partenza per un'integrazione marcatamente politica. Spetta all'Italia un ruolo di primissimo piano nel tracciarne il percorso, sulla base di una interpretazione assai più mirata e selettiva dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. È un successo italiano - e l'ha ricordato bene nella relazione anche l'onorevole Presidente del Consiglio - l'aver ottenuto che, nel preambolo dell'Agenda strategica, vengano richiamati questi due princìpi cardine dell'Unione, per un'Europa concentrata su grandi priorità come politica estera, difesa europea, politiche demografiche, piani industriali equilibrati in grado di conciliare stabilità, crescita e autonomia; un'Europa che non sottragga, per partito preso, spazi necessari di azione per le Nazioni che ne fanno parte. L'Italia al Consiglio europeo… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*… questo carattere fondativo per l'intera Unione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente del Consiglio, questo è un momento importante perché prima dei Consigli europei il Parlamento le affida la sua rappresentanza. Però è un'occasione diversa rispetto a quelle passate e questa rappresentanza assume una forza differente, perché, oltre alla nostra rappresentanza e al nostro voto, lei ha appena ricevuto l'investitura e la rappresentanza più importante, quella diretta del popolo italiano per il tramite del voto. Come ha ricordato il presidente Terzi di Sant'Agata, lei ha l'onore di essere l'unico *leader* a cui il popolo ha tributato una crescita di consensi. *(Applausi)*.

Questo non può essere ignorato in sede di Unione europea, in qualsiasi tipo di discussione. Ma dirò di più, e questo purtroppo invece le renderà il compito più difficile: tutte le componenti del suo Governo hanno avuto una crescita di consensi. Questo significa che i cittadini apprezzano il suo, il nostro Governo e lo apprezzano nelle diversità, mettiamola così, e quindi lei ha il compito un po' difficile, mi rendo conto, di mediare queste diversità di fronte ai suoi interlocutori. Le rappresento, quindi, il punto di vista di una parte del suo Governo e poi ci affidiamo a lei, ovviamente, per la rappresentanza di tutte le parti, inclusa la nostra.

Cercherò poi di alzare un po' il livello del ragionamento, ma iniziamo con la bassa cucina, con la

questione un po' stucchevole delle nomine e delle poltrone che sta tenendo banco. Ho apprezzato molto il disappunto con cui lei ha stigmatizzato quello che ha efficacemente descritto come il sistema del caminetto che si è tentato - ricordiamo che una cosa è tentare, l'altra è riuscire - di porre in atto. Ebbene, il suo disappunto è anche il nostro. L'Unione europea in questo momento e nei prossimi anni si troverà davanti sfide enormi e le sfide enormi si superano solo con il consenso popolare. Sinceramente, non capisco questo sistema con un gruppo di potere vecchio, passato, che vede la sua base di consenso erodersi nelle urne, quale vasto consenso popolare possa rappresentare. *(Applausi)*. L'impressione che si ha dall'esterno è che si tratti di una conventicola di personaggi che rappresentano poco più che loro stessi. L'unica fra quelli che sono stati indicati che è al Governo nel suo Paese è l'estone Kallas, che è vero che è *Premier*, ma che rilevo che anche dal punto di vista elettorale è in calo costante di consensi, con tutta una serie di problemi che non vado, ovviamente, a guardare, e poi oggettivamente stiamo parlando dell'Estonia, che, con tutto l'enorme rispetto che abbiamo per quel Paese, è uno Stato che ha la popolazione della Provincia di Brescia, questo sempre per cercare di mettere le cose in proporzione. Altrimenti, la von der Leyen è all'opposizione anche a casa sua, Costa è all'opposizione anche in Portogallo, riesce a essere all'opposizione anche la signora Metsola a Malta, un interessante Paese che ben conosciamo e che tutti amiamo, anche quando magari non si comporta benissimo con i migranti, che fa 500.000 abitanti, in cui la signora Metsola è all'opposizione. Questi sono quelli che sono stati scelti per fare il salto, per riuscire a fare la grande crescita e a raccogliere il vasto consenso popolare che deve portarci verso una fase nuova, il tutto sotto la regia di un presidente Macron - non riuscirò mai a replicare la sua espressione quando l'ha salutato *(Applausi)*, ma diciamo che ero con lei in quel momento, il mio cuore era lì - che non mi risulta sia in questo momento in testa alle preferenze dei francesi.

Alla luce di tutto questo, per noi della Lega lei può tranquillamente, in qualsiasi sede, non solo astenersi, ma dire tranquillamente no a questa gente e noi la sosterremo in ogni caso, quindi scelga lei cosa fare, ma dal nostro punto di vista può tranquillamente dire no, ha la nostra benedizione, la supporteremo in pieno. Se posso dare un consiglio da amico, non cerchiamo le vicepresidenze, il commissario di peso, perché stiamo pensando di attaccarci a un qualcosa che io, da economista, vedo come il Titanic e oggettivamente avere il ruolo di primo ufficiale nel Titanic non è che porti a grandi risultati. Le spiego perché in questo caso parlo di Titanic: lo faccio perché a mio avviso, in questo momento, in Europa c'è un problema enorme che si chiama Francia.

L'economia della Francia si trova di fronte a un problema molto difficilmente risolvibile, perché stiamo parlando di uno Stato che non ha passato tutte le sofferenze (inutili dal mio punto di vista, però le abbiamo fatte, quindi bene) che abbiamo passato noi sotto l'egida del Governo Monti e ricordiamo i brillanti 12 trimestri di recessione che sono seguiti alle politiche che ci sono state inflitte in quel periodo. Questa sofferenza inutile, che ha portato a disoccupazione, chiusure, recessione e danni, però ha sistemato la bilancia commerciale; cioè, col fatto che non spendiamo e continuiamo a non spendere, esportiamo più di quello che importiamo e quindi entrano soldi in cassa. La Francia, che non ne ha voluto sapere di fare niente di tutto ciò, secondo me abbastanza a ragione, è fortemente in *deficit* di bilancia commerciale, quindi è in *deficit* sia dal punto di vista del bilancio semplice, cioè spende più di quello che incassa, e importa più di quello che esporta. Questo doppio *deficit* non può andare avanti costantemente, a un certo punto il nodo viene al pettine e si può risolvere soltanto in tre modi. Poi credo interverrà il presidente Monti e magari lui, con la sua scienza economica, ne individuerà un quarto, ma io conosco solo tre modi con cui si esce da una situazione del genere. Il primo è con la svalutazione: se la Francia avesse il franco, svaluterebbe e a quel punto i suoi problemi si risolverebbero, ma non può perché ha l'euro, così come non poteva la Grecia, così come non potevamo noi quando a un certo punto in passato ci siamo trovati in una situazione analoga. Il secondo modo è fare austerità, cioè le stesse cose che abbiamo fatto noi le devono fare loro, quindi bisogna mandar loro una signora come la Fornero che tagli le pensioni, ma bene; bisogna mettere l'IMU, quindi una bella tassa sulle case o su qualsiasi altra cosa, in modo tale da togliere molti soldi ai cittadini francesi. Credo che questo non lo tollereranno, per quanto conosco come reagiscono i francesi non appena si tocca il loro portafoglio. L'ultima ipotesi che mi viene in mente è una forte crescita per via di investimenti

degli altri Paesi intorno; cioè se noi crescessimo fortemente e se la Germania crescesse fortemente facendo grandi investimenti, allora forse la potremmo trascinare, in modo tale da poter aumentare le sue esportazioni. Temo però che con l'attuale *set* di regole e con quella squadra, quella del Titanic, questa cosa non sarà mai possibile, non ci diranno mai che dobbiamo fare investimenti forti e importanti a *deficit*, perché diranno anche a noi di fare austerità, anche se non ci serve.

Ritengo pertanto che sinceramente in questo momento l'Europa debba fronteggiare un problema che non ha soluzione, se non con il cambiamento radicale e profondo di tutte le regole e il cambiamento radicale e profondo di tutte le regole non si fa con quelle persone, ma attraverso gente come lei, con persone che hanno già capito cosa non funziona e che sono appoggiate dai propri popoli, perché solo con il consenso popolare si fanno i grandi cambiamenti e le rivoluzioni. Lei ce l'ha, sia la rivoluzione di questa Unione europea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, ho letto l'intervento che oggi il Presidente del Consiglio ha depositato in quest'Aula dopo averlo enunciato alla Camera e personalmente lo condivido integralmente, non per appartenenza, ma per profonda convinzione dei contenuti sviluppati al suo interno; contenuti che, secondo me, meritano alcune riflessioni.

Noi abbiamo appena assistito a una campagna elettorale per le elezioni europee in cui tutti i Paesi e la quasi totalità delle forze politiche, a prescindere dalla loro collocazione e dal Gruppo di appartenenza, di fatto non difendevano lo *status quo* dell'attuale Unione europea; tuttavia, dai primi segnali dopo le elezioni, quei cambiamenti annunciati, sperati e a parole voluti da tutti, sembrano non concretizzarsi, nonostante il chiaro segnale venuto dalle urne, come ha tra l'altro riferito poc'anzi il presidente Terzi rispetto al consenso ottenuto dai Governi delle principali Nazioni europee, tra le quali solo il Governo italiano, con il 53 per cento degli eletti appartenenti alle forze di maggioranza, ha avuto di fatto una promozione dai propri cittadini e dai propri elettori. *(Applausi)*.

Ma il dato del cambiamento, secondo me, va visto anche rispetto a un elemento che il Presidente del Consiglio ha riportato nel suo intervento: ovvero i tempi che sono cambiati, i tempi che cambiano.

È stato riportato un dato, che personalmente conoscevo, ma non così nei dettagli, che mi ha impressionato. Nel 1990 i 12 Stati membri dell'Unione europea avevano il 27,5 per cento del PIL mondiale. Nel 2022, dopo i vari allargamenti, i 27 Stati dell'Unione europea hanno il 16,7 per cento del PIL mondiale. In questo stesso lasso di tempo, la Cina passa dall'1,8 per cento di PIL mondiale del 1990 ad oltre il 18 per cento del 2022.

Dunque, se da un lato è probabilmente ineluttabile, anche da un punto di vista demografico, che ci sia uno spostamento di ricchezza dal Nord-Ovest del mondo al Sud-Est, dall'altro è evidente che questo tipo di cambiamento può e deve essere rallentato. Esso può e deve essere rallentato attraverso politiche di difesa delle nostre produzioni e delle nostre imprese, che probabilmente l'Unione europea ha tradito.

Quando ci riferiamo all'Unione europea lo facciamo con una notoria definizione: il gigante burocratico, il nano politico e il verme militare, che andrebbe secondo noi esattamente ribaltata. Questa è la prospettiva che tutta l'Unione europea si dovrebbe dare e che a parole, questa è la cosa che un pochino più perplime, in realtà ha tentato di fare almeno in campagna elettorale. In caso contrario, infatti, si rompe quella cinghia di tra elettori e rappresentanti, che è il *vulnus* vero della democrazia e la cifra stessa della democrazia.

Questa iperburocrazia europea, sommata troppo spesso ultimamente a politiche meramente ideologiche, ha raccontato una certa percezione dell'Europa. È chiaro che l'Europa non ha fatto solo questo. L'Europa ha fatto, per carità, anche cose positive, ma la percezione è stata sempre quella di un'Europa che ci imponeva cosa mangiare, quale macchina guidare, come ristrutturare le nostre case.

Al contrario, invece, sono stati lasciati troppo da soli i popoli europei che avrebbero voluto e hanno la volontà di svilupparsi diversamente, nella tendenza ad una omologazione complessiva che sicuramente va combattuta. Questo perché, non solo il motto dell'Unione europea è «uniti nelle diversità» (e troppo spesso questo motto fondativo viene tradito), ma al tempo stesso perché, come più volte ha ripetuto il Presidente del Consiglio, sogniamo un'Europa che possa fare di meno, ma che faccia meglio.

Questa Europa è stata troppo spesso un nano politico in questi anni in politica estera; è stata un nano politico nelle politiche di approvvigionamento energetico: e si sa quanto lo abbiamo pagato rispetto alle situazioni internazionali che sono occorse negli ultimi anni. Questa Europa dovrebbe occuparsi anche di politiche migratorie, di contrasto all'immigrazione clandestina. Qualcosa era già cambiato prima delle elezioni, con un cambio vero di paradigma per affermare un principio geografico e non politico: che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa, che gli accordi presi con Tunisia, Egitto e in forma diversa con l'Albania vanno perpetuati in ogni luogo del Mediterraneo. Su questo, si sono sentite critiche veramente bizzarre.

Sull'Albania, oggi seguiamo il Governo socialdemocratico tedesco, che vede quell'accordo come un esempio da seguire. Vengo all'accordo sulla Tunisia. Anche su questo io spesso mi interrogo se, come sistema nazione, siamo in grado di svestire la maglia della propria squadra, della propria parte, e di vestire la maglia della nazionale.

Penso ad alcuni provvedimenti, anche della giustizia amministrativa recente, come il caso delle motovedette, che l'Italia, in seguito ad accordi fatti con la Tunisia, dovrebbe consegnare. Dopo una chiara sentenza del TAR del Lazio, che appunto ne affermava la piena legittimità, in virtù dell'accordo fatto dall'Unione europea con la Tunisia, per ora c'è un provvedimento cautelare, ma l'11 luglio ci sarà la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che invece mina questo accordo per presunte violazioni da parte della Tunisia.

Poi ci sono tante altre cose su cui, secondo me, abbiamo il dovere di interrogarci. Io mi interrogo anche su un altro tema che non è stato affrontato nell'intervento del Presidente del Consiglio, che però mi lascia parecchio perplesso, anche rispetto a quello di cui l'Europa si deve occupare: mi riferisco alla procedura di infrazione avviata contro l'Italia sull'assegno unico. L'assegno unico è quell'elemento di importante socialità che è stato potenziato, nonostante la scarsità di risorse economiche, da questo Governo: 16 miliardi di euro quest'anno, tre miliardi in più, un aumento medio di 720 euro a famiglia, con un meccanismo premiale per le famiglie più fragili. Oggi quel tipo di provvedimento viene impugnato dall'Unione europea, perché secondo la *ratio* di qualche normativa europea, quel tipo di aiuto, quel tipo di provvedimento dovrebbe essere esteso anche a chi, per poche settimane, lavora in Italia e a quei figli che in Italia non sono e sono rimasti nei Paesi d'origine. Credo che su questo serva una vera e seria riflessione anche da parte del Governo italiano, perché cose di questo tipo devono poter essere decise sul piano nazionale.

Quindi, signor Presidente del Consiglio, le auguro domani o dopodomani di rappresentare al meglio non il Governo, non la maggioranza, non Fratelli d'Italia, ma di rappresentare al meglio l'Italia, convinto che anche chi tenterà di criticarla nell'intervento di oggi sarà al meglio rappresentato da lei che difenderà gli interessi di tutta la Nazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

ROJC *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signora Presidente, rappresentanti del Governo, dopo l'illuminante intervento europeista del collega Claudio Borghi, abbiamo capito che nelle prossime ore lei avrà la responsabilità di fare scelte di grande importanza, capaci di determinare il futuro del nostro Paese e dell'intera Unione europea. A lei il compito di percorrere la difficile strada che divide l'interesse nazionale, di cui lei ha sempre dichiarato di essere prima portabandiera, dalle tendenze disgregazioniste, antieuropee, illiberali e spesso schiettamente putiniane delle forze delle destre estreme, perché in questa circostanza il suo ruolo di Presidente del Consiglio italiano confligge con quello di capo dei conservatori europei.

La notizia che il presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Orbàn, non aderirà all'ECR è positiva, ma è motivo di preoccupazione il persistente e dichiarato allineamento, o una malcelata tolleranza delle forze di maggioranza italiane verso il Governo ungherese. I temi della politica estera, diritti civili, salvaguardia delle libertà fondamentali, divisione dei poteri non possono essere accantonati come questioni accessorie. Un eventuale appoggio, sia pure esterno, a una Commissione von der Leyen non può dunque essere a scartamento ridotto, mera merce di scambio. Le farò un esempio: la MOL è la compagnia petrolifera nazionale ungherese con reti di distribuzione in Slovenia, Croazia, Slovacchia e anche in Italia. Quella compagnia si approvvigiona ancora in larga parte a

prezzo competitivo dall'oleodotto Druzhba. Quando l'Unione europea, a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, ha deciso di rinunciare al petrolio russo, l'Ungheria ha imposto l'esenzione totale relativa alle forniture di petrolio che fluiscono attraverso gli oleodotti. Doveva essere un'esenzione temporanea, mentre rimarrà in vigore a tempo indefinito.

MCC Bruxelles è il ramo europeo del *Mathias Corvinus* Collegium, il più grande istituto scolastico privato dell'Ungheria, con sede a Budapest. Il Parlamento magiaro gli ha conferito una partecipazione del 10 per cento nella MOL e nell'azienda farmaceutica Richter, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Queste risorse hanno finanziato iniziative intese a condizionare il voto europeo, mettendo in discussione il consenso delle politiche energetiche e ambientali dell'Unione europea, o sostenendo le proteste degli agricoltori. Lo scorso 5 giugno il Ministro degli esteri ungherese ha dichiarato che l'Ungheria e la Serbia mirano a ottenere il sostegno finanziario cinese per estendere l'oleodotto russo Druzhba dall'Ungheria alla Serbia, formando un progetto trilaterale che potrebbe andare avanti nei prossimi due anni.

La nostra proposta di risoluzione impegna il Governo ad assumere una chiara e determinata posizione nei confronti delle azioni destabilizzanti nelle aree di interesse dell'Italia e dei Paesi europei, in particolare nell'area dei Balcani, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia. Al *premier* Orbán avremmo auspicato fosse stata rappresentata la riprovazione dell'Italia nei confronti di strategie come quelle che sta attuando il Governo ungherese e chiediamo che, se vi sarà a Bruxelles un commissario espresso dal suo Governo, sostenga questa posizione e lei faccia altrettanto nel Consiglio europeo, perché di tutto abbiamo bisogno meno che di essere sodali politici di un Orbán o di un Fico. *(Applausi)*.

La benzina e il diesel russi della MOL non conoscono confini, ma i controlli imposti ai valichi principali con la Repubblica di Slovenia creano grande disagio per chi giornalmente passa il confine e non fermano certamente i flussi migratori, che seguono strade poco battute. La sospensione di Schengen doveva essere una misura temporanea, ma ormai nemmeno si fa cenno a quell'intento originario, cui pure avevamo dato un provvisorio e prudenziale consenso. Del lavoro di centinaia di poliziotti e militari dislocati sui confini si esaltano le manciate di profughi intercettati, ma nelle città gli atti di violenza si moltiplicano e il personale è carente. Anzi, come ha denunciato ieri il sindacato di Polizia, sono destinati a diminuire per i pensionamenti, nonostante le promesse del ministro Piantedosi.

Comprendo la difficoltà nell'accettare questo fatto da parte di alcuni, spero pochi esponenti della maggioranza, ma il confine dello spazio Schengen non corre più tra Italia e Slovenia, entrata nello spazio Schengen nel 2007, ma molto più a sud, ai confini con la Repubblica di Croazia e gli altri Paesi dei Balcani. Diffondere e speculare sulla percezione dell'invasione e soprattutto il vostro adottare misure spettacolari, ma ahimè inutili contro migranti che arrivano lo stesso, male si declina con il plauso che riservate, a ragione, al grande progetto di Nova Gorica e Gorizia comune capitale europea della cultura per il 2025. Forse, improvvisamente, nel 2025 ogni problema sarà dichiarato risolto? O pensate di destabilizzare l'area rendendo vana questa collaborazione proficua e amichevole tra le genti e tra i due Paesi, che abbiamo costruito con fatica e convinzione?

Non è tutto. Dalla prospettiva dell'estremo Nord-Est d'Italia, torniamo a lanciare un più forte allarme sulle conseguenze di quanto sta avvenendo nel Mar Rosso, divenuto area di crisi a causa degli attacchi alle navi, impossibilitate al passaggio del Canale di Suez. Gli impatti sul settore del trasporto marittimo sono pesantissimi, con la riduzione del 50 per cento dei passaggi dal Canale di Suez per le compagnie di navigazione, che optano per il passaggio per il Capo di buona speranza. Le nuove rotte stanno avvantaggiando i porti del Mediterraneo più vicini allo Stretto di Gibilterra, come Tangeri e i porti spagnoli. Occorre attuare misure, anche legislative e di semplificazione, per mantenere i volumi dei traffici, incluse le infrastrutturazioni di porti ed energetiche.

Aspettiamo invano si prenda in mano seriamente la questione del porto franco internazionale di Trieste, come ho recentemente fatto presente a un rappresentante del suo Governo, a cui lei è stata impegnata da un ordine del giorno proposto dal suo partito. Il mio emendamento *ad hoc* incomprensibilmente non è stato accolto. Presidente, si tratta di un interesse nazionale e non certo

locale, che potrebbe rappresentare un grande volano di capitali globali e traffici. Opportunità da non lasciare all'iniziativa di certe potenze asiatiche e agli influssi della Russia. Le ricordo, signora Presidente, che sono gli influssi di queste potenze a rappresentare una minaccia agli equilibri dei Paesi balcanici e che il tanto auspicato allargamento dell'UE ai Balcani occidentali al momento resta soltanto un ottimo proposito. Ma, si sa, i buoni propositi lastricano la strada per l'inferno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA *(FdI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, siamo qui, come sempre, prima di un Consiglio europeo che ha un ordine del giorno molto intenso, con problematiche importanti, per il futuro della nostra Unione. Come sempre e come tanti, sembrerebbe un Consiglio come quelli che si svolgono periodicamente, con i tanti temi che coinvolgono le nostre istituzioni: si parlerà di Ucraina, di Medio Oriente, di immigrazione (sempre grazie all'Italia) e di tanto altro.

In realtà non sarà un Consiglio come tanti altri, perché di fatto in questo Consiglio si tratterà di quello che sarà la nostra Unione europea del futuro, quale sarà la sua caratteristica dei prossimi anni, perché siamo reduci da una elezione europea che sembrerebbe dare delle indicazioni molto chiare. Lo ha detto anche lei, presidente Meloni, oggi alla Camera e lo vediamo con i dati alla mano: tutte le forze di Governo dei Paesi europei, tranne l'Italia, perdono, ma soprattutto sono quelle stesse forze che hanno guidato le politiche europee degli ultimi anni. Al contrario, tutte le forze politiche che nel corso di questi anni, anche da punti di vista differenti, hanno sostenuto la necessità del cambiamento dell'Unione europea vincono, sono premiate dagli elettori e hanno la capacità di dire che bisogna intraprendere strade nuove per quello che riguarda il futuro della nostra Unione. È proprio così, da questi risultati ci aspettiamo un vero e proprio cambiamento di indirizzo politico e direi di indirizzo culturale.

Ne abbiamo parlato tanto in campagna elettorale (in realtà anche prima), però proviamo a fare qualche esempio di come si dovrebbe provare a cambiare. La visione *green* è una grande sfida e una grande visione; la lotta ai cambiamenti climatici e la lotta all'inquinamento sono sfide a cui nessuno può sottrarsi in assoluto. Ma quando quella sfida diventa una testarda ideologia che punisce senza motivo imprese e cittadini, ecco che gli elettori ci danno un'indicazione chiara, e cioè che le proprie case non possono essere sottoposte a nuove spese; che le proprie case non possono essere sottoposte a nuove tasse, soprattutto per le persone meno abbienti e per quelle che vivono nelle aree interne e nelle aree più depresse della nostra Nazione. Non si capisce perché la sinistra italiana invece continua dritta e convinta su questa strada. Poi ascolti la Salis, ascolti Fratoianni e lo capisci. *(Applausi)*. Per loro, infatti, le case degli altri possono essere occupate e sicuramente non pagate. *(Commenti).* È per questo che questa misura non la tengono in considerazione. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Senatore Magni, la prego.

SCURRIA *(FdI)*. Si potrebbe dire che «dalle case *green* alle case rubate» è uno *slogan* che potrebbe caratterizzare la nuova sinistra. *(Applausi. Commenti).*

PRESIDENTE. Senatore Magni, l'ho già richiamata.

SCURRIA *(FdI)*. Questo è un tema noto. C'è un altro tema che... *(Commenti).*

Capisco che siete un po' nervosi, ma lasciatemi parlare.

C'è un altro tema esemplificativo anche su questo aspetto e lo citava prima il collega Barcaiuolo, perché poi le persone non capiscono, però votano. Già il collega Barcaiuolo ha dato delle cifre molto precise relative all'assegno unico: 16 miliardi, 720 euro al mese in più per le famiglie; sono 6 milioni le famiglie che sono state aiutate, con 9,5 milioni di minori assistiti da questa misura. *(Applausi)*. È una bella cosa, vero? Uno pensa: che bella questa misura; non ci aspettiamo certo un applauso da Bruxelles, però magari ci aspettiamo di poter continuare le nostre politiche su questo settore. Invece arriva una letterina dalla Commissione che comunica addirittura un'infrazione all'Italia, perché questa misura dovrebbe essere estesa, secondo i soloni della Commissione europea, anche ai lavoratori stranieri che sono in Italia per pochi mesi - non quelli che vi risiedono stabilmente - e che hanno lasciato addirittura i loro figli in patria. A chi viene in mente di fare una misura del genere? Chi la pensa e chi la scrive una misura di questo tipo?

Qui c'è gran parte del Governo presente e anche la Presidente del Consiglio. Non spetta a me decidere su questo tema, però se davvero non si riuscisse a far capire alla Commissione europea quanto è importante questa misura e le sue ragioni, sinceramente preferirei pagare la multa comminata dal vigile europeo, piuttosto che cambiare questa normativa, perché essa contiene il manifesto di un Governo che ha a cuore le proprie famiglie e i propri figli, e questo è molto più importante di qualunque fumosa normativa burocratica.

Aggiungo la visione del Mediterraneo, la visione del Sud d'Europa. L'Unione europea che verrà dovrà guardare al Sud, perché ce lo insegna banalmente la storia dei nostri secoli passati: non c'è Europa senza Mediterraneo e non c'è Europa che possa esistere se non guarda al Sud. Certo, l'Italia è stata ed è in prima fila ad aiutare ad Est l'Ucraina nella sua guerra di difesa contro l'aggressione russa e a chi parla di pace ancora una volta ribadiamo che per fare la pace basta che la Russia smetta di combattere, mentre se l'Ucraina smette di combattere o noi non aiutiamo l'Ucraina a combattere, smetterà di esistere l'Ucraina e questo fa la differenza.

Da questo punto di vista, noi guardiamo a Sud e anche l'Unione europea dovrà guardare a Sud e alle politiche dell'immigrazione, anche grazie agli sforzi fatti dal Governo italiano in questi mesi e in questi anni, come gli accordi con la Tunisia e con l'Egitto e il Piano Mattei, che deve diventare davvero un piano europeo a tutti gli effetti. Il Consiglio di domani e di dopodomani dovrebbe semplicemente prevedere e dare la garanzia ai cittadini che c'è la necessità e il bisogno di un'altra Europa, un'Europa più concreta, meno ideologica, un'Europa che torni alle origini anche dei padri fondatori, che entusiasmava e che dava gioia e non faceva stare lontani dalle urne i cittadini perché non si capiva più che cosa fosse questa Europa. Se questo è, speriamo che nei giorni che vengono l'Europa sappia ascoltare le idee e le linee dell'unico Governo in Europa che cresce per consenso e fiducia: quello italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, ho soltanto tre minuti, quindi proverò a stare in tempi europei, vista la discussione.

PRESIDENTE. Gliene daremo uno in più, come è capitato ad altri suoi colleghi.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. È gentilissimo. Sono sfortunato che la Presidente non ci sia, faccio finta di parlarle come se ci fosse.

Alla presidente Meloni voglio dire semplicemente due cose. Ho letto, naturalmente, il discorso che ha tenuto alla Camera e ci sono due questioni che, secondo me, restano fortemente aperte e che segnano una distinzione e una grande differenza tra le sue posizioni e le nostre. Lei ha spiegato che nel 1990, quando la Comunità europea era a 12, il nostro prodotto interno lordo era il 27,5 per cento della ricchezza mondiale, mentre nel 2022, con un'Unione a 27, siamo scesi al 16,5 per cento e ci ha spiegato che tutto questo è dovuto al fatto che l'Europa non funziona, perché c'è troppa Europa. La verità è in effetti precisamente il contrario: se noi siamo diventati meno competitivi nel mondo è perché c'è meno Europa, perché c'è un'Europa piccola, perché, per esempio, non esiste un mercato unico dei capitali.

Faccio un esempio. Parliamo tanto di intelligenza artificiale, ma le nostre imprese, quelle europee, su quel settore così strategico non hanno fatto un passo e la ragione è una sola: un'impresa che voglia imbarcarsi in quel *business* ha bisogno di enormi capitali e finanziarsi su 27 mercati separati è di fatto impossibile. Un'impresa americana o un'impresa cinese hanno sicuramente una maggiore facilità di accedere ai capitali per poter crescere e fare ricerca e sviluppo di una impresa italiana o di un'impresa europea e dunque noi dobbiamo andare diretti verso una maggiore integrazione, verso una forma federale che abbia appunto un mercato unico dei capitali e che abbia anche un'unione bancaria. Caso strano: chi è che impedisce che l'unione bancaria si faccia? È l'Italia. Non dobbiamo stupirci, allora, del disastro politico che abbiamo riportato in queste ore, perché il senatore Claudio Borghi dice che lei deve essere la rivoluzione dell'Europa, ma in questo momento lei è la grande assente dell'Europa, perché tutto sta passando sulla nostra testa. *(Applausi)*. La ragione è che l'Italia è isolata perché gli altri Governi non si fidano e fanno bene a non fidarsi, perché cos'è il Governo di Giorgia Meloni? È il Governo filo-ucraino, è il Governo atlantista o è il Governo che litiga al G7 per eliminare l'aborto dal

documento e non parlare di diritti civili e litiga con Francia e Stati Uniti per questo? *(Commenti. Applausi)*. L'Europa non è soltanto quella che misura la curvatura delle zucchine, come pensa la Presidente del Consiglio, perché altrimenti non si spiegherebbe perché tanti giovani in Georgia resistano alle cariche della polizia alzando il vessillo a 12 stelle dell'Unione europea. *(Applausi)*.

Allora bisognerà capire lei chi è, signora Presidente del Consiglio, se è quella che sostiene l'Europa, l'Occidente, o se è quella che è amica di coloro che negano quello che l'Europa veramente è, altro che zucchine: l'Europa è diritti civili, libertà, separazione dei poteri, Stato di diritto, tutto quello che i Governi e i partiti con cui lei si accompagna non vogliono in Europa. Se l'Italia resta isolata e le decisioni passano sulla nostra testa, questo avrà un grande prezzo, signora Presidente del Consiglio, perché noi abbiamo da discutere, per esempio, del patto di stabilità, dei 22 miliardi che dovrete trovare per cominciare a scrivere la legge di bilancio. Ebbene, avremo grandi difficoltà con la Commissione europea, perché purtroppo noi in Europa siamo soli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, comprenderà che con tanti valenti economisti che le fanno corona, i quali intervengono in modo talora apparentemente delicato, talaltra apparentemente ruvido, marcando comunque contributi importanti, mi asterrò dal toccare qualsiasi tema economico. *(Applausi)*. Nei quattro minuti che ho, toccherò un solo tema che mi sembra più importante dell'economia, persino in politica, e cioè la coerenza, per declinarlo sotto quattro frammenti che ritrovo nelle sue dichiarazioni alla Camera e quindi anche al Senato.

Il primo riguarda la sussidiarietà. Lei ha detto - e io sono convintissimo di questo - che ci sono materie che possono essere gestite altrettanto bene o meglio in sede di capitali nazionali e la devoluzione in questi casi, secondo me, è imperativa, obbligatoria. Ci sono esempi già da dieci o vent'anni di questo, per esempio, nella stessa politica della concorrenza. Tuttavia, nella variabilità della storia, vengono in emersione altre materie che diventano più importanti di prima e necessitano maggiore coordinamento di prima: penso alla politica estera, come lei spesso giustamente e con vigore sottolinea. Io ho già avuto occasione di chiederle, in una precedente seduta di questo consesso, quale fosse la sua visione sulla posizione del Governo tedesco di diffondere, creando un *club* degli amici della maggioranza qualificata in politica estera, il superamento un giorno del veto in politica estera. Lei ha dato una risposta articolata che io, come dissi, non condivido, esaltando quasi il dovere di riservare a tutti gli Stati membri, compresi quelli che verranno, gli stessi poteri di veto che abbiamo avuto storicamente tutti. Si dà il caso che il suo Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri abbia, invece, aderito a quella dichiarazione e io credo che siano comprensibili le difficoltà che lei ha. Arriviamo così alla coerenza che, in questa fase della sua strabordante attività politica, piena di successo in Italia, e in Europa, comincia a porsi. È infatti difficile per chi a Bruxelles presiede un Gruppo nel quale ci sono partiti veramente sovranisti, loro ancora sì, far passare questa idea, ma credo che lei sia d'accordo che ciò sia nell'interesse nazionale dell'Italia.

Il secondo frammento concerne la sburocratizzazione: parole sante che condivido. Tenga presente, signora Presidente del Consiglio, che quasi sempre sono gli Stati membri che aggiungono di loro (si chiama *gold plating)* ulteriori elementi di freno e di specificazione minuta alle direttive che la Commissione propone, sotto influenza, come sono gli Stati membri (è un fatto della vita), delle *lobby* dei vari settori industriali eccetera. Agisca quindi il mondo dell'industria europeo e agiscano i Governi europei contro sé stessi prima di lagnarsi che la Commissione europea produce cose troppo burocratiche.

Terzo punto, io auguro di cuore, a lei e al nostro Paese, di avere un grande successo nelle nomine che arrivano. Ma le auguro anche di non dovere, per sottolineare quello che sarà di sicuro un successo, minimizzare ciò che è avvenuto prima di lei. In fondo, sia sotto Governi di sinistra sia sotto Governi di destra, a Bruxelles l'Italia ha avuto spesso personalità di peso, come oggi si usa dire, nella Commissione.

Ricordo il presidente della Commissione Romano Prodi, ricordo l'alta rappresentante per la politica estera Mogherini durante il Governo Renzi, ricordo il vice presidente Tajani, commissario durante il Governo Berlusconi. Ricordo, se posso, me stesso, commissario al mercato unico sotto il Governo

Berlusconi e alla concorrenza sotto il Governo D'Alema. Segua in questa traccia, portando, naturalmente, con la sua forza sempre di meglio.

Signor Presidente, chiedo ancora alcuni secondi sul quarto aspetto di coerenza. La gravissima crisi della Francia può farci piacere, in una certa prospettiva, ma è un gravissimo problema per l'Europa e per la sua integrazione. Questo lo sappiamo. Non vorrei che, proprio ora che lei è calda di riflessioni sul premierato, non tenesse in conto che la ragione di base di questa dilaniante crisi francese è che quello è l'unico Stato europeo dove il capo del potere esecutivo è eletto direttamente dal popolo. *(Applausi)*.

Per governare, ha dovuto dilaniare il suo popolo. Addirittura si dice, ma io oso sperare che non sia vero, che magari ricorreranno ad un governicchio tecnico: quelle cose che ogni tanto succedono. Io oso sperare di no. Anche se la Francia ha un fascino quasi irresistibile, stiamo attenti ad innamorarci di modelli che, proprio in questi giorni, stanno facendo acqua in modo clamoroso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, offrire un sincero sostegno alla presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo oggi è più che un semplice passaggio formale. Sarebbe un errore trascurare la grande importanza di questo incontro. Le scelte che verranno prese domani e nelle prossime settimane non solo definiranno la linea politica della Commissione europea per i prossimi cinque anni, ma saranno cruciali per garantire all'Italia il ruolo che merita all'interno dell'Unione.

Non a caso la presidente Meloni ha parlato di Italia e non di Governo italiano, nonostante quest'ultimo abbia ricevuto un mandato forte dalle elezioni. La partita che si gioca a Bruxelles riguarda il nostro Paese, non una singola fazione politica, non il centrodestra, non la sinistra. Sfortunatamente, la sinistra sembra quasi compiacersi e persino trovare un certo masochismo all'idea che il Governo possa essere escluso dai tavoli decisionali sulla *governance* europea.

In momenti come questi dovremmo tutti essere dalla stessa parte, indossare insieme la maglia della nazionale, tifare per il bene dell'Italia, sostenere il Governo, qualunque sia il suo colore politico, perché i risultati saranno nell'interesse di tutti: famiglie, cittadini, imprese e lavoratori.

L'opposizione non riesce a comprenderlo, preferendo piuttosto giocare e sabotare: come se fare del male danneggiasse il Governo e non l'intero Paese. Questo significa essere contro gli interessi italiani, tradire gli interessi della Nazione e anteporre il proprio tornaconto politico al bene dell'Italia.

Il voto delle elezioni europee ha parlato chiaro in tutta Europa. La stragrande maggioranza dei cittadini europei ha chiesto un cambiamento. I socialisti e i verdi perdono le elezioni. Francia e Germania ne escono ridimensionate pesantemente ma, malgrado questo, pretendono di continuare a dare le carte, di fare e di disfare.

Noi, come forza principale del PPE, abbiamo sostenuto lealmente la passata Commissione e abbiamo contribuito a farla nascere, ma alcune scelte sono state totalmente miopi nei confronti dei cittadini, con le politiche dissennate dell'ultra ecologista Timmermans.

Questo è il capitolo che dobbiamo chiudere. Questo è il motivo perché è necessario quel cambio di passo. La Commissione deve avere la solidità e la determinazione per cancellare i danni provocati dalla follia delle case *green*, perché parliamo di persone, di famiglie e lavoratori che hanno usato i risparmi di una vita, hanno fatto sacrifici per acquistare una casa, spesso gravati da mutui pesantissimi. Si tratta di persone che adesso rischiano di dover sostenere altre spese per le ristrutturazioni. *(Applausi)*. Allo stesso modo, è urgente e necessario fermare quella direttiva che blocca le auto a benzina e diesel, perché rappresenta un colpo mortale per le molte aziende automobilistiche che saranno costrette a convertire la loro produzione a costi elevatissimi, con il concreto pericolo che molte di esse falliscano e, di conseguenza, mandino a casa milioni di lavoratori.

Sono o non sono ragioni sufficienti per avere una Commissione forte? Sono o non sono ragioni sufficienti perché l'Italia abbia un ruolo di primo piano nella Commissione e prima ancora al tavolo delle trattative, con la garanzia del rispetto che merita il nostro Paese, uno dei pochi uscito dalle elezioni più solido e credibile di prima? Secondo noi sì. È per questo che le chiediamo, signora Presidente, di continuare a lottare con l'energia che le riconosciamo ogni giorno, di andare domani a Bruxelles, perché intorno a quei tavoli stanno facendo i conti senza l'oste, senza l'Italia, e ricordare

loro che senza l'Italia non si va da nessuna parte.
Quello che sta accadendo a Bruxelles in questi giorni mette in luce i limiti di una costruzione europea, spesso caratterizzata da una mancanza di democrazia nel processo decisionale. Che senso ha infatti, dopo le elezioni per il Parlamento europeo, elezioni che arrivano dopo un periodo di guerra e di pandemia, riproporre lo schema che ha portato a quella che è forse la più concreta umiliazione del progetto europeo? Le elezioni europee non formano un Governo, come avviene a livello nazionale, poiché i Governi democraticamente eletti trovano il loro spazio e il ruolo nel Consiglio europeo. La Commissione europea ha una funzione diversa: essa esprime e afferma quella logica comunitaria che sostiene e dà significato al processo di integrazione dei popoli europei. Per questo motivo l'esclusione politica di una parte significativa dell'elettorato europeo rappresenta un vero smacco alla costruzione comunitaria.
L'Europa deve tener conto della volontà popolare, altrimenti apparirà come una fortezza di privilegi e di interessi elitari, incapace di difendere le aspirazioni dei popoli. Allo stesso tempo va detto che l'Italia, grazie soprattutto alla volontà politica di Silvio Berlusconi, è stata in grado di favorire un'integrazione tra popolari e conservatori nell'interesse della Nazione e sarebbe opportuno che in sede europea il rapporto tra popolari e conservatori maturasse al punto da poter influenzare l'agenda della nuova Europa che i cittadini hanno espresso con il loro voto.
Quindi che fare? Sappiamo bene che la Commissione europea ha bisogno di numeri in Parlamento e siamo anche realisti. Come detto, auspichiamo l'unione di centrodestra di Governo, ma, se così non fosse possibile, mi sento di dare un consiglio non richiesto, avendo avuto il privilegio di sedere su quei banchi: attenzione a coloro che invitano ad andare avanti senza tener conto dell'espressione dei cittadini, perché in Parlamento, quando ci sarà bisogno dei voti, non ci saranno i burocrati europei, ma parlamentari eletti dal popolo che al popolo rispondono e spesso si muovono con logiche difficili da incardinare nei classici schemi di partito. Già nel 2019, in una diversa epoca mancarono molti voti, pur disponendo di una sponsorizzazione politica più solida di quella di oggi. Non aprire a forze che rappresentano milioni di cittadini per una chiusura mentale e ideologica e per ascoltare forze di sinistra è un rischio. Bene ha fatto il ministro Tajani a sottolineare come l'eventuale apertura ai Verdi metterebbe a repentaglio il nostro voto e non solo.
In conclusione, ci auguriamo ancora una volta che l'Italia possa ottenere il ruolo che gli spetta di diritto: lo dobbiamo alla storia dell'Italia, Paese fondatore dell'Unione europea, che può garantire la piena realizzazione delle intuizioni di Adenauer, di Schuman e di De Gasperi, nel progetto politico chiamato Europa unita. Buon lavoro, Presidente. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.
TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, presidente Meloni, onorevoli colleghi, abbiamo letto con molta attenzione la sua relazione e facciamo il tifo per lei e soprattutto per l'Italia. Speriamo però che la sua presenza in Europa non sia come le ultime presenze, perché fino ad oggi ha fatto semplicemente la comparsa, senza aver portato nessun euro in più all'Italia e agli italiani e senza alcun risultato.
Nella sua relazione lei auspica una serie di situazioni a favore dell'Italia e a favore dell'Europa: auspica la necessità di cambiamenti nelle politiche europee; auspica la modifica dello *status quo* delle regole europee; auspica la pace (anche se poi concorre nell'inviare sempre più armi e sempre più sofisticate); auspica una maggiore crescita, ma dimentica, presidente Meloni, che la crescita in Italia è ferma allo zero virgola, con una produzione industriale ferma da oltre quindici mesi, e dimentica anche, presidente Meloni, di aver accettato le politiche europee ispirate all'*austerity*, fatte di tagli e di tasse; auspica una deregolamentazione a livello europeo, però attenzione, presidente Meloni: le regole europee servono per indirizzare l'innovazione, la competitività e la produttività.
Spesso accade come nell'ultima sentenza della Corte di giustizia, in cui è la giustizia che deve intervenire per modificare le distorsioni dei Governi, e come nel caso Ilva, in cui ancora vi accanite senza tener conto delle tante sentenze. Proprio ieri la sentenza della Corte di giustizia su Ilva ha tolto tutte le ambiguità tra le produzioni industriali inquinanti e il diritto alla salute.
Lei ha auspicato anche maggiori risorse per gli investimenti, dimenticando però, forse, che lei stessa quegli investimenti in Italia li ha completamente bloccati, andando a cancellare tante misure (da

Transizione 4.0 all'aiuto della crescita economica, ACE) e aumentando le tasse, soprattutto per chi le paga, perché la pressione fiscale sui contribuenti onesti, presidente Meloni, è aumentata del 5 per cento. Avete solo favorito gli evasori con 19 condoni. Altro che «lasciamo in pace chi vuole fare»; voi avete lasciato in pace chi evade le tasse. *(Applausi)*.

Presidente Meloni, a proposito degli investimenti e delle maggiori risorse, dimentica anche (forse è arrivata in ritardo) che l'Italia è in una procedura di infrazione per *deficit* eccessivo. E qui noi vi sottolineiamo che la storia si ripete. Chissà perché, ogniqualvolta che le destre vanno al Governo (2005, 2009, 2022), l'Italia entra in una procedura di infrazione. Era già accaduto nel 2009 con il Governo Berlusconi, che voi dimenticate. Sì, presidente Meloni, lei sta ridendo, ma è così; adesso glielo ricordo. Il Governo Berlusconi entrò in una procedura di infrazione, nel 2009, per un *deficit* eccessivo del 134 per cento; lei oggi entra in un'infrazione rispetto al PIL del 137 per cento, con un debito che ormai supera i 2.906 miliardi di euro. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciarlo concludere.

TURCO *(M5S)*. Lei sarà ricordata per il *record* del debito pubblico e avrà una medaglia per questo, cara presidente Meloni. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Si rivolga a me per favore, senatore Turco.

TURCO *(M5S)*. In questo caso vale il detto: l'allieva ha superato il maestro (Silvio Berlusconi). *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Medaglie non ne avrete, neanche se intervenite. Prego, prosegua.

TURCO *(M5S)*. Nella sua relazione ha parlato di competitività, però ha dimenticato di dirci che, domani quando andrà in Europa, si parlerà del mercato unico dei capitali. Noi ancora non sappiamo qual è la posizione del Governo italiano.

Abbiamo perso già la sovranità monetaria e abbiamo perso la sovranità bancaria. Il tema della sovranità bancaria è ancora incompleto perché mancano le tutele dei risparmiatori sui depositi, in caso di crisi bancaria. Oggi si parla del mercato unico dei capitali per andare a mettere le mani negli oltre 30.000 miliardi di risparmio privato, prevalentemente quello italiano. Non sappiamo dove questa *governance* che si vorrebbe istituire andrà a indirizzare questi capitali, quindi vi chiediamo di prestare attenzione su questo. Attenzione anche al rischio delle diseguaglianze, perché nel momento in cui i capitali seguono la maggiore redditività, andremo ad accentuare il rischio delle diseguaglianze, quindi attenzione a queste due problematiche.

Con riferimento alla competitività economica, invece di puntare su una maggiore integrazione dei capitali, vi chiediamo di puntare molto sul debito pubblico europeo comune, quello che noi abbiamo portato in Europa e grazie al quale abbiamo finanziato il PNRR. *(Applausi)*. Inoltre, presidente Meloni, noi chiediamo una maggiore integrazione economica e fiscale, facendo una lotta al *dumping* fiscale che danneggia le nostre aziende (quindi per un fisco più equo), ad un *dumping* salariale per la lotta alle diseguaglianze. Soprattutto chiediamo una unificazione fiscale, una tassa unica europea su grandi capitali e un nuovo *welfare.* Presidente Meloni, nella sua relazione lei non cita mai le grandi emergenze del Paese, come quella delle diseguaglianze, della povertà, dei salari fermi, della necessità di riscrivere il *welfare* in Italia e della sanità pubblica.

In ultimo, vorrei dedicare dello spazio al tema della guerra in Ucraina. Oltre 100 miliardi spesi come sostegno finanziario, 35 miliardi in spese militari. Tolga, presidente Meloni, il veto sulle armi inviate e sulle spese sostenute e dica agli italiani che già oggi avete anche sottoscritto la partecipazione al Fondo europeo per la pace; altro che per la pace: state finanziando esclusivamente le armi e le spese per le attrezzature militari con quel fondo. L'Italia è impegnata a raggiungere 2,1 miliardi di spesa. Scommettete sulla pace e non sulla vittoria sul campo di guerra, che non avverrà mai.

Presidente Meloni, domani lei parlerà inoltre delle nuove sanzioni alla Russia. Ne abbiamo già approvate quattordici. Attenzione, abbiamo bloccato 300 miliardi di dollari di *asset* della Banca centrale russa. Non è servito a nulla. Le banche russe concorrono con le banche europee a *record* mai raggiunti: 37 miliardi nel 2023. Un'economia, quella russa, in crescita perché si è trasformata in un'economia di guerra. Poi l'assurdità: le banche europee continuano ad operare in Russia. Un'inchiesta del «Financial Times» ha svelato che le banche europee, anche quelle italiane, hanno realizzato

extraprofitti ed hanno pagato tasse in Russia per circa 800 milioni di euro. Gli extraprofitti di cui noi chiediamo una tassazione a livello europeo ancora non sono tassati. Vi rammento che questo conflitto ha realizzato un asse forte Russia-Cina; la bilancia commerciale della Russia è ormai orientata più verso la Cina: oltre 200 miliardi di dollari nel 2023, in forte incremento rispetto al 2022. I Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono aumentati, anche con l'Iran. Il dollaro e l'euro ormai sono fronteggiati da una terza moneta a livello internazionale.

Sulla guerra in Medio Oriente prendiamo una posizione chiara a livello europeo per dire basta al genocidio che la popolazione palestinese sta subendo dopo l'orribile attacco di Hamas. *(Applausi)*.

In conclusione, presidente Meloni, lei domani andrà in Europa e noi facciamo il tifo per lei. Speriamo che torni con le soluzioni a tutte le emergenze del Paese e soprattutto con le risorse necessarie. In caso contrario, presidente Meloni, se non troverà le risorse necessarie, per il Patto di stabilità, che equivale ad un pacco di stabilità che lei ha sottoscritto, gli italiani dovranno pagare oltre 70 miliardi nei prossimi sette anni, che verranno tolti dalle nostre tasche.

In conclusione, signor Presidente, il tempo delle mele è terminato: non vogliamo trovarci con quello delle spine. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, presidente Meloni, onorevoli colleghi senatori, i temi che verranno affrontati nel prossimo Consiglio europeo ci diranno quale direzione l'Europa vorrà seguire e il ruolo che vorrà riconoscere all'Italia, anche alla luce dei recenti risultati elettorali. Le notizie che arrivano non sembrano indicare un cambio di rotta, come abbiamo auspicato, e sembra invece che vogliano servirci la solita minestra riscaldata, tra l'altro neanche arricchita di nuovi ingredienti. Il dato dell'astensione, che supera quello dei votanti, impone un cambio di passo; non tenere in considerazione il risultato elettorale sommato al dato dell'astensione, proponendo vecchi schemi, vecchi accordicchi e vecchi nomi, vuol dire non aver capito nulla e che tuttora prevalgono egoismi a discapito del bene comune e, in questo caso, dell'interesse dei cittadini europei.

In uno scenario geopolitico in continua evoluzione, abbiamo la necessità di un'Europa stabile e coesa, mentre sembra che si stia scegliendo di andare in tutt'altra direzione, ovvero in quella dei compromessi al ribasso. Gli avvenimenti attorno a noi non sono tranquillizzanti: la guerra in Ucraina, quella in Palestina, la situazione del Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle navi in transito, attacchi limitati grazie alla missione Aspides che vede l'Italia al comando delle Forze in mare e mi lasci ringraziare per suo tramite, signor Presidente, gli uomini e le donne imbarcati sulla nave Duilio, che sono impiegati nella missione nel Mar Rosso a garanzia della libertà di navigazione. *(Applausi)*.

A parte gli scenari più noti, abbiamo una serie di riposizionamenti e nuovi contatti che dovrebbero farci riflettere e che dovrebbero far riflettere l'Europa e chi oggi imposta le basi per il suo futuro. L'attacco di Hamas a Israele è avvenuto mentre si stavano perfezionando gli Accordi di Abramo e quindi l'auspicata normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele e l'attacco è avvenuto, guarda caso, il mese successivo rispetto alla firma dell'Accordo della via del Cotone, il corridoio India-Medio Oriente-Europa, che poteva essere concorrenziale alla Via della seta.

Oggi abbiamo nuovamente la tensione tra Israele ed Hezbollah, che potrebbe aprire un nuovo fronte dopo Gaza. In Niger abbiamo in fase di ritiro un migliaio di militari statunitensi, la Francia ha già lasciato in buona parte il Sahel. In sostituzione, le giunte militari che hanno preso il potere in Mali, Niger e Burkina Faso stanno aprendo le porte a russi, cinesi e turchi. Il Niger sembra interessato ad avere una vera e propria base militare delle forze armate russe, il Burkina Faso sta facendo carico di veicoli blindati, armi, mezzi e camion provenienti dalla Cina. Ricordiamo che il Burkina Faso nel 2023 è stato il Paese più colpito al mondo dai terroristi.

A tutto questo aggiungiamo che qualche giorno fa due navi da guerra russe sono arrivate nel porto di Tobruk, in Libia, ambito dalla Marina russa, che lo vorrebbe come seconda base navale nel Mediterraneo, dopo quello in Siria.

Si delineano quindi possibili scenari futuri legati all'approvvigionamento di materie prime, emigrazioni di massa e terrorismo, che possono diventare un potenziale pericolo, in modo particolare per l'Italia e per l'Europa. Da non sottovalutare sono anche il cambio di vertice NATO e la scadenza elettorale

americana di novembre.

Siamo, in sostanza, in un periodo molto delicato e di massima vulnerabilità, in cui l'Europa si deve dare un'identità e una postura nuove, per rispondere principalmente al mandato ricevuto dagli elettori, che come risposta non vogliono un'Europa in cui pochi intimi decidono per tutti gli altri e più che mai c'è bisogno di un'Europa forte. Occorre un'Europa in cui si inizi realmente a parlare di politica estera comune prima che di difesa comune, passando da decisioni collettive e non da balzi in avanti elettorali, come abbiamo visto fare di recente a Macron, perché ogni dichiarazione scomposta di chi rappresenta uno Stato membro mette in pericolo tutti gli Stati membri.

L'Europa non può trovarsi nuovamente esposta per non aver attuato le misure in cui tutti i Paesi europei sono parte attiva e non semplici comparse. Se l'approccio è quello che abbiamo visto in questi giorni, non è escludendo l'Italia dalle scelte sul futuro dell'Europa che l'Europa verrà rafforzata. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, siamo la seconda manifattura del continente, il terzo per popolazione, e abbiamo un Governo nuovamente legittimato dal risultato elettorale, contrariamente agli altri Paesi europei; non dobbiamo, come Nazione, elemosinare ciò che ci spetta di diritto e questo a garanzia della stabilità non solo del nostro Paese, ma dell'Europa stessa.

Rivendicare ciò che siamo e ciò che ci spetta è il mandato che ci hanno nuovamente consegnato gli elettori. Nel rivendicare questo, signora presidente del Consiglio Meloni, troverà la Lega sempre al suo fianco. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nel suo intervento che ha svolto alla Camera e che ha qui depositato, ha voluto ricordare Satnam Singh; credo che abbia fatto bene e il Gruppo parlamentare cui appartengo si associa a questo ricordo *(Applausi)*, non dopo aver fatto rilevare a tutta l'Assemblea che siamo in presenza di terribili reati, ma un conto è il reato - perché tale è - di immigrazione clandestina, che si basa sulla disperazione, e un conto è il reato di sfruttamento e caporalato, che si basa su ingordigia e avidità. *(Applausi)*. Non sono la stessa cosa e noi come italiani, dobbiamo farci carico, dell'aberrazione di ciò che succede quotidianamente.

Il Consiglio europeo sarà decisivo. Signora Presidente del Consiglio, le sue parole possono essere riassunte così: più Europa. Se ci muoviamo in un mondo di carnivori, non c'è più spazio per gli erbivori e noi siamo tali. C'è la necessità di più Europa; in un mondo globalizzato, come hanno dimostrato i dati del PIL (non li voglio ripetere, li avevo segnati anch'io), siamo irrilevanti, se procediamo in ordine sparso. Non solo noi, anche la Francia e la Germania, che è il Paese più importante d'Europa. La globalizzazione ci chiama a delle sfide. Guardate cosa sta capitando nel Mediterraneo: rischiamo di essere spettatori nel mare nostro, perché la potenza neo-ottomana e la Russia rischiano di dare le carte, anche per quanto riguarda aree di influenza e di esplorazione assolutamente fuori dalle aree di loro pertinenza, che però sono rivendicate.

Dunque abbiamo bisogno di un'Europa, ma così com'è non ci soddisfa. Io non ho visto qualcuno in campagna elettorale che abbia detto che l'Europa ci soddisfa: tutti hanno detto che non ci soddisfa; tutti hanno detto che c'è troppa burocrazia in Europa; tutti hanno detto altre cose, che sono state riprese in questa sede. Penso alle obbligazioni europee per gli investimenti: è un'ottima idea. Chiediamo alla Banca europea degli investimenti un impegno in materia di difesa; chiediamo una condivisione rispetto alle questioni di immigrazione per Paesi come il nostro, che sono di primo approdo; chiediamo, ad esempio, che su tante materie ci sia una responsabilità europea, proprio per questo si parla di difesa comune.

Tuttavia, signora Presidente del Consiglio, lei ha omesso di dire che a essere assolutamente reticenti in sede europea, rispetto a questi indispensabili teoremi che lei ha riproposto il Parlamento, sono proprio quelle forze sovraniste che si rifanno a un nazionalismo che non vuole comunitarizzare alcuna competenza con l'Europa. *(Applausi)*. Questa è, se me lo consente, la contraddizione e vorrei aggiungere che non è un caso - perché lei è stata coerente, come lo è stato il Governo Draghi - che noi, nella filiera dei partiti sovranisti, troviamo anche tutti gli amici di Putin. Se pensiamo a chi, a livello europeo, sta operando per evitare, magari mettendo dei veti, che l'Europa si muova in una direzione di solidarietà reale all'Ucraina, questi non sono né i socialisti né i popolari: sono i sovranisti europei. Qui

c'è la contraddizione.

Colleghi, ugualmente, faccio una considerazione con estrema serenità, perché non credo di essere il più fazioso in quest'Aula. Anzi, onestamente, mi darete atto del contrario. Anche a livello della vostra maggioranza di Governo, c'è tutto e il contrario di tutto. Abbiamo sentito parlare chi teorizza l'Europa come il Titanic, la Lega che va a braccetto di Le Pen e Tajani che, coerentemente, è sempre stato coi popolari, a fare l'accordo coi socialisti a livello europeo, che si ripropone con la von der Leyen Presidente. È la fotografia della realtà, non è polemica. È dire che la situazione europea è complessa e non si può tagliare con l'accetta, perché le contraddizioni sono ovunque. Meloni a testa in giù? No, assolutamente. Chi la vuole a testa in giù? Noi la vogliamo a testa alta. Noi vogliamo che l'Italia pesi al prossimo vertice *(Applausi)* e rivolgiamo un invito molto sereno al presidente Meloni.

Il presidente Meloni, che sa trattare quando vuol trattare, vada a trattare per conto dell'Italia senza confondere gli interessi che rappresenta statutariamente, come Presidente del Consiglio, con gli interessi del Gruppo politico dei sovranisti, che peraltro è diviso in tre o quattro gruppi a livello europeo. L'Italia ha diritto a rivendicare le posizioni che le spettano e non può fare la passacarte a livello europeo. Io, ad esempio, auspico che ci sia un commissario di peso e questo lo riterrò un successo non solo della Meloni o della maggioranza di Governo, ma dell'Italia. *(Applausi)*.

Voglio cogliere l'occasione di questo dibattito per salutare il presidente Gentiloni, che ha fatto un buon lavoro a livello europeo nell'interesse dell'Europa, certamente non confliggendo con il nostro interesse nazionale.

Il collega Claudio Borghi ha fatto finta di essere scandalizzato nel parlare di poltrone, ma non mi sembra che la Lega sia così scandalizzata quando va a trattare il Governo. *(Applausi)*. D'altronde, fa benissimo a non scandalizzarsi, perché, se le poltrone servono a far avanzare le nostre idee e a far pesare l'Italia, è importante averle e questo è assolutamente necessario.

Ultime due osservazioni. Sull'Ucraina, signor Presidente, nessuna pace può coincidere con la sottomissione dell'Ucraina. Questa è una grandissima contraddizione e chi la avanza si assume responsabilità altissime. Noi dobbiamo continuare sulla linea del Governo Draghi e del Governo Meloni, come minimo comun denominatore di valori condivisi.

Non possiamo stare dalla parte di chi dice: né, né. E neanche possiamo salvarci la coscienza chiedendo pace e basta, perché la pace non si costruisce sulla debolezza. Dobbiamo essere capaci anche di dispiegare forze dissuasive e dobbiamo stare con l'Ucraina, senza se e senza ma. *(Applausi)*.

Infine, termino sul principio di due popoli, due Stati. Sì, due popoli, due Stati, ma consentitemi una considerazione. Io dico da sempre "due popoli, due Stati". La DC, nella Prima Repubblica, diceva "due popoli, due Stati". Il PCI diceva "due popoli, due Stati". Tutti dicevamo "due popoli, due Stati", poi però, se vogliamo essere coerenti, quando ci sono migliaia di insediamenti illegali, non possiamo far finta di girarci dall'altra parte e non dire una parola al Governo Netanyahu che continua nella politica degli insediamenti. *(Applausi)*.

Ugualmente, aderendo e dimostrando piena solidarietà a Israele, non possiamo non pensare che ci sono più di 34.000 morti dalla parte dei palestinesi. Capisco le cautele del ministro Tajani, le capisco, ma penso che dovremmo anche incominciare ad avere un po' più coraggio per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato palestinese, perché questo non contraddice affatto i nostri sentimenti di solidarietà verso Israele. *(Applausi)*.

Colleghi, termino dicendo che Israele è una cosa, il Governo Netanyahu è un'altra. *(Applausi)* .Possiamo benissimo dire che Israele è nel codice genetico delle nostre amicizie, ma il Governo Netanyahu da noi è considerato nefasto per gli interessi di quello Stato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speranzon. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo sarà fondamentale per definire il corso che l'Unione europea seguirà nel prossimo futuro. Si parla tanto di nomi e di nomine, come ha fatto poc'anzi il senatore Casini, su chi andrà a occupare le caselle e i vertici delle istituzioni europee, ma francamente all'Italia interessa poco un dibattito che non sia incentrato su ciò che l'Unione europea vorrà essere nei prossimi anni e su ciò che vorrà costruire.

A noi - l'abbiamo sempre detto - non piace un'Europa che si occupa di troppo, ma non di ciò che è

davvero importante, che si sostituisce agli Stati e si intromette nei loro affari interni. Noi crediamo in un'Europa che affermi gli interessi comuni dei popoli europei, capace di avere un peso a livello globale ed in grado di prendere decisioni forti e coraggiose di fronte a crisi internazionali che minacciano la sicurezza e la stabilità del nostro continente. Ecco perché, ad esempio, il sostegno convinto all'Ucraina contro l'invasione russa deve restare un punto fermo nell'agenda europea e il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni continuerà a fare orgogliosamente la propria parte per evitare che qualcuno nel mondo pensi di poter impunemente invadere e soggiogare il proprio vicino calpestando il diritto internazionale e facendo valere la logica delle armi.

Per noi, cari colleghi, la bussola in politica estera è sempre e solo l'interesse dell'Italia *(Applausi)* e difendere l'Ucraina significa affermare il diritto internazionale contro la prepotenza e difendere i confini europei e quelli dell'Alleanza atlantica.

Ho sentito poc'anzi nel suo intervento un autorevole esponente del Partito Democratico come il senatore Casini affermare l'importanza dell'Alleanza atlantica, ma non dimentico che autorevoli rappresentanti da poco eletti tra le fila del Partito Democratico quella NATO vorrebbero scioglierla. *(Applausi)*.

Noi staremo sempre dalla parte di chi difende la libertà e la democrazia dai regimi autoritari. Al tempo stesso, l'Europa dovrà dare centralità al Mediterraneo, al rapporto col vicino Oriente e soprattutto con l'Africa, un continente che sta vivendo una fase di grande espansione, non soltanto demografica, e che dev'essere messo nelle condizioni di crescere, di svilupparsi e di dare un futuro ai propri figli. In questo il Piano Mattei lanciato dal Governo rappresenta davvero un cambio di paradigma: non si guarda più all'Africa come a una preda da spartirsi, ma nemmeno come a un continente che si può reggere soltanto sugli aiuti umanitari e che non potrà mai camminare con le proprie gambe. Il nostro è un approccio paritario, non predatorio e nemmeno paternalistico. Non vogliamo derubare l'Africa delle sue risorse e non vogliamo insegnare ai popoli africani come devono governarsi, ma vogliamo siglare accordi mutualmente vantaggiosi con loro e cooperare su tutte le questioni più rilevanti per l'Italia e per l'Europa, come la lotta al traffico di esseri umani, l'energia, la sicurezza alimentare, le infrastrutture e lo sviluppo economico.

L'Italia di Giorgia Meloni ha fatto da apripista nella costruzione di un nuovo rapporto con l'Africa e ha fatto comprendere chiaramente all'Europa che il problema dei flussi migratori riguarda tutti i Paesi europei e non si può risolvere soltanto con la redistribuzione dei migranti. Bisogna lavorare con i Paesi d'origine e di transito dei migranti, sostenerli nel garantire ai loro cittadini il sacrosanto diritto a non emigrare *(Applausi)*, creare *hot spot* fuori dai confini europei ed evitare che siano gli scafisti a selezionare chi può entrare e chi non può entrare in Europa in base a quanto è disposto a pagare.

Guardate, cari amici e colleghi della sinistra e dell'opposizione, che i dati del Ministero dell'interno ci dicono che gli sbarchi nel 2024 sono crollati a un terzo rispetto al 2023 *(Applausi)* e si sono significativamente ridotti anche rispetto al 2022, quando questo Governo non era in carica. Negli ultimi due mesi si è passati dai 23.000 dello scorso anno ai 9.000 sbarchi di quest'anno: quasi la metà dei 17.000 sbarchi del 2022, quando al Governo c'eravate voi. *(Applausi)*. Questi dati, Presidente, certificano il successo delle politiche migratorie del Governo Meloni. E noi ci impegneremo affinché la nuova Commissione e il nuovo Parlamento che si stanno per insediare in Europa mettano il Mediterraneo, l'Africa e la difesa delle frontiere esterne in cima alla propria agenda.

Le elezioni europee hanno dato un segnale molto chiaro, in Italia come nel resto d'Europa. I cittadini europei non vogliono più l'Europa della burocrazia, dell'iper-regolamentazione, del fanatismo *green* e della deindustrializzazione. Vogliono l'Europa della crescita, del lavoro, dell'innovazione e dello sviluppo e un'Europa sempre più autosufficiente e indipendente, che sappia coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica.

L'Europa del futuro deve cambiare passo. Basta direttive che distruggono la nostra industria automobilistica e il nostro patrimonio immobiliare in nome di un approccio ideologico che strumentalizza l'ambiente per colpire i veri obiettivi delle sinistre: la proprietà privata e le imprese. *(Applausi)*. La sinistra propone patrimoniali, espropri e occupazioni; ecco perché non stupisce che il vostro campo largo, che si fa rappresentare in Europa da chi, come Ilaria Salis, da esperta in materia,

strepita in difesa del diritto a occupare le case altrui, sia stato tra i più accaniti sostenitori di quelle misure che finiranno per svalutare e mettere fuori mercato le case degli italiani. Lo diciamo chiaro, ve lo diciamo chiaro, amici del campo largo. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, la richiamo all'ordine; addirittura con le mani a imbuto.

SPERANZON *(FdI)*. Per noi il lavoro, l'impresa e la proprietà privata sono sacri. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, non mi costringa a un provvedimento che non voglio prendere. È dall'inizio della seduta che la richiamo.

Prego, senatore Speranzon, concluda, le do trenta secondi in più.

SPERANZON *(FdI)*. La ringrazio, Presidente.

In questo noi siamo e saremo sempre diversi dalle forze politiche di colore rosso e verde che in Europa non si sono mai battute in difesa degli interessi concreti dei cittadini europei, men che meno di quelli italiani. Siamo anche diversi da chi tenta di avvelenare il clima e il dibattito politico in Italia, come in Europa, parlando di fascismo di ritorno, derive autoritarie o addirittura (coprendosi di ridicolo) di famiglie in crisi, persino di insonnia e depressione per il rischio di una vittoria della destra alle elezioni in Francia.

Cari colleghi, siamo felici di distinguerci anche da chi, in un dibattito parlamentare sull'autonomia differenziata, minaccia nemmeno troppo velatamente gli esponenti di questa maggioranza, invocando piazzale Loreto, dicendo che con il *karma* non si scherza e che, prima o poi, noi, i nostri figli e i nostri nipoti la pagheremo! *(Applausi)*. Ma che significa, colleghi, che vorreste assassinarci tutti e appenderci a testa in giù? È questo? *(Applausi)*.

Chi semina odio non ci vedrà mai scendere al suo livello. I cittadini italiani l'hanno capito benissimo e l'hanno dimostrato con il loro voto, che ci ha premiato. Un voto che faremo pesare in Europa e di cui l'Europa dovrà tener conto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. *(Commenti)*.

C'è l'abitudine di contestare sempre l'ultimo intervento. Voglio ricordare che l'ordine degli interventi è dato dall'ampiezza dei Gruppi parlamentari: decidono i cittadini, con il loro voto, chi parla prima e chi parla per ultimo; tutto lì, non è che lo decido io. *(Applausi)*.

Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori, n. 2, dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori, n. 3, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 4, dal senatore Calenda e da altri senatori, n. 5, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e n. 6, dal senatore Boccia e da altri senatori.

I testi, per chi li volesse leggere, sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito breve, ma interessante, che offre alcuni spunti. Non tornerò sulle materie che sono già state ampiamente oggetto della mia relazione e su molte risposte che ho già dato nell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei rispondere velocemente ad alcune questioni puntuali e poi riprendere la materia che è stata oggetto della gran parte degli interventi, relativa al posizionamento dell'Italia, ai suoi rapporti e alla discussione di merito e di metodo sulle prossime nomine di vertice dell'Unione europea.

Intanto voglio ringraziare il collega Barcaiuolo, che ricordava nel suo intervento il tema dell'assegno unico. Ho parlato di questa materia anche questa mattina nell'Aula della Camera, perché è uno di quei temi che mettono d'accordo - e non accade spesso - quest'Assemblea nel suo complesso e le sue forze politiche. L'assegno unico fu approvato nella scorsa legislatura con il concorso fondamentale delle forze di opposizione di allora. Questo Governo, quando è arrivato, ne ha aumentato le risorse per 3 miliardi. Tutti lo consideriamo un elemento fondamentale del nostro sostegno alle politiche di natalità, materia che, come sapete e come ho detto questa mattina nella mia relazione, credo debba essere portata a livello europeo perché c'entra con questo dibattito.

Come sapete, colleghi, la Commissione europea ha recentemente deciso di aprire contro l'Italia una

procedura d'infrazione contro l'assegno unico, ritenendo che, così come formulato - ricordo che lo riconosciamo a circa 6 milioni di famiglie italiane - sia discriminatorio e che l'Italia dovrebbe immaginare la stessa previsione anche per tutti i lavoratori stranieri e tutti i lavoratori extracomunitari, perfino per quelli che hanno figli in patria. Voi capite benissimo che, se seguissimo un'impostazione che considero molto irragionevole e abbastanza ideologica che ci viene indicata dalla Commissione, la misura sarebbe per noi insostenibile e l'unico risultato che avremmo sarebbe quello di togliere uno strumento fondamentale per circa sei milioni di famiglie italiane. Anche perché, come capite bene, conoscendo il funzionamento dell'assegno unico, diventerebbe molto difficile per il Governo italiano verificare il reddito ISEE di un lavoratore che viene magari dal Pakistan e ha i figli lì.

Intendo quindi dare battaglia - e lo dico a nome del Governo italiano - contro questa iniziativa totalmente irragionevole della Commissione europea. Mi auguro che su questo si possa trovare il consenso dell'intero Parlamento per darci una mano su una battaglia fondamentale.

Queste sono alcune di quelle storie che raccontano e spiegano bene perché serva un approccio più pragmatico e meno ideologico a livello europeo, da parte della Commissione europea e del Parlamento europeo. In Europa abbiamo un enorme bisogno di invertire la tendenza demografica, che è la madre di tutti i nostri problemi, banalmente perché, se dovesse andare avanti com'è, con nessuna delle Nazioni europee che raggiunge il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè il numero di figli per donna necessario alla continuità delle nostre società, potremmo continuare a parlare di come investire sul *welfare*, di come modificare il nostro sistema pensionistico e di come dare una mano ai nostri lavoratori, ma fondamentalmente non saremmo in grado di sostenere il sistema di *welfare* e la civiltà che abbiamo costruito in questi decenni. Ci si aspetterebbe una discussione in Europa su una materia come questa e invece tutto quello che abbiamo visto per ora è che ci sono iniziative della Commissione che di fatto si dichiarano contrarie a provvedimenti che vanno nel senso di sostenere la demografia.

Voglio dire alla senatrice Rojc, che parlava di forze disgreganti, che non so cosa si intenda esattamente con questa espressione, ma penso di poter dire cosa penso io che sia disgregante, ovvero la linea politica di chi ha o sembra avere come priorità all'interno della costruzione europea l'obiettivo di mettere all'angolo intere Nazioni perché non si condividono i Governi che i cittadini di quelle Nazioni hanno scelto in libere elezioni. *(Applausi)*. Penso che questo sia disgregante e penso che sia particolarmente sbagliato in un tempo politico come quello nel quale viviamo, perché ne abbiamo parecchi di avversari, che si stanno organizzando e non credo che la cosa più intelligente da fare sia cercarne degli altri al nostro interno. Credo che la sfida di questa Europa sia invece lavorare con rispetto per unire le sue Nazioni, cercare punti di sintesi e lavorare insieme il più possibile su alcune grandi materie. Continuo quindi a non essere d'accordo con la gran parte di quello che sento dire da molti colleghi dell'opposizione - non me ne vogliano - su come si leggono le politiche europee.

Vado alla questione delle nomine, delle competenze e dell'agenda strategica. Ribadisco quello che ho detto stamattina, vale la pena di tornarci su. Allo scorso Consiglio europeo, mi sono permessa di segnalare, rispetto a come si apriva e come si svolgeva quella riunione, una questione di merito e una questione di metodo, che intendo tornare a sottoporre all'attenzione del Consiglio europeo e che volentieri sottopongo di nuovo anche a voi.

La questione di merito è la seguente: abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale tutte le forze politiche in Italia e probabilmente quasi tutte le forze politiche in Europa dicevano che qualcosa andava cambiato, le cose non funzionavano perfettamente e valeva la pena di raddrizzarle, magari con toni diversi, ma tutti quanti abbiamo detto c'era qualcosa che andava fatto, perché tutti ci rendiamo conto che l'Europa sta perdendo di competitività. I dati che il senatore Barcaiuolo ricordava nel suo intervento sono quelli che citavo questa mattina: il prodotto interno lordo del 1990, con un'Unione europea formata da 12 Stati membri, era al 27 per cento del PIL mondiale e oggi, con un'Unione europea con 27 Stati membri, è al 16 per cento del PIL mondiale. La Cina era all'1,8 per cento del PIL mondiale nel 1990 e oggi è al 18 per cento del PIL mondiale. Ho detto questa mattina nella mia relazione - può essere una lettura che non si condivide - che, dal mio punto di vista, uno degli errori che l'Europa ha fatto è comportarsi in un modo un po' troppo autoreferenziale, guardando soprattutto al

suo interno senza considerare quale fosse lo scacchiere che si muoveva intorno, come se in qualche maniera gli altri dovessero adeguarsi alle scelte che noi facevamo. Il mondo non è andato così, il mondo è andato in un'altra direzione. Sono state fatte scelte strategiche importanti, quella relativa alle catene di approvvigionamento su tutte o l'approccio che abbiamo avuto con la globalizzazione, che è un'altra critica che mi sono permessa di fare spesso. L'ho detto probabilmente già anche in quest'Aula: ricordo un mondo nel quale si diceva che il libero commercio senza regole sarebbe stato una sorta di mano invisibile, come si direbbe in economia, che avrebbe distribuito la ricchezza e avrebbe democratizzato i sistemi meno democratici dei nostri e sarebbe andato tutto bene. Non ha funzionato così: la ricchezza, piuttosto che distribuirsi, si è verticalizzata e si è concentrata e sistemi che erano meno democratici dei nostri, grazie a quel libero commercio senza regole, hanno guadagnato campo nel mondo e noi abbiamo perso terreno perché, consegnando il controllo delle nostre catene di approvvigionamento, ci siamo trovati esposti a qualsiasi *shock*, e l'abbiamo visto quando è arrivata la pandemia e quando è arrivata la guerra. Abbiamo cominciato a correggere alcune scelte che erano state fatte, ma chiaramente ci vuole tempo e occorre stabilire le priorità adeguate.

Sono riflessioni che si possono condividere o no, ma sicuramente tutti condividiamo il fatto che le cose così non stanno andando bene: non vanno bene la ricchezza e la competitività delle nostre aziende; non va bene, come citava, se non vado errata, il senatore Monti, l'iperregolamentazione di cui questa Europa, nella foga di occuparsi di tutto, si è resa protagonista, facendo trovare tutte le sue imprese, ma particolarmente quelle piccole e medie, in una condizione di grande difficoltà per poter competere su mercati che intanto diventavano estremamente aggressivi (anche questo lo abbiamo visto). Lo stesso si può dire sulla difesa dei confini e sull'assenza di una politica estera davvero efficace.

Sulla politica di difesa, come ho ampiamente detto nella mia relazione di questa mattina, ci siamo illusi che la pace che abbiamo avuto, e di cui sicuramente la costruzione europea è stata la principale protagonista, fosse qualcosa che potevamo dare per scontato. Un giorno, però, ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che scontato non era; un giorno ci siamo svegliati e abbiamo anche scoperto che, se chiedi a qualcuno di occuparsi della tua sicurezza, devi anche sapere che questo sarà un limite per la tua capacità di prendere le decisioni e che quindi la libertà è qualcosa che va difeso e ha un costo. Questo lo abbiamo scoperto noi italiani, ma l'ha scoperto l'Europa, che oggi deve correre ai ripari non solo sull'assenza di una colonna europea dell'Alleanza atlantica che, come sapete, auspico da tempo, ma anche proprio sulla sua capacità di avere un'industria della difesa e dei campioni europei della difesa che oggi stentano ad arrivare.

Dopodiché, abbiamo un altro problema. Mi riferisco al fatto che, anche quando l'Unione europea individua priorità, strategie e problemi e cerca di correggerli, poi fa qualcosa di molto curioso, che io ho più volte denunciato in Consiglio europeo, cioè stabilire che abbiamo strategie e priorità, ma sia chiaro che non intende fornire agli Stati membri gli strumenti necessari a perseguirli. Pertanto, vogliamo sì una politica di difesa, la transizione energetica, la transizione digitale e la transizione verde, ma sia chiaro che ognuno si organizzi come può, perché non ci sono soluzioni diverse da dare. Io penso che su alcune grandi strategie necessarie all'Europa e alla nostra complessiva competitività si debba anche ragionare su quali sono gli strumenti che si mettono a disposizione per centrare quelle strategie. Sono analisi che abbiamo fatto tutti: le abbiamo fatte noi e sono state fatte all'interno dei partiti, nei Parlamenti e dai cittadini, che hanno fatto le loro scelte con il voto dell'8 e 9 giugno.

Dopodiché, si arriva al primo Consiglio europeo successivo a quel voto e questo dibattito non si apre. Con quel voto i cittadini comunque hanno detto che qualcosa non va e i risultati delle elezioni dicono questo: non siamo convinti di dove sta andando l'Europa. Citavo stamattina i dati sul gradimento delle istituzioni europee; inoltre abbiamo visto i dati sull'astensionismo che raccontano - in Italia, ma anche in molti Stati membri - una distanza tra i cittadini e le istituzioni europee. I cittadini europei danno un segnale e, quando si arriva al Consiglio europeo, qualcuno prende la parola e propone chi debba ricoprire gli incarichi apicali, dopo che i negoziatori di alcuni partiti si sono visti e hanno stabilito quali nomi ricopriranno gli alti incarichi.

Intanto penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini non fare neanche la parte,

come si direbbe a Roma, di interrogarsi su cosa vada modificato. *(Applausi)*.

In secondo luogo, non capisco la *ratio* e la logica. Di solito, infatti, non si parte da chi debba fare cosa, ma da cosa si debba fare, e poi si cerca la persona più adeguata a raggiungere quegli obiettivi. Pertanto, mi sono permessa di non condividere come si gestisse questo merito postelettorale.

Dopodiché, sul metodo voglio tornare su quello che dicevo questa mattina. Oggi vediamo tre partiti che si considerano una maggioranza e distribuiscono alcuni incarichi apicali. *(Commenti).* Lo vedremo in Parlamento, senatore Delrio, lo vedremo in Parlamento con il tempo. *(Applausi)*.

Fatemi finire il ragionamento, perché non mi risulta di avervi interrotto. Fatemi finire il ragionamento, perché vi spiego dove sto arrivando. Si considerano una maggioranza. Io credo che quella maggioranza sia molto fragile, ma non è questo il tema che mi interessa.

Il problema è che, in teoria, le istituzioni europee non funzionano così. Quando gli incarichi apicali delle istituzioni europee sono stati immaginati, non sono stati immaginati in una logica di maggioranza e opposizione. Sono stati immaginati come incarichi neutrali, che dovevano garantire tutti gli (oggi ventisette) Stati membri. Quindi l'indicazione dei trattati, per gli incarichi apicali, indipendentemente dal fatto che vi siano una maggioranza e un'opposizione nel Parlamento, dice di seguire il peso politico che i cittadini hanno scelto di dare ai Gruppi presenti in Parlamento.

Stamattina la collega Madia diceva, giustamente: presidente Meloni, lei si lamenta, ma la democrazia funziona così. Il Partito popolare europeo è il primo Gruppo del Parlamento europeo e quindi indica il Presidente della Commissione. Il Partito socialista è il secondo Gruppo del Parlamento europeo e quindi indica il Presidente del Consiglio. I liberali sono il terzo Gruppo al Parlamento e quindi indicano l'Alto rappresentante. Presidente Meloni, è la democrazia.

Però c'è un problema: il terzo Gruppo non sono i liberali. Il terzo Gruppo al Parlamento europeo sono i conservatori. Allora, che cosa mi si sta dicendo? Che non si sta facendo qualcosa di democratico? *(Applausi. Vivaci commenti)*.

Signori, sto dicendo una cosa che è storia. Non è accaduto in passato. In passato non è mai accaduta una cosa del genere. In passato, al netto di quelli che possono essere i miei desiderata, una cosa del genere non è mai accaduta. Non è mai accaduto che, partendo da quelli che dovevano essere incarichi neutrali nella loro appartenenza politica, pur rispondendo a un'indicazione che arrivava dai cittadini, ma che non erano immaginati in una logica di maggioranza e opposizione, tali incarichi venissero utilizzati come si sta facendo, seguendo una logica di maggioranza e opposizione.

Ciò vuol dire, obiettivamente, creare un precedente secondo me molto discutibile. Lo definisco molto discutibile per l'idea che noi abbiamo e che, penso, tutti insieme dobbiamo avere di Europa. Purtroppo, in molti degli interventi che ho sentito, rilevo che su questo punto noi e voi proprio non la vediamo alla stessa maniera. Diceva il collega Scalfarotto: presidente Meloni, se lei non è d'accordo, quando arriva il Patto di stabilità dovrete fare la legge e avrete dei problemi. Quindi, mi si sta dicendo che in Europa funziona così. Mi si sta dicendo che l'Europa aiuta o non aiuta gli Stati membri, che utilizza una linea o un'altra linea, se ci si piega o non ci si piega a quello che una presunta maggioranza ha deciso? *(Applausi)*.

Signori, è *outing*. Qui si sta facendo *outing*. In alcuni casi, io ho sostenuto che mi sembrava che alcune cose non accadessero nel modo giusto, ma penso che sia molto grave sostenere una cosa del genere. Penso che sia grave affermare: presidente Meloni, voti il pacchetto e vada a trattare per l'Italia. Quindi, quello che spetta all'Italia, non è quello che le spetta in ragione del fatto che è un Paese fondatore, che è la terza economia europea, che è la seconda manifattura d'Europa, che è, tra le grandi nazioni europee, quella che ha anche il Governo più solido. No, quanto spetta all'Italia dipende dal fatto che l'Italia dica sì o no a quello che alcuni hanno deciso. Non è la mia idea d'Europa e non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia. *(Applausi)*. Non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia e, se qualcuno prima ha ragionato così, consentitemi di dire che questo mi chiarisce moltissime cose.

Il ruolo dell'Italia le spetta indipendentemente dal fatto se sia d'accordo o no su determinate scelte che vengono fatte. Sono ragionamenti che obiettivamente si fanno solo dentro quest'Aula, perché io parlo con i *leader* europei, ci parlo quando sono d'accordo e quando non sono d'accordo. Il rispetto per

l'Italia non manca mai, la consapevolezza di quale debba essere il ruolo dell'Italia non manca mai; manca solamente, a volte, da parte dei rappresentanti del popolo italiano e a me dispiace perché ci sono partite sulle quali, indipendentemente dal fatto che noi non siamo d'accordo sostanzialmente su niente, si dovrebbe lavorare insieme.

Ho considerato anche abbastanza grave che proprio in queste ore e in questi giorni, di fronte a scelte che non solamente io considero francamente un po' bizzarre, anche nella metodologia (penso che in cuor vostro lo capiate e lo condividiate anche voi), i rappresentanti del popolo italiano dicano ai propri omologhi europei che non bisogna trattare con la Meloni *(Applausi)*.

La Meloni fino a prova contraria è il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, scelto dal popolo italiano e chi dice che non bisogna parlare con la Meloni sta chiedendo di escludere la Nazione che rappresenta *(Applausi)*. Anche questo è grave, consentitemelo, e lo dico da persona che all'opposizione non si è mai permessa di dire una cosa del genere, avendo fatto pure, come si sa bene, un'opposizione molto dura, perché ci sono delle cose che per me vengono prima del resto. L'interesse nazionale italiano per me viene prima degli interessi di partito.

Il presidente Casini diceva di non sovrapporre i ruoli. Non intendo sovrapporre i ruoli; io sto sostenendo una tesi per quello che secondo me è il bene dell'Europa, perché se noi accettiamo delle logiche nelle quali ci sono delle debolezze in patria, i cui conti si saldano usando le istituzioni europee, ci facciamo molto male, particolarmente in questo contesto. Penso che dobbiamo uscire un po' dai nostri confini, perché le nostre - mi passi il termine - microbeghe non facevano danni finché eravamo in pace, quando eravamo in un altro contesto. Oggi concentrarci sulle nostre microbeghe, dividerci fra di noi, può essere esiziale per il destino del continente europeo. Questo è il ragionamento che cerco di fare. Poi continueremo a non essere d'accordo su mille cose, ma mi sarebbe piaciuto - lo dico francamente - una volta tanto che si fosse potuto ragionare seriamente di questo, invece di continuare con l'etichetta «Sei amico di Orbán». Io queste semplificazioni nella politica estera francamente non le condivido e mi fanno anche abbastanza sorridere.

Diceva il collega Scalfarotto che noi blocchiamo l'unione bancaria. Collega Scalfarotto, la invito a approfondire: temo che lei non si sia accorto che a bloccare l'unione bancaria è la Germania prima di tutti, considerata forza europeistissima. Quindi, vi prego: queste semplificazioni lasciano il tempo che trovano e secondo me, in questo tempo, queste semplificazioni possono diventare un problema.

Sul MES, va bene, parleremo anche del MES. Sto cercando di fare un altro ragionamento. Voi rispondete, in buona sostanza, con Orbán e il MES, prima con la Polonia, poi la Polonia ha eletto un Governo che adesso vi fa comodo ed è sparita dai radar *(Applausi)*. Queste sono le tre cose, ma sto cercando di fare un ragionamento più complesso; la campagna elettorale è finita, forse in questa occasione ci saremmo potuti permettere… *(Brusio).* Signori, vi prego, sto finendo, perché è difficile intervenire, tra l'altro, quando si ha difficoltà con la voce.

Quindi, la campagna elettorale è finita, apriamo una nuova legislatura europea, molto complessa, in un contesto estremamente complesso. Si può decidere di continuare a esaurire tutto con gli *slogan* «Meloni amica delle persone sbagliate», oppure «Meloni non fa la *cheerleader* di quelli a cui dovrebbe fare da *cheerleader*», solo che io non penso che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fare la *cheerleader* né dell'uno, né dell'altro. Penso che debba difendere il suo interesse nazionale e, questo sì, vuol dire camminare a testa alta. Non l'ho visto accadere molto spesso, sicuramente lo vedo accadere adesso e penso che anche per questo, perché c'è un Governo capace di camminare a testa alta e di dire quello che pensa, di farlo lealmente, di farlo senza sotterfugi e senza andare in giro con il cappello in mano, l'Italia, anche in questa partita, porterà a casa quello che le spetta, indipendentemente dal fatto che io, come sempre, dirò quello che penso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione di maggioranza n. 1 esprimo parere favorevole.

Sulla proposta di risoluzione n. 2 del Gruppo Italia Viva esprimo parere contrario sulle premesse e contrario sull'impegno n. 8, favorevole sugli impegni n. 2 e n. 4, favorevole sull'impegno n. 1 con la

seguente riformulazione: espungere le parole da "anche promuovendo" fino a "per l'Ucraina". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 3 con la seguente riformulazione: espungere le parole "di un esercito comune e". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 5 con la seguente riformulazione: "a promuovere il controllo comune delle frontiere esterne dell'Unione europea e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 6 con la seguente riformulazione: sostituire le parole "a sollecitare" con le parole "a facilitare", aggiungere dopo le parole "dell'Unione europea" le seguenti parole "ai Balcani occidentali" e espungere le parole "della Georgia e". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: espungere le parole "in particolare le cosiddette «*dual use*»".

Sulla proposta di risoluzione n. 3 del Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimo parere contrario sulle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, relativamente al paragrafo Ucraina, esprimo parere contrario sugli impegni a), b), c), d), f) e g); sul paragrafo Medio Oriente, esprimo parere contrario sugli impegni b), c), d), e), f) e g); sul paragrafo relazioni esterne, esprimo parere contrario sull'impegno b); sul paragrafo politica di sicurezza e difesa, esprimo parere contrario sugli impegni a), b) e c); sul paragrafo in materia di competitività, esprimo parere contrario sugli impegni a) e b); sul paragrafo al prossimo ciclo istituzionale, esprimo parere contrario sugli impegni a), b) e c). Esprimo inoltre parere favorevole, sul paragrafo Ucraina, sull'impegno e); sul paragrafo Medio Oriente, esprimo parere favorevole sull'impegno a); sul paragrafo relazioni esterne, esprimo parere favorevole sull'impegno a) con la seguente riformulazione: "a ribadire la condanna, di concerto con le istituzioni europee, dell'adozione della legge georgiana sulle influenze straniere che contrasta con gli impegni di avanzamento democratico assunti dalla Georgia con l'Unione europea nel suo percorso di adesione".

Sulla proposta di risoluzione n. 4 del Gruppo Azione, esprimo parere contrario sulle premesse e parere favorevole sugli impegni nn. 2, 3, 4, 6, 8 e 10. Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 1 con la seguente riformulazione: "a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024;". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 5 con la seguente riformulazione: sostituire le parole da "risoluzione fino al 2024" con le seguenti "risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2735". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 7 con la seguente riformulazione: espungere le parole da "prevedendo" fino a "nel lungo periodo". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 9 con la seguente riformulazione: "a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova *partnership* con Paesi e regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e degli accordi commerciali esistenti".

Sulla proposta di risoluzione n. 5 del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprimo parere contrario sulle premesse e parere contrario sugli impegni nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esprimo parere favorevole sugli impegni nn. 2 e 8.

Sulla proposta di risoluzione n. 6 del Partito Democratico esprimo parere contrario sulle premesse e parere contrario sugli impegni nn. 4, 14 e 16. Esprimo parere favorevole sugli impegni nn. 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11. Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 5 con la seguente riformulazione: "a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni Unite volta a ottenere un immediato cessate il fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, rispettare la legalità internazionale e il ruolo dei suoi organi giurisdizionali, rilanciare il processo di pace". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 8 con la seguente riformulazione: sostituire le parole "a sostenere" con le seguenti "a confermare". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 10 con la seguente riformulazione: dopo la parola "estremismi" aggiungere le seguenti "di ogni colore politico". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 12 con la seguente riformulazione: espungere le parole da "unitamente" fino a "comune". Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 13 con la seguente riformulazione: "ad avviare un dibattito nelle sedi istituzionali e con le parti economiche e sociali, orientato a definire le azioni e gli interventi in attuazione degli obblighi e delle scadenze da rispettare

in relazione al nuovo Patto di stabilità".

Infine, esprimo parere favorevole sull'impegno 15 con la seguente riformulazione. Si chiede di sostituire le parole "e in particolare negli" con le seguenti: "anche attraverso il conferimento di".

PRESIDENTE. Colleghi, se c'è bisogno di qualche chiarimento potete richiederlo agli Uffici, perché capisco che la lettura possa avere dato adito a qualche difficoltà di comprensione in qualche passaggio.

Passiamo alle votazioni.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, colleghi, è stata sottolineata in maniera ripetuta l'importanza dell'appuntamento in agenda. Le elezioni ormai si sono concluse, gli elettori europei si sono espressi, ora bisogna sciogliere i nodi politici e bisogna farlo possibilmente mettendo da parte propaganda e facili *slogan*. Mi verrebbe da dire che bisogna farlo ora o mai più, perché la sfida alla quale è chiamata l'Europa è una sfida esistenziale. Si è discusso di Ucraina, di Medio Oriente, di intelligenza artificiale, di cambiamenti climatici, di una visione industriale comune: sono sfide da far tremare i polsi e per le quali servirebbero vere *leadership* europee. Spiace invece registrare che ad oggi il dibattito attorno ai *top job* dell'Unione europea non sia stato all'altezza e soprattutto consapevole delle sfide geopolitiche alle quali l'Europa è chiamata.

Voglio ricordare in quest'Aula e ribadire la nostra vicinanza e il nostro orgoglio per il contingente italiano che opera in Libano e in altri Paesi stranieri. Voglio ribadire che Azione è al fianco, con orgoglio, della Marina italiana, che guida una missione internazionale nel Mar Rosso; anche a quei soldati dobbiamo serietà, coerenza e verità. Se guardiamo lo scacchiere europeo, vediamo che l'asse franco-tedesco dalle elezioni europee è uscito indebolito. Potrebbe essere il momento dell'Italia. Il suo Governo, che pure è uscito premiato dalle urne, potrebbe svolgere una funzione importante, ma non mi pare stia andando così. Oggi l'Italia appare isolata, eppure di questo dato non solo noi non ci compiacciamo, ma riteniamo che l'Italia, indipendentemente dal colore politico di chi la governa, sia un Paese fondatore, uno dei primi Paesi europei dal punto di vista economico e quindi meriti rispetto sempre. *(Applausi)*.

Aggiungo anche che chi pensa di poter fare a meno dell'Italia e chi pensa di isolarla fa un danno alla stessa Europa. Anche l'Italia e anche questo Governo devono credere però di più nell'Europa, perché l'ondata di voti sovranisti non c'è stata e oggi bisogna prendere atto che non è possibile formare un Governo europeo senza popolari e socialdemocratici. Anche mettere insieme i diversi sovranismi è un qualcosa di molto complicato. Allora quale deve essere l'atteggiamento corretto nei confronti dell'Italia in questo delicato frangente? L'Unione europea non è il luogo dove proseguire una campagna elettorale permanente, ma una responsabilità, per la maggioranza, di anteporre l'istituzione agli interessi di partito e, per l'opposizione, quello di giocare la propria sfera di influenza non per danneggiare il Governo, ma per fare anche dall'opposizione gli interessi dell'Italia.

Vengo non solo alle poltrone, come è stato detto, ma anche al tema dei contenuti e dei programmi. Cito velocemente le sfide, avendo pochissimo tempo. L'Ucraina: la prima minaccia è l'attacco all'Ucraina, perché quello è un attacco all'Europa, alle sue libertà, ai suoi valori. Su questo serve un punto di chiarezza tanto nella maggioranza quanto nelle file dell'opposizione, perché il sostegno all'Ucraina deve proseguire. Il sostegno ad un Paese in guerra, anche per la nostra libertà, si fa anche con le armi.

Serve poi una forte soggettività europea e serve un'Europa forte anche per difendere la democrazia israeliana dai suoi nemici, per respingere l'antisemitismo dilagante anche in Europa, per proteggere il popolo palestinese non da Israele, ma dai terroristi di Hamas, e riaffermare una politica che si fondi sulla logica dei due popoli e due Stati, senza dimenticare il *pogrom* del 7 ottobre.

Queste sono alcune delle sfide, unitamente anche alla sfida economica che Mario Draghi ha più volte sottolineato. Quello che serve sicuramente non è un'Europa dei nazionalismi e delle piccole patrie, ma un'Europa forte, con la schiena dritta, capace di affrontare queste sfide con un autentico spirito europeo e quello che dobbiamo realizzare - dalla maggioranza chi è in maggioranza e dall'opposizione chi, come la sottoscritta, è all'opposizione - è la buona politica che indichi la rotta in questo mare in

tempesta e ciascuno di noi è chiamato ad assumersi un pezzo di responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Gelmini, le ho dato più tempo tenuto conto che il Gruppo Misto deve suddividere in più voci il proprio tempo.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, quello che sta per riunirsi è un Consiglio europeo cruciale, lo ha chiarito il presidente Meloni nella sua relazione e lo hanno determinato gli elettori con il voto della scorsa tornata di giugno, un voto che dimostra la nostra forza, il nostro radicamento in Italia e l'efficacia della nostra azione riformatrice. Il Governo italiano si presenterà al vertice europeo con un fortissimo mandato popolare e un ritrovato orgoglio nazionale. Siamo tornati autorevoli e per questo possiamo rivendicare un portafoglio di rilievo nell'Unione, dobbiamo rivendicare un ruolo da protagonista nelle prossime trattative per i vertici europei, senza alcun tentennamento. Solo due giorni fa i dati arrivati dalla Commissione hanno certificato che siamo il primo Paese ad avere rispettato gli impegni presi col PNRR e ad aver potuto chiedere la quinta *tranche* del finanziamento con largo anticipo sugli altri. Una conferma importante è arrivata grazie al lavoro del presidente Meloni, coordinato dal ministro Fitto, insieme alla proficua collaborazione degli enti locali.

Siamo testa di serie in un cambiamento importante in atto nella nostra grande comunità europea, giunto a seguito di un forte impulso di questo Governo, che ha imposto la revisione e l'approvazione del nuovo PNRR, comprensivo anche del REPowerEU. Sul tavolo, ancora una volta, il tema della guerra in Ucraina, la sicurezza e la difesa comune, la pace, la crisi a Gaza, i nomi che guideranno le istituzioni europee, la crescita economica, la gestione dei flussi migratori con il prosieguo della politica dei patti con i Paesi africani. Le questioni da affrontare sono molteplici e per ognuno il contributo del nostro Paese è risultato fin qui centrale. L'Italia si è ritagliata un ruolo chiave e non si possono ignorare i segnali che sono fin qui arrivati. Dobbiamo preparare il terreno per garantire l'unità dell'Unione europea e la sua stabilità attraverso una *leadership* che ascolti tutte le forze che sono uscite vincenti e rafforzate dalle urne, un'indicazione che è lo specchio di politiche ben precise sull'immigrazione, come sulla crescita e su come si dovranno declinare le questioni della transizione energetica e digitale.

Partendo dal primo punto, se l'Europa vuole continuare ad essere ago della bilancia per la sua storia e la sua posizione nel mondo, è inevitabile che il sostegno all'Ucraina debba continuare con forza *(Applausi)*, come questo Governo ha sempre garantito insieme a tutte le forze di centrodestra. Continuiamo a perseguire la pace, ma una pace giusta, per la quale è imprescindibile che l'Ucraina continui nella sua autodifesa, grazie al sostegno dell'Europa e della NATO e naturalmente un piano di pace senza l'indirizzo di un'Unione europea forte non è minimamente pensabile. L'esito delle elezioni europee contribuisce a delineare i rapporti di forza tra i vari Gruppi politici, ma nella scelta dobbiamo tenere in conto e in considerazione anche gli impegni presi e la salda collocazione atlantica del nostro Continente.

L'accordo politico su cui i *leader* hanno lavorato è stato pensato da tutti i Paesi fondatori, e non solo, per continuare a dare stabilità, coesione e forza alle future scelte delle istituzioni europee e per garantire quella libertà e quei principi democratici che sono alla base della nascita della stessa Unione. Per quanto riguarda il nuovo assetto dei vertici delle istituzioni europee, è chiaro che l'asse sulle priorità programmatiche del semestre, dall'immigrazione alla sfida demografica e alla determinazione della sovranità dell'Unione europea, dovranno orientare le scelte che saranno prese dai *leader* a Bruxelles. Solo ragionando su basi programmatiche si potrà dare all'Europa una giusta guida.

Sull'immigrazione si apre un altro capitolo fondamentale. L'Italia ha indicato la strada per politiche di gestione dei flussi realmente comunitarie, orientate a un coinvolgimento stabile dei Paesi africani e mediterranei tutti; un elemento che consentirà di capire anche come i confini dell'Unione potranno ampliarsi a seguito della condivisione di politiche di gestione dei flussi che non pesino solo ed esclusivamente sulle spalle dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui l'Italia. Il superamento di questi schemi è arrivato grazie alle politiche portate avanti dalle forze di centrodestra, determinando

cambi negli equilibri politici degli altri Paesi che sono emblematici. Penso, ad esempio, alla Francia, che presto andrà al voto, ma anche alla Germania e alla Spagna, dove le forze socialdemocratiche hanno subito un ridimensionamento chiaro, inevitabilmente collegato alle politiche economiche che non mettono al centro protezione e competitività.

L'Italia ha dimostrato che serve maggior flessibilità delle politiche finanziarie e che i conti devono essere in ordine solo per consentire ancor più investimenti e sviluppo. L'*austerity* fine a sé stessa ha fallito. *(Applausi)*. Le imprese ci chiedono un cambio di passo per affrontare alla pari le sfide che arrivano dai nuovi Paesi del blocco asiatico. Dobbiamo proteggere i nostri *asset* e promuovere gli investimenti, facendo pesare sempre meno una burocrazia elefantiaca e non in linea coi tempi che viviamo. Anche in questo il nostro Governo ha dato una sveglia a tutti gli altri Paesi.

Identica questione si pone sul fronte energetico. La partita per l'Europa è fondamentale, se non vogliamo continuare ad essere un gigante coi piedi di cristallo. Il nostro Paese potrebbe assumere una nuova centralità in qualità di garante della sicurezza energetica europea. L'asse Est-Ovest, basato sull'interdipendenza energetica tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Russia, si è infatti disgregato, lasciando uno spazio immenso all'eventuale sviluppo di un nuovo asse Sud-Nord. In questo scenario, l'Italia può diventare una cintura energetica con un nuovo ruolo strategico; ruolo rivendicato attraverso il Piano Mattei, un progetto ambizioso della nuova gestione dei flussi migratori attraverso il sostegno diretto alle popolazioni africane. Dobbiamo guardare all'importanza del gas naturale, che in questa crisi energetica ha dimostrato ancora una volta quanto potenziale ci sia nel continente africano e nel Mediterraneo allargato, come alternative strategiche al blocco che sta a Est.

In ultimo, la questione della transizione energetica e delle politiche *green*, che in questo momento stiamo mettendo a terra attraverso la realizzazione del PNRR. Nessuno nega i cambiamenti climatici e l'urgenza di politiche di difesa del suolo e di contrasto ai fenomeni estremi sempre più frequenti. Purtroppo abbiamo visto con le ultime alluvioni, ad esempio in Veneto e in Lombardia, quanto sia necessario invertire la rotta, ma possiamo farlo coniugandolo allo sviluppo economico, che non deve essere penalizzato. Dobbiamo accompagnare il cambiamento culturalmente, senza prevaricazioni e con attenzione alla sostenibilità di tutte le scelte che faremo.

In quest'Aula è palpabile il peso storico delle scelte che andremo a compiere e che porteremo in Europa perché, come hanno detto in tanti, queste sono state le elezioni più importanti della storia dell'Unione, siamo a un bivio fondamentale. Per tenere saldo il nostro progetto europeo dobbiamo cambiare ora, oppure non avremo molto altro tempo, come si vince anche dalla disaffezione che i cittadini hanno dimostrato per questo voto, praticamente in tutti i Paesi membri. Per farlo, l'Italia, come Paese fondatore dell'Unione, dovrà avere un ruolo di massimo rilievo nel nuovo assetto istituzionale europeo, perché riteniamo che così avremo capacità e forza per promuovere quel cambiamento che i cittadini col voto europeo hanno sollecitato.

Il popolo, come ha detto lei, presidente Meloni, ha dato un'indicazione chiara. Giochiamo una partita che vale il bene, non di questo o di quel partito, ma dell'Italia e degli italiani. Questo è lo spirito con cui dobbiamo muoverci alla vigilia di questo importante appuntamento nell'agenda europea che lei, Presidente, saprà certamente interpretare.

Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE darà un voto convintamente favorevole alla risoluzione della maggioranza. *(Applausi)*.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, signora presidente Meloni, lei ha sottolineato più volte che il popolo europeo ha dato un'indicazione chiara. Questa indicazione, però, dice che le destre sono il primo partito solo in cinque Paesi. In tutti gli altri hanno vinto i popolari, i socialisti e i liberali. Infatti, questi partiti sono in grado di individuare i *top job* proprio perché hanno la maggioranza dei voti.

Allora, temo che non saranno i popolari a dover decidere tra i verdi e i conservatori, ma sarà lei a dover decidere da che parte stare *(Applausi)*: giocare fino in fondo il ruolo di guida morale della destra

estrema, insieme ad Orbàn e Le Pen, oppure sostenere la maggioranza ed avere un peso sulle questioni che qui ha illustrato. Purtroppo, su questa cruciale questione, lei non ha ancora dato una risposta.

In compenso, ci ha illustrato con chiarezza la sua visione dell'Europa. Un'Europa delle nazioni, che fa poche cose e le fa bene, senza intromettersi nelle decisioni che gli Stati possono prendere autonomamente. Ci si chiede quali sarebbero queste poche cose che dovrebbe gestire l'Europa. Questa risposta ce la dà lei. Oltre alla difesa comune e alle politiche migratorie, gli investimenti. Tradotto: l'Europa dovrebbe fornire i soldi, come è successo col PNRR, ma non immischiarsi su come vengono spesi; non avere una linea politica sul futuro del continente; non deve intromettersi su come abitiamo, cosa mangiamo e come circoliamo, come lei ha sottolineato spesso.

Ma un'Europa così non funzionerà, perché quelle che voi chiamate intrusioni, sono, in realtà, principi solidaristici senza i quali semplicemente l'Unione non esisterebbe. Lei ha sottolineato che l'Europa è troppo occupata con sé stessa senza guardare al di fuori dei suoi confini. Io temo che questo valga soprattutto per approcci come il suo. Perché altri Paesi dovrebbero aderire alla logica dell'Italia *first* o dell'Ungheria *first*? Sarebbe la fine dell'Europa che è basata su uno spirito dove tutti gli Stati devono anche dare e preoccuparsi degli altri.

Soprattutto, presidente Meloni, perché tutti quelli che non la pensano come lei devono essere definiti ideologici? Ma ci vuol far credere davvero che la destra non abbia un'ideologia? *(Applausi)*. Che le vostre posizioni sul MES, sull'aborto, sui diritti LGBTQ e sulla maternità surrogata non siano legate a una precisa ideologia? Questa accusa di essere ideologici vale in particolare per quelli che hanno una posizione più rigorosa sulla transizione ecologica.

Sono d'accordo che dobbiamo tutelare le donne e gli uomini che nella natura vivono e lavorano. Soprattutto le piccole aziende di montagna devono essere meglio sostenute. Una decisa azione di contrasto all'*italian sounding* e la risoluzione del problema dei grandi carnivori, che non sono più in pericolo di estinzione. Trovo, invece, irresponsabile raccontare ai cittadini che possiamo salvare il Pianeta mantenendo tutte le nostre abitudini, così come sono sempre state e senza alcun sacrificio. Chiedo se sia più ideologico chiedere di ridurre il consumo di carne o vietare la produzione di carne coltivata, che tra l'altro non esiste neanche.

Per quanto riguarda le politiche demografiche, non è vero che tutti i Paesi europei sono sullo stesso livello. Se andiamo a vedere il tasso di fertilità, ci sono Paesi dove le cose vanno decisamente meglio rispetto all'Italia e sono proprio quei Paesi dove è più alta l'occupazione femminile. È alla loro esperienza che bisogna guardare, alle misure che hanno introdotto, più di vent'anni fa, anche in termini di equa distribuzione tra i genitori dei compiti di cura familiare. In quei Paesi non solo i mesi di congedo parentale sono ben retribuiti, ma ci sono anche dei meccanismi premiali per quei genitori che si dividono equamente i mesi di congedo e, se non si riesce ad aumentare la natalità, l'unico modo per non collassare demograficamente è puntare sull'immigrazione. In Italia, invece, manca completamente una politica dell'integrazione e anche la sua narrazione che, grazie al suo Governo, l'Europa ha cominciato ad affrontare la questione, non è corretta. È già da tempo che in Europa se ne discute, solo che tutti i Paesi si confrontano con un lato diverso della problematica.

Vede, qualche settimana fa uno dei suoi compagni di partito mi ha rimproverato di non sapere bene l'italiano. Ebbene, il mio italiano non sarà perfetto, ma il mio tedesco lo è e pertanto riesco a seguire i dibattiti anche in Germania e Austria. *(Applausi)*. Mentre in Italia ci si lamenta di essere il Paese di primo approdo, quasi tutti i migranti cercano di raggiungere la Germania, l'Austria e la Svezia, perché lì ricevono una specie di reddito di cittadinanza, a differenza dell'assegno unico che l'Italia, ripresa dalla Corte europea, cerca di dare solo agli italiani, ma, come abbiamo sentito oggi, anche la Corte europea, che applica solo la legislazione europea, è ideologica.

All'interno dell'Unione deve esserci una comprensione dei problemi degli altri e deve esserci una maggiore integrazione per uniformare i sistemi fiscali e sociali. Noi del Gruppo per le Autonomie siamo federalisti, siamo per un'Europa delle Regioni e per questo abbiamo sostenuto anche la vostra legge sull'autonomia differenziata. Pensiamo che i troppi nazionalismi ci portino indietro ai tempi bui, quando, come lei stessa dice, i Paesi europei erano in guerra tra di loro. Questo non vuol dire non cambiare niente in Europa. Anzi, l'Europa deve adeguarsi alle nuove sfide, deve costruire una difesa

comune e introdurre il principio di maggioranza. Certamente possono essere criticate certe derive, ma sempre in un'ottica costruttiva e non distruttiva.

Pertanto, speriamo che lei, presidente Meloni, domani faccia la scelta giusta, collocando l'Italia dalla parte dell'Europa che conta, non dalla parte dei sovranisti, che di sicuro non rappresentano il futuro. *(Applausi)*.

RENZI *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, degli interventi della presidente del Consiglio Meloni si può dire ovviamente bene o male, ma nessuno può metterne in discussione due caratteristiche: la chiarezza e anche l'onestà intellettuale. Perlomeno è sempre stato così, a giudizio di uno che ha contestato quasi sempre i suoi interventi.

Oggi mi pare che queste due caratteristiche siano venute meno, tanto la chiarezza quanto l'onestà intellettuale, perché, se capisco bene, il *fil rouge* dell'intervento della Presidente e delle sue repliche è «vogliono fare un torto all'Italia, ci tengono fuori dalla stanza dei bottoni, pur avendo noi ottenuto un grande risultato alle europee». È vero, questo ragionamento? Io credo di no. Non vogliono fare un torto all'Italia; in un gioco politico, dentro le regole europee, vogliono premiare una linea politica che non è quella del Partito europeo che Giorgia Meloni presiede. Questo passaggio è molto importante, perché noi dobbiamo essere onesti intellettualmente, innanzitutto noi, perché la Meloni in Italia le elezioni le ha vinte, noi no. Il nostro sogno idealista degli Stati Uniti d'Europa è andato a sbattere.

La mia onestà intellettuale sta nel dire in questa sede che tutto quello che noi avevamo detto in campagna elettorale non è stato accolto dai cittadini, quello che ha detto la presidente Meloni sì. La presidente Meloni ha preso il 29 per cento e diceva: votate me, votate la Meloni, votate Giorgia e io avrò i voti per contare in Europa e per cambiare l'Europa. Questa era la campagna elettorale: noi a parlare di Stati Uniti d'Europa e di Ventotene, la Meloni a dire «votate Giorgia».

Cosa è accaduto? È accaduta una cosa naturale. Il vice presidente Tajani e il ministro Fitto potranno confermare alla Presidente quello che sto dicendo. Già in altri momenti della vita istituzionale europea si è avuto un voto non unanime sui *top job*; nel 2014 chi vi parla ne fu testimone. Quando si trattò di votare Jean-Claude Juncker, espressione del Partito Popolare Europeo (non del PD, non della sinistra), David Cameron (il ministro Fitto sa perché faccio riferimento a lui) e Viktor Orbán (allora iscritto al PPE) votarono contro Jean-Claude Juncker e il giorno dopo lavorarono insieme. Può accadere la stessa cosa. Si legge che l'Italia, la Slovacchia e l'Ungheria siano contro. Non lo sappiamo, ma questo non è un atto contro l'Italia; è un fatto politico, cioè i numeri in Europa contano.

Io vorrei un sistema in cui si fa l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea. L'ho proposto in tutta la campagna elettorale ed ero l'unico che parlava di questo tema; evidentemente non ha riscosso un grandissimo successo, vedendo i risultati. Quello però che voglio dire a lei, signora Presidente, per il tramite del Presidente del Senato, è che da lei ci aspettavamo un discorso di chiarezza e di onestà intellettuale. Ci aspettavamo che lei venisse qui e dicesse: siccome ho detto che l'Europa va cambiata e ho chiesto i voti per contare, dico no a Ursula von der Leyen, perché ritengo che i cinque anni appena trascorsi siamo stati un fallimento. Questo discorso lo avrei apprezzato, perché avrebbe avuto una logica. Ursula von der Leyen, con il *green deal*, la debolezza (dico io) sullo Stato di diritto, e le incertezze sulla politica estera, va mandata a casa. Questo discorso dalla Meloni ce lo saremmo atteso. Oppure ci saremmo attesi un discorso uguale: ho detto di no a tante cose, ma ho ottenuto qualcosa per cui dico sì ai prossimi cinque anni di Ursula von der Leyen e credo che questo sia un legittimo atto politico.

Lei, presidente Meloni, è venuta qui e ci ha riempito di un grande forse. Ci ha raccontato una storia a metà tra la grande statista e la piccola fiammiferaia: la grande statista che ha la forza per poter cambiare il mondo, la piccola fiammiferaia che si lamenta perché non la chiamano ai caminetti. E lo dice alla sinistra. Ora, non faccia difendere la sinistra a me, Presidente, la prego. Ma, se lei vuol sapere chi non l'ha chiamata ai caminetti, si volti piano piano verso destra (piano piano, non lo faccia di scatto) *(Applausi)* e guardi il ministro Tajani: è Tusk che ha detto «non voglio parlare con la Meloni» ed è iscritto al Partito Popolare Europeo. *(Applausi)*. È Mitsotakis che l'ha chiamata per dire che

avrebbero votato una persona e che lei non era stata coinvolta nell'accordo. Non faccia fare questa parte a me, signora Presidente, la prego. Per l'antico rapporto personale, abbia l'onestà intellettuale di dire che non è che non hanno rispetto per l'Italia: non vogliono lei e le sue idee politiche. O forse la vogliono, ma allora lei si deve chiarire.

Sgombriamo il campo da un punto e poi veniamo alla fine. Lei dice tutte le volte che quelli di prima non ottenevano risultati; ora c'è lei e si ottengono i risultati. Quelli di prima (parlo degli ultimi vent'anni) hanno preso una Presidenza di Commissione, un Alto Rappresentante, due Presidenti del Parlamento europeo e un Presidente di Banca centrale europea. Ed hanno idee diverse, perché una volta c'era il Governo d'Alema, una volta Renzi, una volta Conte, una volta Gentiloni, una volta Berlusconi. All'Italia i *top job*, con maggioranze diverse, li hanno sempre dati. Se stavolta non glieli vogliono dare, non è un problema della bandiera e del tricolore; il problema è che lei non ha avuto la forza di fare le maggioranze necessarie al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e alla Commissione europea. *(Applausi)*.

Questo è il punto cruciale del nostro ragionamento, se vogliamo prendere sul serio ciò che dice Meloni, e io sono per prenderlo sul serio, anche nella parte che non condivido. Il passaggio sul libero mercato senza regole come causa del declino europeo non lo condivido. Ritengo che ci sia un declino europeo e apprezzo i dati che la Presidente ha offerto, anche in ordine al PIL, penso che ci sia un declino anche demografico, oltre che economico, e condivido il fatto che l'Europa sia un meccanismo che non funziona per la crescita; però non credo che il problema sia stato il libero mercato senza regole, perché anzi, al contrario, dico che di regole ce ne sono state fin troppe. L'America inventa, la Cina copia, l'Europa regola; è un qualcosa che non può funzionare.

Ma quello che per me è chiave in questa discussione è capire se abbiamo un'idea che il nostro Governo porta, che è legittima.

Il Governo, condiviso da una percentuale importante degli elettori, ha tutto il diritto di scegliere quello che crede: sia di votare la von der Leyen che di votare no. Il problema è che il Governo al suo interno è diviso nelle forze politiche - anche questo argomento dobbiamo avere il coraggio di dirlo - perché la Lega è per il no alla von der Leyen; perché il PPE ha portato la von der Leyen come *Spitzenkandidat*; perché Fratelli d'Italia si trova nella scomoda posizione, che peraltro è molto più comoda che stare all'opposizione, di essere costretto a fare una scelta. Non venite però ad attaccare noi, non venite a giocare la carta dell'*escalation* verbale. Abbiate il coraggio di dire: abbiamo un problema, dobbiamo risolverlo; questo si chiama politica.

Quando qualcuno in Aula le dice che lei deve finire a testa in giù, signora Presidente, lei ha e avrà sempre la nostra solidarietà. *(Applausi)*. Chi dice frasi del genere non soltanto è profondamente in errore, ma utilizza un linguaggio verbale di odio. Presidente La Russa, lo dico a lei perché lo riferisca ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia: in questi anni di espressioni di odio verbale ne abbiamo sentite da tante parti e noi di solito ne siamo stati oggetto da parte di tutti, siamo stati collante costituzionale, cioè le prendevamo da destra e da sinistra, le prendevamo dagli uni e dagli altri. Lo dico alla Presidente del Consiglio *en passant*: proprio lei, che diceva che c'era una vicenda di cui i *media* non parlavano, quella del cognato di Renzi e dei soldi rubati destinati ai bambini africani, era impegnata in altre vicende e forse non sa e non ha avuto tempo di scusarsi visto che, proprio a proposito del linguaggio d'odio, quel cognato è stato assolto perché il fatto non sussiste *(Applausi)*; eppure non una dichiarazione è arrivata da Fratelli d'Italia o dal «Fatto Quotidiano», che erano i due soggetti che la Meloni citò in quel video. *(Commenti).* Lasciamo stare Bibbiano. Fai il bravo, collega Delrio.

Vengo alla conclusione. Il punto finale qual è? La presidente Meloni ha ragione a dire che noi viviamo una stagione complicatissima. Sono davvero profondamente d'accordo con lei, perché penso che mai come in questo momento abbiamo una situazione di crisi. Cito Ronald Reagan, sì, lo faccio io: sappiamo bene, fin troppo bene - diceva il presidente Reagan nel 1980 - che la guerra non arriva quando le forze della libertà sono forti; la guerra arriva quando le forze della libertà sono deboli. La guerra che sta dividendo il nostro mondo è una guerra che deriva dal fatto che le forze della libertà sono deboli e che l'Europa è debole. Dobbiamo lavorare insieme dando sostegno al Governo e a tutte le forze della libertà perché questo non accada. Ha ragione la Presidente del Consiglio a dire che c'è un

grande tema complessivo. Pensate soltanto al 7 ottobre: l'attacco di Hamas doveva dividere i Paesi arabi, ma ha finito con il dividere la cultura occidentale e le università occidentali; ha finito con il dividere nel profondo la nostra stessa comunità civile.

Quello che però manca è stato nella sua relazione, presidente Meloni, una direttrice e una direzione. Su questo finisco - ringraziando il Presidente per i trenta secondi in più che mi ha concesso - dicendo che la direzione non può essere fatta soltanto di slogan come l'autosufficienza energetica. L'intelligenza artificiale porterà all'esplosione dei *data center*; il petrolio, che tutti dicevano avere le ore contate, ha i secoli contati, non le ore contate. Abbiamo una vicenda totalmente nuova da scrivere insieme, però per farlo, signora Presidente, ci risparmi i toni da vittima e ci dia indicazione su dove vuole andare. Noi potremmo dirle di sì o di no, ma non accetteremo mai di essere considerati come dei disturbatori, perché quello che vogliamo chiederle è chiarezza e onestà intellettuale, che nel suo intervento stavolta non ho trovato. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Oggi abbiamo da festeggiare un compleanno. Se non mi sbaglio, il senatore De Cristofaro compie oggi 53 anni. Auguri, senatore. *(Applausi).*

Prego, senatore De Cristofaro, ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, la ringrazio, è stato molto gentile.

Riteniamo anche noi in realtà, come la presidente del Consiglio Meloni, che l'Europa debba cambiare radicalmente e che questo messaggio sia arrivato in maniera molto chiara dall'elettorato qualche settimana fa. Tra gli elementi critici citati però da lei, presidente Meloni, mi dispiace dirle che è del tutto assente quello principale, la ragione principale di questo cambiamento richiesto, cioè le immense e crescenti diseguaglianze economiche che oggi flagellano l'intera Unione europea. Questo e non altri è il motivo vero della sfiducia, della disaffezione, dell'astensionismo. Se l'Unione europea non se ne farà carico come assoluta priorità, crediamo che non avrà nessuna possibilità di recuperare credibilità tra i suoi cittadini.

Come sappiamo, il problema centrale che il prossimo Consiglio affronterà sarà il tentativo di trovare un accordo sui vertici delle istituzioni europee, stiamo parlando di questo.

A me pare evidente, Presidente, al contrario di quello che avete raccontato nelle scorse settimane su una presunta centralità italiana, l'isolamento, invece, del suo Governo. Glielo dico senza nemmeno particolare soddisfazione, perché questo significa anche un isolamento del Paese, non semplicemente del Governo, peraltro in un frangente reso difficile dal ritorno del Patto di stabilità e dall'avvio di una procedura di infrazione che rischia di essere pagata a prezzo molto caro da tutti i cittadini, soprattutto da quelli più deboli. All'Italia servirebbero autorevolezza e alleanze per chiedere una revisione delle regole di *governance* dell'Unione, per provare, per esempio, ad avviare politiche anticicliche, cosa difficile perché si dà il caso che questo isolamento non sia dovuto semplicemente a questioni di politica interna francese o tedesca, che pure ci sono, com'è stato detto da molti colleghi nei loro interventi, ma anche dalla poca credibilità della sua maggioranza di governo, signor Presidente.

Se ogni giorno tra di voi viene fuori qualcuno che inneggia alla X Mas e poi un'altra volta viene fuori qualcuno che è nostalgico del Ventennio *(Applausi)* e poi un'altra volta viene fuori qualcuno che addirittura declama gli *slogan* della vecchia Germania nazista, senza che dai vertici dei vostri partiti e men che mai dal Governo arrivi non dico una drastica sconfessione, ma nemmeno una parola di dissociazione *(Applausi)*, davvero lei si sorprende che poi qualche democratico in Europa si possa allarmare di quello che sta accadendo in Italia? *(Applausi)*.

Signor Presidente, nel suo intervento lei si è soffermata molto poco sulla guerra in Ucraina, lo ha fatto soltanto per confermare le scelte politiche compiute fin qui dall'Europa ignorando, io credo, il fallimento, purtroppo, di quella strategia. Davvero non so come si faccia a non vedere che soltanto la ripresa, anzi l'inizio di una reale iniziativa diplomatica possa mettere in difficoltà Putin; l'Europa - l'ho detto tante volte in tutti questi mesi - dovrebbe smettere, anzi, di abdicare al proprio ruolo e dovrebbe iniziare a muoversi con la propria autonomia, esattamente come dovrebbe provare ad avanzare una proposta per fermare la mattanza nella Striscia di Gaza, alla quale noi tutti assistiamo con un'indifferenza che in futuro sarà considerata alla stregua di un crimine. Non ho problemi a dire che

sul conflitto russo-ucraino il Governo italiano abbia fatto bene ad opporsi all'uso delle armi fornite a Kiev per colpire il territorio russo. È certamente un passo in avanti, ma non è abbastanza, presidente Meloni: bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che la strada che è stata seguita finora, quella della sola fornitura di armi a Kiev, non solo non è servita a cambiare il corso della guerra e a fermarla, ma purtroppo non ha impedito le tragedie che ci sono state in tutti questi mesi e che all'inverso ha facilitato l'*escalation* e ha anche complicato la possibilità di mettere in campo oggi una reale trattativa. Ve l'ho detto tante volte in quest'Aula: credo davvero che su questo bisogni provare velocemente a cambiare strada.

Faccio ancora un'altra considerazione su tutt'altro argomento. Nelle dichiarazioni di autorevolissimi esponenti del Governo italiano appare evidente l'intenzione di mettere una pietra tombale sul *green deal*, che pure appariva, soltanto qualche anno fa, la grande sfida che l'Unione europea metteva in testa alla lista delle sue priorità. Voi liquidate quel progetto parlando di ecologismo fondamentalista, come se i cambiamenti climatici, Presidente, fossero una teoria politica e non invece una clamorosa e drammatica realtà. Questa è davvero una scelta gravissima, non solo nei confronti delle generazioni più giovani e di quelle che verranno, ma perché rischia di rendere l'Unione un soggetto insignificante su un fronte essenziale anche dal punto di vista economico, come quello della transizione energetica.

Infine, un'ultima considerazione. Nelle prossime settimane assisteremo a questo tentativo annunciato, sbandierato addirittura, di spostare a destra l'asse dell'Unione sul fronte delle politiche migratorie. Da giorni sentiamo ripetere che questo hanno chiesto i cittadini europei con il voto per le forze di destra: il pugno duro contro l'immigrazione. Lasciatemi dire innanzitutto che le cose non stanno esattamente così come le raccontate. La destra è avanzata in alcuni Paesi (cinque, com'è stato ricordato), ma resta una minoranza sia tra gli elettori sia nel Parlamento europeo. *(Applausi)*. Per inciso, signora presidente del Consiglio Meloni, non è certamente avanzata in Italia (si sbaglia su questo il senatore Renzi), dove la destra perde oltre un milione di voti, anche perché evidentemente sempre più nel nostro Paese diventano chiari agli elettori i vostri intendimenti, come quello vergognoso della secessione dei ricchi attraverso quello scellerato progetto che si chiama autonomia differenziata. *(Applausi)*. È talmente chiaro, peraltro, che avete perso le elezioni, che qualche ora fa ci avete annunciato di voler cambiare le regole del gioco nei Comuni: siccome evidentemente non potete abolire l'opposizione, avete pensato di abolire i ballottaggi, visto che li perdete.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,55)

(*Segue* DE CRISTOFARO). Avviandomi alla conclusione, per tornare all'Europa, penso che bisogni dire con chiarezza che le politiche che avete in mente sull'immigrazione sono del tutto inefficaci sul versante del contrasto all'immigrazione clandestina, ma sono purtroppo efficacissime per agevolare la riduzione in schiavitù di migliaia di persone, come oggi ci accorgiamo drammaticamente dopo la morte - anzi, l'omicidio - di Satnam Singh.

Ho finito davvero, signora Presidente, ma penso che su questo punto, anche alla luce di quello che è successo nei giorni passati, se sono vere le parole che la presidente del Consiglio Meloni ha voluto dire stamattina, rammaricandosi ovviamente e naturalmente di questa drammatica vicenda, se fossimo conseguenti, dovremmo fare una cosa sola: abolire il prima possibile la legge Bossi-Fini, quella che più di tutte le altre facilita quel tipo di situazione. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, signora Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, colleghi, questa mattina la presidente del Consiglio Meloni si è chiesta se l'Europa si rende sgradita. Beh, un po' sì, bisogna dirlo, difatti c'è una fuga di elettori verso l'astensionismo o in alcuni Paesi anche verso l'estremismo che, come vediamo in Germania, forse rifiuta proprio l'idea d'Europa. L'Europa, del resto, non dev'essere solo produttrice di regole per legare e per bloccare, ma deve indicare obiettivi di crescita; non dev'essere soltanto, com'è stato detto stamattina alla Camera, un gigante burocratico; dev'essere piuttosto un faro puntato verso il futuro.

Negli anni passati abbiamo visto l'austerità, ma in realtà serve la crescita, più che l'austerità. Non possiamo farci trovare con conti perfettamente in regola da chi ci fa una concorrenza sleale o da chi ci

invade, perché ci sono anche guerre ai confini d'Europa e diremo che abbiamo i conti in regola e comanderanno altri. Sarebbe un paradosso. Teniamo i conti in regola, però restiamo vivi con il nostro sistema produttivo e con le nostre popolazioni. Parliamo della concorrenza sleale della Cina: c'è chi anni fa ha fatto la scelta della via della seta, svendendo gli interessi del nostro Paese; noi ce lo ricordiamo questo fatto, non ce lo siamo dimenticato. *(Applausi)*. Oggi si impongono dazi, lo decide l'Europa; non è una politica illiberale, anzi è tesa a garantire una concorrenza normale. L'auto elettrica non potrà essere importata solo dalla Cina; in questa transizione vogliamo avere un'industria che possa essere competitiva. Servono quindi tempi diversi per avere un'industria quantomeno europea, magari italiana, che ci possa dare prodotti che non dobbiamo per forza di cose acquistare solo dagli altri.

Forza Italia ha l'orgoglio di far parte del Partito popolare europeo, prima forza politica del continente, che ha vinto le elezioni e che reclama il giusto spazio al vertice delle istituzioni europee. Voglio citare il vice presidente del Partito popolare europeo, che è qui presente, perché è anche vice presidente del Consiglio, onorevole Tajani. Egli ha detto che bisognerà tenere conto della nuova situazione europea e dei risultati ottenuti dai singoli Gruppi.

Il PPE ha vinto, i socialisti non hanno vinto, i liberali hanno avuto delle difficoltà. Il PPE dev'essere tenuto in grande considerazione per i vertici apicali. Giorgia Meloni è il capo dei conservatori, famiglia politica storica, che ha già avuto incarichi e ruoli in Europa e che quindi ne potrà rivestire ancora.

Il fatto che al Governo italiano, poi, ci sia una forza centrale come la nostra, riferito a Forza Italia nel Gruppo PPE, rende più forte il Governo italiano e quindi anche la nostra *Premier*. Come Italia, ha detto Tajani, chiederemo un Commissario di peso e un Vice Presidente. L'Italia merita un ruolo centrale. Bisogna allargare la maggioranza.

Le elezioni hanno parlato chiaro. Sull'ambiente serve una terza via che non sia negazionista, ma nemmeno estremista, come quella di Greta Thunberg e Frans Timmermans. Quindi, non ci si può alleare con i Verdi. Questa è la posizione che è stata espressa dal Vice Presidente del PPE, segretario anche del nostro partito: è dunque una posizione che non posso non condividere, ma la condivido realmente, non solo per disciplina. Noi non vogliamo l'agenda Timmermans o l'agenda Greta. Vogliamo un'agenda dell'Europa come quella che indica soprattutto il Partito Popolare Europeo.

In primo luogo, dire con chiarezza che l'Europa deve avere un ruolo importante: i singoli Stati da soli e le singole Regioni non vanno da nessuna parte. Il presidente Meloni ha presieduto con grande capacità il G7. L'India nel 2023 ha superato come popolazione la Cina: ha più di un miliardo e mezzo di abitanti. Abbiamo visto il presidente Meloni intrattenere con grande capacità il Papa, Modi, Biden. Questo è il mondo in cui noi viviamo. Per cui, che cosa fanno da soli la Baviera, il Veneto, la Sicilia o la Galizia? Dove vanno? Noi siamo un terzo, come Europa, rispetto alla popolazione della Cina o dell'India. Dobbiamo essere uniti per poter contare e guardare al futuro.

Dobbiamo avere un'industria attiva e produttiva. Serve acciaio. Dobbiamo fare delle navi per mandarle nel Mar Rosso, a difendere la libertà dei commerci. L'acciaio ci serve per difenderci dai fondamentalisti Houthi che costringono le navi a fare il periplo dell'Africa con costi, alla fine, anche per i nostri consumatori.

Serve un'industria anche per avere una difesa. Non possiamo fare programmi. Tutti vogliamo un mondo meno inquinato, ma anche un mondo in cui siamo vivi.

Sulla difesa europea, dobbiamo svincolare le spese per la difesa dai parametri e dai limiti di bilancio. Dobbiamo raggiungere il 2 per cento che la NATO ci chiede rispetto al PIL, ma dobbiamo farlo con una flessibilità diversa. Voglio anche oggi ricordare che il generale Graziano ci indicava come obiettivo, presiedendo il Comitato europeo di difesa, una difesa europea che ancora non c'è, ma che ci dovrà essere.

Dobbiamo difendere la nostra agricoltura e dobbiamo avere una politica seria per l'immigrazione. Noi vogliamo dare in Africa, col Piano Mattei, un futuro a milioni di africani: non un seggio a uno solo, che poi viene espulso dal partito che gli ha dato il seggio. Questa, infatti, è stata la politica dell'immigrazione di qualcuno. Noi li vogliamo aiutare tutti ad avere uno sviluppo e un lavoro. Il Piano Mattei ha avuto attenzione nel G7, che non era frequentato da sprovveduti; e in quest'Aula del Senato

abbiamo fatto un vertice importantissimo con tanti Paesi africani.

Sulla vicenda di Latina, signor Presidente del Senato, mi chiedo come mai la magistratura, sempre così attiva, sia stata così lassista nei confronti di un protagonista italiano di una storia di orrore: si muovano; arrestano tanta gente, non arrestano quelli giusti, qualche volta, ci viene da dire.

Serve buonsenso anche nella transizione verso un traguardo ambientalista migliore. Noi vogliamo difendere la flora e la fauna, ma pensiamo anche alle politiche per la natalità e la famiglia. C'è una questione antropologica primaria, cioè la presenza dell'essere umano, che va salvaguardata. Dobbiamo ricordare che, quando si parla di diritti, il primo è quello alla vita, perché, se non si è vivi, non si ha nessun altro diritto. Difendiamo quindi anche il diritto alla vita in Europa, oltre che fare questo o quel proclama.

Dobbiamo riscrivere le regole sull'agricoltura, le direttive sulla casa e su altri temi. Questo lo abbiamo detto con chiarezza, come lo hanno detto anche i Ministri di questo Governo e del mio Gruppo parlamentare e lo ha detto il Partito Popolare Europeo. Vogliamo un futuro di sviluppo e crescita.

Sulla rappresentanza italiana, visto che c'è una polemica, vi è una differenza tra ruolo dei Governi e ruolo dei partiti, non ci sfugge, e noi abbiamo detto che il partito conservatore in particolare ha una storia nobile e importante e deve far parte, secondo noi legittimamente, di una maggioranza, mentre i Verdi non vogliamo che siano in quella maggioranza.

Non comandiamo noi, nel mondo e in Europa, che ha ventisette Paesi e Governi di tutti i tipi, però, quando leggo che Draghi non sa cosa deve fare, pur avendo grande considerazione per lui, dico che ogni tanto qualcuno si misuri con le urne. Il presidente Monti lo ha fatto, non ebbe particolare fortuna quando si cimentò con le urne, ma è sceso in campo e questo è un atteggiamento che va rispettato. Oppure leggo di Enrico Letta, ma non è che se uno perde le elezioni, poi deve avere una poltrona a Parigi o a Bruxelles. Pensavo che avessero sbagliato Letta all'inizio, quando ho letto il titolo, invece era proprio Enrico Letta. Di che stiamo parlando? Era proprio il Letta sbagliato.

Credo che noi di Forza Italia non abbiamo bisogno di dire che la Lega e Fratelli d'Italia sono forze di Governo: lo sono nella realtà democratica e popolare italiana ed europea. Noi, insieme con loro, governiamo Regioni e territori e riteniamo che i paletti vadano messi in altra direzione. Voglio ricordare anche a quelli che fanno solo polemiche che abbiamo realizzato risultati economici importanti: Il PIL nel 2023 è cresciuto dell'1,3 per cento e nel Mezzogiorno oltre questa media; in Sicilia del 2,2 per cento, in Abruzzo dell'1,4 per cento e in Campania dell'1,3 per cento. L'ha detto lo Svimez giorni fa: scende il rapporto debito-PIL, c'è un *record* di occupazione al 62,3 per cento, la disoccupazione scende al 6,9. Questi sono fatti; non basta, certo, lo sappiamo, ma sono fatti. Quando c'era la politica dell'assistenzialismo e del reddito di cittadinanza, questi risultati erano molto peggiori, perché è l'impresa e l'economia produttiva, quella che l'Europa deve difendere, incoraggiare e non soffocare, che può dare queste risposte.

Noi vogliamo difendere le imprese e il lavoro, dalle spiagge, Presidente, delle nostre belle coste alle periferie industriali. Vogliamo un'Europa dei popoli o un'Europa senza popoli e senza elettori, con l'astensionismo? Poi ci si lamenta dell'estremismo, che nasce da un'Europa che non riscalda i cuori e non entra nel cuore della gente. Quindi, il problema se lo deve porre l'Europa, prima ancora che i popoli.

Caro Presidente del Senato, in conclusione, attraverso lei dico alla Presidente del Consiglio che avrà sicuramente la capacità di difendere il ruolo dell'Italia, la quale avrà il rappresentante nella Commissione europea che il Governo italiano designerà, senza veti e senza barriere. Mi auguro anche che sia un politico, perché i politici hanno esperienza e capacità di misurarsi anche con burocrati, a volte un po' rigidi e ottusi. A volte ce ne sono anche di italiani, presidente Meloni, un po' ottusi, non è solo un *record* di alcuni Paesi esteri. Sono convinto che avremo un portafoglio importante, che conteremo e peseremo nella prossima Commissione europea.

Ringrazio, oltre a lei, ha anche il presidente Tajani, che è stato esplicito. So che anche domani andrà a un altro vertice del Partito popolare europeo, dove contiamo, pensiamo e facciamo gli interessi dell'Europa, ma anche dell'Italia.

Siamo PPE, ma siamo Forza Italia; difendiamo l'Italia. Guardate che a noi non deve dare patenti

nessuno: siamo non soltanto fondatori dell'Unione europea, siamo fondatori della civiltà europea, per cui quello che ci spetta ci dev'essere riconosciuto senza chiedere permessi a nessuno. Andiamo avanti con orgoglio e con coraggio. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, credo che il titolo più appropriato di questa giornata sia «Anatomia di un fallimento».

Quest'Europa così vicina e così lontana, Presidente, le era sembrato di poterla afferrare in un attimo ed è sfuggita, è tornata ad essere lontana, come purtroppo lontana la sentono ancora troppi italiani. L'abbiamo visto con il tasso altissimo di astensionismo, che a lei, Presidente, non preoccupa affatto, perché anzi, purtroppo, se n'è avvantaggiata.

Il fatto che l'Europa sia sentita lontana ancora da troppi italiani costituisce per lei un vantaggio, anche perché non tutti si renderanno conto dello scacco abissale che lei ha subito in queste ore a Bruxelles e che la costringe oggi ad avere una scelta davanti: scegliere di esibirsi in uno di quelli che sono diventati ormai suoi numeri famosissimi, ossia il triplo salto carpiato, una piroetta aerea, oppure arrendersi all'irrilevanza.

Esattamente un mese fa, il 26 maggio 2024, lei dichiarava spavalda: il mio obiettivo è costruire una maggioranza alternativa, una maggioranza di centrodestra, e mandare la sinistra all'opposizione in UE. Oggi si è presentata in Aula ad occhi bassi, senza quella boria che generalmente la contraddistingue; però il coraggio di dire la verità le è mancato anche poc'anzi. Lei quella maggioranza non l'ha raggiunta ed è stata esclusa dall'accordo con i socialisti e con i liberali, perché lei quella maggioranza non ce l'ha. In quell'accordo, Presidente (le è stato ricordato poc'anzi), ci sono anche i popolari. Lei accusa altri di fantomatici complotti e di comportamenti scorretti, ma ce l'ha alla sua destra, ce l'ha con i suoi alleati: sono loro che hanno fatto quello che lei ha definito degli inciuci e che l'hanno esclusa. *(Applausi)*. Dica la verità agli italiani, abbia il coraggio di dire la verità agli italiani, perché domani quell'accordo che arriva sul tavolo con i nomi di von der Leyen, Costa e Kallas lo hanno chiuso i suoi alleati. È la sua spregiudicatezza che ha portato l'Italia a doversi accontentare di un osso.

Capisco che, dopo la fatica fatta di portare von der Leyen in lungo e in largo per tutta l'Italia in processione come una Madonna, lei oggi ci sia rimasta male *(Applausi)*, ma non ha che se stessa con cui prendersela, perché il suo amico Viktor (Orbàn, per chi è un po' meno intimo) ha già dichiarato in maniera altisonante che lui voterà contro.

Noi da lei parole di chiarezza invece non le abbiamo ancora ascoltate e quindi si prepara - come dicevo - a due cose: a fare sottobanco accordi con la vituperata sinistra e con gli odiati macroniani (sempre che i macroniani la accettino) oppure a condannare l'Italia all'ininfluenza. Il dilemma che lei oggi ha davanti è questo: tradire o sparire. Questi sono i grandi successi a cui ha portato l'Italia in Europa. *(Applausi)*.

Tradire o sparire è lo stesso dilemma che lei affronta qui oggi in Italia, perché, se oggi qualcuno digita sul *web* «Meloni e Regioni» trova due video. In uno c'è Giorgia Meloni che afferma, boriosa e altisonante, che le Regioni vanno abolite, che sono carrozzoni inutili e dispendiosi e quindi vanno abolite. *(Applausi)*. Nell'altro video sembra ci sia sempre Giorgia Meloni, a meno che non sia una sosia, che, in un'atmosfera idilliaca, con uno sbiadito tricolore alle spalle, decanta le lodi dell'autonomia differenziata. Allora ci dica chi è Giorgia Meloni: quella che voleva abolire le Regioni o quella che oggi è costretta a decantare le lodi dell'autonomia differenziata, sogno proibito della vecchia Lega Nord?

In quel video (un soliloquio di quattordici minuti) si vede una donna che ha paura. *(Applausi)*. Questo in realtà si vede: una donna insicura, che ha paura che tutto le si frantumi tra le mani, perché il gioco spregiudicato e pericoloso, Presidente, che lei ha intrapreso, stringendo questo patto di potere scellerato con i leghisti, rischia di farle saltare tutto il banco. E lei questo lo sa benissimo. In quel video si rivolgeva ai suoi deputati del Sud, che tutti i giorni sono bersagliati per via dell'autonomia differenziata. *(Applausi)*. Si rivolgeva al suo elettorato del Sud, si rivolgeva ai vari Occhiuto d'Italia, ai suoi alleati, che le stanno dicendo: Presidente, si fermi, perché questo progetto è deleterio.

Lei ha cercato di arrampicarsi e di accusare chiunque, ha parlato di complotti, ha dovuto fare l'eziologia e la genesi dell'autonomia differenziata, spiegando che la colpa è di tutti, tranne che la sua. Presidente, la responsabilità politica dell'attuazione dell'autonomia differenziata oggi è in capo a lei. Non sfugga alle sue responsabilità: è tutta in capo a lei. *(Applausi)*.

Inutilmente sventolava quel tricolore sbiadito alle spalle; tricolore che infatti, non a caso, è stata proprio la causa scatenante dell'aggressione squadrista alla Camera, attraverso i suoi sodali *(Applausi)* ; aggressione squadrista per la quale - lo ripeto per l'ennesima volta - non abbiamo ancora sentito parole di condanna. Anche questo denota la sua debolezza. Anzi, lei ha capovolto le responsabilità: ha parlato dei provocatori anziché parlare dei brutali picchiatori e non ha speso nemmeno una parola per quel Ministro, che guarda caso corrisponde con il promotore dell'autonomia differenziata, che di fronte al tricolore è sbiancato e ha fatto tre passi indietro; nemmeno si trattasse del ministro Sangiuliano di fronte ai libri di storia! *(Applausi. Ilarità)*.

A proposito di merito e di persone adeguate: lo facciamo dimettere, Presidente, il ministro Sangiuliano? Visto che va in Europa, chieda ai suoi omologhi che cosa fanno quando un Ministro si dimostra palesemente e reiteratamente inadeguato. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, colleghi, per cortesia, lasciamo terminare la senatrice Maiorino.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, se fa dimettere il ministro Sangiuliano, ci garantisca però che al suo posto non ci metterà un cugino, un fratellastro o un cognato, perché della famiglia *Melones* anche basta. *(Applausi)*.

La debolezza e l'infingardaggine della sua gestione politica sono evidenti anche dalla reazione scomposta che ha avuto di fronte alla *débâcle* degli ultimi ballottaggi. Anziché ammettere elegantemente la sconfitta, come fanno le persone mature e sicure di sé *(Applausi. Commenti)*, lei ha mandato avanti due suoi colonnelli, il Presidente del Senato e il Presidente della Commissione affari costituzionali, a dire che le regole sono sbagliate e i ballottaggi vanno aboliti. *(Applausi)*. Voi questo fate: quando le cose non girano come volete voi, cambiate le regole. Sono questi il vostro senso della democrazia e il vostro grande senso di rispetto della volontà popolare. Stesso disegno a cui risponde il progetto del premierato: un voto solo, una volta sola, per una persona sola, perché l'elettorato deve disturbare il meno possibile; perché la democrazia è un fastidio. Non disturbare il manovratore o la manovratrice. L'ha detto anche lei oggi: non disturbare chi vuol fare.

Il problema è capire cosa lei, signora Presidente, voglia fare. È chiaro che Meloni ha due facce. C'è una Meloni che vuole abolire le Regioni e c'è una Meloni che vuole fare l'autonomia differenziata. C'è una Meloni che parla, come ha fatto ancora oggi, di due popoli e due Stati in Medio Oriente per Palestina e Israele e poi si astiene su tutte le risoluzioni che chiedono due popoli e due Stati in Israele. C'è una Meloni che dice di volere la pace, ma si accinge oggi ad autorizzare il nono invio di armi. C'è una Meloni che dice di voler cambiare l'Europa, ma quando ne ha avuto la possibilità con il Next generation EU si è astenuta cinque volte, solo perché non era farina del suo sacco; alla faccia del patriottismo. Oggi di nuovo ci ha ripetuto che vanno messi prima gli interessi dell'Italia e poi quelli del partito. C'è una Meloni che aveva dichiarato guerra agli extraprofitti delle banche, ma, appena i banchieri hanno tossicchiato, s'è rimangiata la tassa sugli extraprofitti delle banche. Vagheggia di ripartenza economica, ma sigla il Patto di stabilità che strangolerà l'Italia e che la condannerà a 12 miliardi di tagli annui su istruzione, sociale e sanità. C'è la Meloni del G7 che sigla il patto di 50 miliardi di euro ancora in armamenti.

Mi avvio a concludere.

PRESIDENTE. Concluda, perché le ho già dato un minuto in più.

MAIORINO *(M5S)*. Concludo.

Presidente Meloni, lei prende gravemente in giro le donne e mente alle donne, perché ha ostacolato le lavoratrici e le famiglie. Il suo gioco è chiaro, ma non è chiaro soltanto a noi; è stato chiaro anche a una donna molto influente nella sua maggioranza, Marina Berlusconi.

Ha sentito il siluro che le ha tirato questa mattina Marina Berlusconi, signora Presidente? Ha sentito le… *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La lascio concludere, ma concluda, perché è già al secondo minuto.

MAIORINO *(M5S)*. Marina Berlusconi dice che personalmente non è d'accordo con la linea del Governo, la sua. Dice che in tema di aborto, di fine vita e di diritti LGBT si sente più in sintonia con la sinistra di buonsenso, perché ognuno dev'essere libero di scegliere. Dice che il successo alle europee di movimenti con idee antidemocratiche non può non allarmare.
Se non è una mozione di sfiducia, quasi quasi, Presidente. *(Applausi. Commenti)*.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, egregio Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli senatori e senatrici, avendo sentito l'intervento della collega che mi ha preceduto volevo solo chiedere se stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo oppure c'è il *Premier time*. *(Applausi. Commenti)*. Se dovesse esserci il *Premier time*, me lo dica, che c'è un collega che aveva già predisposto l'interrogazione. Immagino stiamo facendo le dichiarazioni sulle comunicazioni.
PRESIDENTE. Sì, è così.
ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Stiamo discutendo di una tematica molto importante e quello che sta succedendo in Europa in questo momento, purtroppo, sta mettendo in evidenza il fatto che questa Unione europea non ha compreso o quantomeno ha iniziato e vuole proseguire sul declino intrapreso già negli ultimi tempi. In un momento così difficile a livello internazionale, non giovano certo queste divisioni, il fatto innanzitutto di non voler cogliere il risultato elettorale, il cambiamento che i cittadini hanno chiesto e di voler proseguire sulla strada di una maggioranza risicata e quindi naturalmente più fragile, denotando un'Europa senza anima, con divisioni interne, che addirittura portano a far sì che alcune formazioni politiche dicano che con i conservatori e con Identità e Democrazia non si debba parlare perché sono di destra e che con alcuni Paesi fondatori come l'Italia non si debba parlare perché c'è un Presidente del Consiglio di centrodestra che non risponde a determinate esigenze. La domanda vera è se siamo sicuri che tutto questo non finirà per indebolire l'Europa a livello internazionale e quindi per fare il gioco della Russia. Non tanto i movimenti sovranisti rischiano di fare il gioco della Russia, ma questa Europa divisa, che non capisce e non comprende che in un momento simile ci vuole la politica e non i giochi di potere che in queste ore purtroppo si stanno verificando, con tutte le conseguenze che comportano. *(Applausi)*.
Signori, è inevitabile, è un copione che abbiamo già visto: perdono le elezioni, cercano di dividere i vincitori, demonizzano una parte, così da continuare a fare il bello e il cattivo tempo, senza capire quello che sta succedendo non solo in Europa, ma nel mondo, in un momento di grandissima difficoltà internazionale come quella che si sta vivendo ora. Si mostrano poco rispetto per un Paese fondatore e poco rispetto per i cittadini che hanno chiesto un cambiamento. Forse ha ragione la Lega nel sostenere che bisogna lavorare a tutti i costi per costruire un'alternativa, se questa Europa vuole avere ancora un futuro e vuole diventare anche protagonista a livello internazionale, cosa che purtroppo non ha fatto in tutti questi anni. È un copione già visto, quello di un'Europa che potremmo definire all'ultima spiaggia, se pensiamo che è più interessata alle nostre concessioni demaniali piuttosto che a proteggere il fronte Sud dell'Alleanza *(Applausi)*, quel Mediterraneo allargato oggi in mano a Paesi ostili, che utilizzano l'immigrazione clandestina come arma ibrida contro l'Italia e contro tutta l'Europa. Quanta miopia c'è in questo momento in questa Unione europea? Ci auguriamo davvero che si possa costruire un'alternativa e che si possa riportare la ragione in un continente che la sta perdendo giorno dopo giorno.
Sul tema degli strumenti comuni del finanziamento, a prescindere dalle finalità, ci teniamo a dire che bisogna tenere alta l'attenzione; lo diciamo al Governo, perché non diventino scelte obbligate, finendo poi per comprimere ancora di più la sovranità nazionale, la cui eventuale cessione - ricordiamolo - resta sempre nelle mani di una decisione di carattere politico e non tecnico; per questo motivo, il Parlamento dev'essere centrale su questo tema e lo dovrà sempre essere. Diciamo no a meccanismi di tipo privatistico come il meccanismo europeo di stabilità (MES), fatto da dirigenti superpagati, non eletti e, tra l'altro, anche dotati di un'immunità che viene chiamata funzionale (funzionale per modo di dire, se andiamo a vedere l'immunità riservata a questi signori).

Si parla di strumenti comuni legati all'industria europea della difesa, ma noi riteniamo che il miglior strumento di difesa comune sia la diplomazia, che va riscoperta e deve tornare a far parte del nostro modo di ragionare. *(Applausi)*. Anche su questo, l'idea di affidare la diplomazia europea ad un falco anziché a una colomba in un momento come questo la dice lunga: mi riferisco a un Paese come l'Estonia, che non ha fatto mistero di non escludere la possibilità di inviare truppe a Kiev. Ciò significa proprio non aver compreso la sconfitta di Macron e Schölz dopo quello che hanno detto per tutto il tempo della campagna elettorale, quindi non aver capito quello che i cittadini e i popoli europei hanno cercato di mettere in campo. *(Applausi)*.

Vorrei parlare dell'Ucraina, così ci chiariamo una volta per tutte, visto che ho sentito qualcuno dire che in maggioranza servono chiarimenti (non solo in maggioranza, ma anche all'opposizione). Cominciamo a fare chiarezza noi. È giustissimo muoversi all'interno delle alleanze tradizionali (ci mancherebbe altro) e all'interno dell'atlantismo e assicurare il sostegno europeo all'Ucraina in tutte le sue forme, com'è scritto nella proposta di risoluzione che ci accingiamo a votare, scongiurando ulteriori avanzate russe. Certo, ma va fatto con buonsenso, evitando anche incidenti che possano portare ad un'*escalation* che sarebbe drammatica non solo per tutta l'Europa, ma per tutto il mondo. Ci riferiamo quindi a un utilizzo di armi che non vadano a colpire - visto che nella giornata di domani si riunirà il Copasir - gli obiettivi russi; penso ad armi difensive, per evitare che ci sia un coinvolgimento diretto da parte della NATO nel conflitto.

Spiegatemi una cosa, così ci chiariamo: se qualcuno non è d'accordo, alzi la mano e lo faccia in questo momento. Affermare che, parallelamente al sostegno alla difesa ucraina, si debba aprire un canale diplomatico ufficiale che possa cominciare a far sì che l'Ucraina e la Russia tornino a parlarsi è davvero un dramma? *(Applausi)*. Ditemi se qui dentro c'è qualcuno che è contrario a una proposta simile: alzi la mano, sono qui per vedere. Visto che ci dobbiamo chiarire, facciamolo in modo definitivo. È un tale dramma ritenere che, parallelamente alla resistenza ucraina, si possa aprire questo canale diplomatico? Del resto, a qualcuno forse è sfuggito che lo stesso ministro ucraino Kuleba ha ammesso che arriverà il momento - uso le sue parole - in cui sarà necessario parlare con la Russia. Certo, senza confondere aggressore con aggredito, ma a tal proposito il nostro auspicio è che alla prossima conferenza di pace venga invitata anche la Russia, non perché siamo amici di Putin, ma perché siamo amici del popolo ucraino, che da due anni è stremato e perde cittadini e civili tutti i giorni, così come il popolo russo; e siamo ugualmente amici dei popoli europei, che stanno pagando a caro prezzo e che potrebbero pagare di più la continuazione di questa guerra. È questa la verità: bisogna avere anche il coraggio di sostenere queste cose e di andare contro il politicamente corretto sostenuto da tutti, che in quest'Aula dicono certe cose e poi nei corridoi sostengono esattamente il contrario.

È per questo che l'Italia, parlando con le grandi potenze - questa è la vera sfida che ci può aspettare - ed anche con il Consiglio di sicurezza dell'ONU, può giocare un ruolo di ricostruzione, di garanzia, di sicurezza e di neutralità dell'Ucraina. *(Commenti. Richiami del Presidente)*. Capisco che dia fastidio sentire la verità!

Tra tanti *leader* internazionali zoppicanti, il presidente del Consiglio Meloni può trovare la forza e il coraggio di intraprendere questa linea. Kissinger, grande diplomatico, diceva che l'Ucraina doveva diventare un ponte tra l'Occidente e l'Oriente e non l'avamposto dell'uno contro l'altro. L'Italia ha questa capacità storica di mediazione e, anche grazie alla sponda della Santa Sede, che sta giocando un ruolo importante sulla diplomazia, noi pensiamo e ci auguriamo che possa giocare un ruolo definitivo.

Per queste motivazioni, voteremo favorevolmente alla risoluzione di maggioranza e alle parti che il Governo ha valutato positivamente delle altre risoluzioni presentate. *(Applausi)*.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, pur apprezzando lo sforzo del ministro Fitto sul tema delle riformulazioni, preferiamo rimanere al testo originale, perché pensiamo sia il momento di essere molto netti, soprattutto quando si affronta un Consiglio europeo delicato come questo. Ed è bene che emerga con chiarezza la posizione del Partito Democratico, anche per aiutare e sostenere lo sforzo del

Governo che, quando va all'estero, è anche il nostro Governo, che quindi speriamo sempre abbia successo quando è nei *forum* internazionali. Se ha successo il Governo, ha successo l'Italia e noi ce ne compiacciamo.

Parto da qui per dire che accettiamo la sfida della Presidente del Consiglio, quando dice che il mondo è cambiato e chiede se l'Europa deve rimanere uguale. No: noi pensiamo che l'Europa debba cambiare, ci mancherebbe altro. Una crisi economico-finanziaria che ha cambiato i confini dell'Europa e della competizione internazionale; tutta la questione legata al Covid-19 e a come l'Europa ha reagito, unendosi e investendo maggiormente nella dimensione europea; poi, una guerra nel cuore dell'Europa: tutto ciò che è avvenuto chiede più Europa.

Noi vorremmo sapere dal Presidente del Consiglio se è d'accordo con quanto scrive Letta nel suo rapporto sul completamento del mercato interno. Noi vogliamo sapere se è d'accordo con Mario Draghi e con il suo rapporto sulla competitività, quando dice che c'è bisogno di più Europa. È vero che dobbiamo investire sullo European chips act*,* sul Critical raw materials act. Lo abbiamo fatto insieme: non a caso, qualche voto contrario, al Parlamento europeo, è arrivato proprio da partiti sovranisti, alcuni dei quali parte della famiglia europea presieduta dalla Presidente del Consiglio e dal vice ministro Salvini.

Lo ricordo perché, quando bisognava investire su più Europa, purtroppo siamo stati da parti diverse. Il Partito Democratico era dalla parte di chi investiva sull'Europa *(Applausi)* e dall'altra parte c'era chi ha fatto la campagna elettorale gridando meno Europa. Vale su questi temi, che sono fondamentali per il futuro del nostro Paese: mercato finanziario dei capitali, unione fiscale e capacità di investire sul debito comune, grande conquista del Governo precedente, che voi dovreste rivendicare.

Ci dovete dire se siete d'accordo o no sul lavoro che abbiamo fatto nel passato Governo per portare a casa il PNRR e per investire in quella dimensione che ha permesso di costruire le condizioni per affrontare la transizione ecologica e digitale, che è una sfida da far tremare i polsi e non sarà un pranzo di gala.

La Presidente del Consiglio oggi ha detto delle cose anche condivisibili nel suo intervento, ma la politica chiede non di fare solo la critica, ma di indicare gli strumenti. Noi vogliamo capire se è d'accordo su quello che dice l'Europa, ossia di investire maggiormente sul *green deal* europeo e su come farlo. Certamente va governato, perché sappiamo bene che le case vanno efficientate. Sappiamo bene che, se si vuole andare verso l'auto elettrica, bisogna mettere in campo soldi e politica industriale e costruire una filiera. Bisogna mettere dazi temporanei sulla Cina. Sappiamo benissimo che dobbiamo fare un nuovo Sure, debito comune per assistere e costruire una cassa integrazione che ci permetta di governare, da questo punto di vista, la transizione ecologica e digitale.

Allo stesso modo, sull'unione sanitaria abbiamo imparato la lezione della pandemia. Apro e chiudo una parentesi: sarebbe stato bello, a proposito di costruire terreni comuni, che proprio in queste ore la legge a prima firma della segretaria Schlein sulla difesa della sanità pubblica avesse avuto esito diverso e voi l'aveste approvata. *(Applausi)*.

Non è con i meccanismi e con gli espedienti tecnici di dire che non ci sono coperture che si affronta il tema. Se è un terreno su cui ci riconosciamo tutti, quello della difesa e della tutela della sanità pubblica, cerchiamo di trovare soluzioni comuni.

Ugualmente, siamo disponibili a fare una battaglia comune sul tema dell'assegno unico. A noi piace ricordarla come la legge Delrio, che ha investito molto del lavoro della passata legislatura. Come Partito Democratico, rivendichiamo di aver lavorato con quel Governo sull'assegno unico. Invitiamo la Presidente del Consiglio a rivedere i conti e le coperture, perché sono molto meno, purtroppo, di 3 miliardi; ce ne vorrebbero molti di più per assistere e costruire un nuovo *welfare* che permetta a uomini e donne di farsi maggiormente carico della condivisione lavoro-famiglia, perché deve spettare a entrambi, uomini e donne, motivo per cui noi insistiamo sul congedo paritario.

Lo stesso vale sull'Ucraina: in maniera sintetica, noi siamo per continuare con ogni mezzo necessario il sostegno all'Ucraina finché sarà necessario, per arrivare a una pace duratura e stabile. A volte uno dice: perché questo Governo rischia di rimanere isolato in Europa? Basterebbe sentire gli interventi del collega Borghi e del collega Romeo sui fondamentali della politica estera, della costruzione e della

risposta alle sfide comuni, per capirlo. *(Applausi)*. La risposta non è uscire dall'Europa. La risposta non è andare per conto proprio, ma investire maggiormente nella dimensione europea.

Questo vale per il lavoro che è stato fatto. Io do atto anche di un lavoro diplomatico importante fatto all'interno del G7 per allargare anche a Paesi fuori dalla sfera occidentale. Non si arriva a una pace duratura pensando di aprire un canale direttamente con Putin; lo si fa ampliando la sfera dei contatti e delle relazioni diplomatiche, andando oltre quel rischio che c'è, ossia «*the West against the rest*». Bene che a Bürgenstock, dove ha partecipato la Presidenza del Consiglio, siano state invitate anche le espressioni delle democrazie e anche di quei regimi più forti del Sud del mondo, perché noi non possiamo pensare di giocare la partita Occidente contro Oriente.

Questo è il salto di qualità che bisogna fare: non aprire un canale preferenziale con Putin, che dà l'idea che noi indeboliamo il fronte delle democrazie liberali, che invece è stato un *plus* da questo punto di vista. Accanto agli Stati Uniti, investendo nell'autonomia strategica europea, pilastro europeo, abbiamo il dovere, anche in questo senso, di stare accanto agli americani nel sostenere con forza e determinazione il piano Biden per Gaza, con una forte pressione.

Io penso che il Governo italiano abbia un ruolo importante in Europa per costruire una posizione comune, sia per chiedere che ci sia con forza una determinazione europea per evitare l'escalation nel Libano (siamo molto preoccupati per la violazione della risoluzione 1701/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite). Da questo punto di vista, l'Europa può e deve prendere una soluzione. Anche qui Orbán va convinto, perché io capisco che non può diventare il capro espiatorio di tutti i mali in Europa, ma di certo è un problema in alcuni passaggi. Lo abbiamo visto sui 50 miliardi per l'Ucraina, l'abbiamo visto su alcuni passaggi del PNRR e l'abbiamo visto sulle posizioni europee nel sostegno all'Ucraina.

Signora Presidente del Consiglio, quando lei era assente ho detto che dobbiamo decidere da che parte stare. Le ambiguità ce le abbiamo tutti, le abbiamo anche noi e sappiamo che le dobbiamo risolvere, se vogliamo tornare al Governo del Paese. Adesso però è lei al Governo del Paese e a queste ambiguità deve rispondere: sta dalla parte di chi chiede più Europa o dalla parte di chi chiede meno Europa? Questa è la sfida principale e ci deve dare una risposta, da questo punto di vista.

Vale sul Medio Oriente: penso che dobbiamo stare accanto agli Stati Uniti e dobbiamo fare un passo in più. Della prospettiva di due popoli, due Stati ci siamo riempiti tutti la bocca. Non basta più: abbiamo bisogno di dare un segnale più forte. Per fare questo, noi, perché siamo amici del popolo israeliano, sappiamo che Netanyahu sta diventando un problema per il popolo israeliano. Allora, per dare seriamente solidità a quella prospettiva, pensiamo che a livello europeo una posizione importante e comune per il riconoscimento dello Stato palestinese aiuti a dare un segnale molto forte *(Applausi)*, nel senso che noi siamo amici del popolo israeliano e proprio per questo andiamo a stigmatizzare i comportamenti peggiori di Netanyahu che allontanano la pace e una soluzione. Invece noi, insieme all'alleato americano e ai Paesi europei, possiamo esercitare un ruolo. Per fare questo, serve un salto di qualità.

Ha ragione a dire che a volte è un gigante burocratico quest'Europa; deve diventare un gigante politico-economico. Dobbiamo affrontare il tema delle riforme. Dicevo poco fa al ministro Fitto che prima o poi dobbiamo prendere posizione su una convenzione o su una conferenza intergovernativa, perché è vero, l'Europa va cambiata e serve più Europa, da questo punto di vista.

Diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo: siete d'accordo o non siete d'accordo? La facciamo insieme questa battaglia? A proposito di democrazia, prima ci ha fatto una bella lezioncina di democrazia europea. Forse la stessa enfasi e la stessa passione ce l'aspettiamo nei confronti di autorevoli rappresentanti della maggioranza, quando gli ricorderà che, quando si perdono le elezioni amministrative, si può ammettere di aver perso e non si cambiano le regole del gioco *(Applausi)*.

Da ultimo: equilibri generali. Io seguo il suo ragionamento e, se fosse quello il ragionamento sui risultati delle elezioni del Parlamento europeo e lo applichiamo alla politica italiana, noi siamo la seconda forza. Allora dovremmo essere al Governo con voi? No, è evidente che a livello a livello europeo si costruiscono delle condizioni e si costruiscono degli accordi sulla base della condivisione di un'idea d'Europa. *(Applausi)*. Socialisti, liberali e Partito popolare europeo hanno investito sulla

costruzione europea non da adesso, ma da tanti anni.

Voglio ricordare quell'immagine bellissima del settembre del 1984, quando Helmut Kohl e François Mitterrand, insieme, mano nella mano, davanti al memoriale di Verdun, dissero: mai più barbarie della guerra, perché in Europa non ci potrà essere più. *(Applausi)*. Ed erano della famiglia del Partito popolare europeo e dei socialisti. Dentro quella tradizione politica e contro il nazifascismo è nata quella coalizione; certo, anche per la gestione di equilibri di potere, ma è nata lì e dentro quel perimetro. Ve l'ha ricordato prima di tutti Tusk.

Cosa diversa invece - e vado a concludere - è il lavoro che lei dovrà fare e che ci auguriamo abbia successo. Noi tifiamo per l'Italia e tifiamo per lei, perché l'Italia possa avere il migliore dei commissari europei possibili, con una delega pesante, come è stato negli anni passati. *(Applausi)*. Vorrei ricordare Mario Monti e vorrei ricordare Antonio Tajani, che è stato Presidente del Parlamento europeo. E vorrei ringraziare, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico, il lavoro importante e straordinario fatto da Paolo Gentiloni in questi cinque anni *(Applausi)*, per investire nel debito comune, per permettere a lei e al suo Governo di investire sul futuro dell'Europa in maniera diversa.

Chiudo con le parole, se mi permette, Presidente, e vado a chiudere, a proposito di questo...

PRESIDENTE. Questo è il terzo minuto, senatore Alfieri. Così, solo per metterlo a verbale.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Ci tenevo a ricordare, da questo punto di vista, un altro grande italiano, che nel 2019 aprì la Presidenza del Parlamento europeo, ricordando come il sogno europeo, oltre ai nazionalismi, abbia portato alla costruzione dell'Europa. Voglio ricordare qui David Sassoli *(Applausi)* e queste persone che, con passione e con orgoglio, si sono mosse per il sogno europeo. *(Applausi)*.

Io auguro a lei, Presidente del Consiglio, di stare nel solco delle capacità, della qualità umana e delle competenze di queste persone, per individuare il nuovo commissario. Noi faremo il tifo per l'Italia. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, Ministri e rappresentanti del Governo, siamo orgogliosi, come senatori di Fratelli d'Italia, per il modo in cui lei, signor Presidente del Consiglio, rappresenta l'Italia nelle sedi europee e internazionali, non soltanto per le sue capacità e il suo impegno personale, ma per il risultato elettorale che fa dell'Italia un'eccezione a livello dei grandi Stati europei, perché è l'unico dei grandi Stati europei dove le forze di Governo hanno aumentato i loro consensi. Fratelli d'Italia, la principale, ha aumentato di tre punti il proprio consenso rispetto alle elezioni politiche e tutte e tre le formazioni hanno guadagnato rispetto alle precedenti elezioni politiche, con un guadagno di quasi quattro punti da parte della coalizione nel suo complesso. Ricordo questo a chi ha detto che saremmo andati incontro a un risultato negativo, anche in riferimento ai ballottaggi, dove ricordo che, alla fine, noi governiamo in più città di quante ne governassimo prima. Per cui, insomma, parlare di *débâcle* mi sembra francamente arrischiato ovvero falso. *(Applausi)*.

Il nostro Presidente del Consiglio arriva in sede europea con il prestigio dovuto a questo risultato elettorale e ai risultati ottenuti dal Governo: i *record* di occupazione che si susseguono mese dopo mese, il *record* dell'occupazione femminile, i *record* sugli obiettivi colti con il PNRR.

Vedo qui il ministro Fitto, che ha fatto un enorme lavoro su questo tema. Si parlava sempre dell'inflazione, ma ricordo che ora l'Italia è uno dei due Stati europei con l'inflazione più bassa. Quando il Governo Meloni ha iniziato il suo lavoro era lo Stato europeo con l'inflazione più alta. Di passaggio dico che era all'11,8 per cento, mentre oggi è sotto l'uno per cento: c'è stata una tendenza generale alla discesa dell'inflazione, ma è passata dai massimi ai minimi, quindi evidentemente il Governo anche qui ha lavorato bene. Lo *spread* è al di sotto del livello di tutti gli ultimi Governi precedenti.

L'Italia con il Piano Mattei ha dato una svolta in politica internazionale; dopo decenni in cui l'Africa veniva ignorata, ora, non soltanto per l'Italia ma per l'Europa e a livello internazionale, c'è nuovamente questa attenzione. Forse esageriamo nell'essere sobri parlando delle cose fatte, ma pochi mesi fa in quest'Aula c'erano decine di Capi di Governo e Capi di Stato africani invitati dal nostro Governo

(Applausi) che hanno segnato una svolta, un momento storico di cui tendiamo a non parlare tanto perché pensiamo sempre a quello che c'è da fare da oggi in poi. Intanto questo è stato fatto ed è stata segnata una svolta.

Anche a livello europeo, in vista di questo vertice, ci sono già fin d'ora diversi successi da segnalare, ad esempio il fatto di avere inserito nel preambolo dell'agenda di questo vertice il principio di sussidiarietà, troppo spesso dimenticato da chi vorrebbe un'Europa che decide tutto, come è stato detto, ossia da come dobbiamo mangiare all'auto che dobbiamo guidare. Che poi a Bruxelles si voglia decidere come si deve mangiare in Italia credo sia davvero paradossale: a quanto pare, però, tutto il centro Europa, anzi tutto il resto d'Europa (e non solo l'Europa), preferisce mangiare in Italia piuttosto che a Bruxelles.

Sull'immigrazione in generale si è cambiato finalmente il parametro. Ora finalmente si è tornati al principio fondamentale, e cioè che in Europa - e noi diciamo soprattutto in Italia - si entra legalmente e non attraverso il traffico dei trafficanti di esseri umani, che sono dei criminali ed anche fiancheggiatori del terrorismo. Questi sono aspetti estremamente importanti che vanno ben al di là delle nomine che potranno avvenire in questi giorni.

Ho notato che si è parlato di vari temi. Devo dedicare un minuto a quanto detto dai colleghi del MoVimento 5 Stelle, quando si è parlato del problema del debito. Lo ha fatto proprio il MoVimento guidato da colui che gratuitamente *(Commenti)* ha proposto agli italiani di spendere 230 miliardi del contribuente per intervenire su percentuali bassissime del nostro patrimonio edilizio. *(Applausi)*. Quello sì che ha creato del debito, non certo le politiche per lo sviluppo che hanno fatto sì che l'Italia abbia numeri migliori della media dell'Europa.

Un altro punto è stato toccato dalla senatrice Maiorino: l'astensionismo. Sull'astensionismo devo dire che ha colpito soprattutto gli elettori del MoVimento 5 Stelle, che da 4,6 milioni sono passati a 2,3 milioni. *(Applausi)*. Ordinariamente non uso i risultati elettorali come argomento, però, quando ci si parla dell'astensionismo, faccio notare che una parte di quegli elettori non sono andati a votare per nulla, un'altra parte evidentemente ha votato per Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno migliorato le loro posizioni. Il risultato elettorale ha visto la maggioranza degli eletti in Italia appartenenti alla maggioranza di Governo: ciò renderà l'Italia più forte su tutta una serie di temi ed alcuni li ho già citati.

Ricordo anche la necessità della deregolamentazione, citando il famoso detto secondo cui l'America innova, la Cina copia, e l'Europa regolamenta e dunque spesso mette degli ostacoli enormi a chi vuole produrre o anche ai comuni cittadini che vogliono semplicemente vivere, avere una casa, magari un'automobile. Ebbene questa iper-regolamentazione va certamente combattuta, il presidente Meloni ha proposto l'idea che ci sia addirittura una delega specifica sulla deregolamentazione.

Sono cose estremamente importanti, perché non può essere un caso che l'Europa da troppo tempo sia l'area del mondo che meno cresce dal punto di vista economico rispetto a tutte le altre. Evidentemente bisogna cambiare, invertire la tendenza e andare avanti su una posizione che veda l'Italia protagonista, un'Italia che non sta col cappello in mano a correre dietro al famoso duo Francia-Germania, il quale è in grave difficoltà perché, a differenza di quanto è avvenuto da noi, gli elettori hanno bocciato in modo molto severo le maggioranze di governo. I due partiti principali di governo di Francia e Germania insieme raggiungono la sola percentuale di voto di Fratelli d'Italia, e in più noi abbiamo degli alleati che ci fanno andare evidentemente molto più in alto.

Noi siamo con lei, presidente Meloni, nel suo impegno per un'Europa che, come volevano i padri fondatori De Gasperi, Schuman e Adenauer, faccia ciò che conviene fare insieme e lo faccia bene e non tolga agli Stati la loro autonomia e la loro identità. I senatori di Fratelli d'Italia sono con lei, presidente Meloni, per far valere le ragioni di chi alle elezioni, non soltanto in Italia, ha votato per un cambiamento in Europa, per far valere l'interesse nazionale e di tutti gli italiani di fronte a chi a Bruxelles sembra ragionare in termini di potere di partito e non per il bene comune dei cittadini. Siamo con lei con orgoglio e determinazione, mi permetto di dire con ammirazione per la dedizione totale con la quale sta interpretando il suo ruolo di rappresentare al meglio l'Italia in Europa e nel mondo. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 18,50)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Terzi di Sant'Agata, Zanettin, Murelli, De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e del punto 8 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e delle lettere a), b), c), d), f) e g) del punto 1, delle lettere b), c), d), e), f) e g) del punto 2, della lettera b) del punto 3 e dei punti 4, 5 e 6 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera e) del punto 1, della lettera a) del punto 2 e della lettera a) del punto 3 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2 e 8 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11 della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Con quest'ultima approvazione si è esaurito il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi sembra che nessuna risoluzione sia stata bocciata *in toto* e di questo mi complimento col Senato.

Non tolgo la seduta perché vi sono gli immancabili interventi di fine seduta, che la vice presidente Ronzulli è ben lieta di seguire.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,58)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, per suo tramite vorrei dire al presidente La Russa che a volte gli interventi di fine seduta non sono immancabili ma doverosi e bisognerebbe avere rispetto per i temi che si trattano, anche a fine seduta. *(Applausi)*.

Non è la prima volta che mi capita di prendere la parola su questo tema e spesso l'ho fatto, come stasera, in occasione dell'anniversario della strage che provocò la morte di 81 persone nel cielo e nel mare di Ustica quella sera del 27 giugno 1980.

Il mio pensiero innanzitutto va alle vittime, ai loro familiari e a coloro che, come Daria Bonfietti, anche da questi banchi, insieme alla sua associazione, si è sempre battuta e si batte per mettere finalmente la parola fine a menzogne e depistaggi, per affermare finalmente quella che ormai è riconosciuta da tutti (o quasi tutti) come la verità.

Quella sera ci fu una vera e propria azione di guerra sotto copertura e poi sotto occultamento di prove, di tracciati radar, di testimonianze e perfino di morti e suicidi sospetti, di persone che sapevano e non dovevano parlare; un'azione di guerra che vide protagonisti aerei di Paesi alleati. Si pensava che dentro quel Mig libico, che per proteggersi volava sotto la traiettoria dell'aereo DC Itavia, partito alle ore 20,59 da Bologna per Palermo, ci fosse il presidente Gheddafi, che doveva essere colpito. L'azione di fuoco fu documentata da inchieste, sentenze e ordinanze, come quella del giudice Priore, da sentenze in sedi civili, che hanno condannato lo Stato con la motivazione che non ha saputo proteggere la sicurezza dei voli, da esami di tracciati NATO, azione ammessa o indicata anche da ex Presidenti della Repubblica, come Cossiga, o indicata da statisti come l'ex presidente del Consiglio Amato. Quell'azione di fuoco fu esercitata da quegli aerei alleati, francesi, belgi e americani, comunque NATO; ad essere colpito fu il DC Itavia, a morire furono 81 persone.

Fu un'inchiesta giornalistica, quella condotta da Andrea Purgatori, che manca a questo Paese e che ricordiamo con stima e gratitudine *(Applausi)*, anche per questo, a indicare da subito la verità, occultata e depistata per troppi anni. Anche ieri sera - mi avvio a concludere - c'è stata una nuova inchiesta, condotta dal giornalista Giletti, a fornire ulteriori testimonianze, tra cui quella dell'ex addetto militare dell'ambasciata di Francia a Roma.

Cos'altro impedisce la verità allora? C'è solo da mettere finalmente la firma di quella strage. È la Francia, innanzitutto, che deve ammettere cosa accadde quella sera ed è il Governo italiano, anche alla luce dei nuovi elementi, che dovrebbe subito, con determinazione, chiedere e pretendere dal Governo francese una cosa semplice e importante: l'ammissione della verità.

Abbiamo presentato come Gruppo PD un'interrogazione in questo senso. Chiediamo questa iniziativa immediata del Governo e chiediamo che il ministro Tajani venga a riferire.

PRESIDENTE. Concluda.

VERINI *(PD-IDP)*. Lo si faccia. Abbiamo chiesto di muoversi. Domani mattina - e ho finito, Presidente - saremo, come altre volte, a Bologna, alla cerimonia di commemorazione di quella strage. Anche lì risuonerà…*(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Davvero, mi faccia concludere. Anche lì risuonerà questa richiesta: basta con i depistaggi.

Allora, Presidente, si provi a ricucire quella ferita di familiari e del Paese nell'unico modo possibile: il rispetto del dolore, della dignità e della verità. *(Applausi)*.

PELLEGRINO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(FdI)*. Signor Presidente, oltre alla Giornata contro il consumo e il traffico di droga, oggi celebriamo anche la Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1997 per riflettere sulle sofferenze indicibili che troppe persone nel mondo continuano a subire a causa di regimi repressivi e fintamente democratici.

Oggi è anche un momento per riaffermare con forza il nostro sostegno ad ogni azione politica, istituzionale e sociale che vada verso l'eradicazione totale di questa pratica disumana e inaccettabile. La tortura è una violazione dei diritti umani fondamentali e un attacco alla dignità umana che non possiamo tollerare in nessun contesto. È importante ricordare che nel 2017 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento il reato di tortura, segnando un passo cruciale nella nostra legislazione. Oltre confine, 173 Nazioni hanno ratificato la Convenzione contro la tortura e 108 sono quelle che hanno adottato leggi specifiche.

Tuttavia, dobbiamo riconoscere che c'è ancora molto da fare, in questo come in molti altri Paesi, e, in alcuni casi, le leggi esistenti non rispecchiano pienamente la definizione fornita dalla Convenzione. Ora, in tre minuti, non posso affrontare bene questo argomento. Conosciamo fin troppo bene tante violazioni dei diritti umani perpetrate nel mondo, dall'Iran a Cuba.

Ma oggi voglio soffermarmi su una specificatamente, della quale si parla sempre troppo poco: la drammatica situazione dei praticanti del Falun Gong in Cina. Il Falun Gong è uno stile di vita basato su princìpi di verità, compassione e tolleranza, quindi una filosofia dell'esistenza pacata e tranquilla; una religione diffusasi a partire dal 1992, che in breve ha coinvolto tra i 70 e i 100 milioni di praticanti cinesi. Tuttavia, nonostante la sua natura pacifica e meditativa, le autorità cinesi hanno avviato una campagna di repressione disumana e sistematica contro i suoi aderenti. Più di 100.000 persone sono state inviate in campi di rieducazione, 5.000 imprigionate e condannate a pene detentive superiori a diciotto anni. Soprattutto, oltre agli arresti immotivati, alle umiliazioni indescrivibili e agli abusi sessuali, i cinesi praticanti del Falun Gong subiscono pratiche crudeli come l'espianto coercitivo di organi, tolti a persone vive senza anestesia.

Il nostro impegno contro la tortura deve essere incondizionato e continuo e deve riguardare i praticanti del Falun Gong come le altre minoranze in Cina (gli uiguri, i tibetani e i cristiani). Dobbiamo sostenere tutte le iniziative volte a garantire la democrazia, la libertà religiosa e la libertà di espressione, ribadendo la nostra ferma condanna della violazione dei diritti umani in Cina. Concludo dicendo che in questa giornata rinforziamo il nostro sostegno alle vittime, promettendo di lavorare instancabilmente, come istituzione, per un mondo libero dalla tortura e da ogni atto violento e atroce che umilia la persona e la sua dignità. *(Applausi)*.

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, porto in Aula l'urlo di dolore della comunità di Chiaiano, l'ottava municipalità, che conta circa 100.000 abitanti. Parlerò dell'inquinamento delle discariche fatte nelle cave, in cui sono coinvolte anche la seconda e la settima municipalità, che rappresentano circa 100.000 abitanti. Questa comunità è stufa di rimanere vittima di un degrado ambientale che da anni mette a rischio la salute di migliaia di cittadini e la salubrità dei luoghi. Ricordo che il MoVimento 5 Stelle da oltre dieci anni conduce battaglie ambientaliste per ottenere la bonifica dei luoghi e delle discariche contaminate presso l'ottava municipalità di Napoli, organizzando diversi sopralluoghi che hanno coinvolto anche i parlamentari, oltre a numerosi cittadini partenopei.

Tuttavia ancora oggi, dopo anni di lotte, mi giungono notizie che non avrei mai voluto sentire e che vedono coinvolte la seconda, la settima e l'ottava municipalità di Napoli. Infatti, nelle ultime settimane, sotto la lente di ingrandimento della procura della Repubblica di Napoli è finita anche Cava Suarez, invaso un tempo usato per estrarre tufo e successivamente, stando agli inquirenti, utilizzato come enorme discarica abusiva. Al suo interno, secondo le indagini, sarebbero stati rinvenuti amianto e metalli pesanti, per una mole di rifiuti pericolosi pari a circa 270.000 tonnellate. L'aspetto più grave è che i rifiuti, per effetto delle piogge, si sarebbero sicuramente poi dispersi anche in altre zone, scivolando a valle verso il vallone di San Rocco, tra i quartieri di Miano e Capodimonte, zone

densamente popolate di Napoli (settima e seconda municipalità).
Mi chiedo e vi chiedo: noi istituzioni come possiamo tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, se, pur sapendo di questo disastro ambientale, ci si gira dall'altra parte? C'è un unico modo, secondo me: intervenire immediatamente stanziando delle risorse per una bonifica immediata. Per questo motivo, non posso che fare mie le parole di Nicola Nardella, presidente dell'ottava municipalità di Napoli, secondo cui a farsene carico deve essere necessariamente il Governo, perché nessuna delle istituzioni locali potrà da sola garantire la messa in sicurezza e la bonifica di un'area che nel 2008 ha già maturato un credito ambientale enorme nei confronti dello Stato italiano, ospitando una discarica per l'emergenza dei rifiuti.
Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini napoletani meritano rispetto.
Per questo motivo depositerò un'interrogazione parlamentare in cui chiedo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di risolvere immediatamente queste criticità, così da tutelare l'ambiente e la salute umana, invitando il Governo ad utilizzare ogni risorsa a disposizione, dai fondi del PNRR alla dotazione previsti per i siti orfani, così da bonificare cava Suarez e gli altri siti inquinati di Chiaiano. Inoltre, ho chiesto al Ministero di avviare un'attività ispettiva al fine di accertare le responsabilità connesse all'inquinamento di cava Suarez e se il Ministero intende costituirsi parte civile.
Auspico di avere delle risposte esaurienti e in tempi celeri, nell'interesse di migliaia di campani e delle future generazioni, che non chiedono privilegi, bensì il rispetto dei propri diritti inalienabili. Come recita nei primi due capoversi l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Commenti).*
PRESIDENTE. Senatrice, non la sentiamo e ciò che dice non viene registrato.
CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI *(M5S)*. Signora Presidente, la ringrazio per questo ulteriore spazio che concede alla mia forza politica in questo momento, al termine della seduta odierna dell'Assemblea. C'è infatti una informazione che voglio dare, a nome mio, del MoVimento 5 Stelle, di tutti i miei colleghi e soprattutto dei consiglieri comunali e degli attivisti che in questi anni si sono battuti tantissimo su tutto il territorio a livello nazionale. È con immensa gioia e profonda soddisfazione che oggi abbiamo avuto la notizia che, dopo anni di ingiustizie e dura prigionia nelle carceri britanniche, il fondatore di Wikileaks Julian Assange è finalmente tornato in libertà. La fine di un vergognoso calvario è considerata una vittoria per la libertà dell'informazione e in generale per i diritti umani e civili, e in parte lo è. Soprattutto è la vittoria di chi si è opposto a una brutale ingiustizia e di tutti coloro che hanno impedito che questa vicenda passasse sotto silenzio, proprio qui nel cuore della democrazia occidentale, per colpa di politici pavidi e di tutta un'informazione asservita e sottomessa. È una battaglia che il MoVimento 5 Stelle ha sostenuto sin dall'inizio con determinazione ed estrema convinzione, consapevoli dell'importanza di difendere i princìpi fondamentali su cui si basa una società giusta e trasparente.
La vicenda di Assange ha sollevato questioni cruciali sul diritto alla verità e sulla protezione delle fonti giornalistiche. La sua è una lotta per la trasparenza che ha ispirato molti e che ha evidenziato la necessità di un giornalismo libero e indipendente, capace di svelare le verità scomode e di mettere i potenti sotto controllo. La libertà di Assange è anche un segnale forte a tutti coloro che si battono per la giustizia e la verità.
Desidero ringraziare soprattutto tutte le persone che, a livello mondiale e globale, si sono prodigate con passione e determinazione per questa nobile causa. Senza il loro impegno e senza la loro perseveranza Assange non avrebbe mai potuto riabbracciare i propri cari. A livello internazionale, la solidarietà e la mobilitazione hanno dimostrato che l'unione delle forze può portare grandi risultati e che la voce della giustizia non può essere soffocata.
Alla moglie di Assange, Stella, e ai suoi figli esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci uniamo a loro in questo momento di gioia. Sono passati oltre dieci anni e la loro forza e il loro coraggio sono stati un esempio e un faro per tantissime persone. La loro sofferenza ci ricorda quanto

sia preziosa e importante la libertà e quanto sia fondamentale lottare per questo.
Il mio auspicio è che la libertà di Assange possa segnare l'inizio di una nuova era rispetto ai diritti umani e alla libertà di informazione, ricordando sempre che la verità e la giustizia devono prevalere su ogni forma di repressione. Viva la libertà. *(Applausi).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 giugno 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,13)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (**1133**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione al decreto-legge, si rinvia all'Atto Senato 1133-A (pagg. 10-37). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 201.
ARTICOLI DA 1 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
TITOLO I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA
Articolo 1.
(Principi, finalità e definizioni)
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno

2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera *i)*, del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/1060;

i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione europea e l'Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio

idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;

b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non

finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 *bis* del regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060;
m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;
m-ter) interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori;
m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili;
m-quinquies) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui

all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/ 1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori

delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-*bis*. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6-*ter*. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*ter*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-*quinquies*. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-*ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-*ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 6-*ter* e 6-*quinquies*, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-s*epties*. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal

1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-*octies*. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, le parole: « da legge, » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i)*, le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* ».

Articolo 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 7.

(Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorità di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera *a)*. L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 3 del presente decreto, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera adottata ai sensi del primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi ai quali può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020.

3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)* , della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

5-*bis*. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all'articolo 22 della legge

5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati e, al comma 1-*ter*, le parole: « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater* » sono soppresse e le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».

2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

4) dell'estensione delle superfici territoriali;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della medesima tipologia di interventi;

b) l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:

01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

5. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera *c)*, in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 13-*bis*.

(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS), può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

3-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « valutazione ambientale » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ».

3-*ter*. In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a

carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al quarto periodo, le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unità » e le parole: « una unità » sono sostituite dalle seguenti: « due unità »;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi »;

d) al tredicesimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-*ter* e 65-*quinquies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*ter*, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-*sexies* e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-*sexies*, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43, nel limite massimo di 50

milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema dei limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « destinata all'autoconsumo » sono inserite le seguenti: « anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

4-*ter*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Articolo 15-*bis*.

(Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-*ter*.

(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

1. All'articolo 7, comma 7-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2024 ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, i criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis* , in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;
b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;
c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.
8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.
9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Articolo 17-*bis*.
(Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)
1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi

di aggiornamento professionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera *d-ter)*, del citato articolo 13 ».

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c)* sono fruibili, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo 12.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.

3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
b) quanto a 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR relative al programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in

forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo e al secondo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo e dal secondo periodo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

*(*Bonus *Giovani)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

*(*Bonus *Donne)*

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera *f)*, del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione

degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

*(*Bonus *Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica*)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 24-*bis*.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a ottantuno mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novanta mesi »;

b) al comma 7, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema

informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:
a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.
2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina

di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
« *10*. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Articolo 28-*bis*.

(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 28-*ter*.

(Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.)

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 5,8 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24,2 milioni » e le parole: « 8,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 34,6 milioni ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del

predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4-componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;
b) al comma 1-*ter*, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024 ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:
a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48/2021 del 27 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento

(UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento di cui al comma 2. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

2-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di

nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera *a)*, e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Articolo 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 33-*ter*.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021- 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane,

istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti:
a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Articolo 35-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *l)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che è corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che è corrispondentemente ridotto;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*);

- all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

- l'articolo 15-*ter* sia sostituito dal seguente: «l. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il l° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «*definisce il quadro normativo nazionale finalizzato» *aggiungere le seguenti: «* a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis*.* Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.100 (già 1.500/1)

Manca, Lorenzin, Nicita, Misiani

Precluso

Al comma 2-bis*, sostituire le parole: «*anche in relazione a» *con le seguenti: «*relativi alle»;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole da: "da «In caso di inerzia» fino a*:* «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,»" *con le seguenti:* "«il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero» con le seguenti: «l'Autorità di gestione del programma assegna»"

1.2

Damante

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" *con le seguenti:* "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.".

1.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

Pirro

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

Damante

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.*«*

2.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » *aggiungere le seguenti: «* crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.100 (già 2.9)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti*: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) *al comma 1, dopo le parole* "energia;" *inserire le seguenti*: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" *inserire le seguenti:* "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.101 (già 2.12)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione

dell'ambiente», *inserire le seguenti:* «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "energia;" *inserire le seguenti:* "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" *inserire le seguenti:* "transizione digitale dei territori"

2.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" *inserire la seguente*: *"*turismo*"*

2.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la parola "energia;" *inserire le seguenti:* "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "anche per le transizioni digitale e verde" *aggiungere le seguenti:* "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», *inserire le seguenti:* «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», *inserire le seguenti:* «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia

della Specializzazione Intelligente 2021-2027.".

2.33

Damante

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

Damante

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

G2.100

Liris

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.101

Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.102

Fina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.103

Liris

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.104

Fina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.

G2.105

Liris

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede, all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi", interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

G2.106

Fina

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all' obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle

imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" *inserire:* "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" *aggiungere le seguenti:* «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-*bis*) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-*bis*) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.».

3.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" *con le seguenti:* ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali.".

3.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: "Trento e di Bolzano" *inserire le seguenti:* "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico Borghi

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.40

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.42

Pirro

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

4.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» *con le seguenti: «* il completo utilizzo» *e le parole: «*individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» *con le seguenti: «* predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", *inserire le seguenti:* "sentite le Province"

4.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» *inserire le seguenti:* «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target,* dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione"*, aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del

Programma."

4.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.100 (già 4.31)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*), *inserire la seguente:*

"*m*-sexies*)* Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.101

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere il comma 7-bis.

5.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» *aggiungere le seguenti: «* al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» *aggiungere le seguenti:* «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e

sociale.".

5.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi"*, aggiungere le seguenti:* "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

6.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del loro territorio».

6.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* "selezionato sulla base delle predette disposizioni" *inserire le seguenti:* "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo*: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni"*, inserire le seguenti:* "e

alle medesime condizioni contrattuali" *e aggiungere infine il seguente periodo:* "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3 e 4*;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente*: "4-*bis.* la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.14a (già 5.5)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" *con le seguenti:* "sono a tempo indeterminato".

6.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026"*, con le seguenti:* "sono a tempo indeterminato".

6.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*) Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso

le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.19a (già 5.13)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

6.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.28

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.31

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" *aggiungere le seguenti* "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

7.1

Damante

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5"

7.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" *sono sostituite dalle seguenti:* "che risultano in stato di attuazione".

8.1

Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* "anche realizzati da grandi imprese" *con le seguenti:* "realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole:* "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" *con le seguenti:* "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, *digital hubs* (eDIH e DIH) e *competence centre*".

8.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «anche realizzati da» *inserire le seguenti:* «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* "lo sviluppo"*, inserire la seguente:* "sostenibile".

8.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

"*b*-bis*)* Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento"*, aggiungere le seguenti:* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" *e al quarto periodo, dopo le parole* "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma"*, aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" *inserire le seguenti* "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.9

Damante

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" *sono inserite le seguenti* "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

G9.100

Paita

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all'amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo: l'accertamento scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentiva all'Amministrazione finanziaria di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.

il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche;

impegna il Governo:

ad abolire il comma quinto dell'articolo 38 del DPR 600/1973, al fine di sopprime lo strumento c.d redditometro, ormai del tutto invasivo e che non consente di contrastare realmente l'evasione

fiscale.

10.100

Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "legge 30 dicembre 2020, n. 178," *inserire le seguenti:* "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";

b) *al comma 2, dopo le parole* "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" *inserire le seguenti:* ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,".

10.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» *aggiungere le seguenti:* «previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» *e sostituire le parole:* «può essere disposta» *con le seguenti:* «è disposta»

10.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere disposta» *con le seguenti:* «è disposta»

10.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» *inserire le seguenti: «* pari al 20 per cento.»

10.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.11

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede» *aggiungere le seguenti:* «previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.101 (già 10.14)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: «di spese di investimento»;

b) *dopo il comma 5*-bis*, aggiungere i seguenti*:

«5-*ter*. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5-*quater*. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord.»

10.17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» *con le seguenti*: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.102 (già 10.19)

Damante

Precluso

Dopo il comma 5-bis*, inserire i seguenti*:

«*5*-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in

quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.»

10.103 (già 10.25)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 5-bis*, inserire il seguente:*

«5-*ter*. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative».

10.104 (già 10.26)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 5-bis *aggiungere il seguente:*

"5-*bis*.1. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.7 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

11.100 (già 11.2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1-*ter* è così sostituito:

"L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno deli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".»

11.101 (già 11.1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

*Sostituire il comma 1, con il seguente: "*1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

*1) Al comma 2, sostituire le parole: «*Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» *con le seguenti: «* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

*2) Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «*del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno » *con le seguenti: «* di cui al comma 2»

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.6

Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al

catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.102 (già 11.12)

Damante

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. La dotazione finanziaria del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è incrementata di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 3oo milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.13

Pirro, Marton

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» *inserire le seguenti:* «e 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» *con le seguenti:* «di cui ai commi 2 e 2-*bis* per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281:» *inserire le seguenti:* «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.30

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-*bis*) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis*.* All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

Damante, Pirro

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.".

11.38

Damante

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-*bis*. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

12.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Sopprimere il comma 2

12.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Sopprimere il comma 3

12.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.0.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

13.5

Martella, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «* 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

Martella, Manca

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti: «* 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «*e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti: «*, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

14.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di

programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.100

Pirro, Damante, Turco

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

14.0.8

Nicita

Precluso

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019.»

14.0.6

Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

Nicita

Precluso

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»

14.0.5

Nicita

Precluso

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.9 (testo 2)

Nicita, Meloni

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

14.0.100 (già 11.0.3)

Sabrina Licheri, Damante

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.100 (già 15.7)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4-ter*, inserire il seguente:*

"*4*-ter*.1*. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15-ter.0.100 (già 15.0.7)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 15-*quater*

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

16.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'inserimento al lavoro» *inserire le seguenti:* «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" *inserire le seguenti* ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali"*, aggiungere le seguenti* ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

17.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017.".

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13 (testo corretto)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.17

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «*30.000 euro» *con le seguenti:* «40.000 euro», *e sostituire le parole:* «40.000 euro» *con le seguenti:* «50.000 euro».

17.20

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17-bis.100

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.3

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» *inserire le seguenti:* «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera *c)*, e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

Verducci

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: «* 49,5 milioni di euro» *con le seguenti: «* 59,5 milioni di euro» *e le parole:* « 445, 5 milioni» *con le seguenti: «* 500 milioni»;

- Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

18.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.10

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;*"*;

b) *al comma 5, dopo le parole* "sportelli regionali per le imprese," *inserire le seguenti:* "le associazioni imprenditoriali,";

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole:* "40.000 euro" *con le seguenti:* "50.000 euro"; *e le parole:* "50.000 euro" *con le seguenti:* "70.000 euro"

18.12

Fregolent

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» *inserire le seguenti:* «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» *con la seguente:* «50.000»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» *con la seguente:* «70.000»

18.100 (già 18.18)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

c) Al comma 5, dopo le parole "24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81";

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

18.23

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo10 della legge n. 81 del 2017".

18.26

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.34

Nave

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e operativa»

18.29

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 7, lettera a)*, secondo periodo, sopprimere le parole:* «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.33

Parrini, Giorgis

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.35

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «*I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

19.100 (già 19.5)

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'Ente Nazionale per il Microcredito» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

19.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

Fregolent

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2*-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*ter*. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

20.0.5

Fregolent

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

Misiani

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Riapertura termini indennità TPL)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

21.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i dipendenti assunti a tempo indeterminato»*, inserire le seguenti:* «e a tempo pieno».

21.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, aggiungere le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"*, inserire le seguenti* "e a tempo pieno".

22.5

Pirro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*:

1) *dopo le parole*: «da tempo determinato a tempo indeterminato» *inserire le seguenti*: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti*: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi"*, aggiungere le seguenti:* "aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi"*, inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole* "100 per cento" *con le seguenti:* "50 per cento";

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente*: "11-*bis*. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".

22.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole* "100 per cento" *con le seguenti*: "50 per cento";

b) *al comma 2 sopprimere le parole*: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente*: "11-*bis*. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.».

22.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato.".

22.15

Fregolent

Precluso

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" *inserire le seguenti:* "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

22.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

"Art. 22-*bis*

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-*bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-*bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-*bis*."

23.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1.Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.

2.Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;

b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.6

Misiani, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» *con le seguenti* «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" *inserire le seguenti* ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

Pirro

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" *e dopo le parole* "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "e a tempo pieno".

23.100 (già 23.14)

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, dopo le parole «residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno» *sopprimere le seguenti:* «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.15

Fregolent

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" *e aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.21

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

23.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» *con le seguenti:* «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale"

24.6

Pirro, Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.7

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "o effettuano la

trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti:* «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

Pirro

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* «a tempo indeterminato» *inserire le seguenti*: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) *dopo il primo periodo inserire i seguenti*: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" *inserire le seguenti:* "e a tempo pieno".

24.16

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti* "trentasei mesi".

24.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" *con le seguenti:* "36 mesi".

24.18

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.27

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.31

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027"*, inserire:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24-bis.0.100 (già 24.0.5)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.1

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Abrogare il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»

24-bis.0.101 (già 24.0.4)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.»

24-bis.0.102 (già 24.0.8)

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24-bis.0.103 (già 24.0.9)

Fregolent

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 24-*ter*

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

25.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "sono iscritti"*, sostituire le parole:* "d'ufficio" *con le seguenti:* "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) *sopprimere il comma 2.*

25.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" *con le seguenti:* "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.7

Fregolent

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Sopprimere il comma 2.

26.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le seguenti:* ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" *inserire le seguenti:* "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* "ai datori di lavoro" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

b) *Al comma 2, dopo le parole:* "nazionali e internazionali" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";

c) *Al comma 3, dopo le parole:* "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" *inserire le seguenti*: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".

26.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" *inserire le seguenti:* ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.".

26.9

Pirro

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.»

26.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori ".

26.13

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole "*disposizioni vigenti*" sono aggiunte le seguenti: "*e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" *sono inserite le seguenti: ",* individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto*".*

26.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" *inserire le seguenti:* ", previo confronto con le

organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.17

Pirro

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-*ter*), è aggiunta la seguente: «d-*quater*) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.16

Enrico Borghi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*«*6-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «*presente articolo*» inserire le seguenti:* «, ad esclusione dei commi da 6-*bis* a 6-*quater*».

26.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" *aggiungere le seguenti:* "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le seguenti:* ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" *inserire le seguenti:* "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le seguenti:* ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" *aggiungere le seguenti:* "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.".

27.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" *con le seguenti* "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "250 lavoratori" *con le seguenti* "200 lavoratori";

b) sostituire le parole "almeno un biennio" *con le seguenti* "almeno 12 mesi";

c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" *inserire le seguenti* ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" *con le seguenti* "da almeno un anno".

28.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, capoverso «11», dopo le parole: "Negli appalti pubblici" *inserire le seguenti:* "di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.4

Fregolent

Precluso

*Al comma 1, capoverso comma «*11.*», dopo le parole:* «Negli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28-ter.100

Damante, Pirro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «comma 3» *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole "al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento";

b. le parole "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "38,8 milioni";

c. all'ultimo periodo, le parole "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55,4 milioni."».

29.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" *con le seguenti:* "fino al 30 giugno 2024".

29.100

Pirondini

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024"

31.1

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «la collaborazione tra ricerca e imprese,» *inserire le seguenti:* «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "la collaborazione tra ricerca e imprese," *inserire le seguenti:* "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.100 (già 31.4)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale» *inserire le seguenti:* «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

31.101 (già 31.6)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale" *inserire le seguenti:* "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" *sono sostituite con le seguenti parole:* "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.6

Damante

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" *inserire le seguenti: ",* e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" *inserire le seguenti:* ", e previa intesa della Conferenza Unificata,".

32.9

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, dopo le parole «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» *inserire le seguenti:* «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

32.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.100

Pirro, Damante

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

32.101 (già 32.16)

Mirabelli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo il comma 2-bis*, aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative

previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-*quater*. Ai fini di cui al comma 2-*ter*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*ter*.

32.102 (già 32.21)

Martella

Precluso

Dopo il comma 2-bis *aggiungere i seguenti:*

«2-*ter*. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.*»*

33.5

Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle"*, inserire le seguenti:* "micro e piccole"

33.6

Fregolent

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle»*, inserire le seguenti:* «micro e piccole»

33.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.9

Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) nelle aree industriali e produttive delle

regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" *inserire le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.13

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4*-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.".

33-ter.0.100 (già 33.0.1)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall''Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.101 (già 33.0.5)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un

incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33-ter.0.102 (già 33.0.7)

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto

2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33-ter.0.103 (già 33.0.8)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi

non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33-ter.0.104 (già 33.0.9)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione

del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con

particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.105 (già 33.0.10)

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di

efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.106 (già 33.0.11)

Basso, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di

soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'imprese e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33-ter.0.107 (già 33.0.13)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 33-*quater*

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi

dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese

sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

Damante

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" *inserire le seguenti* ", sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole* "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" *inserire le seguenti* "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", *inserire le seguenti:* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"*, aggiungere le seguenti parole* "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» *aggiungere le seguenti:* «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato

dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.13

Nicita

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" *inserire le seguenti:* "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "predetto Programma" *aggiungere le seguenti:* "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

36.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis* - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis* - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*ter* Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

37.100 (già 37.500/1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

« a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025.».

37.101 (già 37.1)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.102

Pirro, Damante

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

"a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

37-bis.0.100 (già 37.0.1)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 37-*ter*

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto.";*

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole "*30 aprile 2024*" sono sostituite dalle seguenti

parole: "*31 luglio 2024*";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole "*31 maggio 2024*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*30 settembre 2024*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31*-bis*, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32.*"

37-bis.0.101 (già 37.0.2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. All'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«

2. All'articolo 33, comma 1, lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".

3. All'articolo 33, comma 1, lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 27 E 28 GIUGNO 2024
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6
(**6-00099**) n. 1 (26 giugno 2024)

Terzi Di Sant'Agata, Matera, Scurria, Zanettin, Murelli, De Poli.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; sicurezza e difesa; competitività; migrazione; Agenda strategica per l'Unione europea 2024-2029 e processo di riforme dell'Unione europea,

considerato che:

la questione Ucraina, anche alla luce delle decisioni adottate in occasione del Vertice del G7 presieduto dal Presidente del Consiglio (13-15 giugno) e del Vertice di Lucerna per la pace in Ucraina (15-16 giugno), resta prioritaria per l'Unione europea, la quale continua a lavorare a sostegno di Kiev nella sua lotta contro l'aggressione russa;

il 25 giugno, in Lussemburgo, si sono aperti ufficialmente i colloqui di adesione con l'Ucraina e la Moldova, un ulteriore passo verso l'integrazione dei due Paesi e sicuramente un segnale politico e di solidarietà molto forte;

contemporaneamente proseguono i negoziati col Montenegro, confermando e rafforzando la prospettiva europea ed atlantica di questo Paese e dei Balcani Occidentali;

la crisi in Medio Oriente costituirà un altro tema prioritario dei lavori del Consiglio europeo, anche alla luce dei recenti sviluppi sul piano internazionale e della necessità di evitare un'*escalation* regionale con particolare riferimento al Libano;

il recente Vertice dei *leader* del G7 ha dedicato una sessione di lavoro specifica alla situazione in Medio Oriente;

i Capi di Stato e di Governo torneranno ad affrontare il tema della "sicurezza e difesa" in attuazione delle linee indicate dall'Agenda di Versailles e dalla Bussola strategica. Particolare attenzione è riservata al tema degli investimenti nell'industria della difesa, al ruolo della Banca europea degli investimenti e al Programma dell'industria europea della difesa (EDIP);

il Consiglio europeo terrà una nuova discussione sul tema della competitività per valutare i progressi in questo ambito alla luce delle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di aprile e con particolare riferimento all'Unione dei mercati dei capitali. Su questi temi, la Presidenza belga presenterà un rapporto;

i Capi di Stato e di Governo saranno chiamati a discutere dell'attribuzione degli incarichi di vertice dell'Unione europea per il prossimo ciclo istituzionale;

il Consiglio europeo sarà chiamato ad adottare l'Agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029 e - sulla base della comunicazione della Commissione europea dello scorso marzo - ad uno scambio di vedute in materia di riforme necessarie per preparare l'Unione a futuri allargamenti;

su richiesta italiana, i Capi di Stato e di Governo terranno una discussione strategica in materia di migrazione sulla base degli aggiornamenti forniti dalla Commissione europea,

impegna il Governo:

1. a continuare ad assicurare all'Ucraina il sostegno europeo nelle sue diverse dimensioni - politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria - per tutto il tempo necessario e anche alla luce delle decisioni adottate in occasione dell'ultimo Vertice G7, inclusa quella relativa al sostegno finanziario a Kiev mediante l'impiego delle risorse derivanti dai profitti straordinari prodotti dai beni congelati russi, in coerenza con il quadro giuridico già concordato a livello europeo;

2. a favorire ogni iniziativa diplomatica finalizzata ad una pace giusta, fondata sulla Carta delle Nazioni Unite e rispettosa del diritto internazionale;

3. a condannare con la massima fermezza la retorica nucleare irresponsabile e minacciosa della Russia e ad impegnarsi per far sì che i responsabili delle atrocità commesse contro il popolo ucraino siano perseguiti in linea con il diritto internazionale;

4. a riaffermare la più ferma condanna della complicità del regime bielorusso nella guerra della Russia contro l'Ucraina; ad esprimere la costante preoccupazione per la continua repressione del regime nei confronti dei *media* indipendenti, della società civile, dell'opposizione e dei cittadini che esprimono pacificamente le loro opinioni; a condannare il cattivo trattamento dei prigionieri politici e a chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato;

5. a proseguire i propri sforzi diplomatici per il Medio Oriente, sulla base delle decisioni assunte nel Vertice del G7 di giugno, in ambito Nazioni Unite e in occasione del Consiglio europeo di marzo 2024, affinché possa giungersi ad una soluzione basata sul principio dei "due Stati" sovrani che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, all'interno di confini sicuri e riconosciuti conformemente al diritto internazionale e alle Risoluzioni delle Nazioni Unite;

6. a continuare a svolgere, insieme ai principali *partner* internazionali, un ruolo attivo per l'attuazione della proposta di accordo in tre fasi che porti ad un cessate il fuoco immediato, al rilascio di tutti gli ostaggi e alla distribuzione di aiuti umanitari su larga scala nella Striscia di Gaza, in linea con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2735 del 10 giugno 2024;

7. a ribadire la più ferma condanna dei massacri, delle atroci violenze e della deportazione di ostaggi condotti da Hamas e da altri gruppi terroristici contro Israele il 7 ottobre 2023; ad esprimere solidarietà e il pieno sostegno ad Israele e al suo popolo, riaffermando l'impegno per la sua sicurezza nel rispetto del diritto internazionale umanitario;

8. a proseguire nell'impegno, d'intesa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di un'industria europea della difesa capace di ridurre le inefficienze, garantire le catene di fornitura e perseguire livelli tecnologici più elevati, esplorando adeguati strumenti comuni europei di finanziamento a sostegno del settore;

9. a mantenere centrale nel dibattito europeo dei prossimi mesi il tema della competitività, del

futuro del mercato unico e di una politica industriale europea solida e all'avanguardia;

10. a rinnovare la necessità della semplificazione e della riduzione degli oneri burocratici superflui e non proporzionati, a partire dagli obblighi di rendicontazione, soprattutto per le piccole e medie imprese, per favorire la competitività dei sistemi economici degli Stati membri di fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale;

11. a sostenere nuovamente la necessità di ogni azione utile a garantire all'economia europea le condizioni necessarie per la piena sicurezza energetica dell'Unione e per minimizzare le dipendenze esterne nei settori chiave, a partire da quello delle materie prime, memori delle difficoltà affrontate nel periodo pandemico Covid-19 e nella prima fase della guerra russo-ucraina;

12. a lavorare per assicurare che nel processo decisionale relativo ai nuovi assetti istituzionali dell'Unione europea venga riconosciuto all'Italia un ruolo adeguato al suo peso ed al suo *status* di Paese fondatore;

13. a concordare con i partner europei la prossima Agenda strategica dell'Unione europea per il periodo 2024-2029 che, sulla base di un rigido rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità già previsti dai Trattati con un ruolo centrale spettante agli organi parlamentari, dovrà concentrarsi su alcune grandi priorità quali, tra l'altro: una politica estera comune forte e in grado di garantire all'Unione europea un ruolo chiave sulla scena internazionale; una politica industriale efficace per un'Europa competitiva e autonoma nei settori strategici, ivi incluso quello della difesa; una politica economica equilibrata che sappia coniugare stabilità finanziaria e crescita economica; una politica agricola forte che sostenga le produzioni nazionali e tuteli gli agricoltori dalla concorrenza sleale degli altri *partner*; politiche ambientali sostenibili e compatibili con la difesa della competitività e dei posti di lavoro e senza costi per i cittadini; una politica migratoria efficace che assicuri la difesa dei confini europei e la sicurezza dei nostri cittadini; politiche demografiche attive che favoriscano la natalità;

14. ad impegnarsi affinché il prossimo bilancio pluriennale europeo sia all'altezza delle sfide dell'Unione e rifletta in modo appropriato le priorità dell'Agenda strategica;

15. a lavorare per l'indicazione di un eventuale percorso in ordine alle riforme istituzionali necessarie per assicurare un'Unione europea più efficiente ed al servizio dei suoi cittadini, anche in vista delle future prospettive di allargamento;

16. a proseguire il lavoro affinché l'Unione europea sviluppi una politica migratoria di carattere strutturale fondata sulla dimensione esterna e su un'efficace cooperazione con i Paesi di origine e transito. Resta fondamentale una relazione mutualmente paritaria e vantaggiosa con l'Africa, di cui il Piano Mattei rappresenta un elemento fondamentale;

17. a riaffermare la centralità dello sviluppo di accordi di partenariato onnicomprensivi con i Paesi terzi di origine e di transito migrazione, in un'ottica di sviluppo e cooperazione reciproci, e ad incoraggiare iniziative, anche sotto forma di partenariati pubblico-privati, di sviluppo sostenibile e di formazione professionale nei Paesi africani; a riconoscere il valore strategico di accordi efficaci tra l'Unione europea, gli Stati membri, i Paesi mediterranei e africani per il controllo e la legalità dei flussi migratori;

18. a ribadire il forte sostegno al processo di allargamento a favore dei Paesi dei Balcani occidentali;

19. a proseguire l'azione di sostegno alla Moldova di fronte alle azioni destabilizzanti da parte di Mosca e a continuare a sostenere gli sforzi di riforma delle autorità di Chișinău nel percorso di avvicinamento all'Unione europea;

20. a monitorare gli sviluppi in Georgia, mantenendo alta l'attenzione sul rispetto dei valori e dei principi su cui si fonda l'Unione, che costituiscono un elemento essenziale per ogni Paese che aspira a diventarne membro;

21. a contrastare efficacemente i costanti tentativi di disinformazione e di influenza malevola, perpetratati da soggetti esteri volti a screditare e destabilizzare gli Stati membri dell'Unione europea.

(**6-00100**) n. 2 (26 giugno 2024)

Enrico Borghi, Paita, Renzi, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Sbrollini.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 verranno trattati i seguenti temi: sviluppi della guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa; sviluppi dei conflitti in Medio Oriente; l'implementazione della capacità di difesa comune dell'UE; percorsi per il miglioramento della competitività UE sul mercato globale; questione migratoria; politica estera comune; difesa comune dalle minacce ibride e l'adozione dell'Agenda strategica 2024-2029 per il prossimo ciclo istituzionale;

riguardo al fronte ucraino occorre ribadire il fermo sostegno politico, economico e militare del nostro Paese nell'ambito della strategia comune adottata nell'ambito dell'Unione europea e della NATO, ferma la necessità di accompagnare il percorso di integrazione europea dell'Ucraina a una intensa azione diplomatica rivolta a una normalizzazione dei rapporti, sollecitando l'adozione di un approccio costruttivo e di dialogo tra le parti coinvolte, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina;

un'azione comune europea si rende indispensabile, altresì, sul fronte mediorientale, dove si registrano preoccupanti sviluppi per la popolazione civile a Gaza e, in particolare, a Rafah, incolpevolmente coinvolta nelle legittime iniziative poste in essere dallo Stato di Israele per liberare gli ostaggi catturati e torturati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre; la scarsità di aiuti umanitari, così come gli effetti dei bombardamenti e degli attacchi nel contesto urbano, stanno rendendo sempre più ineludibile la condivisione dell'approccio statunitense alla questione palestinese, da risolversi - con il sostegno del nostro Paese e dell'Unione europea - necessariamente nella politica «due popoli, due Stati», quale traguardo di un percorso che, coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, impone il rilascio immediato degli ostaggi, il cessate il fuoco e sostegni concreti alla popolazione civile;

anche solo i due conflitti appena richiamati confermano la priorità di sollecitare la realizzazione di una politica estera europea comune, affinché l'UE possa acquisire quell'autonomia strategica che le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico impongono al vecchio continente: un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo, cui dovrà fare seguito l'approntamento di una difesa e di un esercito comuni, al fine affrontare le minacce comuni e di aumentare la prontezza e la capacità difensiva dell'intero continente, ma anche di evitare ripetizioni tra gli Stati membri e ottimizzare le risorse e gli investimenti, anche attraverso una razionalizzazione degli interventi;

l'autonomia strategica europea passa necessariamente dal consolidamento del mercato unico e dal rafforzamento della competitività delle imprese europee, sia in termini di produttività che di resilienza. In questo percorso, il percorso tracciato dall'ex presidente del Consiglio Draghi appare obbligato: elaborazione di una politica industriale comune nei comparti strategici e fondamentali per le sfide del domani (difesa, nuove tecnologie, energia *in primis*), nonché di una strategia di protezione delle nostre industrie su un terreno di competizione globale ineguale causato da asimmetrie nelle normative, nei sussidi, nelle politiche commerciali e nei livelli di tutela dei lavoratori, spesso sfruttati al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare la competitività del prodotto a scapito della salute degli stessi e delle loro famiglie;

un'azione comune europea deve essere sollecitata anche sul piano di una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura: le notevoli differenze di civiltà che permangono rispetto ad alcuni Stati membri sul fronte dell'accoglienza non possono più essere tollerate. Occorre definire un sistema di gestione del fenomeno migratorio che ponga al centro la solidarietà tra gli Stati e tra i popoli, riconoscendo il carattere prioritario del salvataggio delle persone in mare e adoperandosi anche a livello internazionale per garantire il rispetto della dignità della persona, con un approccio coordinato, condiviso ed efficace;

un'Europa coesa, più forte e integrata rappresenta la premessa per un allargamento consapevole e fondato su valori condivisi: le ingerenze russe sul percorso europeo della Georgia e della Moldova non possono in alcun modo minare il sogno europeo di due popoli che si riconoscono profondamente

nei nostri valori e che vogliono fare del pluralismo democratico la pietra miliare delle loro Nazioni;

proprio le ingerenze estere sul percorso di integrazione europea dimostrano la crescente pericolosità delle minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale ed europea. L'intelligenza artificiale e le tecnologie, se utilizzate come armi di destabilizzazione, rischiano di pregiudicare la libertà delle istituzioni democratiche e la libera formazione del consenso, attraverso campagne mirate di disinformazione e di *fake news* che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza atlantica;

i rischi derivanti dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale. Il Consiglio europeo, in risposta all'aumento delle minacce ibride rivolte all'UE, ai suoi Stati membri e ai suoi *partner*, è chiamato ad adottare soluzioni comuni e condivise per difendersi dal proliferare di atti d'intimidazione, sabotaggi, disinformazione, attività informatiche dannose e strumentalizzazione dei migranti da parte di Paesi terzi;

in questo contesto la prossima Agenda strategica per il 2024-2029 si dovrà necessariamente basare su tre pilastri: un'Europa libera e democratica, un'Europa forte e sicura, un'Europa prospera e competitiva, una agenda la cui attuazione sarà inesorabilmente influenzata dalle nomine nell'ambito del prossimo ciclo istituzionale. Considerando che lo scorso ciclo istituzionale ha visto portare avanti delle politiche che hanno danneggiato, sia la competitività europea che l'ambiente, a causa di un ambientalismo "ideologico" che non ha tenuto conto delle implicazioni economiche e sociali causate da alcune politiche proposte dalla Commissione UE, si rende necessario, ora, sostenere un cambiamento dei vertici istituzionali che hanno rischiato di compromettere la competitività dell'Unione europea e la stessa transizione ecologica, al fine di affermare una transizione giusta ed equa che non pregiudichi milioni di lavoratori e non favorisca il *dumping* economico e sociale portato avanti dagli altri attori globali,

impegna il Governo:

1) a garantire all'Ucraina ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico e militare, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina, nonché il prosieguo del percorso di allargamento dell'Unione europea;

2) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo la richiesta del Consiglio europeo per una pausa umanitaria immediata e un cessate il fuoco che consenta di restituire alle famiglie gli ostaggi israeliani e mettere in sicurezza la popolazione civile, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto in linea con quanto proposto dai nostri alleati statunitensi, nonché l'adozione del modello «due popoli, due Stati»;

3) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, così da avviare un percorso di integrazione che porti alla creazione di un esercito comune e di una difesa europea;

4) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'UE, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie europee su un terreno di competizione globale;

5) a promuovere una gestione comune delle frontiere esterne dell'UE e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori, ma anche promuovendo ogni iniziativa necessaria ad assicurare la tutela dell'incolumità, il rispetto della dignità e delle aspettative di vita dei migranti;

6) a sollecitare il percorso di allargamento dell'Unione europea, sostenendo l'integrazione della Georgia e della Moldova, scongiurando ogni eventuale e ulteriore ingerenza da parte di potenze straniere;

7) a promuovere l'adozione di soluzioni per difendere l'UE dalle minacce ibride, incluse le attività informatiche dannose, la disinformazione e la strumentalizzazione dei migranti, sostenendo lo sviluppo di misure per aumentare la resilienza e la sicurezza tecnologica dell'Europa, anche attraverso

investimenti comuni in materia di resilienza cibernetica e sulle ulteriori nuove tecnologie, in particolare le cosiddette *dual use*;

8) a garantire discontinuità nella Presidenza della Commissione europea rispetto al precedente ciclo istituzionale, al fine di garantire all'Agenda strategica 2024-2029 un diverso approccio alle sfide globali cui l'Europa e i cittadini europei sono chiamati a rispondere, rifuggendo qualsivoglia impostazione fondata su presupposti ambientali eccessivamente ideologici in favore di una strategia che metta a sistema le esigenze europee e i bisogni della popolazione, garantendo maggiore competitività e autonomia all'Unione europea.

(**6-00100**) n. 2 (testo 2) (26 giugno 2024)

Enrico Borghi, Paita, Renzi, Scalfarotto, Fregolent, Musolino, Sbrollini.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27-28 giugno 2024 verranno trattati i seguenti temi: sviluppi della guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa; sviluppi dei conflitti in Medio Oriente; l'implementazione della capacità di difesa comune dell'UE; percorsi per il miglioramento della competitività UE sul mercato globale; questione migratoria; politica estera comune; difesa comune dalle minacce ibride e l'adozione dell'Agenda strategica 2024-2029 per il prossimo ciclo istituzionale;

riguardo al fronte ucraino occorre ribadire il fermo sostegno politico, economico e militare del nostro Paese nell'ambito della strategia comune adottata nell'ambito dell'Unione europea e della NATO, ferma la necessità di accompagnare il percorso di integrazione europea dell'Ucraina a una intensa azione diplomatica rivolta a una normalizzazione dei rapporti, sollecitando l'adozione di un approccio costruttivo e di dialogo tra le parti coinvolte, anche promuovendo la nomina di un inviato di pace per l'Ucraina;

un'azione comune europea si rende indispensabile, altresì, sul fronte mediorientale, dove si registrano preoccupanti sviluppi per la popolazione civile a Gaza e, in particolare, a Rafah, incolpevolmente coinvolta nelle legittime iniziative poste in essere dallo Stato di Israele per liberare gli ostaggi catturati e torturati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre; la scarsità di aiuti umanitari, così come gli effetti dei bombardamenti e degli attacchi nel contesto urbano, stanno rendendo sempre più ineludibile la condivisione dell'approccio statunitense alla questione palestinese, da risolversi - con il sostegno del nostro Paese e dell'Unione europea - necessariamente nella politica «due popoli, due Stati», quale traguardo di un percorso che, coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, impone il rilascio immediato degli ostaggi, il cessate il fuoco e sostegni concreti alla popolazione civile;

anche solo i due conflitti appena richiamati confermano la priorità di sollecitare la realizzazione di una politica estera europea comune, affinché l'UE possa acquisire quell'autonomia strategica che le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico impongono al vecchio continente: un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo, cui dovrà fare seguito l'approntamento di una difesa e di un esercito comuni, al fine affrontare le minacce comuni e di aumentare la prontezza e la capacità difensiva dell'intero continente, ma anche di evitare ripetizioni tra gli Stati membri e ottimizzare le risorse e gli investimenti, anche attraverso una razionalizzazione degli interventi;

l'autonomia strategica europea passa necessariamente dal consolidamento del mercato unico e dal rafforzamento della competitività delle imprese europee, sia in termini di produttività che di resilienza. In questo percorso, il percorso tracciato dall'ex presidente del Consiglio Draghi appare obbligato: elaborazione di una politica industriale comune nei comparti strategici e fondamentali per le sfide del domani (difesa, nuove tecnologie, energia *in primis*), nonché di una strategia di protezione delle nostre industrie su un terreno di competizione globale ineguale causato da asimmetrie nelle normative, nei sussidi, nelle politiche commerciali e nei livelli di tutela dei lavoratori, spesso sfruttati al fine di abbattere i costi di produzione e aumentare la competitività del prodotto a scapito della salute

degli stessi e delle loro famiglie;

un'azione comune europea deve essere sollecitata anche sul piano di una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura: le notevoli differenze di civiltà che permangono rispetto ad alcuni Stati membri sul fronte dell'accoglienza non possono più essere tollerate. Occorre definire un sistema di gestione del fenomeno migratorio che ponga al centro la solidarietà tra gli Stati e tra i popoli, riconoscendo il carattere prioritario del salvataggio delle persone in mare e adoperandosi anche a livello internazionale per garantire il rispetto della dignità della persona, con un approccio coordinato, condiviso ed efficace;

un'Europa coesa, più forte e integrata rappresenta la premessa per un allargamento consapevole e fondato su valori condivisi: le ingerenze russe sul percorso europeo della Georgia e della Moldova non possono in alcun modo minare il sogno europeo di due popoli che si riconoscono profondamente nei nostri valori e che vogliono fare del pluralismo democratico la pietra miliare delle loro Nazioni;

proprio le ingerenze estere sul percorso di integrazione europea dimostrano la crescente pericolosità delle minacce emergenti e ibride alla sicurezza nazionale ed europea. L'intelligenza artificiale e le tecnologie, se utilizzate come armi di destabilizzazione, rischiano di pregiudicare la libertà delle istituzioni democratiche e la libera formazione del consenso, attraverso campagne mirate di disinformazione e di *fake news* che rischiano di minare la fiducia nei cittadini nelle istituzioni nazionali ed europee e nell'Alleanza atlantica;

i rischi derivanti dall'applicazione malevola delle nuove tecnologie è di mettere a repentaglio la coesione e i valori europei a discapito degli interessi di potenze straniere o di regimi autoritari che agiscono promuovendo valori del tutto in contrasto con i principi di libertà e democrazia che sorreggono il modello di società occidentale. Il Consiglio europeo, in risposta all'aumento delle minacce ibride rivolte all'UE, ai suoi Stati membri e ai suoi *partner*, è chiamato ad adottare soluzioni comuni e condivise per difendersi dal proliferare di atti d'intimidazione, sabotaggi, disinformazione, attività informatiche dannose e strumentalizzazione dei migranti da parte di Paesi terzi;

in questo contesto la prossima Agenda strategica per il 2024-2029 si dovrà necessariamente basare su tre pilastri: un'Europa libera e democratica, un'Europa forte e sicura, un'Europa prospera e competitiva, una agenda la cui attuazione sarà inesorabilmente influenzata dalle nomine nell'ambito del prossimo ciclo istituzionale. Considerando che lo scorso ciclo istituzionale ha visto portare avanti delle politiche che hanno danneggiato, sia la competitività europea che l'ambiente, a causa di un ambientalismo "ideologico" che non ha tenuto conto delle implicazioni economiche e sociali causate da alcune politiche proposte dalla Commissione UE, si rende necessario, ora, sostenere un cambiamento dei vertici istituzionali che hanno rischiato di compromettere la competitività dell'Unione europea e la stessa transizione ecologica, al fine di affermare una transizione giusta ed equa che non pregiudichi milioni di lavoratori e non favorisca il *dumping* economico e sociale portato avanti dagli altri attori globali,

impegna il Governo:

1) a garantire all'Ucraina ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico e militare, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, nonché il prosieguo del percorso di allargamento dell'Unione europea;

2) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo la richiesta del Consiglio europeo per una pausa umanitaria immediata e un cessate il fuoco che consenta di restituire alle famiglie gli ostaggi israeliani e mettere in sicurezza la popolazione civile, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto in linea con quanto proposto dai nostri alleati statunitensi, nonché l'adozione del modello «due popoli, due Stati»;

3) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, così da avviare un percorso di integrazione che porti alla creazione di una difesa europea;

4) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'UE, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie europee su un terreno di competizione globale;

5) a promuovere il controllo comune delle frontiere esterne dell'UE e una politica migratoria solidale e umana, adoperandosi per garantire la sicurezza interna dell'Europa attraverso una gestione efficace e coordinata dei flussi migratori;

6) a facilitare il percorso di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, sostenendo l'integrazione della Moldova, scongiurando ogni eventuale e ulteriore ingerenza da parte di potenze straniere;

7) a promuovere l'adozione di soluzioni per difendere l'UE dalle minacce ibride, incluse le attività informatiche dannose, la disinformazione e la strumentalizzazione dei migranti, sostenendo lo sviluppo di misure per aumentare la resilienza e la sicurezza tecnologica dell'Europa, anche attraverso investimenti comuni in materia di resilienza cibernetica e sulle ulteriori nuove tecnologie;

8) a garantire discontinuità nella Presidenza della Commissione europea rispetto al precedente ciclo istituzionale, al fine di garantire all'Agenda strategica 2024-2029 un diverso approccio alle sfide globali cui l'Europa e i cittadini europei sono chiamati a rispondere, rifuggendo qualsivoglia impostazione fondata su presupposti ambientali eccessivamente ideologici in favore di una strategia che metta a sistema le esigenze europee e i bisogni della popolazione, garantendo maggiore competitività e autonomia all'Unione europea.

(**6-00101**) n. 3 (26 giugno 2024)

Patuanelli, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Nave, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare la situazione in Ucraina e in Medio Oriente, oltre a valutare gli aspetti legati alla sicurezza e alla difesa comune; tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo dovrebbero inoltre essere ricompresi anche quelli inerenti alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di effettivi interventi diplomatici al fine di giungere a una concreta soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale;

preoccupa il mero e continuo invio di armamenti all'Ucraina, come emerso anche dalle dichiarazioni a margine dell'ultimo G7, tenutosi sotto la presidenza italiana, che ha concordato sulla necessità di "aumentare la produzione e le consegne" di armi. In particolare è stato raggiunto tra i *leader* del G7 - su proposta degli Stati Uniti - un accordo unanime sullo stanziamento di un fondo di solidarietà a favore dell'Ucraina di 50 miliardi di dollari in prestiti, garantito dai profitti degli *asset* russi - al quale contribuirà anche l'Italia - e che servirà non solo per la ricostruzione del Paese, ma anche - come confermato dal cancelliere tedesco Scholz - per sostenere Kiev nell'acquisto di armi;

si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

lo scorso 29 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Ucraina, con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle come partito italiano, che delinea, a livello europeo, una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale; al contrario, la risoluzione risulta essere un'invocazione agli Stati membri a fornire quanto più supporto militare possibile: nessuna restrizione autoimposta all'assistenza militare, incremento significativo della produzione industriale al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire gli arsenali europei esauriti, fornitura di sofisticati sistemi d'arma con tanto di elencazione, un impegno a

sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo per ogni Stato membro;

accogliendo la richiesta del presidente ucraino Zelensky, il 15 e il 16 giugno 2024 si è tenuta in Svizzera la Conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina - a cui ha partecipato anche l'UE - con l'obiettivo di sviluppare tra i capi di Stato e di Governo una visione comune verso una pace giusta e duratura nel Paese, quale fondamento per un futuro processo di pace, anche tramite la definizione di una roadmap comune che coinvolga entrambe le parti;

nonostante la condivisibilità dei suoi obiettivi, la Conferenza si è delineata come una "conferenza sulla pace" e non una "conferenza di pace", nè si può tralasciare come l'esclusione della Federazione russa dai negoziati, nonché la mancata partecipazione ai lavori di alcuni Paesi - in particolare gli Stati BRICS, specialmente Brasile, India, Cina e Sudafrica - abbia avuto un impatto negativo sulla riuscita della medesima Conferenza. Nonostante i proclami, si è pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento dell'obiettivo di una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina, basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite;

risulta quanto mai di primaria importanza avviare un concreto piano di pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno stop immediato degli attacchi russi; la pace, così come la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale devono quindi essere la bussola dell'azione europea, in particolare nei teatri di guerra;

la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

dopo l'attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023, le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo disumane e drammatiche: è urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

all'esito dell'ultimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo hanno chiesto una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, alla liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la violenza dei coloni estremisti, affermando che i responsabili devono rispondere delle loro azioni, e ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori relativi all'adozione di pertinenti misure restrittive mirate. Ha inoltre condannato le decisioni del Governo israeliano di estendere ulteriormente gli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata e ha esortato Israele a revocare tali decisioni;

il 19 aprile scorso il Consiglio europeo, dando seguito a quanto sopra esposto, ha deciso di inserire quattro persone e due entità nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. Le persone e le entità inserite nell'elenco si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di palestinesi, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania;

il 10 maggio scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite; il voto espresso a forte maggioranza ha un grande valore simbolico e solidaristico, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e l'intenzione di Israele di procedere con l'offensiva su Rafah;

da ultimo, lo scorso 10 giugno, l'Alto rappresentante Borrell ha dichiarato che l'Unione accoglie con favore l'adozione della risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la cessazione delle ostilità a Gaza;

la pace è l'unica opzione possibile in Medio Oriente: la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione "due

popoli - due Stati" e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura;

oltre ai fronti bellici di Ucraina e Medio Oriente, nell'ambito delle relazioni esterne, il Consiglio europeo porrà la sua attenzione su alcuni scenari internazionali critici, ma che ricoprono un ruolo di primaria importanza per la stabilità di alcuni quadranti geopolitici, in particolare la situazione della Georgia che ha ottenuto lo *status* di Paese candidato all'adesione all'UE nel dicembre 2023 e che nelle scorse settimane è stata scenario di forti tensioni politiche;

un mese fa il Parlamento georgiano ha approvato la cosiddetta legge sulla trasparenza dell'influenza straniera con cui vengono strette le maglie sul controllo nei confronti dei *media* e verso le ONG che ricevono fondi dall'estero sul modello di un'analoga legge già adottata in Russia, provocando un'ondata di proteste e manifestazioni, con comportamenti intimidatori e repressivi da parte delle forze dell'ordine georgiane;

l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha chiaramente espresso come la nuova legge georgiana "influisce negativamente sui progressi della Georgia nel percorso dell'UE" e come "lo spirito e il contenuto della legge non siano in linea con le norme e i valori fondamentali dell'UE";

le scorse settimane sono state contrassegnate da importanti appuntamenti internazionali, non solo la già citata Conferenza sulla pace in Ucraina, ma soprattutto il vertice G7, di Borgo Egnazia a cui l'UE ha partecipato, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo Michel e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen;

in particolare, nelle conclusioni adottate a chiusura del vertice, non compare nel testo del comunicato riferito al capitolo sull'uguaglianza di genere, diffuso a margine del vertice, il punto relativo all'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto", che sarebbe stato espunto su precisa contrarietà del Governo italiano, nonostante fosse stato già inserito nel corso del G7 dello scorso anno di Hiroshima e che Francia e Canada, proprio in vista del *summit* in Puglia, avessero chiesto di rafforzare il riferimento;

la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti figurano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo, con una storica risoluzione approvata lo scorso aprile, ha dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, condannando il regresso sui diritti delle donne e su tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE;

l'inizio del 2024 ha visto l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con il rafforzamento della volontà di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione: in particolare, si sta affermando con sempre più forza il tema della strategia europea per l'industria della difesa (EDIS) quale priorità politica dell'Unione, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera;

all'EDIS si accompagna l'istituzione di un Programma europeo di investimenti per la difesa (EDIP), un fondo da 100 miliardi di euro, da approvarsi in sede di Consiglio europeo, che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunto e mettere l'UE nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi;

la proposta di Regolamento istitutivo di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è attualmente all'esame, per il parere, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato: tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-UE dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, che lascia presagire una vera e propria corsa al riarmo, va ricondotta anche la recente decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che - su mandato del Consiglio europeo - ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa

dell'Europa, anche attraverso un piano *ad hoc* da 4,5 miliardi di euro, presentato in occasione dell'ultima riunione dei Ministri delle finanze (ECOFIN), nel corso della quale l'iniziativa ha ricevuto ampio sostegno;

in particolare, preoccupa il dichiarato intendimento della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture *dual use* militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

alla luce di questo scenario allarmante, 30 organizzazioni della società civile di tutta Europa hanno inviato una lettera per esortare la Banca europea per gli investimenti a resistere alle richieste di un maggiore sostegno al settore della difesa, sottolineando come "l'ampliamento della definizione di *dual use* scatenerebbe una dinamica che probabilmente vedrebbe la spesa per le armi sempre più dominante nel portafoglio della BEI";

la stessa presidente uscente della Commissione von der Leyen si è a più riprese espressa sulla necessità dell'Europa di prepararsi alla guerra con un piano straordinario di riarmo europeo e il commissario europeo uscente all'economia Paolo Gentiloni si è pronunciato favorevolmente all'ipotesi di un'eventuale emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee;

sebbene non siano previsti eurobond a livello europeo per finanziare gli acquisti della difesa, l'UE non esclude la possibilità per gli Stati membri di fare debito comune a questo scopo. L'Esecutivo europeo favorirà l'acquisto congiunto da parte dei Paesi, come avviene attualmente con la piattaforma UE per l'acquisto del gas;

tale nuovo orientamento in seno all'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'UE su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la *green economy*, in particolare con riferimento al prossimo ciclo istituzionale;

l'Unione europea, nello spirito dei padri fondatori e come solennemente sancito a più riprese negli stessi Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo, alla democrazia e ai diritti umani;

nell'ambito del prossimo Consiglio europeo, i *leader* dei Paesi membri torneranno a confrontarsi sul tema della competitività, già al centro della riunione straordinaria dell'EUCO del 17-18 aprile scorso. In questa occasione Mario Draghi dovrebbe infatti essere chiamato ad illustrare il suo rapporto sul futuro della competitività europea, fulcro del nuovo Patto europeo, a sua volta cuore dell'Agenda strategica 2024-2029;

di fronte alla nuova realtà geopolitica e a sfide sempre più complesse, l'UE si è detta risoluta ad agire con determinazione al fine di garantire la propria competitività a lungo termine, prosperità e *leadership* sulla scena mondiale e a rafforzare la propria sovranità strategica;

per conseguire questi risultati, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno sottolineato la necessità di un nuovo patto per la competitività, ancorato a un mercato unico pienamente integrato. In tale contesto rivestono un'importanza fondamentale gli investimenti e l'accesso al capitale, così come la necessità per l'UE di ridurre le sue dipendenze strategiche in settori quali l'energia, le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale, i prodotti alimentari, le tecnologie critiche, la chimica, la biotecnologia e lo spazio. Proprio al fine di attuare il patto, i *leader* dell'UE hanno a più riprese invitato a compiere rapidi progressi riguardo a una serie di fattori chiave della competitività;

il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno sarà il primo incontro ordinario previsto in agenda tra i Capi di Stato e di Governo europei dopo le elezioni del Parlamento europeo e nelle more delle trattative in corso che delineeranno gli assetti e gli equilibri della nuova Commissione europea; il nuovo ciclo istituzionale non può che prospettare nuove sfide per il futuro dell'Unione europea;

una prima riflessione è legata all'astensionismo sempre più marcato in occasione delle elezioni europee: più di un elettore europeo su due non si è recato alle urne, con effetti diversificati da Stato membro a Stato membro, con un netto calo di partecipazione negli Stati dell'Europa mediterranea, soprattutto Spagna e Italia;

gli elettori percepiscono le elezioni europee come distanti, atte a determinare degli equilibri politici, quelli di Bruxelles, che diventano molto più degli affari diplomatici che una scelta elettorale;

la recente tornata elettorale, nonostante abbia mantenuto nel complesso del Parlamento europeo una maggioranza europeista sostenuta dalle grandi e tradizionali famiglie partitiche europee, non può non evidenziare la crescente influenza delle spinte sovraniste con un acuirsi dei temi identitari, i timori per una mai risolta questione migratoria, la situazione economica in peggioramento, i fronti bellici e una crescente e latente diffidenza verso i temi della transizione ecologica e verde. Alla condivisione gli elettori hanno dato segnali di chiusura e ripiegamento sui propri confini nazionali;

nel prossimo ciclo istituzionale l'Unione europea non deve perdere l'occasione per autoriformarsi avviando una seria riforma dei trattati che veda il superamento del principio del voto all'unanimità in sede del Consiglio e l'attribuzione al Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa alla pari di qualsiasi assemblea parlamentare nazionale, nonché un netto rafforzamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini europei;

la scorsa legislatura europea, appena conclusasi, ha visto l'Unione europea capace di fronteggiare con un rinnovato spirito unitario eventi straordinari, una pandemia globale, la crisi energetica e una guerra alle porte dell'Europa. Nell'Agenda strategica 2024-2029 che caratterizzerà il prossimo ciclo istituzionale, l'Unione europea delinea la sua azione nello scenario geopolitico internazionale come attore globale influente, garante della sicurezza e difesa e sostenitore del diritto e delle istituzioni internazionali, attraverso una *governance* globale equa e un multilateralismo inclusivo. Proprio per questo e per riprendere lo spirito dei padri e degli Stati fondatori, la nuova Commissione europea dovrà dotarsi di un Commissario europeo per la pace,

impegna, quindi, il Governo, in sede europea:

1) in merito alla crisi ucraina:

a) ad adoperarsi al fine di escludere categoricamente eventuali invii di truppe di Paesi dell'Unione europea in territorio ucraino, considerate le potenziali drammatiche conseguenze in termini di *escalation* del conflitto;

b) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e l'avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una *de-escalation* militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

c) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione, sia di ulteriori risorse di bilancio interne, sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

d) in analogia con quanto già avviene a livello degli altri Stati membri dell'Unione, a comunicare a ciascuna Camera, nelle rispettive Assemblee, in merito alle autorizzazioni di invio di armamenti, anche con riferimento al loro potenziale offensivo, procedendo alla declassificazione degli allegati contenenti la lista di armamenti inviati ed eventualmente da inviare;

e) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;

f) a non dare seguito alla proposta avanzata dal Parlamento europeo circa il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo;

g) a sostenere e monitorare i necessari processi di riforme politiche, giuridiche ed

economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto, richiesti all'Ucraina, anche nell'ottica del processo di adesione all'UE, in linea con i valori fondamentali dell'Unione dettati dai trattati istitutivi per il suo allargamento;

2) in merito alla crisi in Medio Oriente:

a) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco» permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;

b) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'ONU;

c) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, nonché l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

d) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europeo volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

e) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

f) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;

g) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento da parte dell'Unione dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasioni di precedenti Consigli europei già dal 1999;

3) in riferimento alle relazioni esterne:

a) a ribadire la condanna, di concerto con le istituzioni europee, dell'adozione della legge georgiana sulle influenze straniere che contrasta con gli impegni di avanzamento democratico assunti dalla Georgia con l'Unione europea nel suo percorso di adesione e prevenire ogni forma di strumentalizzazione politica che possa degenerare in violenze e conflitti;

b) a ribadire, in tutti i consessi internazionali ed europei, in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè con la risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 11 aprile (2024/2655(RSP), l'impegno all'accesso all'aborto sicuro e legale quale diritto fondamentale e parte essenziale della copertura sanitaria universale, nell'ambito del rispetto della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali, compresa l'assistenza per un aborto sicuro e legale;

4) in riferimento alla politica di sicurezza e difesa:

a) a sostenere l'obiettivo di una effettiva difesa comune europea quale pilastro della politica estera dell'UE e strumento politico e di razionalizzazione degli investimenti militari, non meramente industriale, al fine di garantire all'Europa la necessaria indipendenza strategica per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale, in grado di difendere i propri interessi, al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;

b) con riferimento all'ipotesi dell'eventuale ricorso all'emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee, a sostenere il ricorso all'emissione di debito comune europeo come

strumento stabile finalizzato a sostenere gli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica;

c) a scongiurare qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della BEI rispetto all'attuale definizione di *dual use*, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

5) in materia di competitività:

a) a promuovere il modello sociale ed economico europeo al fine di costruire un'economia solida, innovativa e resiliente, stimolando le transizioni verde e digitale dell'UE, nonché la neutralità climatica e di sostenere, al contempo, la promozione di una politica comune d'investimento nella ricerca e nell'innovazione dei settori economici strategici per favorire la competitività delle imprese e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate che possano contribuire alla transizione verso un'economia verde, la ricerca delle energie rinnovabili, la mobilità *green*, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo di tecnologie pulite e sostenibili e la promozione dell'innovazione nel settore dell'energia;

b) a sostenere, nell'ambito del rafforzamento del mercato unico europeo e dell'unione dei mercati dei capitali, la proposta istitutiva di una tassa unica sul capitale quale strumento di una nuova fiscalità europea improntata a criteri di *welfare* comune, che scoraggi la competizione interna tra gli Stati membri e si delinei quale baluardo alla gestione condivisa delle crisi;

6) in riferimento al prossimo ciclo istituzionale:

a) a sostenere una concreta revisione dei trattati e le necessarie riforme istituzionali europee che vedano il superamento del voto all'unanimità in seno al Consiglio con l'introduzione del voto a maggioranza qualificata, l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa, nonché la nomina del Presidente della Commissione europea;

b) a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini europei introducendo un *referendum* abrogativo europeo per gli atti normativi e la riforma dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) per renderlo di più facile approccio, snello ed efficace, supportato anche da un sistema efficiente di divulgazione e promozione all'interno dell'Unione;

c) a proporre, nella composizione e nomina della nuova Commissione europea, la figura di un Commissario europeo alla pace che possa, di concerto con le Nazioni Unite, adoperarsi a nome dell'Unione europea per la risoluzione dei conflitti in corso.

(**6-00101**) n. 3 (testo 2) (26 giugno 2024)

Patuanelli, Maiorino, Lorefice, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Nave, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare la situazione in Ucraina e in Medio Oriente, oltre a valutare gli aspetti legati alla sicurezza e alla difesa comune; tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo dovrebbero inoltre essere ricompresi anche quelli inerenti alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di effettivi interventi diplomatici al fine di giungere a una concreta soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale;

preoccupa il mero e continuo invio di armamenti all'Ucraina, come emerso anche dalle dichiarazioni a margine dell'ultimo G7, tenutosi sotto la presidenza italiana, che ha concordato sulla

necessità di "aumentare la produzione e le consegne" di armi. In particolare è stato raggiunto tra i *leader* del G7 - su proposta degli Stati Uniti - un accordo unanime sullo stanziamento di un fondo di solidarietà a favore dell'Ucraina di 50 miliardi di dollari in prestiti, garantito dai profitti degli *asset* russi - al quale contribuirà anche l'Italia - e che servirà non solo per la ricostruzione del Paese, ma anche - come confermato dal cancelliere tedesco Scholz - per sostenere Kiev nell'acquisto di armi;

si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

lo scorso 29 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Ucraina, con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle come partito italiano, che delinea, a livello europeo, una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale; al contrario, la risoluzione risulta essere un'invocazione agli Stati membri a fornire quanto più supporto militare possibile: nessuna restrizione autoimposta all'assistenza militare, incremento significativo della produzione industriale al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire gli arsenali europei esauriti, fornitura di sofisticati sistemi d'arma con tanto di elencazione, un impegno a sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo per ogni Stato membro;

accogliendo la richiesta del presidente ucraino Zelensky, il 15 e il 16 giugno 2024 si è tenuta in Svizzera la Conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina - a cui ha partecipato anche l'UE - con l'obiettivo di sviluppare tra i capi di Stato e di Governo una visione comune verso una pace giusta e duratura nel Paese, quale fondamento per un futuro processo di pace, anche tramite la definizione di una roadmap comune che coinvolga entrambe le parti;

nonostante la condivisibilità dei suoi obiettivi, la Conferenza si è delineata come una "conferenza sulla pace" e non una "conferenza di pace", nè si può tralasciare come l'esclusione della Federazione russa dai negoziati, nonché la mancata partecipazione ai lavori di alcuni Paesi - in particolare gli Stati BRICS, specialmente Brasile, India, Cina e Sudafrica - abbia avuto un impatto negativo sulla riuscita della medesima Conferenza. Nonostante i proclami, si è pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento dell'obiettivo di una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina, basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite;

risulta quanto mai di primaria importanza avviare un concreto piano di pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno stop immediato degli attacchi russi; la pace, così come la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale devono quindi essere la bussola dell'azione europea, in particolare nei teatri di guerra;

la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

dopo l'attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023, le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo disumane e drammatiche: è urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

all'esito dell'ultimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo hanno chiesto una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, alla liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la violenza dei coloni estremisti, affermando che i responsabili devono rispondere delle loro azioni, e ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori relativi all'adozione di pertinenti misure restrittive mirate. Ha inoltre condannato le decisioni del Governo israeliano di estendere ulteriormente gli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata e ha esortato Israele a revocare tali decisioni;

il 19 aprile scorso il Consiglio europeo, dando seguito a quanto sopra esposto, ha deciso di inserire quattro persone e due entità nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di

diritti umani. Le persone e le entità inserite nell'elenco si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di palestinesi, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania;

il 10 maggio scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite; il voto espresso a forte maggioranza ha un grande valore simbolico e solidaristico, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e l'intenzione di Israele di procedere con l'offensiva su Rafah;

da ultimo, lo scorso 10 giugno, l'Alto rappresentante Borrell ha dichiarato che l'Unione accoglie con favore l'adozione della risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la cessazione delle ostilità a Gaza;

la pace è l'unica opzione possibile in Medio Oriente: la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione "due popoli - due Stati" e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura;

oltre ai fronti bellici di Ucraina e Medio Oriente, nell'ambito delle relazioni esterne, il Consiglio europeo porrà la sua attenzione su alcuni scenari internazionali critici, ma che ricoprono un ruolo di primaria importanza per la stabilità di alcuni quadranti geopolitici, in particolare la situazione della Georgia che ha ottenuto lo *status* di Paese candidato all'adesione all'UE nel dicembre 2023 e che nelle scorse settimane è stata scenario di forti tensioni politiche;

un mese fa il Parlamento georgiano ha approvato la cosiddetta legge sulla trasparenza dell'influenza straniera con cui vengono strette le maglie sul controllo nei confronti dei *media* e verso le ONG che ricevono fondi dall'estero sul modello di un'analoga legge già adottata in Russia, provocando un'ondata di proteste e manifestazioni, con comportamenti intimidatori e repressivi da parte delle forze dell'ordine georgiane;

l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha chiaramente espresso come la nuova legge georgiana "influisce negativamente sui progressi della Georgia nel percorso dell'UE" e come "lo spirito e il contenuto della legge non siano in linea con le norme e i valori fondamentali dell'UE";

le scorse settimane sono state contrassegnate da importanti appuntamenti internazionali, non solo la già citata Conferenza sulla pace in Ucraina, ma soprattutto il vertice G7, di Borgo Egnazia a cui l'UE ha partecipato, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo Michel e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen;

in particolare, nelle conclusioni adottate a chiusura del vertice, non compare nel testo del comunicato riferito al capitolo sull'uguaglianza di genere, diffuso a margine del vertice, il punto relativo all'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto", che sarebbe stato espunto su precisa contrarietà del Governo italiano, nonostante fosse stato già inserito nel corso del G7 dello scorso anno di Hiroshima e che Francia e Canada, proprio in vista del *summit* in Puglia, avessero chiesto di rafforzare il riferimento;

la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti figurano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo, con una storica risoluzione approvata lo scorso aprile, ha dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, condannando il regresso sui diritti delle donne e su tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE;

l'inizio del 2024 ha visto l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con il rafforzamento della volontà di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione: in particolare, si sta affermando con sempre più forza il tema della strategia europea per l'industria della difesa (EDIS) quale priorità politica dell'Unione, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera;

all'EDIS si accompagna l'istituzione di un Programma europeo di investimenti per la difesa (EDIP), un fondo da 100 miliardi di euro, da approvarsi in sede di Consiglio europeo, che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunto e mettere l'UE nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi;

la proposta di Regolamento istitutivo di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è attualmente all'esame, per il parere, delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato: tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-UE dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, che lascia presagire una vera e propria corsa al riarmo, va ricondotta anche la recente decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che - su mandato del Consiglio europeo - ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa, anche attraverso un piano *ad hoc* da 4,5 miliardi di euro, presentato in occasione dell'ultima riunione dei Ministri delle finanze (ECOFIN), nel corso della quale l'iniziativa ha ricevuto ampio sostegno;

in particolare, preoccupa il dichiarato intendimento della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture *dual use* militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

alla luce di questo scenario allarmante, 30 organizzazioni della società civile di tutta Europa hanno inviato una lettera per esortare la Banca europea per gli investimenti a resistere alle richieste di un maggiore sostegno al settore della difesa, sottolineando come "l'ampliamento della definizione di *dual use* scatenerebbe una dinamica che probabilmente vedrebbe la spesa per le armi sempre più dominante nel portafoglio della BEI";

la stessa presidente uscente della Commissione von der Leyen si è a più riprese espressa sulla necessità dell'Europa di prepararsi alla guerra con un piano straordinario di riarmo europeo e il commissario europeo uscente all'economia Paolo Gentiloni si è pronunciato favorevolmente all'ipotesi di un'eventuale emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee;

sebbene non siano previsti eurobond a livello europeo per finanziare gli acquisti della difesa, l'UE non esclude la possibilità per gli Stati membri di fare debito comune a questo scopo. L'Esecutivo europeo favorirà l'acquisto congiunto da parte dei Paesi, come avviene attualmente con la piattaforma UE per l'acquisto del gas;

tale nuovo orientamento in seno all'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'UE su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la *green economy*, in particolare con riferimento al prossimo ciclo istituzionale;

l'Unione europea, nello spirito dei padri fondatori e come solennemente sancito a più riprese negli stessi Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo, alla democrazia e ai diritti umani;

nell'ambito del prossimo Consiglio europeo, i *leader* dei Paesi membri torneranno a confrontarsi sul tema della competitività, già al centro della riunione straordinaria dell'EUCO del 17-18 aprile scorso. In questa occasione Mario Draghi dovrebbe infatti essere chiamato ad illustrare il suo rapporto sul futuro della competitività europea, fulcro del nuovo Patto europeo, a sua volta cuore dell'Agenda strategica 2024-2029;

di fronte alla nuova realtà geopolitica e a sfide sempre più complesse, l'UE si è detta risoluta ad agire con determinazione al fine di garantire la propria competitività a lungo termine, prosperità e *leadership* sulla scena mondiale e a rafforzare la propria sovranità strategica;

per conseguire questi risultati, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno sottolineato la necessità di un nuovo patto per la competitività, ancorato a un mercato unico pienamente integrato. In tale contesto rivestono un'importanza fondamentale gli investimenti e l'accesso al capitale, così come la necessità per l'UE di ridurre le sue dipendenze strategiche in settori quali l'energia, le materie prime critiche, i semiconduttori, la salute, il digitale, i prodotti alimentari, le tecnologie critiche, la chimica, la biotecnologia e lo spazio. Proprio al fine di attuare il patto, i *leader* dell'UE hanno a più riprese invitato a compiere rapidi progressi riguardo a una serie di fattori chiave della competitività;

il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno sarà il primo incontro ordinario previsto in agenda tra i Capi di Stato e di Governo europei dopo le elezioni del Parlamento europeo e nelle more delle trattative in corso che delineeranno gli assetti e gli equilibri della nuova Commissione europea; il nuovo ciclo istituzionale non può che prospettare nuove sfide per il futuro dell'Unione europea;

una prima riflessione è legata all'astensionismo sempre più marcato in occasione delle elezioni europee: più di un elettore europeo su due non si è recato alle urne, con effetti diversificati da Stato membro a Stato membro, con un netto calo di partecipazione negli Stati dell'Europa mediterranea, soprattutto Spagna e Italia;

gli elettori percepiscono le elezioni europee come distanti, atte a determinare degli equilibri politici, quelli di Bruxelles, che diventano molto più degli affari diplomatici che una scelta elettorale;

la recente tornata elettorale, nonostante abbia mantenuto nel complesso del Parlamento europeo una maggioranza europeista sostenuta dalle grandi e tradizionali famiglie partitiche europee, non può non evidenziare la crescente influenza delle spinte sovraniste con un acuirsi dei temi identitari, i timori per una mai risolta questione migratoria, la situazione economica in peggioramento, i fronti bellici e una crescente e latente diffidenza verso i temi della transizione ecologica e verde. Alla condivisione gli elettori hanno dato segnali di chiusura e ripiegamento sui propri confini nazionali;

nel prossimo ciclo istituzionale l'Unione europea non deve perdere l'occasione per autoriformarsi avviando una seria riforma dei trattati che veda il superamento del principio del voto all'unanimità in sede del Consiglio e l'attribuzione al Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa alla pari di qualsiasi assemblea parlamentare nazionale, nonché un netto rafforzamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini europei;

la scorsa legislatura europea, appena conclusasi, ha visto l'Unione europea capace di fronteggiare con un rinnovato spirito unitario eventi straordinari, una pandemia globale, la crisi energetica e una guerra alle porte dell'Europa. Nell'Agenda strategica 2024-2029 che caratterizzerà il prossimo ciclo istituzionale, l'Unione europea delinea la sua azione nello scenario geopolitico internazionale come attore globale influente, garante della sicurezza e difesa e sostenitore del diritto e delle istituzioni internazionali, attraverso una *governance* globale equa e un multilateralismo inclusivo. Proprio per questo e per riprendere lo spirito dei padri e degli Stati fondatori, la nuova Commissione europea dovrà dotarsi di un Commissario europeo per la pace,

impegna, quindi, il Governo, in sede europea:

1) in merito alla crisi ucraina:

a) ad adoperarsi al fine di escludere categoricamente eventuali invii di truppe di Paesi dell'Unione europea in territorio ucraino, considerate le potenziali drammatiche conseguenze in termini di *escalation* del conflitto;

b) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche e l'avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una *de-escalation* militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;

c) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione, sia di ulteriori risorse di bilancio interne, sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-

finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;

d) in analogia con quanto già avviene a livello degli altri Stati membri dell'Unione, a comunicare a ciascuna Camera, nelle rispettive Assemblee, in merito alle autorizzazioni di invio di armamenti, anche con riferimento al loro potenziale offensivo, procedendo alla declassificazione degli allegati contenenti la lista di armamenti inviati ed eventualmente da inviare;

***e*) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;**

f) a non dare seguito alla proposta avanzata dal Parlamento europeo circa il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo;

g) a sostenere e monitorare i necessari processi di riforme politiche, giuridiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto, richiesti all'Ucraina, anche nell'ottica del processo di adesione all'UE, in linea con i valori fondamentali dell'Unione dettati dai trattati istitutivi per il suo allargamento;

2) in merito alla crisi in Medio Oriente:

***a*) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco» permanente e duraturo, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;**

b) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'ONU;

c) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, nonché l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

d) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europeo volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

e) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

f) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;

g) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'UE, finalizzata al riconoscimento da parte dell'Unione dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasioni di precedenti Consigli europei già dal 1999;

3) in riferimento alle relazioni esterne:

***a*) a ribadire la condanna, di concerto con le istituzioni europee, dell'adozione della legge georgiana sulle influenze straniere che contrasta con gli impegni di avanzamento democratico assunti dalla Georgia con l'Unione europea nel suo percorso di adesione;**

b) a ribadire, in tutti i consessi internazionali ed europei, in linea con le indicazioni delle

Nazioni Unite, con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè con la risoluzione del Parlamento europeo dello scorso 11 aprile (2024/2655(RSP), l'impegno all'accesso all'aborto sicuro e legale quale diritto fondamentale e parte essenziale della copertura sanitaria universale, nell'ambito del rispetto della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali, compresa l'assistenza per un aborto sicuro e legale;

4) in riferimento alla politica di sicurezza e difesa:

a) a sostenere l'obiettivo di una effettiva difesa comune europea quale pilastro della politica estera dell'UE e strumento politico e di razionalizzazione degli investimenti militari, non meramente industriale, al fine di garantire all'Europa la necessaria indipendenza strategica per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale, in grado di difendere i propri interessi, al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;

b) con riferimento all'ipotesi dell'eventuale ricorso all'emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee, a sostenere il ricorso all'emissione di debito comune europeo come strumento stabile finalizzato a sostenere gli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica;

c) a scongiurare qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della BEI rispetto all'attuale definizione di *dual use*, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

5) in materia di competitività:

a) a promuovere il modello sociale ed economico europeo al fine di costruire un'economia solida, innovativa e resiliente, stimolando le transizioni verde e digitale dell'UE, nonché la neutralità climatica e di sostenere, al contempo, la promozione di una politica comune d'investimento nella ricerca e nell'innovazione dei settori economici strategici per favorire la competitività delle imprese e sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate che possano contribuire alla transizione verso un'economia verde, la ricerca delle energie rinnovabili, la mobilità *green*, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo di tecnologie pulite e sostenibili e la promozione dell'innovazione nel settore dell'energia;

b) a sostenere, nell'ambito del rafforzamento del mercato unico europeo e dell'unione dei mercati dei capitali, la proposta istitutiva di una tassa unica sul capitale quale strumento di una nuova fiscalità europea improntata a criteri di *welfare* comune, che scoraggi la competizione interna tra gli Stati membri e si delinei quale baluardo alla gestione condivisa delle crisi;

6) in riferimento al prossimo ciclo istituzionale:

a) a sostenere una concreta revisione dei trattati e le necessarie riforme istituzionali europee che vedano il superamento del voto all'unanimità in seno al Consiglio con l'introduzione del voto a maggioranza qualificata, l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa, nonché la nomina del Presidente della Commissione europea;

b) a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini europei introducendo un *referendum* abrogativo europeo per gli atti normativi e la riforma dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) per renderlo di più facile approccio, snello ed efficace, supportato anche da un sistema efficiente di divulgazione e promozione all'interno dell'Unione;

c) a proporre, nella composizione e nomina della nuova Commissione europea, la figura di un Commissario europeo alla pace che possa, di concerto con le Nazioni Unite, adoperarsi a nome dell'Unione europea per la risoluzione dei conflitti in corso.

(**6-00102**) n. 4 (26 giugno 2024)

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

secondo il Kiel Institute for the World Economy, ad aprile 2024, gli aiuti europei in supporto all'Ucraina (intesi, sia come istituzioni comunitarie, che come aiuti bilaterali dei singoli Stati) ammontavano a 102 miliardi di euro per quanto riguarda le risorse allocate e 76 miliardi di risorse per quanto riguarda quelle previste;

secondo la Banca mondiale la guerra illegale che la Russia sta conducendo in Ucraina ha causato oltre 486 miliardi di dollari di danni;

il 12 febbraio 2024 il Consiglio europeo ha previsto il blocco di circa 260 miliardi di obblighi dei Depositari centrali di titoli (CSD) che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia (BCR). Oggi questi beni si trovano per la maggior parte nell'Unione europea;

il G7 sotto la Presidenza italiana, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, ha esplicitato nel suo documento finale la volontà di mettere a disposizione dell'Ucraina prestiti straordinari pari a circa 50 miliardi di dollari. L'accordo dovrebbe essere finanziato, in parte, attingendo ai sopracitati beni congelati della Banca centrale russa;

la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, svoltasi in Svizzera il 15 e 16 giugno 2024, ha riaffermato la necessità di difendere i principi di "sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati, compresa l'Ucraina" e ha auspicato, al contempo, la formalizzazione di "un dialogo tra tutte le parti per porre fine alla guerra". L'evento è stato sicuramente un passo in avanti, anche se l'assenza della Russia e della Cina e il voto contrario al documento finale di attori geopolitici fondamentali (tra gli altri India, Arabia Saudita, Messico, Indonesia e Sud Africa) ne ha fortemente ridimensionato la portata;

il 20 giugno 2024 gli ambasciatori dell'Unione europea hanno trovato l'accordo per il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prevedendo la possibilità, da parte delle imprese europee, di agire presso le corti degli Stati membri per chiedere il risarcimento di danni subiti a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi per contratti o transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle sanzioni europee e di chiedere il risarcimento dei danni provocati da soggetti russi che hanno beneficiato dei provvedimenti russi di assegnazione in amministrazione temporanea;

il *pogrom* organizzato e realizzato da Hamas il 7 ottobre 2023 era deliberatamente finalizzato a interrompere il processo di pacificazione mediato dagli Stati Uniti tra Israele e alcuni Paesi arabi, in base ai cosiddetti "Accordi di Abramo", da cui sarebbero derivati effetti anche rispetto alla gestione dei rapporti israelo-palestinesi;

l'attacco di Hamas e la sproporzionata reazione militare israeliana a Gaza hanno scatenato un conflitto che, dopo otto mesi di guerra, ha raggiunto livelli di assoluta emergenza politica e umanitaria: sono oltre 70.000 le bombe sganciate sulla Striscia di Gaza e più di 35.000 le vittime civili che queste hanno provocato. Allo stesso tempo, sono ancora circa 130 gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, di cui almeno un terzo si stima non siano più in vita;

da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le conseguenze della guerra sui civili e per riavviare un processo di pace fondato sul principio «due popoli, due Stati», una strategia che non è mai stata così distante dall'agenda degli interlocutori di parte israeliana e palestinese, i quali dovrebbero, in teoria, perseguirne la realizzazione e che nondimeno costituisce l'unica prospettiva realistica di pacificazione e di sicurezza per l'intera regione mediorientale, anche al di là dei confini delle aree contese e rivendicate dalle parti in conflitto;

il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato per la prima volta una risoluzione con un piano per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza proposto dagli Stati Uniti, che si compone di tre fasi, finalizzate al raggiungimento della pace, all'invio di aiuti umanitari nella Striscia, al rilascio degli ostaggi israeliani e al ritiro delle truppe israeliane da Gaza;

il 14 giugno 2024 il comunicato finale del G7 tenutosi in Puglia ha ribadito la necessità di arrivare ad un cessate il fuoco, in perfetta linea di continuità con la risoluzione ONU S/RES/2735 (2024);

il conflitto tra Israele e Hamas è stato utilizzato come un pretesto da parte del gruppo

terroristico degli Houthi yemeniti per attentati nel Mar Rosso finalizzati a condizionare il traffico commerciale lungo la rotta che collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo;

gli oltre 200 attacchi registrati da novembre 2023 ad oggi hanno generato pesanti ricadute economiche per il commercio internazionale e per il nostro Paese: rispetto a novembre 2023, il traffico commerciale nello stretto di Bab el-Mandeb è tuttora inferiore di oltre il 60 per cento e il costo di trasporto di un *container* da Shangai a Genova è superiore di quasi quattro volte il costo precedente all'inizio delle operazioni degli Houthi;

lo scorso 19 febbraio il Consiglio affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco *aspis*, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio), affidata al comando tattico del nostro Paese;

la decisione europea è coerente con quanto stabilito al punto 3 della risoluzione 2722/2024 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 gennaio del 2024 che, in base alla legalità internazionale, riconosce il pieno diritto degli Stati membri a difendere le proprie imbarcazioni dagli attacchi che minacciano la libertà di navigazione;

la missione ASPIDES ha garantito la protezione di oltre 150 navi commerciali che sono transitate nello stretto di Bab el-Mandeb da febbraio ad oggi;

negli anni precedenti alla crisi pandemica e ai più recenti sviluppi internazionali, caratterizzati da uno scenario geopolitico stabile e prospettive economiche favorevoli, gli Stati membri hanno adottato un approccio concorrenziale interno, ignorando il posizionamento internazionale dell'Unione come *competitor* degli altri grandi attori economici mondiali. Questo ha compromesso l'avanzamento dell'Unione nel suo percorso di integrazione e, di conseguenza, il suo consolidamento economico e sociale;

con l'invasione russa dell'Ucraina siamo entrati in una nuova era geo-economica, che ha costretto gli Stati membri dell'Unione europea - e non solo - a rivedere il proprio approccio al commercio estero al fine di individuare *partner* commerciali affidabili;

nonostante l'Unione europea sia *leader* mondiale in ambiti come la sostenibilità e l'inclusione sociale, la sua economia non cresce al passo degli altri grandi attori economici mondiali;

il livello di reddito *pro capite* dell'Unione rimane ad oggi inferiore del 27 per cento rispetto a quello degli Stati Uniti. Gran parte di questo divario è dovuto a differenze di produttività: il contributo al PIL per ora lavorata da un americano nel 2022 era infatti maggiore del 35 per cento rispetto a quello di un europeo;

anche prima che iniziassero a montare nuove pressioni geopolitiche, erano emersi sintomi che testimoniavano l'erosione della competitività delle imprese europee rispetto a quelle degli altri grandi attori economici mondiali. Tra il 2015 e il 2022 le imprese europee hanno destinato alla ricerca e allo sviluppo una percentuale dei loro ricavi pari a circa la metà di quella delle loro controparti americane e hanno effettuato investimenti proporzionalmente minori. Di conseguenza, le imprese europee sono cresciute a due terzi del ritmo delle aziende statunitensi e il rendimento del loro capitale è stato inferiore di circa quattro punti percentuali;

nel 2022 la capitalizzazione totale di mercato delle aziende americane era 2,5 volte superiore rispetto a quella delle loro controparti europee e, nel 2023, poco più del 2 per cento delle imprese europee aveva un numero di dipendenti compreso tra 20 e 250, una dimensione che invece riguardava circa il 14 per cento delle imprese americane,

impegna il Governo:

1. a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024 (ovvero, 50 miliardi di prestiti straordinari presi dai miliardi russi confiscati dalle banche europee);

2. a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e così da arrivare a una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

3. a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

4. ad assicurare l'impegno dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione europea nel proseguire sulla strada tracciata dalla risoluzione ONU e dalle dichiarazioni finali del G7, finalizzata alla ripresa del processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania;

5. ad operare in coerenza con gli indirizzi della Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione a Gaza e sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco e di evitare i rischi di un'*escalation* regionale, tenendo conto degli obblighi del diritto internazionale umanitario, delle esigenze della popolazione civile e della improrogabile urgenza della liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas;

6. a portare avanti la missione ASPIDES a livello europeo, per garantire la protezione delle navi mercantili che transitano per il Mar Rosso ed alleviare le ricadute economiche che gli attacchi degli Houthi yemeniti hanno comportato negli ultimi sette mesi;

7. a collaborare con i Governi degli altri Stati membri per l'introduzione di un pacchetto comunitario di incentivi che sostenga le imprese nel percorso di ammodernamento - in chiave digitale e sostenibile - dei propri macchinari e dei propri modelli di *business*, prevedendo meccanismi semplici come quello del credito di imposta per consentire agli imprenditori di programmare i propri investimenti anche nel medio e nel lungo periodo;

8. a promuovere politiche di integrazione economica all'interno dell'Unione, per consolidarne il posizionamento internazionale come unico attore economico piuttosto che come una somma di economie nazionali in competizione tra loro;

9. a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova *partnership* con Paesi e Regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione;

10. ad incentivare la collaborazione a livello europeo tra università, istituti di ricerca e imprese, per facilitare il trasferimento tecnologico e la commercializzazione delle innovazioni.

(**6-00102**) n. 4 (testo 2) (26 giugno 2024)

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

secondo il Kiel Institute for the World Economy, ad aprile 2024, gli aiuti europei in supporto all'Ucraina (intesi, sia come istituzioni comunitarie, che come aiuti bilaterali dei singoli Stati) ammontavano a 102 miliardi di euro per quanto riguarda le risorse allocate e 76 miliardi di risorse per quanto riguarda quelle previste;

secondo la Banca mondiale la guerra illegale che la Russia sta conducendo in Ucraina ha causato oltre 486 miliardi di dollari di danni;

il 12 febbraio 2024 il Consiglio europeo ha previsto il blocco di circa 260 miliardi di obblighi dei Depositari centrali di titoli (CSD) che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia (BCR). Oggi questi beni si trovano per la maggior parte nell'Unione europea;

il G7 sotto la Presidenza italiana, svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, ha esplicitato nel suo documento finale la volontà di mettere a disposizione dell'Ucraina prestiti straordinari pari a circa 50 miliardi di dollari. L'accordo dovrebbe essere finanziato, in parte, attingendo ai sopracitati beni congelati della Banca centrale russa;

la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, svoltasi in Svizzera il 15 e 16 giugno 2024, ha riaffermato la necessità di difendere i principi di "sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati, compresa l'Ucraina" e ha auspicato, al contempo, la formalizzazione di "un dialogo tra tutte le parti per porre fine alla guerra". L'evento è stato sicuramente un passo in avanti, anche se l'assenza della Russia e della Cina e il voto contrario al documento finale di attori geopolitici

fondamentali (tra gli altri India, Arabia Saudita, Messico, Indonesia e Sud Africa) ne ha fortemente ridimensionato la portata;

il 20 giugno 2024 gli ambasciatori dell'Unione europea hanno trovato l'accordo per il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prevedendo la possibilità, da parte delle imprese europee, di agire presso le corti degli Stati membri per chiedere il risarcimento di danni subiti a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi per contratti o transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle sanzioni europee e di chiedere il risarcimento dei danni provocati da soggetti russi che hanno beneficiato dei provvedimenti russi di assegnazione in amministrazione temporanea;

il *pogrom* organizzato e realizzato da Hamas il 7 ottobre 2023 era deliberatamente finalizzato a interrompere il processo di pacificazione mediato dagli Stati Uniti tra Israele e alcuni Paesi arabi, in base ai cosiddetti "Accordi di Abramo", da cui sarebbero derivati effetti anche rispetto alla gestione dei rapporti israelo-palestinesi;

l'attacco di Hamas e la sproporzionata reazione militare israeliana a Gaza hanno scatenato un conflitto che, dopo otto mesi di guerra, ha raggiunto livelli di assoluta emergenza politica e umanitaria: sono oltre 70.000 le bombe sganciate sulla Striscia di Gaza e più di 35.000 le vittime civili che queste hanno provocato. Allo stesso tempo, sono ancora circa 130 gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, di cui almeno un terzo si stima non siano più in vita;

da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le conseguenze della guerra sui civili e per riavviare un processo di pace fondato sul principio «due popoli, due Stati», una strategia che non è mai stata così distante dall'agenda degli interlocutori di parte israeliana e palestinese, i quali dovrebbero, in teoria, perseguirne la realizzazione e che nondimeno costituisce l'unica prospettiva realistica di pacificazione e di sicurezza per l'intera regione mediorientale, anche al di là dei confini delle aree contese e rivendicate dalle parti in conflitto;

il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato per la prima volta una risoluzione con un piano per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza proposto dagli Stati Uniti, che si compone di tre fasi, finalizzate al raggiungimento della pace, all'invio di aiuti umanitari nella Striscia, al rilascio degli ostaggi israeliani e al ritiro delle truppe israeliane da Gaza;

il 14 giugno 2024 il comunicato finale del G7 tenutosi in Puglia ha ribadito la necessità di arrivare ad un cessate il fuoco, in perfetta linea di continuità con la risoluzione ONU S/RES/2735 (2024);

il conflitto tra Israele e Hamas è stato utilizzato come un pretesto da parte del gruppo terroristico degli Houthi yemeniti per attentati nel Mar Rosso finalizzati a condizionare il traffico commerciale lungo la rotta che collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo;

gli oltre 200 attacchi registrati da novembre 2023 ad oggi hanno generato pesanti ricadute economiche per il commercio internazionale e per il nostro Paese: rispetto a novembre 2023, il traffico commerciale nello stretto di Bab el-Mandeb è tuttora inferiore di oltre il 60 per cento e il costo di trasporto di un *container* da Shangai a Genova è superiore di quasi quattro volte il costo precedente all'inizio delle operazioni degli Houthi;

lo scorso 19 febbraio il Consiglio affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco *aspis*, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio), affidata al comando tattico del nostro Paese;

la decisione europea è coerente con quanto stabilito al punto 3 della risoluzione 2722/2024 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 gennaio del 2024 che, in base alla legalità internazionale, riconosce il pieno diritto degli Stati membri a difendere le proprie imbarcazioni dagli attacchi che minacciano la libertà di navigazione;

la missione ASPIDES ha garantito la protezione di oltre 150 navi commerciali che sono transitate nello stretto di Bab el-Mandeb da febbraio ad oggi;

negli anni precedenti alla crisi pandemica e ai più recenti sviluppi internazionali, caratterizzati

da uno scenario geopolitico stabile e prospettive economiche favorevoli, gli Stati membri hanno adottato un approccio concorrenziale interno, ignorando il posizionamento internazionale dell'Unione come *competitor* degli altri grandi attori economici mondiali. Questo ha compromesso l'avanzamento dell'Unione nel suo percorso di integrazione e, di conseguenza, il suo consolidamento economico e sociale;

con l'invasione russa dell'Ucraina siamo entrati in una nuova era geo-economica, che ha costretto gli Stati membri dell'Unione europea - e non solo - a rivedere il proprio approccio al commercio estero al fine di individuare *partner* commerciali affidabili;

nonostante l'Unione europea sia *leader* mondiale in ambiti come la sostenibilità e l'inclusione sociale, la sua economia non cresce al passo degli altri grandi attori economici mondiali;

il livello di reddito *pro capite* dell'Unione rimane ad oggi inferiore del 27 per cento rispetto a quello degli Stati Uniti. Gran parte di questo divario è dovuto a differenze di produttività: il contributo al PIL per ora lavorata da un americano nel 2022 era infatti maggiore del 35 per cento rispetto a quello di un europeo;

anche prima che iniziassero a montare nuove pressioni geopolitiche, erano emersi sintomi che testimoniavano l'erosione della competitività delle imprese europee rispetto a quelle degli altri grandi attori economici mondiali. Tra il 2015 e il 2022 le imprese europee hanno destinato alla ricerca e allo sviluppo una percentuale dei loro ricavi pari a circa la metà di quella delle loro controparti americane e hanno effettuato investimenti proporzionalmente minori. Di conseguenza, le imprese europee sono cresciute a due terzi del ritmo delle aziende statunitensi e il rendimento del loro capitale è stato inferiore di circa quattro punti percentuali;

nel 2022 la capitalizzazione totale di mercato delle aziende americane era 2,5 volte superiore rispetto a quella delle loro controparti europee e, nel 2023, poco più del 2 per cento delle imprese europee aveva un numero di dipendenti compreso tra 20 e 250, una dimensione che invece riguardava circa il 14 per cento delle imprese americane,

impegna il Governo:

1. a promuovere e rafforzare l'impegno nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina, attuando quanto previsto dal documento finale del G7 italiano del 13-15 giugno 2024;

2. a sostenere iniziative politiche e diplomatiche per porre fine all'aggressione russa e così da arrivare a una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina alla propria libertà, sicurezza e integrità territoriale;

3. a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO;

4. ad assicurare l'impegno dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione europea nel proseguire sulla strada tracciata dalla risoluzione ONU e dalle dichiarazioni finali del G7, finalizzata alla ripresa del processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania;

5. ad operare in coerenza con gli indirizzi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2735 sulla situazione a Gaza e sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco e di evitare i rischi di un'*escalation* regionale, tenendo conto degli obblighi del diritto internazionale umanitario, delle esigenze della popolazione civile e della improrogabile urgenza della liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas;

6. a portare avanti la missione ASPIDES a livello europeo, per garantire la protezione delle navi mercantili che transitano per il Mar Rosso ed alleviare le ricadute economiche che gli attacchi degli Houthi yemeniti hanno comportato negli ultimi sette mesi;

7. a collaborare con i Governi degli altri Stati membri per l'introduzione di un pacchetto comunitario di incentivi che sostenga le imprese nel percorso di ammodernamento - in chiave digitale e sostenibile - dei propri macchinari e dei propri modelli di *business*;

8. a promuovere politiche di integrazione economica all'interno dell'Unione, per consolidarne il posizionamento internazionale come unico attore economico piuttosto che come una somma di economie nazionali in competizione tra loro;

9. a definire una strategia commerciale europea che identifichi e promuova *partnership* con Paesi e Regioni affidabili, per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e degli accordi commerciali esistenti;

10. ad incentivare la collaborazione a livello europeo tra università, istituti di ricerca e imprese, per facilitare il trasferimento tecnologico e la commercializzazione delle innovazioni.

(**6-00103**) n. 5 (26 giugno 2024)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024 i Capi di Stato e di Governo dell'UE discuteranno del prosieguo del sostegno all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia, delle politiche di sicurezza e difesa, di competitività, delle relazioni esterne e, ovviamente, essendo il primo Consiglio europeo dopo le elezioni che hanno rinnovato il Parlamento, del nuovo ciclo istituzionale;

l'Unione europea, segnata da due terribili guerre alle sue porte, in Ucraina e in Medi Oriente, e in un contesto mondiale caratterizzato da un confronto acceso tra Cina e USA, si gioca nel futuro prossimo il ruolo che potrà e vorrà assumere nella complessa ridefinizione degli assetti geopolitici mondiali in corso;

quella in corso a Gaza è una catastrofe umanitaria e bisogna lavorare per ottenere un cessate il fuoco immediato, la fine delle violenze, il rilascio di tutti gli ostaggi e il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario ad opera di tutte le parti;

i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e gli ordini di evacuazione impartiti ai palestinesi sono da considerarsi come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che equivalgono a crimini di guerra secondo il diritto internazionale;

preoccupa il protrarsi del conflitto in Ucraina, che prefigura una condizione di guerra di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo, prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza; la fornitura di armamenti all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali; permangono al contrario una mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;

il Vertice di pace sull'Ucraina, tenutosi a Lucerna il 15 e 16 giugno 2024, è totalmente insoddisfacente sia nelle modalità di coinvolgimento che negli esiti. È apprezzabile che nella dichiarazione finale si affermi che "il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra" e che si solleciti il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla Russia. È però necessario uno sforzo più autorevole e ampio verso una soluzione diplomatica al conflitto;

grande assente continua ad essere una prospettiva di soluzione diplomatica del conflitto in atto. Eppure dalle elezioni europee escono indeboliti quei Governi che si erano spinti su una prospettiva di maggior coinvolgimento nel conflitto, con la proposta di invio di truppe di Stati membri dell'Unione in Ucraina. Oggi più che mai bisogna escludere questa ipotesi, così come ogni altra azione che possa condurre ad una ulteriore *escalation* e allargamento del conflitto;

la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo che razionalizzi la spesa militare nazionale;

la Turchia da anni, come riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Consiglio d'Europa, limita e viola con leggi e provvedimenti lo Stato di diritto, le libertà fondamentali, i diritti umani e le libertà civili, nonché attua operazioni militari contrarie al diritto internazionale e alle relazioni di buon vicinato; in particolare negli ultimi mesi è proseguita la sostituzione dei sindaci eletti democraticamente nelle municipalità a maggioranza curda del Sud-Est turco e recentemente la Turchia ha lanciato una nuova operazione militare nella Regione del Kurdistan in Iraq, nello specifico nella regione di Gara e nella Siria del Nord l'occupazione turca in questa area ha già portato a un massiccio sfollamento della popolazione curda, ed è stata caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, tra cui bombardamenti indiscriminati, uccisioni sommarie, arresti illegali, torture e sparizioni forzate, nonché saccheggi sistematici e confische illegali di proprietà;

l'Unione europea dovrebbe costruire e rafforzare la propria autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa comune e di un esercito europeo. A tal proposito, la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro dell'impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva. Secondo i dati dell'Agenzia europea della difesa (EDA), infatti, nel 2020 gli Stati membri hanno speso solo 4,1 miliardi di euro su progetti collaborativi, a fronte di una spesa collettiva europea di circa 300 miliardi di dollari. Solo definendo chiaramente obiettivi e interessi strategici, solo disponendo anche di strumenti per imporre, dove necessario, le proprie scelte, l'Unione europea sarà più credibile, autonoma e capace di difendere davvero i valori in cui crede;

le iniziative prese dalla Commissione europea in materia di difesa, in particolare la Strategia industriale per la difesa europea (EDIS) e il regolamento per il Programma europeo per l'industria della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa (EDIP), non sono orientate nella direzione di un coordinamento tra gli Stati membri volto a razionalizzare e ridurre la spesa militare, ma piuttosto a mobilitare ulteriori risorse per il loro incremento, stimolandone la produzione industriale senza peraltro che a questo corrisponda una effettiva politica estera e di difesa comune indirizzata alla pace ed al rafforzamento dei luoghi multilaterali di confronto. Tale traiettoria si inserisce nel quadro di una pericolosa corsa al riarmo globale già in atto ed è aggravata dall'assenza di effettive prerogative di controllo democratico affidate al Parlamento europeo;

nella maggior parte dei Paesi europei pesa il dato dell'astensione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: nonostante i tempi e le sfide che il continente si trova ad affrontare, un elettore europeo su due ha scelto di non andare a votare. Questo è un dato allarmante per la democrazia europea e dovrebbe far riflettere considerando in particolare che nei prossimi cinque anni l'Unione europea si gioca la possibilità di rilanciarsi, dando risposte alle domande dei suoi cittadini e acquisendo un nuovo *status* globale, oppure di autocondannarsi al declino e alla perdita dei suoi riferimenti valoriali e politici;

nei prossimi anni le classi dirigenti europee dovrebbero avere la forza di affermare un'idea di Europa radicalmente differente da quella proposta negli ultimi cinque anni, capace di mettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Solo questa strada, infatti, è in grado di restituire all'Unione europea la capacità di essere un punto di riferimento collettivo. La credibilità di una moneta, la forza del sistema produttivo e l'affidabilità della politica estera hanno molto a che fare con la volontà di costruire la giustizia sociale. Una volontà che è stata per troppo tempo sostituita dalle necessità di un mercato che ormai in Europa non esiste più, cancellato dall'avidità della finanza, alimentata da una perenne austerità. Le misure di austerità e gli iniqui sistemi fiscali che affliggono l'Europa vanno a tutto vantaggio dei potenti titolari di interessi privati. È giunto il momento di invertire la rotta della povertà e della disuguaglianza in Europa, mettendo al primo posto le persone;

i prossimi anni saranno anche quelli fondamentali affinché l'UE rafforzi le politiche di lotta globale contro i cambiamenti climatici, puntando con sempre maggior determinazione alla neutralità

climatica entro il 2050, come definito attraverso il Green Deal, che ha reso l'Europa il primo continente con un'agenda climatica ambiziosa, e confermato con il pacchetto climatico "Fit for 55", che mira a rendere tutti i settori economici dell'UE idonei a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (GHG) al 2030;

abbandonare o indebolire le ambizioni del Green Deal come i partiti conservatori e di estrema destra continuano a sostenere, oltre che gravemente irresponsabile nei confronti del futuro del pianeta e delle giovani generazioni, porterebbe l'UE a diventare un attore insignificante nell'economia della transizione energetica, aumentando al contempo la sua vulnerabilità alle catene di approvvigionamento e alle tecnologie controllate da altri Paesi. Il rispetto degli obiettivi ambientali dell'UE può avere successo attraverso, in primo luogo, un'adeguata politica industriale a livello comunitario con investimenti massicci in nuove tecnologie e infrastrutture dedicate alla transizione energetica e, in secondo luogo, anticipando al 2025 l'istituzione del Fondo sociale per il clima, con l'obiettivo di garantire una transizione energetica equa e socialmente inclusiva, al fine di sostenere i redditi più fragili e le imprese che richiedono sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde;

la recente approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo, con maggioranza qualificata, del Regolamento sul ripristino della natura mette nelle condizioni l'Europa di assumere un ruolo di *leadership* nell'affrontare la crisi del clima e della biodiversità, tenendo fede ai propri impegni globali, anche in vista dell'imminente Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà a fine anno. Nei prossimi cinque anni biodiversità e clima sono e devono restare priorità strategiche della politica comunitaria anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che colpiscono con sempre maggior gravità i Paesi e le economie continentali;

il 17 giugno si è tenuta una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo sull'assetto e la direzione della prossima Commissione europea e sulle nomine delle nuove cariche istituzionali, ed è apparso evidente l'isolamento del Governo italiano che rischia di affrontare le importanti sfide per il Paese e l'Unione senza adeguate sponde;

a questo si aggiunge l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo notificata al nostro Paese che, a detta dell'Ufficio parlamentare di bilancio, andrebbe affrontata attraverso "un consolidamento ambizioso e protratto nel tempo che imporrà di individuare delle priorità di politica economica", che tradotto comporta per il nostro Paese ogni anno una stretta, al netto del possibile sconto per tener conto dell'aumento della spesa per interessi sul debito, di almeno lo 0,5 per cento del PIL;

invero la suddetta situazione è stata anche determinata ed aggravata dalle mancate entrate previste dalla manovra di finanza pubblica per il 2024 che hanno generato un *deficit* aggiuntivo per un ammontare pari a circa 20 miliardi di euro, alle quali aggiungere l'intervenuta e drastica politica sociale del Governo che, da una parte ha tagliato le pensioni sopra i 2.000 euro e dall'altra ha stanziato la misera somma pari a 5 miliardi di euro per rinnovare i contratti pubblici nel triennio 2021-2024 e che comporterà un aumento del 6 per cento, a fronte di un'inflazione del periodo superiore al 15 per cento;

secondo le nuove regole di bilancio appena entrate in vigore, i Paesi con un *deficit* eccessivo devono presentare entro il 20 settembre un piano pluriennale di risanamento delle finanze pubbliche. Solo in autunno quindi Bruxelles specificherà l'ammontare dell'aggiustamento annuo necessario per rientrare nei ranghi. Per ora, si limita a raccomandare che la crescita della spesa netta nel 2025 sia coerente con l'aggiustamento di bilancio richiesto dal nuovo quadro di *governance* economica;

infine, la riforma della *governance* economica entrata in vigore attraverso la clausola di salvaguardia per la resilienza del *deficit* (*Deficit resilience safeguard*) chiede a tutti gli Stati membri non solo di impegnarsi a raggiungere un disavanzo del 3 per cento del PIL, ma di restare al di sotto di tale livello, soprattutto nei periodi di crescita dell'economia, al fine di creare riserve di bilancio necessarie per affrontare le crisi future;

l'11 aprile 2024, dopo un articolato negoziato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, è stato approvato il regolamento UE 2024/1083 che istituisce un quadro comune per i servizi di media

nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS). Il regolamento, denominato espressamente "legge europea per la libertà dei *media* ", opera una armonizzazione minima delle discipline nazionali relative al settore dei *media*, al fine di dare soluzione a problematiche derivanti dalla diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo. Tali differenze incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di *media* e influendo sulle condizioni di investimento. Il regolamento persegue infatti due principali finalità, tra loro strettamente connesse. La prima è quella di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di media alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo: oltre a rappresentare un settore economicamente importante e in rapida evoluzione, che si muove in una dimensione sempre più digitale e transnazionale, i servizi di *media* permettono anche a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale. La seconda è quella di rafforzare la libertà dei *media* e il loro pluralismo, che sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

la libertà dei *media* continua a trovarsi pericolosamente vicina al punto di rottura in molti Paesi dell'UE e in alcuni casi deve essere quasi completamente ripristinata, secondo quanto riportato nel Rapporto sulla libertà dei *media* 2024 di Liberties. In Italia in generale le principali questioni riguardano gli attacchi e le aggressioni ai giornalisti, l'influenza del Governo sul servizio pubblico, il numero elevato di procedimenti legali nei confronti dei giornalisti da parte di figure istituzionali pubbliche, nonché un uso frequente delle SLAPP che colpiscono soprattutto il giornalismo d'inchiesta, i discorsi d'odio *online* e in generale i vari tentativi di censurare i membri della stampa o di limitare in altro modo la libertà di espressione;

la Direttiva anti-SLAPP e l'European media freedom act (EMFA) sono due iniziative legislative che proteggeranno meglio i giornalisti: la prima vuole fornire la protezione necessaria da azioni legali transfrontaliere abusive; la seconda, le cui norme entreranno in vigore nell'agosto 2025, crea un nuovo organismo di controllo e introduce nuove misure e criteri per la libertà e il pluralismo dei *media* negli Stati membri;

l'Italia non ha firmato la dichiarazione UE per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+. Tale dichiarazione è stata presentata dalla Presidenza di turno belga il 17 maggio scorso, simbolicamente nella giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, ed è stata firmata da 18 Paesi membri dell'UE;

il testo del documento prevede, tra le altre raccomandazioni, l'impegno degli Stati membri a: a) riaffermare la propria responsabilità e il proprio impegno nel promuovere l'uguaglianza e nel prevenire e combattere la discriminazione, in particolare sulla base dell'identità di genere, dell'espressione di genere, del sesso e dell'orientamento sessuale; b) rafforzare la protezione delle persone LGBTQIA+, sia *online* sia *offline*, da qualsiasi forma di odio, discriminazione e violenza, compreso il divieto delle "pratiche di conversione"; c) sostenere la nomina di un nuovo Commissario per l'uguaglianza quando sarà formata la prossima Commissione; d) perseguire e attuare una nuova strategia per arricchire i diritti delle persone LGBTQIA+ durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando con la società civile;

la mancata adesione dell'Italia rischia di sostenere a livello sociale un modello non inclusivo e discriminatorio nei confronti delle persone LGBTQIA+, limitandone le libertà garantite dalla Costituzione. Secondo un sondaggio condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, in Italia il 18 per cento della popolazione LGBTQIA+ dichiara di aver subito tentativi di "conversione" o "guarigione" dall'omosessualità. In un caso su 5 questo tipo di violenza avverrebbe in famiglia;

l'11 aprile 2024 con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni il Parlamento europeo si è espresso per il riconoscimento dell'aborto come diritto fondamentale. Nel testo della risoluzione, gli eurodeputati chiedono che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia modificato, affermando che: "ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero all'aborto sicuro e legale". La risoluzione condanna il fatto che, in alcuni Stati membri, l'aborto sia negato dai medici, e in alcuni casi da intere istituzioni mediche, sulla base di una clausola di

"coscienza", spesso in situazioni in cui un eventuale ritardo metterà in pericolo la vita o la salute del paziente. In particolare, il Parlamento europeo ha sottolineato che in Italia l'accesso all'assistenza all'aborto sta subendo erosioni e che un'ampia maggioranza di medici si dichiara obiettore di coscienza, cosa che rende estremamente difficile *de facto* l'assistenza all'aborto in alcune regioni;

il Country report 2024, da poco pubblicato, e che contiene le raccomandazioni sulle "politiche economiche, di bilancio, sociali, strutturali e occupazionali" per ciascuno dei 27 Paesi UE, ha dedicato nel capitolo italiano un intero paragrafo al disegno di legge sull'autonomia differenziata, approvato il 19 giugno 2024 dalla Camera dei deputati. Secondo la Commissione infatti, la riforma, che consentirà alle Regioni di acquisire maggiore autonomia e controllare tutte quelle materie sottratte all'esclusiva competenza dello Stato, comporterà "rischi per la coesione e le finanze pubbliche". Il disegno di legge, si legge nel *report* "include alcune tutele per le finanze pubbliche, come le valutazioni periodiche delle capacità fiscali regionali e i requisiti per i contributi regionali per raggiungere gli obiettivi fiscali nazionali. Tuttavia sebbene assegni specifiche prerogative al Governo nel processo negoziale, non fornisce alcun quadro comune per valutare le richieste regionali di competenze aggiuntive",

impegna il Governo:

1. a condizionare rigorosamente le nomine della prossima presidenza della Commissione europea, dell'Alto rappresentante per la politica estera e la politica di sicurezza e della Presidenza del Consiglio europeo a chiari impegni politici volti ad impegni internazionali per la pace e il disarmo; per la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, incluso l'impegno pieno ad applicare ogni condizionalità economica già prevista a tal fine; per il mantenimento di elevate ambizioni per la lotta al cambiamento climatico, per redistribuire i costi della transizione e definirne un robusto sostegno sociale; per un'agenda europea contro le diseguaglianze e la povertà e per l'implementazione effettiva del pilastro sociale; per rafforzare le norme europee a tutela del lavoro e dei diritti;

2. a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l'interruzione di ogni ulteriore *escalation* militare, per la liberazione degli ostaggi e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace;

3. a chiedere che il Consiglio europeo assuma un protagonismo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina e avvii una forte iniziativa dell'Unione per il cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;

4. a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e a sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche ricorso all'European peace facilty a questo fine;

5. a richiedere una presa di posizione del Consiglio europeo sulla pratica di sostituzione dei sindaci eletti democraticamente nelle municipalità a maggioranza curda del Sud-Est turco con fiduciari governativi fedeli al regime di Erdogan e ad esortare, in coordinamento con gli altri *partner* europei, le autorità turche dall'astenersi a mettere in atto qualsiasi altra azione militare nella regione autonoma del Kurdistan e nella Siria del Nord e a ritirarsi dai territori occupati illegalmente in Siria e in Iraq;

6. a sostenere il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo che preveda la razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare;

7. ad avviare in sede europea una trattativa al fine di revisionare la proposta di riforma delle regole di *governance* economica dell'UE approvata in sede di Consiglio dell'Unione europea lo scorso 29 aprile 2024 che riconosca un quadro di bilancio a sostegno della resilienza delle economie dell'UE agli *shock*, pur rispettando la sostenibilità dei debiti ed offra agli Stati membri la possibilità di crearsi uno spazio finanziario adeguato (riserve di bilancio) per attuare politiche anticicliche nei futuri momenti di crisi;

8. ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee, a partire dal prossimo Consiglio europeo, al fine di ottenere, nell'interesse dell'Italia e dell'UE, riforme e azioni concrete nel corso della nuova legislatura per ridurre le disuguaglianze esistenti tra i vari stati e tra i cittadini europei;

9. ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà, alle politiche sociali ed alla

transizione ecologica;

10. a promuovere l'adozione da parte dell'Unione europea di misure volte a garantire maggiori *standard* democratici negli Stati membri e, con specifico riguardo alla tutela dei diritti civili, sostenere le politiche europee dirette a contrastare ogni discriminazione contro le persone LGBTQIA+ e attivarsi per ottenere l'espresso riconoscimento dell'aborto come diritto fondamentale anche attraverso la modifica dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con l'affermazione che: "ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero all'aborto sicuro e legale";

11. a sostenere, nelle competenti sedi, le nuove norme che previste dalla legge europea per la libertà dei *media*: quelle dirette all'efficace protezione dei giornalisti e dei fornitori dei servizi di *media* e, in particolare, la tutela dei rapporti tra i giornalisti e le fonti anche da intercettazioni e/o captazioni di conversazione e messaggi;

12. a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per mantenere la crisi del clima e della biodiversità priorità strategiche della politica comunitaria, secondo gli impegni internazionali, anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che colpiscono con sempre maggior gravità i Paesi e le economie continentali;

13. a promuovere l'adozione da parte dell'Unione europea di una politica industriale comune con ulteriori investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture dedicate alla transizione energetica, in modo da sostenere le economie dei Paesi europei nei processi di decarbonizzazione e di progressivo abbandono delle fonti fossili;

14. ad attivarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione, a partire dal prossimo Consiglio europeo, per anticipare al 2025 l'istituzione del Fondo sociale per il clima, con l'obiettivo di garantire una transizione energetica equa e socialmente inclusiva al fine di sostenere i redditi più fragili e le imprese che richiedono sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde.

(**6-00104**) n. 6 (26 giugno 2024)

Boccia, Alfieri, Rojc, Franceschini, Malpezzi, Bazoli, Lorenzin, Mirabelli, Nicita, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa.

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte

Il Senato,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024, i Capi di Stato e di Governo discuteranno di importanti questioni inerenti all'Ucraina, alla sicurezza e difesa, alla competitività, alle relazioni esterne e al prossimo ciclo istituzionale;

il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

l'Unione europea ha riaffermato la propria determinazione a sostenere la difesa, ma anche la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, anche nel contesto del processo di allargamento ed in tale segno è stato elaborato lo Strumento europeo per l'Ucraina;

il Consiglio dell'Unione europea ha da ultimo approvato, il 24 giugno scorso, il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia;

la Conferenza di pace tenutasi lo scorso 15 e 16 giugno in Svizzera ha segnato un primo passo importante per esplorare possibili vie di pace a medio termine e la dichiarazione del vertice, firmata da 77 Paesi, ha riaffermato la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, un obiettivo chiave per la delegazione del Paese;

tuttavia, la dichiarazione finale non è stata firmata da diversi Paesi. Brasile, India e Sudafrica, le tre potenze economiche del *forum* dei BRICS, non figurano tra i firmatari della dichiarazione congiunta;

l'Unione europea deve continuare nel suo sforzo diplomatico per il raggiungimento di una pace giusta, anche attraverso un maggiore coinvolgimento e sostegno dei Paesi del Sud globale presenti alla

Conferenza di pace solamente con 93 delegazioni sulle 160 invitate;

in occasione del vertice del G7 tenutosi in Puglia dal 13 al 15 giugno si è raggiunto un accordo per sbloccare entro la fine dell'anno un prestito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina, finanziato attraverso i profitti generati dagli *asset* russi congelati, sia in Europa che negli Stati Uniti;

la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, a seguito dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele, ha profondamente colpito l'opinione pubblica, che ha manifestato apertamente in tutto il mondo per chiedere il cessate il fuoco e imprimere una maggiore pressione internazionale per giungere alla fine delle ostilità;

resta assolutamente necessario un cessate il fuoco per fornire aiuti salvavita a chi ne ha bisogno e per garantire il rilascio degli ostaggi;

dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, anche sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana e palestinese nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», e rafforzando le iniziative di dialogo con i Paesi terzi dell'area o da essi promosse;

una forte e chiara azione politica dell'Unione, anche alla vigilia del rinnovo delle istituzioni europee, si deve esplicare anche attraverso il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina, altrimenti le dichiarazioni resteranno ancora una volta prive di fondamento e credibilità, condannando l'Unione europea all'irrilevanza sul piano diplomatico;

il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'*escalation* regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran;

in particolare, desta preoccupazione l'intensificarsi degli scontri tra Israele ed Hezbollah che potrebbero finire con l'aggiungere un altro fronte al conflitto già in atto, in aperta violazione della risoluzione 1701/2006 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

pesanti sono gli impatti della crisi di Suez sul settore del trasporto marittimo, con la riduzione del 50 per cento dei passaggi dal canale di Suez nei primi mesi del 2024 per le compagnie di navigazione, che optano per il passaggio per il Capo di Buona Speranza. La programmazione delle nuove rotte sta avvantaggiando i porti del Mediterraneo più vicini allo Stretto di Gibilterra come Tangeri e i porti spagnoli; la riorganizzazione dei servizi da parte delle compagnie marittime comporta un maggiore utilizzo del *transhipment* e una riduzione dei porti con servizi diretti, danneggiando i nostri porti;

a fronte della delicata situazione internazionale, l'Unione europea deve rafforzare il proprio ruolo e i propri strumenti di sicurezza e difesa comune, anche attraverso maggiori e più efficaci investimenti nella sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione nazionale, sia ai fini della prevenzione dei conflitti che a quelli dell'autonoma e rapida capacità di risposta alle crisi;

l'accresciuta esposizione dell'Unione europea alla diffusione di *fake news* ostili e alla disinformazione, che hanno mostrato una forte incidenza nell'orientare gli scenari di politica interna ed internazionale anche nell'ultima campagna elettorale per il Parlamento europeo, rende urgente rafforzare in sede europea la strategia e le attività di cybersicurezza e cyberdifesa, come ricordato recentemente anche dal presidente Mattarella;

quanto alla definizione delle priorità per l'Agenda strategica 2024-2029, oltre a rafforzare la sicurezza e l'autonomia negli ambiti dell'energia e della difesa, sarà essenziale preservare anche le ambizioni che l'UE si è posta negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico, la salute, l'occupazione e la coesione sociale e territoriale, accompagnando cittadini e imprese nella doppia transizione verde e digitale, senza disperdere la proficua esperienza di innovativi strumenti, come il Next Generation EU e l'emissione di debito comune;

come evidenziato dal Rapporto Letta pubblicato recentemente e dalle anticipazioni sul Rapporto Draghi, le molteplici crisi degli ultimi anni e le nuove sfide poste da un contesto globale profondamente mutato rendono prioritario, per l'Unione europea, sia implementare e modernizzare il

mercato interno, come motore di sviluppo e coesione, sia ripensare e rilanciare la propria competitività rispetto a *partner* e concorrenti, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati. Ciò, in particolare, richiede una vera e propria strategia europea di ampio respiro, adeguatamente sostenuta sul piano finanziario anche da investimenti privati, attraverso la leva della finanza europea integrata;

la Commissione europea, in attuazione del nuovo Patto di stabilità sottoscritto dal Governo, ha ufficializzato l'apertura di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, che comporterà una correzione del nostro bilancio strutturale per almeno lo 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL. Anche alla luce della procedura d'infrazione e in attuazione del "braccio preventivo" del Patto, al nostro Paese è stata assegnata una "traiettoria di riferimento", a valle della quale si aprirà un negoziato tra Commissione e Governo. Entro la scadenza del 20 settembre prossimo, il Governo italiano dovrà presentare un Piano pluriennale di interventi correttivi, che sarà approvato nel pacchetto d'autunno del Semestre europeo, assieme alle raccomandazioni sul *deficit*;

secondo le recenti stime dell'UPB, l'aggiustamento strutturale dello 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL su un orizzonte temporale di settte anni - inserito già nei tendenziali del DEF fino al 2027 - corrisponde ad un intervento correttivo per circa 12 miliardi di euro annui. Si tratta di un percorso particolarmente impegnativo che va ad incidere fortemente sulle aspettative future dei cittadini e delle imprese, con ricadute che rischiano di andare ad incidere sul benessere socio-economico e sulla competitività del nostro Paese;

sulla credibilità e affidabilità del Paese in seno all'Unione, continua inoltre a pesare la condotta del Governo e della maggioranza parlamentare sul Meccanismo europeo di stabilità (MES): la mancata ratifica dell'accordo che modifica il Trattato istitutivo del MES, nel dicembre scorso, lascia l'Italia quale unico Paese dell'eurozona a non aver ancora provveduto, impedendo così l'entrata in vigore del nuovo meccanismo e la possibilità di utilizzo per quei Paesi che ne avrebbero intenzione;

il Consiglio europeo si riunisce a pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni europee ed avrà un ruolo centrale nella definizione del nuovo ciclo istituzionale e delle linee programmatiche per il futuro dell'Unione europea;

il Governo italiano si presenta alla riunione dopo mesi di strategie e decisioni a livello europeo miopi, contraddittorie e controproducenti, come dimostrato dalla gestione del negoziato che ha portato al nuovo Patto di stabilità e crescita e dalla vicenda del MES, e con un atteggiamento ambiguo rispetto al futuro dell'Unione europea, propugnando un arretramento della stessa a favore di interessi nazionali che ci espongono al rischio di un ritorno all'austerità;

ciò determina una posizione di debolezza e isolamento dell'Italia nella cruciale partita del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione e, in particolare, della nuova composizione della Commissione europea, anziché favorire la formazione di un consenso intorno alle candidature italiane in settori cruciali per il nostro Paese quali quelli economici,

impegna il Governo:

1) a sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura e a sostenere, altresì, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme nel contesto del processo di adesione all'Unione europea;

2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

4) a promuovere - forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo - il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele;

5) a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni Unite volta a ottenere un immediato cessate il

fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, a tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, a garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, a rispettare la legalità internazionale e le decisioni dei suoi organi giurisdizionali, a rilanciare il processo di pace;

6) ad adoperarsi in sede europea al fine di rendere più efficaci le azioni dissuasive delle unità navali a protezione del naviglio mercantile in transito dal Mar Rosso e a favorire investimenti in competitività sul mercato del commercio internazionale, incluse le infrastrutturazioni, per mantenere i volumi dei traffici marittimi;

7) a rafforzare lo strumento dell'European Peace Facility, così come gli impegni per una difesa comune che razionalizzi e renda più efficienti gli attuali investimenti nazionali, nonché a promuovere sempre più appalti congiunti, politiche industriali integrate e programmi di investimento comuni, che permettano anche di riorientare ed internalizzare le catene di approvvigionamento, come risposta strutturale a medio termine alle esigenze di sicurezza ed autonomia strategica, in particolare in relazione alle materie prime e alle fonti energetiche;

8) a sostenere la previsione, l'utilizzo e l'implementazione a livello europeo di tutti gli strumenti di cybersicurezza e cyberdifesa per il monitoraggio e il contrasto, rapido e coordinato, delle minacce ibride, della diffusione di *fake news* e delle ingerenze straniere, in particolare nei processi democratici dell'Unione;

9) ad assumere una chiara e determinata posizione, a livello bilaterale e in tutti gli organismi europei, nei confronti delle azioni destabilizzanti nelle aree di interesse dell'Italia e dei Paesi europei, in particolare nell'area dei Balcani, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia nelle stesse;

10) a contribuire alla definizione di una nuova Agenda strategica 2024-2029 per un'Unione europea più forte e unita, contro i nazionalismi e gli estremismi e nel quadro dei valori fondanti del progetto europeo, che sia incentrata: sui diritti sociali, dal lavoro e dalla qualità retributiva alla salute e all'istruzione; sulla coesione sociale e territoriale e sulle transizioni sostenibili e giuste, che non lascino indietro nessuno e al contempo costituiscano un'opportunità per la crescita e la competitività nel contesto economico globale; sull'autonomia strategica, l'autorevolezza internazionale e la capacità di difesa della pace; sulla difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, dei valori della libertà, dell'eguaglianza e della democrazia dentro e fuori i propri confini;

11) a promuovere il miglioramento del mercato interno, con specifico riferimento al quadro normativo, rimuovendo la frammentazione e i persistenti ostacoli al fine di garantire benefici per tutti, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni e nel quadro della duplice transizione verde e digitale;

12) a contribuire alla realizzazione di significativi progressi del Mercato unico dei capitali, senza barriere interne e con un sistema comune di regole e vigilanza, per rispondere al fabbisogno di investimenti per la crescita, unitamente alle emissioni di debito comune;

13) a trasmettere al Parlamento e a rendere di pubblica conoscenza i contenuti della Traiettoria di riferimento assegnata dalla Commissione europea al nostro Paese, alla luce dell'apertura della procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo, al fine di consentire l'avvio tempestivo di un ampio dibattito nelle sedi istituzionali e con le parti economiche e sociali, orientato a definire le azioni e gli interventi da adottare nei prossimi mesi in attuazione degli obblighi e delle scadenze da rispettare in relazione al nuovo Patto di stabilità, a partire da quelli del Piano pluriennale da presentare in UE entro il 20 settembre 2024;

14) a garantire, per quanto di competenza, la ratifica da parte dell'Italia dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), assicurando al Paese credibilità e affidabilità;

15) ad adoperarsi per assicurare un'adeguata e autorevole rappresentanza dell'Italia nei vertici istituzionali dell'Unione europea e, in particolare, negli incarichi commissariali nel cruciale settore economico;

16) a contribuire alla rapida pianificazione di un percorso di riforma dei Trattati, al fine di

estendere la decisione a maggioranza qualificata ad un più ampio numero di settori, superando i veti e rendendo più efficace e rapida l'azione dell'UE nel contesto di un suo allargamento e ad assicurare processi decisionali più democratici a partire dalla previsione di un reale diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento europeo, dando seguito alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla vigilia del primo Consiglio europeo della nuova legislatura comunitaria. Quella che prenderà il via ufficialmente il 16 luglio sarà la X legislatura del Parlamento europeo, da quando, la decima legislatura, cioè, da quando i cittadini hanno avuto per la prima volta la possibilità di votare direttamente i loro rappresentanti. Il prossimo 16 luglio si insedierà il nuovo Parlamento, la cui composizione sarà il frutto delle indicazioni espresse nelle urne, tra i 6 e il 9 giugno scorsi, dai cittadini nei 27 Stati membri dell'Unione.

Da quelle elezioni, che hanno rappresentato una tappa molto importante nella storia dell'Europa, possiamo e dobbiamo trarre alcune importanti indicazioni. La più importante delle quali, ancora prima del voto dei cittadini, l'hanno data i partiti che ne sono stati protagonisti. Praticamente tutte le forze politiche, in questi mesi, hanno sostenuto la necessità di un cambiamento nelle politiche europee. Nessuno, anche tra i partiti presenti in quest'Aula, si è presentato agli elettori dicendo che l'Europa andasse bene così com'era, che non c'era nulla che andasse cambiato e che sarebbe stato sufficiente mantenere lo *status quo*. Tutti hanno concordato su un punto: l'Europa deve intraprendere una direzione diversa da quella percorsa finora.

Questo posizionamento è frutto di una consapevolezza, che è poi stata confermata con il voto. Il livello di attenzione e di gradimento tra i cittadini europei per le istituzioni comunitarie è sempre più basso. Il gradimento è oggi intorno al 45 per cento, un dato sensibilmente più basso di quello che si registrava qualche decennio fa, mentre la disaffezione si è plasticamente materializzata anche con un astensionismo in costante crescita.

Lo abbiamo visto molto bene in Italia, dove è andato a votare il 48,3 per cento degli aventi diritto, con una diminuzione di oltre 6 punti rispetto alle europee del 2019, il dato più basso di sempre, e con una partecipazione che per la prima volta scivola sotto il 50 per cento. Ma è un fenomeno che ha attraversato molte Nazioni in tutto il Continente, e che non può lasciare indifferenti.

Non può lasciare indifferente questo Parlamento, e a maggior ragione non può e non deve lasciare indifferenti le classi dirigenti europee, a partire da quelle che anche in questi giorni sembrano, purtroppo, tentate dal nascondere la polvere sotto il tappeto, dal continuare con vecchie e deludenti logiche come se nulla fosse accaduto, rifiutandosi i di cogliere i segnali chiari che giungono da chi ha votato e dai tanti che hanno deciso di non farlo.

La prima domanda alla quale siamo chiamati a rispondere, dunque, è cosa l'Unione europea abbia sbagliato, e come sia possibile invertire questa tendenza. Dovremmo, cioè, avere l'onestà intellettuale di interrogarci, senza pregiudizi o posizioni ideologiche, sulle criticità e sulle ragioni che hanno spinto una parte sempre più consistente dei cittadini europei a non riconoscersi più nel processo di integrazione politica del nostro Continente.

La prima, storica conquista del processo di integrazione è stata certamente la capacità di assicurare la pace all'interno dei confini europei. Dalla fine della Seconda guerra mondiale ad oggi, infatti, non ci sono stati conflitti tra le Nazioni dell'Unione. E se a noi oggi può sembrare una conquista scontata, guardando alla millenaria storia europea e ai numerosissimi conflitti che hanno attraversato il nostro Continente, ci accorgiamo che scontato non era affatto. Così come ci accorgiamo che non è scontato se guardiamo a cosa accade appena fuori dai confini europei.

La seconda grande conquista, connessa alla prima, cioè la pace e la stabilità, è che quella pace e quella stabilità hanno, nei decenni, assicurato anche crescita e sviluppo. Ma quella crescita e quello sviluppo,

negli anni, hanno rallentato sempre di più, e questo è indubbiamente uno degli elementi che hanno contribuito ad allontanare gli europei dall'Unione, perché unione è sembrata sostanzialmente incapace di invertire questa tendenza.

II problema principale, a mio personale avviso, è dato da un'Unione europea sempre troppo uguale a sé stessa, a tratti perfino autoreferenziale, così da non essere in grado di adeguare la sua strategia a un mondo che attorno cambiava, come se i suoi primati nello scacchiere geopolitico fossero immutabili e non invece conquiste da difendere e rilanciare.

In passato era più che legittimo, e giusto, che l'Unione rivolgesse la sua attenzione soprattutto al proprio interno, perché guardare al proprio interno significava di fatto guardare a una parte estremamente significativa del mondo, in termini di peso economico e geopolitico. Nel tempo però lo scenario è drasticamente cambiato, eppure l'Europa ha continuato a guardare prevalentemente al suo interno, come se non si accorgesse di ciò che stava accadendo fuori dai suoi confini.

Qualche dato può essere utile a seguire il ragionamento. Nel 1990 il PIL di quella che al tempo era un'Europa a 12 Stati membri rappresentava circa il 27,5 per cento del PIL mondiale. Nel 2022, con 27 Stati membri, il suo peso era sceso a meno del 16,5 per cento. E mentre l'economia europea perdeva progressivamente forza, fuori dai suoi confini l'economia degli Stati Uniti rimaneva più o meno stabile, mentre l'economia cinese cresceva esponenzialmente. Nel 1990 il PIL cinese rappresentava 1'1,8 per cento del PIL mondiale, nel 2022 era oltre il 18 per cento.

Lo scenario mutava, ma l'Unione europea ignorava quei cambiamenti. Così in questi lunghi anni ha continuato a prevalere una visione eurocentrica, tutta ripiegata all'interno dei propri confini, come se le scelte degli altri dovessero dipendere necessariamente dalle nostre. È questo il passaggio storico che è mancato all'Europa, e che ha portato in questi anni le istituzioni comunitarie ad avere l'approccio che i cittadini, con il loro voto, ci hanno detto di non condividere.

In questo avvilupparsi su sé stessa fingendo di non vedere il contesto, l'Unione europea si è progressivamente trasformata in un gigante burocratico. E, come se non bastasse, a questa deriva iper-burocratica si sono spesso sommate scelte ideologiche, e il risultato dato dai combinato disposto delle due cose, burocrazia e ideologia, ha costruito buona parte della distanza che oggi esiste tra cittadini e istituzioni comunitarie.

La percezione che hanno avuto gli italiani, e gli europei, è quella di un'unione troppo invasiva che pretende di imporre ai cittadini cosa mangiare, quale auto guidare, in che modo ristrutturare la propria casa, quanta terra coltivare, quale tecnologia sviluppare, e così via su moltissimi aspetti della vita quotidiana. E che mentre cerca di normare tutto - finendo col tentare di omologare culture, tradizioni, specificità geografiche e sociali - rimane invece incapace di incidere sugli scenari globali, di avere autorevolezza e credibilità nelle aree di crisi, perfino di avere una politica estera e di sicurezza comune, di controllare le sue catene di approvvigionamento fondamentali, con il risultato di rendersi sempre più vulnerabile agli *shock* esterni.

Per paradosso, la correttezza di questa analisi è dimostrata dal fatto che con l'avvicinarsi delle elezioni sono cominciate ad arrivare, negli scorsi mesi, anche alcune risposte in controtendenza positiva rispetto al quadro che ho descritto. Ma era troppo tardi, e quelle risposte sono giustamente sembrate più l'eccezione che la regola.

Penso sia chiaro a tutti che quello che l'Europa ha di fronte oggi è un compito arduo. Ripensare completamente le sue priorità, il suo approccio, la sua postura. Riscoprire il suo ruolo nella storia, particolarmente nella porzione di storia che stiamo attraversando.

Personalmente, continuo a ritenere che la risposta a questo declino stia nella necessità di fare meno e farlo meglio. Concentrarsi su poche, grandi materie, quelle cioè sulle quali gli Stati nazionali non sono in grado di competere da soli, e lasciar invece decidere agli Stati nazionali tutto ciò che non ha bisogno di essere centralizzato.

Privilegiare, al gigante burocratico che moltiplica regole insostenibili e incompatibili con la crescita della sua competitività, un gigante politico forte della sua civiltà millenaria e consapevole delle sue ineguagliabili eccellenze in moltissimi campi, che aiuta i propri sistemi produttivi a competere a testa alta sullo scenario globale, invece di ostacolarli.

Cosa significa, nel concreto? Significa che un'Europa protagonista nel mondo deve porsi, ad esempio, la questione di aumentare la propria autonomia strategica, cioè la capacità di costruire catene di approvvigionamento sicure e affidabili, e diminuire così le proprie dipendenze strategiche.

La doppia crisi - la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi - ha mostrato quanto fosse sbagliata l'idea di un'Europa che giocava quasi esclusivamente il ruolo di piattaforma commerciale, intermediando tra l'America e i giganti asiatici e lasciando ad altri il controllo delle catene del valore. Quando gli *shock* sono arrivati e quelle catene del valore, troppo lunghe e poco affidabili, si sono interrotte, l'Europa si è scoperta del tutto esposta ad eventi che non poteva prevedere né controllare. Abbiamo capito allora quanto - su materie prime fondamentali come quelle critiche, l'energia, diversi settori strategici - il nostro destino fosse legato alla volontà di attori purtroppo non sempre amici. Con le conseguenze drammatiche che questo ha avuto, e continua ad avere, sui nostri sistemi economici e produttivi.

È da questa consapevolezza che il Governo intende partire per affrontare i lavori di questo Consiglio europeo, a partire dal primo dei punti iscritti all'ordine del giorno, ovvero l'adozione dell'Agenda strategica 2024-2029, cioè il quadro delle priorità politiche che l'Europa intende darsi per i prossimi anni.

L'Italia ha chiesto e ottenuto che, nel preambolo dell'Agenda, venissero richiamati due principi cardine della costruzione europea e dei quali Parlamento europeo, Consiglio e Commissione devono, a nostro avviso, tenere maggiormente conto nella loro azione: il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità.

Significa che l'Unione europea dovrà concentrarsi sui grandi temi strategici, su quelle materie e su quelle sfide dove è essenziale unire le forze, ed evitare di occuparsi di quei settori dove gli Stati nazionali, anche con le loro articolazioni locali, possono ottenere risultati migliori in una logica di prossimità ai cittadini.

E sempre con questa logica abbiamo chiesto e ottenuto che nel preambolo dell'Agenda strategica fosse richiamato il tema delle risorse, perché è semplicemente impensabile che un singolo Stato membro, persino se si trova nella migliore condizione possibile dal punto di vista della capacità fiscale, possa affrontare da solo gli investimenti necessari per alcune delle grandi sfide che l'Europa ha davanti e che dichiara di voler affrontare. Penso, certo, al rafforzamento della competitività, ma anche alla transizione energetica e ambientale, alla politica di difesa e sicurezza e, ovviamente, penso al governo dei flussi migratori.

Reputiamo che sia indispensabile per l'Unione dotarsi di risorse e strumenti comuni adeguati, per sostenere gli investimenti che siamo chiamati a fare. Come allo stesso tempo consideriamo essenziale stimolare gli investimenti privati, che oggi sono inevitabilmente rivolti verso mercati che si dimostrano più dinamici e intraprendenti.

L'obiettivo è rendere l'Europa un luogo dove sia conveniente investire. Applicare anche in Europa il principio che questo governo sta applicando in Italia, ovvero "non disturbare chi vuole fare". Significa creare le condizioni per consentire a chi vuole investire e fare impresa di farlo al meglio. Significa riuscire a essere più attrattivi degli altri. E questo comporta prima di tutto disboscare pesantemente quella selva burocratica e amministrativa che ha finito col rendere il quadro normativo europeo un percorso a ostacoli per le imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, a più riprese richiamate nelle dichiarazioni di principio che abbondano tra i documenti dell'Unione, ma costantemente dimenticate - o addirittura penalizzate, quando dalle parole si passa ai fatti.

Penso che il nuovo presidente della Commissione europea dovrebbe immaginare una delega specifica alla sburocratizzazione, dando così un segnale immediato del cambio di linea che intende imprimere.

Contestualmente, è necessario elaborare una strategia che protegga le aziende europee dalla concorrenza sleale, le faccia crescere e tuteli le filiere produttive e industriali, difenda i marchi e le eccellenze, concretizzando il principio che il mercato può essere libero solamente se è anche equo.

Molto dell'approccio italiano si ritrova nell'Agenda strategica quando si parla di uno dei grandi temi di cui l'Europa dovrà occuparsi nei prossimi anni. E mi riferisco al governo dei flussi migratori. L'Agenda indica come priorità della UE la difesa dei suoi confini esterni, il contrasto all'immigrazione

irregolare di massa e l'impegno per stroncare il business disumano dei trafficanti di esseri umani, che lucrano sul legittimo desiderio delle persone di cercare condizioni di vita migliori di quelle che hanno, desiderio che questi cinici, disumani schiavisti del terzo millennio trasformano spesso in tragedia, chiaramente dopo aver intascato lauti guadagni.

Io credo che l'Europa, culla della civiltà occidentale, non possa più tollerare che un crimine universale come la schiavitù, che noi europei siamo stati i primi a debellare secoli fa, sia tollerato sotto altre forme. Ma l'immigrazione irregolare di massa non verrà mai fermata se non si coinvolgono nella lotta ai trafficanti le Nazioni di origine e di transito - come su impulso italiano l'Europa ha già fatto attraverso i Memorandum con Egitto e Tunisia, e dovrà continuare a fare replicando questo modello in molte altre Nazioni - e se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria terra.

E anche qui, nell'Agenda strategica, l'Unione europea si impegna ad affrontare le cause profonde della migrazione. Si mette, cioè, nero su bianco un principio che sosteniamo da tempo, ovvero che il primo diritto che è nostro compito garantire è il diritto a non dover emigrare, potendo trovare nella propria terra le condizioni per la propria realizzazione.

Questo obiettivo presuppone la necessità di costruire un modello nuovo di cooperazione con le Nazioni africane, affinché queste Nazioni possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, capace di generare benefici per tutti. E siamo molto soddisfatti del fatto che anche questo approccio si ritrovi nell'Agenda strategica. Si tratta di un approccio sul quale l'Italia ha fatto scuola con il Piano Mattei per l'Africa, che stiamo progressivamente implementando con sinergie strutturate e attività di raccordo con le altre iniziative in campo sullo stesso obiettivo. Sia a livello europeo con il *Global Gateway* della UE, sia a livello internazionale con la *Partnership for Global Infrastrutture and lnvestment*, uno dei progetti strategici lanciati in ambito G7 per lo sviluppo e la crescita economica delle Nazioni più fragili, in particolare in Africa e in Asia. L'Italia ha deciso di contribuire, insieme al *Global Gateway* della Ue, alla realizzazione del Corridoio di Lobito, l'imponente sistema infrastrutturale che ha come obiettivo quello di collegare l'Angola allo Zambia, attraverso la Repubblica Democratica del Congo, e di connettere così i mercati regionali a quelli globali.

Sono queste le risposte che ci chiedono i *leader*, i Governi e i popoli africani. Non ci chiedono l'elemosina, né quell'ipocrita e un po' pelosa solidarietà che si ferma a chi riesce a superare i viaggi della morte, fingendo di non vedere chi è così povero da non potersi permettere neanche di pagare i trafficanti per tentare quella traversata.

Gli africani non chiedono la nostra carità. Ci chiedono investimenti e progetti condivisi da realizzare insieme. Ci chiedono rispetto e fatti concreti. E non c'è nulla di più concreto che investire in infrastrutture o in energia. E su questo punto l'Italia ha un vantaggio, che può diventare un vantaggio strategico per l'Europa nel suo complesso. La nostra posizione di piattaforma naturale nel Mediterraneo ci offre l'opportunità di diventare un *hub* di approvvigionamento, cioè un ponte tra Mediterraneo orientale, Africa ed Europa. Obiettivo che stiamo perseguendo con diversi progetti già avviati e che intendiamo progressivamente implementare. Penso, su tutti, all'interconnessione elettrica ELMED Italia-Tunisia o al Corridoio H2 Sud per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso l'Europa.

L'Agenda strategica si occupa anche di come favorire la migrazione legale, perché l'obiettivo che ci prefiggiamo tutti è ristabilire la legalità nel governo dei flussi migratori. Legalità vuol dire una cosa semplice, troppo spesso dimenticata in passato: in Italia, e in Europa, si entra solo legalmente. Significa, anche, che di gestire gli ingressi legali si occupano le istituzioni e non gli scafisti.

L'Italia, io ricordo, ha programmato nel periodo 2023-2025 circa 450 mila ingressi regolari, anche per rispondere alle esigenze del nostro sistema produttivo, prevedendo quote privilegiate proprio per quelle Nazioni con le quali collaboriamo sul fronte migratorio in termini di rimpatri, di contrasto alle partenze e di lotta contro i trafficanti. Penso, ad esempio, alla Tunisia con cui abbiamo sottoscritto un accordo che prevede procedure semplificate per il rilascio di visti e permessi di soggiorno.

Ma contestualmente alla programmazione di un decreto flussi triennale abbiamo anche avviato un

monitoraggio sull'andamento di questi flussi, e le evidenze che ne sono scaturite lasciano drammaticamente ritenere che la criminalità organizzata si sia infiltrata nella gestione dei permessi di soggiorno per scopo di lavoro, ragione per la quale ho presentato un esposto alla procura nazionale antimafia e annunciato modifiche alla legge che regola la materia. Non consentiremo alle mafie di gestire gli ingressi in Italia, come temo facciano da tempo, e mi stupisce, francamente, che nessuno prima di noi se ne fosse accorto.

Sono convinta, inoltre, che in materia migratoria l'Europa debba cercare soluzioni innovative, come abbiamo fatto noi in Italia. Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Quando ho sottoscritto il Protocollo con il Primo ministro Rama - a cui voglio rinnovare anche in quest'Aula il mio ringraziamento per il grande gesto dallo spirito europeo che ha compiuto - mi sono augurata che potesse diventare un modello, e oggi con orgoglio possiamo dire che lo è diventato. La maggioranza degli Stati membri, infatti, ha di recente sottoscritto e inviato un appello alla Commissione europea per chiedere che la UE segua il modello italiano dell'Accordo con l'Albania. Perfino la Germania, attraverso le parole della socialdemocratica ministra dell'interno Nancy Faeser, ha dichiarato di seguire "con interesse" questo Accordo.

Qui il cambio di passo c'è stato, e si vede. E sono orgogliosa del contributo che l'Italia ha dato in questa direzione per invertire la rotta. Infatti, ricordo sommessamente che prima dell'insediamento di questo Governo il dibattito in Europa si focalizzava unicamente su un punto, cioè su come redistribuire tra i 27 Stati Ue glì immigrati che sbarcavano soprattutto in Italia.

Ora il paradigma è completamente cambiato, ma è fondamentale che nei prossimi mesi e anni questo approccio si consolidi e diventi strutturale. La stessa lettera che la presidente Von der leyen ha ieri indirizzato ai Capi di Stato e di Governo va in questa direzione, stabilendo che questo approccio debba rimanere al centro delle priorità anche del prossimo ciclo istituzionale.

Il Consiglio europeo si occuperà anche di un'altra priorità strategica, ovvero di come dotarsi di una politica di sicurezza e difesa all'altezza del ruolo dell'Europa sullo scenario globale. Per molto tempo ci siamo illusi che la pace garantita all'interno dei nostri confini dal processo di integrazione europea avrebbe contagiato anche i nostri vicini. Ma la storia è andata diversamente, e la guerra di aggressione russa all'Ucraina lo ha drammaticamente dimostrato.

Ci siamo anche crogiolati nell'idea che qualcun altro avrebbe garantito per sempre la nostra sicurezza, ma anche questo è stato un errore, dobbiamo esserne consapevoli. Ecco perché è fondamentale accelerare la strada verso una politica industriale comune nel settore della difesa, aumentando la collaborazione tra i nostri campioni nazionali in una logica di sovranità europea.

Da ultimo, dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità: in questi anni di conflitti e di minacce alle porte dell'Europa, dobbiamo ricordarci che la libertà e la sicurezza hanno un costo e che per avere pace ai nostri confini dobbiamo essere capaci di esercitare la deterrenza necessaria a raggiungere quell'obiettivo. E questo vale ancor di più se ci poniamo l'obiettivo - ambizioso ma improcrastinabile - di costruire quel solido pilastro europeo della NATO, affiancato al pilastro statunitense, che possa metterci nelle condizioni di affrontare le nuove sfide alla sicurezza, incluse le minacce che investono il Mediterraneo e il Medio Oriente.

Posizione che il Governo italiano ha sempre sostenuto, e di cui ci faremo interpreti anche al Vertice NATO di Washington di luglio.

Spendere in difesa significa investire nella propria autonomia, nella capacità di contare e decidere, nella possibilità di difendere al meglio i propri interessi nazionali. È questa la strada che credono debba seguire l'Europa nei prossimi anni, se vuole essere all'altezza della propria missione nel mondo. Ma per farlo è fondamentale affrontare il nodo delle risorse necessarie a fare il tanto decantato salto di qualità.

Da questo punto di vista, abbiamo accolto positivamente passi in avanti nelle politiche di finanziamento della Banca europea degli investimenti, e il nostro auspicio è che la BEI possa ulteriormente incrementare gli investimenti in materia di difesa, salvaguardando al contempo la piena capacità della Banca di finanziarsi sui mercati internazionali. Credo anche che sia necessario un

dibattito per immaginare soluzioni innovative, aprendo alla possibilità di obbligazioni europee per gli investimenti in difesa e sicurezza. Approfondiremo e valuteremo, ovviamente con attenzione, le opzioni di finanziamento che la Commissione ci presenterà in questo Consiglio europeo.

Le esigenze di sicurezza e difesa dell'Unione europea sono strettamente legate al processo di allargamento, o meglio di riunificazione, dell'UE. Sarà uno dei temi in agenda, e l'Italia sostiene ii cammino di avvicinamento all'Europa di tutti i candidati: Balcani Occidentali, Ucraina, Moldova, Georgia. Ci siamo espressi a favore della convocazione delle prime Conferenze intergovernative che apriranno formalmente i negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldova e manteniamo aperto il canale di dialogo con la Georgia, con l'auspicio che possa rivedere i passi compiuti con la recente legislazione sui c.d "agenti stranieri".

Ma, ovviamente, il processo di adesione di tutte le Nazioni candidate deve restare ancorato al rispetto dei valori europei e al progressivo allineamento agli standard politici ed economici dell'UE.

Il Consiglio europeo confermerà, ancora una volta, il suo sostegno alla causa ucraina. Perché difendere l'Ucraina è nell'interesse dell'Europa, ed equivale a difendere quel sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione.

Vale la pena ribadire che, se l'Ucraina fosse stata costretta ad arrendersi, oggi non ci sarebbero le condizioni minime per un negoziato, ma staremmo discutendo dell'invasione di uno Stato sovrano, con le conseguenze che possiamo tutti immaginare. Pace non significa resa, e confondere la pace con la sottomissione creerebbe un pericoloso precedente per tutti. Voglio ribadire anche in quest'Aula, come ho già fatto in ambito G7 e alla Conferenza sulla pace in Svizzera, che ogni nostro sforzo è finalizzato ad aiutare l'Ucraina a guardare al futuro. Un futuro di pace, prosperità e benessere. Credo sia stato molto importante, in sede G7, raggiungere l'accordo politico per l'utilizzo degli interessi generati dagli asset russi immobilizzati a garanzia di un prestito che verrà fornito dagli Usa all'Ucraina. L'Europa sarà chiamata a rendere questo impegno politico tecnicamente percorribile, e si tratta di un passaggio fondamentale non solo per il sostegno immediato, ma anche perché in un eventuale tavolo negoziale dovrà chiarirsi anche chi debba essere a pagare per la ricostruzione dell'Ucraina.

Fondamentale, in questo ambito, è anche l'impegno europeo per garantire l'accesso ai porti commerciali e la libertà di navigazione nel Mar Nero, elementi indispensabili all'esportazione di grano da parte dell'Ucraina e alla sicurezza alimentare globale.

È nell'interesse dell'Europa compiere ogni sforzo per una soluzione di pace in Medio Oriente, che non può che essere basata sul principio di due popoli, due Stati. Con il diritto di Israele pienamente riconosciuto da tutti gli attori regionali di vivere in pace, e senza continue aggressioni, e il diritto del popolo palestinese di avere un proprio Stato da far crescere e prosperare. L'Italia sostiene, come ribadito anche nel comunicato finale del Vertice G7, la proposta di mediazione degli Stati Uniti, coadiuvata dalla collaborazione di Egitto e Qatar, per un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi e un significativo aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza. Su questo versante, però, l'Europa può e deve giocare un ruolo decisamente più attivo.

Un'Europa consapevole del proprio ruolo geopolitico non può non guardare con rinnovata attenzione a ciò che succede nel Mediterraneo, che sta trovando una sua nuova centralità e ha riscoperto la sua antica vocazione di crocevia di interconnessioni strategiche, commerciali, energetiche, digitali. Anche per questo, siamo convinti che l'Unione europea di domani debba mettere il rapporto con il Vicinato Sud tra le priorità della sua azione esterna, perché il Mediterraneo è la nostra casa, e sarebbe autolesionistico non curarsene, o peggio consegnarne le chiavi a qualcun altro.

Una delle priorità che i cittadini ci consegnano con il loro voto è, poi, riportare buon senso e pragmatismo nella transizione ecologica ed energetica, rimettendo mano alle norme più ideologiche del "*Green Deal*" e assicurando neutralità tecnologica.

Come ho detto molte volte siamo í primi difensori della natura, ma vogliamo difendere fa natura con l'uomo dentro.

In questi anni si è fatto, invece, l'esatto contrario. Le attività umane sono state considerate troppo spesso nocive per la natura, e la prospettiva *'green'* è stata perseguita anche a costo di sacrificare intere filiere produttive e industriali, come quella dell'automotive. Nessuno ha mai negato che l'elettrico

possa essere una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, ma non ha alcun senso auto-imporsi il divieto di produrre auto diesel e benzina a partire dal 2035 e condannarsi di fatto a nuove dipendenze strategiche, come l'elettrico cinese. Sostenere il contrario è stata semplicemente una follia ideologica, che lavoreremo per correggere. Ridurre le emissioni inquinanti è la strada che vogliamo seguire, ma con buon senso e concretezza, sfruttando tutte le tecnologie disponibili, senza andare a scapito della sostenibilità economica e sociale, difendendo e valorizzando le produzioni europee e salvaguardando decine di migliaia di posti di lavoro.

Con lo stesso approccio ci siamo battuti per modificare la direttiva sulle case "*green*", nella quale siamo riusciti ad eliminare l'obbligo di passaggio di classe energetica in capo ai proprietari. Gli obiettivi della direttiva rimangono, però, ancora troppo ravvicinati e troppo onerosi, soprattutto in assenza di incentivi europei. E lo sono tanto più per l'Italia, che deve fare i conti con la voragine creata nei conti pubblici dal Superbonus 110 per cento. È tra le nostre priorità rimettere mano anche a questa normativa.

È una priorità per questo Governo anche riportare nelle istituzioni europee il giusto rispetto per gli uomini e le donne che nella natura vivono e lavorano da generazioni, come spesso abbiamo già fatto in Consiglio europeo. Mi riferisco ad agricoltori, allevatori, pescatori, insomma a coloro che con il proprio lavoro garantiscono la sopravvivenza alimentare delle popolazioni, ma anche la preziosa manutenzione della stessa natura nella quale operano.

Troppo spesso, negli ultimi anni, questi imprenditori sono stati colpiti da provvedimenti normativi furiosamente ideologici, e solo l'imminenza delle scorse elezioni europee, insieme all'azione decisa del nostro Governo, ha consentito un primo, seppur insufficiente, ripensamento riguardo agli errori compiuti a loro danno. Sono errori che non devono ripetersi.

D'altra parte, approfitto di questo passaggio per condividere una riflessione su un gravissimo episodio di cronaca che mi ha lasciato esterrefatta, come voi. Parlo dell'orribile, disumana, morte di Satnam Singh, trentunenne bracciante che veniva dall'India; orribile e disumana per il modo atroce in cui si è verificata, ma ancor dì più per l'atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Dobbiamo dircelo, è l'Italia peggiore. Quella che lucra sulla disperazione dei migranti, e sulla piaga dell'immigrazione senza regole. La vergogna del caporalato è lungi dall'essere sconfitta, nonostante gli sforzi compiuti da governi di diverso colore.

Non intendiamo, tuttavia, smettere di combatterla. Questo Governo, tra i suoi primi atti, ha approvato il decreto sulla condizionalità sociale, che introduce sanzioni relative agli aiuti comunitari per le imprese che non rispettano le regole sul lavoro, sulla sicurezza e sulla salvaguardia della salute dei lavoratori. Così come ricordo che è stato questo Governo a reintrodurre il reato penale di somministrazione illecita di manodopera, che nel 2016 era stato depenalizzato dall'allora Governo Renzi, e che dalle nostre risultanze ispettive, emergeva come la fattispecie di reato cresciuta di più. Così come abbiamo aumentato il numero di ispettori del lavoro e carabinieri del nucleo tutela del lavoro, abbiamo sbloccato i ruoli degli ispettori INPS e INAIL che erano stati bloccati dai precedenti governi e approfitto per annunciare che intendiamo anticipare le assunzioni previste per INPS e INAIL e destinate all'incremento dell'azione ispettiva.

Intendiamo anche introdurre, anticipandolo, il sistema informativo contro il caporalato, che ci consente di mettere in relazione tutte le banche dati, per intensificare il monitoraggio e la lotta al fenomeno. Dunque, pene più severe per i criminali, e controlli molto più stringenti. Ma intendiamo anche valorizzare la rete agricola di qualità con il concorso delle rappresentanze sindacali e datoriali, e con una loro maggiore responsabilizzazione. In una Nazione che funziona economicamente e socialmente, ognuno deve fare la propria parte, noi legislatori, così come chi rappresenta la spina dorsale della filiera produttiva italiana.

Costruire un'Europa forte e protagonista nel mondo significa anche affrontare quella che è, probabilmente, la sfida dalla quale dipendono tutte le altre, che è la sfida demografica. L'inverno demografico colpisce tutt'Europa e non c'è nessuna Nazione che raggiunga il "tasso di sostituzione", cioè il numero di figli per donna che garantisce la continuità della popolazione. Ecco, noi vorremmo che questa sfida la si potesse affrontare tutti insieme, per impedire che quella di "Vecchio Continente"

da etichetta storica qual è diventi, anche, una infausta previsione del futuro.
Ecco, perché crediamo che l'Europa, ora, debba porsi anche il problema di come considerare gli investimenti per la natalità. Noi siamo convinti che ogni euro speso sulla natalità, sui servizi, sugli aiuti alle famiglie, sulla conciliazione vita-lavoro, sia un euro speso in un investimento produttivo, perché è un investimento sul futuro stesso dei nostri sistemi sociali, in Italia come in tutta Europa. Garantire l'equilibrio di un esercizio, o di un settennato di bilancio, servirà a poco se nel medio-lungo periodo sarà l'intero sistema a diventare insostenibile, se verrà meno quella "*next generation*" alla quale l'Europa ha intitolato i piani di ripresa post-pandemia ma che, semplicemente, rischia di non esistere.
Una delle grandi rivoluzioni che l'Europa del futuro deve portare avanti è proprio quella di sostenere finalmente, e con forza, la sfida demografica. Dunque, il Governo intende battersi affinché il tema della natalità sia specificatamente inserito tra le priorità dell'Agenda strategica.
Molte di queste priorità sono contenute nel programma della Presidenza di turno ungherese, che, come sapete, prenderà l'avvio tra pochi giorni, e nei giorni scorsi ho avuto modo di approfondirle anche con il primo ministro Orban, in visita a Roma, Parigi e Berlino.
Ma per portare avanti questa agenda ambiziosa serve una volontà politica comune. Non è una questione di regole, ma di visione. E qui torniamo all'inizio del mio intervento.
I cittadini, nelle elezioni che si sono appena svolte, hanno detto chiaramente qual è il modello che preferiscono, tra quello portato avanti fin qui e quello che proponiamo. Tra l'Europa dei compromessi al ribasso e quella delle sfide al rialzo. Se c'è un dato indiscutibile che è emerso da questa tornata elettorale è la bocciatura delle politiche portate avanti dalle forze di Governo in molte delle grandi Nazioni europee, che sono anche, molto spesso, le forze che hanno impresso le politiche dell'Unione di questi anni.
Questo giudizio negativo emerge chiaramente dal peso dei seggi ottenuti dai partiti di governo sul totale degli eletti: in Francia le forze di Governo hanno eletto soltanto il 16 per cento dei parlamentari europei spettanti alla Francia, in Germania il 32 per cento, in Spagna il 34 per cento. Solo l'Italia, tra le grandi Nazioni europee, ha un dato positivo con quasi il 53 per cento degli eletti espressione delle forze di Governo.
Certo, c'è anche chi sostiene che i cittadini non siano abbastanza maturi per prendere determinate decisioni e che l'oligarchia sia la sola forma accettabile di democrazia, ma io non sono di questo avviso. Ho combattuto questo principio surreale in Italia, e intendo farlo anche in Europa.
Noi, cioè, siamo convinti che il popolo abbia sempre ragione e che sia dovere di chiunque ricopra un incarico di responsabilità seguire le indicazioni che arrivano dai cittadini. Personalmente non conosco alternative alla democrazia, e mi batterò sempre contro chi vorrebbe sublimare, anche a livello europeo, una visione oligarchica e tecnocratica della politica e della società. Non mi stupisce che qualcun'altro lo faccia, in alcuni casi perché appartiene alle sue basi culturali, in altri perché è una lettura che consente di tentare di mantenere il potere anche da posizioni di debolezza.
Non mi stupisce neanche, in fondo, che quest'approccio sia emerso prima, durante e dopo la campagna elettorale. Ma è un elemento che non può lasciarci indifferenti, soprattutto in un'Aula parlamentare. Perché nessun autentico democratico, che creda nella sovranità popolare, sancita dall'articolo 1 della Costituzione, può in cuor suo considerare accettabile che in Europa si tentasse di trattare sugli incarichi di vertice ancor prima che i cittadini si recassero alle urne. Poi ci si chiede perché i cittadini non considerino importante andare a votare.
Dirò, come sempre, quello che penso. Non mi pare sia emersa finora la volontà di tenere conto di ciò che i cittadini hanno detto nelle urne. Nel metodo e nel merito.
Relativamente al merito, mi sono permessa di far notare che consideravo surreale che nella prima riunione, seppure informale, del Consiglio europeo successiva alle elezioni, alcuni si presentassero direttamente con le proposte di nomi per gli incarichi apicali, frutto delle interlocuzioni tra alcuni partiti, senza neanche fingere di voler aprire una discussione su quali fossero le indicazioni arrivate dai cittadini con il voto. Perché prima di discutere chi debba fare cosa, andrebbe discusso la cosa vogliamo fare, e solo successivamente andrebbe scelta la persona migliore per concretizzare quelle indicazioni.

Ma nulla di tutto ciò è accaduto.

E questo mi porta al metodo. Come se nulla fosse, come se i cittadini non avessero dato un'indicazione diversa, in queste ore come in campagna elettorale, da più parti si è sostenuto che non si debba parlare con alcune forze politiche che in queste elezioni hanno visto crescere il loro consenso.

Consentitemi di fare un passo indietro. Le istituzioni europee, in passato, non sono mai state pensate in una logica di maggioranza e opposizione. Sono state pensate come soggetti neutrali, capaci di garantire così tutti gli stati membri, indipendentemente dal colore del loro Governo. Così gli incarichi apicali, Presidente del Consiglio, della Commissione, del Parlamento, più Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sono stati normalmente affidati tenendo in considerazione i gruppi con la dimensione maggiore (e dunque il responso elettorale) indipendentemente da possibili logiche di maggioranza o opposizione. Perché la logica della maggioranza e dell'opposizione si materializza nel parlamento, con maggioranze che, tra l'altro, cambiano da *dossier* a *dossier* data fa complessità del quadro europeo.

Oggi si sceglie di aprire uno scenario nuovo. La logica del consenso, su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee, viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali pochi leader pretendono di decidere per tutti, sia per quelli della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di "*conventio ad excludendum*" in salsa europea, che a nome del Governo italiano ho apertamente contestato e che non intendo accettare.

Se vogliamo rendere un buon servizio all'Europa e alla sua credibilità, dobbiamo dimostrare di aver compreso gli errori del passato e avere in massima considerazione le indicazioni che sono arrivate dai cittadini con il loro voto. E anche se qualcuno vorrebbe ignorarle, quelle indicazioni sono molto chiare: i cittadini chiedono un'Europa che sia più concreta e meno ideologica. Ma l'errore che si sta per compiere, con l'imposizione di questa logica, e di una maggioranza, tra l'altro, molto fragile e destinata probabilmente a implodere nel corso della legislatura europea, è molto grave. Non per la sottoscritta, o per il centrodestra, e neanche solo per l'Italia, ma per un'Europa che non sembra comprendere la sfida che ha di fronte, o che la comprende ma preferisce in ogni caso dare la priorità agli interessi di alcuni rispetto al futuro dell'intero Continente.

Né intendo sostenere una tesi diversa da quella nella quale credo semplicemente per chiedere, in cambio, un ruolo che all'Italia spetta di diritto. Non mi addentrerò, lo comprenderete, nel merito delle tante interlocuzioni che in questi giorni sto avendo e continuerò ad avere con i colleghi di tutta Europa. Voglio limitarmi a dire che abbiamo chiesto e torneremo a chiedere un cambio di passo politico, prima di tutto. In linea con il messaggio dato dagli elettori nelle urne. E poi, certo, intendiamo batterci per l'Italia.

Siamo un Paese fondatore della UE, l'economia italiana è la terza d'Europa, la nostra manifattura è la seconda del Continente, siamo il terzo Stato membro per popolazione, abbiamo primati in tantissimi campi e oggi possiamo contare, su una ritrovata stabilità politica e una solidità economica che ci hanno consentito di scrollarci di dosso i troppi pregiudizi dei quali eravamo vittime.

Forti di ciò che siamo, e di ciò che l'Italia può ambire ad essere, mi auguro che su questo si possa agire con compattezza, e fare gioco di squadra per assicurare che la nostra Nazione sia rappresentata al meglio negli incarichi di vertice dell'Unione europea. Dobbiamo cioè lavorare per vedere riconosciuto ciò che spetta all'Italia come Nazione, non al Governo, non a questo o a quel partito, ma alla Nazione. Non sempre quel peso ci è stato adeguatamente riconosciuto in passato, ma il messaggio che i cittadini ci hanno consegnato con il voto è chiaro, e non intendo farlo cadere nel vuoto.

Vi ringrazio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024:

sulla votazione della proposta di risoluzione n. 5 (punti 2 e 8 del dispositivo), il senatore Martella avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sulla votazione della proposta di risoluzione n. 6 (punti 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11 del dispositivo), i senatori Aloisio, Bilotti, Croatti, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Naturale e Nave avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Damiani, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Furlan, Garavaglia, La Pietra, Melchiorre, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rosso, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghi Enrico, Craxi e Menia, per attività della 3ª Commissione permanente; Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Furfaro Marco, Ciani Paolo, Girelli Gian Antonio, Malavasi Ilenia, Stumpo Nicola
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (1175)
(presentato in data 26/06/2024)
C.433 approvato dalla Camera dei deputati. (assorbe C.555).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
senatori Romeo Massimiliano, Tosato Paolo, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Stefani Erika, Testor Elena
Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di casa quale luogo adibito alla dimora del nucleo familiare (1174)
(presentato in data 25/06/2024).

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Sen Turco, Croatti, Barbara Floridia. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario", previ pareri della 1a, della 2a, della 4a e della 5a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 15).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2024, recante l'esercizio di poteri speciali in ordine all'approvazione, con raccomandazione, del Piano annuale 2024 della società Boldyn Networks Italia S.p.a., relativo ai contratti in corso e al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1 a, alla 8 a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 501).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Angelo Mautone, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 24 giugno 2024, ha comunicato, ai sensi

dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2021 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una rimodulazione del budget, senza oneri aggiuntivi, in ordine al progetto "Nuovi orizzonti - promozione della sicurezza alimentare dei bambini orfani e vulnerabili in Sierra Leone - distretto di Port Loko, villaggio di Konno Town e area limitrofa" della Comunità Papa Giovanni XXIII.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 22).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 24 giugno 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Istituto nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. CXCVII, n. 2).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Friuli Venezia-Giulia concernente la risoluzione: "Sessione europea 2024. Indirizzi relativi alla partecipazione della regione Friuli Venezia-Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea".

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 25).

Mozioni

ZAMPA, BOCCIA, CAMUSSO, D'ELIA, FURLAN, LA MARCA, LORENZIN, MALPEZZI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, ZAMBITO, BAZOLI, MIRABELLI, NICITA, IRTO, BASSO - Il Senato,

premesso che:

parlamentari provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti dal 10 al 12 di aprile 2024 a Oslo, in Norvegia, per partecipare all'ottava edizione della conferenza internazionale dei parlamentari sull'attuazione del programma d'azione della ICPD (IPCI/ICPD), l'International conference on population and development;

la conferenza dell'IPCI svolge il ruolo di piattaforma vitale per promuovere il dialogo tra i parlamentari di tutto il mondo riguardo all'attuazione del programma d'azione dell'ICPD adottato nella conferenza del Cairo del 1994. È concepita appositamente per coltivare il consenso politico globale sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR), traducendo questi accordi in risultati nazionali tangibili in termini di politica, finanziamento e responsabilità;

a distanza di 30 anni dall'adozione programma d'azione, sono stati accolti con favore i progressi compiuti mediante l'approvazione di nuove leggi, politiche e programmi volti a rafforzare la tutela dei diritti delle donne nel mondo. Gli sforzi profusi dalla comunità internazionale hanno portato a risultati tangibili, tra cui una maggiore diffusione dell'accesso a metodi contraccettivi, una marcata diminuzione nel rapporto di mortalità materna (MMR), a un maggior numero di ragazze che hanno accesso all'istruzione, e a una riduzione globale dei matrimoni infantili e delle mutilazioni genitali femminili. Tali successi rientrano nell'ambito di un modello di sviluppo sostenibile, incentrato sulla dignità individuale e sui diritti umani;

nell'ultima dichiarazione d'intenti sottoscritta dai e dalle partecipanti, si riafferma la necessità di fare fronte comune rispetto alla crescente ondata di polarizzazione, ai conflitti intestini e alle politiche reazionarie lesive dei diritti riproduttivi, che rischiano di vanificare i progressi ottenuti nell'ambito

dell'implementazione della visione del Cairo;
tale impegno appare ancor più indispensabile alla luce di una congiuntura internazionale particolarmente problematica, segnata da instabilità economica, guerre, disastri naturali e altre forme di conflitto, i quali hanno contribuito ad acuire ulteriormente le difficoltà affrontate da milioni di persone in tutto il mondo. Si verificano, infatti, con preoccupante frequenza su scala globale fenomeni di sfollamento, disuguaglianza sociale e crisi umanitaria che impediscono a una porzione sempre maggiore della popolazione mondiale l'accesso a servizi essenziali. Come noto, il peso di queste crisi grava in maniera particolare sulle donne, ragazze e adolescenti con tutte le loro diversità, nonché sulle fasce più fragili e marginalizzate della popolazione globale;
a fronte dei tentativi da parte di alcune autorità nazionali di restringere il campo dei diritti e di interdire la libera scelta su questioni sensibili quali l'interruzione volontaria di gravidanza, il programma d'azione dell'ICPD rappresenta ancora un punto di riferimento. Tuttavia, la sua piena attuazione richiede un rinnovato impegno e una maggiore volontà politica allo scopo di garantire a tutti coloro che ne necessitano la dovuta protezione e assistenza umanitaria;
come rilevato nel documento finale, per implementare la visione politica del ICPD nel suo insieme, non è sufficiente intervenire con provvedimenti dettati da emergenze. Piuttosto, occorre agire in maniera mirata su quelle che sono le cause scatenanti delle crisi umanitarie, ovvero le diseguaglianze strutturali, la disparità di ricchezza, l'emergenza climatica e l'instabilità politica;
i e le partecipanti della conferenza di Oslo hanno reiterato con fermezza il proprio impegno a mobilitare nuovi *stakeholder* e promuovere iniziative internazionali volte a salvaguardare i diritti delle donne ed alleviare la sofferenza delle popolazioni maggiormente interessate dalle crisi umanitarie in atto;
hanno, inoltre, ribadito la necessità di garantire la tutela universale dei diritti sessuali e riproduttivi per tutti, ivi inclusa un'educazione sessuale completa. Ciò è fondamentale per soddisfare le necessità in materia di pianificazione familiare, prevenire le morti materne, anche fornendo un accesso sicuro all'interruzione di gravidanza, nonché per porre fine alla violenza sessuale e di genere (SGBV) e alle pratiche dannose;
i membri della conferenza hanno evidenziato la necessità di intraprendere azioni decisive per combattere le disparità e le ingiustizie che dividono la società. Disparità che creano e rafforzano barriere sistemiche e strutturali, emarginano cronicamente donne, ragazze, adolescenti e altri gruppi in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione in quasi ogni aspetto della vita, dalla salute e dall'istruzione ai mercati del lavoro alla partecipazione politica;
per intervenire sulle disparità si rende necessario operare garantendo priorità alla SRHR durante tutto il corso della vita integrando servizi di facile utilizzo nella copertura sanitaria universale (UHC). Ciò richiede il rafforzamento dei sistemi sanitari, sia formali che comunitari, per porre fine alle disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria e prevenire le ingiustizie affrontate dalle donne, dalle ragazze e dai giovani. È necessario che salute e i diritti sessuali e riproduttivi siano ricompresi nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, dando, pertanto, priorità agli investimenti per il personale sanitario, in particolare nelle strutture sanitarie primarie;
considerato che:
tra le criticità emerse vi è certamente la sottorappresentanza delle giovani donne e ragazze nell'istruzione e nelle carriere scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), ancora frenate da dannosi pregiudizi di genere, norme sociali e aspettative che influenzano la qualità dell'istruzione che ricevono e le materie che studiano, limitando la loro capacità di essere impiegate in lavori legati all'innovazione e allo sviluppo sostenibile;
la conferenza ha evidenziato la necessità di collaborare con i governi per promuovere la partecipazione sicura e significativa delle donne allo spazio digitale, rafforzando al contempo la legislazione per prevenire crimini informatici facilitati dalla tecnologia, tra cui molestie informatiche, *stalking*, incitamento all'odio, *doxxing* e uso non consensuale di immagini e video;
inoltre, i parlamentari hanno richiesto ai diversi governi una decisa accelerazione degli sforzi a sostegno di un'educazione sessuale diffusa e consapevole, capace di fornire agli adolescenti gli

strumenti necessari al fine di instaurare rapporti sani e fare scelte consapevoli in merito alla propria sfera riproduttiva;
rilevato, inoltre, che:
secondo diverse stime delle Nazioni Unite gli investimenti nella pianificazione familiare e nella salute materna nei paesi del Sud globale producono un elevato ritorno, pari a 8,40 dollari per ogni dollaro speso;
secondo quanto affermato nel documento conclusivo della conferenza è necessario accelerare i finanziamenti per la SRHR, sostenere il finanziamento innovativo e la mobilitazione delle risorse nazionali attraverso lo sviluppo di sistemi fiscali equi ed efficaci, nonché un maggiore impegno con il settore privato e le istituzioni finanziarie internazionali;
occorre sostenere bilanci attenti al genere per garantire un'equa allocazione delle risorse per donne, uomini, ragazze e ragazzi, promuovendo l'uguaglianza di genere e raggiungendo sia la giustizia di genere che quella fiscale,
impegna il Governo:
1) ad incrementare gli sforzi per sviluppare e promuovere leggi e politiche per rispettare, proteggere e adempiere agli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
2) ad attuare il programma d'azione dell'International conference on population and development, garantendol'elaborazione di politiche volte a rafforzare e a dare piena esecuzione al programma d'azione adottato nella conferenza del Cairo;
3) ad adoperarsi a livello nazionale e in tutte le sedi internazionali, per garantire finanziamenti adeguati per la tutela universale della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi, diritti centrali per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, nonché nella definizione dell'agenda *post* 2030 per un futuro resiliente, equo e sostenibile.
(1-00099)
Interpellanze
NICITA, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la protezione civile e le politiche del mare e dell'interno*. - Premesso che:
la condizione di grave siccità in Sicilia perdura con una forte anomalia della precipitazione cumulata: nella Sicilia orientale mancano fino al 70-80 per cento delle piogge da settembre 2023 ad aprile 2024. Non sono bastate le esigue piogge di maggio a mitigare la grave crisi idrica che sta colpendo la Sicilia. Le perturbazioni che hanno interessato la Sicilia si sono rivelate sempre deboli e disomogenee, insufficienti quindi per apportare un'inversione di tendenza;
a fine maggio le precipitazioni accumulate in Sicilia negli ultimi 12 mesi, con una media regionale di 453 millimetri, sono scese sotto la soglia di 500 millimetri medi, valore che non si registrava dalla grande siccità del 2002, quando nello stesso periodo l'accumulo medio risultava essere stato di 415 millimetri. Spiccano le aree della regione, principalmente nella Sicilia centro-orientale e sulla fascia centro-meridionale, dove gli accumuli annuali sono inferiori a 300 millimetri, con *deficit* che arrivano a superare il 60 per cento a livello annuale, come a Catania, dove con soli 240 millimetri caduti in un anno, mancano all'appello oltre 400 millimetri di pioggia;
secondo gli ultimi dati SIAS, le piogge nel mese di maggio, "laddove cadute più abbondanti, hanno portato beneficio non solo alle colture arboree, ma anche ai cereali e alle foraggere delle aree collinari e montane più fresche, specie sul settore occidentale, dove le colture si trovavano ancora in sufficientemente buono stato vegetativo, tale da potersi ancora avvantaggiare di questi apporti non troppo tardivi. Sono state praticamente ininfluenti invece le piogge cadute su foraggere e cereali di molte aree del settore orientale, dove il deficit idrico e le temperature superiori alla norma avevano già portato ad un precoce disseccamento parziale o totale della vegetazione. Per quanto riguarda

l'accumulo di riserve nel reticolo idrografico e nei corpi idrici sotterranei, di nuovo gli eventi del mese non hanno consentito di attenuare il deficit accumulato in precedenza. La bassa intensità di pioggia che ha caratterizzato gli eventi e le condizioni dei terreni hanno favorito l'assorbimento quasi totale delle piogge da parte degli strati superficiali del suolo, senza rilasci significativi verso i sistemi di irrigazione";

nelle zone del catanese e del siracusano si registrano le anomalie più alte. Catania città registra addirittura un'anomalia del 70 per cento, vale a dire che nel periodo da luglio 2023 ad aprile 2024 a Catania c'è stato il 70 per cento in meno delle precipitazioni. A Linguaglossa si tocca il 79 per cento in meno, mentre Mineo conta il 67 per cento, e a Paternò il 71. Nel catanese non cadeva così poca pioggia dal 1969. Nel siracusano, invece, i centri più in crisi sono Augusta e Lentini, con cifre analoghe;

la condizione di grave siccità riguarda tutta la Sicilia: le 29 dighe siciliane mostrano quasi tutte una portata dell'acqua dimezzata rispetto all'anno precedente e una parte significativa di queste è da tempo bloccata o dispersa per gli ostacoli alla distribuzione, alla pulitura degli alvei, al blocco delle perdite;

considerato che:

appaiono gravi le conseguenze di questi mancati apporti su corpi idrici sotterranei di fondamentale importanza per gli approvvigionamenti idrici;

per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50 per cento della produzione nello scenario di "improbabili precipitazioni estive" e del 75 per cento se queste non dovessero verificarsi. Grano, cereali e foraggi, segnala la Coldiretti, fanno registrare un calo con punte del 100 per cento, per non parlare dei danni al settore zootecnico;

il piano di razionamento dell'acqua coinvolge quasi un milione di persone, circa un quinto della popolazione siciliana. La riduzione forzata di forniture d'acqua potabile da parte di Siciliacque, la società che gestisce le reti idriche dell'isola, riguarda già 93 comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Sono previste riduzioni della portata d'acqua fra il 10 e il 45 per cento, con punte maggiori in 15 centri del nisseno e dell'agrigentino. Secondo i dati ANBI, in alcuni invasi dell'isola per uso potabile manca oltre il 90 per cento dell'acqua;

nei giorni scorsi è stato lanciato un preoccupante allarme dai centri di dialisi alla regione. Per ognuno dei 4.000 pazienti sotto trattamento nelle 81 strutture dell'isola, servono circa 1.500 litri di acqua a seduta. E in molti comuni l'acqua viene erogata ogni 15 giorni;

anche le associazioni del settore turistico hanno lanciato l'allarme della fornitura di acqua potabile e del costo dell'impiego delle autobotti;

ad oggi, l'intervento del presidente della Regione ha generato soltanto 20 milioni di euro per misure compensative, ma la stima della perdita economica va, a seconda degli scenari ipotizzati, da un miliardo a 2 miliardi e 686 milioni di euro;

il Governo ha bocciato un emendamento al "decreto-legge coesione", a prima firma del primo interpellante, che destinava 800 milioni per il contrasto urgente all'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna,

si chiede di sapere quali misure urgenti e immediate il Governo intenda mettere in atto per fronteggiare una crisi gravissima sotto il profilo economico-sociale e ambientale.

(2-00019*p. a.*)

Interrogazioni

SENSI, D'ELIA, MARTELLA, LA MARCA, IRTO, TAJANI, VERDUCCI, RANDO, CAMUSSO, FURLAN, ROJC, LOSACCO, ZAMPA, DELRIO, NICITA, VERINI, MALPEZZI, GIACOBBE, BASSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo della guardia costiera di Roccella Jonica del 27 settembre 2023 è stato stabilito un obbligo di accredito da parte di giornalisti, fotografi e cineoperatori interessati a seguire le operazioni di sbarco dei migranti;

tale accredito comporta il pagamento da parte del giornalista, fotografo o cineoperatore, in qualità individuale, e non riferito alla testata di appartenenza, di una marca da bollo di 16 euro annui;

a quanto a conoscenza degli interroganti, analoga iniziativa è stata presa anche nel porto di Reggio Calabria, con il pagamento di 16 euro non più su base annua, ma riferita a ogni singolo sbarco da documentare;
considerato che:
nel documento, il richiamo all'ordinanza n. 13/21 del 24 aprile 2021, che disciplina la circolazione veicolare e pedonale nel porto di Roccella Jonica, non appare, a giudizio degli interroganti, motivato, dal momento che nel predetto atto non viene esplicitamente citata la fattispecie dell'accredito riservato a giornalisti, fotografi e cineoperatori;
la sottolineatura, nello stesso documento, della necessità di contemperare il diritto di cronaca ed informazione con la "riservatezza richiesta dalle attività di polizia e pubblica sicurezza poste in atto dal personale delle forze di polizia operanti in occasione dell'arrivo in porto di migranti" non ha nulla a che vedere con la richiesta di una tassa per poter semplicemente svolgere il proprio lavoro di informazione e cronaca;
visto che l'articolo 21 della Costituzione sottolinea come "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" e che la libertà di stampa è fondamento di uno Stato di diritto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'ordinanza e l'imposizione di una tassa per svolgere il lavoro giornalistico nei porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria rappresentino una grave violazione del diritto di cronaca sancito dall'articolo 21 della Costituzione;
se non ravveda nei casi riportati il tentativo di disincentivare e rendere più tortuoso e ingrato il lavoro giornalistico nei porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria, a differenza di quanto accade in altri contesti;
se non ritenga che imporre l'acquisto di una marca da bollo per svolgere il proprio lavoro giornalistico non configuri non solo una violazione, ma un esplicito attacco al diritto di cronaca nel nostro Paese;
se non ritenga che tale vicenda peggiori ulteriormente l'immagine internazionale del nostro Paese sul fronte della libertà e del diritto di cronaca, già posta sotto osservazione a seguito dei numerosi e reiterati recenti episodi di compressione di tale diritto, come testimoniano, ad esempio, i *report* annuali di "Reporters without borders";
se non intenda procedere alla revoca di tale ordinanza e, comunque, all'abolizione di questo balzello richiesto a giornalisti, fotografi e cineoperatori, tanto più in quanto esercitano il loro diritto costituzionale di cronaca in una circostanza di enorme rilievo umanitario e di rilevanza ai sensi dei diritti umani e civili dei migranti coinvolti nelle operazioni di sbarco.
(3-01213)
RANDO, BASSO, CAMUSSO, GIACOBBE, FURLAN, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, ROJC, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
un candidato di Fratelli d'Italia per le elezioni amministrative del Comune di Nonantola (Modena) ha pubblicato sui *social network*, come riferito da numerose testate giornalistiche, frasi e video inneggianti al fascismo, mostrando il saluto romano;
il 6 agosto 1985, il Comune di Nonantola è stato insignito della croce di guerra al valor militare per il sacrificio della popolazione e per la sua attività partigiana;
premesso inoltre che:
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
in attuazione di tale disposizione, la legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come "legge Scelba", ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo;
la legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, vieta il perseguire di "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista", ovvero rivolgendo "la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito" o compiendo "manifestazioni esteriori di carattere fascista";

le parole e i gesti riportati dai video rientrano pienamente nelle condotte vietate dalla legge Scelba;
considerato che si susseguono ormai con una frequenza inquietante episodi che si configurano come apologia del fascismo,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di fare chiarezza su quanto avvenuto nel Comune di Nonantola per contrastare ogni attività o comportamento che costituisca apologia del fascismo, commessi in aperta e palese violazione del dettato costituzionale e delle leggi del nostro ordinamento.
(3-01214)
FURLAN, RANDO, BASSO, CAMUSSO, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, NICITA, ROJC, VERDUCCI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ospedale "Vittorio Emanuele I" di Gela (Caltanissetta) ritorna all'attenzione dell'opinione pubblica regionale e nazionale per il problema del personale, con numeri assolutamente ridotti, fino al costante depotenziamento dei reparti;
un incidente occorso ad una ragazza a Gela la sera di sabato 22 giugno 2024 ha fatto emergere la drammatica condizione dell'ospedale Vittorio Emanuele I e dei presidi sanitari della vicina città di Caltanissetta;
come riferiscono le testate giornalistiche, la ragazza, in seguito all'incidente, è stata trasferita presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gela, ma non ha trovato alcun ortopedico in corsia per intervenire d'urgenza, né quindi la possibilità del ricovero. Così è stato disposto in trasferimento all'ospedale di Caltanissetta. Ma anche qui non c'è stato il ricovero in ortopedia per mancanza di posti letto: la ventenne è rimasta al pronto soccorso in attesa che se ne liberasse uno;
l'ospedale di Gela, con un'utenza di 70.000 persone, è diventato poco più che un poliambulatorio per la grave carenza di personale sanitario. Reparti chiave come pronto soccorso, ortopedia, urologia, otorino, anestesia e rianimazione non possono garantire le sedute operatorie e nemmeno tutte le reperibilità;
in Sicilia la situazione sanitaria è preoccupante, le strutture attive sono ridotte e in molti casi inadeguate, il personale medico è insufficiente e le problematiche non vengono risolte da anni rendendo la situazione ormai insostenibile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché sia garantita la tutela dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini, con particolare riferimento alle zone di Gela e Caltanissetta.
(3-01215)
CATALDI, MAIORINO, PATUANELLI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CROATTI, DAMANTE, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in occasione delle elezioni europee, che si sono svolte l'8 e il 9 giugno 2024, diversi studenti fuorisede non sono riusciti ad esercitare il proprio diritto di voto nonostante avessero presentato regolare richiesta nei tempi previsti;
tra loro, vi sono studenti che hanno ricevuto la conferma di protocollazione dal Comune di origine ma non da quello di destinazione;
a quanto risulta agli interroganti sono stati vani (quantomeno nel Comune di Roma) i ripetuti tentativi di contatto telefonico per ricevere assistenza;
considerato che:
le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per la partecipazione democratica, e ogni cittadino deve poter esercitare il proprio diritto di voto senza ostacoli;
il diritto di voto degli studenti fuorisede deve essere garantito con procedure chiare per evitare esclusioni ingiustificate;
è fondamentale acquisire dati precisi sul numero degli studenti coinvolti per comprendere l'entità del problema e adottare le opportune misure correttive,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei disservizi descritti e quali siano le cause del mancato funzionamento del sistema di registrazione delle richieste di voto fuorisede;
se intenda acquisire informazioni per comprendere quale sia il numero degli studenti che hanno riscontrato il problema;
se non ritenga opportuno predisporre un monitoraggio più efficace delle richieste di voto fuorisede, assicurando trasparenza e tempestività nelle comunicazioni tra i Comuni interessati e gli elettori;
quali misure intenda adottare per garantire il diritto di voto agli studenti fuorisede, prevenendo il ripetersi di simili situazioni nelle future elezioni.
(3-01216)

NATURALE - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il 20 giugno 2024 il bracciante agricolo Satnam Singh ha perso la vita, abbandonato in uno stato di agonia, in un incidente sul lavoro nella periferia di Latina, dopo aver riportato numerose fratture e l'amputazione di un braccio;
secondo quanto riportato da organi di stampa, il lavoratore è rimasto incastrato in un macchinario impiegato per il ritiro dei *tunnel* di teli sotto cui trovano spazio alcuni tipi di colture;
sempre secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il menzionato datore di lavoro risultava già precedentemente indagato per condotte riconducibili allo sfruttamento del lavoro in agricoltura;
la vicenda rappresenta, con drammatica evidenza, un fenomeno di estrema gravità che, specie con l'arrivo della stagione estiva, tende tragicamente a dilagare, generando morti cruente, inaudite sofferenze e umiliazioni della dignità umana;
considerato che molte delle persone che prestano la propria attività in campo agricolo, oltre ad essere sottoposte ad orari di lavoro disumani e trattamenti economici irregolari e degradanti, vivono in veri e propri ghetti, in precarie condizioni igienico-sanitarie, dove vengono perpetrati continui episodi di maltrattamento e vessazioni;
considerato, altresì, che con riferimento all'investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari a 200 milioni di euro, avente l'obiettivo di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo ed eliminare le infiltrazioni di gruppi criminali, l'Associazione nazionale Comuni italiani ha di recente denunciato l'inerzia del Governo, evidenziando, altresì, la fattuale impossibilità di rispettare il positivo perseguimento degli scopi prefissati, conformemente alle scadenze previste,
si chiede di sapere:
quali urgenti misure il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze di raccordo con la filiera agroalimentare, intenda promuovere, anche congiuntamente agli altri Ministri coinvolti, al fine di arginare i presupposti della dolorosa piaga dello sfruttamento del lavoro in campo agricolo e al fine di conferire centralità alla sicurezza, alla salute e all'equo trattamento economico del personale occupato nella filiera agricola e produttiva agroalimentare;
se, con riferimento alle citate risorse stanziate dal PNRR e finalizzate alla lotta al caporalato, risulti che sussistano le condizioni per la piena realizzazione degli obiettivi prefissati conformemente alle scadenze previste;
se non ritenga imprescindibile assicurare l'introduzione di un'adeguata rete di supporto in grado di garantire servizi essenziali per i lavoratori agricoli, nonché di favorire l'emersione delle condotte lesive delle condizioni socio-lavorative e, più generalmente, dell'intero complesso degli operatori del settore agricolo coinvolti.
(3-01217)

BORGHI Enrico, PAITA, MUSOLINO, FREGOLENT, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
nei giorni scorsi, in un'azienda agricola in provincia di Latina, nei pressi di Borgo Santa Maria, è avvenuto l'ennesimo inaccettabile decesso sul lavoro a causa della piaga del caporalato: Satnam Singh, un giovane lavoratore di 31 anni, è morto dopo aver perso un braccio e riportato altre gravi fratture dopo che i suoi vestiti sono rimasti impigliati nella turbina che stava utilizzando;
dopo l'incidente, anziché essere soccorso e trasportato con urgenza in ospedale, è stato caricato dal

datore di lavoro su un furgone e scaricato davanti alla sua abitazione: durante il tragitto, come ha riferito la moglie alla polizia, l'arto staccato è stato posto dentro una cassetta e gettato dal finestrino;
la morte del giovane lavoratore riporta al centro della cronaca l'odioso fenomeno del caporalato, tanto diffuso nel Paese nel settore agricolo quanto incomprensibilmente tollerato: secondo organi di stampa, infatti, il datore di lavoro di Satnam Singh era sospettato dalla procura di Latina di aver commesso il reato di caporalato già nel 2019;
i dati più recenti sul fenomeno del caporalato riportano come nel nostro Paese vi siano quasi 230.000 lavoratori sfruttati nel settore agroalimentare, senza alcun tipo di contratto regolare e privati di ogni tipo di tutela e diritto: la "retribuzione" media giornaliera è pari a 20 euro (circa 14 euro per le donne) per giornate lavorative che durano dalle 10 alle 14 ore;
il Governo Renzi si è mosso con assoluta decisione nel combattere l'odioso fenomeno del caporalato: con l'approvazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si è riscritto il reato di caporalato, quale fenomeno di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introducendo una normativa organica che ricomprende tutti gli aspetti necessari a combattere lo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo e le forme di caporalato presenti nel nostro Paese;
in particolare la legge ha previsto la riformulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;
con l'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto decreto rilancio), inoltre, l'allora Ministra del lavoro e delle politiche sociali Bellanova si fece promotrice di importanti interventi volti a garantire la regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, favorendo loro adeguati livelli di tutela della salute e l'emersione del lavoro irregolare;
appare evidente come, grazie agli interventi descritti, il Paese sia dotato di ogni strumento utile per combattere il caporalato: l'inerzia dello Stato e la mancanza di una strategia di contrasto risiede unicamente nella mancanza di volontà politica di combattere tale odioso fenomeno e restituire dignità a migliaia di lavoratori;
a giudizio degli interroganti tale inerzia e mancanza di volontà è confermata anche dall'attuale Governo: per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza, la missione 5, componente 2, investimento 2.2 ha previsto un investimento pari a 200 milioni di euro con l'obiettivo di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo per consentire di dare loro abitazioni dignitose ed eliminare così le infiltrazioni di gruppi criminali che si insediano nelle zone più povere del Paese, ma le vicende che hanno portato alla nomina dell'attuale commissario e il continuo accumulo di ritardi conferma il disinteresse verso situazioni di illegalità strutturale del tutto intollerabili,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo abbia assunto e intenda assumere, per i profili di propria competenza, al fine di conferire al settore agricolo strumenti e condizioni idonei a prevenire le forme di abuso della manodopera e il caporalato, eliminare gli insediamenti abusivi in favore di collocazioni dignitose per i lavoratori e combattere ogni forma di sfruttamento nel comparto agricolo.
(3-01218)
BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, ROMEO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
gli ultimi eventi climatici, con l'alternanza di precipitazioni, brevi o intense, siccità e alluvioni consegnano l'immagine di un Paese letteralmente diviso a metà, contemporaneamente colpito da gelate e alluvioni al Nord e da grave siccità al Sud;
la situazione è di assoluta emergenza a livello nazionale; l'ondata di maltempo che ha investito il Nord del Paese ha comportato l'allagamento dei terreni agricoli, rendendo impossibili le semine ed interferendo nel processo di maturazione delle piante, mentre al Sud la siccità sta mettendo in seria

difficoltà il comparto cerealicolo e ortofrutticolo;
lo scenario rappresentato è la riprova della tropicalizzazione del clima, con un aumento costante delle temperature e sfasamenti stagionali con brevi ed estremamente intense precipitazioni. Secondo i dati ISAC (Istituto di scienze atmosferiche e climatiche) del CNR i primi cinque mesi del 2024 sono stati i più caldi in assoluto. Si registra un'anomalia molto più pronunciata al Centro con un aumento di 1,76° gradi centigradi, mentre al Nord si registra un aumento di 1,43 gradi e al Sud di 1,67;
siccità, alluvioni, cuneo salino, impoverimento dei suoli sono fenomeni interconnessi che si stanno acutizzando e influenzando a vicenda, minando il settore primario al punto da renderlo il più esposto;
gli apporti di neve a metà maggio, in termini di equivalente idrico nivale, si sono attestati a valori superiori ai valori mediani del periodo 2011-2022, arrivando ad un *surplus* del 42 per cento, ripartito fra le anomalie positive del settore alpino e i forti *deficit* degli Appennini;
i grandi laghi del Nord Italia mostrano quasi tutti valori al di sopra della media di riempimento rispetto al massimo valore d'invaso disponibile. Negli invasi di Puglia, Basilicata e Sicilia, invece, la situazione è ben diversa, con valori di riempimento più bassi rispetto al volume utile di regolazione;
le imprese agricole sono in prima linea nel vedere e misurare sul campo gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono le sentinelle in grado di captare i primi segnali e i danni prodotti e sono al tempo stesso i principali custodi del territorio e della buona salute del suolo;
polizze assicurative e i fondi mutualistici rappresentano al momento gli unici strumenti reali di difesa passiva e di ristoro agli agricoltori per i danni subiti dal manifestarsi di eventi climatici avversi;
è necessario adottare gli opportuni interventi per incoraggiare la crescita del sistema assicurativo, con l'auspicio che la piena operatività del fondo mutualistico nazionale possa fornire un ulteriore efficace strumento di gestione del rischio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia promuovere un'iniziativa, anche in accordo con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, affinché venga riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione agli eventi descritti, prevedendo allo scopo il potenziamento del fondo di solidarietà nazionale;
quali altre sollecite iniziative intenda assumere al fine di rendere efficace e pienamente operativo il sistema dei risarcimenti per sostenere il comparto agricolo in ragione dei danni subiti da eventi climatici estremi.
(3-01219)
CAMUSSO, BOCCIA, FURLAN, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", sono state introdotte norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contrasto del caporalato, prevedendo la repressione penale del fenomeno e la tutela delle vittime e dei lavoratori agricoli;
nonostante la legge e le diverse iniziative che in alcuni contesti le istituzioni hanno svolto per chiudere i "ghetti" e i campi per lo più controllati dalla criminalità organizzata, il lavoro irregolare in agricoltura continua a crescere esponenzialmente. Sono infatti numerosi i tragici episodi di caporalato e di sfruttamento del lavoro nero in agricoltura che vengono riscontrati periodicamente nel nostro Paese;
il più recente di questi episodi, che si è tragicamente concluso con la morte del lavoratore coinvolto, si è verificato ancora una volta nel territorio di Latina, che ha visto nel corso degli anni numerosi episodi di sfruttamento dei lavoratori del settore agricolo, in gran parte di nazionalità indiana; in questo ennesimo e terribile incidente verificatosi nei campi di un'azienda agricola di Borgo Santa Maria, un lavoratore agricolo di 31 anni, Satnam Singh, è stato mutilato da un macchinario, che gli ha staccato un braccio, e anziché essere soccorso è stato caricato dal datore di lavoro su un furgone ed abbandonato in strada; non è un canonico incidente sul lavoro, che già di per sé richiede maggiori strumenti di contrasto: si è di fronte ad un evento in cui la spietatezza dello sfruttamento sul lavoro ha raggiunto un livello che calpesta ogni regola di civiltà e rispetto della dignità umana; tanto più grave è

che si sia verificato laddove la situazione di illegalità diffusa è nota;
considerato che:
nell'ambito delle indagini in corso da parte degli organi competenti e della Procura che ha avviato un'inchiesta per omissione di soccorso e violazioni in materia di lavoro, è già trapelata la notizia secondo la quale il bracciante vittima di questa orrenda vicenda non fosse regolatamente assunto;
come si legge nell'ultimo (VI) rapporto agromafie e caporalato dell'osservatorio "Placido Rizzotto" della FLAI CGIL, il caporalato continua ad essere un fenomeno diffuso in tutta Italia, con tassi di irregolarità degli occupati che superano il 40 per cento in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio, ma che sono comunque compresi tra il 20 e il 30 per cento al Centro-Nord;
dunque, se pure è vero, come affermato proprio dal Ministro in indirizzo, che non si devono criminalizzare tutte le imprese agricole per la colpa di una persona, tentare di ridurre il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e i gravissimi episodi correlati a una vicenda isolata dovuta al singolo individuo criminale è fuorviante, ed insufficiente soprattutto laddove si vogliano approntare più idonei strumenti di prevenzione e contrasto del fenomeno;
le norme di legge vigenti in materia, che vengono applicate quasi esclusivamente per la parte repressiva, non sono comunque di per sé sufficienti a prevenire un fenomeno tanto diffuso quanto grave, e a tutelare i braccianti costretti a lavorare in nero. Si tratta di una piaga del nostro sistema, alimentata dalla criminalità organizzata, che necessita di uno sforzo straordinario, anche da parte dell'Esecutivo, affinché si intervenga a tutela di questi lavoratori e a sostegno delle filiere legali; senza dimenticare che l'agricoltura è un settore strategico per l'economia del nostro Paese e che i braccianti agricoli, in gran parte extracomunitari e costretti all'irregolarità, rappresentano una forza lavoro indispensabile;
considerato altresì che la normativa ha in materia di caporalato ha previsto la costituzione di un tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composto da membri designati dai Ministeri dell'agricoltura, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ANPAL, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, da Carabinieri per la tutela del lavoro e Guardia di finanza, da Regioni e Province autonome e da ANCI, la cui funzione principale è la definizione e l'attuazione della strategia nazionale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura contenuta nel piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che è stato aggiornato da ultimo nel 2023,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, d'intesa con il Ministro del lavoro, al fine di garantire che siano intensificate, nei rapporti con le aziende della filiera, le azioni di prevenzione e contrasto al caporalato in agricoltura e di salvaguardia della salute e della sicurezza dei braccianti agricoli;
quali azioni specifiche intenda rappresentare al tavolo per il caporalato, di cui è componente, in considerazione della perdurante gravità del fenomeno del lavoro sommerso in agricoltura, quali risultati il piano aggiornato per la lotta al lavoro sommerso abbia ottenuto, e se e in quali tempi intenda riferire in merito;
quali urgenti iniziative intenda intraprendere per far crescere l'adesione delle imprese alla rete del lavoro agricolo di qualità, che di per sé obbliga al rispetto delle regole contrattuali e di sicurezza;
quali iniziative intenda porre in essere al fine di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni interessate e favorire un aumento significativo dei controlli sul territorio, al fine non solo di scongiurare il verificarsi di ulteriori gravissimi episodi ma soprattutto di apportare un deciso cambio di passo nella lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
(3-01220)
GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
la ricerca scientifica e tecnologica costituisce un volano per la crescita economica e sociale del nostro Paese ed è, pertanto, necessario rendere maggiormente competitivo il sistema della ricerca italiano

sulla scena mondiale, con interventi mirati che garantiscano sia l'attrattività sia la sicurezza;
occorre che le istituzioni promuovano l'innovazione in ogni ambito, attraendo ricercatori dall'estero e trattenendo i migliori talenti all'interno del Paese, arginando e contrastando la "fuga dei cervelli";
per questo, è essenziale incentivare la creazione di infrastrutture avanzate e investire sulle tecnologie emergenti,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per rendere sempre più sicuro e competitivo il sistema della ricerca per far fronte alle sfide globali che vedono l'Italia interfacciarsi con gli altri *partner* europei e internazionali nel campo dell'innovazione, delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale.
(3-01221)
DE CARLO, MALAN, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il G7 è la sede informale di riunione dei capi di Governo e Ministri delle nazioni più industrializzate del mondo;
ad oggi, il "Gruppo dei 7" riunisce i seguenti Paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, prevedendo la partecipazione dell'Unione europea come invitato permanente;
il G7 si riunisce annualmente, con una presidenza attribuita a rotazione. L'edizione 2024 di questo *forum* è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ed ospitata in Italia;
il G7 appena conclusosi a Savelletri (Brindisi) è stato un successo internazionale, che ha visto per la prima volta la presenza in tale consesso del sommo Pontefice, in un *forum* che ha trattato le principali sfide a livello globale;
il Ministro in indirizzo ha annunciato che nel terzo fine settimana di settembre 2024 sarà ospitato a Siracusa, nell'isola di Ortigia, il G7 dei Ministri dell'agricoltura, in linea con quanto stanno organizzando gli altri dicasteri per quanto di loro competenza;
tale riunione ministeriale vedrà trattate, per la prima volta congiuntamente, tematiche legate all'agricoltura e alla pesca ed affronterà i grandi temi della formazione, della resilienza in agricoltura e della ricerca;
il G7 agricoltura e pesca 2024 vedrà un momento di incontro con delegazioni di Paesi africani anche nell'ambito dello sviluppo del "piano Mattei";
la base di discussione della riunione ministeriale G7 sarà il documento approvato congiuntamente al termine del G7 Agricoltura tenutosi a Miyazaki in Giappone il 22 ed il 23 aprile 2023, il quale ha trattato, tra le altre, azioni strategiche per tutelare la sicurezza alimentare e la biodiversità, nonché per garantire un commercio internazionale basato su principi di equità e trasparenza;
il Governo, in Italia e nei consessi internazionali, in modo particolare presso l'Unione europea, ha portato avanti una serie di posizioni finalizzate a tutelare e promuovere la sovranità alimentare, il ruolo dell'agricoltore come bioregolatore, la tutela della pesca e dei pescatori e per politiche agricole e della pesca maggiormente incentrate su produttività, qualità e redditività, unendo sostenibilità ambientale a quella economica e sociale, coinvolgendo un'ampia maggioranza degli Stati membri UE nella lotta contro il cibo sintetico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda delineare la piattaforma contenutistica del G7 agricoltura 2024, anche in riferimento alla scelta dell'isola di Ortigia come area ospitante ed alla centralità delle politiche del Governo in sede europea ed internazionale.
(3-01222)
FURLAN, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, GIACOBBE, FINA, LA MARCA, MALPEZZI, MARTELLA, RANDO, ROJC, TAJANI, VALENTE, VERINI - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. - Premesso che:
secondo il rapporto su "Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare" pubblicato a giugno 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), sarebbero 150 gli insediamenti non autorizzati che, sempre stando alle stime, ospiterebbero circa 10.000 immigrati tra casolari e palazzi occupati, baracche, tende e *roulotte*;

in tutto, secondo il rapporto, su 608 comuni dove è stata rilevata la presenza di lavoratori stranieri occupati nel settore agroalimentare, sono 38 quelli in cui si registra la presenza di insediamenti informali o spontanei e strutture non autorizzate. Di questi, ben 36 richiedono interventi "prioritari" e "superprioritari". Nella maggior parte dei casi sono ubicati al Sud (21) e nelle isole (8), 4 sono poi al Centro, 3 nel Nordovest e 2 nel Nordest;
considerato che:
il Governo ha stanziato 200 milioni di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza per superare gli insediamenti abusivi, malsani e fatiscenti in cui vivono migliaia di lavoratori agricoli, per lo più stranieri e spesso sfruttati;
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha deliberato il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di commissario straordinario di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, in materia di superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, del dottor Maurizio Falco, attuale prefetto di Latina;
compito del commissario è anche quello di agevolare l'utilizzo dei 200 milioni di euro previsti dal PNRR proprio per il superamento dei ghetti e assegnati ai Comuni dove si trovano questi insediamenti. I fondi sono ancora non utilizzati malgrado molti Comuni abbiano inviato i progetti. Il commissario, come si legge nel citato articolo 7, ha i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: si tratta dei poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR;
il timore, espresso con dichiarazioni ufficiali dai sindacati, è che "si tratti di uno stratagemma per cambiare la destinazione d'uso dei 200 milioni del PNRR";
considerato altresì che:
il superamento degli insediamenti abusivi rappresenta un tassello della strategia di contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato;
i recenti drammatici fatti di cronaca avvenuti a Latina e nel lodigiano confermano la necessità di rafforzare la strategia nazionale del Governo per contrastare il caporalato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire ai Comuni che ne hanno fatto richiesta l'utilizzo dei 200 milioni di euro stanziati dal PNRR al fine di superare gli insediamenti abitativi abusivi, luoghi in cui vivono lavoratori irregolari e sfruttati.
(3-01223)
FINA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
con la riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'Abruzzo sarà operata la fusione tra gli attuali due uffici dirigenziali delle dogane di Pescara e de L'Aquila e l'attuale ufficio dirigenziale dei monopoli per l'Abruzzo;
tale riorganizzazione prevede il declassamento dell'ufficio dirigenziale delle dogane de L'Aquila a semplice sezione operativa territoriale, con la conseguente perdita della dirigenza, e l'istituzione a Pescara di un solo nuovo ufficio dirigenziale UADM (ufficio dogane accise e monopoli), con competenza per l'intero Abruzzo;
il declassamento rappresenta un caso unico a livello nazionale in quanto priva il capoluogo di quella che è una consuetudine in ogni altra regione;
considerato che:
una tale riorganizzazione determinerebbe per i contribuenti e gli operatori economici la necessità di rivolgersi al costituendo UADM di Pescara per qualsiasi tipo di richiesta di autorizzazione;
ogni attività concernente il contenzioso sarebbe devoluta dalla commissione tributaria provinciale de L'Aquila a quella di Pescara, sede dalla quale saranno emessi tutti gli atti di accertamento, con conseguente aggravio di spostamenti e spese per operatori e contribuenti delle aree interne;
sarebbe un caso unico sul territorio nazionale l'istituzione di un solo ufficio dirigenziale a livello

regionale per i tre settori di dogane, accise e monopoli, mentre nel resto delle regioni i costituendi nuovi UADM saranno strutturati su base e competenza provinciale;
l'istituzione di un "ufficio unico" regionale di Pescara determinerebbe criticità operative ed amministrative, con una penalizzazione per i servizi afferenti alle Agenzie delle dogane e dei monopoli nonché per l'intera economia regionale;
il declassamento comporterebbe, a cascata, la perdita di posizioni organizzative e funzioni di capoarea per i funzionari in servizio presso tale sede, con conseguenti criticità, non solo sui singoli percorsi di carriera, quanto più sul regolare ed efficiente funzionamento dei servizi,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover attivare al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul territorio regionale dell'Abruzzo;
quali siano, in particolare, le azioni urgenti, anche correttive della riorganizzazione in corso, a tutela dei contribuenti e delle attività economiche operanti nelle aree interne della regione.
(3-01225)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VERINI, PARRINI, DELRIO, ZAMPA, MANCA, RANDO, TAJANI, CAMUSSO, ROSSOMANDO, MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA, GIACOBBE, MIRABELLI, FINA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
alle ore 20.59 del 27 giugno 1980 il DC-9 IH870 dell'ITAVIA, proveniente dall'aeroporto di Bologna "Guglielmo Marconi" e diretto all'aeroporto di Palermo "Punta Raisi", precipitò in mare nel tratto compreso tra le isole di Ponza e di Ustica. Nell'incidente morirono tutti gli 81 occupanti dell'aeromobile, tra passeggeri ed equipaggio;
a diversi decenni di distanza, vari aspetti dell'incidente non sono ancora chiariti in maniera compiuta, a partire dalla dinamica stessa, anche se una delle teorie più seguite, e accettata con valenza in sede civile e risarcitoria, riguarda un coinvolgimento internazionale, in particolare di aerei di Paesi alleati dell'Italia;
il DC-9 si sarebbe trovato sulla linea di fuoco di un combattimento aereo e sarebbe stato bersagliato per errore da un missile lanciato nello specifico da un caccia (probabilmente francese o comunque NATO) con l'intenzione di colpire un MiG delle forze aeree libiche;
nel febbraio 2007 il Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che all'epoca dell'incidente era Presidente del Consiglio dei ministri, riferendo all'autorità giudiziaria, attribuì la responsabilità involontaria dell'abbattimento a un missile francese "a risonanza e non a impatto", lanciato da un velivolo dell'aeronavale decollato da una portaerei, e che furono i servizi segreti italiani a informare lui e l'allora (2007) Ministro dell'interno Giuliano Amato dell'accaduto;
il 2 settembre 2023 l'ex *premier* e presidente della Corte costituzionale ha dichiarato che: "la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli americani. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario";
stanno emergendo sulla strage, attraverso inchieste giornalistiche, ulteriori inquietanti dettagli. L'ex addetto militare dell'ambasciata francese a Roma ha affermato in una trasmissione televisiva condotta dal giornalista Massimo Giletti, i cui contenuti sono stati anticipati sulla stampa, che non avrebbe fornito all'Italia i tracciati *radar* francesi della base aerea di Solenzara in Corsica, che riguardano la strage di Ustica. I *radar* non erano spenti, come aveva detto all'epoca. Si tratterebbe di una bugia inventata per cavarsela, a causa del silenzio imposto dalla gerarchia militare;
considerato che la dignità del nostro Paese, lo si deve alle vittime e ai loro familiari e alla democrazia, richiede che si raggiunga la piena verità su quella che è stata una gravissima violazione della nostra sovranità nazionale,
si chiede di sapere se la Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale abbiano acquisito informazioni in ordine agli ulteriori dettagli, come

richiamati, emersi attraverso inchieste giornalistiche e se non ritengano che occorra mettere in campo al più presto un'azione a livello internazionale per acquisire tutte le informazioni in possesso da Paesi amici dell'Italia, a cominciare dalla Francia, per conseguire la piena verità sulla strage di Ustica.
(3-01224)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BILOTTI, PIRRO, MAIORINO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
come riportato da numerose fonti stampa, nel tardo pomeriggio del 18 giugno 2024 si è verificata un'aggressione squadrista ai danni di studenti che avevano partecipato alla manifestazione svoltasi a Roma presso piazza Santi Apostoli;
la manifestazione ha visto la partecipazione del Movimento 5 Stelle, del Partito democratico, di Alleanza Verdi Sinistra e di altre forze di opposizione, nonché di numerose associazioni della società civile, come ANPI e ACLI, organizzata per opporsi ai disegni di legge sul premierato e sull'autonomia differenziata e per protestare contro l'aggressione subita alla Camera dei deputati dall'on. Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle, da parte di parlamentari appartenenti alla maggioranza, in particolare della Lega e di Fratelli d'Italia;
al termine della manifestazione, quattro studenti, appartenenti alla Rete degli studenti medi Lazio e a Sinistra universitaria Sapienza, si stavano allontanando dalla piazza e avevano raggiunto il rione Monti, fino ai pressi del colle Oppio. Su via Merulana, però, sono stati fermati e aggrediti da persone, successivamente identificate come esponenti di "Casapound", che hanno preso a calci e pugni due di loro;
uno degli studenti è stato trascinato a terra, gli è stata strappata la bandiera del sindacato studentesco, gli aggressori hanno anche tentato di sfilargli la maglietta, continuando a colpirlo. Un altro studente, però, ha avuto la prontezza di riprendere l'aggressione, e il filmato è stato consegnato alla DIGOS della Questura di Roma, che grazie ad esso e alla descrizione fornita dalle vittime è riuscita ad identificare gli aggressori. Uno di loro era stato individuato immediatamente grazie all'azione degli operatori delle volanti e rintracciato all'interno del *pub* "Cutty Sark", che la stessa Casapound indica quale proprio luogo di nascita;
la Questura ha confermato che i fermati, appartenenti a Casapound, sono noti alle forze di polizia capitoline e risultano avere precedenti penali per vari reati;
considerato che:
questa è l'ennesima aggressione di stampo neofascista avvenuta negli ultimi mesi. Tra gli episodi recenti si ricordano quelli presso il liceo "Augusto" a Roma, a maggio 2023, e presso il liceo "Michelangelo" a Firenze, a ottobre 2023;
il fenomeno non risulta esclusivamente recente, dato che, come riportato il 25 giugno 2021 da un articolo de "Il Sole-24 ore", sulla base dell'opera di raccolta effettuata da "Isole nella rete", dal 2014 ci sono state ben 71 segnalazioni di aggressioni riconducibili a Casapound, 25 a "Forza nuova", 12 ai neonazisti e 38 ad altri gruppi non specificatamente identificabili,
si chiede di sapere:
quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per contrastare il fenomeno delle aggressioni di stampo neofascista e neonazista, che risultano in aumento in tutto il Paese;
quali azioni immediate siano state prese nei confronti degli aggressori identificati nell'episodio di via Merulana e quali azioni intenda intraprendere per contrastare le azioni squadriste compiute da Casapound e da altri gruppi dichiaratamente neofascisti e neonazisti, ben noti alle forze di polizia;
in che modo intenda collaborare con la società civile per prevenire ulteriori episodi di violenza neofascista e neonazista;
se esistano piani specifici per monitorare e controllare gruppi neofascisti e neonazisti noti per attività violente come Casapound;
quali iniziative educative e preventive intenda promuovere per sensibilizzare i giovani sui valori democratici e contrastare l'estremismo violento neofascista e neonazista.
(4-01291)

SCALFAROTTO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

secondo organi di stampa alcuni soci della Coop avrebbero promosso un'iniziativa di boicottaggio dei prodotti provenienti da Israele, attraverso iniziative volte ad evidenziare la provenienza dei prodotti e favorire l'eventuale non acquisto consapevole a sostegno della causa palestinese;
la richiesta avanzata nella lettera, di fatto, non solo sarebbe finalizzata a richiedere a Coop di interrompere ogni relazione commerciale con ditte e aziende israeliane, ma anche con tutte le compagnie, italiane e straniere, che commercializzano e distribuiscono in Italia i prodotti provvedimenti da Israele;
ferma restando la libertà di scelta della Coop e dei suoi soci rispetto alle politiche di acquisto, rivendita e promozione, occorre ribadire che iniziative simili (come quelle promosse da alcuni soci) riportano alla memoria i terribili episodi di discriminazione razziale contro le persone di origine ebraica durante il periodo della Germania nazista, dove la propaganda di regime, attraverso lo *slogan* largamente diffuso "Deutsche kauft nicht bei Juden", ordinava ai tedeschi di non comprare alcun prodotto da commercianti ebrei;
dopo più di 70 anni dalla caduta di uno dei regimi più terribili della storia come quello nazifascista, sono sempre più diffuse iniziative che rievocano i peggiori sentimenti antisemiti e sembrano dimenticare il loro significato e i loro corollari;
è necessaria un'azione del Governo volta a verificare che simili iniziative e richieste non sfocino in pericolosi percorsi di rafforzamento di istanze antisemite, che violano direttamente i principi di eguaglianza e non discriminazione che caratterizzano e fondano il nostro ordinamento;
l'urgenza di assicurare la sicurezza e l'incolumità della popolazione civile coinvolta dal conflitto a Gaza non può rappresentare un espediente per quelle frange estremiste e nostalgiche che possono riconoscere nell'iniziativa di quella parte dei soci Coop un vero e proprio strumento di propaganda: le gravi crisi umanitarie che il pianeta affronta al giorno d'oggi impongono senz'altro azioni solidali, ma nel perseguimento del valore della pace e mai nel segno della discriminazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali ulteriori informazioni possieda al riguardo e se risultino altre iniziative simili di boicottaggio dei prodotti israeliani messe in atto o proposte all'interno della grande distribuzione organizzata in Italia;
quali misure, anche di carattere normativo, intenda adottare per prevenire e contrastare tali iniziative discriminatorie e per garantire il rispetto dei principi di libero mercato e della non discriminazione.
(4-01292)

CANTALAMESSA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. - Premesso che:
il Comune di Arzano (Napoli) è stato nel corso degli ultimi 15 anni più volte sciolto e commissariato per infiltrazioni mafiose;
l'ultimo commissariamento risale al 20 maggio 2019, quando, con un provvedimento del Consiglio dei ministri, è stato rilevato "che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono il Consiglio comunale di Arzano (NA) alla compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa". Il provvedimento ha deliberato pertanto "lo scioglimento per un periodo di 18 mesi, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affidandone la gestione a una Commissione straordinaria". Il commissario prefettizio ha successivamente ricevuto minacce di morte;
nei giorni scorsi, la stampa locale, coadiuvata da quanto pubblicato e diffuso sui vari canali *social*, ha denunciato la serata di paura scatenata dai *clan* Amato-Pagano;
i video raccontano di un corteo di vetture che, con sottofondo di musica evocativa di *narcos* messicani e fari intermittenti accesi, ha fatto il giro della città per circa mezz'ora facendo scattare una sorta di coprifuoco: i presunti e "nuovi" *boss* corrono a folle velocità in auto di grossa cilindrata, con motori roboanti, lungo le arterie cittadine (via, Melito, via Pecchia, via Sette Re, piazza Cimmino e via Napoli fino alla via Colombo) come gesto di dimostrazione della propria onnipotenza;
Arzano, stando a quanto si evince dalla cronaca, sembra rappresentare la "zona cuscinetto" tra il *clan* Moccia e i secondiglianesi che tentano di assicurarsi le attività illecite sul territorio;
una sfilata sarebbe stata "vigilata", secondo quanto riporta la stampa locale, da guardaspalle su potenti

moto che all'occasione avrebbero persino bloccato il traffico veicolare, onde consentire in tutta sicurezza il passaggio della carovana di auto;
in data 8 luglio 2021, con l'interrogazione 4-09768 alla Camera dei deputati, l'interrogante già sollecitava il Governo rispetto ad una situazione analoga a quella riportata,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della delicata situazione esposta e quali iniziative di competenza, anche precauzionali, intenda adottare, anche per rafforzare i controlli delle forze dell'ordine, per monitorare ed eventualmente punire quella che ha tutte le caratteristiche di una sfida degli Amato-Pagano alle istituzioni.
(4-01293)

MARTELLA - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:
nel corso della mattinata del giorno 25 giugno 2024, si è verificata un'improvvisa quanto violenta tromba d'aria che ha interessato i territori di Rovigo e della bassa Padovana;
l'evento meteorologico ha provocato rilevanti danni in diverse aree, a causa del forte vento che ha abbattuto cartelloni, scoperchiato capannoni e abitazioni, e provocato danneggiamenti a numerose automobili;
nelle medesime aree, numerosi edifici residenziali e non residenziali sono stati interessati da allagamenti a causa delle contestuali forti precipitazioni d'acqua concentrate in un breve lasso temporale;
in questa tarda primavera e inizio estate molti sono stati i danni provocati da ripetute ondate di maltempo le cui conseguenze hanno forte impatto anche sul comparto agricolo nei territori,
si chiede di sapere quali iniziative intenda attivare il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, al fine di sostenere i territori di Rovigo e della bassa padovana colpiti dalla violenta tromba d'aria e dalle intense precipitazioni d'acqua e, in particolare, quali misure intenda promuovere per supportare tempestivamente i cittadini e le attività economiche che hanno subito danneggiamenti dagli eventi atmosferici.
(4-01294)

MAGNI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
in data 16 maggio 2024, la strada alzaia che costeggia il naviglio di Paderno è stata oggetto di due frane significative in località Porto d'Adda, nel comune di Cornate d'Adda, con la conseguenza di interromperne un tratto in gestione al consorzio Est Ticino Villoresi, impedendone la viabilità;
gli interventi di ripristino e messa in sicurezza sarebbero stati stimati, dal Comune di Cornate, in un importo di circa un milione di euro;
dalla data delle frane è stato interdetto il traffico ciclopedonale e motorizzato del tratto di alzaia, e ciò comporta anche l'interruzione di una connessione molto frequentata che unisce le province di Lecco e Monza-Brianza con l'alzaia della Martesana, e dunque con Milano. Si tratta dell'inibizione del percorso turistico ciclopedonale denominato "Adda", riconosciuto come percorso ciclabile di interesse regionale (PCir 3), parte della ciclovia nazionale Bicitalia n. 17, e incluso nel "cammino di Sant'Agostino", che collegava luoghi di grande interesse turistico, culturale e ambientale;
dove è avvenuta la frana è situato lo "Stallazzo", unico punto di ristoro del tratto di alzaia, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i tanti turisti che pedalano e camminano lungo l'Adda, gestito dalla cooperativa sociale "Solleva";
come denunciato dalla presidente Erika Grandi e dal direttore Luigi Gasparini, la chiusura del percorso ciclopedonale causato dalla frana ha cagionato una fortissima riduzione del transito. Le perdite derivanti stimate sarebbero di circa 70.000 euro all'anno, e si prospetta il rischio di dover chiudere la cooperativa stessa, nella quale prestano lavoro oltre 50 dipendenti, in buona parte soggetti fragili e appartenenti a categorie protette;
in particolare, infatti, tale cooperativa opera nei settori della promozione sociale e si prefigge di diffondere solidarietà, organizzando anche iniziative rivolte a persone svantaggiate o appartenenti a classi sociali protette, offrendo ospitalità, ma anche opportunità di lavoro;
a parere dell'interrogante, non solo la ricettività e l'attrattività dell'alzaia dell'Adda è fortemente

compromessa, ma rischia, nel futuro, di rimanere limitata e inadeguata rispetto al valore dei luoghi e alle esigenze dei cittadini e dei turisti, mettendo anche a rischio l'attività preziosa dello Stallazzo, con tutte le intuibili conseguenze quanto al servizio e alla missione della struttura, nonché rispetto all'operatività della cooperativa Solleva, particolarmente impegnata nel sociale e nel sostegno ai soggetti fragili,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di sollecitare gli enti competenti (*in primis* il consorzio Est Ticino Villoresi e il parco Adda nord della Regione Lombardia) per ripristinare il tratto di alzaia compromesso dalle frane del maggio scorso;

quali siano gli interventi cui ritengano di dare corso al più presto per contribuire, anche economicamente, al ripristino dello stesso tratto e alla rimessa in funzione dei servizi dell'Adda colpiti, di concerto con gli enti competenti e coinvolgendo i Comuni interessati, anche considerando la delicata situazione creatasi per lo Stallazzo, impegnato nel sociale, e che offre un riferimento significativo a turisti e ciclisti della zona, garantendo, al contempo, opportunità ai soggetti fragili e appartenenti a categorie protette.

(4-01295)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01215 della senatrice Furlan ed altri, sulla garanzia del diritto alla salute presso gli ospedali di Gela e Caltanissetta.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.